

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

1. DR.PIETRO FALCONE.....	Presidente
2. DR. WILMA MAZZARA.....	Giudice
3. SIG. ANTONINO CAPRA	Giudice popolare
4. SIG. FILIPPA MILLAURO.....	“ “
5. SIG. PAOLO VIRCILIO.....	“ “
6. SIG. ANTONINA RIVOLI.....	“ “
7. SIG. LUIGI CATRINI.....	“ “
8. SIG. GIUSEPPE CAMPANELLA.....	“ “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

- 1) Riina Salvatore, nato a Corleone (PA) il 16/11/1930
Ordinanza di custodia cautelare del 15/7/94 notificata il 27/7/94 – Detenuto
assente per rinuncia.-
Difeso di fiducia dall'avv. M. Grillo (PA) e C. Fileccia (PA)
- 2) Aglieri Pietro nato a Palermo il 09/6/1959
Ordinanza di custodia cautelare del 15/7/94 notificata il 06/06/97 – Detenuto
presente – Detenuto presente.
Difeso di fiducia dall'avv. R. Di Gregorio (PA)
- 3) Greco Carlo nato a Palermo il 18/5/57
Ordinanza di custodia cautelare del 15/7/94 – arrestato il 25.7.96 notif. Ord. c.c. il
26.7.1996
Difeso di fiducia dagli avv.ti G. Dacqui (CL) e D. Salvo (PA)
Detenuto presente

- 4) CALASCIBETTA GIUSEPPE, nato a Palermo il 30.09.1963
Ordinanza di custodia cautelare del 20.7.94 notif. Il 12.7.95
Difeso di fiducia dall'avv. G. Giacobbe
Detenuto presente
Scarcerato il 13.2.1999
- 5) GRAVIANO GIUSEPPE, nato a Palermo il 30.9.1963
Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94 notif. 25.7.94
Detenuto presente
Difeso di fiducia dall'avv. D. Salvo (PA)
- 6) TAGLIAVIA FRANCESCO, nato a Palermo l'8.6.1954
Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94 notif. 20.7.94
Detenuto presente
Difeso di fiducia dagli avv.ti V. Mammana (CL) e A. Turrisi (PA)
- 7) BIONDINO SALVATORE, nato a Palermo il 10.01.53
Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94 notif. 25.7.94
Detenuto assente per rinuncia
Difeso di fiducia dagli avv.ti P. Petronio (PA) e S. Petronio (PA)
- 8) VERNENGO COSIMO, nato a Palermo 21.2.64
Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94 notif. 18.7.94
Detenuto presente
Scarcerato il 13.2.1999
Difesi di fiducia dagli avv.ti R. Di Gregorio (PA) e A. Veneto (Palmi)
- 9) GAMBINO NATALE, nato a Palermo il 29.10.1958
Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94 notif. 6.6.97
Detenuto presente
Scarcerato il 13.2.1999
Difeso di fiducia dall'avv. G. Dacqui (CL)
- 10) GAMBINO ANTONINO, nato a Palermo il 30.06.1965 ivi elett.
Domiciliato Via Giuseppe Amato Posero n. 11
Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94 notif. 18.7.94
Detenuto presente
Scarcerato il 13.2.1999
Difeso di fiducia dall'avv. D. Salvo (PA)

- 11) LA MATTINA GIUSEPPE, nato a Palermo 10.11.1961
Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94 notif. 6.6.97
Detenuto presente
Scarcerato il 13.2.1999
Difeso di fiducia dall'avv. R. Di Gregorio (PA)
- 12) TINNIRELLO LORENZO, nato a Palermo 28.1.1960
Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94 notif. 27.8.94
Detenuto presente
Scarcerato il 13.2.1999
Difeso di fiducia dall'avv. M. Zito (PA)
- 13) SCOTTO GAETANO, nato Palermo il 12.5.1952
Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94
Libero contumace
Difeso dagli avv.ti G. Scozzola (PA) e M. Di Napoli (Termini Imerese)
- 14) MURANA GAETANO, nato Palermo il 4.11.1958 ivi elett. Dom.to
Via g. Li Bassi n. 6/B
Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94 notif. 18.7.94
Detenuto presente
Difeso di fiducia dall'avv. R. Di Gregorio (PA)
- 15) URSO GIUSEPPE, nato Palermo 20.5.1959 ivi elett. Dom.to
Via Emanuele Paterno n. 13
Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94 notif. 18.7.94
Detenuto assente per rinuncia
Scarcerato il 13.2.1999
Difeso di fiducia dagli avv.ti V. Mammana (CL) e D. Salvo (PA)
- 16) TOMASELLI SALVATORE, nato Palermo il 3.4.1950 ivi res.
Via del Guercio, 27
Ordinanza di custodia cautelare del 20.7.95 notificata il 21.7.95
Scarcerato il
Libero assente
Difeso di fiducia dall'avv. P. Petronio (PA)
- 17) ROMANO GIUSEPPE, nato a Palermo l'1.9.54 ivi res.
Via Fichidindia n. 1

Ordinanza di custodia cautelare del 15.7.94 notif. 18.7.94

Scarcerato il

Libero assente

Difeso di fiducia dall'avv. M. Piazza (PA)

18) VITALE SALVATORE, nato a Palermo 28.9.1946

ordinanza di custodia cautelare del 27.7.94 notif. 28.7.94

Detenuto assente per rinuncia

Difeso di fiducia dagli avv.ti V. Lo RE (PA) e O. Campo (PA)

IMPUTATI

Dal 1° al 16° imputato

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 112 n. 1-624-625 n.2-61 n. 2 c.p. , 7 D.L. 13.5.91 n. 152 conv. in L. 12.7.91 n. 203 per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso e previo accordo tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Piero Scotto, Giuseppe Orofino e Salvatore Candura, oltre che con altre persone, agendo quali mandanti e istigatori, impossessati per profitto della della FIAT 126 targata PA 90936 che materialmente il Candura sottraeva - con uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose Pietrina Valenti che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via- e consegnava immediatamente dopo il furto al Tomaselli il quale provvedeva ad occultarla, ricoverandola quindi all'interno di una struttura di sua pertinenza; agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo f), così come modificato all'udienza del 4.6.1997, e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra".

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19.7.1992

Dal 1° al 15° imputato:

b) del delitto p.e p. dagli artt. 110-112 n.1 -646-61 n.2 e 11 c.p., 7 D.L. 13.5.91 n. 152 conv. in L. 12.7.91 n. 203 per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto e Giuseppe Orofino, oltre che con altre persone, al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, appropriati delle targhe anteriore e posteriore e dei documenti di circolazione e assicurativi della FIAT 126 targata PA 878659 di proprietà di Annamaria Sferrazza di cui Giuseppe Orofino aveva il possesso custodendo detta autovettura nella sua officina di autocarrozzeria, omettendo il reato con abuso di relazioni di prestazione d'opera, oltre che al fine di commettere la strage di cui al capo f) così modificato all'udienza del 4.6.1997, e di agevolare l'attività mafiosa denominata "Cosa nostra".
In epoca anteriore e prossima al 19.7.1992

c) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 112 nr. 1, 367, 61 nr. 2 c.p., 7 D.L. 13.05.91 nr. 152 conv. in L. 12.7.91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo SCARANTINO, Salvatore PROFETA, Pietro SCOTTO e Giuseppe OROFINO, oltre che con altre persone, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, con denunce presentate all'autorità di P.S. il 20.07.92 e il 08.09.92, affermato falsamente essere avvenuto il furto di targhe e dei documenti della FIAT 126 targata PA 878659, simulando altresì le tracce di tale reato con l'indicare la forzatura di un lucchetto; commettendo il reato al fine di assicurarsi l'impunità dei reati di appropriazione indebita di cui al capo che precede e di strage di cui al capo f) così come modificato all'udienza del 04.06.1997, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa nostra.

In Palermo il 20.07.92 e il 08.09.92

- d) del delitto p, e o, dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., 2 L. 02.10.67 nr. 895, 7 D.L. 13.05.91 nr. 152 conv. in L. 12.07.91 nr, 203, per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo SARANTINO, Salvatore PROFETA, Pietro SCOTTO e Giuseppe OROFINO, oltre che con altre persone, al fine di commettere reato di strage di cui al capo f) così come modificato all'udienza del 04.06.97, e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa nostra, illegalmente detenuto un rilevante quantitativo di esplosivo.

In Palermo, sino al 19.07.92

- e) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., 4 1° e 2° comma L: 02.10.67 nr. 897, 7 D.L. 13.05.91 nr. 152 conv. in L. 12.07.91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo SCARANTINO, Salvatore PROFETA, Pietro SCOTTO e Giuseppe OROFINO, oltre che con altre persona, al fine di commettere reato di strage di cui al capo f) così come modificato all'udienza del 04.06.1997, e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa nostra, illegalmente portato in luogo pubblico un rilevante quantitativo di esplosivo con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone.

In Palermo, fino al 19.07.92

- f) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 422, 1° e 2° comma, 61 nr. 1 e 10 c.p., 7 D.L. 13.05.91 mt. 152 conv. in L. 12.07.91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo SCARANTINO, Salvatore PROFETA, Pietro SCOTTO e Giuseppe OROFINO, contro cui si procede separatamente, oltre che con altre persone,

maturando e ponendo in esecuzione la determinazione di attentare alla vita del Dott. Paolo BORSELLINO, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, e in particolare:

- il primo, RIINA Salvatore (nella sua qualità di capo del mandamento di Corleone), il secondo e il terzo, Pietro AGLIERI e Carlo GRECO (nelle loro rispettive qualità di capo del mandamento e sostituto del mandamento della Guadagna), il quinto, Giuseppe GRAVIANO (nella sua qualità di sostituto reggente del mandamento di San Lorenzo), e tutti i predetti nella loro qualità di membri della Commissione provinciale nei cui confronti si procede separatamente), la soppressione del Dott. BORSELLINO;
- i primi dodici partecipando a una riunione nel corso della quale veniva assunta la deliberazione esecutiva della strage e ne venivano delineate le modalità di consumazione, Gaetano SCOTTO adoperandosi per l'effettuazione di una intercettazione illegale sull'utenza telefonica della famiglia FIORE allo scopo di apprendere la data e l'ora della presenza del Dott. Paolo BORSELLINO in Via D'Amelio nr. 19, comunicando altresì ai complici i risultati di tali operazioni, il VERNENGO e il MURANA collaborando al trasporto della FIAT 126 indicata al capo a) in sito vicino all'autocarrozzeria all'interno della quale la stessa sarebbe poi stata riparata, riempita di esplosivo ed alterata nelle targhe e nei documenti di circolazione, lo stesso MURANA, l'AGLIERI, il TAGLIAVIA, il VERNENGO, il Natale GAMBINO, il TINNIRELLO e l'URSO altresì introducendo l'autovettura nella predetta autocarrozzeria dove venivano effettuati gli interventi sopra descritti, il Natale GAMBINO e il MURANA inoltre effettuando nel corso di tali operazioni anche attività di "bonifica" delle vie circostanti al fine di accertarsi circa l'eventuale presenza di forze di Polizia, l'AGLIERI, il TAGLIAVIA, il GRECO e il TINNIRELLO conducendo, nelle prime ore del mattino

di domenica 19.07.92 l'autovettura carica di esplosivo dall'autocarrozzeria predetta sino ad una zona prossima a Via D'Amelio, mentre il MURANA, il Natale GAMBINO e il LA MATTINA svolgevano attività di "staffetta" e di "bonifica" del territorio. Gli stessi AGLIERI, TAGLIAVIA e TINNIRELLO collocando quindi l'autovettura dinanzi all'ingresso dello stabile di Via D'Amelio nr. 19 e provocandone l'esplosione a mezzo di congegno telecomandato nel momento dell'arrivo sul posto del Dott. Paolo BORSELLINO e degli uomini della scorta;

- il BIONDINO, inoltre, commissionando l'acquisto del telecomando successivamente utilizzato, facendo eseguire sullo stesso le opportune modifiche al fine di renderne possibile l'alimentazione a mezzo di batteria automobilistica e l'utilizzazione per l'azionamento a distanza di cariche esplosive, partecipando nella settimana precedente il 19 luglio 1992, in località case Ferreri, ad una prova di azionamento a distanza di ordigno esplosivo a mezzo del telecomando suddetto e partecipando infine, a partire dalle ore 07,00 circa del giorno 19 luglio 1992, al "pattugliamento" di alcune strade della città di Palermo al fine di verificare in quale momento fossero transitate le autovetture con a bordo il Dott. BORSELLINO e gli agenti della scorta e di darne comunicazione agli altri complici, così rendendo possibile la tempestiva conoscenza del momento esatto di arrivo del corteo di autovetture in via D'Amelio;

compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità così causando la morte del Dott. Paolo BORSELLINO, degli agenti della Polizia di Stato Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Emanuela LOI, Eddie Walter CUSINA, causando altresì lesioni personali a innumerevoli e la devastazione di beni immobili e mobili; commettendo il reato in danno di pubblici ufficiali per motivi abietti costituiti dalla volontà di affermare il potere criminale dell'associazione mafiosa denominata Cosa nostra di cui essi imputati facevano parte colpendo

gli uomini e gli apparati dello Stato che alla stessa si opponevano ed altresì al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa sopra indicata (così come modificato all'udienza del 04.06.97)

In Palermo il 19.07.92

g) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 comma 1, 582 e 585 -u.c.c.p., per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo SCARANTINO, Salvatore PROFETA, Pietro SCOTTO e Giuseppe OROFINO, oltre che con altre persone, mediante l'azione descritta nel precedente capo f) così come modificato all'udienza del 04.06.1997, cagionato lesioni personali, consistenti in :

- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 s.c., a GENOVESE Antonino;
- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 s.c., a AMATO Vincenza;
- ferite da taglio ginocchio sx, gomito dx giudicate guaribili in giorni s.c., a MERCANTI Antonia;
- ferita lacero contusa regione fianco sx giudicata guaribile in giorni 6 s.c. a MERCANTI Sivana;
- ferite lacero contuse diffuse guaribili in giorni 8 s.c., a CAMARDA Giuseppe;
- ferite da taglio giudicate guaribili in giorni 4 s.c., a CRISTELLO Francesco;
- contusioni multiple al dorso e ferita da taglio regione plantare piede dx giudicate guaribili in giorni 5 s.c., a MOSCUZZA Gaspare;
- ferita lacero contusa diffusa al viso giudicata guaribile in giorni 6 s.c., a BELLANCA Claudio;
- escoriazioni multiple al viso e all'arto sx, ferita lacero contusa mano sx e al dorso giudicate guaribili in giorni 7 s.c., a PULEO Gianluca;
- ferite lacero contuse multiple alla fronte giudicate guaribili in giorni 8 s.c., a FENECH Elvira;
- ferite lacero contuse al mento, dorso e torace giudicate guaribili in giorni 8 s.c.m a LO BALBO

Maria Teresa;

- ferite lacero contuse regione frontale, collo, piede dx, escoriazioni all'addome giudicate guaribili in giorni s.c., a CATALDO Rosa Maria;
- ferite lacero contuse regione frontale ed altro giudicate guaribili in giorni 8 s.c., a MOSCUZZA Maria;
- ferite lacero contuse al volto, al mento, latero cervicale, mano sx, ferite lacero contuse multiple coscia, ginocchio, gomito dx, giudicate guaribili in giorni 10 sc, a TREVIS Ivan;
- ferite lacero contuse regione parieto-temporale dx, latero cervicale ed altro giudicate guaribili in giorni 8 s.c., a MOSCUZZA Giuseppe;
- escoriazioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 5 sc, a NACCI Francesca:
- contusioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 7 s.c., a BONETTO Maria;
- ferita orecchio sx ed altro giudicate guaribili in giorni 7 s.c., a PORRETTO Maria;

nonché per aver cagionato lesioni personali a:

- MERCANTI Filippo;
- GARBO Gioacchina;
- PORRETTO Nunzia;
- VULLO Antonio;
- RUGGIERI Marco;
- GRECO Antonia;
- AUGELLO Salvatore;

In Palermo 19.07.92

h) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 comma 1, 635, 1° e 2° comma nr. 1 e 3 c.p. per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo SCARANTINO, Salvatore PROFETA, Pietro SCOTTO, e Giuseppe OROFINO, oltre che con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo f), così come modificato

all'udienza del 04.06.1997, distrutto deteriorato o reso, comunque in tutto o in parte inservibili, le seguenti autovetture, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede:

- 1) Fiat Croma tg. RM7D9622 di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, Via Arenula nr. 71 Roma;
- 2) Fiat Croma tg. PA889985 di proprietà del Ministero dell'Interno, Questura, Via Francesco Baiardi nr. 11, Palermo;
- 3) Fiat Croma tg. PAA83718 di proprietà di Enti riconosciuti -I-Palermo;
- 4) Fiat 126 tg. 412900 di proprietà di BERLIOZ Giuseppe, nato a Palermo il 18.08.41, residente a Palermo in Via Ferdinando Ferri nr. 44;
- 5) Fiat Uno tg. PA793188 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
- 6) Mitsubishi Pahero tg. PAA06930 di proprietà di CALDERONE Margherita, nata a Palermo il 04.07.50, residente a Palermo in Via del Granatiere nr. 33;
- 7) Fiat Uno tg. PA824406 di proprietà di MARRETTA Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 04.05.54, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile nr. 235;
- 8) Seat Ibiza tg. PAA77A47 D di proprietà di NERCABTU Antonia Giuseppa, nata a Palermo il 01.09.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
- 9) Fiat Panda tg. PAA37333 di proprietà di GUGLIELMO Grazia, nata a Palermo il 06.08.25 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio;
- 10) Alfa Romeo Giulietta tg. PA599017 di proprietà di INGRAFFIA Claudio, nato a Palermo il 17.01.60 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
- 11) Fiat Croma tg. PA909151 di proprietà di AMATO Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 23.01.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19M
- 12) Triumph Acclaim tg. PA775804 di proprietà di PELLERITI Benedetta, nata a Castelbuono il 10.09.52, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68;
- 13) Fiat 126 tg. PAA55734 di proprietà di CIPRIANO Concetta, nata a Palermo il 17.03.64, residente a

Palermo in Via Salvatore Cusa nr.1;

- 14) Fiat 126 tg. PA476689 di proprietà di TIPPA Rosa Angela, nata a Villabate (PA) il 20.04.51, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19
- 15) Austin Rover tg. PA824790 di proprietà di BARONE Eduardo, nato a Palermo il 29.01.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr.66;
- 16) Ford Fiesta tg- PA492727 di DI FAZIO Dorotea nata a Palermo il 31.10.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;
- 17) Citroen AX tg. PA913256 di proprietà di BALISTRERI Maria Lucia, residente in Palermo, Via Mariano D'Amelio nr. 68;
- 18) Fiat 126 tg. PA520384 di ALONGI Maria nata a Palermo il 17.10.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
- 19) Fiat 127 tf, OA668614 di PISCIOTTA Maria, nata a Palermo il 16.04.50, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
- 20) Fiat Uno tg. PA 687949 di proprietà di TANI Imerio, nato a Genova il 04.09.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
- 21) Fiat 500 tg. PA322595 di proprietà di LANZA Roberto, nato a Palermo il 11.08.60, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68;
- 22) Nissan Patrol tg. PA875838 di proprietà della Telestar 59 s.n.c., amministratore unico Trevis Fabrizio, nato a Palermo il 25.08.65, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 60;
- 23) Citroen Ibiza tg. PA765108 di proprietà di CASARUBEA Rosaria nata a Palermo il 31.07.62, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
- 24) Fiat Panda tg. PA641731 di proprietà di BARTOLOTTA Mauro nato a Palermo il 24.08.62, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
- 25) Fiat Uno tg. MI141397 di proprietà di CANNATI Manuele Nicola, nato a Milano il 28.10.59, residente a Palermo in Via Vanvitelli nr. 10;
- 26) Fiat Panda tg. PA936405 di proprietà di SANTANGELO Gaetano Francesco nato a Palermo il 16.03.45, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68;

- 27) Fiat Uno tg. PA992633 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
- 28) Autobianchi Y10 tg. PAA85836 di proprietà di LEONE Salvatore, nato a Palermo il 02.08.66, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
- 29) Fiat 500 tg. PA516182 di proprietà di LICATA Francesca Maria nata a Palermo il 12.06.46, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
- 30) Citroen BX tg. PA743987 di proprietà di LO BALBO Maria Teresa nata a Palermo il 02.02.49, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
- 31) Audi tg. PA835426 di proprietà di LUPU Raffaele, nato a Palermo il 26.04.55, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio;
- 32) Oper tg. PA889773 di proprietà di AIELLO Nicola s.n.c., con sede in Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 42-21;
- 33) Innocenti tg. PA776773 di proprietà di BONTADE Concetta, nata a Palermo il 22.04.37, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
- 34) Fiat 126 tg. PAA87824 di proprietà di GAMBINO Crocifissa, nata a Ravanusa, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
- 35) Autobianchi Y10 tg. PA917371 di proprietà di MANCUSO Francesca nata a Palermo il 23.11.58, residente a Palermo in Via Tasso nr. 40;
- 36) Fiat Uno tg. PA982967 di proprietà della Research Data System Rds, di PINTUS Carlo & C. con sede a Palermo in Via Baldissera nr. 23;
- 37) Volkswagen Polo tg. PA665215 di proprietà di CALIRI Carla, nata a Bologna il 16.10.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68;
- 38) Volkswagen Polo tg. PAA29339 di proprietà di BELLANCA Claudio nato a Palermo il 07.09.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
- 39) Seat Marbella tg. AL567401 di proprietà di FENECH Marcello, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
- 40) Opel Corsa tg. PA756402 di proprietà di GRECO Antonia, nata a Lascari il 13.02.13, residente a

Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19 - deceduta;

ed inoltre le strutture murarie, gli infissi, i vetri, le saracinesche ed altro degli immobili prospicienti la Via D'Amelio e le vie circostanti appartenenti a:

- 1) GRASSO Vittorio, nato a Modica il 02.01.10, residente a Palermo, Via Ferri nr. 18;
- 2) TOOLSERVICE S.a.s. di VALENZA P. & C. con sede in Via Mariano D'Amelio nr. 70-72 Palermo nella persona di VALENZA Pietro Giuseppe, nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato locale di proprietà di RANDAZZO Giuseppe, domiciliato a Palermo in Via delle Alpi;
- 3) OLIVA Emanuele, nato a Palermo il 27.01.12 affittuario dell'abitazione di proprietà di MARASA' Salvatore sita in Piazza Gen. A. Cascino nr. 118/1°;
- 4) LENTINI Leonardo, nato ad Agrigento il 01.10.38, residente Palermo, Via Enrico Fazio nr. 6/2°/7;
- 5) SO.GE.SI S.pa per l'immobile sito in Via E. Morselli nr. 8/10 e Via Mariano D'Amelio nr. 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T S.p.A nella persona di TERRACCHIO Stefano, nato a Palermo il 07.03.46 nella qualità responsabile dell'Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi.
In Palermo 19.07.92

Tutti:

- i) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis C.P. per aver fatto parte dell'associazione mafiosa armata (comma 4) denominata Cosa nostra; in particolare il RIINA quale capo del Mandamento di Corleone e capo indiscusso dell'organizzazione, l'AGLIERI quale capo Mandamento della Guadagna, il GRECO quale "Sostituto" dello stesso Mandamento, il GRAVIANO quale capo del Mandamento di Brancaccio - Ciaculli, il BIONDINO quale "reggente" del Mandamento di S. Lorenzo e il TAGLIAVIA quale capo della Famiglia di Corso dei Mille, in qualità di promotori ed organizzatori (comma 2), tutti gli altri quali "uomini d'onore" e comunque persone "a disposizione" dell'associazione dei suoi uomini e

delle sue articolazioni territoriali, per aver contribuito alla realizzazione degli scopi criminali del sodalizio, finalizzato -mediante la forza di intimidazione del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento ed omertà - alla commissione di delitti tra cui quelli indicati ai capi che precedono, all'acquisizione diretta ed indiretta del controllo di attività economiche finanziate con il prodotto dei delitti (comma 6), alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti per gli associati e per altri.

In Palermo sino alla data odierna.

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che la Corte voglia condannare per tutti i reati loro ascritti:

RIINA Salvatore -AGLIERI Pietro - GRECO Carlo - GRAVIANO Giuseppe - TAGLIAVIA Francesco - BIONDINO Salvatore - VERNENGO Cosimo - GAMBINO Natale - LA MATTINA Giuseppe - TINNIRELLO Lorenzo - SCOTTO Gaetano - URSO Giuseppe alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18 e lire 15 milioni di multa ciascuno e alle pene accessorie come per legge;

CALASCIBETTA Giuseppe, MURANA Gaetano e GAMBINO Antonio per il reato di cui al capo (I) della rubrica alla pena di anni 10 di reclusione oltre le pene accessorie; chiede l'assoluzione degli stessi per tutti gli altri reati, CALASCIBETTA per insufficienza di prove e GAMBINO Antonino e MURANA Gaetano per non aver commesso i fatti-.

Chiede condannarsi: TOMASELLI Salvatore per tutti i reati ascrittigli alla pena di anni 9 di reclusione, £. 8 milioni di multa oltre le pene accessorie;

VITALE Salvatore alla pena di anni 10 di reclusione oltre le pene accessorie;

Chiede l'assoluzione di TOMENO Giuseppe per non aver commesso a norma dell'art. 530 2° co cpp.

CONCLUSIONI DELLE PARTI CIVILI

Conclusioni per la parte civile costituita, signora Nella Casliani nata a Mugga il 26.03.1935 ed ivi

residente Via Flavia di Stra n. 24 a mezzo del suo procuratore speciale avv. Mimma Tamburello: chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 1.000.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 500.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Antonina Traina nata a Palermo il 15.04.1947 ed ivi residente Via G. Campisi n. 9 a mezzo del proc. speciale avv. Mimma Tamburello chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2 ° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Traina Giuseppa nata a Palermo il 13.03.1945 ed ivi residente Via G. Campisi n. 9 a mezzo del procuratore speciale avv. Mimma Tamburello: chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita Luciano Traina nato a Palermo il 30.03.54 residente a Villabate Via Tenente Territo n. 20 a mezzo del procuratore speciale avv. Mimma Tamburello chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex. Art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Educe Cosina nata a Norwood Adelaide il 17.04.60 e residente in Trieste Via E. De Amicis n. 8 a mezzo del procuratore speciale avv. Mimma Tamburello chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma

c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signor Tommaso Catalano nato a Palermo il 30.07.1951 ed ivi residente Via G. Zappa n. 34 a mezzo del procuratore speciale avv. Mimma Tamburello chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signor Salvatore Catalano nato a Palermo l'8.10.1951 ivi residente Via G. Zappa n. 34 a mezzo del procuratore speciale avv. Mimma Tamburello chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Giulia Catalano nata a Palermo il 20.04.48 ivi residente Via G. Zappa n. 34 a mezzo del procuratore speciale avv. Mimma Tamburello chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Rosa Catalano nata a Palermo il 24.04.57 ed ivi residente Via G. Zappa n. 34 a mezzo del procuratore speciale avv. Mimma Tamburello chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Incandela Ippolito Emilia nata a Palermo il 20.09.24 ed ivi residente Via Gino Zappa n. 34 a mezzo del procuratore speciale avv. Mimma Tamburello chiede la

condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 1.000.000.0000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 500.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signor Emanuele Catalano nato a Palermo l'1.01.1919 ed ivi residente in Via Gino Zappa n. 34 a mezzo del procuratore speciale avv. Mimma Tamburello chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £.

1.000.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 500.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Maria Petruca Dossantos nata a Pilar il 10.04.61 e residente a Palermo Via Porcelli n. 15 a mezzo del procuratore speciale avv. Mimma Tamburello chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 2.000.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 1.000.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Grazia Asta nata a Trapani il 22.12.1927 e residente a Palermo Via G. Campisi n. 9 a mezzo del procuratore speciale avv. Mimma Tamburello chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 1.000.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 500.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signor Antonio Vullo nato a Palermo il 20.11.1960 ivi residente Via Flavio Grazia n. 76 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 1.000.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 500.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signor Alessandro Li Muli nato a Palermo il 26.9.1979 ivi residente Via dell'Orsa Maggiore n. 72 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisoria ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Tiziana Li Muli nata a Palermo il 02.10.1972 ivi residente Via dell'Orsa Maggiore n. 72 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisoria ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signor Mariano Li Muli nato a Palermo il 16.12.1939 ivi residente Via dell'Orsa Maggiore n. 72 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 1.000.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisoria ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 500.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Provvidenza Melia nata a Palermo il 29.12.1943 ivi residente Via dell'Orsa Maggiore n. 72 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 1.000.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisoria ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 500.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Emilia Catalano nata a Palermo il 05.09.1974 ed ivi residente Via Carlo Amore n. 8 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 1.000.000.000 per i

danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 500.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Giuseppa Traina nata a Palermo il 21.03.1959 e residente a Nova Milanese Via Prealpi n. 6 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Angela Li Muli nata a Palermo il 06.07.1965 ivi residente Via Bronte n. 10 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Albertina Lai nata a Sestu il 06.01.1939 ed ivi residente Via E. Loi n. 3 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 1.000.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 500.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Maria Claudia LOI nata a Cagliari il 25.07.1996 e residente a Sestu Via E. Loi n. 3 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £. 300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signor

Marcello LOI nato a Cagliari il 20.07.1965 e residente a Monastir (CA) Via Progresso n. 95 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £.

300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita signora Oriana Cosina nata a Norwood Adelaide il 16.08.1957 e residente in Muggia Via Monte D'Oro n. 13 a mezzo del procuratore speciale avv. Alfredo Galasso chiede la condanna degli imputati ad un risarcimento di £.

300.000.000 per i danni patrimoniali, morali e biologici subiti e al pagamento di una provvisionale ex art. 539, 2° comma c.p.p. in £. 150.000.000 ed inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la parte civile costituita dal Comune di Palermo, nella persona del Sindaco pro-tempore a mezzo del suo difensore avv. M. Stellla Calabrese: chiede la condanna degli imputati e in solido al risarcimento di tutti i danni, pagamento di una provvisionale che lascia all'equa determinazione della Corte, nonché al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite.-

Conclusioni della parte civile costituita Provincia Regionale di Palermo nella persona del suo Presidente pro-tempore a mezzo del procuratore speciale avv. Adolfo Wolleb: chiede la condanna degli imputati al pagamento in solido di una somma non inferiore a 20 miliardi e ad e ad una provvisionale di lire 500 milioni e inoltre al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni per la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente pro-tempore, per il Ministero do Grazia e Giustizia, in persona del suo Ministro pro-tempore, per la Regione Siciliana in persona del suo Presidente pro-tempore, tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta chiede: condanna degli imputati alle pene di legge al pagamento in via solidale dei danni civili patrimoniali e non patrimoniali nelle misure

provvisionali di: lire 90.000.000.000 (novantamiliardi) in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno quali parti civili costituite per lo stato; lire 45.000.000.000 (quarantacinquemiliardi) in favore della Regione Siciliana; rinviare, per definitiva liquidazione dei suddetti danni alla seoarata sede giudiziaria civile competente; spese del presente giudizio rifuse in misura non inferiore a 100.000.000 (centomilioni), tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 1-3-4-5-6-8 delle "norme generali" della tariffa in materia penale.-

Conclusioni per le parti civili costituite:

- 1) Agnese Piraino BORSELLINO
- 2) Lucia BORSELLINO
- 3) Manfredi BORSELLINO
- 4) Fiammetta BORSELLINO
- 5) Maria Pia Lepanto BORSELLINO
- 6) Adele BORSELLINO
- 7) Rita BORSELLINO
- 8) Salvatore BORSELLINO

a mezzo dell'avv. F. Crescimano in qualità di procuratore speciale si chiede la condanna degli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in £. 1.000.000.000 ognuno per il coniuge e ciascuno dei figli e in £. 500.000.000 ognuno per la madre e ciascuno dei germani, e all'assegnazione di una provvisoria di £. 300.000.000 ognuno per ciascuno dei primi e di £. 150.000.000 ognuno per ciascuno dei secondi e al pagamento delle spese processuali.

CONCLUSIONI DEI DIFENSORI

L'avv. Lo Re conclude nell'interesse di Vitale Salvatore chiedendo non doversi procedere per mancanza del decreto di cui all'art. 414 c.p.p con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Palermo; in subordine assoluzione per non aver commesso il fatto e in subordine il minimo della pena con concessione della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p. e la concessione

delle attenuanti generiche prevalenti o quantomeno equivalenti alle aggravanti contestate.-

L'avv. Giacobbe conclude nell'interesse di Calascibetta Giuseppe chiedendone l'assoluzione da tutti i reati allo stesso ascritti per insussistenza del fatto.-

L'avv. Salvo conclude nell'interesse di Gambino Antonio chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto da entrambe le imputazioni ascrittegli.-

L'avv. Dacqui conclude nell'interesse di Greco Carlo e Gambino Natale chiedendo l'assoluzione di entrambi da tutti i fatti ad essi ascritti per non averli commessi.-

L'avv. Salvo conclude nell'interesse di Greci Carlo associandosi alle richieste già formulate dall'avv. Dacqui.-

L'Avv. Piazza conclude nell'interesse del suo assistito Romano Giuseppe chiedendone l'assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula che la Corte vorrà adottare.-

L'Avv. Mammana conclude nell'interesse dei suoi assistiti Urso Giuseppe e Tagliavia Francesco chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto.-

L'Avv. Salvo conclude nell'interesse di Graviano Giuseppe chiedendone l'assoluzione da tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto e insiste sulle medesime conclusioni in difesa di Greco Carlo.-

L'Avv. Turrisi conclude nell'interesse di Tagliavia Francesco chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto.-

L'Avv. Zito conclude nell'interesse del suo assistito Tinnirello Lorenzo chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto.-

L'Avv. Scozzola conclude nell'interesse del suo assistito Scotto Gaetano, chiedendone l'assoluzione da tutti i reati ascritti per non averli commessi.-

L'avv. P.Petronio conclude nell'interesse di Biondino Salvatore e Tomaselli Salvatore chiedendone l'assoluzione dai reati a ciascuno ascritti per non averli commessi.-

L'Avv. Di Gregorio conclude nell'interesse di Aglieri Pietro, Vernengo Cosimo, Murana Gaetano e La Mattina

Giuseppe, chiedendone l'assoluzione, per tutti, per non aver commesso il fatto; chiede inoltre non luogo a procedere per La Mattina Giuseppe e Aglieri Pietro per il reato associativo per ostacolo di precedente per La Mattina Giuseooo e Aglieri Pietro per il reato associativo per ostacolo di precedente giudicato di cui alla sentenza n°1934 del 21.12.94 della Corte di Appello di Palermo IV sezione, irrevocabile il 16.1.96.-
Conclude altresì a nome dell'avv. A. Veneto, nello stesso senso già precisato nell'interesse di Vernengo Cosimo.-

L'Avv. Salvo conclude nell'interesse di Urso Giuseppe chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto.-

L'Avv. Salvo conclude come sostituto processuale ex art. 97 c.p.p. degli avv.ti M. Grillo e C. Fileccia nell'interesse di Riina Salvatore, chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto; in sostituzione dell'avv. S. Petronio, si associa alle conclusioni dell'avv. P. Petronio, quale sostituto dell'avv. Di Napoli si associa alle conclusioni dell'avv. Scozzola nell'interesse dell'imputato Scotto Gaetano.-

PARTE I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alle ore 16,58 del 19 luglio 1992 una violentissima esplosione, verificatasi a Palermo nella via Mariano D'Amelio, all'altezza del civico n.19/21, provocava la morte del dott. Paolo Borsellino, Procuratore aggiunto presso la Procura distrettuale della Repubblica di Palermo, e degli agenti di scorta Claudio Traina, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli e Eddie Walter Cosina, nonché il ferimento di numerose persone ed una generale devastazione con gravi danni agli immobili prospicienti sul predetto tratto di strada ed alle autovetture ivi parcheggiate.

La zona teatro dell'esplosione, dopo i primi interventi di soccorso ai feriti ed agli abitanti della zona era stata tempestivamente transennata e presidiata in modo continuativo da forze di Polizia, per consentire l'espletamento dei primi accertamenti nell'ambito delle indagini prontamente avviate. Sin dal mattino del giorno successivo, infatti, uomini della Polizia scientifica in collaborazione con agenti dell'F.B.I. con i consulenti del P.M. dott. Renzo Cabrino, Paolo Egidi , cap. Delogu e col. Roberto Vassale, avevano proceduto ad una laboriosissima attività di vero e proprio setacciamento dell'area interessata dall'esplosione e di recupero dei reperti. Tale attività, protrattasi per alcuni giorni, risultava estremamente utile per l'ulteriore corso delle indagini, in quanto, da una immediata osservazione del cratere dell'esplosione, i

consulenti del P.M. desumevano in modo inequivoco che detta esplosione era stata provocata da una carica di elevato potenziale posta non a diretto contatto con la superficie stradale, poiché il cratere presentava orli stondati ed una evidente assenza di disgregazione minuta degli strati superficiali dell'asfalto e poiché le schegge rilevate sul muretto prospiciente al luogo dell'esplosione avevano seguito traiettorie orizzontali. Si era pertanto resa sempre più concreta l'ipotesi che la carica esplosiva fosse stata collocata all'interno di una autovettura parcheggiata in prossimità dell'ingresso al numero civico 19/21, ove il dott. Paolo Borsellino si recava con una certa frequenza per andare a trovare l'anziana madre, Lepanto Maria Pia, nei giorni in cui la stessa era ospite della figlia Adele abitante al quarto piano del suddetto immobile. L'ipotesi investigativa trovava una sostanziale conferma allorchè veniva rinvenuto in prossimità di una Fiat Croma di colore azzurro un blocco motore che presentava vistosi danni, che comunque doveva essere funzionante prima dell'esplosione per le tracce di olio che presentava e che, soprattutto, non apparteneva a nessuna delle autovetture, fortemente danneggiate ma ancora riconoscibili, individuate sul luogo dell'esplosione, per cui appariva estremamente probabile che detto blocco motore appartenesse all'autovettura verosimilmente utilizzata come contenitore della carica esplosiva, che probabilmente si era pressoché disintegrata a seguito della esplosione della carica contenuta al suo interno. Le indagini svolte sul predetto blocco motore, che presentava il numero di serie ancora visibile,

consentivano di accertare che lo stesso, contrassegnato con il numero 9406531, apparteneva ad una fiat 126 telaio ZFA126A008781619, di colore rosso immatricolata il 25.10.1985 con targa PA 790936, intestata a D'Aguanno Maria, autovettura che era stata inserita il 10.7.1992 nell'elenco delle autovetture rubate quando tale Valenti Pietrina ne aveva denunciato il furto presso i Carabinieri della stazione di Palermo-Oreto.

Una ricerca mirata, sulla base degli elementi sopra evidenziati, aveva portato al rinvenimento di numerosi frammenti di lamiera, alcuni dei quali proiettati a notevole distanza dal luogo dell'esplosione, appartenenti ad una Fiat 126 di colore rosso. Era stata inoltre rinvenuta sul luogo dell'esplosione la targa automobilistica contrassegnata dalla sigla 878659 che apparteneva all'autovettura Fiat 126 intestata a Sferrazza Anna Maria, targa il cui furto, unitamente al furto dei documenti di circolazione dell'autovettura, era stato denunciato la mattina del 20.7.1992 da Orofino Giuseppe, titolare insieme ad Agliuzza Gaspare ed Agliuzza Francesco Paolo di una autocarrozzeria, sita in Palermo, via Messina Marine n. 94, ove l'autovettura della Sferrazza era stata ricoverata per riparazioni. Numerosi altri rinvenimenti (: schede elettriche, uno spezzone di cavo coassiale per radiofrequenze, jack per connessioni tra antenna e apparecchio ricevente con varie bruciature, ed altro) portavano a ritenere che l'esplosione della carica potesse essere stata attivata attraverso un radiocomando. Le analisi chimiche compiute su numerosi reperti

avevano rivelato la presenza di T4, tritolo e pentrite tra i componenti della carica esplosiva, il cui peso veniva approssimativamente stimato in chilogrammi 90 circa di esplosivo, verosimilmente collocato nel vano bagagli anteriore della Fiat 126 utilizzata come autobomba.

Sulla base degli elementi evidenziati attraverso i rilievi obiettivi compiuti sul luogo della strage veniva disposta intercettazione telefonica sull'utenza 091-6473878 intestata a Furnari Simone, coniuge di Valenti Pietrina, e dall'ascolto di tali intercettazioni emergeva un episodio di violenza carnale commesso ai danni di tale Angiuli Cinzia da Valenti Luciano, fratello di Valenti Pietrina, da Valenti Roberto e da Candura Salvatore; quest'ultimo allorchè era stato sentito dagli inquirenti in relazione a tale episodio delittuoso, nonché ad un tentativo di rapina ai danni di un autotrasportatore aveva dato chiari segni di inquietudine, che avevano avvalorato il sospetto, nato dall'ascolto delle intercettazioni sull'utenza telefonica sopra indicata, che lo stesso potesse essere implicato nel furto della fiat 126 appartenente a Valenti Pietrina ed utilizzata verosimilmente come autobomba. Tale sospetto veniva presto confermato in modo inequivoco dalla confessione resa da Candura Salvatore, il quale, dopo un iniziale accordo per addossare a Valenti Luciano la responsabilità del furto, ammetteva che il furto era stato in realtà da lui commesso su commissione di tale Scarantino Vincenzo, che insieme ai fratelli gestiva grossi traffici illeciti nella zona della Guadagna ed era imparentato con un noto esponente della criminalità mafiosa

come Profeta Salvatore, coniugato con Ignazia Scarantino, sorella del nominato Vincenzo, inserito nella cosca mafiosa facente capo a Pietro Aglieri ed implicato in vari processi penali per associazione mafiosa, armi, droga, ed altro (tra cui il procedimento per il c.d. blitz di Villagrazia ed il primo maxi processo di Palermo istruito dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino). In esito all'attività investigativa svolta dagli inquirenti veniva emessa in data 26.9.1992 ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Scarantino Vincenzo per i delitti di strage, furto aggravato ed altro. Le indagini, comunque, subivano una svolta improvvisa ed imprevista quando iniziava a collaborare con la giustizia Andriotta Francesco, il quale riferiva che nel corso di un comune periodo di detenzione tra il giugno e l'agosto del 1993 con Scarantino Vincenzo, quest'ultimo gli aveva confidato, dopo avere appreso dell'arresto di Orofino Giuseppe, che egli aveva commissionato il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba per la strage di via D'Amelio, che il furto della targa era stato denunciato volutamente il giorno 20.7.1992 dall'Orofino approfittando della chiusura domenicale della sua officina per giustificare il ritardo, che nella fase preparatoria era stata operata una intercettazione telefonica per conoscere gli spostamenti del dott. Borsellino ad opera del fratello di un esponente mafioso vicino ai Madonia e che ai preparativi della strage ed alle operazioni di caricamento dell'esplosivo aveva partecipato anche il cognato Profeta Salvatore. Nei confronti di quest'ultimi, a seguito delle dichiarazioni dell'Andriotta,

veniva emessa in data 8.10.1993 ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di strage e per gli altri connessi reati.

Nell'ulteriore corso delle indagini particolare attenzione veniva dedicata alla ricostruzione analitica degli spostamenti del dott. Paolo Borsellino nel giorno della strage e nei giorni precedenti, al fine di accertare le modalità con cui gli attentatori erano riusciti ad individuare, nonostante le cautele adottate per proteggere gli spostamenti del dott. Borsellino, il momento in cui quest'ultimo si sarebbe recato presso l'abitazione di via D'Amelio ove soggiornava la madre, luogo sicuramente idoneo per l'esecuzione dell'attentato in quanto scarsamente protetto e privo persino di una zona rimozione nei pressi dell'ingresso dell'abitazione. Dalle dichiarazioni rese dai componenti della famiglia Fiore-Borsellino era emersa la presenza di un operaio intento ad armeggiare nella cassetta dei fili telefonici con una panda azzurra della Elte riconosciuto in termini di certezza da Fiore Cecilia e dal fidanzato Corrao Emilio per Scotto Pietro ed era altresì stato riferito che, già da un paio di mesi prima della strage, erano state notate strane anomalie nel funzionamento dell'utenza telefonica, per cui era stata espletata consulenza tecnica sulla rete telefonica del condominio di via D'Amelio n. 19 per rilevare eventuali tracce di una illecita intercettazione sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino. Tale consulenza, pure escludendo la presenza di tracce evidenti di siffatta intercettazione, poneva in evidenza che le riscontrate anomalie di funzionamento ben potevano derivare da una

intercettazione abusiva realizzata in modo rudimentale attraverso un circuito di derivazione successivamente rimosso. Tale ipotesi investigativa trovava sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese da Fiore Cecilia, figlia di Rita Borsellino e nipote del magistrato assassinato, e dal fidanzato Corrao Emilio, in quanto gli stessi riferivano di avere notato la presenza, pochi giorni prima dell'attentato e precisamente il martedì 14 o il giovedì 16 luglio, di un operaio intento a lavorare sulla cassetta ove passavano anche i cavi telefonici sul pianerottolo dell'abitazione, nonché di una panda azzurra parcheggiata sotto il palazzo con la scritta "Elte". Entrambi i predetti testi fornivano poi una descrizione abbastanza precisa del suddetto operaio e lo riconoscevano, sia fotograficamente che di presenza nel corso del dibattimento, come Scotto Pietro, che operava quale dipendente della ditta " Elte s.p.a. ", in squadra con tale Brusca Alfonso, presso la zona del "Centro lavori falde " in cui ricade anche la via D'Amelio ove è stata realizzata la strage.

Sulla base degli elementi sopra indicati, delle indagini compiute e delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio da Scarantino Vincenzo, il quale in data 24.6.1994 aveva iniziato a collaborare con la giustizia ammettendo le proprie responsabilità in ordine ai fatti contestati, confermando le accuse nei confronti dei coimputati e fornendo ulteriori particolari circa la fase preparatoria ed esecutiva della strage, i nominati Scarantino Vincenzo, Orofino Giuseppe, Profeta Salvatore e Scotto Pietro venivano rinviati a giudizio innanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta che, in esito al

dibattimento di primo grado (proc. N. 9/94 R.G. Assise, i cui atti sono stati acquisiti al presente giudizio), con sentenza in data 27-1-1996, passata in giudicato nei confronti di Scarantino Vincenzo, affermava la penale responsabilità dei suddetti imputati in ordine ai reati loro in concorso ascritti, decisione che è stata successivamente riformata dalla Corte d'Assise d'Appello, con sentenza in data 23-1-1999, nei confronti degli imputati Orofino Giuseppe e Scotto Pietro, come risulta dalla copia di dispositivo di sentenza allegato alla memoria depositata dall'avv. Scozzola.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nel corso della sua collaborazione con la giustizia riguardanti le ulteriori fasi di preparazione della strage e di esecuzione della stessa e segnatamente le fasi di una riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe cui avevano partecipato diversi altri associati, del trasporto della 126 sottratta a Valenti Pietrina presso la carrozzeria Orofino, della preparazione dell'autobomba e del trasferimento della stessa sul luogo dell'attentato, veniva frattanto avviato il presente giudizio a carico degli odierni imputati che, con decreto del Gup Tribunale Caltanissetta in data 5-1-1996 venivano rinviati a giudizio innanzi a questa Corte di Assise per rispondere dei reati precisati in epigrafe.

All'udienza del 21.10.1996 si procedeva alla verifica della costituzione delle parti ed alla trattazione delle questioni preliminari e delle eccezioni, che il P.M. esponeva alla

stessa udienza mentre la difesa esponeva all'udienza successiva del 29.11.1996 in cui la Corte decideva sciogliendo le relative riserve.

All'udienza del 30.11.1996 il P.M. procedeva all'esposizione introduttiva, illustrando il fatti oggetto del presente processo, le prime indagini e le risultanze probatorie, ed articolava le richieste di prove testimoniali e documentali, chiedendo la produzione di numerosi verbali dibattimentali del processo n.9/94 RGCA, nonché l'ammissione dei testi e degli imputati di reato connesso di cui alla lista. Nel corso della stessa udienza anche la difesa avanzava le proprie richieste di prova testimoniale e documentale, nonché osservazioni sulle richieste del P.M.. All'udienza successiva, tenutasi il 24.12.1996, le parti completavano le richieste probatorie, esponendo le rispettive deduzioni e controdeduzioni, ed il 27.12.1996 la Corte scioglieva le riserve espresse sulle richieste di prova con lettura dell'ordinanza emessa in pari data. Nella stessa udienza quindi si dava inizio all'istruzione dibattimentale con l'esame dei testi Lentini Giuseppe e Tornambè Riccardo, all'esito del quale il P.M. rinunciava ai testi Cirrincione Giuseppe e Iaccarino Luciano. In data 28.12.1996 il P.M. avanzava richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti degli imputati per tutta la durata del processo, cui la difesa si opponeva, e che la Corte accoglieva ai sensi dell'art. 304 2° comma c.p.p. con ordinanza camerale del 2.1.1997. In quest'ultima udienza venivano sentiti i testi agente Vullo Antonio e dottoressa Pluchino Margherita la quale, nell'illustrare lo stato dei luoghi subito dopo la strage,

si avvaleva di riprese audio visive acquisite al fascicolo per il dibattimento. Nelle successive udienze del 7.1.1997 e dell'8.1.1997 venivano ascoltati congiuntamente i consulenti del P.M. Col. Vassale Roberto, Cap. Delogu Giovanni, Dott. Cabrino Renzo e Isp. Egidi Paolo.

Nel corso delle udienze del 4.2.1997, del 5.2.1997 e del 6.2.1997, tenute per motivi di sicurezza presso l'aula bunker di Bologna veniva sentito il collaboratore di giustizia Giovan Battista Ferrante. Sempre per motivi di sicurezza presso l'aula bunker di Torino all'udienza del 5.3.1997 veniva sentito il collaboratore di giustizia Ganci Calogero e nel corso della stessa udienza l'avvocato Marasà avanzava richiesta, cui si associavano altri avvocati difensori, di trasmissione di copia del verbale di udienza al Presidente del C.S.M. al Ministro di Grazia e Giustizia, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Procuratore della Repubblica di Catania in relazione ad una asserita ipotesi di reato che sarebbe stata ascrivibile ai pubblici ministeri di udienza, depositando contestualmente istanza di rimessione del processo.

Alle successive udienze del 7.3.1997 e dell'8.3.1997, tenutesi sempre presso l'aula bunker di Torino rendeva esame l'imputato di reato connesso Scarantino Vincenzo, in relazione al quale l'avvocato Scozzola prospettava l'ipotesi di una incompatibilità dell'avv. Lucia Falzone, la difesa inoltre chiedeva la sospensione dell'esame con deposito di verbali di confronto nel fascicolo del P.M., nonché trasmissione degli atti

alla Procura di Torino per calunnia di Scarantino nei confronti dell'avv. Petronio, la Corte scioglieva le relative riserve con ordinanze del 7.3.1997 e dell'8.3.1998 .

All'udienza del 14.4.1997 rendevano esame gli imputati di reato connesso Onorato Francesco e Lo Forte Vito e, alla successiva udienza del 15.4.1997, veniva sentito Di Filippo Pasquale e la difesa avanzava richieste di produzione documentale, quindi alle udienze del 12.5.1997, 13.5.1997, 14.5.1997 e 15.5.1997, tenutesi per motivi di sicurezza presso l'aula bunker Rebibbia di Roma, veniva nuovamente sentito Scarantino Vincenzo. Nel corso di tali udienze, in particolare, il 12.5.1995 l'avv. Giacobbe chiedeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali del confronto sostenuto da Scarantino Vincenzo con La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo e Cancemi Salvatore, i difensori inoltre presentavano istanza di rimessione in libertà degli imputati, chiedendo altresì di essere autorizzati alla citazione di Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino e Brusca Giovanni ai sensi dell'art. 493 c.p.p.; il 13.5.1997, l'imputato Romano Giuseppe chiedeva di essere messo a confronto con Scarantino e l'avv. Di Gregorio chiedeva disporsi perizia neuropsichiatrica nei confronti di Scarantino Vincenzo; la Corte emetteva ordinanza in pari data, e nel corso delle udienze del 14.5.1997 e del 15.5.1997 alcuni imputati rendevano dichiarazioni spontanee.

All'udienza successiva tenutasi il 2.6.1997, sempre presso l'aula bunker Rebibbia di Roma, veniva sentito Anzelmo Francesco Paolo e gli avvocati dichiaravano di

rinunciare alla sospensione dei termini per il periodo feriale. Il 3.6.1997 veniva sentito Drago Giovanni, all'esito del cui esame l'imputato Graviano Giuseppe rendeva spontanee dichiarazioni. All'udienza del 4.6.1997 rendeva esame Cancemi Salvatore, all'esito del quale il P.M. procedeva ai sensi dell'art. 521 c.p.p. alla modifica del capo F) della rubrica del decreto che dispone il giudizio, depositando il capo di imputazione modificato agli atti del dibattimento e chiedendo alla Corte la notifica per estratto del verbale di udienza agli imputati contumaci o assenti ed alle persone offese. Il Presidente, sentite le parti, disponeva in conformità alle richieste del P.M., concedendo termine ai difensori degli imputati, i quali si opponevano con varie considerazioni alle richieste P.M. e chiedevano la separazione del giudizio nei confronti degli imputati cui si riferiva la modifica del capo di imputazione. La Corte si pronunciava con ordinanza sospendendo il dibattimento fino all'udienza del 19.7.1997, data in cui veniva sentito Mutolo Gaspare ed il P.M. chiedeva la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia di Aglieri Pietro, La Mattina Giuseppe e Gambino Natale, nel frattempo tratti in arresto, nella stessa udienza non si presentava il giudice popolare Indovino Stefano che veniva dichiarato decaduto. All'udienza del 4.8.1997 venivano sentiti Di Filippo Emanuele e Marchese Giuseppe e la difesa avanzava richiesta di produzione documentale, che la Corte con ordinanza accoglieva disponendo altresì la trasmissione alla Suprema Corte di Cassazione della denuncia relativa al conflitto di competenza presentata dall'avv. Daquì, mentre all'udienza

successiva in data 5.8.1996 venivano sentiti Geraci Francesco e Costa Gaetano ed il 22.9.1997 Malvagna Filippo e Favarolo Marco. All'udienza del 23.9.1997 veniva sentito Augello Salvatore e veniva avanzata dal P.M. richiesta di ammissione dell'esame dei collaboratori di giustizia La Marca Francesco e Galliano Antonino, che la Corte accoglieva con ordinanza in pari data, veniva quindi sentito il teste dott. Vallone Maurizio, in relazione al cui esame l'avv. Scozzola avanzava eccezione di inutilizzabilità. Alle udienze del 13.10.1997 e del 14.10.1997 tenutesi presso l'aula bunker di Torino veniva sentito Cancemi Salvatore ed il P.M. chiedeva l'acquisizione del verbale di confronto di Cancemi e Scarantino, all'udienza successiva in data 15.10.1997 per motivi di salute non si presentava l'imputato di reato connesso Cannella Tullio e l'indomani 16.10.1997, sempre all'aula bunker di Torino veniva sentito Andriotta Francesco, quindi l'imputato di reato connesso Cannella Tullio veniva esaminato all'udienza del 17.10.1997, nel corso della quale gli imputati rendevano spontanee dichiarazioni, infine all'udienza del 18.10.1997 veniva sentito Calvaruso Antonio.

In data 12.11.1997 rendevano esame i testi Dott. Ingroia Antonio, ag. Sc. Conte Gaetano, Isp. Zerilli Maurizio, ag. Sc. Tedesco Angelo, ag. Sc. Castrogiovanni Rosario, Isp. D'Antoni Marcello e Di Marco Salvatore. Nella stessa udienza il P.M. chiedeva disporsi trascrizione dell'intercettazione ambientale effettuata nella villa di Calascibetta e l'ammissione del collaboratore Grigoli Salvatore, che la Corte

ammetteva con ordinanza letta alla successiva udienza in data 13.11.1997, nel corso della quale veniva sentito l'ag. Sc. Sanfilippo Felice. Quindi all'udienza dell'1.12.1997 tenutasi per motivi di sicurezza presso l'aula bunker di Como veniva sentito l'imputato di reato connesso Candura Salvatore. All'udienza del 3.12.1997, tenutasi sempre presso l'aula bunker di Como, veniva sentito Galliano Antonino e, successivamente, si procedeva all'esame di La Marca Francesco e Grigoli Salvatore. Le udienze successive del 21.1.1998 e del 25.2.1998 venivano rinviate per l'adesione degli avvocati all'astensione proclamata dalle camere penali, a seguito della quale la Corte, su richiesta del P.M., disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p. lett. b). All'udienza del 23.3.1998 veniva disposta la partecipazione in videoconferenza per tutti gli imputati sottoposti al regime di cui all'art.41 bis ord.pen. e la Corte dichiarava manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori, quindi venivano ascoltati la dott. Fredella Lidia e l'imputato di reato connesso Marino Mannoia Francesco. Il 24.3.1999 venivano sentiti i testi ten. Canale Carmelo, il cap. Torzani Andrea ed il mar. Caldareri Sigismondo, quindi l'imputato di reato connesso Di Matteo Mario Santo dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere e la Corte su richiesta della difesa e dei P.M. acquisiva le dichiarazioni rese dal medesimo e contenute nel fascicolo del P.M..

Il 26.3.1998 venivano ascoltati il dott. De Francisci Ignazio ed il dott. Bo Mario, che proseguiva il suo esame all'udienza successiva del 14.4.1998, nel corso della quale veniva altresì sentito l'imputato di reato connesso Di Maggio Baldassare e l'avv. Di Gregorio rendeva noto il provvedimento di sospensione dall'ordine forense dell'avv. Marasà, che veniva sostituito nella difesa dei suoi assistiti; il 15.4.1998 continuava l'esame il dott. Bo Mario e veniva sentito l'isp. Ricerca Alessandro e all'udienza successiva si procedeva all'esame dell'isp. Maniscaldi Vincenzo, all'esito del quale il P.M. chiedeva ammissione di produzione documentale a cui la difesa si opponeva. Il 17.4.1998 veniva sentito il dott. La Barbera Arnaldo ed il P.M. chiedeva l'ammissione di alcuni atti nonché del verbale di dichiarazioni di Utro Mariano, cui la difesa prestava consenso, quindi all'udienza successiva, tenutasi il 23.4.1998, veniva sentito il teste Isp. Maniscaldi Vincenzo, il P.M. ed i difensori avanzavano richieste e la Corte emetteva ordinanza in pari data. Il 9.6.1998 venivano esaminati i testi dott. Ricciardi Vincenzo e dott. Sanfilippo Claudio, il P.M. chiedeva la revoca di alcuni testi, ed alla stessa udienza i difensori rinunciavano alla sospensione dei termini per le ferie estive, il 10.6.1998 veniva quindi ascoltato Andriotta Francesco, venivano inoltre sentiti gli imputati di reato connesso Contorno Salvatore e Camarda Michelangelo ed all'udienza successiva l'11.6.1998 veniva sentito Di Carlo Francesco.

All'udienza del 12.6.1998 iniziava l'assunzione delle prove dedotte dalla difesa, per cui venivano sentiti Scarantino Emanuele, il dott. Sammarco Maurizio, Benvegna Salvatore e il dott. Genchi Gioacchino, all'udienza successiva del 16.6.1998 si procedeva all'esame di Di Marco Salvatore, Di Cristina Natale, Fiorellino Filippo, Tuminello Antonino e gli avvocati rinunciavano ad alcuni testi ammessi. Il 17.6.1998 venivano sentiti l'imputato di reato connesso Brusca Giovanni, nonché i testi Di Stefano, Di Martino Giacomo, Graziano Carmelo, Di Marco Domenico, Conte Biagio e, successivamente, trasferitasi la Corte presso Palazzo Giustiniani a Roma e poi presso l'aula bunker di Roma Rebibbia, veniva assunto l'esame del presidente del senato, senatore Nicola Mancino Nicola, del senatore a vita Francesco Cossiga e del dott. Rosario Priore. Quindi il 20.7.1998 venivano sentiti l'imputato di reato connesso Cucuzza Salvatore ed i testi Di Giovanni Salvatore e Romano Giuseppe ed alle udienze successive del 21.7.1998, 22-7-1998 e 24-7-1998 i testi Di Nicolao Margherita, Vitale Rosa, ing. Guercio Vincenzo, prof. Secchi Lino, La Spina Angelo, Farinato Rapisarda Consolazione e Gullotta Giuseppe, padre Bumbalo Pietro e Scarantino Rosario, inoltre rendevano esame gli imputati Graviano Giuseppe e Urso Giuseppe. All'udienza del 5.8.1998 le parti formulavano le richieste ex art. 507 c.p.p. su cui la Corte provvedeva con ordinanza in pari data. Le udienze successive del 3.9.1998 e dell'8.9.1998 venivano destinate al deposito di produzione documentale ed alla formulazione di ulteriori richieste, quindi in data 14.9.1998 presso l'aula bunker

di Como si procedeva all'esame del dott. Bo Mario, nonché al confronto tra Di Matteo Mario Santo e Brusca Giovanni, confronto proseguito all'udienza successiva il 15.9.1998, data in cui si procedeva anche al confronto tra Scarantino Vincenzo e Scarantino Rosario ed all'esame di Scarantino Vincenzo, all'esito del quale le parti formulavano istanze ed eccezioni su cui la Corte provvedeva con ordinanza letta in dibattimento. Il 16.9.1998 proseguivano i confronti tra Brusca Giovanni e Scarantino Vincenzo, nonché tra Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore, non poteva tuttavia darsi luogo al confronto tra quest'ultimo e Cannella Tullio per essersi questo rifiutato di sottoporvisi. All'udienza dell'1.10.1998 i difensori formulavano ulteriori richieste ex art. 507 c.p.p. chiedendo termine anche in relazione alla indisponibilità di deporre per motivi di salute di Siino Angelo, in relazione al quale la Corte disponeva accertamenti sanitari, quindi il P.M. depositava a sua volta in data 7.10.1998 documenti ed ulteriori richieste ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. A seguito della relativa decisione della Corte su tali ulteriori richieste il 13.10.1998 venivano sentiti Scarantino Vincenzo, che si avvaleva della facoltà di non rispondere all'esame chiesto dal P.M. e padre Neri Giovanni. All'udienza successiva del 14.10.1998 venivano sentiti il dott. Bo Mario e Scarantino Vincenzo, il P.M. depositava inoltre produzione documentale. Nelle udienze successive i difensori dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze deliberata dalla Camera Penale e la Corte sospendeva i termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 comma 1 lett. b) c.p.p.. Il

dibattimento veniva proseguito all'udienza del 26.11.1998, in cui l'avv. Scozzola chiedeva trascrizione di intercettazione ambientale e si procedeva all'esame dei testi D'Amore Cosima, D'Amore Leonardo, D'Amore Antonio, che si avvalevano tutti della facoltà di non rispondere, venivano altresì sentiti i testi Cannata Maria Antonietta, ed i periti Sardo Fernando e Calì.

Alle udienze del 9.12.1998, 10.12.1998, 11.12.1998, 15.12.1998, 17.12.1998 e 18.12.1998 il P.M. svolgeva la sua requisitoria, formulando all'udienza del 18.12.1998 le conclusioni e chiedendo per gli imputati Aglieri Pietro, Riina Salvatore, Greco Carlo, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Tinnirello Lorenzo, Biondino Salvatore, Scotto Gaetano, Urso Giuseppe, Gambino Natale, Vernengo Cosimo e La Mattina Giuseppe la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18 e il pagamento di lire 15 milioni di multa; per gli imputati Calascibetta Francesco, Murana Gaetano e Gambino Antonino condanna per il capo I) ad anni 10 di reclusione ed assoluzione per gli altri reati; per l'imputato Tomaselli condanna ad anni 9 di reclusione ed 8 milioni di multa; per l'imputato Vitale condanna ad anni 10 di reclusione; per l'imputato Romano assoluzione per non avere commesso il fatto. Sempre all'udienza del 18.12.1998 concludevano l'avv. Correnti dell'avv. Distrettuale dello Stato, come da comparsa depositata in atti, l'avv. Wolleb per la Provincia Regionale di Palermo come da comparsa depositata in atti, l'avv. Calabrese, come da comparsa e nota spese depositata in atti. Concludeva inoltre per

le parti civili costituite, anche in sostituzione dell'avv. Galasso, l'avv. Tamburello, depositando comparsa e nota spese ed il 21.12.1998 per le altre parti civili costituite concludeva l'avv. Crescimanno, depositando comparsa e nota spese. All'udienza del 7.1.1998 iniziavano gli interventi conclusivi delle difese degli imputati, e, in particolare, interveniva l'avvocato Lo Re nell'interesse dell'imputato Vitale Salvatore, chiedendo non doversi procedere per mancanza del decreto di cui all'art. 414 c.p.p. con trasmissione degli atti alla Procura di Palermo, in subordine assoluzione per non avere commesso il fatto ed in ulteriore subordine minimo della pena con concessione della diminuzione ex art. 442 c.p.p. e le attenuanti generiche prevalenti o quantomeno equivalenti. All'udienza successiva dell'8.1.1999 concludeva l'avv. Giacobbe nell'interesse dell'imputato Calascibetta Giuseppe chiedendo l'assoluzione da tutti i reati ascrittigli per insussistenza del fatto, quindi l'avv. Salvo concludeva per l'imputato Gambino Antonino, chiedendo l'assoluzione dalle imputazioni allo stesso ascritte per non avere commesso il fatto e l'immediata liberazione dello stesso. All'udienza del 9.1.1999 concludeva l'avv. Dacqui in difesa degli imputati Greco Carlo e Gambino Natale, chiedendo l'assoluzione di entrambi dai reati loro ascritti per non averli commessi, a tali richieste si associava l'avv. Salvo per l'imputato Greco Carlo. All'udienza del 13.1.1999 prendeva la parola l'avv. Piazza nell'interesse di Romano Giuseppe, chiedendone l'assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta equa dalla Corte, nonché la revoca

dell'obbligo di domicilio, l'avv. Mammana, quindi, concludeva nell'interesse degli imputati Giuseppe Urso e Tagliavia Francesco, chiedendone l'assoluzione per non avere commesso il fatto, l'avv. Salvo prendeva la parola nell'interesse di Graviano Giuseppe ed all'udienza del 14.1.1999, in continuazione, concludeva chiedendo l'assoluzione da tutti i reati ascritti per non avere commesso il fatto, prendeva la parola altresì l'avv. Scozzola in difesa di Scotto Gaetano, concludendo in continuazione all'udienza del 15.1.1999 e chiedendo l'assoluzione da tutti i reati ascritti al suo assistito per non aver commesso il fatto, alla stessa udienza concludeva l'avv. Turrisi in difesa dell'imputato Tagliavia Francesco, chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto, l'avv. Zito nell'interesse dell'imputato Tinnirello Lorenzo chiedendone l'assoluzione per non avere commesso il fatto ed infine l'avv. Petronio in difesa di Biondino Salvatore chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto e depositando memoria difensiva. All'udienza del 18.1.1999 l'avv. Di Gregorio concludeva nell'interesse degli imputati Aglieri Pietro, La Mattina Giuseppe, Vernengo Cosimo e Murana Gaetano, chiedendo per tutti l'assoluzione per non aver commesso i fatti, anche in sostituzione dell'avv. Veneto per Vernengo Cosimo, ed inoltre chiedendo per La Mattina ed Aglieri in relazione al reato associativo non doversi procedere per precedente giudicato di cui alla sentenza n. 1934 del 21.12.1994 della Corte di Appello di Palermo 4° sez. irrevocabile il 16.1.1996 e depositando memoria per tutti gli assistiti. Alla stessa udienza prendeva

la parola l'avv. Salvo in difesa di Urso Giuseppe, chiedendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto e, come sostituto processuale ex art. 97 c.p.p. per gli avvocati Grillo e Fileccia nell'interesse di Riina Salvatore, chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, nonché quale sostituto ex art. 97 c.p.p. dell'avv. Di Napoli, associandosi alle conclusioni dell'avv. Scozzola nell'interesse di Scotto Gaetano. Tutti i difensori, inoltre, chiedevano termine per il deposito di memorie scritte che veniva concesso fino all'udienza dell'1.2.1999, data in cui la Corte si ritirava in camera di consiglio fino al 14.2.1999, quando in pubblica udienza veniva data lettura del dispositivo della sentenza.

PARTE II

MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPITOLO I

= INTRODUZIONE=

Il processo contro gli autori della strage di via D'Amelio ai danni del dott. Paolo Borsellino e dei componenti della scorta muove sostanzialmente dalle indagini avviate subito dopo la terribile esplosione del 19 luglio 1992, che hanno consentito di ricostruire la dinamica del fatto, e solo successivamente si è arricchito del contributo di diversi collaboratori di giustizia tra cui, in ordine cronologico, Candura Salvatore, Andriotta Francesco, Scarantino Vincenzo e, successivamente, Ferrante Giovan

Battista, Ganci Calogero e Cancemi Salvatore, i quali ultimi hanno riferito dettagli riguardanti il momento esecutivo della strage, nonché infine altri collaboratori di giustizia che hanno in vario modo contribuito ad una analitica ricostruzione del contesto criminale in cui l'azione delittuosa è maturata. Appare pertanto necessario, ai fini di una ordinata e sistematica ricostruzione degli elementi di prova acquisiti nel presente giudizio, procedere innanzitutto all'esame dei rilievi tecnici eseguiti nell'immediatezza del fatto, degli accertamenti peritali diretti a ricostruire la dinamica dell'attentato e delle indagini di polizia concernenti gli spostamenti della vittima designata, le attività dallo stesso svolte, l'individuazione dei possibili moventi, la correlazione con altri fatti delittuosi realizzati nello stesso contesto temporale e l'inquadramento dell'ambito criminale in cui è maturato il tragico evento. Solo successivamente potrà utilmente procedersi all'analisi dettagliata del contributo, particolarmente rilevante, offerto dai collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini e nella fase dibattimentale, onde potere poi ricercare, con riferimento alle posizioni individuali dei singoli imputati ed alle rispettive imputazioni gli eventuali riscontri probatori individualizzanti, desumibili dal complesso delle acquisizioni probatorie del presente procedimento.

CAPITOLO II

= ANALISI DEGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI E DEI RILIEVI
TECNICI ESEGUITI =

Un primo accertamento scientifico tra quelli svolti sin dall'inizio delle indagini, nell'immediatezza dei fatti ha riguardato, ovviamente, i corpi delle vittime rinvenuti sul luogo della strage. Dalle dichiarazioni rese dai medici legali, prof. Paolo Procaccianti e dott. Livio Milone, e dagli elaborati acquisiti risulta che, dopo l'ispezione esterna, i cadaveri sono stati trasportati presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo per procedere agli esami autoptici. Da tali accertamenti risulta che tutti i cadaveri, ad eccezione di quello dell'agente Cusina, deceduto per le lacerazioni e le ferite provocate al collo da una scheggia metallica, come si è avuto modo di constatare direttamente attraverso le immagini filmate riprese nell'immediatezza dei fatti, si presentavano "depezzati" ed irriconoscibili per l'onda pressoria di calore provocata dall'esplosione, che aveva alterato i lineamenti del viso ed aveva cagionato vistose lesioni al capo ed alle viscere delle vittime, nonchè aree di abbruciamento cutaneo, con analogo abbruciamento degli elementi piliferi. Tutto ciò non ha fatto che confermare ulteriormente che la causa del decesso delle vittime, come risultava già in modo esplicito ed inequivoco dalla semplice osservazione dello stato dei luoghi e dai primissimi rilievi, era da individuare

nell'onda d'urto e nell'improvvisa intensa fiammata causata dalla violentissima esplosione verificatasi in Via D'Amelio.

Un ben più consistente gruppo di accertamenti di carattere tecnico svolti immediatamente dopo i fatti riguarda le indagini balistiche ed esplosivistiche affidate al collegio di esperti nominato dal P.M.. Al riguardo giova osservare che già pochi minuti dopo la tremenda esplosione verificatasi a Palermo nella via Mariano D'Amelio all'altezza del numero civico 19/21 alle ore 16.58 del 19.7.1992 sono giunte sul posto le forze di polizia massicciamente e tempestivamente mobilitate a seguito di un evento delittuoso che, seppure di poco successivo alla strage eseguita ai danni del dott. Giovanni Falcone della moglie e della scorta il 23 maggio dello stesso anno, presentava caratteri peculiari eccezionalmente allarmanti, per essere stato realizzato in pieno centro cittadino, con l'impiego di una potentissima carica esplosiva, con conseguenze devastanti per una vasta area e con una potenzialità offensiva enorme, che solo per fortuite coincidenze non ha provocato la morte di un numero assai più elevato di vittime innocenti.

Lo scenario apocalittico immediatamente presentatosi all'agente di p.s. Vullo, unico componente della scorta del dott. Borsellino sopravvissuto alla strage, ed ai primi soccorritori emerge in modo eloquente dalle riprese fotografiche filmate della zona teatro dell'attentato proiettate in aula, nonché dalle dichiarazioni dei testi Vullo e Pluchino, i quali hanno riferito in dibattimento, con accorata e viva partecipazione,

dei corpi straziati delle vittime, dei brandelli umani sparsi su una vasta area, delle devastazioni materiali di beni mobili ed immobili provocate dall'esplosione, della situazione caotica seguita all'esplosione, del panico diffuso tra gli abitanti delle zone adiacenti alla via D'Amelio e del massiccio intervento di numerosissime forze di polizia e mezzi di soccorso sul luogo teatro della strage. A prescindere dall'approfondimento di tali descrizioni, che comunque consentono di valutare la particolare gravità del fatto criminoso, ciò che conta in questa sede è il constatare che dai suddetti rilievi visivi e dalle dichiarazioni dei testi risulta inequivocabilmente che la zona ove si è verificata l'esplosione è stata subito isolata e circoscritta, compatibilmente con le evidenti esigenze di sgombero dell'area e di intervento dei mezzi di soccorso, e che subito dopo è iniziata una attenta, minuziosa e capillare ricerca dei resti e delle tracce dell'esplosione, ricerca che si è protratta in modo continuativo ed incessante per diversi giorni, con l'immediata partecipazione dei tecnici cui è stata affidata la consulenza esplosivistica, giunti sui luoghi tra il 19 ed il 20 luglio a distanza di poche ore dalla tremenda esplosione. L'attività di ricerca è proseguita per diversi giorni attraverso una laboriosa opera di rastrellamento che ha consentito la raccolta pressoché completa dei resti dell'esplosione e, soprattutto, la catalogazione di tali resti e la rilevazione topografica dei punti esatti in cui sono stati rinvenuti i frammenti più significativi ai fini delle indagini e, in particolare, la ricostruzione della dinamica dell'attentato e dei mezzi impiegati per la sua

esecuzione. Tali precisazioni appaiono particolarmente rilevanti poiché il tempestivo isolamento della zona, la costante e continuativa presenza di numerose forze di polizia, appartenenti a diversi corpi ed organismi, le rilevazioni prontamente operate, consentono di attribuire un elevatissimo grado di attendibilità agli accertamenti ed ai rilievi tecnici compiuti nell'immediatezza dei fatti e, soprattutto, di escludere la materiale possibilità di errori o inquinamenti esterni, che pure sono stati prospettati dalla difesa di taluni imputati, e di ritenere, come meglio si vedrà in seguito, assolutamente inverosimile la fantasiosa ricostruzione prospettata dal collaboratore Scarantino Vincenzo per supportare una improbabile ritrattazione delle precise dichiarazioni accusatorie precedentemente rese. Particolarmente importanti appaiono al riguardo, per le considerazioni che saranno sviluppate circa gli accertamenti peritali dei consulenti tecnici Cabrino, Egidi, Vassale e Delogu, sia i rilievi compiuti su un'area ristretta ma estremamente significativa quale quella del cratere provocato dall'esplosione, sia i rilievi fotografici eseguiti nell'immediatezza dei fatti, che riproducono il posizionamento esatto delle autovetture e dei relativi pezzi meccanici direttamente investiti dall'esplosione, sia il rinvenimento di frammenti di congegni elettronici utilizzati per attivare la carica esplosiva, sia la catalogazione delle parti dell'autovettura individuata come autobomba (disintegrata letteralmente dall'esplosione, ma ricostruita in larga misura attorno ad uno scheletro artificiale grazie alla minuziosa operazione di recupero dei resti dell'esplosione), sia, infine, il

rinvenimento di alcuni pezzi particolari di tale autovettura quali il blocco motore e la targa apposta sull'autovettura medesima, che hanno consentito quasi subito di indirizzare la indagini per l'individuazione degli esecutori materiali della strage.

Senza volere anticipare considerazioni che saranno più opportunamente sviluppate nella sede appropriata è possibile sin d'ora rilevare che gli elementi sopra evidenziati e l'assoluta coerenza logico- scientifica dei dati rilevati dai consulenti tecnici, consentono di escludere con assoluta certezza che parti o frammenti dell'autovettura che è stata individuata come quella contenente l'esplosivo utilizzato per la strage siano stati artificiosamente portati sul luogo dell'esplosione per indirizzare le indagini su false piste, che tracce significative dell'esplosione possano essere state anche intenzionalmente trascurate e che, addirittura, possano essere stati trasportati sul luogo dell'esplosione i resti di una autobomba fatta esplodere in altra zona, come ipotizzato con grande fantasia ma assoluta inverosimiglianza dal collaboratore Scarantino Vincenzo nel tentativo, quasi disperato, di dare una parvenza di credibilità alla integrale ritrattazione operata nell'udienza del 15-9-1998 presso l'aula bunker di Como.

In particolare dalle relazioni di consulenza in atti e dalle dichiarazioni dei consulenti tecnici, esaminati sia nel corso del presente giudizio, sia nel corso del primo giudizio per la strage di via D'Amelio i cui verbali sono stati acquisiti e dichiarati utilizzabili nel presente processo, risulta che l'esplosione, verificatasi in un punto collocato a

circa due metri a destra del cancello di ingresso dei numeri civici 19 e 21 della via Mariano D'Amelio aveva determinato come effetti più evidenti, oltre alla uccisione di sei persone, la distruzione di numerose autovetture parcheggiate sulla strada in prossimità del punto di esplosione, la materiale disintegrazione dell'autovettura su cui era stata verosimilmente piazzata la carica esplosiva, con proiezione di pezzi di varia grandezza sino ad una distanza di circa 160 metri dal punto di scoppio (:la maggior verso gli edifici ubicati sul lato destro di via D'Amelio procedendo dalla via Autonomia Siciliana), notevoli danneggiamenti alle strutture murarie ed agli infissi degli edifici in prossimità del punto di esplosione, nonché la formazione di un cratere di scoppio a forma di “calotta sferica” con le dimensioni indicate nelle relazioni ed una depressione larga circa 230 millimetri e profonda circa 100 millimetri, con andamento parallelo al marciapiede, il cui esame si è rivelato prezioso per ricostruire la dinamica dell'esplosione ed accertare il tipo ed il quantitativo di sostanze esplosive concretamente impiegate.

Già da un primissimo esame del cratere i consulenti avevano dedotto che il fatto che gli strati superficiali del terreno non presentassero una minuta disgregazione significava evidentemente che la depressione in questione era stata provocata da un'onda d'urto e da gas provocati da una esplosione non a contatto con il suolo e quindi da una carica esplosiva sollevata dal terreno, che ben avrebbe potuto essere collocata all'interno di una autovettura parcheggiata sul punto ove è stato trovato il

cratere. Infatti, come osservato opportunamente dai consulenti, nell'ipotesi di una esplosione a contatto si assiste sempre ad una frantumazione minuta del materiale su cui la carica è appoggiata, poichè l'onda d'urto non deve attraversare strati d'aria ed opera immediatamente con tutta la sua forza dirompente sulla struttura a contatto.

A questo punto veniva opportunamente predisposta una dettagliata planimetria dei luoghi teatro dell'esplosione su cui veniva via via segnato il punto di rinvenimento dei singoli reperti allo scopo di procedere ad una ricostruzione ordinata e ad una verifica attenta dei dati emersi dalla prima osservazione, necessariamente confusa dato lo stato dei luoghi e gli effetti devastanti. Nel contesto di tale ricerca assumeva un valore particolarmente significativo il rinvenimento, alle ore 11,00 del 20 luglio, al centro della carreggiata, vicino alla Croma blindata di colore azzurro della scorta del Dott. Borsellino, della carcassa di un motore, sicuramente funzionante prima dello scoppio in quanto ancora intriso di olio ed annerito a causa della esplosione. Infatti, attraverso il numero di matricola (:9406531), facilmente individuato dopo una pulizia con acetone, si accertava tramite la FIAT di Torino che il motore era montato su una FIAT 126, telaio nr. 1260008781619, immatricolata con targa PA 790936 ed intestata a D'Aguanno Maria ed in uso a Valenti Pietrina, autovettura che con ogni probabilità doveva essere quella utilizzata come autobomba per la semplice ragione che il motore sopra indicato era l'unico gruppo meccanico per così dire "avanzato",

dato che tutte le altre autovetture coinvolte nell'esplosione di via D'Amelio, seppure fortemente danneggiate erano ancora dotate del proprio gruppo motore.

Altro rinvenimento significativo (v.verbale di sequestro di cui ha riferito in dibattimento la dott.ssa Pluchino) era quello di una targa accartocciata, trovata sotto il bagagliaio di una "Giulietta", che presentava, seppure sporca, con evidenti segni di combustione ed annerita, i suoi numeri perfettamente leggibili. Nel medesimo contesto temporale venivano rinvenute e sequestrate, di fronte al marciapiede opposto al punto di scoppio due schede elettroniche facenti parte di un apparato ricevente, il che confermava l'ipotesi, invero piuttosto ovvia dato il tipo di evento, che la carica esplosiva fosse stata azionata a distanza mediante un telecomando. Quest'ultimo elemento di indagine trovava ulteriore conferma in successivi rinvenimenti riguardanti un frammento di 126 in oggetto (:un pezzo accartocciato della parte superiore del vano porta destra della vettura) che conteneva un tratto di cavo coassiale di antenna ed un altro tratto della stessa antenna costituito da uno spezzone di circa 10 cm. di cavo coassiale per radiofrequenze con un jack terminale. Detto cavo presentava un annerimento superficiale e sul jack terminale dei piccoli crateri dovuti all'impatto di microschegge, che denotavano la vicinanza del reperto alla carica esplosiva. Tutto ciò dimostrava chiaramente che sulla autovettura sopra indicata doveva essere stato montato un apparato ricevente, che verosimilmente, per

le caratteristiche tecniche del materiale elettronico rinvenuto, era quello utilizzato per fare esplodere a distanza l'autobomba.

Non è superfluo ricordare tra i reperti rinvenuti sul luogo della strage un pezzo di lamiera recante la sigla alfanumerica FSC 400*12 8508 (v. dep. resa in dibattimento dal Dott. Salvatore La Barbera), poiché, come ha confermato il teste Domenico Militello, tale pezzo faceva parte di un cerchione del tipo montato sulle FIAT 126 vecchio modello di fabbricazione polacca (in produzione prima del 1988, anno in cui la sigla FSC era stata sostituita con la sigla FS), per cui i rinvenimenti di pezzi della fiat 126 utilizzata come autobomba raggiungono un livello di omogeneità e coerenza che rende assolutamente inaccettabile una idea di possibile manipolazione dei reperti come quella desumibile da alcuni interventi difensivi ed espressamente sostenuta da Scarantino Vincenzo in sede di ritrattazione nel prospettare l'ipotesi che una autovettura fiat 126 fosse stata fatta esplodere in un'altra zona ed i pezzi fossero stati poi portati in via D'Amelio.

L'accertata provenienza del blocco motore da un modello FIAT 126 ed il rinvenimento del materiale elettronico sopra indicato consentiva agli esperti di avviare una ricerca mirata e selettiva dei reperti che avessero in qualche modo attinenza con i suddetti elementi, così, lavorando sull'ipotesi che l'esplosivo fosse stato collocato nel vano bagagli anteriore della fiat 126, atteso che nel vano posteriore c'è il motore e una carica di 100 kg. di esplosivo posta all'interno dell'abitacolo

sarebbe stata troppo visibile, la ricerca ha portato al rinvenimento di numerosissimi frammenti della suddetta autovettura, sparpagliati in una vasta area, ad una precisa mappatura di detti rinvenimenti e persino, come si dirà, ad una ricostruzione parziale dell'auto su uno scheletrato appositamente predisposto. Particolarmente significativo, sotto il profilo della cennata omogeneità dei rinvenimenti è il fatto che tutti i reperti consentivano di rilevare che il colore originario della fiat 126 era rosso bordeaux e tale dato trovava pieno riscontro sia nelle dichiarazioni testimoniali acquisite sia negli accertamenti svolti presso la casa costruttrice. Invero la teste Valenti Pietrina nelle dichiarazioni acquisite al presente dibattimento ha riferito di ritocchi alla carrozzeria ma ha escluso di avere mai fatto effettuare lavori di riverniciatura integrale, escludendo altresì che simili lavori potessero essere stati eseguiti nel periodo in cui l'auto era nella disponibilità della propria madre dalla quale l'aveva ereditata (cfr. dichiarazioni rese nelle udienze del 17.11.1994 e 07.07.1995, nel Proc. N. 9/94 Corte di Assise).

Circa le analisi chimiche eseguite per individuare il tipo di esplosivo utilizzato i consulenti hanno riferito diffusamente sui metodi di analisi e sui risultati cui sono pervenuti. In estrema sintesi e rinviando per completezza agli elaborati acquisiti può dirsi che le analisi effettuate su campioni per laboratorio ottenuti sottoponendo a lavaggio con acetone per analisi i vari materiali repertati, presso i laboratori della Direzione Polizia Scientifica di Roma, presso il Forensic Explosives Laboratory (

FEL) della Defence Research Agency (DRA) In Fort Halstead-Sevenoaks-Kent, con metodologie specificate dai consulenti in termini che questa Corte ritiene coerenti e fondati sotto il profilo scientifico, hanno evidenziato sui reperti raccolti nel cratere dello scoppio e nelle immediate vicinanze, nonché sui frammenti della Fiat 126 (autobomba), e quindi su tutti i reperti più direttamente investiti dalle particelle prodotte dall'esplosione, quali specie esplosive identificate in termini di certezza nel maggior numero di campioni ed in ordine quantitativamente decrescente il "T4 o RDX"(in percentuali assolutamente preponderanti), la Pentrite (in misura consistente, tale da escludere che si trattasse di residui di miccia detonante alla pentrite), il Tritolo, il dinitrotoluene, la nitroglicerina ed il nitroglicole (EGDN). Argomentando correttamente sui livelli quantitativi delle specie esplosive accertate sui reperti, i consulenti hanno ragionevolmente concluso che la carica esplosiva, contenuta nel vano portabagagli anteriore della Fiat 126, era in larga misura costituita da uno o due tipi di esplosivo contenenti "T4", denominato con la sigla RDX nei paesi anglosassoni. Dalle complete analisi svolte sulla base dei dati di mercato, ovviamente anche clandestino, dai consulenti è emerso che l'unico esplosivo (a parte qualche prodotto diverso dai "plastici" di non recente produzione giapponese) che contiene sia T4 che Pentrite è il plastico denominato "SEMTEX-H", esplosivo di produzione cecoslovacca fabbricato dal 1967, in pani del peso di 2, 5 kg., dalla Soc. East Bohemian Chemical Works Synthesia, di Semyin (Pardubice), per impieghi civili in

miniere e cave, ed esportato in vari paesi in grosse quantità fino al 1981 e dopo tale anno in quantità ridotte solo nei paesi membri del Patto di Varsavia fino al 1989 anno in cui le esportazioni legali furono sospese.

Il sequestro di tale sostanza esplosiva nei confronti di grosse organizzazioni terroristiche e criminali, secondo i dati forniti dai consulenti, è stato frequente negli ultimi quindici anni ed anche in Italia quantitativi di tale plastico furono sequestrati nel 1985 in possesso di organizzazioni mafiose.

Sulla base degli accertamenti compiuti dai consulenti una parte minore della carica doveva inoltre essere costituita da Tritolo, in considerazione del fatto che sulla scena dell'esplosione erano evidenti i segni di annerimento tipici del Tritolo sul muretto di recinzione del passaggio ai numeri civici 19 e 21, su detriti del marciapiede vicino al cratere, su alcune parti della Fiat 126.

In ordine alle tracce residuali di Dinitrotoluene i consulenti hanno concluso nel senso che le stesse potrebbero anche derivare dall'esplosione dell'aliquota di Tritolo facente parte della carica (per decomposizione del tritolo stesso o perché contenuto come rilevante impurezza in tale esplosivo), pur senza escludere, data la presenza in alcuni reperti di tracce di Nitroglicerina e Nitroglicole, che il Dinitrotoluene possa essere stato prodotto, come la Nitroglicerina ed il Nitroglicole, da una piccola quantità di un esplosivo per usi civili, in cartucce, del tipo gelatinato aggiunto al grosso della carica collocata all'interno del vano bagagli della fiat 126.

Concludendo, quindi, i consulenti hanno indicato come ipotesi più probabile che la carica esplosiva fosse costituita prevalentemente da due "plastici", l'uno a base di T4 e l'altro a base di Pentrite, oppure da solo SEMTEX – H, contenente entrambe le specie esplosive, e che oltre a tale esplosivo possano essere state impiegate anche “saponette” di Tritolo, sfuse o in un contenitore, e qualche cartuccia di esplosivo per usi civili del tipo gelatinato o pulverulento - nitroglicerinato.

Per quanto attiene al peso della carica esplosiva i consulenti hanno stimato un valore di circa 90 kg sulla base delle dimensioni del cratere scavato e degli effetti di demolizione che l'esplosione ha determinato sulle strutture murarie in prossimità della carica, tenuto conto anche del fatto che fra la carica e le suddette strutture vi era anche un muretto alto circa 90 cm che presentava striature ad andamento orizzontale.

Sulla base di tali considerazioni i consulenti hanno evidenziato che l'impiego del suddetto tipo e della suddetta quantità di esplosivo erano perfettamente compatibili con la supposta collocazione all'interno del vano bagagli della fiat 126, poiché il volume di detto bagagliaio può essere facilmente ampliato togliendo la ruota di scorta alloggiata al suo interno, consentendo di ricavare uno spazio a forma di L che in materia esplosivistica connota le cosiddette cariche cave, che hanno la caratteristica di potere orientare in parte la violenza dell'esplosione, cosa questa che ha trovato conferma sia nei rilievi sui luoghi che hanno evidenziato una azione distruttiva

maggiore sul lato della strada del civico 19-21, sia negli esperimenti pratici compiuti a Sassetta su cui hanno diffusamente riferito i consulenti.

Al riguardo va osservato che tali esperimenti esplosivistici hanno consentito non solo di verificare l'esattezza delle stime teoriche relative al peso della carica esplosiva, ma anche di riprodurre sperimentalmente la frammentazione subita dall'autovettura e la conseguente proiezione dei pezzi più significativi e di confermare in modo inequivoco che la violenza dell'esplosione ha consentito la conservazione del numero di matricola impresso sul blocco motore.

Senza entrare nel dettaglio e rinviando alle relazioni in atti ed alle dichiarazioni rese in udienza dai consulenti va ricordato che a Sassetta sono state eseguite diverse prove da scoppio utilizzando cariche di peso crescente di esplosivo con caratteristiche uguali a quello accertato con le analisi. In particolare nella terza prova, eseguita con parametri vicini ai dati emersi dai calcoli teorici, all'interno del bagagliaio di una FIAT 126, parcheggiata con la parte anteriore verso il marciapiede, sono stati collocati 90 chilogrammi di "C4" che occupavano quasi per intero il volume bagagliaio privo della ruota di scorta, orbene la relativa esplosione ha prodotto effetti assolutamente simili a quelli riscontrati nella esplosione di via D'Amelio e precisamente la frammentazione della vettura in pezzi di varie dimensioni proiettati in un'area del raggio di circa 160 metri dal punto di scoppio ed un cratere sul fondo stradale nella zona sottostante rispetto al punto di scoppio avente la forma

approssimata di una calotta sferica e di dimensioni simili a quelle del cratere trovato in via D'Amelio. Particolarmente significativo appare il fatto che rispettando la forma ad "L" che verosimilmente doveva avere la carica della strage si è riprodotta una mappatura delle proiezioni dei singoli frammenti sorprendentemente analoga a quella verificata in via D'Amelio e soprattutto si è verificato che il motore, con demolizioni sovrapponibili a quelle del motore di reperto tali da consentire ancora la lettura dei numeri di serie, è stato proiettato posteriormente a circa 15 metri, assumendo una posizione simile a quella in cui è stato rinvenuto il motore della fiat 126 utilizzata come autobomba e che i frammenti sul fondo del cratere corrispondono per tipo e frammentazione a quelli rinvenuti sulla superficie del cratere di via D'Amelio. Un'ultima attività sperimentale è consistita nel posizionare su un telaio in tubi di acciaio eguale a quello utilizzato per l'assemblaggio dei reperti originali i pezzi della 126 recuperati ed identificati dopo la prova. Ebbene, il confronto fra il numero, la dimensione e le traiettorie di proiezione dei frammenti della FIAT 126 di prova con quelli originali in reperto ha posto in luce una sorprendente somiglianza, che evidentemente conferma sperimentalmente ed in modo assolutamente inequivoco la correttezza sia delle operazioni di raccolta e di catalogazione dei reperti originali, sia delle considerazioni teorico-scientifiche compiute sulla base dei rilievi eseguiti.

Circa il sistema di innesco appare ragionevole sotto il profilo logico, pur in assenza di dati specifici al riguardo, la considerazione dei consulenti secondo cui la carica

doveva essere innescata con uno o più detonatori elettrici, del tipo di quelli solitamente in uso nelle cave, attivati attraverso un “circuito di fuoco” alimentato da batterie e chiuso da un rele' comandato da un ricevitore radio, dato questo che, come si dirà, ha trovato sostanziale conferma nelle successive dichiarazioni rese al riguardo dal collaboratore di giustizia Ferrante Giovan Battista.

A prescindere dalle ipotesi, che lasciano ampio spazio alla immaginazione, formulate dai consulenti sulla dinamica dell'attentato, sulle modalità organizzative del commando incaricato dell'esecuzione, sulle capacità di comando del leader di tale gruppo operativo e sul punto di attivazione della carica esplosiva (l'unico dato concreto in proposito è la frase del Biondino, riferita dal Ferrante, circa il pericolo corso da quelli presenti sul luogo da cui era stato azionato il telecomando per il fatto che sarebbe potuto “cadere loro addosso il muro”), appare significativo rilevare che sulla base dei dati tecnici e di esperienza esposti dai consulenti può ritenersi che per la preparazione di un attentato esplosivo simile a quello ricostruito dai consulenti non erano necessarie particolari cognizioni tecniche, essendo sufficiente per compiere tutte le operazioni necessarie (:collocazione dell'antenna sulla FIAT 126, collegamento dell'antenna alla ricevente, sistemazione della ricevente sull'auto, inserimento dell'esplosivo nel vano bagagli, sistemazione dei detonatori, e così via di seguito) la presenza di un comune fuochino di cava e di un soggetto che avesse cognizioni minime di elettrotecnica anche a basso livello, come testualmente indicato

dal consulente Vassale in dibattimento, capacità queste che certamente non difettavano ai componenti del gruppo oggi imputato dell'esecuzione materiale della strage sulla base delle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo (che in ciò trovano una ennesima generica conferma), ove si consideri che di tale gruppo fanno parte soggetti come Pietro Aglieri che, oltre a possedere le doti quasi carismatiche indicate dal consulente Vassale, aveva conoscenze anche rudimentali di elementi di elettronica acquisite frequentando tale Mimmo Flauto, elettrauto nella zona di via Oreto, secondo quanto riferito dal collaborante Marino Mannoia all'udienza del 23.3.1998 (pag. 135), o come "Franco" Urso che ha sicuramente lavorato nel campo dell'elettricità anche se ha cercato di dimostrare di avere svolto solo una attività imprenditoriale senza una conoscenza specifica nel settore, o come Tagliavia Francesco, la cui abilità nel maneggio degli esplosivi è stata direttamente constatata dal collaboratore Drago in occasione di un attentato a fini estorsivi alla Ferrocementi e nella villetta di tale D'Arpa di Bagheria (v.dichiarazioni rese dal Drago all'udienza del 3-6-1997, ff.56-57) ed è stata confermata anche dal collaboratore Cancemi che ha riferito quanto appreso nel luglio 1992 da Raffaele Ganci (v. dichiarazioni all'udienza del 13-10-1997, f.106), soggetti tutti che significativamente vengono indicati nelle prime dichiarazioni da Scarantino Vincenzo come presenti al caricamento dell'autobomba nella carrozzeria di Orofino

I consulenti, infine, hanno fugato ogni perplessità circa i rischi che avrebbe potuto causare il trasporto per le vie della città dell'auto già imbottita di esplosivo anche nel caso in cui la carica fosse stata già innescata, precisando che soltanto in caso di un urto violentissimo si sarebbe potuta verificare l'esplosione e non certo nel caso di una buca sull'asfalto o di un urto di modeste dimensioni tale da non deformare in modo sensibile il volume del bagagliaio dove era collocato l'esplosivo.

Sono stati oggetto di consulenza anche il sistema ricetrasmittente e le schede rinvenute sul luogo dell'attentato che hanno consentito di individuare esattamente il tipo di telecomando utilizzato per attivare la carica esplosiva. Al riguardo hanno riferito al dibattimento nel processo n. 9/94 Corte di Assise, sia i consulenti del P.M., sia esperti della Polizia Scientifica di Roma (Dott. MASSARI, BOVE, VADALA' e LIZZOTTI), sia il Dott. Salvatore La Barbera, che ha curato le indagini dirette ad individuare la ditta costruttrice dell'apparato e le ditte che lo hanno commercializzato. Le due schede elettroniche repertate dai C.T.U. in via Mariano D'Amelio (contrassegnate con le sigle Q 32, quella ricevente, e Q33, quella contenente il decodificatore) sono state rinvenute nell'immediatezza dei fatti a circa dieci metri di distanza dal cratere dello scoppio, nei pressi dell'ingresso dello stabile al numero civico 68.

Le indagini hanno consentito di individuare la ditta costruttrice dell'apparato, in proposito il dott. Massari, nell'esame reso l'11-4-1995 nel processo n.9/94 R.G. C.A. ha riferito che

"Ogni ditta utilizza e assembla i componenti acquistati da varie ditte di cui conosce esattamente la provenienza ... Dalle fotografie dei reperti e dalla comparazione con vari sistemi pubblicizzati in depliant, trovammo il logo uguale a quello del reperto Comunque il simbolo fu ricondotto come logo alla TELCOMA SYSTEM Riuscimmo a contattare la ditta ... l'ingegnere responsabile riconobbe la scheda come proveniente da uno dei suoi apparati riceventi e ci disse il tipo di apparato. Praticamente, in quella occasione ordinammo anche un apparato uguale a quello ed ordinammo sia il sistema ricevente, sia il sistema trasmittente, proprio per fare le successive operazioni di confronto, sia sulla scheda sia sulle altre parti dell'apparato. Sulla nuova scheda era stata modificata una parte, in quanto era stata prodotta e montata fino ad un certo periodo, ma comunque le caratteristiche erano identiche".

Si è accertato così che le due schede, di dimensioni di mm. 110 x 100, erano montate su un apparato ricetrasmittente tipo THU costituito da un sistema Trasmettitore/Ricevitore in banda UHF con banda di trasmissione e ricezione stretta,

con portata massima di 20 Km. In caso di utilizzazione dell'antenna originale e con portata minima, anche in presenza di ostacoli tra la trasmittente e la ricevente, di 300 ÷ 500 metri, con qualsiasi condizione atmosferica. Tali apparati, estremamente sofisticati e di prezzo elevato normalmente vengono utilizzati per usi specialistici e per funzioni delicate (attivazione a distanza di pompe, manovra di gru, sistemi di sicurezza molto delicati, ecc.), mentre di solito non sono usati per impianti comuni di antifurto per auto o abitazioni. Il fatto che le schede rinvenute fossero quelle dell'apparecchio utilizzato per comandare a distanza la carica esplosiva e non per altre utilizzazioni risulta in concreto confermato dal fatto che le indagini (v. dichiarazioni del teste Massari) hanno consentito di individuare esattamente le altre componenti elettroniche (apparenti a telefoni cellulari, radio ricetrasmettenti della polizia, ed altro) rinvenute nella zona teatro dell'esplosione ed hanno consentito di escludere altresì che le schede Telcoma in sequestro potessero provenire da sistemi antifurto di abitazioni o esercizi commerciali della zona nel luogo della strage. Il sistema di radiocomando THU della ditta TELCOMA si compone di un trasmettitore e di un ricevitore. Il trasmettitore è costituito da una scatola in metallo verniciato contenente la scheda codificatrice collegata tramite tre viti passanti in ottone ad una scatola metallica interna in cui è inserita la scheda trasmittente. La ricevente è posta dentro una scatola metallica verniciata simile a quella del trasmettitore e si compone pure di due schede con funzione rispettivamente di ricevente e di decodificatrice.

Si tratta quindi, con tutta evidenza di un sistema dotato di grandissima affidabilità e di una elevata sicurezza (dispone di circa 1024 combinazioni diverse), caratteri questi certamente apprezzabili per un uso particolarmente rischioso come quello della attivazione a distanza di una potentissima carica esplosiva. Un sistema che difficilmente è soggetto ad interferenze perchè, come chiarito dal consulente dott. Cabrino

"il segnale che viene trasmesso è codificato attraverso una scheda di codifica, cioè viene creato un codice di frequenza in cui il segnale passa e viene ricevuto dalla scheda di decodifica, che è insieme alla ricevente, se questa scheda di decodifica lo riconosce, lo fa passare e allora la ricevente lo riceve e chiude il canale esterno Non ci può essere un altro segnale che abbia la stessa chiave e che entri o segnali che possano disturbare simili apparati se si eccettua un motore di estrema potenza che produca un campo enorme di frequenza ad altissima intensità di emissione e quindi oscuri tutto".

Quanto al tempo di produzione e di commercializzazione è emerso che la scheda ricevente (Q 32) appartiene alla serie 194-00 in produzione dal febbraio 1988, mentre quella di decodifica (Q 33) appartiene alla serie 127 00, la cui produzione è stata avviata dopo il settembre 1986 ed è durata fino al gennaio 1989. Considerando un

periodo medio di sei - otto mesi di giacenza in magazzino e tenendo altresì presente che nella scheda ricevente di reperto è presente un integrato con l'indicazione di fabbricazione 8821(che significa ventunesima settimana del 1988, cioè fine maggio 1988), appare ragionevole ritenere che l'apparato radiocomando THU Telcoma contenente le schede in sequestro sia stato fabbricato tra la prima metà del 1988 ed il settembre dell'anno successivo, data in cui verosimilmente è cessato l'assemblaggio delle schede di decodifica serie 127 00. Circa la data di commercializzazione nulla può tuttavia dirsi di più preciso poiché non risulta che l'apparecchiatura prodotta fino alla data suddetta (dopo risulta prodotto un sistema con lievi modifiche) sia stata mai ritirata dal commercio, come confermato dal teste Vadalà (verbale 11.4.1995 proc. 9/94 R.G.C.A., f.69), il quale ha precisato che

"potrebbero anche essere presenti a tutt'oggi schede di questo genere o apparati di questo genere che peraltro hanno un certo valore commerciale e sono tuttora in grado di funzionare egregiamente senza alcun problema".

Il dott. Salvatore La Barbera (v. esame in data 10-5-1995 processo n.9/94 R.G.C.A., f.79) ha comunicato di avere accertato comunque che apparati simili a quello utilizzato in via D'Amelio sono stati venduti anche in Sicilia.

Le schede non presentano i segni tipici di una esplosione a distanza ravvicinata, nè rivelato residui di sostanze esplodenti che normalmente sono presenti su oggetti

esposti a vista alla esplosione senza ostacoli intermedi. Ciò, tuttavia, non esclude l'impiego in concreto dell'apparecchiatura, poiché appare probabile che la stessa fosse collocata all'interno della vettura ma non nelle immediate vicinanze della carica, per cui l'onda esplosiva e la proiezione di residui esplosivi può in concreto essere stata schermata da qualche ostacolo all'interno della autovettura

L'entità delle deformazioni subite dalle schede conferma comunque la estrema vicinanza dell'apparato ricevente di cui facevano parte le due schede elettroniche alla esplosione.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al rinvenimento dello spezzone metallico da cui fuoriusciva un cavo coassiale. E' emerso immediatamente che non poteva trattarsi dell'antenna originale dell'apparato, che peraltro difficilmente poteva essere utilizzata per l'impiego per la difficoltà di mimetizzarla nell'auto, ma si è verificato che poteva essere utilmente impiegata una qualsiasi antenna, purchè una parte fosse lasciata fuoriuscire verso l'esterno della autovettura. Il rinvenimento del tratto di cavo coassiale, recante una saldatura artigianale, imprigionato nel pezzo di montante della FIAT 126, ha correttamente indotto a ritenere che in tal modo fosse stata realizzata l'antenna dell'apparato ricevente collocato all'interno dell'autovettura e tali acquisizioni si sono rivelate assolutamente preziose allorchè il collaboratore Ferrante, come si vedrà, ha successivamente fornito indicazioni precise circa le prove di funzionamento dell'apparato il collegamento con l'utilizzo di un cavo coassiale ed il

collegamento della ricevente alla batteria dell'auto, consentendo di riscontrare oggettivamente dette dichiarazioni, le quali a loro volta confermano la validità delle valutazioni tecniche operate nella prima fase delle indagini.

A questo punto va osservato che altri accertamenti tecnici sono stati eseguiti da esperti del F.B.I., pure nominati come consulenti del P.M.. Tali accertamenti, caratterizzati da un approfondimento sicuramente minore rispetto agli accertamenti sin qui illustrati, hanno comunque portato a conclusioni non dissimili da quelle cui sono giunti i consulenti italiani o comunque compatibili con queste ultime. In particolare, come risulta dalle dichiarazioni rese all'udienza del 17-5-1995, nel procedimento n.9/94 R.G.C.A., dagli esperti F.B.I. Jonh Barrett, Robert Heckman e Joseph Genovese, le analisi chimiche eseguite con metodologie in parte diverse sui campioni prelevati hanno portato ad individuare come componenti principali della carica esplosiva di via D'Amelio la sostanza denominata RDX (corrispondente nella terminologia anglosassone al T4), che, unito alla pentrite, dà luogo ad una sostanza esplosiva simile al SEMTEX. Secondo i calcoli teorici compiuti dai consulenti americani il peso della carica esplosiva utilizzata in via D'Amelio non sarebbe stata inferiore a 50 libbre (: 25 kg), peso questo ampiamente inferiore a quello stimato dai consulenti italiani, ma che non ha alcuna refluenza sulla validità delle conclusioni cui sono pervenuti questi ultimi, sia perché frutto di valutazioni ben più approfondite confortate anche da una conferma sperimentale, sia perché gli stessi consulenti

americani hanno chiarito che il peso di carica avrebbe potuto essere superiore ai 50 chili, essendo la misura prima indicata quella ritenuta minima per provocare gli effetti riscontrati. Gli stessi consulenti americani hanno poi confermato decisamente alcuni dati emersi dalla corrispondente consulenza italiana e, in particolare: il fatto che il blocco motore dell'auto bomba potesse aver conservato leggibili i numeri di identificazione poiché costituito da materiali molto resistenti (dato questo confermato anche dalla esperienza americana, in quanto i consulenti hanno riferito che in un attentato in cui erano state utilizzate 1500 libbre di esplosivo posto all'interno di un furgone il blocco motore del furgone aveva conservato integri i numeri di riconoscimento); il fatto che in relazione al tipo di danni verificatisi nel luogo dell'attentato ed al tipo di cratere venutosi a creare, la carica non era esplosa a diretto contatto del terreno, ma era stata collocata all'interno del cofano anteriore dell'autovettura; il fatto che l'esposizione della carica, collocata all'interno di un bagagliaio chiuso, possa avere raggiunto una temperatura di 40° non avrebbe comportato rischi di esplosione nel corso del trasporto, essendo invece necessaria per tale effetto il raggiungimento di una temperatura vicina a quella di combustione.

A questo punto appare doveroso prendere in considerazione le osservazioni mosse con riferimento agli accertamenti tecnico-esplosivistici sopra indicati dal consulente di parte Ugolini, esaminato nel corso del processo n.9/94 R.G.C.A., il quale si è dichiaratamente impegnato, come è lecito peraltro nel contesto della funzione di

difesa in cui è stato impegnato a demolire l'attendibilità di quanto riferito dai consulenti del P.M. ed a dimostrare, per contro, che la carica esplosiva non era sollevata da terra e che i metodi seguiti da questi ultimi non erano scientificamente corretti. Entambi tali obiettivi, tuttavia, non sono stati minimamente conseguiti attraverso la consulenza di parte sopra indicata, poiché i consulenti del P.M. nel corso dell'esame del 30.11.1995 nel processo n.9/94 R.G.C.A., cui non ha assistito il dott. Ugolini, hanno minuziosamente confutato, attraverso riferimenti specifici estremamente convincenti e condivisibili, cui si fa rinvio per completezza, ogni rilievo ed ipotesi che il predetto consulente ha formulato.

In particolare, circa le ipotesi formulate dal dott. Ugolini (secondo cui: in via D'Amelio poteva essere stato impiegato un secondo ordigno costituito forse da una bombola di GPL di 5 Kg innescata con carica esplosiva; un esplosivo plastico come il C4 avrebbe annegato come in uno "zabaione" i detonatori liquefacendosi a temperature ben più basse di quelle sviluppatesi in un giorno di estate all'interno di un cofano della fiat 126; un vettura in pessime condizioni come la 126 della Valenti non avrebbe potuto trasportare un carico di 90 chili stivato nel cofano anteriore), i consulenti del P.M. hanno risposto con dovizia di argomentazioni e persino con l'esito di prove sperimentali che hanno dimostrato la totale infondatezza delle suddette ipotesi e l'assoluta erroneità dei presupposti di fatto su cui il consulente ha fondato le sue ipotesi.

Alla luce delle suddette considerazioni può ritenersi ampiamente provato, attraverso i rilievi tecnici compiuti e le valutazioni sopra esposte che la strage di via D'Amelio è stata realizzata attraverso l'attivazione a distanza, tramite un telecomando tipo TELCOMA THU di una carica esplosiva costituita da circa 90 chilogrammi di esplosivo, prevalentemente di tipo plastico, possibilmente Semtex-h, collocata nel vano portabagagli anteriore di una autovettura Fiat 126 di colore rosso-bordeaux, targata originariamente PA-790936, appartenente a Valenti Pietrina e su cui era stata artificiosamente applicata la targa, rinvenuta accartocciata a notevole distanza nelle condizioni prima descritte, PA-878659, appartenente alla autovettura fiat 126 colore bianco di proprietà di Sferrazza Anna Maria, targa di cui Orofino Vincenzo ha denunciato il furto nel periodo in cui l'auto era ricoverata all'interno della sua officina sita in via Messina Marine.

Tali risultanze appaiono di straordinaria importanza, sia perché hanno consentito di indirizzare utilmente le indagini verso la individuazione di taluni dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'organizzazione dell'azione delittuosa, sia, soprattutto, perché hanno portato alla individuazione prima di Candura Salvatore quale autore del furto dell'autovettura usata come autobomba appartenente a Valenti Pietrina e, attraverso le dichiarazioni rese da quest'ultimo, di Scarantino Vincenzo, il cui fondamentale contributo all'ulteriore sviluppo delle indagini dopo la decisione assunta dallo stesso di collaborare con la giustizia, è stato fornito, è bene ricordarlo sempre, quando già

molteplici ed univoci elementi di prova lo indicavano quale partecipante all'esecuzione della strage, sia, infine, perché hanno consentito di riscontrare efficacemente, come meglio si dirà più avanti, le dichiarazioni rese da diversi altri collaboratori di giustizia che hanno contribuito positivamente all'accertamento della verità ed alla individuazione di diversi mandanti ed esecutori della strage.

CAPITOLO III

= SVILUPPI INVESTIGATIVI DELL'ESITO DEI RILIEVI TECNICI =

Appare necessario a questo punto riassumere brevemente, senza alcuna valutazione critica delle prove acquisite, sulla base degli elementi desumibili dagli atti acquisiti e delle indicazioni fornite dal P.M. e dalle altre parti, lo sviluppo delle indagini seguite ai primi rilievi tecnici sul luogo della strage che hanno portato alla celebrazione del primo processo (n.9/94 R.G.C.A.) nei confronti di Orofino Giuseppe, Scotto Pietro, Profeta Salvatore e Scarantino Vincenzo, anche per comprendere meglio la genesi e lo sviluppo del presente giudizio, nato sostanzialmente dall'avvio della collaborazione con la giustizia di Scarantino Vincenzo nel corso del primo processo per la strage di via D'Amelio.

Al riguardo va osservato che, come si è detto, l'individuazione dell'autovettura utilizzata come autobomba ha consentito una utile prosecuzione delle indagini dirette ad individuare gli autori della strage. Infatti si è detto che, attraverso il numero del

blocco motore, si è risaliti alla fiat 126 targata PA-790936 di proprietà di D'Aguanno Maria ed in uso a Valenti Pietrina, la quale ne aveva denunciato regolarmente il furto in data 10-7-1992. Sulla base di tali fatti, attraverso l'intercettazione dell'utenza telefonica in uso a Valenti Pietrina, gli inquirenti, oltre ad alcuni elementi di sospetto circa un possibile coinvolgimento nel furto dell'autovettura in questione di Candura Salvatore, hanno acquisito consistenti indizi di colpevolezza del suddetto Candura, di Valenti Luciano, fratello di Pietrina, e di Valenti Roberto in ordine ad un episodio delittuoso di violenza carnale e di rapina privo di qualsiasi connessione con i fatti della strage di via D'Amelio. E' proprio nel contesto delle indagini parallele avviate in relazione a quest'ultimo episodio delittuoso che si registra la prima sensibile svolta nell'accertamento dei fatti per i quali oggi si procede, poiché Candura Salvatore, dopo un breve ma intenso travaglio caratterizzato da una vera e propria ansia di riferire quanto a sua conoscenza e dalla comprensibile paura per le conseguenze possibili, attraverso un percorso contorto che formerà oggetto specifico di approfondimento in sede di valutazione delle dichiarazioni del Candura, inizia a collaborare con la giustizia confessando di essere l'autore del furto della fiat 126 di Valenti Pietrina, di avere commesso il furto su incarico conferitogli da Scarantino Vincenzo in presenza di Tomaselli Salvatore, senza sapere lo scopo cui era destinata, e di avere consegnato la vettura proprio a Scarantino Vincenzo con le modalità che saranno più avanti meglio analizzate.

Una ulteriore sensibile svolta nelle indagini è costituita dal rinvenimento in data 22-7-1992 nell'opera di setacciamento della zona teatro della strage di una targa accartocciata, priva della sigla della provincia e con i numeri 878659, che, come si è detto, era stata sicuramente apposta sulla autovettura usata come autobomba, infatti tale rinvenimento veniva immediatamente ricollegato alla denuncia presentata da Orofino Giuseppe in data 20-7-1992, secondo cui lo stesso giorno, all'apertura dell'officina di cui era titolare insieme ai cognati Agliuzza Francesco Paolo ed Agliuzza Gaspare, aveva constatato la forzatura del lucchetto ed il furto delle targhe e dei documenti della autovettura una fiat 126 di colore bianco di proprietà di Sferrazza Anna Maria, targata PA-878659, temporaneamente ricoverata in officina per riparazioni, per cui si riteneva che la suddetta targa completa fosse stata quella montata sulla 126 carica di esplosivo e che nella esecuzione della strage fosse direttamente coinvolto l'Orofino Giuseppe in considerazione anche di una serie di incongruenze rilevate dagli inquirenti nel contesto dei fatti dallo stesso denunciati, che comunque non costituiscono oggetto specifico di valutazione nel presente giudizio essendosi già proceduto separatamente nei confronti dell'Orofino.

Nell'ulteriore corso delle indagini, sulla base degli elementi che saranno approfonditi più avanti per la diretta refluenza che hanno sulla posizione di Scotto Gaetano, imputato nel presente giudizio, si giungeva a ritenere che l'organizzazione della strage con le modalità rilevate fosse stata preceduta nella fase preparatoria da una

intercettazione telefonica illegale sull'utenza Fiore-Borsellino in uso alla madre del dott. Borsellino e, in base ad ulteriori approfondite indagini, veniva individuato, come possibile autore della intercettazione e quindi come soggetto direttamente coinvolto nell'esecuzione della strage, Scotto Pietro, fratello dell'odierno imputato Scotto Gaetano.

Un ultimo rilevante contributo, intervenuto nella fase delle indagini precedente alla collaborazione di Scarantino Vincenzo ed alla celebrazione del primo processo per la strage di via D'Amelio, è costituito, infine, dalla collaborazione con la giustizia di Andriotta Francesco, il quale ha riferito le confidenze ricevute da Scarantino Vincenzo nel carcere di Busto Arsizio, nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto in quanto imputato per la strage di via D'Amelio, rivelando in particolare che l'incarico di rubare l'autovettura poi utilizzata per l'esecuzione della strage era stato dato a Scarantino Vincenzo dal cognato Profeta Salvatore, personaggio di spicco della criminalità mafiosa della zona della Guadagna. Il complesso delle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco, comunque, formerà oggetto di approfondita valutazione in una parte successiva della presente sentenza, apparendo quanto sin qui anticipato sufficiente ad illustrare lo sviluppo delle indagini che ha portato alla celebrazione del primo processo per la strage di via D'Amelio nei confronti degli imputati Scotto Pietro, Orofino Giuseppe, Scarantino Vincenzo e Profeta Salvatore, nell'ottica evidentemente di una migliore comprensione dell'origine del presente giudizio, nel

quale, va ricordato, sono stati acquisiti e dichiarati utilizzabili gran parte degli atti del processo sopra indicato.

CAPITOLO IV

= INDAGINI SULLE ABITUDINI E SUGLI SPOSTAMENTI DEL
DOTT.BORSELLINO =

Una particolare attenzione è stata riservata, sia nel primo processo per la strage di via D'Amelio, sia nel presente giudizio, alla analisi delle abitudini di vita del dott. Borsellino ed alla ricostruzione meticolosa dei suoi spostamenti negli ultimi giorni di vita. Balza, infatti, subito agli occhi di qualunque osservatore che una strage come quella attuata in via D'Amelio non poteva essere stata improvvisata al momento, cogliendo una improvvisa falla nel sistema di protezione e di tutela del magistrato, ma era stata sicuramente preparata in modo accurato attraverso una precedente osservazione delle abitudini del dott. Borsellino, allo scopo essenziale di scegliere il luogo più idoneo per l'azione e di adeguare le concrete modalità operative, nonché attraverso una attività specificamente diretta a conoscere con sufficiente anticipo il momento esatto in cui il dott. Borsellino sarebbe giunto sul luogo prescelto per l'attentato, allo scopo evidente di allertare tempestivamente le persone che avevano il compito di compiere il gesto conclusivo di una azione delittuosa impegnativa, complessa e potenzialmente rischiosa anche per gli stessi esecutori materiali.

Dalle dichiarazioni rese nel presente procedimento e nel procedimento n.9/94 R.G.C.A. da familiari, amici ed addetti al servizio di scorta del dott. Borsellino e dall'esame dell'agenda personale dello stesso magistrato sono emersi in proposito alle abitudini del dott. Borsellino dati certi che chiunque avrebbe potuto facilmente rilevare con un minimo impegno, anche per il carattere pubblico dell'attività svolta dal magistrato e della evidenza che assumevano quasi tutti i suoi spostamenti, specialmente dopo il rafforzamento del servizio di scorta seguito all'attentato al giudice Falcone nel maggio dello stesso anno. In particolare si è evidenziato che i luoghi frequentati abitualmente e con sufficiente regolarità dal dott. Borsellino erano il palazzo di giustizia di Palermo, l'abitazione di via Cilea, la chiesa di fronte all'abitazione e la dimora della madre, Lepanto Maria, la quale soggiornava a periodi alterni a casa della figlia Adele o a casa della figlia Rita. Con molta minore frequenza rispetto agli anni precedenti il dott. Borsellino frequentava, invece, la dimora estiva di Villagrazia di Carini (v. al riguardo le dichiarazioni rese dai testi Tricoli Giuseppe e Barone Vincenzo nel primo dibattimento alle udienze del 7-12-1994 e dell'8-2-1995). Orbene, per qualunque attentatore che avesse concepito l'idea di uccidere con un ordigno esplosivo il dott. Borsellino la scelta del luogo era pressoché obbligata, poiché, a parte la villetta estiva dove il magistrato si recava con sempre minore regolarità e frequenza, gli unici luoghi privi di qualsiasi vigilanza fissa e privi persino di elementari misure di sicurezza come il divieto di sosta in prossimità dell'ingresso

erano, per l'appunto, le abitazioni delle due sorelle ove il dott. Borsellino si recava sistematicamente e con frequenza per far visita alla anziana madre cui era notoriamente molto legato e di cui si occupava personalmente per farla sottoporre alle necessarie visite mediche, soprattutto da parte del cardiologo dott. Pietro Di Pasquale, amico personale del magistrato. Tale evidente e gravissima lacuna nel sistema di protezione del magistrato sicuramente più esposto a rischio dopo la strage di Capaci, segnalata persino dagli uomini della scorta (v. al riguardo le dichiarazioni rese nel primo dibattimento dai testi Falcone, Guarrasi e Lotà rispettivamente alle udienze del 6-12-94, 16-3-95 e 16-11-94), certamente non è sfuggita agli attentatori, che proprio presso l'abitazione di via D'Amelio della famiglia Fiore-Borsellino, ove periodicamente soggiornava la madre del dott. Borsellino, hanno trovato un luogo idoneo per l'attentato, un luogo che deve essere addirittura apparso come quello in assoluto ideale per un attentato con autobomba se si considera che la via D'Amelio non ha alcuna zona rimozione, che nel tratto ove risiede la famiglia Fiore Borsellino è una strada chiusa ad una estremità, con traffico non intenso specie la domenica, che nella zona vi erano parcheggiate sempre numerose autovetture (vedi dichiarazioni del portiere) tra cui poteva essere agevolmente confusa una micidiale autobomba e che, infine, il tratto teatro della strage ricade in una zona in cui l'organizzazione mafiosa disponeva sicuramente di valide basi logistiche (per fare riferimento ai soli luoghi conosciuti basti pensare al palazzo in costruzione di un imprenditore vicino ad

ambienti mafiosi, al giardino dietro il muro con grotte sottostanti, al covo della famiglia Madonia in cui è stato rinvenuto il famoso “libro mastro”, alla casa di abitazione di Vitale Salvatore, indicato come appartenente alla famiglia mafiosa di Roccella nel mandamento di Brancaccio, situata proprio al piano terra dell’immobile in cui vi è l’abitazione della famiglia Fiore Borsellino).

Un ulteriore elemento che emerge dall’analisi dell’agenda e dalle dichiarazioni delle persone vicine al dott. Borsellino è costituito dal fatto che nell’ultimo periodo il magistrato era stato fuori sede per numerosi giorni (addirittura undici nel solo mese di luglio) e che, comunque, aveva continuato a far visita con una certa regolarità alla madre quasi sempre nei giorni di domenica, dato questo che assume una considerevole importanza in quanto risulta assolutamente in sintonia con gli elementi, che saranno approfonditi in seguito, da cui si evince che con un certo anticipo era stata individuata la data fatale di domenica 19 luglio 1992 per l’esecuzione del vile attentato.

Sempre attraverso le dichiarazioni rese dalle persone vicine al dott. Borsellino e le annotazioni di servizio della scorta è stato possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso gli spostamenti del magistrato nei due giorni precedenti l’attentato. E’ così emerso che sabato 18 luglio nelle prime ore del pomeriggio si era recato a trovare la madre nella abitazione di via D’Amelio, ove si era trattenuto per qualche ora, e che successivamente, dopo aver fatto rientro nella propria abitazione

era uscito intorno alle ore 20.00 per recarsi presso l'Hotel Astoria per incontrare il collega Davide Monti. La visita alla madre nel pomeriggio del sabato 18 luglio assume un certo rilievo, come si vedrà più avanti, al fine di valutare la possibilità per gli attentatori di entrare in azione sin da tale momento, allo stato basta rilevare che sicuramente si è trattato di una visita improvvisa che il dott. Borsellino aveva fatto senza neppure attendere l'auto di staffetta, tanto che il teste Lotà Francesco, componente della scorta del dott. Borsellino, ha riferito all'udienza del 16-11-1994 nel processo n. 9/94 R.G.C.A. che giunto nel primo pomeriggio in via D'Amelio aveva chiesto ai colleghi che avevano accompagnato il magistrato come mai lo avessero fatto spostare senza attendere l'arrivo dell'altro equipaggio ed aveva appreso dai colleghi che "la mamma l'aveva chiamato e insomma si era dovuto recare improvvisamente da ... ecco perché ... il motivo per cui si spostarono senza di noi". Quanto ai movimenti del dott. Borsellino il giorno della strage si è accertato che lo stesso verso le 8.00 del mattino, dopo avere telefonato alla madre, era sceso da casa per recarsi presso la villetta di Villagrazia di Carini ove poi si era trattenuto fino al rientro a Palermo per recarsi a casa della madre nel tragico pomeriggio del 19 luglio 1992. Particolare importanza al fine di valutare anche le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia circa l'organizzazione della strage hanno le dichiarazioni concordi di tutti gli uomini della scorta del dott. Borsellino, secondo cui per evidenti ragioni di sicurezza nessuna comunicazione via radio veniva data preventivamente

alla centrale operativa sugli spostamenti del magistrato, ogni spostamento veniva comunicato al momento dal magistrato e gli agenti di scorta solo dopo che il convoglio blindato aveva iniziato il tragitto comunicava lo spostamento senza indicare la destinazione, che veniva comunicata in centrale solo dopo l'arrivo del corteo, ciò è sicuramente avvenuto anche il giorno della strage poiché l'agente Vullo, miracolosamente scampato all'eccidio, nelle dichiarazioni rese in entrambi i dibattimenti alle udienze del 22-11-1994 e del 28-12-1996, ha confermato che il dott. Borsellino solo pochi minuti prima di partire aveva comunicato che doveva recarsi nella via D'Amelio ed era stato anzi costretto a spiegare il tragitto per il fatto che nessuno degli agenti in servizio conosceva l'esatta ubicazione della suddetta strada.

CAPITOLO V

= ANALISI DEL POSSIBILE MOVENTE DELLA STRAGE =

Parallelamente alle indagini avviate attraverso i rilievi tecnici una intensa attività investigativa è stata espletata, come risulta dalle dichiarazioni rese in dibattimento da diversi testi ed in particolare dal dott. Mario Bo, nel corso dei vari esami resi in questo dibattimento, per scandagliare la vita professionale del dott. Borsellino, correttamente individuata come elemento imprescindibile nel contesto di una ricerca del movente della strage.

Al riguardo va osservato che è stato subito intuito (e le acquisizioni probatorie hanno pienamente confermato la validità di tale immediata e quasi “obbligata” intuizione) che l’intensa, intelligente, efficace ed incessante azione di contrasto condotta dal dott. Borsellino, insieme al collega Giovanni Falcone, contro la criminalità organizzata e, in particolare, contro l’organizzazione mafiosa cosa nostra, azione culminata fra l’altro nell’istruzione del primo “maxi processo” definito con la sentenza 30-1-1992 della Suprema Corte di Cassazione, è stata certamente la causa principale, anche se non necessariamente esclusiva, della strage per cui si procede. La strettissima correlazione logica e temporale con la strage eseguita il 23 maggio dello stesso anno e l’esecuzione delle due stragi e di altri significativi omicidi in un breve arco di tempo seguito alla pronuncia della sentenza della Suprema Corte di Cassazione sopra indicata hanno poi evidenziato il preciso inserimento, riscontrato poi anche attraverso le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, anche della strage di via D’Amelio nel contesto di una più ampia strategia attuata dall’organizzazione mafiosa cosa nostra quale reazione all’esito infausto del primo maxiprocesso, fondato proprio sulle indagini svolte dai dottori Falcone e Borsellino, strategia articolata in una serie di “omicidi eccellenti” iniziati con l’uccisione a Palermo dell’onorevole Salvo Lima in data 12-3-1992, giusto poche settimane dopo la pronuncia della importantissima sentenza sopra indicata, proseguita con l’esecuzione delle due stragi e con la progettazione, fortunatamente non attuata, dell’uccisione di altri uomini delle

istituzioni come il giudice Piero Grasso ed il dottor Arnaldo La Barbera, culminata infine con l'esecuzione dell'omicidio dell'esattore Ignazio Salvo e, successivamente, con gli attentati stragisti attuati fuori dal territorio siciliano nell'anno 1993. Tutto ciò evidentemente non significa che alla realizzazione della strage per cui si procede siano estranei interessi distinti da quelli specifici della suddetta organizzazione mafiosa, che in un dato momento storico possono avere assunto una posizione convergente con questi ultimi, ma significa più semplicemente che fondatamente è stato individuato nel corso delle indagini come primo e più diretto movente quello legato all'azione di contrasto svolta dal dott. Borsellino nei confronti degli appartenenti all'organizzazione cosa nostra, sul presupposto che, per le modalità di esecuzione, per la scelta di tempi e luogo, la suddetta organizzazione mafiosa non potesse essere estranea alla ideazione ed alla esecuzione della stessa, senza che ciò tuttavia possa indurre a trascurare più ampie prospettive di indagine dirette a fare luce completa anche sui possibili mandanti occulti, diversi dai vertici dell'organizzazione mafiosa cosa nostra, di quella che da molti è stata definita come una "strage annunciata", seguita come si è detto ad un'altra devastante azione delittuosa ai danni del dott. Giovanni Falcone, prima ancora che lo Stato avesse organizzato una efficace difesa o, addirittura, quando già stava per essere metabolizzata dalla società, senza particolari traumi, la prima gravissima strage, ipotesi questa che appare estremamente inquietante se si considera l'elevatezza dell'allarme sociale che avrebbe dovuto

scatenare la prima strage e che non può dirsi assolutamente inconsistente ove si tenga conto del fatto che le imponenti misure antimafia adottate immediatamente dopo la strage di via D'Amelio, misure rivelatesi poi estremamente efficaci, ben potevano essere attuate dopo la strage di Capaci e che le carenze e le apparenti ingenuità che hanno sicuramente viziato il sistema di protezione del dott. Borsellino hanno inspiegabilmente reso meno difficoltoso il compito degli esecutori materiali della strage. Ancora bruciano nelle coscienze degli uomini onesti le dichiarazioni degli agenti di scorta che hanno riferito di avere segnalato come zona pericolosa per l'esecuzione di un attentato proprio quella della abitazione della madre del dott. Borsellino, la mancata predisposizione di una banale misura quale quella dell'istituzione di una zona rimozione presso tale abitazione, la mancata predisposizione di protezioni di livello simile a quelle attuate nell'ultimo viaggio in Germania del dott. Borsellino, riferite con un malcelato sarcasmo dal teste Canale, la lentezza burocratica seguita a notizie certamente importanti quali la segnalazione dello stesso Dott. Borsellino di movimenti sospetti nel giardino dietro il muro che chiude la via D'Amelio. Infatti una più attenta valutazione dei rischi cui era esposto il dott. Borsellino non avrebbe forse evitato un evento voluto con una forza ed una determinazione senza precedenti dalla mafia, anche a costo di una sfida allo Stato che avrebbe sicuramente comportato misure gravissime nei confronti dell'organizzazione, ma ciò avrebbe quantomeno dato il senso di una maggiore e più tempestiva presenza

delle Istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata, evitando alla collettività il senso di sgomento provocato da questo ulteriore orrendo crimine.

Appare ancora non chiarita la ragione per la quale il programma di eliminazione del dott. Borsellino ha subito una rapida ed improvvisa accelerazione, passando da una fase di deliberazione generica, di cui ha parlato il collaboratore Giovanni Brusca (v. dichiarazioni in cui parla di programma non operativo in una riunione dell'inizio del 1992), ad una fase immediatamente operativa, facendo accantonare altre eclatanti azioni delittuose, come l'uccisione del dott. Arnaldo La Barbera in cui era impegnato l'attuale collaboratore di giustizia Onorato (v. in proposito le dichiarazioni rese da quest'ultimo collaboratore di giustizia) e facendo superare ogni comprensibile timore per l'inevitabile reazione dello Stato alla ulteriore tracotante aggressione mafiosa. Una prima, parziale, risposta in proposito può forse trovarsi attraverso una attenta analisi degli accadimenti, giudiziari e politici, seguiti alla strage di Capaci. Infatti risulta dagli elementi acquisiti nel presente giudizio che subito dopo la strage di Capaci la figura del dott. Borsellino venne proiettata prepotentemente sul panorama nazionale del potere istituzionale con una forza irresistibile: l'opinione pubblica lo indicava come l'unico soggetto degno di raccogliere il testimone lasciato dal giudice Falcone nella lotta alla criminalità mafiosa, diversi politici lo avevano designato come candidato naturale alla carica di Procuratore nazionale antimafia, qualcuno era arrivato persino ad indicarlo nelle votazioni in corso per l'elezione del capo dello

Stato dopo le dimissioni del Presidente Cossiga. Risulta incontestabilmente provato, poi, che sul piano giudiziario l'impegno del dott. Borsellino, ormai difficilmente arginabile persino all'interno dell'ufficio giudiziario di appartenenza, stava catalizzando dirompenti collaborazioni con la giustizia concretatesi proprio dopo la strage di Capaci, come quella di Gaspare Mutolo, depositario di preziose informazioni sui traffici mafiosi e pronto parlare di rapporti tra mafia e istituzioni facendo i nomi del magistrato Domenico Signorino e del funzionario dei servizi Bruno Contrada, o come quella di Leonardo Messina, memoria storica della mafia della Sicilia centrale e primo a rivelare i meccanismi di controllo degli appalti pubblici da parte di "cosa nostra", in un momento in cui nel Paese stava infuriando il ciclone di "tangentopoli". Tali semplici spunti di riflessione, meritevoli sicuramente di un particolare approfondimento investigativo, inducono a ritenere che dopo Capaci si sia determinata intorno alla figura del dott. Paolo Borsellino una situazione capace di scatenare un vero e proprio panico in diversi ambienti politici, affaristici e persino istituzionali, per cui assume concretezza l'ipotesi che nella decisione di compiere un'altra strage per eliminare il dott. Borsellino possano essere penetrati anche interessi estranei all'organizzazione mafiosa in senso stretto, che allo stato tuttavia non è possibile individuare con sicurezza. Ciò che preme sottolineare in questa sede, comunque, è il fatto che tali occulti interessi non si pongono mai in antitesi con l'interesse fondamentale di eliminazione fisica del dott. Borsellino da tempo coltivato

dalla organizzazione mafiosa “cosa nostra” (basti pensare ai vari piani già in fase operativa per uccidere in tempi precedenti il dott. Borsellino, come quello di cui ha diffusamente parlato il collaboratore di giustizia Ganci Calogero), in quanto dagli elementi acquisiti anche nel presente giudizio si evince che può essere accaduto non già che una entità estranea a “cosa nostra” possa avere giocato di anticipo organizzando di sua iniziativa la strage, ma piuttosto che l’organizzazione mafiosa nell’esecuzione del disegno criminale da tempo coltivato possa avere contato su coperture e connivenze esterne favorite da una pericolosissima e perversa saldatura tra interessi mafiosi ed interessi diversi, allo stato non identificabili con certezza e che meritano sicuramente la massima attenzione.

Circa la riconducibilità della esecuzione materiale della strage di via D’Amelio alla organizzazione mafiosa denominata cosa nostra, riconducibilità che appare concretamente riscontrata dalle precise e convergenti indicazioni al riguardo fornite da numerosi collaboratori di giustizia, va osservato che l’esistenza, l’operatività, l’articolazione e le regole di comportamento che caratterizzano la suddetta organizzazione criminale non necessitano in questa sede di una specifica prova, avendo formato specifico oggetto di accertamento e di approfondimento in diverse pronuncia giurisdizionali ormai passate in cosa giudicata. Appare singolare che, quasi per uno strano caso del destino, proprio la sentenza emessa il 30-1-1992 dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha chiuso il cosiddetto primo maxi processo ed il

cui esito probabilmente, come si dirà anche in relazione a specifiche acquisizioni probatorie, è stato la causa scatenante della rabbiosa reazione dell'organizzazione mafiosa in cui si inserisce anche la strage di via D'Amelio, costituisca un punto fermo circa l'esistenza e l'operatività dell'organizzazione mafiosa sopra indicata, processualmente utilizzabile sotto il profilo probatorio, essendo passata in giudicato ed essendo stata ritualmente acquisita al presente giudizio.

Alla luce degli accertamenti contenuti nella suddetta sentenza e nelle pronunce che l'hanno preceduta, l'organizzazione criminale cosa nostra è una associazione per delinquere di stampo mafioso operante pressochè in tutto il territorio siciliano, oltre che in altre zone del territorio nazionale, con ampi collegamenti anche internazionali, articolata verticisticamente su base territoriale in "famiglie" (formate da un numero imprecisato di "uomini d'onore" organizzati gerarchicamente in capo, sottocapo, consigliere, capo decina, soldato), " mandamenti" (formati da più famiglie e retti da un capo-mandamento, con un sostituto che ne fa le veci durante i periodi di assenza) e "provincie" (tra cui, prima fra tutte in ordine di importanza, quella di Palermo, retta dalla cosiddetta "commissione provinciale" di cui fanno parte tutti i capi mandamento della provincia di Palermo), tutte organizzate in un più ampio contesto regionale facente capo alla cosiddetta commissione regionale di cosa nostra o, più semplicemente, "Regione". L'ingresso nella suddetta organizzazione mafiosa e l'acquisto della qualità di "uomo d'onore" sono tradizionalmente collegati ad una

solenne e formale affiliazione caratterizzata da un preciso rituale, diffusamente descritto da numerosi collaboratori di giustizia ormai “storici“ come Buscetta Tommaso, Contorno Salvatore, Marino Mannoia Francesco e ed altri. Sempre secondo quanto riferito da numerosi collaboratori di giustizia, dalla appartenenza alla suddetta organizzazione mafiosa derivano una serie di doveri cogenti nei confronti degli altri affiliati, che corrispondono ad altrettante regole dell’organizzazione, tra cui innanzitutto, per ciò che più direttamente attiene ai temi di prova del presente giudizio, la segretezza, che consente di rivelare lo status di affiliato ed il riconoscimento tra uomini d’onore solo attraverso rituali presentazioni, l’obbligo di dire sempre la verità tra uomini d’onore, e specifiche regole “ morali” concernenti la riservatezza, la serietà, ed altro. Regola fondamentale che disciplina il funzionamento dell’intera organizzazione e che rispecchia la struttura piramidale della stessa è costituita dal rispetto degli ambiti territoriali di ciascuna formazione e dall’osservanza del principio secondo cui le decisioni più importanti, la cui efficacia è destinata cioè ad avere ripercussioni al di fuori dell’ambito territoriale di una singola formazione, come le decisioni dei fatti criminosi più eclatanti e dei cosiddetti “omicidi eccellenti“, tra cui innanzitutto gli omicidi di rappresentanti delle istituzioni, magistrati, politici, giornalisti, appartenenti alle forze di polizia e così via di seguito, devono essere necessariamente adottate dalla commissione di cosa nostra, formata, per la provincia mafiosa di Palermo, da tutti i capi mandamento della zona e

presieduta da uno di detti capi mandamento con funzioni di coordinatore. Tale regola sostanzialmente costituisce il postulato fondamentale di quello che è stato definito con espressioni giornalistiche il cosiddetto “teorema Buscetta“, dal nome del collaboratore che per primo ne ha parlato in modo articolato, teorema che in realtà altro non è se non l'applicazione della regola generale di cosa nostra secondo cui ogni omicidio eccellente nella provincia mafiosa di Palermo è normalmente preceduto da una delibera della commissione provinciale, che determina una sostanziale assunzione di responsabilità da parte di tutti i capi mandamento che compongono la commissione e che esprimono il loro consenso nel momento in cui la decisione viene adottata. I collaboratori di giustizia esaminati nel presente giudizio, come meglio si dirà nella parte destinata all'esame delle rispettive dichiarazioni ed alla valutazione della loro attendibilità, hanno confermato in modo assolutamente concorde la sopra descritta struttura territoriale dell'organizzazione e la piena operatività delle regole di funzionamento enunciate, anche con specifico riferimento alla strage per la quale si procede ed alla necessità che vecchie decisioni adottate dalla commissione provinciale vengano nuovamente esaminate prima dell'esecuzione quando muti la composizione della commissione, ponendo in rilievo come l'evolversi dei tempi e soprattutto il fenomeno della collaborazione con la giustizia di alcuni affiliati ha determinato non già il mutamento delle regole generali, bensì il loro adattamento a specifiche esigenze di sicurezza. Così diversi collaboratori (vedi dichiarazioni di

Brusca, Ganci, Cancemi e tanti altri) hanno riferito di riunioni di commissione non più plenarie ma a gruppetti, di compartimentazione di informazioni per i fatti criminosi più eclatanti, di ripartizione di compiti di esecuzione di delitti complessi tra gruppi indipendenti, di cautele particolari adottate per raccogliere il consenso dei singoli capi mandamento ed in particolare dei capi mandamento detenuti, della creazione di uomini d'onore "riservati", cioè di affiliati che non venivano presentati per ragioni di sicurezza all'esterno di singole famiglie mafiose e conosciuti soltanto all'interno di una ristretta cerchia di affiliati, del mutamento e in alcuni casi per qualche singola formazione quasi dell'abbandono dei rituali di iniziazione degli uomini d'onore, ferma restando comunque la regola fondamentale di rispetto della autonomia dei singoli mandamenti che trova la sua principale affermazione appunto nella regola della decisione unanime dei componenti della commissione provinciale per i fatti che rientrano nelle sue attribuzioni. Anche le dichiarazioni rese da Brusca Giovanni, sicuramente avviato ormai su una strada di completa collaborazione con la giustizia, appaiono, almeno con le ultime precisazioni, sostanzialmente conformi alle risultanze sopra esposte, in quanto il riferimento operato dal Brusca nei primi esami ad un gruppo ristretto di capi mandamento che avrebbero adottato le decisioni per fatti criminosi eclatanti all'insaputa degli altri capi mandamento ed il ruolo preponderante che avrebbe svolto in seno alla commissione di cosa nostra Salvatore Riina al quale nessuno avrebbe sostanzialmente avuto il coraggio o la forza di

opporsi, non svuotano il valore intrinseco delle decisioni della commissione provinciale di cosa nostra in relazione agli omicidi “eccellenti”, poiché il Brusca nei più recenti esami dibattimentali ha, per così dire, storicizzato le sue affermazioni ed ha chiarito che le decisioni operate da un ristretto gruppo di capi mandamento si erano verificate in precisi momenti della storia di cosa nostra attraversata dopo il 1981 da una feroce guerra di mafia, che aveva portato alla eliminazione del gruppo prima dominante di Badalamenti, Bontade e di Inzerillo, e che Salvatore Riina, in esito alla suddetta guerra di mafia, dopo essere riuscito nell'intento di porre al vertice dei vari mandamenti uomini di sua fiducia, aveva assunto stabilmente il compito di coordinatore della commissione, segnando la restaurazione formale di tutte le regole di comportamento di cosa nostra ed il ritorno alla regola della collegialità delle decisioni più importanti, seppure assumendo un ruolo molto influente all'interno della commissione ed esercitando una notevole influenza sugli altri capi mandamento a lui legati da rispetto e gratitudine (circostanza questa che comunque non esclude la responsabilità delle decisioni assunte collegialmente dagli altri capi mandamento), tutto ciò già in tempi ampiamente antecedenti alla delibera ed alla esecuzione della strage per la quale si procede, come meglio si dirà più avanti. Dai preziosi chiarimenti forniti dal Brusca può ricavarsi un'altra regola ermeneutica relativa alle decisioni della commissione provinciale di cosa nostra in relazione ai fatti crimini più eclatanti, poiché consente di affermare che la regola generale della collegialità delle decisioni

può essere disattesa, al pari di qualunque altra regola di carattere generale, soltanto in condizioni particolari di conflittualità interna tra i singoli gruppi mafiosi e che comunque la violazione di una siffatta regola non è mai priva di conseguenze sul piano della struttura e dell'assetto organizzativo della struttura mafiosa, che molto spesso sono percepibili all'esterno e che, comunque, sono ben note agli appartenenti all'organizzazione.

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che nell'ambito delle valutazioni oggetto del presente giudizio e con riferimento specifico alla modifica del capo di imputazione operata all'udienza del 4-6-1997 nei confronti di Riina Salvatore, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe e Greco Carlo deve tenersi nella dovuta considerazione la piena operatività, in un periodo prossimo alla consumazione della strage di via D'Amelio, della commissione provinciale di cosa nostra e della perfetta vigenza delle regole di funzionamento collegiale del predetto organo nei termini sopra evidenziati. Ciò, evidentemente, non comporta una ricezione aprioristica ed assoluta di “ teoremi “ variamente denominati circa il funzionamento della commissione provinciale di cosa nostra, né una ottusa applicazione dei medesimi in relazione all'accertamento di responsabilità penali individuali, ma importa semplicemente la necessità di tenere conto ai fini dell'accertamento della penale responsabilità degli imputati della posizione dagli stessi rivestita all'interno della struttura criminale, delle regole di funzionamento della commissione provinciale cosa

nostra e delle eventuali ripercussioni interne seguite alla esecuzione dell'atto criminale oggetto di indagine, ovviamente in una valutazione unitaria con tutti gli altri elementi di prova nell'ottica di una valutazione individualizzata che tenga conto anche della esistenza di eventuali condizioni ostative alla espressione di un efficace consenso da parte dei singoli componenti della commissione. Invero le stesse fonti che hanno consentito di ricavare le regole di funzionamento della commissione provinciale di cosa nostra hanno posto in luce una serie di problematiche relative alla rappresentanza del mandamento in caso di impedimento del suo capo, come nel caso di detenzione o assenza dal territorio, evidenziando ad esempio la competenza a volte limitata del sostituto ed il ruolo ancora non perfettamente chiarito di supplenza in taluni casi svolto da Salvatore Riina. Meno rilevante sotto il profilo dell'accertamento delle responsabilità individuali appare la possibilità che taluno ed in particolare il Riina Salvatore possa avere esercitato, per un carisma personale o per una particolare posizione di forza del suo gruppo, una certa influenza sugli altri componenti della commissione, così da ottenere agevolmente il consenso su ogni proposta avanzata, poiché sotto il profilo della responsabilità penale poco importa se la adesione ad un progetto criminoso intervenga per pura compiacenza o per una scelta pienamente condivisa, potendo al limite tale distinzione rilevare sul piano della valutazione della gravità delle singole condotte, ammesso che possa esservi una effettiva graduazione

con riferimento alle decisioni di fatti delittuosi devastanti quali le stragi come quella per cui si procede.

CAPITOLO VI

=CONSIDERAZIONI SULL'ESECUZIONE DELLA STRAGE IN RELAZIONE ALLE ABITUDINI DEL DOTT. BORSELLINO E DEGLI ULTERIORI ELEMENTI DI INDAGINE ESAMINATI=

A questo punto appare possibile formulare delle considerazioni conclusive circa le modalità di esecuzione della strage, senza entrare nella valutazione di responsabilità individuali, utilizzando gli elementi qui evidenziati e, in particolare, gli elementi desumibili dalle rilevate abitudini del dott. Borsellino, le informazioni testimoniali fornite dalle persone vicine al magistrato circa l'ultimo suo periodo di vita e gli elementi posti in luce dai rilievi e dalle consulenze espletate sui luoghi della strage. Al riguardo, una prima elementare considerazione è che un'azione delittuosa estremamente complessa quale la strage di via D'Amelio non può essere stata organizzata senza una attenta rilevazione delle abitudini della vittima designata e non poteva in concreto prescindere dalla acquisizione della conferma che la stessa si sarebbe recata in via D'Amelio in un arco di tempo ben delimitato. Volendo infatti tracciare una analisi comparata con l'esecuzione della strage di Capaci, è agevole osservare che in quest'ultima azione delittuosa l'esplosivo è stato collocato in un

cunicolo sotto l'autostrada molto tempo prima dell'esecuzione dell'attentato e sarebbe potuto rimanere in sito, pronto all'uso, anche per un tempo superiore, senza che ciò potesse costituire una grave situazione di rischio per gli attentatori, posto che una accidentale scoperta dell'esplosivo, invero assai improbabile, avrebbe potuto semmai determinare il semplice fallimento dell'azione programmata e non avrebbe consentito di risalire facilmente agli attentatori e neppure addirittura di individuare con certezza la vittima designata, tenuto conto del notevole numero di autorità e comunque di persone esposte a rischi di attentati che ogni giorno percorre il tratto di autostrada teatro della strage; per contro nella strage di via D'Amelio l'esplosivo era collocato, come è ormai incontestabile all'esito dell'esame dei consulenti tecnici, su una autovettura rubata su cui erano state apposte targhe prelevate da un'altra autovettura, che potevano essere utilizzate con sicurezza come copertura solo nello spazio di tempo intercorrente tra il loro materiale prelievo ed il momento in cui sarebbe stata denunciata la loro sottrazione, sfruttando nel caso di specie la chiusura per il fine settimana della carrozzeria dove sono state opportunamente prelevate. Pertanto appare di tutta evidenza il fatto che, per le modalità esecutive prescelte, l'autobomba non poteva essere posizionata a tempo indeterminato sul luogo dell'attentato in attesa di un incerto momento in cui sarebbe potuto giungere il dott. Borsellino, perché la possibile scoperta dell'autobomba, sia in occasione di una eventuale bonifica ad opera delle scorte, sia a seguito della semplice attenzione che

può suscitare una autovettura ferma per un lungo periodo nello stesso posto (i parenti del dott. Borsellino che abitavano in via D'Amelio hanno riferito quanta attenzione prestassero per ogni segnale di pericolo), non solo avrebbe rivelato immediatamente l'identità della vittima designata, ma avrebbe offerto indizi, ben più pregnanti rispetto a quelli residuati dopo l'esplosione, per individuare gli autori dell'attentato in preparazione. In forza di tali considerazioni deve, dunque, essere ribadita la assoluta essenzialità, per una adeguata organizzazione della strage con le modalità prescelte, della acquisizione da parte degli attentatori di una informazione sufficientemente precisa circa la probabilità, almeno, che la vittima designata si recasse in un arco di tempo delimitato nel luogo prescelto per l'esecuzione.

Tale informazione non poteva essere certo utilmente ottenuta attraverso una attività di pedinamento diretto del dott. Borsellino, che poteva certo essere utile per conoscere con brevissimo anticipo il momento esatto in cui il magistrato sarebbe giunto in via D'Amelio, consentendo di allertare tempestivamente che già doveva trovarsi appostato nei pressi della via D'Amelio, ma non avrebbe sicuramente consentito di predisporre per tempo la complessa e lunga attività preparatoria (:trasporto sul luogo o in prossimità dello stesso dell'autobomba, posizionamento della macchina nel punto migliore per colpire l'obiettivo, possibile occupazione di tale spazio con una autovettura pulita, e così via di seguito) che ha certamente preceduto l'appostamento finale degli attentatori e l'azionamento della carica esplosiva. Neppure il riferimento

alle abituali visite del dott. Borsellino alla madre appare idoneo a consentire la preparazione di una attività delittuosa complessa, rischiosa e delicata come la strage per la quale si procede, poiché, a prescindere dal carattere estremamente aleatorio di tale riferimento, non può farsi a meno di ricordare che, specie nell'ultimo periodo, le abitudini del dott. Borsellino erano diventate molto meno regolari e persino la sua presenza fisica a Palermo era fortemente diminuita per gli aumentati impegni professionali del magistrato e per evidenti ragioni di sicurezza e ciò senza contare che bisognava anche accertare quando la madre del dott. Borsellino, che alternava i periodi di soggiorno a casa delle due figlie, si sarebbe trovata presso l'abitazione di via D'Amelio, che, come si è detto, rappresentava per l'organizzazione il luogo assolutamente ideale per eseguire l'attentato con le modalità prescelte. Proprio sulla base di tali semplici considerazioni sin dall'inizio delle indagini, ben prima che iniziassero a collaborare con la giustizia Andriotta e Scarantino, è stata opportunamente presa in considerazione la possibilità che gli esecutori possano avere intercettato una delle conversazioni telefoniche con la quale il dott. Borsellino aveva comunicato alla madre ed ai familiari che si sarebbe recato in via D'Amelio quel tragico fine settimana.

Proprio in tale ottica sono stati acquisiti, soprattutto tramite le dirette testimonianze dei familiari, elementi diretti a ricostruire le comunicazioni soprattutto telefoniche, stante la facilità con cui notoriamente possono essere abusivamente intercettate,

intercorse tra il dott. Borsellino e la cerchia di persone a lui vicine per accertare se lo stesso possa avere involontariamente fornito una indicazione tragicamente utile per la preparazione dell'attentato ai suoi danni.

Al riguardo va rilevato che alla luce degli elementi ricavati dal tabulato del telefono cellulare in uso al dott. Borsellino e, soprattutto, delle precise deposizioni testimoniali dei familiari Borsellino Rita (v. verbale del 7-12-1994 proc.n.9/94 RGCA), Fiore Renato (v.verbale del 7-12-1994 proc.n.9/94 RGCA), Fiore Claudio (v. verbale del 20-7-1994 proc.n.9/94 RGCA), Borsellino Adele (v.verbale del 5-4-1995 proc.n.9/94 RGCA) e Borsellino Salvatore (v.verbale del 5-4-1995 proc.n.9/94 RGCA), nonché di Lauria Rita e Di Pasquale Pietro (v.verbali del 18-1-1995 proc.n.9/94 RGCA) è emerso che presso l'utenza telefonica installata presso l'abitazione della famiglia Fiore-Borsellino in via D'Amelio si sono verificate, in entrata ed in uscita, le seguenti telefonate che astrattamente potevano risultare utili per la concreta attuazione della strage ove le stesse fossero state abusivamente captate dagli attentatori:

1) **il 17 Luglio 1992 alle ore 15,37** il dott. Borsellino, comunicando con il suo cellulare con la madre apprende da questa della necessità di una visita cardiologica per le sue precarie condizioni di salute e rassicura la madre sul fatto che avrebbe preso contatto con il dott. Di Pasquale, che per l'appunto ha confermato di avere ricevuto una telefonata in tal senso del dott. Borsellino nella mattinata del sabato (v. dichiarazioni rese dal dott. Di Pasquale nel procedimento n.9/94 R.G.C.A.). Si tratta

con tutta evidenza di una comunicazione importantissima che avrebbe potuto fornire indicazioni a dir poco preziose per chi avesse avuto l'intenzione di eseguire l'attentato, poiché confermava la presenza della madre del dott. Borsellino presso l'obiettivo prescelto, poiché rendeva assolutamente probabile se non addirittura certa una visita da parte del dott. Borsellino per fare sottoporre la madre alle necessarie cure e, per di più, ricollegava l'intervento del dott. Borsellino alla presenza ed alla reperibilità di una terza persona e cioè il cardiologo ed amico dott. Pietro Di Pasquale, che offriva ai possibili attentatori una ulteriore possibilità di intervento, come meglio si dirà oltre, per incidere sui tempi della visita del dott. Borsellino nella casa di via D'Amelio;

2) **il 17 luglio nel pomeriggio successivamente alla telefonata prima indicata,** Borsellino Adele parla con la madre che le riferisce di non stare bene e di avere già parlato con il figlio Paolo che le aveva detto che l'avrebbe accompagnata sabato pomeriggio dal medico. Si tratta di una telefonata che ha fatto discutere molto nel precedente giudizio e su cui si è appuntata l'attenzione dei difensori per sostenere che il venerdì risultava probabile che la visita avrebbe avuto luogo nel pomeriggio di sabato, per cui non avrebbe avuto senso predisporre il caricamento dell'autobomba proprio per il sabato pomeriggio del 18 luglio. In verità la questione appare di scarso rilievo poiché appare probabile che l'indicazione del sabato pomeriggio sia solo frutto di un equivoco o di un cattivo ricordo della teste Adele Borsellino, atteso che il

dott. Borsellino il giorno 17 non avrebbe potuto dare alcuna indicazione su una visita che non era stata ancora fissata dato che il medico viene contattato solo il giorno dopo e comunque la questione non appare determinante poiché, supponendo che gli attentatori ascoltassero tutte le comunicazioni in entrata ed in uscita dall'utenza Fiore-Borsellino, avrebbero ben presto avuto modo di rendersi conto che ancora non era fissata la data della visita ed avrebbero potuto adeguare i tempi di preparazione a quanto andava emergendo via via dal contesto delle telefonate e ciò senza considerare la possibilità che avrebbero avuto di intervenire sul terzo soggetto dell'incontro, il dott. Di Pasquale, per provocare un differimento della visita, contando naturalmente non sulla sua connivenza, da escludere per i rapporti di sincera e lunga amicizia che lo legavano al dott. Borsellino, bensì sulla possibilità di creare eventualmente un impedimento anche fisico all'incontro destinato alla visita della madre del dott. Borsellino.

3) **il 18 Luglio 1992 ore 16,54** il dott. Borsellino parla ancora dal suo cellulare con la madre (la telefonata dura appena venti secondi), non si conosce esattamente il contenuto della conversazione ma appare probabile che con tale telefonata il magistrato abbia comunicato che stava per arrivare in via D'Amelio atteso che, come si è detto dalle deposizioni degli uomini della scorta, è emerso che il dott. Borsellino si è effettivamente recato in modo improvviso presso l'abitazione della madre, tanto da non attendere neppure l'intervento dell'equipaggio di staffetta. La telefonata in

questione per la strettissima contiguità temporale con l'arrivo del dott. Borsellino in via D'Amelio non poteva comunque risultare utile per gli attentatori, i quali peraltro, ove avessero intercettato la telefonata sopra indicata avrebbero saputo che la visita improvvisa non poteva essere l'unica, poiché comunque il dott. Borsellino sarebbe dovuto tornare dalla madre per farla sottoporre dal dott. Di Pasquale ad una visita che fino a quel momento non era stata ancora fissata nell'ora e nella data esatta;

4) **Il 18 luglio 1992 tra le ore 16,30 e le ore 17** il dott. Borsellino dall'abitazione di via D'Amelio (ciò pare confermare che la precedente telefonata sia stata fatta per avvertire la madre dell'imminente arrivo) chiama nuovamente l'utenza del cardiologo. Anche tale telefonata può avere avuto un relativo valore per un attentatore che fosse stato in ascolto poiché avrebbe confermato che fino a quel momento non era stato fissato né il luogo né il momento della visita cardiologica;

5) **il 18 Luglio 1992 verso le ore 18,00** Fiore Renato da Marsala telefona alla propria abitazione di via D'amelio e, dopo aver parlato con la figlia Marta, parla anche con il Dott.Borsellino, evidentemente trattenutosi ancora in compagnia della madre, il quale gli comunica che la visita era rinviata all'indomani e lo prega di lasciare a casa la mamma in modo da consentirgli di farla sottoporre a visita. La telefonata è di una importanza estrema, poiché è la prima comunicazione in cui viene indicato il successivo giorno di domenica come quello destinato alla visita cardiologica della madre del dott. Borsellino. Appare evidente che da questo preciso

istante un attentatore in ascolto avrebbe avuto la pressochè totale certezza che il giorno successivo il dott. Borsellino sarebbe dovuto tornare in via D'Amelio per portare la madre dal medico o viceversa per condurre da lei il medico, per cui gli attentatori avrebbero avuto tutto il tempo necessario per organizzare con cura l'azione programmata ed avrebbero persino potuto, come si vedrà, dismettere l'attività di intercettazione telefonica eventualmente in corso affidandosi al solo controllo a vista del magistrato, avendo ottenuto la notizia essenziale di un limitato arco di tempo entro il quale il dott. Borsellino sarebbe arrivato in via D'Amelio;

6) **Il 18 Luglio 1992 ore 20,30** il dott. Borsellino chiama la madre e la avvisa che la visita era stata fissata, senza tuttavia indicare l'orario;

7) **Il 18 Luglio 1992 ore 23,00 circa** Fiore Renato e la moglie Rita, parlando dall'utenza di Trabia con il figlio Caludio, rimasto nell'abitazione di via D'Amelio con la nonna, hanno la conferma che Paolo Borsellino sarebbe andato l'indomani in via D'Amelio per fare sottoporre a visita la madre. Anche queste ultime due telefonate rappresentano una ulteriore conferma della ormai certa fissazione della visita per la domenica 19, notizia essenziale per chi avesse intenzione di realizzare l'attentato verificatosi poi in tale data;

8) **Il 19 Luglio 1992 verso le ore 8,00 - 08,30** , come confermato da Fiore Claudio che riceve la telefonata, il dott. Borsellino parla con la madre, Lepanto Maria Pia, la quale immediatamente comunica al nipote Claudio che la visita medica è

fissata per il pomeriggio alla ore 17,00, cosa che, infatti, consente a quest'ultimo di raggiungere i familiari a Trabia senza portare con se la nonna;

9) **Il 19 Luglio 1992 verso le ore 10,00 circa** la madre del dott. Borsellino telefona alla figlia Adele confermando che l'appuntamento per la visita era stato rinviato alle ore 17,00 dello stesso giorno. Tali ultime due telefonate appaiono di particolare importanza perché sono le uniche in cui viene indicato con sufficiente precisione l'orario dell'arrivo del dott. Borsellino in via D'Amelio, per cui saranno opportunamente approfondite sotto il profilo della compatibilità con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno ricostruito le fasi del pedinamento a vista eseguite la mattina della domenica in cui si è verificata la strage;

10) **Il 19 luglio 1992 verso le ore 16** Lepanto Maria Pia parla con il figlio Salvatore e gli comunica che Paolo sarebbe passato a prenderla da lì a poco per portarla dal medico. Anche quest'ultima telefonata indica l'orario della visita del dott. Borsellino, ma la sua vicinanza temporale all'evento stragista non consente di ritenerla particolarmente rilevante ed utile per i fini perseguiti dagli attentatori eventualmente in ascolto, i quali a quell'ora verosimilmente erano già pronti per eseguire il loro compito di morte.

Appare evidente da una attenta analisi del contenuto e della successione temporale delle suddette conversazioni telefoniche in entrata o in uscita dall'utenza Fiore-Borsellino di Via D'Amelio che un attentatore che fosse riuscito a carpirle

abusivamente avrebbe tratto delle informazioni preziose che avrebbero consentito una perfetta organizzazione dell'azione delittuosa. Peraltro è agevole osservare che analoghe informazioni, assolutamente indispensabili come si è detto per una ottimale scelta dei tempi e delle modalità di attuazione del progetto stragista, non potevano essere acquisite aliunde, essendo rimaste confinate nelle conoscenze della ristretta cerchia dei parenti del dott. Borsellino.

Nel caso di specie, comunque, dagli atti acquisiti non emerge soltanto una generica ed astratta possibilità di una intercettazione telefonica da parte degli autori della strage, ma vi è la prova concreta che tale abusiva intercettazione è stata realizzata e che è stata materialmente sfruttata nella organizzazione dell'attentato. Invero, va rilevato che le indagini al riguardo hanno tratto origine dalle spontanee segnalazioni da parte dei familiari del dott. Borsellino che abitavano in via D'Amelio di evidenti anomalie sull'utenza telefonica fissa della loro abitazione già da oltre un mese prima della strage. In particolare i familiari del dott. Borsellino e segnatamente la sorella Rita (v. verbale 7-12-94 processo n.9/94 RGCA), il cognato Fiore Renato (v.verbale 7-12-94 stesso processo), il nipote Fiore Claudio (v. verbale 20-12-1994 stesso processo) e la nipote Fiore Cecilia (v. verbale 20-12-94 stesso processo) hanno riferito in maniera pressocchè concorde di una serie di anomalie sulla linea telefonica di casa (quali l'abbassamento del livello della fonia, una serie di squilli interrotti a vuoto, la mancanza di linea o il segnale di linea occupata specie dopo il termine di

una telefonata, ecc.), da ritenere assolutamente anomale perché non verificatesi in precedenza e rilevate solo in un ristretto arco di tempo di uno o due mesi precedenti la strage.

Il fatto che non si sia trattato in concreto di una sorta di suggestione collettiva, indotta magari dal doloroso evento che ha colpito la famiglia, risulta in modo incontestabile dal fatto che anche persone estranee, come Piombo Maria e De Luca Elda (v. esami del 19-9-1995), hanno confermato di avere notato nello stesso periodo, parlandone con gli interessati, l'unica anomalia che poteva essere rilevata da chi telefonava all'utenza in questione e cioè il sensibile abbassamento della fonia. In relazione a tali anomalie nel corso delle indagini è stata espletata consulenza tecnica, affidata al dott. Gioacchino Genchi, che ha confermato in termini certi e scientifici la possibilità che a produrre tali anomalie sia stata una abusiva intercettazione sull'utenza fissa installata presso l'abitazione Fiore-Borsellino. In particolare dalla relazione di consulenza e dalle dichiarazioni rese dal dott. Genchi sia nel presente dibattimento, sia nel processo n.9/94 RGCA, risulta che un accurato controllo eseguito sull'impianto ha escluso qualsiasi guasto o difetto tecnico che possa avere originato le anomalie sopra evidenziate. Attraverso una meticolosa analisi tecnica, svolta in modo assolutamente lineare e convincente, cui si rinvia per completezza, il consulente ha rilevato con riferimento alle singole anomalie segnalate che:

- l'abbassamento di fonia può derivare da inconvenienti al circuito telefonico (come un basso isolamento, infiltrazioni idriche nel cavo sottoterra, ecc.), ma, a parte la accertata integrità della linea e della improbabilità di infiltrazioni sotterranee nei mesi estivi, rimane il fatto che l'anomalia avrebbe in tal caso dovuto interessare un intero gruppo di utenti e non solo un telefono isolato;
- le telefonate senza risposta difficilmente potevano derivare da sovraccarichi di linea essendo state riscontrate in varie ore del giorno e in fasce non di punta, sicuramente poi non potevano derivare da guasti all'apparecchiatura installata esclusi dai rilievi eseguiti e difficilmente per le modalità riscontrate potevano essere riconducibili a chiamate per errore o scherzi;
- la percezione del tono occupato o l'assenza del tono di centrale dopo la chiusura di una telefonata poteva dipendere da una mancata tempestiva chiusura del telefono chiamante, ma anche dalla mancata chiusura del telefono da parte di chi sia all'ascolto in una postazione remota abusivamente collegata in parallelo per fini di intercettazione;
- gli squilli irregolari della suoneria derivano sicuramente da scariche di lieve intensità sulla linea telefonica, ma ben possono essere generati da componenti condensatori di altre apparecchiature elettroniche installate sulla stessa linea

Proprio sulla base di tali considerazioni il consulente ha concluso affermando che, dato il tipo di utenza installata e data la perfetta efficienza dell'impianto, risulta

confermata l'ipotesi di una intercettazione telefonica realizzata in modo "empirico e rudimentale", attraverso la creazione di un circuito di "parallelamento" e "deviazione" della linea su un terminale remoto, rappresentando siffatta intercettazione l'unica causa che avrebbe potuto spiegare simultaneamente tutte le anomalie evidenziate sull'utenza Fiore-Borsellino nel periodo indicato.

Al riguardo va osservato che le deduzioni formulate in proposito dal consulente di parte ing. Vincenzo Guercio (v. verbale del 21-7-1998) appaiono assolutamente prive di pregio, in quanto il predetto consulente di parte si è limitato a prospettare improbabili cause tecniche che potrebbero giustificare singole anomalie isolatamente considerate (così è a dire ad esempio per i disturbi che potrebbe provocare l'ascensore del palazzo alimentato a 380 volts, trascurando il semplice fatto che ciò non spiega la transitorietà del fenomeno, l'assenza di analoghi disturbi sulle altre linee telefoniche dello stesso palazzo ed il fatto che i disturbi erano continui e non in relazione con il discontinuo funzionamento dell'ascensore; così è pure per l'ipotizzato uso di una segreteria telefonica collegata sulla linea di intercettazione, ipotesi questa che non è mai stata avanzata dal consulente del P.M. e che comunque non sposta i termini della questione) ed ha finito per concludere anch'egli in dibattimento che effettivamente una rudimentale intercettazione telefonica attraverso una derivazione avrebbe potuto provocare tutti i disturbi e le anomalie di funzionamento segnalati dai componenti della famiglia Fiore-Borsellino.

Il consulente nominato dal P.M. ha, poi, illustrato efficacemente le modalità attraverso cui è possibile realizzare una intercettazione telefonica. Senza entrare nello specifico di discorsi strettamente tecnici, per i quali si fa rinvio alle esaurienti indicazioni del consulente, dott.Genchi, appare utile ricordare che essenzialmente il predetto consulente ha chiarito che una intercettazione può essere eseguita attraverso un circuito di derivazione (per deviare la telefonata da ascoltare su una postazione remota), che può essere collegato in un qualunque punto della linea che va dall'utenza da intercettare alla centrale e che, comunque, in concreto, escludendo che possa essere eseguito all'interno del locale dove è installato l'apparecchio telefonico o nei tratti sotterranei della linea, viene collegato in uno dei vari punti di congiunzione delle linee telefoniche e, precisamente, con riferimento specifico alla linea installata in via D'Amelio:

- sulla cassetta del piano dell'abitazione;
- sul box al piano terra del condominio;
- sull'armadio di zona all'imbocco della via D'Amelio (denominato "Falde 49");
- sulle centrali di zona e di città.

Muovendo da tali presupposti il consulente ha, in particolare, escluso che nel caso di specie l'intercettazione possa essere stata eseguita mediante un collegamento sulla cassetta del pianerottolo, poiché per creare un collegamento siffatto, in mancanza di connessioni di giunzione, si sarebbe dovuto tagliare o spellare i due fili esistenti, che

viceversa sono stati trovati integri. Per ragioni di difficoltà di accesso e di intensità dei controlli può ragionevolmente escludersi che una intercettazione, realizzata peraltro in modo artigianale, tanto da dar luogo alle anomalie evidenziate, possa essere stata eseguita a livello di centrale. Rimane, evidentemente, la possibilità di una efficace intercettazione attraverso un collegamento a livello di box condominiale o di armadio di zona, anche se per ragioni di semplicità del lavoro (non tutti i tecnici hanno la capacità di operare sui più complessi circuiti degli armadi di zona) e di possibilità di essere sorpresi mentre si compie una attività illegale appare più probabile una intercettazione eseguita a livello di box condominiale, specie se si considera che l'organizzazione avrebbe potuto avvalersi di valide basi logistiche, dato che nel medesimo stabile abita anche l'imputato Vitale. In ogni caso, secondo quanto chiarito dal consulente, per realizzare qualsiasi delle suddette intercettazioni abusive sarebbe stato necessario come prima cosa individuare la "coppia telefonica", cioè i fili che collegano l'utenza telefonica, attraverso i vari raccordi, alla centrale, attività questa che può essere attuata con vari mezzi, più o meno sofisticati, puntualmente illustrati dal consulente, ma che normalmente viene eseguita con un semplice metodo empirico (che peraltro è quello più idoneo per chi stia eseguendo una intercettazione illegale ed abbia quindi un concreto interesse a non attirare l'attenzione sull'attività che sta compiendo attraverso prove telefoniche su tutte le coppie visibili) e cioè stratonare i fili dalla cassetta del pianerottolo individuando con l'aiuto di un'altra

persona la posizione degli stessi sul box condominiale, per poi eventualmente riportare tale rilevazione sull'armadio di zona dove le varie coppie sono attestate su posizioni predeterminate ricavabili dalla posizione della medesima coppia sul box condominiale, attraverso una procedura simile a quella seguita dallo stesso consulente che la ha puntualmente descritta nell'esame dibattimentale reso nelle udienze del 15, 16 e 23 febbraio del 1995 nel processo n.9/94 RGCA.

Gli elementi sin qui evidenziati sarebbero da soli sufficienti per ritenere fondata l'ipotesi di una intercettazione telefonica abusiva che ha fornito agli attentatori le informazioni necessarie per organizzare la strage, ma nel caso di specie vi è addirittura la prova certa che una siffatta attività di intercettazione è stata in concreto realizzata, poiché alcuni testimoni oculari e precisamente Fiore Cecilia, Corrao Emilio e Caruso Arcangela, le cui dichiarazioni rese nel processo n.9/94 RGCA sono state acquisite e dichiarate utilizzabili nel presente giudizio, hanno riferito di avere rilevato nel periodo immediatamente precedente la strage un anomalo intervento sull'impianto telefonico del condominio di via D'Amelio 19-21, riuscendo persino a fornire indicazioni che hanno consentito di individuare con certezza la persona che aveva compiuto tale operazione.

In particolare Fiore Cecilia, nipote del magistrato ucciso ha dichiarato che, nella settimana precedente la strage e precisamente il martedì 14 o il giovedì 16 luglio (ha escluso con sicurezza il giorno 15 poiché era la festa di S.Rosalia ed era andata fuori

città) al mattino, tra le ore 8,00 e le ore 8,30, aveva visto un operaio su una scala a forbice armeggiare sui fili della cassetta sita sulla parte alta del muro nel pianerottolo tra la sua abitazione e quella antistante dello zio Fiore Enrico Aldo; ricordava perfettamente l'episodio poiché, avendo sentito il clacson della macchina del fidanzato Corrao Emilio ed avendo poi sentito il rumore dell'ascensore al piano, si era affacciata sul pianerottolo ancora in pigiama ed aveva subito richiuso la porta vedendo quell'uomo, aveva poi guardato dallo spioncino incuriosita dall'attività cui era intento l'uomo ed aveva visto che tirava un filo ed aveva udito che parlava con qualcuno di tirare i fili rossi. Fiore Cecilia ha aggiunto inoltre di avere rivisto successivamente lo stesso uomo ancora sulla scala a forbice intorno alle ore 8,30, quando aveva aperto la porta all'estetista Caruso Arcangela, e di avere prima notato, affacciandosi al balcone insieme al fidanzato una autovettura "Panda" della società di telefoni ELTE, di colore tipo azzurro carta da zucchero. Precisava inoltre che la presenza dell'operaio sulla scala la aveva insospettita e si era rivolta persino al portiere richiamandolo al dovere di avvisare i condomini della presenza di estranei all'interno del palazzo e la stessa forniva una descrizione dettagliata dello stesso riferendo

"i capelli erano appiccicati in testa come una frangetta, un caschetto, almeno fino all'altezza della fronte, abbassati sulla fronte, come se fossero bagnati, lisci, pero' bagnati, non un capello naturale un naso grosso, una fronte piuttosto marcata",

precisando ancora che l'uomo indossava pantaloni di colore blu da lavoro ed una maglietta scura. Fiore Cecilia ha, infine, confermato di avere eseguito un riconoscimento fotografico della persona vista sul pianerottolo, individuando senza alcuna incertezza la foto di Scotto Pietro, operaio della ELTE, operando un ulteriore sicuro riconoscimento personale in dibattimento ed indicando persino i mutamenti fisici riscontrati nell'uomo rispetto a quando lo aveva visto la prima volta. Aggiungeva, infine, che incontrando casualmente l'estetista Caruso Arcangela costei le aveva confermato di avere visto degli operai il giorno in cui era venuta a casa sua, e precisamente uno nel sottoscala ed uno sul pianerottolo di casa Fiore, aggiungendo di essere a disposizione se c'era bisogno della sua testimonianza, disponibilità che tuttavia era stata successivamente revocata in occasione di un incontro nel maggio 1993 per l'anniversario della strage di Capaci, quando la Caruso, dandole della pazza, le aveva detto con riferimento all'episodio degli operai, di non chiamarla più in causa perché lei non aveva visto niente, assumendo quindi un atteggiamento ben diverso che offre una chiave di lettura delle palpabili resistenze della Caruso a riferire in dibattimento quanto a sua conoscenza e delle sospette

indicazioni fornite nel corso di un esame particolarmente travagliato. Tali precise e circostanziate dichiarazioni hanno trovato inequivoca conferma nelle dichiarazioni, altrettanto precise, rese all'udienza del 20-12-1994 da Corrao Emilio nel primo processo (n.9/94 RGCA), questi, infatti, ha confermato sostanzialmente la versione dei fatti fornita dalla allora fidanzata Fiore Cecilia, precisando che al suo arrivo aveva visto sul pianerottolo due uomini, di cui uno sulla scala a forbice che lavorava su una cassetta in alto sulla parete tra gli ingressi dei due appartamenti del piano e l'altro che quando lui era uscito dall'ascensore si era allontanato dirigendosi verso le scale. Ha aggiunto, poi, di avere visto bene l'uomo che stava sulla scala a forbice poiché quando era passato sul pianerottolo, preoccupato di tenere a bada il cane che teneva a guinzaglio, aveva visto bene e da vicino l'uomo (nel frattempo sceso dalla scala a forbice, su cui poi il Corrao lo aveva comunque rivisto quando, poco dopo, era giunta l'estetista Caruso Arcangela) e lo ha descritto come un uomo robusto, molto più basso di lui (alto circa m.1,80), con capelli scuri, tagliati con una specie di frangetta sulla fronte, con lineamenti molto marcati, segnati da mascelle grosse, e vestito con dei jeans o con pantaloni di colore simile ai jeans. Ha ricordato, poi, di avere rassicurato la fidanzata, che gli aveva espresso le sue preoccupazioni per quelle presenze, dicendole che si trattava certamente di operai del telefono dato che sotto casa aveva notato la macchina con la scritta ELTE. Lo stesso teste, infine, ha operato in dibattimento un sicuro riconoscimento fotografico e personale, indicando in

termini di certezza Scotto Pietro come l'uomo da lui visto sulla scala nelle circostanze di tempo e di luogo prima indicate, rilevando il dimagrimento della persona e la diversa acconciatura dei capelli rispetto al momento in cui aveva avuto modo di vederla in via D'Amelio.

Ben più complessa è l'analisi delle dichiarazioni rese in dibattimento da Caruso Arcangela, estetista di FIORE Cecilia, sentita all'udienza del 24-1-1995 come teste ed alla successiva udienza del 3-10-1995 ai sensi dell'art.210 c.p.p. (a seguito della sottoposizione a procedimento per falsa testimonianza) nel processo n.9/94 RGCA. Infatti la Caruso ha inizialmente sostenuto che, recandosi presso Cecilia Fiore il giorno 14 o 16 luglio del 1992 verso le ore 8,30, non aveva visto alcun operaio sul pianerottolo, notando invece la presenza di un uomo che armeggiava nell'armadio dei telefoni al piano terra ed udendolo dire "controlla se funziona", ha poi descritto tale persona come un uomo con viso abbronzato, piccole cicatrici da acne, capelli corti, castani, ben curati e pettinati con la riga di lato ed in sede di riconoscimento fotografico ha subito escluso la persona effigiata nelle ultime tre foto ed ha riconosciuto invece la foto contrassegnata dalla lettera A riproducente l'immagine dell'operaio ELTE Di Maio Vincenzo, confermando l'incontro successivo alla strage con Fiore Cecilia cui, a suo dire, aveva parlato di questo solo operaio e non di quello sulla scala nel pianerottolo. Nel corso del successivo esame, invece, la Caruso ha radicalmente modificato tali dichiarazioni giustificando le nuove dichiarazioni con un

migliore ricordo sollecitato dalle domande del Presidente. Con la seconda dichiarazione, infatti, la donna ha modificato sostanzialmente la versione dei fatti, giustificando il proprio precedente comportamento con una maggiore precisione nel ricordo sollecitatole attraverso una particolare domanda formulatale dal Presidente della Corte. In particolare ha ammesso di avere visto un secondo uomo proprio sul pianerottolo della famiglia Fiore, intento ad armeggiare sulla cassetta di derivazione dei cavi telefonici, ricordando di avere scambiato nell'occasione uno sguardo preoccupato con Cecilia che le aveva aperto la porta per la presenza di quell'uomo ed aggiungendo di non potere precisare se lo stesso lavorasse su una scala a forbice e di non essere in condizione di descriverlo.

Orbene, appare di tutta evidenza il ben diverso valore della deposizione di Caruso Arcangela, rispetto alle deposizioni di Fiore Cecilia e Corrao Emilio. Infatti è incontestabile la profonda contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni rese dalla prima e, in particolare, del fatto che la stessa abbia saputo riconoscere e descrivere tanto bene da notare persino delle cicatrici di acne una persona vista di sfuggita mentre era piegata ed intenta ad armeggiare sul box telefonico condominiale nel sottoscala a piano terra, dimenticando invece l'incontro con l'operaio sul pianerottolo che aveva certamente richiamato la sua attenzione, dato che aveva scambiato uno sguardo preoccupato per la sua presenza sul posto con Fiore Cecilia. Ma soprattutto appare evidente la contraddittorietà del fatto che quando le sono state mostrate delle

foto da riconoscere si è subito preoccupata di escludere di avere visto la persona effigiata nelle ultime tre foto, senza che alcuno glielo avesse chiesto e trascurando di avere detto di non ricordare la persona che stava sul pianerottolo, ed ha poi riconosciuto senza esitazioni nella foto che riproduceva l'immagine dell'operaio ELTE Di Maio Vincenzo l'operaio visto al piano terra. Di ben diverso livello di attendibilità appaiono, invece, le coraggiose dichiarazioni di Fiore Cecilia e Corrao Emilio, i quali, senza alcuna esitazione, in modo assolutamente coerente e con notevole dovizia di particolari hanno ricostruito l'episodio dei tecnici telefonici visti in via D'Amelio prima della strage e, con altrettanta sicurezza, hanno individuato attraverso un informale riconoscimento sia fotografico che personale (la cui utilizzabilità per fondare il libero convincimento del giudice è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul presupposto della atipicità della prova nel vigente sistema processuale) l'imputato Scotto Pietro come l'operaio notato su una scala a forbice mentre armeggiava con i fili telefonici all'interno della cassetta di derivazione del pianerottolo, fornendo prima correttamente una precisa ed attendibile descrizione fisica e somatica della persona. Assolutamente trascurabili appaiono le piccole imprecisioni in cui possono essere incorsi i due testi nell'operare i suddetti riconoscimenti: così è certamente per il fatto che il Corrao in sede di indagini non ha indicato due foto che riproducevano sempre l'imputato Scotto Pietro, precisando che riteneva dovesse indicare solo quella più somigliante al ricordo che

egli aveva della persona; così è pure per il fatto che lo stesso ha indicato, come si evince sempre dalle contestazioni in sede di esame dibattimentale, un diverso colore degli occhi dell'operaio visto sulle scale, correggendosi prima del riconoscimento operato nel corso delle indagini e spiegando di essersi ingannato per effetto del controluce in cui aveva visto la persona e per la carnagione scura del soggetto. Ciò che rimane in ogni caso è l'assoluta precisione delle concordi indicazioni rese dai due testi, i quali, seppure dolorosamente colpiti dal tragico evento del 19 luglio 1992, nessuna ragione potevano avere di incolpare persone innocenti di fatti di cui non fossero stati più che sicuri. A ben vedere, comunque, anche le dichiarazioni di Caruso Arcangela, epurate delle manifeste ambiguità ed incongruenze, finiscono per confermare nella struttura essenziale la ricostruzione dei fatti derivante dalle dichiarazioni di Fiore Cecilia e Corrao Emilio, poiché la stessa ha finito per ammettere che gli operai trovati al lavoro quel mattino del 14 o 16 luglio '92 presso lo stabile di via D'Amelio erano due, che uno di essi sostava sul pianerottolo di casa Fiore e che stava armeggiando con la linea telefonica che passa sul muro adiacente alla abitazione della famiglia Fiore-Borsellino. Tutto ciò induce a ritenere ampiamente provata la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Fiore e Corrao, oltre che dei riconoscimenti dagli stessi operati in termini di certezza, ed a sospettare che il mutato atteggiamento di Caruso Arcangela rispetto alla disponibilità a collaborare con la giustizia inizialmente dichiarata a Cecilia Fiore, possa essere

frutto di un condizionamento esterno del teste, diretto ad introdurre elementi di prova inquinanti e ad accreditare, in particolare, l'ipotesi, attraverso l'improbabile riconoscimento fotografico dell'operaio ELTE Di Maio, che nel ricordare l'episodio i due ragazzi abbiano operato una confusione ed abbiano riferito in realtà un regolare intervento di tecnici ELTE presso il palazzo di via D'Amelio per l'installazione di una nuova linea telefonica eseguito dalla coppia Orecchio/Di Maio in data 14-7-1992. Orbene, le ulteriori acquisizioni probatorie, già presenti negli atti del processo n.9/94 RGCA dichiarati utilizzabili nel presente giudizio, consentono di escludere in modo certo tale ultima possibilità ed inducono a ritenere più probabile che l'episodio riferito dai testi sopra indicati si sia verificato il 16 luglio anziché il 14 dello stesso mese.

In proposito va doverosamente premesso che la parte di motivazione che segue non può fare a meno di fare riferimento ad elementi specifici, tratti dai verbali del procedimento n.9/94 RGCA (utilizzabili nel presente processo) che riguardano la posizione di Scotto Pietro, poiché le tematiche relative alla intercettazione telefonica presso l'utenza Fiore-Borsellino appaiono essenziali in questa sede sia per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia circa le varie fasi organizzative della strage, sia per valutare singole posizioni di imputati del presente giudizio.

Ciò posto, va rilevato che dalle dichiarazioni rese nel primo processo dai dipendenti della ditta ELTE (e segnatamente da Purpura Vincenzo all'udienza del 7-2-95, da Orecchio Salvatore all'udienza del 25-1-95, da Di Maio Vincenzo all'udienza del 25-1-95 e da Brusca Alfonso il 7-2-95) e dalla produzione documentale del P.M. risulta che il personale della ELTE lavorava in squadre composte generalmente da due persone, che lavoravano stabilmente in coppia, venivano impegnate soprattutto in zone vicine alla loro abitazione (per questo ad esempio la zona Falde in cui rientra la via D'Amelio era assegnata alle coppie Orecchio/Di Maio e Brusca/Scotto) ed utilizzavano per gli spostamenti di lavoro automezzi della ditta tra cui appunto una panda di colore azzurro con la scritta della società, osservando un orario estivo di sette ore giornaliere dalle ore 7,00 alle ore 14,00, senza tuttavia essere sottoposti a controlli durante la giornata se non sulla base dei rapportini giornalieri che gli stessi consegnavano a fine giornata per documentare l'esecuzione dei lavori loro assegnati. Risulta provato in modo assolutamente pacifico che la coppia Orecchio/Di Maio nella settimana precedente la strage di via D'Amelio ebbe ad eseguire per la ELTE un allacciamento di nuova linea telefonica presso gli uffici della SAFAB al settimo piano dello stesso stabile ove abitava la famiglia Fiore-Borsellino al n.19 di via D'Amelio e che detto lavoro (consistito essenzialmente nel passaggio dei fili telefonici all'interno dell'ufficio e lungo le scale fino al box condominiale) è stato portato a termine in due tempi e precisamente nel pomeriggio del 13-7-1992 e la mattina del giorno

successivo 14-7-1992 (il lavoro poi è stato completato il giorno 15-7-1992 con l'installazione della centralina e di altri apparecchi elettronici all'interno dell'appartamento da altra ditta, denominata SITEL).

In particolare, dopo i lavori del 13-7-1992, che in questa sede hanno un rilievo relativo, non essendovi alcuna possibilità di confusione o sovrapposizione con l'episodio descritto dai testi Corrao, Fiore e Caruso, risulta che la squadra Orecchio/Di Maio si è presentata al mattino del 14 luglio verso le ore 8,00 al portiere dello stabile, tale Di Ganci Ignazio, facendo presente che dovevano essere eseguiti lavori per l'allacciamento telefonico della ditta SAFAB. I due operai, tuttavia, hanno dovuto attendere fino alle ore 10,00-10,30 l'arrivo del responsabile della ditta, Colosimo Antonio, il quale aveva ritardato rispetto all'orario concordato perché aveva dovuto presentare presso il Commissariato "Molo" di Palermo denuncia di furto di una autovettura aziendale (:la denuncia indica come orario di presentazione le ore 9,50). Vi è oscillazione tra i testi circa il fatto che i tecnici ELTE fossero sul posto quando è giunto il Colosimo o siano giunti poco dopo, essendosi temporaneamente allontanati, ciò che è certo è che i due tecnici, dopo che il portiere al loro arrivo aveva mostrato l'ubicazione del box condominiale delle linee telefoniche, allontanandosi subito per completare i suoi lavori mattutini di pulizia, avevano atteso l'arrivo del responsabile della SAFAB (in possesso delle chiavi dell'ufficio al settimo piano) per iniziare materialmente i lavori e si erano occupati prima dei lavori all'interno

dell'appartamento, per poi passare i fili dal settimo piano fino al piano terra nel box condominiale, operazione quest'ultima che, secondo quanto confermato concordemente dai due operai, poteva avere comportato l'apertura delle cassette di derivazione sui pianerottoli sottostanti e che si era comunque svolta senza che gli stessi avessero avuto occasione di incontrare alcuno lungo le scale. A ciò va aggiunto che dall'esame dei documenti relativi all'attività di lavoro svolta nei giorni 14 e 16 luglio dall'altra coppia Brusca/Scotto e dal complesso delle testimonianze acquisite risulta in modo certo che Scotto Pietro, riconosciuto senza esitazione dai testi Fiore e Corrao, ben avrebbe potuto trovarsi in entrambi i suddetti giorni nel palazzo di via D'Amelio 19/21 nell'arco di tempo indicato dai predetti testi, tra le 8,00 e le 8,30 del mattino, poiché risulta che il primo intervento eseguito dalla coppia Brusca/Scotto il giorno 14, presso l'abitazione di Albano Luigi in viale Scaduto n.2b aveva avuto inizio sicuramente dopo le ore 8,30 (v. dichiarazioni di Albano Luigi nel verbale 2-3-95) e probabilmente anche qualche minuto più tardi perché l'elettricista di fiducia dell'utente che aveva presenziato ai lavori ha riferito di essere arrivato a casa dell'Albano tra le ore 8,30 e le ore 8,45 e che poco dopo erano arrivati gli operai della ELTE, verso le ore 9,00-9,10,(v. dichiarazioni di Billetta Luciano all'udienza del 24-1-1995), mentre il primo lavoro eseguito dalla stessa coppia il giorno 16, presso la ditta Migliore in via Costantino n.44 aveva avuto inizio solamente verso le ore 9,30 (v. deposizione del teste Stimato Vincenzo all'udienza del 24-1-1995). Quanto poi

alla capacità tecnica di eseguire una intercettazione telefonica (che nella specie peraltro aveva avuto carattere artigianale e rudimentale secondo le espressioni usate dal consulente dott. Genchi) da parte di Scotto Pietro va osservato che, nonostante lo sforzo dei suoi colleghi di lavoro (v. dichiarazioni dei testi Purpura e Brusca soprattutto) di dipingerlo come un inetto, rimane il fatto che l'operazione è piuttosto semplice per chiunque abbia un minimo di esperienza, propria di chi, per mestiere, esegue impianti telefonici e che non è necessario eseguire i collegamenti per l'intercettazione sull'armadio di zona, su cui a dire dei testi lo Scotto non sapeva operare, ma è sufficiente intervenire sul box condominiale, e tutto ciò a prescindere dalle numerose convergenti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che, come si dirà più avanti, hanno indicato Pietro Scotto come un soggetto capace, che in passato ha eseguito diverse intercettazioni telefoniche abusive per finalità illecite e nell'interesse di appartenenti alla organizzazione mafiosa (si rinvia al riguardo alle dichiarazioni rese da Lo Forte Vito, Favaloro Marco, Trudettino Ignazio, Onorato Francesco e Ferrante Giovan Battista).

Orbene, sulla base di tali elementi è possibile escludere con assoluta certezza che i testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio possano essersi sbagliati ed avere riferito in realtà fasi dell'intervento eseguito il giorno 14 luglio dalla coppia Orecchio/Di Maio, sbagliando poi nel riconoscere Scotto Pietro, e ciò per una serie di elementari considerazioni:

- a) gli orari delle operazioni descritte dai due testi non coincidono assolutamente con quelli dell'attività svolta il 14 luglio dalla coppia Orecchio/Di Maio: questi ultimi, infatti, hanno sicuramente iniziato a lavorare ai piani non prima delle ore 10,00, dopo che è giunto il responsabile della SAFAB. A nulla rileva, infatti che il portiere Di Ganci abbia detto di avere mostrato ai due tecnici il box condominiale per consentire loro di iniziare a lavorare, poiché il portiere si è allontanato subito dopo e non può sapere (potrebbe solo averlo immaginato) ciò che hanno fatto i due tecnici in questione e ciò senza considerare che lo stesso portiere ha precisato di non essere in condizione di ricordare bene ed ha persino confuso in sede di esame dibattimentale l'intervento alla SAFAB con quello in un appartamento avvenuto molto tempo prima. Appare insuperabile che proprio i due dipendenti ELTE abbiano confermato di avere iniziato a lavorare dopo le dieci, precisando di avere atteso l'arrivo del responsabile della SAFAB e di avere iniziato a lavorare all'interno dell'appartamento e di avere eseguito solo dopo il lavoro lungo le scale;
- b) il tipo di "lavoro" visto eseguire dai testi Fiore e Corrao è ben diverso da quello che possono avere svolto i due tecnici Orecchio e Di Maio: infatti il passaggio di fili operato da questi ultimi si è svolto con modalità incompatibili con quanto osservato dai suddetti testi, poiché come si è detto uno dei tecnici è sempre rimasto al settimo piano a reggere la matassina e l'altro ha passato via via i fili

fino al piano terra, per cui i due non possono mai essersi trovati ad operare uno al quarto piano e l'altro a piano terra nella posizione descritta dai testi e confermata persino da Caruso Arcangela;

- c) non avrebbe alcun senso l'invito a tirare i fili rossi che Fiore Cecilia ha udito rivolgere dall'uomo sulla scala a forbice al compagno, mentre tale frase ha un preciso senso in relazione alla necessaria attività di strattonamento dei fili che serve per individuare la coppia telefonica ed eseguire l'intercettazione;
- d) se l'azione descritta dai testi coincidesse con l'intervento della coppia Orecchio/Di Maio questi non potrebbero affermare di non avere incontrato nessuno per le scale, perché almeno uno di loro (quello che si sarebbe trovato sulla scala a forbice al quarto piano) avrebbe dovuto ricordare l'episodio insolito di una donna che apre la porta in pigiama e richiude subito dopo e di un giovane che poco dopo passa sul pianerottolo incrociandolo da vicino e tenendo a bada un cane condotto al guinzaglio;
- e) Orecchio e Di Maio hanno una struttura fisica e caratteri somatici ben diversi dall'uomo sulla scala a forbice che armeggiava sulla cassetta di derivazione telefonica sul pianerottolo del quarto piano così ben descritto dai testi Fiore e Corrao: nessuno dei due all'epoca presentava corporatura robusta, lineamenti marcati e capelli con frangetta appiccicati e scuri;

f) Non vi è alcuna ragione per ritenere che i due testi abbiano sicuramente riferito un episodio visto il giorno 14 luglio, poiché il fatto che Cecilia Fiore abbia chiesto al portiere e che questi le abbia detto che vi erano operai telefonici non significa nulla poiché il portiere può avere pensato che i lavori del giorno 14 non fossero ancora ultimati ed avere risposto di conseguenza e poiché il fatto che sia la Fiore che il Corrao abbiano visto la Panda azzurra della ELTE, che sicuramente c'era il giorno 14 è altrettanto insignificante, atteso che entrambi potrebbero averla notata solamente il giorno 16 e non nei giorni precedenti, poiché la loro attenzione sulla circostanza (altrimenti assolutamente incolore) è stata sicuramente richiamata dalla anomala situazione dell'uomo sulla scala a forbice al quarto piano che armeggiava sulla cassetta di derivazione senza che fosse stato loro preannunciato alcun intervento del genere.

Alla luce delle superiori considerazioni non può non ritenersi provato in base ai soli elementi di indagine sin qui esposti e persino prescindendo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, come si vedrà, hanno confermato tale assunto, che sia stato proprio Scotto Pietro ad eseguire le operazioni necessarie per consentire l'intercettazione telefonica sull'utenza Fiore-Borsellino che ha consentito di organizzare la strage, atteso che nessuna ragione di lavoro, in base a quanto oggettivamente accertato, lo stesso avrebbe avuto per trovarsi su una scala a forbice sul pianerottolo ove si trova l'abitazione dei familiari del dott. Borsellino poco prima

del verificarsi della strage, intento ad armeggiare con l'impianto telefonico, in un giorno della settimana che appare sicuramente più probabile fosse il 16 luglio per una serie di ragioni logiche:

- perché il 14 vi è stato l'intervento della coppia Orecchio/Di Maio (verosimilmente noto allo Scotto sia perché operava nella stessa zona con un diverso compagno, sia perché Orecchio era addirittura suo cognato), per cui, pur avendo avuto lo stesso materialmente inizio dopo le ore 10,00, poteva costituire occasione di un incontro estremamente rischioso per lo Scotto che doveva compiere una azione illegale;
- perché probabilmente proprio l'intervento Orecchio/Di Maio sull'impianto telefonico del palazzo e sul box condominiale, ove verosimilmente ha operato lo Scotto per eseguire l'intercettazione non essendo capace di intervenire sull'armadio di zona a dire dei colleghi, è stata la causa che ha reso necessario prima disconnettere e poi ripristinare i collegamenti necessari per l'intercettazione.

Solo questa elementare e logica ricostruzione dei fatti, fondata su elementi rigorosamente accertati, porta a far combaciare tutti i tasselli della vicenda e segnatamente: l'inizio delle anomalie telefoniche sull'utenza Fiore-Borsellino uno o due mesi prima della strage, la percezione del flusso di telefonate intercorso tra il dott. Borsellino ed i familiari abitanti in via D'Amelio sin dal venerdì 17 luglio (data in cui nel primo pomeriggio la madre si trasferisce a casa della figlia Rita) e persino

l'ora avanzata in cui proprio la mattina del 16 luglio 92 la coppia Brusca/Scotto esegue il suo primo intervento lavorativo per la ELTE.

A questo punto appare necessario prendere in considerazione una serie di rilevi e di interrogativi che si possono ricavare dalla memoria depositata in sede di discussione dalla difesa di Scotto Gaetano, anche al fine di verificare ulteriormente, sotto il profilo della congruità logica, la ricostruzione dei fatti operata sulla base degli elementi sin qui evidenziati fondata sul presupposto che l'esecuzione della strage sia stata preceduta da una intercettazione telefonica sulla utenza Fiore-Borsellino eseguita da Scotto Pietro.

Una prima questione riguarda la compatibilità temporale tra le anomalie telefoniche notate dai familiari del dott. Borsellino e l'attività di intercettazione resa possibile dall'intervento di Scotto Pietro, poiché parrebbe sussistere un contrasto tra il fatto che le anomalie sono state rilevate uno o due mesi prima della strage, mentre l'attività tecnica dello Scotto si sarebbe svolta solo la settimana prima della strage. Il contrasto, in realtà, è puramente apparente, perché non tiene conto del fatto che l'allacciamento abusivo potrebbe essere stato discontinuo ed essere stato in un certo momento distaccato per essere poi riattivato, anzi, come si è detto, proprio l'intervento sull'impianto telefonico condominiale legittimamente eseguito dalla coppia Orecchio/Di Maio potrebbe essere stata la causa di questo temporaneo distacco della intercettazione. L'ipotesi di siffatta disattivazione transitoria, peraltro, combacia

perfettamente come meglio si dirà oltre, con un particolare riferito da Scarantino Vincenzo (nella fase in cui collaborava con la giustizia, quando non poteva avere al riguardo alcuna indicazione dalle indagini in corso, il che ne conferma la attendibilità sul punto) e cioè che aveva incontrato due volte i fratelli Gaetano e Pietro Scotto al bar della Guadagna e precisamente il sabato prima della strage ed una settimana prima, poiché la doppia visita coinciderebbe significativamente con l'esigenza di comunicare al gruppo che stava materialmente organizzando l'attentato la necessità di interrompere l'attività di intercettazione già in atto e, poi, di comunicare proprio il sabato precedente la strage la riattivazione dell'ascolto abusivo e l'esito positivo dello stesso, cosa questa che darebbe un senso preciso anche alla volgare esultanza dimostrata dalle persone che si erano incontrate al bar della Guadagna in presenza di Scarantino, proprio in considerazione del fatto che tra il venerdì pomeriggio ed il mattino del sabato si era potuto captare quel flusso di telefonate tra il dott. Borsellino ed i familiari che aveva dato la certezza della possibilità di un buon esito dell'attentato che si doveva realizzare nella via D'Amelio.

A questo punto si innesta logicamente l'ulteriore rilievo, evidenziato nella stessa memoria difensiva in esame: se già l'autore della intercettazione sapeva di dovere ripristinare il collegamento per l'intercettazione che bisogno avrebbe avuto di stratonare i fili, rischiando, come poi è avvenuto, di farsi scoprire? Sarebbe stato sufficiente prendere nota della posizione della coppia telefonica già individuata al

momento della temporanea disattivazione. Anche questa osservazione, tuttavia, non appare in alcun modo conducente ad escludere la responsabilità di Scotto Pietro, perché non solo non tiene conto di tutte le astratte possibilità, ma trascura addirittura quelle più elementari e probabili sotto il profilo strettamente logico: è possibile che l'autore dell'intercettazione non abbia avuto l'accortezza di segnare la coppia telefonica dell'utenza Fiore-Borsellino già individuata sul box condominiale (ciò, paradossalmente, collimerebbe con il giudizio di inettitudine ed incapacità tecnica espresso dai colleghi di lavoro di Scotto Pietro, comprensibilmente interessati ad alleggerire la posizione processuale di quest'ultimo); è possibile che l'intervento tecnico per la linea della SAFAB, con l'allacciamento sul box condominiale di una nuova utenza, abbia determinato una modifica dell'impianto telefonico tale da rendere necessaria una nuova individuazione della coppia telefonica giusta o quantomeno di rendere opportuno un controllo della precedente individuazione in considerazione della delicatezza e della pericolosità dell'attività illecita cui era finalizzata (sarebbe stato certamente rischioso eseguire l'intercettazione di una linea diversa o, ancora peggio, deviare quella giusta verso una postazione remota sbagliata); è possibile, infine, per fermarsi alle ipotesi più probabili, che dopo l'ultimo intervento di Scotto Pietro nella settimana precedente la strage l'intercettazione sia stata attuata con modalità tecniche differenti dalla precedente, ad esempio perché, al fine di consentire nell'ultima fase operativa un ascolto

continuativo, e disponendo di una idonea postazione remota nell'ambito dello stesso condominio (quale per esempio l'abitazione nello stesso immobile del Vitale, imputato nel presente giudizio) era necessario o almeno opportuno operare sul box condominiale.

Ciò che comunque appare evidente è che non può seriamente sostenersi che le notizie che gli attentatori avrebbero ricavato dall'intercettazione non siano state in concreto sfruttate nell'organizzazione della strage, per il fatto che, pur essendo desumibile dalle telefonate la possibilità che il dott. Borsellino si sarebbe recato dalla madre per farla visitare il sabato 18 luglio, la strage era stata sicuramente organizzata per la domenica 19 luglio. Infatti, se è vero che dalle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia (si rinvia per il momento alle dichiarazioni, che saranno in seguito approfondite, rese da Galliano, Cancemi, Ferrante Giovan Battista ed altri) risulta confermata quest'ultima ipotesi, è incontestabile che la notizia che il dott. Borsellino sarebbe potuto andare dalla madre il sabato 18 luglio per farla visitare, se mai vi è stata (l'ipotesi nasce da una conversazione tra la madre del dott. Borsellino e la figlia Adele, che potrebbe essere frutto di un malinteso ovvero di una ottimistica previsione o un semplice auspicio formulati dal dott. Borsellino prima ancora di contattare il dott. Di Pasquale), è subito diventata quantomeno improbabile, come si evince dalle telefonate sull'utenza di via D'Amelio inutilmente fatte per cercare di contattare il dott. Di Pasquale o per fare in modo che la madre del dott. Borsellino la

domenica rimanesse nella casa di via D'Amelio per fare in modo che fosse condotta dal figlio alla visita del dott. Di Pasquale. In ogni caso, poi, l'assunto difensivo in questione non tiene nel dovuto conto il fatto che l'organizzazione, sapendo che la visita del dott. Borsellino era direttamente collegata agli accertamenti medici che avrebbe dovuto compiere il dott. Di Pasquale (altra notizia che solo l'intercettazione telefonica avrebbe potuto dare), poteva confidare sul fatto di potere intervenire sul terzo soggetto dell'incontro, non certo per ottenerne la complicità, ma per creare eventualmente impedimenti che potessero fare slittare alla domenica la visita, operando peraltro su un soggetto che, conducendo una vita diversa da chi vive costantemente il pericolo di un attentato, difficilmente avrebbe fatto caso ad un imprevisto impedimento per quanto insolito (l'ipotesi appare tutt'altro che teorica ove si consideri che dalla deposizione dello stesso dott. Di Pasquale risulta che lo stesso proprio il giorno di sabato 18 luglio è rimasto bloccato al mare fino a tardo pomeriggio con la famiglia per un guasto alla macchina, che può essere stato facilmente provocato o che può essere stato solo casualmente sfruttato dagli attentatori, ma che sicuramente ha contribuito a fare slittare la visita al fatidico 19 luglio 1992). Ma detto assunto difensivo non tiene neppure conto del fatto che verosimilmente l'organizzazione poteva accettare il rischio di dovere rinviare (forse di poco) l'attentato previsto nell'ipotesi in cui il dott. Borsellino fosse riuscito a far visitare la madre il sabato 18, ma che aveva dovuto scegliere per l'esecuzione del suo

disegno di morte il giorno di domenica 19 luglio per una serie di elementari considerazioni che avrebbero fatto apparire a chiunque il giorno festivo come quello più idoneo per l'esecuzione della strage con le modalità prescelte:

- il sabato fino alle ore 13 il portiere era in servizio all'interno della guardiola del palazzo per cui avrebbe potuto accorgersi facilmente di movimenti anomali;
- la carrozzeria Orofino ove si assume essere stata imbottita l'autobomba era chiusa al pubblico dal pomeriggio di sabato fino al mattino del lunedì successivo, per cui solo in tale arco di tempo poteva essere efficacemente preparata l'autobomba e prelevate le targhe “ pulite “ senza che estranei all'organizzazione potessero accorgersene, con possibilità per l'Orofino di denunciare all'apertura del lunedì la sottrazione delle targhe stornare da se i sospetti di coinvolgimento o al limite di rimettere le cose a posto in caso di mancata esecuzione della strage;
- la domenica specie in quel periodo dell'anno il traffico pedonale e veicolare e persino la presenza di abitanti dei palazzi vicini era sicuramente minore a quello del giorno di sabato, per cui sarebbe stato certamente più sicuro ai fini della buona riuscita dell'attentato;
- la domenica mattina presto per le condizioni di traffico era il momento migliore per il trasporto ed il posizionamento dell'autobomba, posto che la stessa non poteva essere lasciata troppo a lungo sul posto come si è detto;

Circa l'ultimo rilievo difensivo, relativo alla possibilità che l'organizzazione nel programmare la strage possa avere fatto affidamento sull'abitudine che il dott.Borsellino aveva di recarsi a trovare la madre nel giorno di domenica e, quindi, che possa avere predisposto semplicemente un pedinamento o un controllo a vista, come già aveva fatto in occasione della strage di Capaci, va detto subito che appare del tutto inconsistente, poiché non tiene conto in alcun modo delle modalità esecutive della strage di via D'Amelio e dei caratteri peculiari che la distinguono da altre azioni delittuose analoghe. Al riguardo si è già detto della profonda diversità delle modalità esecutive della strage di Capaci rispetto a quelle della strage per cui si procede, ma va sottolineato che quest'ultima ha connotazioni ben diverse da quelle di altre azioni verificatesi in Sicilia in un recente passato (persino rispetto alla strage in cui fu ucciso il consigliere istruttore Rocco Chinnici, che potrebbe essere la più simile dal punto di vista esecutivo), per il semplice fatto che la strage di via D'Amelio non è stata realizzata nei pressi di un luogo di abitazione abituale del magistrato ucciso (che in astratto poteva essere "vigilato" a vista per segnalare agli attentatori il momento del rientro a casa, consentendo agli stessi di cogliere il momento dell'uscita da casa attraverso una osservazione diretta) bensì in un luogo in cui lo stesso si recava per un tempo limitato, in modo saltuario e, per di più, solo quando vi si trovava ospite la madre.

Potrebbe, forse, sostenersi che non vi sarebbe stato bisogno di una capillare e pressochè continuativa opera di controllo del territorio (minuziosamente descritta da diversi collaboratori di giustizia come si dirà) se fosse stata contestualmente attiva l'intercettazione telefonica sull'utenza Fiore Borsellino, atteso che in più telefonate del mattino del 19 luglio il dott. Borsellino ed i familiari avevano parlato del fatto che il dott. Borsellino si sarebbe recato dalla madre nel pomeriggio di quel giorno per farla visitare. Anche questa ipotesi, tuttavia, non regge ad un attento vaglio critico per una serie di ragioni :

- ragioni di carattere tecnico inducono a ritenere che l'intercettazione telefonica potesse essere stata dismessa prima del mattino di domenica 19 luglio, dopo che era diventato certo che il sabato il dott. Borsellino non avrebbe più portato la madre per la visita del dott. Di Pasquale e che la visita era spostata alla domenica, perché appare evidente che, dopo una esplosione che si sapeva sarebbe stata devastante anche per le strutture murarie della zona e che avrebbe certamente determinato l'intervento sul posto della maggior parte delle forze di polizia dislocate sul territorio, gli attentatori non avrebbero più potuto dismettere i collegamenti eseguiti per l'intercettazione, specie se gli stessi erano stati realizzati a livello del box condominiale;
- la generica notizia di un arrivo nel pomeriggio della domenica, per quanto preciso potesse essere l'orario indicato, poteva non essere sufficiente per organizzare tempestivamente l'agguato che nelle fasi conclusive richiedeva operazioni di una

certa complessità da attuare sicuramente all'ultimo momento quali l'attivazione della ricevente, il posizionamento in luogo riparato di chi era incaricato di azionare il telecomando e forse anche la collocazione dell'autobomba (tenuta in un luogo vicino e sicuro) in uno spazio che opportunamente poteva essere stato tenuto occupato da una autovettura pulita;

- elementari ragioni di prudenza inerenti all'esecuzione di una azione delittuosa particolarmente importante per gli scopi dell'organizzazione e certamente grave per le possibili conseguenze avrebbero comunque imposto di non affidare l'esito soltanto ad un'intercettazione telefonica, ove la stessa fosse ancora attiva la domenica, ma avrebbero suggerito comunque di usare ogni mezzo disponibile, quale appunto l'accurata perlustrazione della zona di passaggio del convoglio blindato per individuare con sufficiente anticipo l'esatto momento in cui il dott. Borsellino sarebbe giunto in via D'Amelio;

- persino la sospensione del pattugliamento ad un certo orario del mattino della domenica 19 luglio, di cui hanno parlato come si dirà diversi collaboratori di giustizia, appare perfettamente compatibile con l'ipotesi della disattivazione dell'intercettazione prima del mattino di Domenica, in quanto detta sospensione può essere stata ritenuta opportuna non solo in base alla captazione delle telefonate del mattino in cui si diceva chiaramente che il dott. Borsellino sarebbe andato dalla madre nel pomeriggio (peraltro non vi sarebbe una corrispondenza temporale perché il

dott. Borsellino comunica ciò alla madre il mattino presto prima di uscire da casa, mentre il pattugliamento viene sospeso molto dopo in prossimità all'ora di pranzo), ma semplicemente in base alla osservazione diretta del dott. Borsellino, allorchè lo stesso è stato visto recarsi nel villino di Punta Raisi e forse anche uscire in barca con l'amico Vincenzo Barone, apparendo evidente che lo stesso non avrebbe fatto immediato rientro a Palermo, per cui non era certo necessario mantenere ininterrottamente attiva un'azione di pattugliamento molto rischiosa per l'organizzazione, in quanto affidata noti esponenti mafiosi in un'area sottoposta a controlli quale quella dei dintorni dell'abitazione di uno dei magistrati all'epoca più esposti.

Tenuto conto di tali argomentazioni logiche, fondate su incontestabili elementi di fatto e sulle risultanze processuali, non può ritenersi che un pedinamento a vista, per quanto accurato e continuo, avrebbe offerto la possibilità agli attentatori di disporre dei tempi tecnici strettamente necessari per organizzare adeguatamente un attentato in un luogo di transito temporaneo ed occasionale della vittima designata con una autobomba, che, come si è detto, non può essere portata con troppo anticipo sull'obiettivo prescelto in attesa di un incerto momento in cui la vittima passerà nei pressi e che, una volta portata sul posto, non può esservi lasciata a tempo indeterminato, con il rischio non tanto di un semplice fallimento dell'azione, quanto piuttosto di una individuazione degli attentatori.

Per tutte le considerazioni sin qui sviluppate, a giudizio di questa Corte, non può che concludersi nel senso che l'esecuzione di una intercettazione telefonica sull'utenza Fiore-Borsellino, resa possibile dall'intervento di Scotto Pietro inequivocabilmente indicato dai testi Fiore e Corrao, abbia effettivamente preceduto l'esecuzione della strage di via D'Amelio, contribuendo efficacemente alla sua organizzazione, essendo tale ricostruzione dei fatti l'unica, sulla base delle concrete acquisizioni processuali, logicamente sostenibile e materialmente fondata su elementi di prova oggettivamente riscontrati, convergenti ed univoci.

CAPITOLO VII

= CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CHIAMATA IN CORREITA' =

Prima di procedere all'esame analitico delle dichiarazioni rese nel presente dibattimento dai collaboratori di giustizia esaminati appare opportuno premettere alcune considerazioni, ricavate attraverso la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in relazione alle principali questioni che attengono alla interpretazione del disposto dell'art.192 c.p.p..

A) LA CHIAMATA IN CORREITA' COME PROVA

Nel trattare dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza in merito alla chiamata in correità o in reità deve premettersi che tale strumento probatorio dal

punto di vista strettamente ontologico non è diverso dalla testimonianza: si tratta, infatti, in entrambi i casi di prova rappresentativa attraverso la quale un soggetto apporta al processo la conoscenza di uno o più fatti caduti, direttamente o indirettamente, sotto la sua percezione. Dalla identità ontologico-strutturale con la testimonianza deriva il valore di piena prova e non di mero indizio della chiamata in correità, valore confermato dalla collocazione sistematica delle disposizioni che prevedono le dichiarazioni rese dai coimputati e dagli imputati di reato connesso ai commi 3° e 4° dell'art. 192 c.p.p., norma collocata nel libro terzo sulle prove e che riafferma sostanzialmente il principio del libero convincimento del giudice in merito alla valutazione delle prove, nonchè dall'uso nel testo normativo della espressione letterale "altri elementi di prova" con riferimento agli elementi di riscontro alle dichiarazioni in oggetto.

A conferma di ciò la giurisprudenza, con numerose ed autorevoli pronunce, ha concordemente affermato che la chiamata in correità da parte di un imputato di reato connesso costituisce elemento di prova e non già semplice indizio (cfr. Cass. Sez. Un. 3.2.1990, Belli; Cass. Sez. Un. 6.12.1991, Scala; Cass. sez. I, 7.5.1993, Boccolato; Cass. Sez. II, 26.4.1993, Fedele, e da ultime Cass. Sez. 1° 26.3.1996 Emmanuello, Cass. Sez. 1° 25.2.1997 Bonpressi ed altri, Cass. Sez. 6° 13.6.1997 Dominante ed altri).

Nonostante l'indiscutibile natura di piena prova, tuttavia, il legislatore ha ritenuto stabilire talune cautele in relazione alla valutazione della chiamata in correità, subordinandone il valore di piena prova alla ricorrenza di ulteriori elementi probatori, capaci di confermarne l'attendibilità e ciò in considerazione della particolare natura della fonte, costituita prevalentemente da collaboratori di giustizia con gravi trascorsi criminali e comunque da soggetti già dediti al crimine ed in passato spesso legati alla criminalità organizzata. In tale prospettiva va letta la disposizione dell'art. 192, III e IV co. c.p.p., in relazione alla quale si è sviluppato un vivace dibattito giurisprudenziale, animato da varie significative pronunce della Suprema Corte, la quale, comunque, ha opportunamente manifestato la consapevolezza che «nei processi relativi alla attività di organizzazioni criminose operanti fisiologicamente in regime di segretezza e di rigorosa compartimentazione interna nel vigore di una spietata legge di omertà.... le fonti di prova di più risolutiva determinatezza probatoria non possono non essere che, per così dire, endogene, provenienti dal loro stesso interno.» (Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 1988, n. 266, Barbella), sottolineando così la sostanziale irrinunciabilità in molti gravi processi al patrimonio di conoscenze costituito dalle dichiarazioni di imputati di reato connesso e ribadendo il valore di prova della chiamata in correità che «non può venire declassata a semplice indizio perchè il legislatore ha avuto di mira soltanto l'esigenza di una valutazione congiunta di più elementi con propria dignità di prova anche se relativa ed incompleta» (Cass.

18.2.1994, Goddi), in un contesto in cui gli “altri elementi di prova“ hanno il valore processuale di mera conferma dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, e si collocano in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, non avendo idoneità probatoria rispetto al “thema decidendum “. (Cass. Sez. 6° 13.6.1997 Dominante ed altri).

B) IL GIUDIZIO DI ATTENDIBILITA’

La giurisprudenza nell’interpretazione sistematica del dettato dell’art. 192 c.p.p., ha indicato sostanzialmente due livelli di indagine per il giudice nel contesto della valutazione delle dichiarazioni rese da imputati di reato connesso: il primo relativo all’attendibilità intrinseca del deponente, ossia alla sua credibilità soggettiva e alla verosimiglianza delle sue affermazioni, il secondo relativo all’attendibilità estrinseca, cioè all’esistenza di riscontri oggettivi in numero e qualità sufficienti a confermare i fatti rappresentati dal chiamante (tra le tante, Cass. sez. I, 24.2.1992, Barbieri; più di recente Cass. 26.3.1996, CED mass. 204295, Cass. Sez. I, 23.4.1998 CED mass. 210481).

Giova osservare che, se non sono mancate pronunce che hanno propugnato la tesi della valutazione complessiva di tutti gli elementi attinenti ai due livelli di indagine, affermando talora la superfluità dell’accertamento dell’attendibilità intrinseca, in presenza di altri elementi di prova a riscontro (Cass. pen., sez. II, 28 febbraio 1994,

Badioli), l'orientamento prevalente ritiene più corretto verificare prima la credibilità della chiamata in sé e, acquisito questo primo dato, procedere alla ricognizione degli elementi di conferma esterna, non potendosi pervenire “omisso medio” all'esame dei riscontri esterni alla chiamata (Cass. 18.2.1994 Goddi, Cass. Sez. 6° 30.7.1996 Alleruzzo ed altri).

Tuttavia deve sottolinearsi che, pur esigendo in linea generale la sussistenza dei due diversi livelli di indagine, la giurisprudenza non ha potuto non riconoscere un più ampio spazio di decisività all'elemento della attendibilità estrinseca che, in quanto oggettivo ed esterno alla fonte costituita dal collaboratore di giustizia, nonchè insuscettibile di analisi psicologiche spesso opinabili, offre maggiori margini di sicurezza e veridicità. A tal proposito, a giudizio di questa Corte, merita di essere condiviso quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quando il giudizio sull'attendibilità intrinseca di un collaboratore non appare del tutto positivo, non necessariamente si deve negare validità di prova alla chiamata, dovendosi in tal caso solamente usare maggiore rigore nella valutazione dei riscontri esterni (v. Cass. Sez. I n. 1801 25 febbraio 1997 Bompressi ed altri, in cui si è espressamente parlato degli “altri elementi di prova che devono essere tanto più consistenti quanto meno radicale sia l'accertamento sulla credibilità e sulla attendibilità intrinseca e viceversa” e, ancora Cass. Sez. IV, 5-4-1996, Conti, in cui la Suprema Corte ha evidenziato l'impossibilità di contestare la credibilità intrinseca del chiamante in correità ove i

riscontri, ancorchè non aventi valenza di autonoma prova o di indizio grave, preciso, concordante, siano idonei a corroborare “ab extrinseco” la chiamata in correità.).

C) L'ATTENDIBILITÀ INTRINSECA

Quanto alla verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni la giurisprudenza è unanime nel rifarsi ai criteri di precisione, coerenza interna, ragionevolezza, genuinità, spontaneità, disinteresse delle dichiarazioni e persistenza nelle medesime (tra tutte v. Cass. Sez. Un. 21.10.1992, Marino; Cass., sez. VI 18.2.94, cit.; Cass. sez. IV 15.4.94, Rossit; Cass. 19.1.96 n. 661, Agresta). In numerose pronunce in proposito, peraltro, non è stata esclusa l'attendibilità della chiamata di correo che si attui in progressione e che si arricchisca nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione (Cass. pen., sez. VI, 1 febbraio 1994, Greganti).

In ordine all'elemento valutativo della precisione della chiamata si è affermato che l'esistenza di eventuali imprecisioni non è di per sé sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri riscontri obiettivi, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga con congrua motivazione di dare prevalenza agli elementi che sostengono la

credibilità dell'accusa (Cass. pen., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 1428, P.M. in proc. Riggio e altri; Cass., pen., sez. I, 11 marzo 1994, n. 242, Pistillo).

Pur riconoscendo particolare valore alle dichiarazioni che contengano la confessione, insieme alla chiamata in correità (Cass. pen., sez. I 30 gennaio 1992, Altadonna), la giurisprudenza ha escluso che l'ammissione di responsabilità propria sia requisito necessario di attendibilità, non essendo richiamata dall'art. 192 c.p.p. (Cass. pen., sez. I, 13 aprile 1992, Procopio).

In relazione alla credibilità soggettiva del c.d. collaboratore, la Suprema Corte ha ritenuto «del tutto inconferente la considerazione che costui, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata»; anzi qualora le sue dichiarazioni siano positivamente valutate alla luce dei sopracitati parametri, «resta irrilevante il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse» (Cass. pen., sez. I, 6.5.94, Siciliano). A tal proposito deve osservarsi che il calcolo utilitaristico, peraltro indirettamente sollecitato dalla legge attraverso i benefici riconosciuti, deve considerarsi un dato obiettivamente neutro, potendo essere sotteso sia ad un'accusa calunniosa, sia alla semplice rottura dei vincoli omertosi, ipotesi questa che in astratto, appare più probabile della prima, essendo il collaboratore consapevole che solo dal riconoscimento dell'attendibilità possono derivargli i benefici sperati. Tale valore "neutro" dell'interesse premiale è stato quindi espressamente affermato dalla

giurisprudenza di merito e dalla Suprema Corte, che hanno affermato che in astratto la assenza di tale interesse non può comportare l'attendibilità, così come la presenza di tale interesse non può escluderla (v. Corte di Assise Caltanissetta 23 gennaio 1996, Scarantino, e Cass. Sez. VI 25.7.1997, Barba ed altri); è stata, inoltre, operata una distinzione netta tra interesse a collaborare, che può animare il collaboratore in considerazione delle possibilità di beneficiare delle misure previste dalla legislazione speciale sui collaboratori di giustizia, e interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti dei terzi (Cass. Sez. 1° 6.5.1998 CED 210475).

I criteri di valutazione delle dichiarazioni devono essere concretamente applicati tenendo conto sia delle indicazioni del diritto codificato, sia delle indicazioni giurisprudenziali che integrano il cd. "diritto vivente": in tal modo il disinteresse è stato dalla giurisprudenza ricollegato alla indifferenza delle accuse rispetto alla posizione processuale del chiamato o all'eventuale aggravamento della propria; la spontaneità è stata definita in una prospettiva «laica», svincolata da ogni profilo attinente agli impulsi interiori di carattere morale e ricondotta, invece, a motivazioni interne di vario genere, non necessariamente associate a contrizione o pentimento; la genuinità, ancora, è stata ravvisata nell'assenza di atteggiamenti artefatti o infingimenti di sorta, in relazione anche alle qualità personali del collaboratore, al ruolo che rivestiva all'interno dell'associazione, alla sua formazione culturale.

Nelle decisioni della Suprema Corte è dato, inoltre, riscontrare frequentemente l'avvertenza di prescindere dalle valutazioni sulle qualità morali della persona del "pentito", mantenendo l'indagine sul terreno delle ragioni della collaborazione, sui rapporti di questo con i chiamati in correità, sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni, prescindendo in ogni caso dal pregiudiziale apprezzamento negativo della personalità dei chiamanti in correità, connotazione peraltro comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reato connesso, che è stata tenuta presente dal legislatore proprio nel subordinare tali fonti di prova alla verifica intrinseca ed estrinseca (v. Cass. Sez. VI 19.4.1996 Cariboni ed altri, Cass. Sez. II, 20.3.1997, Spataro).

Infine circa la costanza delle dichiarazioni la Cassazione non ha comunque escluso l'attendibilità del chiamante pur in presenza di ritrattazioni, invitando però il Giudice di merito a dare conto con congrua motivazione del mutamento della posizione del dichiarante ovvero della assoluta inattendibilità delle "contro dichiarazioni", precisando comunque che l'accertata inattendibilità di un contesto ritrattatorio non vale ad attribuire valore probatorio assoluto alle originarie accuse, non esonerando il Giudice dall'indagine sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca della prima dichiarazione che si impone con la medesima necessità di accuratezza (Cass. Sez. VI, 4.5.1996, Urio, e 30.7.1996, Alleruzzo ed altri).

D) L'ATTENDIBILITA' ESTRINSECA

A proposito della natura degli elementi estrinseci che devono corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni la Cassazione ha chiarito che questi non devono essere costituiti da elementi aventi valore di prova autonoma, indipendente dalla chiamata in correità, perchè in tal caso si renderebbero superflue le propalazioni del chiamante, negando alla chiamata in correità la natura di prova, seppur incompleta di cui si è già parlato (Cass. sez. I, 19.10.93, Rannisi, Cass. Sez. I, n. 1801 25.2.1997, Bompressi ed altri e da ultimo Cass. Sez. I, 23.4.1998 CED 210481). La Suprema Corte ha a tal proposito affermato la necessità che chiamata in correità e riscontro probatorio estrinseco si integrino reciprocamente “formando oggetto di un giudizio complessivo” (Cass. Sez. 6, 13.2.1995 n.1493).

In ordine alla tipologia e alla natura dei riscontri estrinseci, la giurisprudenza ha affermato che questi, non essendo predeterminati dalla legge nella loro qualità, natura e numero, possono essere costituiti da dati obiettivi, quali fatti e documenti, da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonee a convalidare aliunde l'attendibilità dell'accusa, nonché da qualsiasi elemento desumibile dagli atti che si ponga logicamente nella stessa direzione della chiamata in correità. (Cass. 13.6.96, n. 6040, Cass. sez.IV 5.4.1996 Conti, e da ultimo Cass. Sez. II, 10.2.1998, Stratigopaulos e altri). In tale ottica si è riconosciuto che gli elementi di riscontro possano essere costituiti da tutti i possibili elementi, corrispondenti a fatti, situazioni,

collegamenti e relazioni (spaziali o temporali) che comunque consentano di rapportare, sotto il profilo causale e secondo un criterio razionale, l'accadimento delittuoso al comportamento oggettivo dell'accusato (Cass. sez. I, 5.4.93, Pullarà) ed, ancora, che l'elemento estrinseco di riscontro possa essere ravvisato anche in ricognizioni di cose, in riconoscimenti fotografici, in accertamenti di polizia giudiziaria, in legami esistenti tra il soggetto accusato e altri soggetti facenti parte del medesimo sodalizio, nell'accertata disponibilità di immobili dettagliatamente descritti come luoghi di consumazione di reati, a condizione, ovviamente, che tali elementi siano oltre che certi, "anche univocamente interpretabili come conferma dell'accusa" (Cass. Pen. 14.12.1990 n. 16464, Cass. Sez. IV 4.5.1996, Perez).

La Suprema Corte ha quindi stabilito la possibilità di utilizzare a conferma delle chiamate di correo tutto quanto potrebbe essere oggetto di valutazione alla luce del principio del libero convincimento. Tra «gli altri elementi di prova» di cui all'art. 192 c.p.p., vengono ricompresi, i c.d. riscontri logici (Cass. pen., sez. V, 30 giugno 1993, Dell'Anna; Cass. pen., sez. II, 17 dicembre 1992, Di Salvo) ed anche le acquisizioni probatorie eventualmente già utilizzate per affermare la credibilità del dichiarante (Cass. pen., sez. III, 31 agosto 1993, Villelli).

Le prove rappresentative, utili quali riscontri esterni, possono essere costituite anche da ulteriori chiamate cd. "incrociate" nei confronti del medesimo accusato, che presentino già il requisito dell'attendibilità intrinseca (Cass. sez. I, 29.10.93, Presta, e

da ultimo Cass. sez. I, 23.4.1998 CED 210481) e ciò perchè l'art. 192 c.p.p., nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", ha posto la sola condizione della presenza di un qualsiasi tipo di riscontro, tra cui la costante giurisprudenza della S.C. ha compreso anche quello costituito da altre dichiarazioni della stessa specie (Cass. sez. VI 9.11.93, Sparacio; Cass., sez. II, 7 dicembre 1993, Alessandrino), rilevando che le chiamate in correità, ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, conferiscono l'una all'altra "quell'apporto esterno di sinergia indiziaria, la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (cfr. Cass., Sez. I, 1.8.1991 n. 8471, Cass. Pen. Sez. VI, 16 marzo 1995, n. 2775, Grippi).

Altrettanto consolidato è, del resto, il principio secondo cui, quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa abbia a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di ulteriori elementi esterni, poichè, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria altra operazione di comparazione o verifica (cfr. Cass. n. 80/92) e poichè "ogni chiamata e' fornita di autonoma efficacia probatoria e capacita' di sinergia nel reciproco incrocio con le altre", per cui "una affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto" (Cass. Sez. IV, 6.3.1996, n.4108; Cass. Sez. VI, 16.3.1995 n.2775; Cass. Sez. II, 5.4.1995 n.4941).

Inoltre la Suprema Corte si è espressa nel senso che le chiamate in correità plurime, una volta che ciascuna di esse abbia passato il vaglio dell'attendibilità intrinseca e risultino convergenti in ordine all'indicazione del chiamato, "divengono mezzi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da altri elementi di prova di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma" (Cass. Sez. VI 30.7.1996 Alleruzzo ed altri).

Quanto, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, la giurisprudenza della S.C. ha ritenuto di valorizzare gli elementi della contestualità, dell'autonomia, della reciproca sconoscenza, della convergenza almeno sostanziale, tanto più cospicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, e, in genere, tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della autonomia, indipendenza ed originalità.

Non può essere sottaciuto, al riguardo, che eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, addirittura attestare l'autonomia delle varie propalazioni in quanto "fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi" (cfr. Cass., Sez. I, 30.1.1992 n. 80).

Secondo l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte, in ogni caso l'esigenza di convergenza tra le dichiarazioni non può implicare la necessità di una loro "totale e perfetta sovrapposibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del "thema probandum", fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza" (Cass. Sez. I, 26.3.1996, n.3070, cit.; Cass. Sez. I, 7.2.1996, n.1428; Cass. Sez. I, 31.5.1995 n.2328).

Va, tuttavia, rilevato che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano già essere a conoscenza di quelle di altri collaboranti, perché rese pubbliche nel corso di dibattimenti o per qualunque altro motivo. In proposito la Suprema Corte ha espressamente affermato che la credibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità "non è da considerarsi necessariamente esclusa dal solo fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha potuto aver acquisito delle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto" (Cass. Sez. VI, 19.4.1996, n.4108). L'unico limite, sottolinea ancora la Suprema Corte, è che

in tale ipotesi si dovrà accertare con maggior rigore che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia e, soprattutto, che le dichiarazioni successive non siano frutto di influenze subite (Cass. Sez. VI, 16.1.1995 n.295).

Pertanto, l'eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminali di stampo mafioso, soprattutto se con ruoli di un certo rilievo, non autorizza, per ciò solo, il sospetto della cd. "contaminatio" e della non autonomia di quelle successive (Cass. Sez. I, n. 80/92).

Nell'ipotesi inversa di divergenza tra dichiarazioni, le Sezioni Unite hanno rilevato l'imprescindibilità di una analisi che non deve limitarsi ad una sommaria considerazione della personalità dei dichiaranti, ma che deve analizzare i rapporti intercorsi, l'interesse alle dichiarazioni, e, in definitiva, tutte le circostanze rilevanti nelle quali le dichiarazioni sono state rese (Cass. pen., sez. un., 4 febbraio 1992, Ballan).

Da ciò può ricavarsi il principio per il quale ogni valutazione, positiva o negativa, di singole dichiarazioni o di più dichiarazioni tra loro convergenti debba essere condotta con riferimento al caso concreto, non essendo corretto né il pedissequo ed acritico recepimento per diversi fatti delle dichiarazioni provenienti da determinate fonti, né il preconconcetto rifiuto di esse (specie quando concordino), sulla base di asserite influenze reciproche, di condizionamenti degli inquirenti o dei difensori.

A proposito del problema della credibilità delle dichiarazioni assunte dai collaboranti dopo che siano state rese pubbliche quelle di altri soggetti in ordine ai medesimi fatti il Supremo Collegio ha escluso che tale circostanza valga ad inficiare l'attendibilità delle successive dichiarazioni, quando esse presentino elementi di novità e di originalità e manchino altri e comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio di quelle anteriori da parte di quelle successive (Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 1992, n. 80).

E) I RISCONTRI INDIVIDUALIZZANTI E LA SCINDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Il problema dei cd. riscontri individualizzanti è sorto dalla semplice considerazione che, se la responsabilità penale è personale, altrettanto deve essere il compendio probatorio necessario per affermarla. In ogni caso la recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte ribadito l'esigenza della sussistenza di tale tipo di riscontro ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, soprattutto in relazione ad ipotesi delittuose esauritesi "uno actu" (Cass. pen, sez. II, 10 febbraio 1997, n. 1157, Pagano e altri), evidenziando quindi l'esigenza di riscontri di conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, "non riguardanti soltanto il dato oggettivo della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche la persona cui esse si riferiscono" (Cass. sez. II 6.12.1996, Arena ed altri).

Deve premettersi che se la atipicità è tematica che attiene alla natura dei riscontri ed alla loro fonte, la questione relativa ai riscontri cosiddetti individualizzanti attiene essenzialmente alla loro funzione, da tale considerazione discende che il riscontro individualizzante può essere, come ogni altro riscontro, di qualsiasi natura (logico, descrittivo ecc..) e provenire da qualsiasi fonte (documentale, dichiarazioni di altri collaboratori ecc..), quello che interessa è l' idoneità dell' elemento ad «individualizzare» la chiamata in correità, a confermare cioè i profili del fatto che riguardino le persone accusate.

La Cassazione aveva già in passato affrontato la questione senza arroccarsi su soluzioni conformi alla literalità dell'espressione "riscontro individualizzante", ma offrendo criteri di temperamento, rimanendo nell'area interpretativa del riscontro, inteso comunque come qualcosa di distinto dalla mera attendibilità intrinseca del dichiarante (v. Cass sez. I, 13.4.1992, Tomaselli, secondo cui «si deve ritenere che gli elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni devono riguardare non soltanto il fatto storico che costituisce oggetto dell'imputazione, ma anche la sua riferibilità all'imputato»). Ovvero ancorando in modo ancora più evidente la funzione del riscontro al principio della personalità della responsabilità penale (v. Cass. Sez.I, 30.12.1992, secondo cui «le dichiarazioni del chiamante in correità che trovino riscontri oggettivi negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati in correità non possono ripercuotersi congetturalmente

nei confronti di un altro chiamato se non si rinvergono elementi di riscontro individualizzanti, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione della valutazione della prova a norma del 3° e 4° comma dell'art. 192 c.p.p.»).

Ma è soprattutto la recente giurisprudenza che ha particolarmente insistito sulla imprescindibile necessità dei riscontri individualizzanti, arrivando a negare la cosiddetta efficacia traslativa interna della chiamata in correità (:« I riscontri oggettivi ed esterni alla chiamata in correità devono specificamente riguardare il singolo accusato e ciascun fatto a lui ascritto. Di conseguenza, non può essere accolto il criterio della c.d. efficacia traslativa interna della chiamata in correità, secondo cui, nel caso di una chiamata in correità concernente più fatti, essa può costituire prova anche riguardo a fatti privi di specifico riscontro, qualora l'esistenza di riscontri relativi a taluni dei fatti sia tale da condurre ad un giudizio di sintesi, di complessiva attendibilità del dichiarante», vedi Cass.sez. II 1.10.1996, Cass. sez. II 1.4.1996, Cass. 6.12.1996, Arena ed altri).

Appare quindi superato e sicuramente minoritario l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene che i riscontri relativi al fatto nella sua oggettività possano «investire» anche la partecipazione del chiamato in correità; ciò per un duplice ordine di ragioni: sul piano teorico perchè non rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale, sul piano logico perchè la chiamata in correità non individualizzata non può in alcun modo costituire prova sicura ed inequivoca di colpevolezza.

Nel tentativo di meglio definire l'ambito di rilevanza di tali riscontri la giurisprudenza ha chiarito comunque che l'esigenza degli elementi di riscontro atti a corroborare le accuse non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano, «essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell'ambito della posizione interessata, di adeguata significanza» ed ha precisato, inoltre, che l'esigenza che la dichiarazione «sia corredata da elementi di riscontro e che questi abbiano carattere di specificità, implica soltanto che i detti elementi siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti.» (Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993, Algranati).

Il rigore della valutazione della prova che si evince dai principi e dalle massime giurisprudenziali sin qui oggetto di esame non si spinge, tuttavia, fino al punto di ritenere necessario un riscontro individualizzante per ciascun fatto, quando l'identica natura dei fatti, l'identità dei personaggi, l'inserirsi dei fatti in un contesto relazionale unico e stabile valgano come riscontro logico, in assenza di elementi contrari, alla probabile partecipazione del soggetto a vicende analoghe a quelle in cui è provata la sua responsabilità (Cass. pen., 24 gennaio 1991, Poli, Cass. pen. 21 marzo 1996 n. 2968).

Il principio della necessità dei riscontri, ed in particolare dei riscontri con funzione individualizzante, comporta come logica e necessaria conseguenza l'affermazione della scindibilità o frazionabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, quindi, la possibilità che la chiamata in correità, riscontrata su un punto o su un soggetto, possa non esserlo su altro punto o su altro soggetto. La S.C. di Cassazione ha infatti ammesso la frazionabilità delle deposizioni, facendola discendere dalla necessità di trovare conferme esterne a ciascuna delle porzioni organicamente separabili dei racconti dell'imputato di reato connesso e quindi in relazione sia ai soggetti chiamati che agli episodi narrati. Secondo tale impostazione nel contesto dell'intera dichiarazione del chiamante in correità possono quindi utilizzarsi solo alcune delle circostanze riferite e, in particolare, quelle che abbiano trovato sufficientemente riscontro nel restante materiale probatorio (Cass. pen., sez. I, 7 maggio 1993, cit.; Cass. pen., sez. I, 1 aprile 1992, Genovese).

Dunque, può affermarsi che "in tema di chiamata in correità è bene ammissibile la cosiddetta «frazionabilità», nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico" (Cass. Sez. VI, 10.3.1995 n.4162; Cass., Sez. VI, 25.8.1995, n.9090).

Il principio della scindibilità ricorre non solo quando vi siano più chiamati in correità, ma anche quando vi siano dichiarazioni che riguardino più episodi criminosi tra loro distinti (c.d. chiamata plurima oggettiva). Al riguardo, non v'è dubbio che il raggiunto giudizio di fondatezza di una o più accuse non può spiegare effetti su altre non riscontrate dichiarazioni della stessa persona, atteso che non può di certo escludersi che, tra tante dichiarazioni vere, il dichiarante ne abbia inserito una non vera, volutamente o anche in modo del tutto inconsapevole.

In sostanza, quindi, occorre valutare la chiamata in modo analitico, con riferimento ad ogni singolo fatto e ad ogni singola attribuzione di responsabilità, così come affermato dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 80/1992 (Sez. I, Abbate), secondo cui non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento la comunicabilità di tale giudizio per traslazione all'intero racconto «... residuando dunque l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate o, peggio, smentite, con esclusione di reciproche interferenze totalizzanti».

Infine la scindibilità della chiamata in correità può ricollegarsi anche alla valutazione dell'attendibilità intrinseca del collaboratore quando, a fronte di una dichiarazione complessivamente attendibile nei confronti degli altri chiamati, sia emerso un particolare interesse all'accusa nei confronti di uno solo di essi, quando emerga la possibilità di mendacio in relazione a parti della dichiarazione legata, ad

esempio, all'intenzione di nascondere proprie od altrui responsabilità, ovvero quando si tratti di episodi alcuni dei quali non vicini nel tempo ovvero riferiti da altri.

In tali ed in altri casi “è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto, con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione “ (Cass. sez. 6° 13.6.1997 Dominante ed altri e Cass. sez. I 15.5.1997 Di Corrado ed altri Cass. sez. 6° 30.7.1996 Alleruzzo ed altri).

F) LE DICHIARAZIONI DE RELATO

Il Supremo Collegio ha affrontato anche il delicato problema delle dichiarazioni “de relato” rese dai soggetti di cui all'art. 192 c.p.p., distinguendo l'ipotesi di conoscenza correlata alla appartenenza ed al ruolo del chiamante nell'organizzazione criminale di appartenenza da quella di mera conoscenza occasionale. Infatti all'interno delle associazioni criminali taluni soggetti possono apprendere fatti o circostanze senza averne diretta esperienza, o per il ruolo di dirigenza che vi occupano all'interno e che comporta la puntuale informazione di ogni vicenda attinente ad essa o per la

particolare importanza di determinate notizie che, circolando tra gli associati, diventano patrimonio comune di tutti. In tal caso, non si può parlare di dichiarazione “de relato”, ricorrendo una situazione che, per le specifiche connotazioni delle organizzazioni mafiose, è sostanzialmente analoga a quella della conoscenza diretta.

Nelle ipotesi invece in cui il dichiarante riferisca specifici fatti appresi occasionalmente da terzi, la chiamata è comunque utilizzabile, sia come elemento di prova, sia come riscontro in base alla convergenza delle dichiarazioni, ponendosi soltanto l'obbligo, da parte del giudice, “di una verifica particolarmente accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal comma 1 del medesimo art. 192 c.p.p. e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210 comma 5 c.p.p.” (Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993, cit.).

In particolare, la dichiarazione “de relato” va controllata con una duplice rigorosa verifica relativa sia al suo autore immediato (:il dichiarante), sia alla fonte originaria dell'accusa (:il confidente), che spesso resta estranea al processo. La giurisprudenza esige che nella dichiarazione indiretta il riscontro alle dichiarazioni de relato costituisca un “quid pluris” più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno, che, per qualità, quantità, specificità e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non veridicità sostanziale della confidenza (Cass. pen., sez. V, 14 novembre 1992,

Madonia , Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 1996, Mannolo).

Tra gli elementi di possibile riscontro alle dichiarazioni accusatorie appena descritte possono essere annoverate anche altre dichiarazioni accusatorie che provengano da soggetti diversi, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico, riconoscendosi altresì valore di riscontro anche ad altre chiamate de relato, una volta verificatane la provenienza (Cass. pen., sez. V, 30 giugno 1993, Tornese; Cass. pen., sez. I, 21 maggio 1992, n. 1753, Guglielmi; Cass. pen., sez. I, 7 luglio 1992, n. 4153, Barbieri ed altro; Cass pen., sez. I, 15 aprile 1992, n. 4689, Baraldi ed altri).

Altra questione dibattuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sempre in riferimento alla chiamata de relato, è quella relativa alla differenziazione tra chiamata in reità e chiamata in correità, è apparso evidente che il chiamante in correità ha percezione e conoscenza del fatto delittuoso qualora vi partecipi direttamente, sicché la verifica concernente la sussistenza del riscontro estrinseco non si pone con quelle particolari e più rigorose connotazioni che distinguono, invece, la c.d. chiamata in reità, caratterizzata dalla estraneità del dichiarante al fatto-reato attribuito ad altri soggetti (v. Cass. 27.2.1993, Cusimano, Cass. sez. V, sent. n. 4144 del 17/12/1996, Mannolo) ed invero, «le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reati, limitandosi così ad

una «chiamata in reità», ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti. L'assenza di ogni elemento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa.» (Cass. sez. VI, sent. n. 7627 del 30/7/1996, Alleruzzo ed altri Cass. sez. VI 13.6.1997 Dominante ed altri)

Infine, questione diversa dalla valutazione della attendibilità della dichiarazione del relatore di giustizia, ma sostanzialmente affine a questa, è quella relativa alla deposizione del terzo che riferisce in ordine a circostanze apprese dal dichiarante, circostanze che costituiscono oggetto della chiamata in correità, orbene la Suprema Corte in tale ipotesi ha stabilito che tale deposizione testimoniale “pur non potendo attingere al minimo di sufficienza quale autonoma prova della colpevolezza del chiamato, proprio per la derivazione di conoscenza da un unico referente, ben può costituire nella globale valutazione del giudice, l'elemento di riscontro oggettivo ed esterno dell'attendibilità della chiamata in correità, in considerazione dell'apporto di conoscenza di elementi certi anche esterni al “ *thema probandum* “ cioè del fatto di cui all'imputazione “ (Cass. sez. VI, 13.2.1997, Schemmari ed altro).

CAPITOLO VIII

= ANALISI DELLE DICHIARAZIONI DEI SINGOLI COLLABORATORI DI

GIUSTIZIA ESAMINATI IN DIBATTIMENTO =

A questo punto appare doveroso procedere, sulla base delle superiori considerazioni, all'esame analitico delle dichiarazioni rese in questo dibattimento dai vari collaboratori di giustizia esaminati, nonché alla valutazione della attendibilità intrinseca di dette dichiarazioni, avvertendo sin d'ora che la valutazione dei riscontri estrinseci sarà svolta in modo più approfondito con riferimento all'esame della posizione processuale dei singoli imputati.

1) Le dichiarazioni di CANDURA SALVATORE:

Appare opportuno muovere dalle dichiarazioni di Candura Salvatore sia perché si tratta delle prime dichiarazioni di carattere confessorio che hanno consentito di avviare le indagini sul gruppo mafioso che ha organizzato ed eseguito la strage oggetto del presente giudizio, sia perché dette dichiarazioni, oltre a risultare, come si vedrà più avanti, oggettivamente riscontrate, provengono da un soggetto che non si è reso responsabile di gravi fatti di sangue ed il cui "pentimento" appare più stabile e sicuro in quanto fondato non tanto su bassi calcoli utilitaristici o sulla speranza di sottrarsi ad una pesante condanna, quanto piuttosto sulla paura, umanamente comprensibile, di essere stato coinvolto in modo inconsapevole in un gioco troppo grosso e di trovarsi esposto insieme ai familiari ad un livello di rischio certamente non proporzionato alla reale gravità dei reati commessi.

Ciò premesso, va osservato che Candura Salvatore, esaminato all'udienza

dell'1.12.1997 ai sensi dell'art. 210 c.p.p., ha cominciato a collaborare nel settembre - ottobre 1992 e si è autoaccusato del furto della vettura fiat 126 usata per la strage di via D'Amelio.

Particolarmente inquietanti e significativi appaiono i contatti del Candura con la famiglia di Scarantino Vincenzo prima dell'inizio della collaborazione di quest'ultimo, poiché il Candura ha riferito che nel corso della sua collaborazione la moglie lo aveva lasciato per tornare a Palermo, ove era stata spesso avvicinata dai familiari di Scarantino che avevano fatto pressioni perchè il marito ritrattasse, promettendogli di pagare l'avvocato. Ha riferito, inoltre, che, mentre la moglie si trovava a Bologna presso la casa del cognato Guagenti Carmelo, la figlioletta al telefono gli aveva detto che c'era "Cacantino " e lui aveva capito che la moglie aveva ricevuto la visita di Scarantino Rosario, il quale aveva cercato di convincerla a far ritrattare le accuse nei confronti del fratello, precisando che il cognato Guagenti aveva un cantiere dove spesso aveva visto gli Scarantino.

Ha dichiarato di essere andato ad abitare in zona Guadagna circa 4- 5 anni prima del 1992, a circa 100 metri di distanza dall'abitazione degli Scarantino, di essersi occupato anche a livello professionale di fotografia e filmini e di avere lavorato in occasione di riunioni e cerimonie familiari, feste rionali e religiose ed altro, di avere conosciuto Tomaselli Salvatore. Era stato quest'ultimo quello che lo aveva presentato a sua volta a Scarantino Vincenzo, il quale, insieme a Tomaselli gestiva un grosso

giro di droga e gli era stato indicato come persona che apparteneva a “ gente di rispetto “ , tra cui il cognato Salvatore Profeta. Ha riferito di avere con il tempo guadagnato la fiducia di Scarantino Vincenzo e dei suoi fratelli, venendo incaricato spesso di prelevare stupefacente ovvero di procurare delle autovetture. In particolare quando veniva incaricato di rubare delle autovetture gli veniva specificato il tipo di autovettura richiesta e, a seconda delle dimensioni, gli veniva poi consegnata come compenso la somma di lire 500.000, se di grande cilindrata, o di lire 200-300.000 se di piccola cilindrata, inoltre in alcune occasioni al momento dell’incarico gli era stata data una chiave che riusciva ad aprire ed a mettere in moto tutte le auto. Le vetture rubate venivano portate dal Candura in un vicolo vicino l’abitazione della madre degli Scarantino, ovvero in un magazzino sito in una strada che da via Buonafede porta a corso dei Mille, che passa sotto il ponte del fiume Oreto. Tale magazzino era composto di vari locali, una stanza era destinata agli animali ed in particolare ad i maiali, in un’altra c’erano un letto un tavolo ed una sedia ed in una parete c’era un “blocchetto“ o botola dove Scarantino conservava la droga ed anche varie armi, nel magazzino spesso aveva trovato, oltre ai fratelli Scarantino, Salvatore Tomaselli, e tale Michele Aglieri, che si occupava di smontare i pezzi delle autovetture rubate, nonché altra gente che alcune volte aveva ripreso con la telecamera ma il cui rullino era stato restituito. Le macchine venivano da lui rubate personalmente ma a volte mandava altri spacciatori, in ogni caso nel magazzino di Paganello i fratelli

Scarantino si occupavano di farle a pezzi o alterarne i documenti o mandarle all'estero. Ha dichiarato di avere rubato in tutto circa 50-60 auto, anche se in sede di contestazione è emerso che durante precedenti fasi il Candura ha dichiarato di averne rubato 20-30. Ha aggiunto che solo raramente gli era capitato di rubare delle auto senza specifico incarico degli Scarantino e che in un'occasione era stato rimproverato ed gli era stato ordinato di restituire la macchina rubata perché era di un "amico".

A proposito della strage di via D'Amelio ha dichiarato che una sera verso le 20-21 nei primi di luglio del 1992 aveva incontrato Tomaselli Salvatore e Scarantino Vincenzo, quest'ultimo lo aveva incaricato di procurargli un'auto di piccola cilindrata, anche in cattive condizioni, purchè funzionante, e gli aveva promesso 500.000 lire dandogli subito la somma di 150.000 lire (composta da due biglietti da 50.000 e cinque da 10.000), nonché uno "spadino" per aprire le portiere e mettere in moto le macchine, e fissandogli un appuntamento per la consegna in una traversa di via Roma vicina a via Cavour alle ore 23.00. A seguito di contestazioni della difesa è emerso che il Candura aveva precedentemente dichiarato che lo Scarantino gli aveva espressamente detto che l'auto serviva ad un suo amico per prendere dei pezzi. In ogni caso Candura era andato con la sua moto prima da Valenti Roberto, al quale era molto legato essendo questi suo figlioccio, poi si era recato in via Oreto nuova, aveva parcheggiato la moto presso una zia che abitava nei pressi ed aveva preso la autovettura di Valenti Pietrina, una 126 bordeaux in cattive condizioni d'uso che

aveva qualche problema con l'accensione. In particolare aveva aperto lo sportello, aveva messo in folle ed era uscito dal viale lungo circa tre metri a marcia indietro ed a motore spento per non fare rumore, poi, con qualche difficoltà, aveva messo in moto e si era avviato verso il luogo dell'appuntamento, passando per via Oreto nuova, via Oreto vecchia , la stazione ferroviaria e via Roma. Aveva scelto la macchina della Valenti perché, se fosse stato sorpreso o fermato, avrebbe potuto dire che si trattava dell'auto prestatagli da un'amica.

Dopo il furto dell'auto si era recato nel posto convenuto, qui aveva trovato ad aspettarlo Scarantino a bordo di una vespa bianca che il Candura aveva riconosciuto come quella solitamente usata dal Tomaselli ed in compagnia di un'altra persona che aveva cercato per tutto il tempo dell'incontro di restare nella parte buia della strada e di non farsi riconoscere. A tal proposito il Candura ha detto di non essere sicuro dell'identità di quest'individuo, ma di avere pensato che fosse Tomaselli, cosa non detta prima per mancanza di sicurezza sul punto, in ogni caso ne ha fornito una precisa descrizione: di altezza tra il metro e cinquanta/sessanta, viso scuro e capelli ricci, portava una camicia celeste (a seguito di contestazioni è emerso che poteva trattarsi di un giubbotto), un bracciale, una collana tipo Cartier ed un anello al mignolo con brillantini. A seguito di specifiche domande anche della difesa ha ammesso di non avere mai fatto caso se Tomaselli portasse gioielli o meno.

Candura in dibattimento ha dichiarato che, dopo la consegna, Scarantino lo aveva

allontanato con una certa fretta ed era andato via a bordo della vespa, mentre l'altra persona si era allontanata a bordo della macchina. Dopo ripetute contestazioni è emerso che era stato Scarantino a salire subito sulla vettura rubata ed a partire in direzione di via Messina Marine, preceduto dalla vespa guidata dall'altra persona. Il Candura era tornato a piedi nel posto dove aveva lasciato la moto ed aveva impiegato circa due ore e mezza.

A proposito del luogo della consegna Candura ha avuto alcune incertezze nel descrivere l'esatta ubicazione della via, in ogni caso è emerso, anche in sede di contestazioni, che si trattava della via Ammiraglio Gravina, traversa di via Roma, dove c'era una casa abitata da prostitute ed omosessuali e dove spesso lo stesso Candura aveva accompagnato Scarantino. Ha precisato che era la prima volta che Scarantino gli aveva chiesto di lasciare una macchina rubata in una zona diversa dalle solite.

Ha dichiarato che il compenso promessogli per il furto non gli era stato mai dato, e che in una sola occasione Scarantino, oltre a dargli denaro, lo aveva pagato con della sostanza stupefacente. A seguito di contestazione emergeva, però, che anche in occasione del furto della 126 in questione aveva ricevuto della droga come parte del compenso.

Subito dopo il furto Valenti Pietrina gli aveva chiesto di adoperarsi per farle riavere l'auto, facendogli intendere di avere sospetti su di lui. Candura aveva fatto finta di

cercare l'auto insieme a Valenti Luciano, pregando Valenti Roberto di convincere la sorella a non sporgere denuncia per il furto.

Particolarmente significativo appare quanto riferito dal Candura riguardo al periodo successivo alla esecuzione della strage. Infatti, ben presto il Candura aveva intuito che la macchina utilizzata poteva essere quella da lui sottratta alla Valenti ed aveva più volte contattato Scarantino per manifestargli la sua preoccupazione, questi aveva reagito bruscamente e gli aveva raccomandato di non parlare a nessuno della cosa, ma al contempo lo aveva pesantemente minacciato, con ciò confermando in modo inequivoco la fondatezza dei sospetti nutriti dal Candura:

Imp. CANDURA S.: - no, mi sembra l'indomani, o la sera o l'indomani. Non ricordo bene con precisione. Quando gli ho detto: "Ma non facciamo che la mia... perché hanno detto che si tratta o di una 126 o di una 500, non facciamo che la mia macchina l'amico tuo l'ha utilizzata per fare la strage". Quando gli ho detto così, lui è saltato in aria, nel senso di dirmi: "ma che dici? Non dire più questo, mi raccomando, non parlare con nessuno, stai attento". Gli ho detto: "Ma scusa, perché ti stai agitando così, che motivo hai?". "No, tu non devi dire niente. Tu non hai dato niente a nessuno. Non parlare con nessuno". "Ma io con nessuno parlo, con chi devo parlare?" Però questa sua reazione mi ha dato atto a intendere che questa macchina forse era stata usata per questo, per commettere tale eccidio. Io iniziai a preoccuparmi.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - ma lei la prima volta, quando glielo disse la prima volta, ha detto all'indomani della strage?

Imp. CANDURA S.: - sì. La sera o l'indomani.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - aveva già dei sospetti sul fatto che potesse essere stata utilizzata quella macchina per la strage oppure lo disse tanto per dirlo a Scarantino?

Imp. CANDURA S.: - no, l'ho detto così, cioè l'ho detto nel senso che gli ho dato la notizia: "Hai sentito cosa è successo, la strage in via D'Amelio? Addirittura hanno detto che si tratta forse o di una 126 o 127 o 500. Ma non facciamo che l'amico tuo la macchina che gli abbiamo dato ha fatto questa strage". Quando gli ho detto questo, lui è saltato in aria. Mi ha preso: "non parlare, con nessuno, stai attento". "Ma perché ti stai agitando così, scusa? Quale è il motivo? Allora che è, vero?" "Ma che dici?" Poi parole ovviamente e via di seguito. C'erano sempre delle colluttazioni. Allora il modo come ha reagito lui mi intende a capire che allora questa macchina... Io ci andava sempre: "Scarantino, dimmelo, Enzo" perché si chiamava Enziriddo come soprannome. "Enziriddo, se è stata fatta una cosa... dimmelo, cioè io non so che devo fare". Perché ero preoccupato che io facendo così, con lui mi ci colluttavo sempre, già i miei sospetti erano che o oggi o domani questi mi facevano fuori. Lui sempre invece mi tranquillizzava: "Stai tranquillo, non ti preoccupare, non ti creare problemi". Fatto sta che poi mi ha dato atto che questa 126...

P.M. DOTT. DI MATTEO: - lei ha mai ricevuto in quel periodo delle telefonate di minaccia?

Imp. CANDURA S.: - sì, infatti quando ci sono andato, ci andavo diverse volte da lui per questa macchina, perché ho detto: "Io non voglio più soldi, va bene che già questi soldi non me li avete più dati. Io non voglio più niente. Ma io voglio rassicurarmi". "Non ti preoccupare, vattene a casa, stai tranquillo". Le solite cose. Andava a casa, squillava il telefono, lo ricordo pure che l'ha preso pure mia moglie, lo prendeva mia moglie e non rispondeva nessuno. L'ho preso io: "Stai attento a quello che fai, appena parli in giro - una cosa del genere - ti ammazziamo a te e alla tua famiglia". Siccome io non avevo motivi di essere preoccupato prima, le mie preoccupazioni sono nate dopo questa Fiat 126 che io andavo sempre da lui per sapere quello che io dovevo dare, anche per fargli capire che io non dicevo niente a nessuno, però di non avere quella preoccupazione di essere ammazzato, questo io intendevo dire a lui. Ho ricevuto queste telefonate di minacce e così iniziai veramente a preoccuparmi.

(pagine 77, 78 e 79 verbale dell'1.12.1997)

Candura ha inoltre chiarito di avere parlato anche con il Tomaselli delle sue paure legate al furto della 126 e che questi, al pari di Scarantino, aveva cercato di tranquillizzarlo; a seguito di contestazioni è inoltre emerso che lo Scarantino aveva

detto a Candura che a sapere della 126 erano soltanto loro due e Tomaselli.

Le dichiarazioni del Candura hanno consentito di stabilire che tali ultimi colloqui con Scarantino si erano verificati sicuramente nello stesso mese di luglio del 1992, poiché il Candura ha ricordato che ad agosto si era recato con la sua famiglia in villeggiatura a Termini fino al 5 settembre, data dell'arresto di Candura ad opera della squadra mobile insieme a Valenti Luciano per violenza carnale ed altri reati. Particolarmente interessante, anche al fine di apprezzare le ragioni che hanno indotto il Candura a collaborare con la giustizia, appare l'analisi di taluni fatti che hanno preceduto l'arresto sopra indicato. Infatti risulta dagli atti che il Candura già prima del 5-9-1992 era stato fermato dai Carabinieri in relazione ad indagini per taluni furti e, in tale contesto, aveva mantenuto un comportamento assai strano, che è risultato comprensibile soltanto in relazione a quanto il Candura ha poi confessato, poiché durante l'interrogatorio aveva avuto delle evidenti crisi nervose giungendo persino a chiedere aiuto e protezione dicendo "quegli omicidi non li ho fatti io".

Nel primo periodo di detenzione il Candura aveva cercato di convincere Valenti Luciano a dichiararsi interamente responsabile del furto e ciò perché provenendo questi da una famiglia con problemi mentali non ci sarebbero state conseguenze di rilievo, ma una volta capito che nessuno lo avrebbe creduto aveva deciso di collaborare. In sede di controesame attraverso contestazioni è emerso che, dopo tale accordo con Valenti, Candura aveva reso delle dichiarazioni volte ad accreditare la

versione concordata con il Valenti.

Orbene, appare evidente alla luce del complesso degli elementi acquisiti che il comportamento iniziale del Candura era solo apparentemente strano, poiché può ben comprendersi il particolare stato di agitazione in cui certamente si era venuto a trovare il Candura dopo avere compreso di avere fornito l'autovettura che era stata usata come autobomba, causando la morte di diverse persone e le devastazioni mostrate da tutti i mezzi di informazione. Non ci vuole molto per capire quale potesse essere il livello di angoscia in cui dovette trovarsi il Candura, piccolo delinquente di borgata abituato a furtarelli per procurarsi la droga, nel vedersi schiacciato tra la possibilità di essere coinvolto in un processo per strage e la possibilità di essere ucciso da chi gli aveva commissionato il furto, ipotesi quest'ultima che ebbe ad assumere una consistenza particolarmente concreta ed intensa dopo le minacce rivoltegli da Scarantino Vincenzo per indurlo a stare zitto. Pienamente comprensibili appaiono, quindi, sia la richiesta di aiuto e le espressioni apparentemente farneticanti in occasione del primo fermo da parte dei Carabinieri, sia il successivo, ingenuo, tentativo di scaricare ogni responsabilità su Valenti Luciano, confidando sulle precarie condizioni mentali dello stesso e dei suoi familiari.

2) Le dichiarazioni di ANDRIOTTA FRANCESCO:

Andriotta Francesco è stato esaminato all'udienza del 16.10.1997 senza le forme di cui all'art. 210 c.p.p., bensì come ordinario teste, non risultando imputato di reato connesso, pur essendo collaboratore di giustizia e sottoposto al programma di protezione dal gennaio 1995, come dallo stesso confermato.

Ha dichiarato di avere iniziato la collaborazione nei primi di settembre del 1993 e di avere confessato la sua partecipazione a traffici di stupefacenti e di armi di competenza dell'A.G. di Milano, precisando che non aveva mai avuto problemi mentali anche se quando era stato condannato all'ergastolo aveva cercato di fingersi pazzo, tentando il suicidio.

Ha riferito di essere stato detenuto fin dal 1991 nelle Carceri di Varese, Brescia, e Saluzzo, in quest'ultima era stato da aprile marzo 1993 fino al 3 giugno 1993, data in cui era stato trasferito a Busto Arsizio dove era rimasto fino alla fine di agosto dello stesso anno per tornare successivamente a Saluzzo.

Lo stesso, poi, con riferimento ai fatti per i quali si procede ha fornito ampie e convincenti indicazioni circa le modalità di conoscenza con Scarantino Vincenzo e circa l'opportunità di instaurare con lui uno stretto rapporto nonostante i controlli carcerari. In particolare, secondo quanto riferito in giudizio, l'Andriotta nel primo periodo passato a Saluzzo, presso la 5° sezione, aveva conosciuto tale Giambona Michele, detto « Cucuzza», del quartiere Guadagna di Palermo, e quando fu trasferito da Saluzzo a Busto questi gli disse di salutargli tale Scarantino Vincenzo, detenuto a

Busto. Nelle carceri di Busto Andriotta fu collocato nel settore «osservazione» prima nella cella n. 5, poi nella n. 1, mentre Scarantino Vincenzo si trovava nella cella n. 4, la cella n. 5 e n.4 si trovavano accanto ad una distanza di 70-80 centimetri, di fronte non avevano altre celle ma una finestra che dava su uno spiazzo e sull'infermeria, la cella n. 1 si affacciava sui cubicoli ed il cubicolo più vicino alla cella n. 1 era quello dove di solito Scarantino faceva l'aria. Le celle, inoltre, erano chiuse da un blindato, in particolare quello di Scarantino era aperto 24 ore su 24 mentre quello di Andriotta dalle 8,00 alle 23,00. Nella cella di Andriotta ad un certo punto era entrato un altro detenuto, certo Juster Nadim, di origine turca, il quale era in grado di comprendere l'italiano, ma non il dialetto siciliano, con il quale si esprimeva abitualmente Scarantino e che Andriotta capiva.

Era spesso possibile sia passare oggetti da una cella all'altra che comunicare perché, anche se era prevista la presenza continua di un agente di custodia per sorvegliare, spesso succedeva che alcune delle guardie andavano via o non prestavano attenzione a quanto facevano i detenuti, così accadeva che l'Andriotta a volte andava alla doccia da solo e poteva sbirciare il registro posato su un tavolo al passaggio; in tal modo aveva appreso che Scarantino doveva essere sorvegliato a vista 24 ore su 24 e che per tale motivo non poteva mai andare alla doccia da solo, ma doveva essere sempre accompagnato da un sottufficiale. Il reparto osservazione doveva inoltre essere sorvegliato da telecamere, ma in realtà l'impianto non funzionava come lo stesso

Andriotta aveva avuto modo di accorgersi in occasione di passaggio di oggetti con altri detenuti, liti, discussioni ed altri episodi cui non era seguita alcuna reazione da parte delle guardie.

Andriotta si era presentato a Scarantino portandogli anche i saluti di «Cucuzza», inizialmente i rapporti tra i due erano limitati a piccole cortesie, come il prestito di sigarette, ma col passare del tempo erano diventati sempre più intensi, al punto da cucinare a turno alternativamente e passare all'altro le vivande mettendole sopra lo spazzolone e facendole scivolare piano piano da una cella all'altra, il rapporto era proseguito con scambio di bigliettini, confidenze di Scarantino su fatti personali e di vita privata come la sua partecipazione con un particolare vestito ad una manifestazione religiosa, il lavoro di piastrellista, il traffico di sigarette di contrabbando, evitando i controlli con il sistema delle siringhe sporche di sangue collocate sopra i pozzetti, il traffico di droga e gli omicidi cui aveva preso parte, la conoscenza di Carlo Greco uomo d'onore della Guadagna, la parentela con Salvatore Profeta ed altre confidenze.

Andriotta ha precisato, inoltre, che la sua corrispondenza non era sottoposta a censura e che poteva fruire di sei colloqui al mese che venivano effettuati in una zona verde ed in assoluta libertà; di contro Scarantino poteva avere soltanto due colloqui mensili, sempre con la protezione del vetro, e la sua corrispondenza era sottoposta a censura. Scarantino quindi era solito affidare dei bigliettini ad Andriotta, il quale,

nascondendoli in bocca o arrotolandoli dentro le sigarette, li passava alla moglie che poi provvedeva a farli giungere a destinazione, la risposta dei parenti di Scarantino arrivava con un telegramma, o con la stessa moglie di Andriotta. Altre volte Scarantino lo aveva incaricato di fare effettuare delle telefonate, solitamente ad utenze di Palermo, allo scopo evidente di mantenere i contatti con i propri familiari per questioni che, chiaramente, non dovevano essere portate a conoscenza delle autorità penitenziarie in occasione di colloqui in carcere. Significativa al riguardo è la dichiarazione resa dall'Andriotta nell'udienza del 16-10-1997 :

P.M. dott. PALMA: - Ecco, allora parliamo di questi bigliettini, spieghi che cosa sono i bigliettino e poi le andrò facendo varie altre domande.

Teste ANDRIOTTA F.: - Ah, sì, mi faceva..., per esempio mi diceva di telefonare alla famiglia. Però tante volte mi disse..., dopo, questo però dopo. Ecco, adesso iniziamo dall'inizio. Mi faceva telefonare alla famiglia a dei numeri, (non so, alla sorella, alla moglie, alla madre, al cognato) che dovevo chiedergli delle cose e poi loro davano una risposta con dei telegrammi dicendo: "Sì, tutto a posto, ti vogliamo bene, stai tranquillo", però erano delle parole che logicamente... Gliele devo spiegare: erano parole cifrate che lui sapeva il significato, Dottoressa.

Anche il bigliettino, quando mia moglie lo leggeva o mia mamma o mio fratello o qualche amico che faceva queste cose, lui non sapeva nemmeno cosa stava chiedendo.

P.M. dott. PALMA: - Allora vediamo un attimo questi bigliettini: che tipo di bigliettini erano, chi li scriveva?

Teste ANDRIOTTA F.: - Eh, delle volte li scriveva lui e delle volte li ho scritti io, Dottoressa, in stampatello.

P.M. dott. PALMA: - Quando Scarantino li scriveva come faceva a passare i bigliettini a lei?

Teste ANDRIOTTA F.: - A be', o me lo buttava davanti alla porta oppure io lo ritiravo direttamente proprio davanti a lui, quando magari andavo all'aria o al ritorno dalla doccia o perché ero andato in infermeria o perché ero andato a effettuare 'na telefonata. (da pagina 57 a pag. 58 verbale del 16.10.1997)

In questo modo Andriotta era venuto a conoscenza dell'esistenza di un negozio denominato Anna abbigliamento che doveva versare alla famiglia di Scarantino la somma di lire 300 mila mensili, di un legale di Roma cui rivolgersi per il giudizio in Cassazione ed altro.

Andriotta ha riferito che Scarantino si era dimostrato particolarmente preoccupato quando venne arrestato il fratello per furto di auto, perché temeva che potesse trattarsi della 126 utilizzata come autobomba nella strage di via D'Amelio ed in quella occasione gli aveva chiesto di mettersi subito in contatto con i suoi familiari. In un'altra occasione Scarantino aveva appreso del suicidio in carcere di tale Gioè ed aveva chiesto di vedere il giornale, che però non gli era stato portato, aveva quindi

incaricato Andriotta di fare effettuare una telefonata ad una utenza cellulare. Dopo tale telefonata era arrivato un messaggio dal piano dove erano ristretti i detenuti sottoposti al 41 bis:

Teste ANDRIOTTA F.: - Del bigliettino sì, arrivò un panino dall'aria. Chiamarono a Enzo e disse: "Enzo, quando vai all'aria - dice - c'è un panino - dice - mangiatillo - dice - me raccumannu per... pa' u' bigliettino che contiene dentro u' panino -dice - di portarlo fuori! - dice - Farlo recapitare subito!", dice. E Enzo disse: "Va bene, va bene".

Andò all'aria e trovò questo panino con dentro un biglietto, Dottoressa.

P.M. dott. PALMA: - Da dove fu lanciato questo panino, chi lo portò anzi?

Teste ANDRIOTTA F.: - No, non è che l'hanno portato: è stato lanciato, Dottoressa. Nessuno ha portato questo panino là.

P.M. dott. PALMA: - Allora da dove è stato lanciato?

Teste ANDRIOTTA F.: - Dalla finestra, Dottoressa, perché la finestra di tutte le Sezioni sono proprio attaccate quasi alle arie dell'Osservazione che guardano sotto.

P.M. dott. PALMA: - E dalla finestra di quale reparto?

Teste ANDRIOTTA F.: - 41 bis, Dottoressa.

P.M. dott. PALMA: - In questo reparto c'erano detenuti di origine siciliana?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, c'erano detenuti di origine siciliana. Questo me lo disse Scarantino e poi io li sentivo parlare anche delle volte che lo salutavano, eh-eh..., e si sentiva proprio l'accento siciliano diciamo quando parlavano.

(pag. 75 del verbale del 16.10.1997)

Per quanto riguarda specificamente le confidenze sulla strage fatte da Scarantino ad Andriotta, questi ha riferito che Scarantino gli aveva confidato di non essere preoccupato per eventuali dichiarazioni di Candura e di Valenti, perché uno era tossicodipendente ed un altro era stato arrestato per violenza carnale; aveva invece dimostrato grande preoccupazione per l'arresto del fratello Rosario (in quell'occasione era uscito un trafiletto su un giornale della Lombardia che qualcuno aveva lanciato a Scarantino da un'altra sezione), inoltre aveva mostrato particolare preoccupazione per la notizia dell'arresto del "garagista", appresa da altri detenuti che potevano vedere la televisione, infatti quella volta si era messo a scuotere la testa ed a piangere dicendo «se questo si pente ...», ma senza fare in alcun modo il nome del garagista.

P.M. dott. PALMA: - visto che ha parlato di questa preoccupazione, dica alla Corte quale fu proprio il comportamento di Scarantino appresa la notizia dell'arresto del garagista.

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, lui scosse proprio..., disse..., quasi piangeva, ecco, stava quasi scoppiando in lacrime, era molto preoccupato. Era agitato. Era agitatissimo quel giorno.

P.M. dott. PALMA: - E cosa...

Teste ANDRIOTTA F.: - Perché disse: "Se questo si pente che... che parla, io sono rovinato e tanti altri". Anche perché lui non è un uomo d'onore, ma è una persona che ha fatto dei favori a Cosa Nostra. Questo me lo ricordo benissimo, la parola "uomo d'onore" non lo era e...

P.M. dott. PALMA: - Chi non era uomo d'onore?

Teste ANDRIOTTA F.: - Orofino, il garagista non era un uomo d'onore. Era una persona che aveva questa carrozzeria, roba di meccanica, ora non mi ricordo, perché io manco l'ho visitata 'sta cosa, non so nemmeno com'è fatta questa persona.

(Pag. 95 del verbale del 16.10.1997)

Proprio nel periodo dell'arresto del "garagista" erano cominciate le confidenze sulla strage: in breve Scarantino aveva confidato di avere avuto l'incarico del furto dell'auto da Salvatore Profeta e di averlo commissionato a Candura, al quale Scarantino non aveva dato poi l'intera somma pattuita ma solo tre biglietti da 50 mila lire, senza dirgli della destinazione dell'auto, ma anzi facendogli capire che doveva servire per delle sostituzioni di pezzi. Successivamente Scarantino gli aveva prima confidato di sapere che l'auto doveva servire per un attentato dimostrativo ad un

magistrato o ad un poliziotto per poi aggiungere di avere saputo che l'auto doveva saltare in aria e non doveva essere identificabile neanche il numero di telaio. Secondo quanto ha riferito Andriotta, per averlo appreso da Scarantino, l'auto, di colore bordeaux, era stata poi sottratta alla sorella di Valenti e doveva essere uguale a quella della sorella di Scarantino per non fare insospettire chi eventualmente avesse visto Scarantino al volante. Piuttosto imprecise appaiono le ulteriori dichiarazioni rese da Andriotta con riferimento alla confidenze ricevute da Scarantino circa le condizioni dell'auto (che comunque per il ricordo di Andriotta aveva difficoltà a camminare), circa la consegna della stessa a Scarantino, circa il luogo ove venne nascosta provvisoriamente e circa il luogo e le modalità di caricamento dell'esplosivo. In particolare l'Andriotta in sede dibattimentale, anche dopo ripetute contestazioni non ha ricordato in quale garage era stata riparata l'auto. Ha dichiarato che l'auto era stata consegnata in una strada principale, e non alla Guadagna, ma ha anche dichiarato, con evidente contraddizione, che era stata consegnata in un garage, per essere poi imbottita in un altro garage. Ha aggiunto che Scarantino ebbe a dirgli di non avere assistito alla imbottitura dell'auto con l'esplosivo, ma di avere controllato l'esterno. A proposito di Candura, ha riferito che lo stesso dopo la strage era fortemente preoccupato ed aveva chiesto notizie della macchina a Scarantino, il quale lo aveva minacciato in vario modo.

Per quanto riguarda l'esplosivo Andriotta ha prima dichiarato che questo era stato portato alla "porcellaia" (ossia il magazzino di Tomaselli lungo il fiume Oreto, che veniva abitualmente utilizzato da Scarantino per attività illecite) dal Profeta:

P.M. dott. PALMA: - Ecco, vediamo se lei ha dei ricordi più precisi. Quest'esplosivo lo stavano portando in questo posto, che ora poi ci indicherà più specificamente, o lo stavano prelevando da questo posto?

Teste ANDRIOTTA F.: - Quello che io mi ricordo lo stavano portando, Dottoressa, alla porcellaia. Questo io mi ricordo e questo io oggi dico. (Pagina: 112 del verbale del 16.10.1997)

Tuttavia a seguito di contestazioni ha ammesso di ricordare che l'esplosivo fu portato via dalla "porcellaia":

P.M. dott. PALMA: - Quindi in quell'occasione lei ha affermato che non ricordava quando lo portarono in quel posto o quando lo prelevarono da quel posto.

Conferma questa versione o quella di oggi?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, confermo, Dottoressa. Adesso me... mi ha fatto... la mente lucida, ecco. Sì, confermo

questa versione che ho detto a lei al '95. Non mi ricordo se era quando lo portavano via, però c'è il fatto che mi ricordo bene il fatto della "profezia" che è arrivata, e lui scherzosamente si rivolgeva proprio al cognato, a Salvatore Profeta.(pag. 113 del verbale del 16.10.1997)

A proposito della consegna dell'auto e dell'imbottitura Andriotta ha in un primo tempo dichiarato di avere appreso da Scarantino che la macchina era stata portata alla porcellaia e lì era stata imbottita, ma che successivamente all'arresto di Orofino Scarantino gli aveva detto che in realtà la macchina, dopo essere stata lasciata alla "porcellaia" era stata trasferita nel garage di Orofino, dove era stata imbottita. Andriotta nel corso del controesame ha però ricordato che la macchina era stata portata alla porcellaia per essere imbottita ma che a causa del guasto era stata portata nella carrozzeria anche per essere riparata e che era stata guidata dallo stesso Scarantino

P.M. dott. PALMA: - cosa fu fatto? Le disse Scarantino per quale motivo fu utilizzato questo garage del garagista o della carrozzeria?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, oltrechè questa persona faceva dei favori a persone, diciamo uomini d'onore o malavitosi di Cosa Nostra, praticamente quella carrozzeria doveva servire per l'imbottitura dell'esplosivo. Essendo diciamo una persona tranquilla, si potevano fidare e fare tutte le azioni che poi doveva diventare un auto-bomba. Tant'è vero che in questa carrozzeria fu presa una targa da un'altra macchina, e se non sbaglio mi sembra proprio un 126 se non sbaglio, e fu messa su questo 126. Tant'è vero che dopo il furto di questa... questa targa fu denunciato il lunedì e non prima, perché lui voleva dimostrare che la domenica, essendo chiusa la

carrozzeria, dice: "Io non lo so - dice - io... io chiudo la carrozzeria e me ne vado e ho trovato il furto di questo... di questa targa".8 pag. 114 del verbale del 16.10.1997)

Infine Andriotta ha parlato della fase dell'imbottitura e della presenza di due soggetti presenti alle operazioni, con varie contraddizioni, tranne che per la presenza di tale "Matteo", "Mattia" o "La Mattia", affermata sempre con sicurezza sulla base del ricordo di quanto confidatogli da Scarantino:

P.M. dott. PALMA: - Le fece delle confidenze anche sul momento in cui l'auto fu imbottita di esplosivo?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, disse che c'erano due persone appositamente per... diciamo per manovrare quest'esplosivo e montarlo su tutta quest'autovettura. Lui non era presente a... a quando hanno riempito la macchina di esplosivo, Dottoressa.

P.M. dott. PALMA: - Sì. Ora parliamo intanto di queste persone. Le parlò della presenza di..., le indicò qualche nome in particolare di persone che erano...?

Teste ANDRIOTTA F.: - Mah... mi disse un certo Matteo o Mattia, La Mattia. Io non... non me lo ricordo oggi, Dottoressa. Queste son le cose che io mi ricordo.

P.M. dott. PALMA: - E altra persona eventualmente, le fece altri nomi? Ecco.

Teste ANDRIOTTA F.: - No, mi disse di questa persona qua, che era presente per l'i... mi sembra per l'imbottitura del 126.

P.M. dott. PALMA: - Le parlò della presenza di suo cognato?

Teste ANDRIOTTA F.: - [Pausa] All'imbottitura?

P.M. dott. PALMA: - Sì.

Teste ANDRIOTTA F.: - No, non credo, Dottoressa, che me l'abbia detto. No, non... non credo.

P.M. dott. PALMA: - Non credo o non lo ricorda?

Teste ANDRIOTTA F.: - [Pausa] Mah, Dottoressa, eh-eh, continuo a dire non ricordo. Non ricordo oggi, Dottoressa. So che c'era questo Matteo, Mattia, La Mattia, non lo so! Io che ne so 'sto cognome? Non so neanche se è un nome o un cognome, o un'abbreviazione o un soprannome. Non lo so, Dottoressa.

P.M. dott. PALMA: - Allora, verbale del 25 novembre '93 ore 16 al P.M. di Caltanissetta e di Milano.

INT.: - Pagina?

P.M. dott. PALMA: - Pagina 2: "Come ho già detto nel verbale, eccetera, del 14, erano due le persone presenti, secondo quanto mi ha riferito Scarantino, quando arrivò l'esplosivo, quando lo stesso fu sistemato sulla Fiat 126. Le due persone erano l'una Totuccio Profeta, come ho poi precisato, l'altra questo Matteo o Mattia".

Teste ANDRIOTTA F.: - Ma questo è quanto avevo detto alla... porcellaia o quando hanno preso l'esplosivo o l'hanno portato via.

(da pag. 114 a pag. 116 del verbale del 16.10.1997)

Oltre ad affermare di non essere sicuro della presenza del Profeta al caricamento dell'esplosivo nella macchina, ha aggiunto di ricordare, anche se non con sicurezza,

la presenza di una persona che non parlava il siciliano, di avere sempre ricordato il nome di Profeta, anche per la insolita frase pronunciata da Scarantino “è arrivata la profezia”, e di non avere parlato di Profeta fin dai primi interrogatori solo per paura

Particolare importanza rivestono nell’economia del presente giudizio, per le considerazioni che saranno in seguito meglio sviluppate, le dichiarazioni rese da Andriotta circa le confidenze ricevute da Scarantino in ordine al completamento del caricamento dell’autobomba e, soprattutto, alla esecuzione di una intercettazione telefonica sull’utenza in uso alla madre del dott. Borsellino. In proposito l’Andriotta ha ricordato che qualche giorno prima della strage Profeta aveva fatto sapere a Scarantino che la macchina era pronta e che il telefono di Borsellino era stato messo sotto controllo: *Teste ANDRIOTTA F.: - Ah, sì, Salvatore Profeta gli fece proprio sapere che..., mi sembra addirittura qualche giorno prima della strage, che la macchina era pronta, era già stata imbottita, era perfettamente a posto, e che il telefono del Dottor Paolo Borsellino, della madre del... del Dottor Paolo Borsellino era stato messo già sotto controllo, in perfetta linea.*

Questo io mi ricordo oggi, Dottoressa. 8 pag. 128 del verbale del 16.10.1997)

A proposito dell’intercettazione ha precisato di avere saputo da Scarantino che il telefono della madre del giudice era stato intercettato da un uomo che aveva un parente o un fratello uomo d’onore appartenente ai Madonia, che da tempo volevano

morto il giudice Borsellino, e di ricordare che l'uomo vicino ai Madonia si chiamava Scotto, ma di non sapere il nome di colui che aveva proceduto all'intercettazione. Circa il trasferimento dell'auto già predisposta per l'esplosione ha affermato che questa, condotta da Scarantino, era stata trasferita in via d'Amelio, ma che lo stesso gli aveva detto un'altra volta che era stata portata in via Roma:

P.M. dott. PALMA: - Sì. Quando la macchina..., cioè la macchina poi fu, sempre per quello che le disse Scarantino, fu trasferita dal garage in qualche altro...?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì.

P.M. dott. PALMA: - E dove fu trasferita, cosa le disse?

Teste ANDRIOTTA F.: - In via D'Amelio, Dottoressa. Lui mi disse che la portò lui; poi un'altra volta, se non mi ricordo bene, disse in via Roma. Non lo so, Dottoressa. Io questo che mi ricordo gli dico. So che lui mi disse che la portò in via Mariano D'Amelio e un'altra volta mi disse in via Roma. Ora...

So che lui mi disse che la doveva portare in via D'Amelio. (pag. 128 del verbale del 16.10.1997).

Tuttavia dopo le contestazioni ha affermato :

Teste ANDRIOTTA F.: - Eh... Dottoressa, io oggi mi ricordo così, che lui mi disse che aveva portato la macchina in via Mariano D'Amelio. E oggi, io ripeto ancora, questa via m'è venuta in mente adesso e l'ho detta. Non è che la posso nascondere,

via Roma. Questo posto qua che gli hanno ordinato loro logicamente, perché Scarantino come scala gerarchica era meno. E un'altra cosa voglio precisare: a me non m'ha mai detto che era uomo d'onore, ecco.(pag. 130 del verbale del 16.10.1997)

Andriotta ha reso dichiarazioni anche in merito alla “riunione” di cui ha diffusamente parlato Scarantino ed ha riferito di avere appreso da Scarantino che questa si era tenuta in una villa in campagna, che presenti erano Aglieri, Riina, Cancemi, La Barbera, tale La Mattia o Mattia o Matteo, Cosimo Vernengo e non ha ricordato se Scarantino gli aveva detto di Biondino come partecipante alla riunione in particolare o alla strage in generale. In sede di controesame ha aggiunto di avere saputo che alla riunione furono espressi voti favorevoli all’eliminazione del dott. Borsellino ma che alcuni, tra cui Cancemi, espressero voto contrario.

Circa la riunione Andriotta ne ha riferito per la prima volta all’A.G. nel settembre 1994, subito dopo avere appreso, tramite televisione, del pentimento di Scarantino, ha spiegato di non averne parlato prima per non esporsi ed ha collegato le dichiarazioni tardive su quest’argomento al pentimento di Scarantino avvenuto poco prima del settembre 1994:

Teste ANDRIOTTA F.: - Niente, dopo che avevo appreso che Scarantino Vincenzo si era pentito, quindi avevo anche la paura che Scarantino poteva dire ai Magistrati

che io non avevo detto tutto e quindi dovevo per forza dirlo; non potevo permettermi questo rischio e mancanza di fiducia verso lo Stato, e ho dovuto dirlo, Dottore.

(pag.152 del verbale del 16.10.1997).

Infine su sollecitazione dei difensori ha aggiunto che il giudizio in cui era imputato al momento della collaborazione era in grado di appello e non era definitivo, di essere detenuto e di percepire dallo Stato lire 500.000 mensili.

In data 10.6.1998 Andriotta Francesco è stato nuovamente esaminato ed ha dichiarato di avere fatto istanza al P.M. per essere risentito su specifiche circostanze. Ha quindi dichiarato che il 17 settembre 1997, mentre si trovava in permesso a Piacenza, località segreta dove abitava la sua famiglia, passando per la piazza del mercato di quella città per recarsi all'ospedale ove era ricoverata la figlia, due individui lo avevano fermato chiamandolo per nome: uno era alto e robusto, aveva capelli ondulati e parlava con accento meridionale, l'altro era uno e settanta di altezza, aveva capelli lisci e scuri e portava l'orecchino al lobo sinistro. All'inizio aveva pensato che si trattasse di appartenenti a corpi speciali di Polizia, ma ben presto comprese che ciò non poteva essere vero perchè due gli dissero che avrebbe dovuto confermare la ritrattazione fatta da Scarantino ad Italia Uno nel 1995, quando aveva detto che Andriotta era un bugiardo, e che avrebbe dovuto parlare della omosessualità di Scarantino, precisando comunque che egli non avrebbe dovuto ritrattare subito e che all'inizio avrebbe dovuto traballare:

IMP. ANDRIOTTA F.: - Sì. Niente, e allora loro, praticamente, mi hanno... mi hanno avvicinato così, chiamandomi; io mi sono un attimo spaventato, però pensavo anche che poteva essere la scorta, come si dice in gergo, del Servizio Centrale, la scorta invisibile che, diciamo, pedina i collaboratori di Giustizia

durante i loro permessi, durante i loro.... o era casualmente che si trovava in giro in piazza, perché io queste persone non le conosco e non le avevo mai viste in vita mia.

Gli faccio: "Ma voi siete della D.I.G.O.S. o della Criminalpol?" Siccome io prima ci avevo il Reparto D.I.G.O.S., poi, per ragioni... per motivi del Ministero degli Interni, che io non conosco, mi avevano assegnato al Reparto Criminalpol, al Reparto Anticrimine; allora avevo chiesto di quale dei due Reparti erano. Loro mi hanno risposto che non erano di nessuno dei due Reparti, ma di stare tranquillo che non mi succedeva niente. Io, lì per lì, mi stavo quasi per farla addosso, perché avevo cominciato a tremare dalla paura. Dice: "Non tremare, stai calmo. - Dice - Tu devi fare solo una cosa". Praticamente, sia quella volta là che la volta seguente, che è stata a dicembre, mi hanno detto che io dovevo, praticamente, riconfermare quelle trattazioni, la ritrattazione di SCARANTINO VINCENZO quando la feci a Italia Uno nel 1995, se non vado errato, che mi accusò che io ero bugiardo, che ero calunniatore, che lui aveva

raccontato tutte falsità, cioè; e che dovevo dire anche che SCARANTINO era omosessuale, che non è vero. Cioè, io dovevo andare a raccontare delle bugie

davanti alla Corte di Assise. Tanto e' vero, io non me la sono sentita la prima volta di poter dirle; in effetti, loro non hanno detto subito di fare questo, ma dovevo traballare già dal primo momento. Poi, dovevo fare la nomina di due avvocati, come io l'ho fatta, naturalmente, e dovevo anche mandare una lettera sia agli avvocati che tramite l'Ansa ai giornali, per dire che io tutto quello che avevo dichiarato prima era falso e che quello che stavo dichiarando ora davanti ai giornali, davanti agli avvocati, e che volevo essere risentito davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta, era la pura e santa verità, perche' dovevo, praticamente, aiutare queste... queste persone mafiose a far cadere per terra il processo della strage di via D'Amelio. Io, dottoressa, ancora oggi io ho vergogna a dire: "Voglio ritrattare". Ma che stiamo scherzando? Loro hanno ammazzato un magistrato, cinque agenti di Polizia ed io non posso ritrattare; moralmente non me la sento. Ecco perche' poi mi sono deciso ed ho chiesto, attraverso la Direzione, di parlare urgente... urgentemente con lei. Anzi, io so... e' stato un periodo che stavo male, dottoressa, sono stato male per davvero, non riuscivo neanche più a mangiare, proprio per questo motivo qua; perche' non volevo venire qua, davanti alla Corte di Assise e prendervi in giro. Non mi sentivo un uomo, mi... mi sarei sentito un verme. E soprattutto buttare a terra un processo che ci sono riscontri, quando io ho detto la verità. Loro a me mi devono lasciare in pace e devono lasciare in pace i miei bambini. Se mi vogliono ammazzare, ammazzassero me, i miei figli li devono lasciare in pace. Io voglio dire tutta la verità

qua, come l'ho ribadita in aula, che ho detto la verità, che... come sono andate le cose della strage di via D'Amelio. Quindi, la ribadisco ancora oggi: che quello che ho detto sia dall'inizio del 1993, settembre, le prime dichiarazioni, sino a quelle del dibattimento, le riconfermo tutte. Io non ritratto nulla.

(pagg. 17- 18 del verbale del 10.6.1998)

I due nel corso della conversazione avevano dimostrato di conoscere gli spostamenti di Andriotta e della sua famiglia nelle varie località protette e gli avevano offerto dei soldi, minacciandolo però di uccidere lui e la sua famiglia nel caso non avesse fatto quello che volevano. In sostanza doveva dire che Scarantino nel 1995 aveva detto la verità, che aveva fatto delle accuse perché continuamente picchiato e su istigazione dei magistrati e del dott. La Barbera, doveva spiegare le confidenze fattegli e la conoscenza di certe cose con il fatto che lui e Scarantino si erano messi d'accordo. In realtà ha precisato di non vedere Scarantino dal 1993 , dal periodo cioè della comune detenzione.

Ha aggiunto di avere visto questi individui in altre occasioni: infatti per la cresima del figlio avvenuta prima del 27 aprile del 1997 c'era stata una riunione familiare in un ristorante, in un tavolo del locale era seduto un individuo, poi identificato per l'uomo con i capelli lisci e l'orecchino, ed il padre ebbe a dirgli che aveva notato che questo lo seguiva, infatti poco dopo Andriotta era andato alla stazione a prendere delle

sigarette presso il distributore automatico e qui aveva notato di nuovo questo individuo che si era limitato a squadrarlo.

Altro avvicinamento era avvenuto dopo il natale del 1997, quando Andriotta si trovava in permesso, infatti era andato a cercare delle sigarette ed aveva visto i due individui prima descritti più un terzo a bordo di una Fiat Tipo bianca che gli dissero che gli avrebbero parlato il 14 febbraio in occasione di un ulteriore permesso, dandogli altre direttive. Nel corso del controesame, poi, è emerso che Andriotta avrebbe dovuto rendere dichiarazioni tentennanti nel corso del suo esame del 16 ottobre in Corte di Assise e avrebbe dovuto ritrattare in modo completo in Corte di Appello dove doveva essere sentito il 30-31 ottobre, ma dove poi non venne chiamato perché erano state acquisite le dichiarazioni da lui rese in Corte di Assise. L'Andriotta ha inoltre dichiarato che tra le istruzioni ricevute c'era anche quella di nominare, prima di Pasqua, gli avvocati Scozzola e Petronio come suoi difensori, cosa che effettivamente ha fatto per mezzo del modello 13 dell'ufficio matricola del carcere di Rebibbia. Per tutto questo gli era stata promessa la somma di lire 300 milioni.

Con riferimento alla attendibilità dell'Andriotta appare doveroso rilevare che lo stesso, sentito nel presente giudizio come teste e non come imputato di reato connesso, pur essendo un collaboratore di giustizia ha una posizione per certi versi anomala, in quanto, non essendo imputato di reati connessi, riferisce solo ab externo sulla base di quanto confidatogli da Scarantino Vincenzo e degli episodi caduti sotto

la sua diretta percezione durante il periodo di comune detenzione. L'interesse che può in astratto avere animato la decisione dell'Andriotta di collaborare con la giustizia non può essere quello di ottenere sensibili riduzioni di pena, essendo egli già definitivamente condannato per fatti che non hanno alcuna attinenza con quelli per i quali si procede. Semmai il proposito dell'Andriotta potrebbe essere stato rafforzato, oltre che dalle motivazioni esternate e comprensibili di mutare la esistenza propria e della propria famiglia, dalla possibilità che la sua scelta lo porti a godere, peraltro in un futuro non imminente, di benefici previsti dalla vigente legislazione penitenziaria nel corso dell'espiazione della pena. Si tratta, comunque, di una spinta non particolarmente forte, a fronte degli evidenti rischi cui l'Andriotta ha esposto se ed i propri familiari, per cui sotto tale profilo non possono esprimersi riserve aprioristiche circa l'astratta attendibilità del teste.

Ciò posto, va osservato che la mancata acquisizione di tutte le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Andriotta Francesco non consente di ripercorrere la progressione che dette dichiarazioni hanno subito e soprattutto non consente di operare un diretto raffronto con lo sviluppo delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo, operazione questa che sarebbe stata sicuramente opportuna al fine di valutare la credibilità di entrambi, atteso che l'Andriotta in larga misura riferisce notizie apprese dallo Scarantino, all'epoca imputato per la strage di via D'Amelio, nel corso del comune periodo di detenzione presso il carcere di Busto Arsizio. Dal

contesto delle dichiarazioni dibattimentali dell'Andriotta e, soprattutto, dall'analisi delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni appare tuttavia evidente che le dichiarazioni di Andriotta prima del "pentimento" di Scarantino Vincenzo sono state limitate alle confidenze di Scarantino riguardanti singoli momenti esecutivi della strage, quali il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba, la custodia dell'autovettura prima della sua utilizzazione, il ruolo di Profeta Salvatore, cognato di Scarantino Vincenzo, il caricamento dell'esplosivo presso la carrozzaria Orofino, il trasporto dell'autovettura sul luogo della strage e l'ascolto di una intercettazione telefonica sul telefono della madre del dott. Borsellino ad opera di un parente di un uomo d'onore a nome Scotto, legato alla famiglia mafiosa dei Madonia di Palermo. Infatti risulta chiaro dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'Andriotta che lo stesso ha parlato della famosa riunione preparatoria della strage solamente dopo che i mezzi di informazione avevano diffuso la notizia del "pentimento" di Scarantino Vincenzo.

Orbene, per quanto attiene alla prima fase delle dichiarazioni di Andriotta è agevole osservare che hanno trovato ampio riscontro nelle prove acquisite nel presente dibattimento tutte le indicazioni fornite da Andriotta circa la concreta possibilità che lo stesso aveva di dialogare con Scarantino Vincenzo durante il periodo di comune detenzione (v. in particolare le numerose dichiarazioni testimoniali al riguardo acquisite nel processo n.9/94 R.G.C.A.). Assolutamente incontestabile appare, poi, lo

scambio di favori e cortesie tra lo Scarantino e l'Andriotta e, in particolare, il fatto che lo Scarantino si sia avvalso della collaborazione dell'Andriotta per le comunicazioni con l'esterno del carcere riguardanti affari illeciti o che comunque dovevano rimanere riservati e che non potevano passare per gli ufficiali canali di comunicazione di cui poteva disporre lo Scarantino, all'epoca sottoposto a controlli particolarmente rigidi. Ciò risulta in modo assolutamente inequivoco dal rinvenimento dei bigliettini e dalla dovizia di dettagli circa luoghi e cose di Palermo che l'Andriotta non avrebbe certo potuto riferire se non avendoli appresi da Scarantino Vincenzo.

Alla luce di tali fatti appare ampiamente riscontrato il fatto che Scarantino Vincenzo abbia progressivamente intensificato i suoi rapporti con il compagno di detenzione, di cui si fidava al punto da affidargli delicati messaggi da comunicare all'esterno, ed appare credibile che possa anche avergli fatto qualche confessione, verosimilmente limitata, frammentaria e forse confusa, come è nella capacità di comunicazione di Scarantino Vincenzo, in un periodo in cui le indagini sull'esecuzione della strage di via D'Amelio e le relative notizie diffuse dai mezzi di informazione erano in costante e rapida evoluzione e potevano, quindi, suscitare in un soggetto fragile emotivamente e di limitate capacità culturali, come Scarantino Vincenzo, reazioni particolarmente intense, facilmente percepibili da un compagno di detenzione peraltro entrato nella sua fiducia. Il fatto che le indicazioni fornite in questa prima fase di collaborazione da

Andriotta siano a volte contraddittorie, slegate, incerte ed imprecise non può suscitare alcuna perplessità circa l'attendibilità intrinseca della fonte, perché sarebbe sicuramente allarmante il contrario, se si considera che tali dichiarazioni sono il frutto di confidenze ricevute dall'Andriotta nel corso di conversazioni necessariamente frammentate, tra due soggetti che non hanno mai occupato la stessa cella, ma hanno potuto parlare solo da celle vicine e sempre stando attenti ai controlli del personale penitenziario, ma soprattutto sono frutto di confidenze provenienti da un soggetto le cui capacità intellettive ed espressive, come si è avuto modo di constatare direttamente nel corso del presente dibattimento, sono alquanto limitate e contrassegnate da un periodare non sempre scorrevole e comprensibile, e che, per di più, si è aperto progressivamente con un compagno di detenzione cui si è dovuto affidare per mantenere i contatti con l'esterno, con crescente sicurezza, in un periodo particolarmente difficile della sua esistenza. Appare, quindi, perfettamente spiegabile che le indicazioni fornite dall'Andriotta sugli argomenti di cui ha parlato prima che intervenisse il "pentimento" di Scarantino abbiano i caratteri di imprecisione e frammentarietà sopra evidenziati, anzi proprio tali caratteri sono indice sicuro di una assenza di accordo tra le fonti, accordo che peraltro non avrebbe avuto alcun senso nella prima fase in cui solo l'Andriotta collaborava con la giustizia. Del pari irrilevante ai fini della credibilità in astratto dell'Andriotta è il fatto che, come si è detto, egli abbia parlato prima della collaborazione di Scarantino solamente di

frammenti dell'esecuzione materiale della strage e non anche della precedente fase deliberativa ed organizzativa, poiché appare pienamente logico che Scarantino Vincenzo, dopo avergli parlato dei piccoli traffici illeciti di cui era protagonista, possa avere fatto qualche confidenza frammentaria su un fatto di rilievo enorme come la strage di via D'Amelio proprio in concomitanza con passi importanti delle indagini all'epoca in corso, magari quando la sua emotività veniva scossa da un arresto significativo come quello del fratello Rosario o del "garagista" Orofino, ovvero ancora del soggetto sospettato di avere eseguito l'intercettazione sull'utenza telefonica presso l'abitazione della madre del dott. Borsellino.

Certamente appare significativo che l'intensità maggiore o minore della reazione emotiva provata da Scarantino di fronte a tali episodi, secondo quanto riferito da Andriotta, risponda ad una logica rigorosa che difficilmente poteva essere intuita dall'Andriotta se lo stesso non ne avesse avuto una percezione diretta, infatti alla luce delle complessive emergenze processuali è evidente che Scarantino Vincenzo dovesse avere un timore maggiore per l'arresto del fratello Rosario, che poteva segnare il diretto coinvolgimento nelle indagini della sua famiglia di sangue, ovvero per l'arresto del "garagista", che aveva assistito ad una fase estremamente compromettente come quella del caricamento cui aveva partecipato sia Scarantino che diversi altri soggetti della sua famiglia mafiosa, poiché non essendo egli "uomo d'onore" poteva crollare e coinvolgere tutti, piuttosto che per l'arresto del

“telefonista”, in quanto, essendo quest’ultimo legato in modo indiretto ad una famiglia mafiosa lontana, anche topograficamente, da quella della Guadagna ed essendosi occupato di una attività in cui non vi era stato il diretto coinvolgimento di persone vicine a lui, difficilmente avrebbe potuto aggravare ulteriormente la sua posizione.

Certamente il distacco temporale tra le prime dichiarazioni di Andriotta e l’inizio della collaborazione con la giustizia di Scarantino e la divergenza di molti dettagli dagli stessi riferiti induce ad escludere un iniziale accordo tra i due ed il fatto che l’Andriotta abbia riferito particolari non ancora emersi dalle indagini (quali l’esclusione della qualità di uomo d’onore di Orofino, il ruolo di primissimo piano svolto nell’organizzazione esecutiva della strage da Profeta Salvatore, l’utilizzo per il ricovero almeno temporaneo della Fiat 126 utilizzata come autobomba del magazzino-porcilaia di Tomaselli, la conferma precisa dell’attività di intercettazione telefonica abusiva sull’utenza della madre del dott. Borsellino e la riconducibilità di tale ultima attività alla famiglia mafiosa dei Madonia) conferma l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dallo stesso rese prima dell’avvio della collaborazione di Scarantino Vincenzo, anche se, per le considerazioni svolte sulla personalità dell’Andriotta e sulla sua posizione giuridica, non può escludersi che le confidenze certamente avute dallo Scarantino possano essere state arricchite attraverso notizie ed informazioni giornalistiche apprese dall’Andriotta attraverso i comuni mezzi di

informazione. Ciò tuttavia non appare di importanza decisiva, poiché le dichiarazioni di Andriotta non possono certo considerarsi come prove autonome rispetto alle corrispondenti dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, per la semplice ragione che lo stesso non ha fatto altro che riferire confidenze ricevute dal compagno di detenzione. Tali dichiarazioni, in realtà, hanno solamente il valore di confermare, proprio per il fatto di essere state raccolte ampiamente prima dell'avvio della collaborazione di Scarantino Vincenzo, soltanto l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nella prima fase della sua collaborazione con la giustizia e di rendere per contro assolutamente inattendibile la successiva totale ritrattazione di Scarantino. Invero, il semplice fatto che Andriotta abbia riferito di avere appreso da Scarantino vari dettagli su diverse fasi esecutive della strage ha un solo grande valore nell'ambito della valutazione della attendibilità delle fonti di prova: quello di dimostrare che Scarantino Vincenzo nel rendere le prime dichiarazioni, quando ha riferito in termini grossomodo corrispondenti alle precedenti indicazioni di Andriotta (cambiano solo alcuni dettagli più o meno rilevanti) del furto della Fiat 126 usata per la strage tramite Candura Salvatore, del ruolo di Profeta Salvatore, del caricamento dell'autobomba e dell'intercettazione telefonica non può essersi inventato tutto, come ha cercato di far credere in sede di ritrattazione, ma ha riferito cose che aveva in parte già confidato, anche se in modo disorganico e frammentario, ad un compagno di detenzione, quando ancora certamente non aveva in alcun modo maturato il proposito

di collaborare con la giustizia. Ebbene, in tale limitato ambito le dichiarazioni di Andriotta hanno una sicura valenza di conferma dell'attendibilità intrinseca delle originarie dichiarazioni di Scarantino Vincenzo e ciò a prescindere da qualsiasi eventuale arricchimento o coloritura che l'Andriotta possa avere operato. Evidentemente non è poco e proprio per questo appare logicamente credibile l'intervento anche di carattere intimidatorio che l'Andriotta asserisce di avere subito, specialmente ove si collochi tale intervento in un più ampia strategia di inquinamento probatorio diretta ad ottenere la ritrattazione anche delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo.

A conclusioni ben diverse deve, invece giungersi nella valutazione delle integrazioni operate da Andriotta Francesco dopo avere appreso la notizia della collaborazione di Scarantino Vincenzo. Infatti le motivazioni addotte dall'Andriotta per giustificare il ritardo nel parlare delle altre cose rivelate da Scarantino e, soprattutto, della famosa riunione preparatoria, fondate essenzialmente sulla paura per sè e per la propria famiglia, appaiono estremamente fragili, poiché l'Andriotta non si è limitato ad omettere qualche nome "importante", ma ha taciuto l'intero episodio, cosa questa che non avrebbe certo alleggerito la sua posizione. Va, poi, considerato che mentre le altre confidenze di Scarantino rivelate da Andriotta nella prima fase di collaborazione trovavano una causa diretta in specifici eventi o passi delle indagini che all'epoca erano in corso (così l'arresto di Orofino, di Rosario Scarantino, di Scotto Pietro, la

ricostruzione delle modalità del fatto attraverso l'esito della consulenza esplosivistica espletata dagli inquirenti, e così via), l'ulteriore confidenza che Scarantino avrebbe dovuto fargli circa la famosa riunione sarebbe stata assolutamente gratuita ed indice di una fiducia assoluta in lui, poiché deve escludersi che durante il periodo di comune detenzione trascorso da Andriotta e da Scarantino possa essere emersa qualsivoglia notizia o possa essere accaduto un qualsiasi evento direttamente ricollegabile a tale riunione preparatoria, che, va ribadito, entra per la prima volta nelle indagini solo con le prime dichiarazioni di Scarantino. Ulteriore elemento di perplessità è costituito dal fatto che Andriotta allorché inizia a parlare dopo Scarantino di questa riunione non incorre più in tutte quelle incertezze, contraddizioni e lacune che avevano caratterizzato le sue prime dichiarazioni e si allinea quasi perfettamente alle dichiarazioni di Scarantino. Ad un certo punto, leggendo le dichiarazioni rese da Scarantino nel corso delle indagini, come meglio di dirà più avanti, si ha quasi l'impressione che Scarantino ed Andriotta conducano un gioco perverso, non necessariamente concordato prima, in cui le due fonti si confermano reciprocamente e progressivamente: Andriotta confermando di avere ricevuto le confidenze relative alle ulteriori dichiarazioni rese dall'ex compagno di detenzione, spesso riportate dai mezzi di informazione o culminate in arresti ed operazioni di polizia; Scarantino confermando di avere fatto tali confidenze all'Andriotta (ciò avviene sicuramente per esempio in un particolare momento sospetto della collaborazione di Scarantino in cui

lo stesso indica Di Matteo Mario Santo tra i partecipanti alla riunione, Andriotta conferma di avere percepito un cognome simile che ricorda come “Matteo, Mattia o La Mattia “ e Scarantino a chiusura del cerchio conferma di averne parlato ad Andriotta in pericoloso incastro di reciproche conferme). Per tali considerazioni questa Corte ritiene che l’attendibilità delle dichiarazioni rese da Andriotta successivamente al “pentimento” di Scarantino e, in particolare, delle dichiarazioni riguardanti la famosa riunione preparatoria sia perlomeno dubbia, non potendosi escludere che l’Andriotta abbia in realtà riportato notizie apprese dai mezzi di informazione e che abbia avviato con Scarantino, anche al di fuori di un espresso e preventivo accordo, un facile sistema di riscontro reciproco incrociato (certamente impossibile prima che Scarantino iniziasse a collaborare) che evidentemente poteva far comodo ad entrambi.

3) Le dichiarazioni di SCARANTINO VINCENZO:

Il consenso prestato dalle parti alla acquisizione, dopo il ripetuto esame dibattimentale di Scarantino Vincenzo, delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso delle indagini consente a questa Corte di operare una approfondita analisi della evoluzione di dette dichiarazioni, analisi che appare quanto mai opportuna se si considera l’importanza che la fonte ha in relazione alle imputazioni oggetto del presente giudizio e la estrema variabilità nel tempo di dette dichiarazioni e della

posizione processuale assunta da Scarantino Vincenzo, sia nel presente procedimento che nel precedente procedimento che lo ha visto imputato dei medesimi reati in concorso con Profeta Salvatore, Orofino Giuseppe e Scotto Pietro.

Il primo interrogatorio con cui Scarantino da inizio alla sua travagliata e certamente sofferta collaborazione con la giustizia è quello reso dalle ore 21,00 circa del 24.6.1994 fino alle prime ore del giorno successivo, presso la Casa di reclusione di Pianosa, innanzi a rappresentanti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, dopo che era pervenuta una richiesta del predetto imputato di conferire urgentemente con l'A.G. di Caltanissetta.

In tale primo interrogatorio, in sintesi, Scarantino Vincenzo, già tratto in arresto per la strage di via D'Amelio a seguito delle risultanze investigative conseguenti alle dichiarazioni rese da Candura Salvatore e raggiunto da ulteriori prove a seguito delle successive dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Andriotta Francesco, ha ammesso la sua piena responsabilità in ordine ai reati contestatigli, ha confessato la partecipazione all'esecuzione di diversi efferati omicidi (duplice omicidio dei fratelli Lucera, omicidio Bonanno), ha fornito dettagliate indicazioni sulla struttura e sulla composizione della famiglia mafiosa della Guadagna e, soprattutto, ha rivelato numerosi particolari circa la programmazione e l'esecuzione della strage di via D'Amelio, chiamando in correità numerosi soggetti, per lo più appartenenti ai mandamenti mafiosi della Guadagna e di Brancaccio.

In particolare, innanzitutto, Scarantino ha riferito che due anni prima del suo arresto presso la sala ricevimenti di Pasquale Tranchina in via Villagrazia, nel corso di una sorta di cerimonia cui avevano partecipato Pietro Aglieri, Carlo Greco, Pino La Mattina, Natale Gambino, suo cognato Profeta Salvatore, Tanino Murana, era stato fatto uomo d'onore "riservato" della famiglia mafiosa della Guadagna. Appare significativo ricordare che lo Scarantino ha precisato di non avere pronunciato formule particolari, che la riunione aveva avuto carattere essenzialmente conviviale, con scambio di auguri e baci tra tutti i partecipanti, e che il termine usato dallo stesso Scarantino per indicare la sua particolare posizione all'interno dell'organizzazione mafiosa, era proprio quello, estremamente tecnico e corrispondente a quello riferito da numerosi altri collaboratori di giustizia, di "uomo d'onore riservato", e non già i diversi termini che ha poi ritenuto di precisare in successive fasi processuali.

Lo Scarantino quindi ha parlato di una riunione tenutasi durante la mattina del 24 o del 25 giugno 1992 presso la villa di Giuseppe Calascibetta, durata circa due - tre ore, cui avevano partecipato lo stesso Calascibetta, Pietro Aglieri, Giuseppe La Mattina, Natale Gambino, Cosimo Vernengo, figlio di Pietro Vernengo, Francesco Tagliavia, Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Giuseppe Graviano, Carlo Greco, tale Pietro Salemi (persona non direttamente conosciuta, di cui aveva sentito parlare come un "corna dure", uno che si allena nelle spiagge, corre come un folle), Salvatore Profeta e Lorenzo Tinnirello, questi ultimi due accompagnati in tempi successivi

dallo stesso Scarantino, ed altre persone indicate in modo generico come “gente nuova” non vista in modo frequente e che possibilmente avrebbe potuto riconoscere fotograficamente (v. ff.15 e 32 del verbale con omissis prodotto all’udienza del 23-10-1998). In particolare ha dichiarato che la persona indicata come Salvatore Riina, da lui non personalmente conosciuta, era giunta nella villa a bordo di una Fiat 126 di colore bianco che aveva trovato posteggiata all’interno della villa, nello spiazzo antistante l’ingresso, e che era accompagnata da una persona che non ricordava esattamente ma pensava trattarsi quasi certamente di Salvatore Biondino, indicato come accompagnatore di Riina dopo un primo titubante riferimento, subito corretto, a tale Ciccio Ganci, conosciuto insieme al Biondino nel rione della Noce in occasione di un incontro con Raffaele Ganci per discutere una questione attinente un bar di via Lancia di Brolo di proprietà del suocero di suo fratello. Nel corso di tale riunione egli, pur rimanendo fuori dal salone ove si erano riuniti i partecipanti, seduti attorno ad un grande tavolo, aveva avuto modo di cogliere delle frasi estremamente esplicite circa l’oggetto della riunione pronunciate in particolare da Pietro Aglieri e Totò Riina (come: “ a questo cornuto si deve fare saltare in aria, peggio di quel cornuto, il primo che... stava rimanendo pure vivo”, ed ancora : “si ammazza come un cornuto, perché questo fa danno peggio di Falcone a Roma “ , “ questo combina danno, questo Borsellino“). Dopo la conclusione della riunione e l’allontanamento di Totò Riina, rimasti i soli appartenenti alla “ borgata “ della Guadagna, si era discusso,

secondo quanto riferito dallo Scarantino, della necessità di trovare una bombola di ossigeno (“così neanche facciamo trovare le bucce, non si deve trovare completamente niente“) e della opportunità che della ricerca si occupassero lo stesso Scarantino ed il Calascibetta, sfruttando l’amicizia comune con Peppuccio Romano, indicato come “il ferraro“ in quanto gestore di una fabbrica-deposito di acido e prodotti tossici che già riforniva l’organizzazione dei fusti di acido utilizzati per sciogliere i cadaveri. Per svolgere tale incarico Scarantino aveva ricevuto un bigliettino con una sigla complicata che conteneva sicuramente la lettera “ C “ e con l’indicazione, ricevuta verbalmente da Pietro Aglieri e da Profeta Salvatore che si trattava di “una bombola potente, potentissima”. Peppuccio Romano aveva fatto presente che, per fornire la bombola avrebbe dovuto registrare il nome e ricevere il contenitore vuoto, aggiungendo comunque che una di queste bombole poteva essere rubata in un cantiere vicino alla villa di Pietro Aglieri, aperto per la realizzazione di una metropolitana o comunque di una stazione, atteso che in tali cantieri usavano quel prodotto per tagliare i binari. Tali difficoltà nel reperimento della bombola erano state segnalate al Profeta il quale aveva detto allo Scarantino di lasciare perdere, per cui lo Scarantino, come ha riferito nell’interrogatorio, ha dedotto dalla violenza della esplosione avvenuta poi in via D’Amelio, che qualcun altro, probabilmente Natale Gambino, suo fratello Nino, Tanino Murana e Peppuccio Romano, doveva essersi

interessato del furto della bombola, evidentemente ritenuta da Scarantino indispensabile per ottenere l'effetto devastante desiderato.

Sempre subito dopo la riunione a casa di Calascibetta, ed in presenza di quest'ultimo, Profeta Salvatore aveva dato incarico allo Scarantino di procurare una macchina piccola, di piccola cilindrata. Scarantino ha riferito di avere recepito l'incarico dicendo "va bè, la macchina la vado a fare io, una 126 gli ho detto, porto una 126" e di avere successivamente comunicato di avere rubato la suddetta autovettura di cui invece in realtà egli era già in possesso in quanto l'aveva precedentemente fatta rubare a tali Candura e Valenti cui aveva corrisposto il compenso di lire 150 mila oltre un certo quantitativo di eroina. Nel corso di questo primo interrogatorio lo Scarantino ha precisato inoltre che la 126 in questione gli era stata consegnata alla Guadagna di pomeriggio dal Candura e dal Valenti, che egli in quell'occasione era solo e che la macchina la aveva prima posteggiata in una strada imprecisata della "borgata" e poi, la stessa sera, l'aveva portata nei pressi del fiume, accanto al magazzino di Ciccio Tomasello, ove era rimasta per pochi giorni, e che due o tre giorni prima della strage era stata da lui trasferita, insieme a Cosimo Vernengo e Tanino Murana, su incarico di Profeta e Calascibetta, nella via Messina Marine, posteggiata vicino al garage di Giuseppe Orofino, persona di fiducia di Renzino Tinnirello, ove poi l'autovettura era stata introdotta il sabato pomeriggio immediatamente precedente la strage, per essere riparata (l'autovettura aveva il

bloccasterzo rotto ed il contatto di avviamento doveva essere realizzato tramite un collegamento di fili, per cui addirittura la autovettura era stata spinta a mano per introdurla nel garage di Orofino), per la sostituzione delle targhe e per essere imbottita di esplosivo. In particolare lo Scarantino ha precisato che durante le operazioni di caricamento, espletate in un arco di tempo compreso tra le 16,30-17,00 e le 21,30-22,00, egli era stato incaricato di girare in via Messina Marine insieme a Natale Gambino e Tanino Murana, tutti armati ed a bordo di ciclomotori, nelle vicinanze del garage di Orofino, con il compito preciso di coprire le persone che si occupavano del caricamento dell'esplosivo in caso di intervento di forze di polizia. Nel corso di tale attività di perlustrazione e copertura aveva avuto modo di notare che all'interno dell'officina erano entrati, oltre all'Orofino che aveva aperto, anche Natale Gambino e Renzino Tinnirello, che avevano spinto all'interno la 126, Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Franco Urso (indicato come “ elettricista” e genero di Pietro Vernengo) e Cosimo Vernengo, il quale era entrato a bordo di una jeep, verosimilmente contenente l'esplosivo, all'interno dell'officina. Lo Scarantino ha escluso, comunque, che in tale fase abbia potuto partecipare il cognato Profeta Salvatore in quanto lo stesso era sottoposto alla “sorveglianza” per cui ove si fosse finito tardi e lo stesso non fosse stato trovato poteva sfumare l'organizzazione della strage.

Sempre secondo il racconto di Scarantino l'autobomba così preparata era stata poi trasferita la stessa mattina di domenica 19 luglio 1992, verso le ore 6,00- 6,30 condotta da una persona che viene indicata prima in termini probabilistici in Renzino Tinnirello e poi in Pietro Aglieri, e scortata da diversi uomini d'onore ed in particolare dallo stesso Scarantino a bordo della sua Renault 19, da Pino La Mattina con la 127 bianca, da Natale Gambino con la sua 126, e da Tanino Murana con la 127 azzurra, fino a piazza Leoni, luogo in cui si erano fermati ad attendere Pietro Aglieri, Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia, indicati sulla base di indicazioni dategli da Natale Gambino, pure come presunti soggetti che avevano schiacciato il telecomando nascosti in un appartamento vicino nella disponibilità di Pietro Aglieri, i quali, con gesti, avevano fatto segno che non era più necessario scortare la 126 carica di esplosivo, che, secondo quanto intuito dallo Scarantino, non era stata portata subito nella vicina via D'Amelio ma doveva essere stata provvisoriamente sistemata all'interno di un garage o di un box di cui certamente l'organizzazione aveva la disponibilità. Dopo tale attività lo Scarantino ha riferito di essersi recato verso le ore 7,30 a sovrintendere dei lavori edili in una sua palazzina, di essersi recato poi al bar dove aveva incontrato Profeta Salvatore, di essere ritornato al cantiere di lavoro assistendo ad una rissa verificatasi in chiesa tra le 10,00 e le 11,00, di avere chiamato con il suo telefonino una ragazza (tale Raffaella, nipote di Franco Morana) verso le ore 13,30, di avere udito intorno alle 17,30 la notizia che avevano ucciso Borsellino,

di essersi recato a casa di Salvatore Profeta mentre il telegiornale dava le prime notizie della strage ed infine di essersi recato insieme a tale Carmela Prester, anche lei precedentemente chiamata con lo stesso telefonino, in un albergo alla “Vetrana“ ove la donna aveva dato come nominativo quello della figlia, Mariella Lucera.

Sempre nel corso del primo interrogatorio reso, lo Scarantino ha riferito che il sabato mattina precedente la strage mentre era all'interno del bar Badalamenti alla Guadagna in compagnia di Natale Gambino e Cosimo Vernengo era entrata una persona da lui vista altre volte (testualmente indicata con le parole, non trascritte nel verbale ma chiaramente percepite dalla Corte nel riascolto in camera di consiglio della fono-registrazione dell'interrogatorio, “cristianu“ e “picciottu”), chiamata “Tanuzzo“ ed intima amica di Cosimo Vernengo la quale disse testualmente “per la rapina dice mio fratello tutto a posto, tutto a posto quel discorso“, cercando inizialmente di chiamare in disparte i nominati Cosimo Vernengo e Natale Gambino e pronunciando, dopo essere stato rassicurato sul fatto che lo Scarantino era “la stessa persona“ ed invitato a “parlare tranquillamente“, la frase “mio fratello il lavoro lo ha fatto bello sistemato” ed ancora: “mio fratello...per il fatto dell'intercettazione tutto a posto... tutto a posto...”. Lo Scarantino ha riferito che per discrezione egli si era allontanato e che successivamente Natale Gambino senza che lui glielo chiedesse aveva detto “stavolta lo fottiamo, c'è cascato con l'intercettazione del telefono, stavolta ce lo inculiamo“.

Su esplicita sollecitazione dei pubblici ministeri con riferimento a notizie eventualmente apprese circa i telecomandi usati per l'esecuzione della strage lo Scarantino ha, infine, riferito che Pietro Aglieri, prima di darsi alla latitanza, gli aveva presentato tale Sbeglia Salvatore, da lui conosciuto perché veniva con una Audi 80 presso il negozio del gesso di suo cognato, per l'acquisto di una cameretta nel negozio di mobili che detta persona aveva in una traversa nei pressi del Motel Agip di Palermo, precisando che si trattava della stessa persona recentemente arrestata per la strage di Capaci e che aveva riconosciuto nelle foto pubblicate sul giornale mentre era detenuto a Termini Imerese.

Dopo appena cinque giorni dal primo interrogatorio Scarantino è stato risentito dai medesimi P.M. di Caltanissetta ed ha apportato poche integrazioni e variazioni alle prime dichiarazioni già esaminate. In particolare con riferimento alla riunione ha indicato come data un giorno imprecisato tra la fine di giugno ed i primi di luglio del 1992, periodo nel quale egli faceva da scorta in modo continuativo al cognato Profeta Salvatore che temeva di essere ucciso da Giovannello Greco, ha confermato la presenza delle persone già indicate, ed ha aggiunto tra i partecipanti Nino Gambino, ha precisato che in occasione della riunione assieme a lui erano rimasti fuori La Mattina, Nino e Natale Gambino e Cosimo Vernengo ed ha precisato che la presenza e l'identità di Salvatore Riina gli erano state indicate da La Mattina. Con riferimento alla bombola di ossigeno che doveva essere reperita per l'esecuzione dell'attentato, ha

ricordato che nella sigla erano indicate forse delle lettere “K” ed ha riferito il particolare che Peppuccio Romano, dopo avere sentito la richiesta, aveva detto che era difficile trovare la sostanza e si era espresso con la frase “stà bombola fa distruggere una montagna“. Con riferimento invece al reperimento della 126 ha confermato che ne era già in possesso al momento dell’incarico di trovarla ed ha precisato che per circa sette giorni l’ha lasciata accanto al magazzino di Ciccio Tomasello. In ordine infine alla fase del caricamento ha ricordato la presenza presso il garage di Orofino di Giuseppe Graviano.

Nel contesto di tale interrogatorio lo Scarantino ha operato una serie di riconoscimenti dando prova di una apprezzabile conoscenza delle persone indicate (tra queste Tinnirello Renzino, Peppuccio Barranca, Orofino Giuseppe, Valenti Luciano, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Gregoli Salvatore, Peppuccio Contorno, Angelo Profeta, Pietro Vernengo, Franco Urso, Candura Salvatore, Cosimo Vernengo, Giovanni Pullarà, Salvatore Biondino, Salvatore Profeta, Ciccio Tagliavia, Ninuzzo Gambino, Pinuzzo Gambino, Natale Gambino, Tanino Murana, Romano Giuseppe ed altri), quasi tutte immediatamente riconosciute ad eccezione della foto di Calascibetta Giuseppe (foto n. 28) , ritratto comunque in modo insolito con baffi e con una pettinatura diversa da quella abituale, ed indicando come Graviano Giuseppe la foto di Graviano Benedetto. Particolarmente significativo, in tale contesto appare il preciso riconoscimento di Gaetano e Pietro Scotto (foto 2 e 3) operato in termini di

certezza e senza esitazioni nonostante la evidente somiglianza dei due fratelli e con la precisazione che aveva già visto le due persone circa una settimana prima dell'incontro con Gaetano Scotto sempre al bar Badalamenti allorchè i due erano sopraggiunti a bordo di una autovettura Peugeot mentre parlavano con Cosimo Vernengo. Altrettanto significativo specie in relazione alle successive modifiche alle iniziali dichiarazioni appare il mancato riconoscimento di Ganci Raffaele (foto n. 20). Oltre ai suddetti riconoscimenti fotografici di persona lo Scarantino sempre in fotografia ha riconosciuto in modo netto e sicuro sia la villa di Calascibetta indicata come luogo della riunione, sia la carrozzeria di Orofino Giuseppe in via Messina Marine utilizzata per la preparazione dell'autobomba. Va infine precisato che lo Scarantino in occasione di questo secondo interrogatorio ha riconosciuto in foto Sbeglia Salvatore ed ha precisato di avere parlato di lui e della vicinanza a Pietro Aglieri in quanto aveva letto nei giornali di un ruolo che lo Sbeglia aveva avuto nella fornitura dei telecomandi usati per la strage di Capaci, ribadendo comunque di non sapere chi avesse procurato i telecomandi usati in via D'Amelio.

Ulteriormente sentito in data 15 luglio 1994, presso la casa di reclusione di Pianosa, lo Scarantino, oltre a fornire una prima motivazione del suo pentimento esponendo la volontà di ricostruirsi una vita insieme alla moglie ed ai figli, ha sentito la necessità di avvertire di essere molto emozionato e teso per avere appreso che l'autorità giudiziaria aveva disposto la sua custodia in strutture extra carcerarie e dovendo il

giorno successivo incontrarsi dopo tempo con la moglie con la speranza che la stessa potesse comprendere e condividere le ragioni della sua scelta. Nel contesto di tale interrogatorio lo Scarantino ha apportato solo poche correzioni alle dichiarazioni precedentemente rese, precisando che le persone che avevano partecipato alla riunione di cui non ricordava il nome erano circa tre o quattro, che non si trattava di persone del quartiere della Guadagna, che erano persone mai viste prima e non più incontrate in epoca successiva alla strage, che non si trattava di persone giovani e che non era in grado di descriverle avendole viste sedute intorno al tavolo e per poco tempo, anche se avrebbe potuto riconoscerle in fotografia e che il nome di queste persone gli era stato detto da Giuseppe La Mattina e Natale Gambino. Con riferimento al Pietro Salemi indicato già nelle prime dichiarazioni ha ribadito di non essere certo del cognome, indicatogli sempre dal la Mattina, e di ricordare soltanto che lo stesso era un tipo molto robusto, con i capelli all'indietro ed all'apparente età di circa 48 anni. Per quanto attiene alla bombola che avrebbe dovuto reperire dopo la riunione ha precisato di ricordare che la sigla identificativa conteneva una "C" una "L" ed una "K" ribadendo che l'Aglieri gli aveva scritto su un bigliettino la sigla della bombola. In relazione alla autovettura introdotta all'interno della carrozzeria di Orofino da Cosimo Vernengo, ha precisato inoltre che si trattava di una jeep di marca Suzuki. Infine con riguardo alla consegna della fiat 126 ha precisato di avere ricordato che in occasione della consegna da parte del Candura egli si trovava

insieme a Totò Tomasello, suo socio nel traffico di sostanze stupefacenti. Al termine dell'interrogatorio in oggetto lo Scarantino ha operato ulteriori riconoscimenti fotografici e in particolare ha riconosciuto nella foto n. 5 l'immagine di Calascibetta Giuseppe, in sembianze certamente più simili a quelle che lo stesso Calascibetta ha ancora oggi, come la Corte ha potuto direttamente costatare. Ancora una volta (foto 7, 13) lo Scarantino è incorso in grosse incertezze nel riconoscimento dei Graviano ed ha sottolineato in particolare che gli stessi si somigliano un pò tutti, cosa questa che è apparsa evidente anche alla Corte anche dall'analisi delle foto, e che in particolare la foto n. 13 (Graviano Giuseppe) da lui non riconosciuta, era una fotocopia non chiara che ritraeva un soggetto che a giudizio dello Scarantino appariva di circa 50 anni, età questa ampiamente superiore a quella di Graviano Giuseppe.

Appare significativo rilevare che negli interrogatori fin qui esaminati, resi tutti da Scarantino in stato di detenzione carceraria, le variazioni e le correzioni apportate dallo stesso appaiono di modesta entità, e giustificabili con una progressiva precisazione dei ricordi, peraltro abbastanza nitidi e ricchi di dettagli e particolari. Gli stessi riconoscimenti fotografici operati appaiono in linea con le dichiarazioni rese, con le indicazioni soggettive operate e persino i mancati riconoscimenti di persone indicate, peraltro in numero piuttosto circoscritto (vedi Calascibetta nel corso del 2° interrogatorio e Graviano Giuseppe), appaiono giustificati da elementari e comprensibili ragioni quali la scarsa somiglianza della prima foto del Calascibetta

mostrata allo Scarantino e la somiglianza dei fratelli Graviano incontrati solo poche volte in precedenza dallo Scarantino. Tutti gli ulteriori interrogatori resi dallo Scarantino, successivi all'incontro con i familiari ed alla uscita dal circuito carcerario, pur essendo caratterizzati da una sostanziale costanza della struttura fondamentale della ricostruzione dei fatti, ad eccezione ovviamente dell'ultima fase di ritrattazione totale delle dichiarazioni accusatorie rese, risultano negativamente segnate da una estrema mutevolezza delle indicazioni fornite dallo Scarantino che, come si vedrà meglio più avanti, finiscono via via per perdere totalmente quella originaria intrinseca logicità, coerenza e verosimiglianza che caratterizzava le iniziali dichiarazioni.

In particolare già nell'interrogatorio del 28 luglio 1994, reso in locali della Polizia di Stato, ed alla presenza di agenti del servizio centrale operativo e del gruppo investigativo Falcone e Borsellino, continua a non riconoscere in fotografia Ganci Raffaele ed esclude la partecipazione di Graviano Giuseppe alla preparazione dell'autobomba, precisando di essersi sicuramente confuso al riguardo in occasione del secondo interrogatorio.

E' comunque con il successivo interrogatorio reso il 12 agosto 1994, che segue di appena un giorno un interrogatorio in cui Scarantino ribadisce precedenti dichiarazioni confermando sostanzialmente le dichiarazioni nel frattempo rese da Andriotta Francesco, che inizia una progressiva ed inarrestabile opera di "aggiustamento", correzione e profonda modifica delle originarie dichiarazioni.

Invero in detto interrogatorio Scarantino Vincenzo, certamente edotto del contenuto delle dichiarazioni di Andriotta, come si evince dal verbale precedente, conferma che la Fiat 126 gli era stata consegnata in realtà non alla Guadagna bensì in una traversa di via Roma nei pressi di un locale dove opera una prostituta.

Con il successivo interrogatorio del 6.9.1994 avviene la svolta clamorosa nelle dichiarazioni dello Scarantino, il quale, riempiendo il vuoto lasciato con l'indicazione di alcuni partecipanti alla riunione di cui asseritamente non ricordava il nome, indica con assoluta certezza quali partecipanti a detta riunione i collaboratori di giustizia Di Matteo Mario Santo, Cancemi Salvatore e, anche se in termini non del tutto certi, Gioacchino La Barbera nonché il noto Raffaele Ganci, esponente di spicco della organizzazione mafiosa cosa nostra, ed un fantomatico “ zu Di Maggio“, ignoto alle cronache giudiziarie e descritto come una persona anziana e di circa 60 anni, robusto di corporatura, molto stempiato e con i residui capelli brizzolati tendenti al bianco e piuttosto mossi. Con riferimento al Di Matteo Mario Santo conferma di avere in realtà parlato anche ad Andriotta di un tale “Matteo“ o “Di Mattia“, presente anche al caricamento dell'autobomba e precisa che il Di Matteo veniva chiamato con l'appellativo “Santineddu“, che aveva gli occhi chiari e capelli ricci di colore scuro, lo stesso, al termine della famosa riunione, uscendo, lo aveva salutato con una confidenziale pacca sulle spalle e che sempre il Di Matteo era uno specialista in bombe. In ordine al Cancemi lo Scarantino ha precisato di averlo incontrato diverse

volte, asserendo che il Cancemi all'epoca della riunione portava dei baffetti. Con riferimento al La Barbera ha precisato di averlo visto più volte alla Guadagna, che lo stesso conosceva l'Aglieri e che veniva chiamato "Gioacchino" sia dall'Aglieri che da Carlo Greco. Lo Scarantino ha giustificato questa sua evidente reticenza asserendo che non aveva fatto il nome dei tre collaboratori di giustizia sopra indicati per paura di non essere creduto dato che gli stessi, evidentemente, pur avendo confessato le loro responsabilità in ordine alla esecuzione della strage di Capaci non avevano parlato dell'esecuzione della strage di via D'Amelio, mentre ha asserito di non avere in precedenza indicato il Ganci per paura delle ritorsioni di quest'ultimo da più parti indicatogli come persona temibile e sanguinaria, precisando di non avere temuto la vendetta di altre persone apparentemente altrettanto temibili come Aglieri, Greco, Graviano e Riina per il fatto di potere contare sulla protezione derivantegli dall'appartenenza al nucleo familiare di un uomo d'onore potente e vicino alle persone sopra indicate come suo cognato Profeta Salvatore. Anche l'esito dei riconoscimenti fotografici proposti allo Scarantino nel contesto del suddetto interrogatorio appare a dir poco inquietante poiché, fra l'altro lo Scarantino indica il La Barbera quando gli viene mostrata la foto di Di Matteo, non riconosce Di Matteo Mario Santo in una ulteriore foto e non riconosce in foto neppure Brusca Giovanni, circostanza questa che alla luce di quanto lo Scarantino dirà nei successivi interrogatori appare estremamente sospetta, mentre riconosce (finalmente, dopo ben

tre riconoscimenti negativi) la foto di Raffaele Ganci, asserendo di avere sbagliato i riconoscimenti precedenti di proposito per la paura che provava nei confronti del Ganci, ma non fornendo alcuna spiegazione circa il mancato riconoscimento, nel corso dei precedenti interrogatori, della foto di Ciccio Ganci che a suo dire gli aveva presentato Raffaele Ganci.

Il successivo interrogatorio reso pochissimi giorni dopo e precisamente il 12 settembre 1994 rappresenta un trionfo di illogicità, infatti lo Scarantino, dopo aver precisato che aveva sentito chiamare il La Barbera anche con il nome di “Iachino“, ne dà una descrizione assolutamente generica che non contiene l’unico significativo ed insolito carattere somatico del La Barbera costituito dagli occhi azzurri, spiegando che non aveva mai avuto occasione di notarli perché essendo molto timido non era uso guardare in faccia le persone, incorrendo così nell’evidente contraddizione di avere descritto come di colore chiaro gli occhi del Di Matteo Mario Santo. Ma il massimo dell’assurdo è raggiunto dallo Scarantino nei fogli 6 e 7 dello stesso interrogatorio quando cerca di spiegare i precedenti contrasti circa la consegna da parte del Candura della 126 poi utilizzata come autobomba. Le suddette dichiarazioni costituiscono un rompicapo inestricabile, poiché in pochissime righe Scarantino riesce a contraddirsi ripetutamente perdendosi in un discorso totalmente illogico ed irrazionale, che rende del tutto inattendibili le sue dichiarazioni sul punto.

Il carattere estremamente inquietante delle ultime dichiarazioni rese dallo Scarantino risulta testimoniato anche dal susseguirsi a partire da questo momento, di un elevatissimo numero di interrogatori cui lo Scarantino viene via via sottoposto da parte dei rappresentanti della Procura della Repubblica di Caltanissetta verosimilmente e comprensibilmente allarmati dalla forza dirompente delle ultime dichiarazioni dello Scarantino, in grado di minare la coerenza, la logicità e la credibilità astratta delle dettagliate dichiarazioni inizialmente rese. Tali ripetute compulsazioni ulteriori della suddetta fonte non riescono tuttavia a fugare i motivi di allarme suscitati dalle ultime dichiarazioni. Ed invero, se nell'interrogatorio del 5 ottobre 1994 lo Scarantino, nel confermare le accuse nei confronti di Ganci Raffaele, asserisce di potersi essere sbagliato nell'indicare i collaboratori Cancemi, Di Matteo e La Barbera, persino per avere sentito parlare soltanto dal La Mattina soltanto di tali "Santineddu " e " Iachino " e per avere visto soltanto di profilo le persone partecipanti alla riunione e da lui non immediatamente indicate, riportando l'impressione che si trattasse proprio dei nominati collaboratori di giustizia allorché gli vennero mostrate le fotografie, precisando di averne parlato con Andriotta solo come esponenti di cosa nostra e non come partecipi alla riunione. Nei successivi interrogatori, in occasione dei confronti sostenuti con i suddetti collaboratori di giustizia e persino nell'esame dibattimentale reso innanzi a questa Corte d'Assise è tornato ad accusare i suddetti collaboratori di giustizia, senza tuttavia superare le

manifeste incongruenze sopra evidenziate con riferimento alle suddette chiamate in correità.

Nei successivi interrogatori dal 21 ottobre 1994, del 18 novembre 1994 , del 19 novembre 1994, del 21 novembre 1994, Scarantino Vincenzo accenna alle pressioni ricevute dal suo precedente difensore avv. Petronio dopo l'arresto di Profeta Salvatore, e dell'intento, da lui comunicato al suddetto difensore, di fare il "falso pentito" dopo avere accennato alla possibilità che durante la comune detenzione presso il carcere di Busto Arsizio l'Andriotta avesse capito qualche cosa circa i fatti relativi alla strage di via D'Amelio. Lo Scarantino si dilunga successivamente in una accurata ricostruzione della sua lunga carriera criminale e si preoccupa di arricchire di particolari l'episodio della sua affiliazione citando per esempio il richiamo alle regole di cosa nostra ed ai doveri che incombono sugli uomini d'onore che Pietro Aglieri gli avrebbe esposto subito dopo la sua affiliazione come uomo d'onore. Appare significativo altresì ricordare, per potere cogliere appieno lo stato psicologico in cui lo Scarantino rende questo gruppo di interrogatori, che nel corpo dell'interrogatorio del 18 novembre 1994 lo stesso testualmente premette: "voglio precisare di essere finalmente e pienamente sereno anche in considerazione del fatto che lo Stato ha mantenuto le sue promesse garantendomi incolumità e la sicurezza mia e di quei familiari che hanno accettato di sottoporsi alle misure di sicurezza approntate a seguito dell'inizio della mia collaborazione ". Tale precisazione spiega

non solo la linearità delle dichiarazioni rese ma soprattutto lo sforzo di Scarantino diretto a superare tutte le incongruenze, le imprecisioni, le contraddizioni in cui era incorso nelle precedenti dichiarazioni, giungendo persino ad avvalersi delle dichiarazioni rese nel frattempo ed in tempi successivi dall'Andriotta, fino ad affermare nell'interrogatorio del 22.11.1994 non solo di avere effettivamente parlato con Andriotta dei fatti relativi alla strage durante il periodo di comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, ma addirittura a precisare con sicurezza che tutto ciò che riferiva ad Andriotta corrispondeva alla verità dichiarata dopo essere divenuto collaboratore di giustizia.

Nell'interrogatorio reso il 21 novembre 1994 lo Scarantino ritornando sull'episodio dell'incontro con "Tanuzzo" Scotto presso il bar Badalamenti aggiunge un particolare stranamente dimenticato prima e cioè che la macchina con cui ha raggiunto "Tanuzzo" era guidata proprio dal fratello Pietro Scotto che lui ben conosceva. Parlando della fase del caricamento dell'autobomba indica nuovamente tra i partecipanti Graviano Giuseppe in una inspiegabile altalena di chiamate in correità. Ancora con riferimento al trasferimento dell'autobomba introduce inspiegabili modifiche nella composizione del "corteo" che scortò fino ai Leoni la 126 carica di esplosivo.

Nell'interrogatorio del 22 novembre 1994 conferma le più recenti indicazioni fornite da Andriotta successivamente alla sua decisione di collaborare con la giustizia

precisando le modalità dei contatti avuti con Andriotta e delle occasioni di colloquio avute con lo stesso durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio nell'estate del 1993.

In occasione del successivo interrogatorio del 25 novembre 1994, dopo avere introdotto generiche ipotesi circa un possibile canale utilizzato per reperire l'esplosivo, facendo riferimento in modo assolutamente fumoso ai collegamenti che Gasparino Tinnirello avrebbe intrattenuto con il Libano per attività di contrabbando, Scarantino introduce ulteriori inquietanti modifiche delle originarie dichiarazioni, spostando ancora in avanti la data della riunione nella villa di Calascibetta fino al 6-7 luglio 1992, dicendo che solo il giorno dopo aveva dato incarico al Candura di rubare l'auto, che dopo la consegna della stessa la 126 era rimasta per circa 7 giorni nel magazzino vicino il fiume Oreto e, infine, dopo aver descritto dettagliatamente il salone della villa del Calascibetta ed avere descritto minuziosamente l'esatta collocazione attorno al tavolo di tutti i partecipanti, aggiunge un ulteriore importantissimo partecipante di cui non aveva mai parlato prima: Giovanni Brusca, in relazione al quale ripete la collaudata giustificazione già fornita in precedenza circa la mancata indicazione nelle dichiarazioni iniziali di Ganci Raffaele.

Nell'interrogatorio reso l'1 dicembre 1994 vengono contestate allo Scarantino le diverse dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Di Matteo, La Barbera e Cancemi, senza che per la verità si raggiunga alcun apprezzabile progresso

nell'intento evidente di una affannosa ricerca della verità. Lo Scarantino inoltre nello stesso interrogatorio ha riferito di alcuni episodi giudiziari di corruzione di cui era venuto a conoscenza.

Neppure i successivi verbali di confronto in data 13 gennaio 1995 tra lo Scarantino ed i nominati Cancemi, La Barbera e Di Matteo riescono a fugare completamente, in un senso o in un altro, i dubbi e le perplessità suscitate dalla chiamata in correità dei predetti collaboratori di giustizia poiché se è vero che da detti confronti, originariamente non depositati nel presente procedimento, bensì nel parallelo procedimento ter per la strage di via D'Amelio, emerge una posizione di sostanziale debolezza dello Scarantino di fronte alle precise repliche e contestazioni mosse dai nominati collaboratori di giustizia in relazione alle conoscenze da parte dello Scarantino delle regole e dei fatti di cosa nostra nonché in relazione a specifiche circostanze richiamate dallo Scarantino, come ad esempio gli incontri e le occasioni di conoscenza avuti con i suddetti collaboratori di giustizia, i loro tratti somatici, ed i rapporti avuti con altri personaggi dell'organizzazione mafiosa, è pur vero che non poteva escludersi neppure dopo la esecuzione dei suddetti confronti la eventualità che il La Barbera, il Di Matteo ed il Cancemi, pur avendo ammesso la loro responsabilità in ordine a fatti delittuosi altrettanto gravi (strage di Capaci) potessero avere qualche ragione per negare la partecipazione alla successiva strage di via D'Amelio, ipotesi questa peraltro che col passare del tempo è apparsa via via meno assurda allorché il

Di Matteo ha rallentato la sua collaborazione dopo il sequestro del figlio, allorchè sono emersi i coinvolgimenti dello stesso e del La Barbera nei fatti delittuosi ascritti al Di Maggio Baldassare dopo che lo stesso era divenuto collaboratore di giustizia e soprattutto allorchè, in base alle dichiarazioni di nuovi collaboratori di giustizia, il Cancemi aveva dovuto ammettere la sua diretta partecipazione all'esecuzione della strage di via D'Amelio, ancora negata all'epoca dei confronti, sia pure con un ruolo ben diverso da quello attribuitogli dallo Scarantino.

In tutti gli ulteriori interrogatori resi nel corso delle indagini che hanno preceduto l'inizio del presente dibattimento e precisamente negli interrogatori del 24.2.1995, dell'11.5.1995, del 22.5.1995, del 26.7.1995, del 16.10.1995, del 6.12.1995 e del 29.5.1996, lo Scarantino non apporta più alcuna sostanziale e significativa variazione alle dichiarazioni fin qui esaminate, limitandosi a semplici precisazioni di dettagli su alcune specifiche circostanze indicate nelle proprie precedenti dichiarazioni. L'analisi di questo ulteriore gruppo di dichiarazioni appare tuttavia utile per comprendere le situazioni psicologiche attraversate dallo Scarantino nella fase che ha preceduto l'avvio di questo dibattimento ed al riguardo non può farsi a meno di ricordare che nell'interrogatorio del 26.7.1995 lo Scarantino spiega le ragioni per le quali ha eseguito una telefonata alla madre, sapendo che la stessa sarebbe stata registrata per comunicarle la volontà di ritrattare le sue dichiarazioni, che nel successivo interrogatorio del 16.10.1995 espone le gravi pressioni ricevute dalla moglie Basile

Rosalia per indurlo a ritrattare, e, infine, che nell'interrogatorio del 29.5.1996 accenna alla grave situazione in cui si è trovato a seguito del ritorno della moglie a Palermo con i bambini, della sua istanza di affidamento di questi ultimi, avanzata al Tribunale dei minorenni di Palermo, della rottura di ogni rapporto anche telefonico con lui da parte della moglie, e di una finta ritrattazione da lui registrata.

Invero le indicazioni provenienti da questi ultimi tre interrogatori, poste in correlazione con altri fatti e comportamenti attuati dallo Scarantino e di cui è traccia negli atti del presente procedimento, consentono di cogliere la gravità delle pressioni cui lo Scarantino è stato sottoposto da parte dell'intero nucleo familiare a seguito della sua decisione di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni circa la preparazione e l'esecuzione della strage di via D'Amelio.

Nel corso del presente dibattimento lo Scarantino è stato sentito nel pieno contraddittorio delle parti alle udienze del 7 e dell'8 marzo 1997 e del 12, 13, 14 e 15 maggio 1997. Tali ulteriori verbali di esame rappresentano sostanzialmente il prodotto delle stratificazioni di tutte le precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini ed appare evidente lo sforzo dello Scarantino per superare le originarie incongruenze, imprecisioni e contraddizioni di un racconto che, comunque, è doveroso sottolinearlo, non è mai mutato nella sua struttura iniziale, perché lo Scarantino pur nella notevole variabilità delle dichiarazioni riguardanti i singoli soggetti chiamati in correità, ha sempre confermato la sua partecipazione ad una

riunione preparatoria a casa di Calascibetta, ha confermato l'incarico di reperimento di un'auto di piccola cilindrata, ha confermato il riempimento della 126 nella carrozzeria di Orofino, lo spostamento di questa verso piazza Leoni, la visita al bar Baldamenti nella mattina di sabato di Gaetano Scotto.

In particolare lo Scarantino ha dichiarato che una mattina aveva accompagnato il cognato Salvatore Profeta presso la villa di Giuseppe Calascibetta e successivamente, su incarico del Profeta, era tornato indietro, aveva prelevato Renzino Tinnirello e lo aveva portato sempre alla villa di Calascibetta. Quando era entrato nella villa, chiusa da un cancello verde che si apriva con telecomando, aveva notato che all'interno dello spiazzo era posteggiata una 126 bianca ed aveva successivamente saputo che si trattava dell'auto con la quale era arrivato Totò Riina. Nella villa aveva notato la presenza di diverse persone: all'esterno erano rimasti lo stesso Scarantino, Natale Gambino, Nino Gambino, Cosimo Vernengo, Tanino Murana, Giuseppe La Mattina e Peppuccio Calascibetta, il quale entrava ed usciva dal salone sito a pianoterra dove si trovavano gli altri, mentre all'interno lo Scarantino aveva visto, seduti intorno al tavolo posto al centro del salone, Totò Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Salvatore Profeta, Renzino Tinnirello, Francesco Tagliavia, Giuseppe Graviano, Di Matteo, Brusca, La Barbera, Raffaele Ganci ed un tale Salemi o Salerno. Lo Scarantino era entrato alcune volte all'interno del salone per prendere dell'acqua ed aveva avuto modo di sentire alcune parole pronunciate da

Riina quali “a stù curnutu s’ha a fare saltare ‘nda l’aria”, e da Raffaele Ganci quali “Ca se si ammazza a chistu succede un bordello “. La riunione si era svolta nella mattinata di un giorno compreso tra il 5 e l’8 luglio del 1992 ed aveva avuto una durata di circa due ore, due ore e mezza. Lo Scarantino, a giustificazione del fatto di non avere parlato della partecipazione alla riunione dei collaboratori di giustizia Di Matteo, La Barbera e Cancemi nonché di Brusca Giovanni e Raffaele Ganci nei primi verbali di interrogatorio, adduceva le ragioni già espresse e sopra riportate e cioè il timore di non essere creduto per i primi e la paura di ritorsioni nei confronti dei suoi familiari per i secondi.

Proseguendo nel suo racconto lo Scarantino ha dichiarato che quando la riunione era già terminata l’Aglieri ed il Profeta lo avevano incaricato del reperimento di una bombola d’ossigeno, consegnandogli un bigliettino contenente la sigla della bombola indicata con le lettere “AGK” o qualcosa del genere, quindi si era recato presso il negozio di Giuseppe Romano il quale gli aveva accennato alla potenza esplosiva della bomba, gli aveva detto che per averla bisognava consegnare il vuoto e fatturarla e gli aveva indicato il cantiere per la costruzione di una stazione della metropolitana, sito in prossimità della villa di Aglieri, dove avrebbe potuto rubare bombole simili, usate per tagliare i binari. Aveva successivamente informato Profeta della cosa e questo gli aveva detto di lasciare perdere. Contestualmente all’incarico di reperimento della bombola il Profeta gli aveva dato l’ulteriore incarico di reperire una automobile di

piccola cilindrata, e lo Scarantino ha precisato di avere detto che già aveva nella sua disponibilità una 126 rubata parchata dietro via Giovanni Travaglio, ma di non averla più ritrovata e di essersi deciso a procurarne un'altra (pag. 206). Tale versione appare chiaramente come un tentativo di fare convergere le prime contraddittorie versioni circa il possesso della 126 rubata precedente all'incarico conferitogli dal Profeta. Si era quindi recato alla Guadagna dove aveva incontrato Salvatore Tomaselli suo socio nel traffico di stupefacenti ed in altre attività criminose, e successivamente Salvatore Candura cui aveva detto di reperire una 126. Dopo due-tre giorni Candura gli aveva comunicato di avere rubato la macchina richiesta e lo Scarantino, assicuratosi con Candura che la macchina fosse stata rubata nella zona centrale di Palermo, gli aveva dato appuntamento per la consegna presso via Roma, nelle vicinanze di un locale dove lavorava una prostituta, dove verso le 22,30-23,00 si era recato per prelevare l'auto in compagnia del Tomaselli ed a bordo di una vespa, la vettura così recuperata veniva lasciata di fronte al magazzino di Tomaselli, sito sotto il ponte del fiume Oreto e da sempre utilizzato dallo Scarantino e dal Tomaselli per nascondere armi, refurtiva e stupefacenti, e dell'avvenuto reperimento veniva avvertito il Profeta. Anche in questo caso Scarantino ha cercato di spiegare i motivi per cui nei primi verbali non ha parlato della consegna della macchina in via Roma, dichiarando invece essergli stata consegnata direttamente da Candura alla Guadagna, dichiarando di non avere parlato subito della consegna in via Roma perchè l'avv.

Petronio gli avrebbe riferito che Candura sosteneva che la consegna era avvenuta alla Guadagna e quindi per uniformare le sue dichiarazioni a quelle del Candura. La macchina era rimasta, sempre secondo Scarantino, davanti il magazzino di Tomaselli circa due-tre giorni e comunque fino al venerdì precedente alla strage, giorno in cui lo Scarantino insieme a Cosimo Vernengo e Tanino Murana aveva portato la vettura, dopo averla accesa grazie al contatto dei fili, in via Messina Marine, posteggiandola a circa 50 metri di distanza dalla carrozzeria di Orofino.

Scarantino ha dichiarato, conformemente alle prime versioni, che il giorno prima della strage, il sabato alle ore 10,30 circa della mattinata mentre si trovava al bar Badalamenti in compagnia di Cosimo Vernengo e Natale Gambino erano sopraggiunti con una 127 Scotto Gaetano e Scotto Pietro, il primo era sceso dall'auto, era entrato nel bar ed aveva parlato con Natale Gambino dicendogli che "...era tutto a posto ...", successivamente Natale Gambino rivolgendosi a Scarantino gli accennava all'intercettazione telefonica e gli dava appuntamento per il pomeriggio. Deve a proposito sottolinearsi che tra gli argomenti del controesame e delle relative contestazioni (pagg. 58 e segg. del verbale del 13.5.1997), vi è stato l'appellativo di "ragazzo" dato dallo Scarantino allo Scotto Gaetano nel verbale di interrogatorio del 24.6.1994, tuttavia non può farsi a meno di rilevare quanto già evidenziato a proposito di quel verbale di interrogatorio e cioè che lo Scarantino per definire lo Scotto usa i termini "cristianu" e "picciottu", chiaramente percepibili dall'ascolto

della registrazione ma nella trascrizione del verbale non tradotto il primo e tradotto come “ragazzo” il secondo.

Lo Scarantino ha poi descritto le fasi del sabato sera prima della strage, dichiarando che si era portato alla Guadagna verso le 16,00 a bordo di un motorino e con una pistola ed insieme a Tanino Murana e Natale Gambino si era diretto verso via Messina Marina presso l'officina di Orofino, qui avevano trovato lo stesso Orofino in compagnia di Tinnirello, il quale insieme a Natale Gambino aveva spinto la 126, ancora parchata nei pressi, all'interno dell'officina. Mentre Scarantino, Tanino Murana e Natale Gambino si occupavano di pattugliare via Messina Marine, erano sopraggiunti all'interno dell'officina Salvatore Profeta, Pietro Aglieri, Franco Urso, Santino Di Matteo, Francesco Tagliavia, Graviano Giuseppe, la Mattina Giuseppe e Cosimo Vernengo il quale era entrato dentro a bordo della sua jeep Suzuki. Da Natale Gambino Scarantino aveva appreso che in quell'occasione era avvenuto il caricamento della macchina con l'esplosivo e che doveva tenersi pronto per l'indomani mattina.

La domenica mattina verso le 5,30, secondo quanto ha dichiarato Scarantino in dibattimento, dopo essersi incontrato alla Guadagna con Tanino Murana e Natale Gambino ognuno con la sua macchina si erano diretti verso la carrozzeria di Orofino dove avevano trovato Tinnirello con la 126 imbottita di esplosivo. Avevano formato una specie di corteo con in testa Natale Gambino, in mezzo la 126 condotta da

Tinnirello, subito dietro la vettura di Tanino Murana e quella di Scarantino, tutti dopo avere attraversato una serie di vie cittadine minutamente elencate dallo Scarantino, si erano portati in Piazza Leoni dove presso una gelateria avevano trovato ad aspettarli Pietro Aglieri e Francesco Tagliavia, i quali gesticolando avevano fatto capire agli altri di andare via, cosa che Scarantino, Murana e Gambino avevano prontamente fatto.

Scarantino ha quindi parlato in modo dettagliato e con dovizia di particolari dei suoi movimenti nella giornata di domenica, fornendo informazioni che appaiono solo marginalmente utili alla ricostruzione delle fasi della preparazione della strage, tuttavia ha dichiarato che successivamente alla strage aveva appreso da Natale Gambino che il telecomando era stato schiacciato da “tre chi i corna come l'acciaiu” e che avendo visto a piazza Leoni, alla consegna dell'autobomba Aglieri, Tagliavia e Tinnirello aveva dedotto che i tre con le “corna d'acciaio” fossero loro.

Nel corso degli esami dibattimentali Scarantino ha spesso riferito di pressioni finalizzate a farlo ritrattare provenienti dalla famiglia o da altri ambienti : “a me mi hanno distrutto psicologicamente che io... come io ero molto attaccato alla mia famiglia, e dicendomi che la mia mamma cadeva a terra quando andava in bagno o non si alzava più dal letto, era tipo in coma mia madre ...” (pag. 106 del verbale dell'8.3.1997), ed ancora : “Se io ho detto qualche cosa sopra il dottore La Barbera non voglio fare uscire il cervello di fuori a qualcuno; perché se dico chi è stato, chi mi

ha fatto dire delle cose sopra il dottore La Barbera...“. Tuttavia il riferimento a tali pressioni, che è quasi sempre di carattere psicologico-affettivo, acquista un particolare significato in un brano del verbale del 12.5.1997 dove lo Scarantino ha effettuato un preciso riferimento ad elementi certi e concreti di natura anche patrimoniale. Infatti lo Scarantino, in sede di controesame (pagg. 101 e segg. del verbale del 12.5.1997) ha parlato di una serie di beni immobili di sua proprietà ma intestati a diversi prestanome, indicando partitamente gli immobili ed i relativi intestatari. Ha precisato però di non potere fare più affidamento sulla disponibilità di detti beni in quanto delle persone non meglio indicate gli hanno fatto sapere che per riaverli avrebbe dovuto ritrattare tutto. Nonostante le ulteriori compulsazioni lo Scarantino non ha detto chi gli avrebbe fatto sapere quanto sopra, ma ha precisato di avere avuto questi “messaggi “ circa un anno e mezzo prima, in periodo ancora precedente a quello della ritrattazione telefonica fonoregistrata , inoltre interrogato sulla sorte di questi beni ha risposto di avere appreso, sempre dalle stesse fonti che “ i soldi sono tutti conservati “.

Il ritrovamento di atti processuali con appunti a margine scritti con stile e contenuti sicuramente non riconducibili allo Scarantino rende credibile ciò che già aveva detto la di lui moglie Basile Rosalia nel corso del primo dibattimento per la strage di via D'Amelio e cioè che si era apprestata una attività di studio ed il marito veniva istruito in merito alle dichiarazioni da rendere, cosa questa che ha reso superfluo l'esame dei

presunti compilatori degli appunti e degli “assistenti” allo studio di Scarantino. Ciò, evidentemente, non consente di imputare l’appianamento di molte contraddizioni ad un migliore ricordo, ma piuttosto alla suddetta attività di studio finalizzata all’aggiustamento di contraddizioni ed incongruenze, per cui non può farsi pieno affidamento sulla attendibilità complessiva delle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino.

A questa fase è seguito un radicale mutamento dell’atteggiamento processuale di Scarantino Vincenzo, preceduto da anomalie e segnali evidenti di “irrequietezza”, che proiettano una luce sinistra sulla scelta dallo stesso seguita di ritrattare tutte le precedenti dichiarazioni e che fanno apparire detta scelta come l’epilogo annunciato di un copione scritto da altri, più che il frutto di una libera scelta di coscienza comunque apprezzabile, anche se tardiva, nell’ottica di un processo finalizzato alla ricerca della verità reale. Al riguardo va osservato che già la sola denuncia da parte dell’Andriotta nell’ultimo esame dibattimentale di un circostanziato tentativo di indurlo a ritrattare le accuse attraverso minacce e promesse di illeciti compensi, nominando come suoi difensori gli avvocati Scozzola e Petronio, già impegnati nella difesa di diversi imputati del processo per la strage di via D’Amelio, costituisce il segnale estremamente inquietante dell’agitarsi di interessi diretti a condizionare l’esito del processo e si colloca nel contesto di una serie innumerevole di pressioni esercitate direttamente nei confronti di vari soggetti del processo e, in particolare di

Scarantino Vincenzo attraverso componenti del suo nucleo familiare, sfruttando il suo particolare attaccamento alla madre, alla moglie ed ai figli (v. dichiarazioni sopra indicate rese dallo stesso Scarantino Vincenzo e confermate anche dalle conversazioni telefoniche registrate nelle cassette depositate dall'avv. Petronio), rivolte ad “aggiustare” un processo originato proprio dalle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo e dalle sue confidenze al compagno di detenzione Andriotta Francesco.

Le dichiarazioni rese dall'Andriotta su detto tentativo di condizionamento, estremamente dettagliate e riscontrate nelle circostanze di tempo e luogo indicate, non possono ritenersi inattendibili solo per l'imprecisato sospetto che possano essere state riferite solo per ottenere benefici, peraltro difficilmente ipotizzabili in relazione alla attuale posizione processuale del soggetto, ulteriori rispetto a quelli già in atto goduti dall'Andriotta e ciò soprattutto poiché emerge dalle dichiarazioni rese dallo stesso Andriotta e dai riferimenti dallo stesso forniti che tale decisione è stata sicuramente sofferta e rallentata dal comprensibile timore del collaborante di non essere creduto. Il contenuto di dette dichiarazioni non consente, in mancanza di specifici ed ulteriori elementi di riscontro, di risalire con certezza all'origine dei fatti riferiti e di ritenere provato un chiaro ed univoco intento di inquinamento probatorio, anche perché non può non rilevarsi l'equivocità di una indicazione di nomina di due difensori già impegnati in difesa di imputati del procedimento in questione, che non si

comprende esattamente quale ruolo avrebbero dovuto svolgere in considerazione della posizione processuale dell'Andriotta, tuttavia consente di cogliere, come si è detto, il segnale evidente di una agitazione, frenetica e forse anche scomposta, da parte di soggetti, non agevolmente identificabili, ma sicuramente interessati ad influire indebitamente e ad ogni costo sull'esito di un gravissimo procedimento per strage nell'imminenza della decisione del presente giudizio e del giudizio di appello a seguito all'impugnazione della sentenza del primo procedimento per gli stessi fatti.

In tale contesto la lettera, allegata al verbale di una delle udienze rinviate per l'astensione dei difensori degli imputati ed indicata tra gli atti utilizzabili ai fini del giudizio, con la quale Scarantino Vincenzo ha comunicato che non voleva più continuare a collaborare con la giustizia e che voleva tornare in carcere, appare come un ulteriore segnale del clima di irrequietezza in cui si è svolto, specie nelle fasi conclusive, il presente giudizio e potrebbe persino apparire in base alle acquisizioni probatorie relative alle fasi che hanno immediatamente preceduto la ritrattazione dello Scarantino come un segnale di tale intento, segnale che difficilmente poteva essere inizialmente compreso in quanto la collaborazione di Scarantino è stata purtroppo contrassegnata da diverse interruzioni, spesso dovute all'intento di ottenere benefici ulteriori o di risolvere situazioni di tensione nell'ambito familiare, anche perchè la volontà esternata di fare rientro in carcere non solo era in linea con la definitività della condanna riportata dalla Scarantino con la sentenza della Corte di

Assise di Caltanissetta nel procedimento n.9/94 R.G.C.A., ben nota allo Scarantino e frutto di una scelta processuale poi rinnegata in sede di ritrattazione, ma non era neppure nuova, avendo lo stesso Scarantino reso in precedenza nel presente giudizio dichiarazioni da cui risulta che lo stesso aveva inscenato plateali proteste presentandosi in carcere per essere arrestato quando ancora collaborava con la giustizia, dichiarazioni queste rese in momento non sospetto e mai modificate e la cui attendibilità ha fatto ritenere superfluo l'esame richiesto da taluni difensori degli operatori penitenziari che avrebbero assistito a tali esibizioni dello Scarantino, anche in considerazione del limitato interesse della vicenda in relazione al tema di prova del presente giudizio.

Ben più significativi ed univocamente sintomatici del clima di tensione volutamente creato attorno al processo appaiono, invece, altri episodi verificatisi successivamente, nel corso della assunzione delle prove dedotte dalla difesa. Infatti va ricordato che all'udienza del 24-7-1998 Scarantino Rosario, non solo ha ribadito di avere ricevuto anche nel corso di recenti incontri ammissioni da parte del fratello Vincenzo circa la asserita falsità delle dichiarazioni rese sulla strage di via D'Amelio, ma si è addirittura fatto latore di una precisa richiesta da parte del fratello Vincenzo di essere ulteriormente esaminato in giudizio; nell'udienza fissata per l'audizione di Basile Rosalia, Moglie di Scarantino Vincenzo, poi, si è dovuta registrare una reazione certamente spropositata da parte di quest'ultima, in quanto la stessa ha cercato di

sottrarsi all'esame richiesto dalla difesa degli imputati, reazione che ha imposto la necessità, invero insolita per un soggetto ancora sottoposto a programma di protezione, di disporre l'accompagnamento coattivo dopo l'accertamento della insussistenza dei dedotti impedimenti fisici, accompagnamento evitato solo a seguito della decisione, non chiarita nei motivi e difficilmente spiegabile come puro atto di cortesia cavalleresca, da parte della difesa di rinunciare all'esame su cui fino a poco prima aveva insistito.

Cogliendo tutti questi segnali di irrequietezza ed inquietudine processuale, certamente negativi per un sereno accertamento della verità, la Corte ha ritenuto di disporre, a seguito delle richieste di prova avanzate dalle parti ai sensi dell'art.507 c.p.p., il confronto tra Scarantino Rosario ed il fratello Vincenzo, in relazione al contrasto emerso circa le dichiarazioni processuali rese da quest'ultimo in veste di collaboratore di giustizia e le private ammissioni di falsità asseritamente ricevute dal fratello Rosario, nel pieno convincimento che il pubblico dibattimento sia l'unica sede in cui devono trovare soluzione tutte le questioni ed i fatti che refluiscano, direttamente o indirettamente, lecitamente o illecitamente, sulla prova dei fatti per i quali si procede. Nel contesto di detto confronto svoltosi all'udienza del 15-9-1998 presso l'aula della Corte di Assise di Como, invero, Scarantino Vincenzo, dopo avere platealmente rinunciato a qualsiasi protezione della sua immagine, come a volere esprimere fisicamente il totale distacco dal ruolo di collaboratore di giustizia svolto

fino a quel momento, ha totalmente ritrattato tutte le precedenti dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, affermando in sintesi di non sapere nulla della strage, di avere accusato persone innocenti, di avere inventato tutti i fatti riferiti elaborando notizie giornalistiche e cronache processuali diffuse tramite varie fonti, tra cui principalmente Radio Radicale. Nell'esame seguito nel corso della stessa udienza, dopo la chiusura di un confronto ormai divenuto superfluo, Scarantino Vincenzo ha dichiarato di essere stato strumento di una macchinazione ordita per incolpare persone innocenti da magistrati inquirenti e organi di polizia, che gli avevano offerto la possibilità di sottrarsi ad un regime penitenziario che da tempo non sopportava, sfruttando, quindi, indebitamente un suo stato di debolezza psicologica che lo aveva indotto a chiedere di collaborare per riferire quanto a sua conoscenza sui traffici di droga cui aveva partecipato. Appare estremamente utile, nell'ottica della necessaria valutazione dell'attendibilità della fonte, riportare testualmente quanto riferito da Scarantino Vincenzo con riferimento alle pressioni esercitate nei suoi confronti per indurlo ad accusare ingiustamente persone innocenti, in quanto lo stesso non si è limitato a fornire una versione diversa dei fatti minuziosamente narrati ed ampiamente riscontrati, come si dirà appresso, nella loro oggettività, ma ha addirittura dichiarato di avere inventato ogni cosa asserendo per giustificare siffatto atteggiamento processuale di avere subito pressioni da parte di polizia e magistrati inquirenti nel contesto di una sorta di complotto istituzionale in cui erano coinvolti i

Pubblici Ministeri dell'epoca ed il dott. La Barbera della Questura di Palermo, diretto a costruire le accuse contro gli odierni imputati e ad impedire che Scaranrino Vincenzo le ritrattasse dopo avergliele fatte rendere.

Altrettanto significativo, anche ai fini della successiva introspezione dell'attendibilità astratta dello Scarantino, appare il fatto che lo stesso abbia asseritamente dichiarato a chi lo interrogava le prime volte che non sapeva nulla della strage per la quale si procede e che era disposto a fornire informazioni su traffici di droga che avrebbero consentito agli inquirenti di "arrestare mezzo Palermo".

AVV. MAMMANA: - Avvocato Mammana. Signor Scarantino lei ha reso varie dichiarazioni ai Pubblici Ministeri anche in pubblici dibattimenti in ordine alla strage Borsellino. Desidero sapere se ha detto sempre la verita'

IMP. SCARANTINO V.: - Tutte bugie, tutto, ho inventato tutto io assieme alla polizia e i giornali, inventai tutto, tutto. L'unica cosa di vero che c'e' la droga, che io lavoravo con la droga, mi ho inventato tutto

AVV. MAMMANA: - Io desidero un pochetto soffermarmi, che lei si soffermi, cioe', sui tempi e sui modi attraverso i quali e' maturata in lei la decisione di collaborare falsamente, diciamo, per quello che lei ha detto, come perche' e con chi ha parlato

IMP. SCARANTINO V.: - Io con chiunque parlavo, con tutti i Pubblici Ministeri, perche' e' quattro anni che io voglio dire la verita', solo che non mi e' stato mai permesso, ha quattro anni. Io giurai su Dio a Caltanissetta, Presidente dottor Di Natale, ho giurato su Dio, quando ho fatto il confronto con mia moglie e che Dio mi perdoni perche' ho giurato falsamente. Tutti i giuramenti che ho fatto precedentemente tutta verita', che io ho giurato al dottor Di Matteo a parola d'onore, all'onore

della mia famiglia che io me ne devo andare in carcere perche' sono innocente. Questi diciotto anni che mi ha fatto fare la Falzone, che mi ha fatto cadere definitivo, non c'e' stato il mio consenso. Mi ha detto la Falzone, dice, di diciotto anni, dice, e' diciotto anni che il Presidente sentendo dire che.... definitivo da un altro aspetto

AVV. MAMMANA: - Comunque non mi interessava la parte successiva, questa poi, lei potrà aggiungere quello che ritiene opportuno. Io desidero sapere, lei stava parlando di incontri investigativi quando abbiamo interrotto il confronto, desidererei che lei specificasse quanti colloqui investigativi ha avuto e che cosa è maturato, se è maturato qualcosa, nelle sue decisioni

IMP. SCARANTINO V.: - E' maturata la mia disperazione, il mio stato d'animo, io stavo impazzendo, io stavo impazzendo. Io avevo detto al dottor La Barbera: "Io collaborerò ", però solamente per droga, perché io per droga riesco a fare questo e quest'altro a tre quarti di Palermo, però tutto il resto, riguardo cosa di mafia io non ne so niente.

(v. verbale 15-9-98 ff. 133 e segg.)

Invero nel corso dell'esame svoltosi nelle udienze del 13 e del 14 ottobre 1998 Scarantino Vincenzo ha palesemente tradito quest'ultima dichiarazione di intenti,

poiché si è limitato a riproporre le dichiarazioni precedentemente rese e ad accusare di piccoli traffici di stupefacenti persone decedute, preoccupandosi semplicemente di ridimensionare il suo ruolo all'interno della criminalità operante nel quartiere della Guadagna attraverso una sorta di patetica autoironia su alcuni episodi precedentemente riferiti, quali quello della sua iniziazione presso la sala Boomerang e quello del confronto con i collaboratori di giustizia che aveva accusato di avere partecipato alla riunione preparatoria presso la villa di Calascibetta, nell'intento evidente di dare di sé una immagine di piccolo delinquente di borgata, ben lontana dalla figura di personaggio emergente nell'ambito della famiglia mafiosa della Guadagna derivante dai suoi legami di parentela con un esponente di primo piano come Salvatore Profeta, marito della sorella, da rapporti di particolare confidenza avuti con i vertici della suddetta organizzazione mafiosa come Pietro Aglieri, Carlo Greco, Peppuccio Calascibetta ed, infine, dall'ampiezza dei traffici illeciti gestiti e dalla abilità dimostrata nel portare a termine le più efferate azioni delittuose come lo strangolamento di persone sciolte nell'acido proprio nella villa di Calascibetta o la orrenda sgozzatura dei fratelli Lucera all'interno di un casolare dopo una riunione conviviale.

Dopo avere analiticamente esposto l'evoluzione, cronologicamente ordinata, delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo in relazione all'esecuzione della strage di via D'Amelio appare doveroso procedere ad una attenta valutazione critica della

attendibilità intrinseca delle suddette dichiarazioni, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di valutazione delle prove richiamati in precedenza.

In tale ottica appare opportuno sotto il profilo logico-sistematico procedere a ritroso, muovendo proprio dalle ultime dichiarazioni rese dallo Scarantino, in quanto in linea teorica appare evidente che un eventuale giudizio positivo di attendibilità di dette dichiarazioni, con cui la fonte ha sostanzialmente ritrattato ogni precedente accusa, renderebbe pressochè superflua ogni ulteriore indagine, non consentendo di ritenere attendibili le precedenti propalazioni accusatorie. In concreto, tuttavia, va osservato che, a giudizio di questa Corte, le dichiarazioni con cui Scarantino Vincenzo ha ritrattato le accuse mosse nei confronti degli odierni imputati sono palesemente ed inequivocabilmente prive di ogni attendibilità, perché manifestamente illogiche, perché contrastanti con numerose acquisizioni probatorie autonome e perché frutto di una concertata attività di inquinamento probatorio in cui sono stati coinvolti numerosi soggetti e che è stata ampiamente provata dalla pubblica accusa nel corso del dibattimento.

Sotto il primo profilo va, infatti, osservato che l'assunto sostenuto da Scarantino Vincenzo, secondo cui le sue originarie dichiarazioni erano frutto di una fantasiosa elaborazione di notizie giornalistiche o di suggerimenti ricevuti da organi inquirenti, appare prima facie inverosimile per una serie di considerazioni logiche: le dichiarazioni rese sin dalla fase iniziale della collaborazione sono diverse e molto più

dettagliate rispetto alle notizie che all'epoca erano state diffuse dai mezzi di informazione, che fino alla collaborazione di Scarantino non potevano avere diffuso alcuna informazione sulla riunione preparatoria della strage, sulle modalità di caricamento dell'autobomba, sul collocamento della stessa sul luogo dell'attentato e sul ruolo operativo svolto in ciascuna fase dagli odierni imputati; Scarantino, come ha ripetutamente ammesso e come è emerso nel presente dibattimento, non aveva e non ha tutt'ora la capacità e l'abitudine di leggere attentamente i giornali, anche per le sue limitate capacità culturali (lo stesso Scarantino in tono autoironico ha dichiarato di avere conseguito la terza elementare per anzianità ed Andriotta ha confermato che lo stesso aveva forti difficoltà persino a leggere i giornali ed altri scritti);sicuramente Scarantino non aveva potuto conseguire un valido acculturamento mafioso, tale da consentirgli di simulare in modo credibile la sua appartenenza a Cosa nostra semplicemente ascoltando le trasmissioni di Radio Radicale, che peraltro all'epoca si limitava a trasmettere le registrazioni di dibattimenti riguardanti anche fatti di criminalità ascritti ad organizzazioni diverse e lontane territorialmente da "cosa nostra" siciliana; certamente nessuno degli inquirenti avrebbe potuto suggerire a Scarantino dettagli che all'epoca erano assolutamente ignoti, come l'esistenza della villa di Calascibetta ove lo stesso si rifugiava da latitante.

Addirittura ridicole appaiono, poi, le dichiarazioni di Scarantino sull'attività di depistaggio ed inquinamento probatorio, che sarebbe stata svolta con la

partecipazione anche del dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca capo della squadra mobile della Questura di Palermo, concretatasi fra l'altro, secondo l'ultima versione dei fatti fornita dal collaboratore, nell'aver fatto esplodere presso una discarica una Fiat 126 e nell'aver poi trasferito i pezzi sul luogo della strage allo scopo di fare incolpare gli odierni imputati e quelli del primo procedimento per gli stessi fatti. Invero, anche prescindendo da facili considerazioni circa la manifesta irragionevolezza di una azione così congegnata, appare evidente come l'assoluta coerenza dei dati emersi nel corso degli accertamenti e dei rilievi tecnici compiuti nell'immediatezza dei fatti rende materialmente impossibile lo svolgimento dei fatti prospettati dallo Scarantino, apparendo peraltro assolutamente assurdo che qualcuno, mentre erano in corso i rilievi tecnici protrattisi per diversi giorni dopo la strage con la costante presenza di ingenti forze di polizia appartenenti a diversi corpi, possa avere portato sui luoghi i pezzi di un'altra autovettura fatta esplodere altrove, realizzando una dispersione dei vari frammenti di meccanica e carrozzeria compatibile con le prove di scoppio eseguite in via sperimentale dai consulenti tecnici, evitando che fossero trovati residui meccanici dell'autobomba effettivamente esplosa in via D'Amelio e curando addirittura dettagli raffinatissimi come ad esempio quello di conficcare nel cratere stonato creato dall'esplosione i frammenti delle balestre di una Fiat 126 trovati dai consulenti tecnici.

Altrettanto incoerenti e prive di senso logico appaiono le accuse mosse nei confronti

dei magistrati del Pubblico Ministero, apparendo assolutamente inconsistenti gli asseriti motivi di rancore che avrebbero spinto Scarantino Vincenzo ad accusare persone innocenti e, soprattutto, le ragioni che potrebbero avere animato il complotto istituzionale prospettato fantasiosamente da Scarantino.

Attraverso l'esame di tutte le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal predetto collaboratore di giustizia risulta, ad esempio, che Tagliavia Francesco non è stato accusato progressivamente dallo Scarantino, per il fatto che lo stesso avrebbe appreso di pesanti offese rivoltegli dal Tagliavia, ma è stato invece accusato sin dal primo interrogatorio della partecipazione a tutte le fasi preparative della strage di cui ha parlato Scarantino Vincenzo, il quale ha indicato la presenza del Tagliavia sin dall'inizio alla riunione a casa di Calascibetta, al caricamento dell'autobomba ed al trasporto della stessa sul luogo dell'attentato.

Del tutto evidente appare, poi, il contrasto delle ultime dichiarazioni di Scarantino Vincenzo con numerose autonome acquisizioni probatorie. Basti pensare alla stridente contrapposizione tra la globale ritrattazione dello Scarantino, che ha negato in toto le precedenti dichiarazioni senza salvarne alcuna, e le precise dichiarazioni oggettivamente riscontrate rese da Candura circa il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba; tra la minuziosa descrizione della villa di Calascibetta da parte dello Scarantino (spinta fino al punto di descrivere la posizione originaria di un frigorifero che da indagini espletate è risultato effettivamente spostato da qualcuno) e

l'occasionalità della frequentazione di detta abitazione prospettata in sede di ritrattazione da Scarantino, che vi si sarebbe recato solo per consegnare al Calascibetta delle sigarette di contrabbando e per ricevere in dono un cucciolo; tra il ruolo di piccolo delinquente di borgata che da ultimo Scarantino ha cercato di ritagliare per sé e l'immagine ben diversa che emerge dalle dichiarazioni di altri collaboratori come Augello, il quale ha riferito del prestigio che godevano i fratelli Scarantino nel territorio della famiglia mafiosa della Guadagna (anche per il rapporto di parentela che li legava ad un personaggio di spicco come Profeta Salvatore), della consistenza dei traffici illeciti cui gli stessi erano dediti, precisando in particolare che proprio Vincenzo aveva un rapporto di particolare confidenza personale con un personaggio di primo piano come Pietro Aglieri; ed ancora tra l'estraneità per ultimo asserita ai numerosi fatti delittuosi prima confessati oltre alla partecipazione alla strage per cui si procede ed i dettagli, spesso raccapriccianti, forniti al riguardo nelle prime dichiarazioni, certamente frutto di una conoscenza diretta dei fatti riferiti.

Le suddette considerazioni inducono a ritenere che la decisione di Scarantino Vincenzo di ritrattare le precedenti dichiarazioni, accusando di oscuri ed incomprensibili complotti gli organi inquirenti, sia stata una scelta necessitata, imposta dalla minuziosità e concordanza delle prime dichiarazioni, che difficilmente potevano essere smentite solo in parte e tantomeno da un soggetto, sicuramente furbo, ma dotato di scarse capacità intellettive come Scarantino Vincenzo.

Ciò che conferma, comunque, l'assoluta mendacità della ritrattazione di Scarantino Vincenzo è l'acquisizione nel presente dibattimento di prove certe della concreta attuazione di una concertata e laboriosa preparazione di detta ritrattazione, con l'intervento di diversi soggetti che hanno realizzato una deplorevole opera di inquinamento probatorio che, fortunatamente, è stata scoperta prima della definizione del presente giudizio e che dovrà formare oggetto di attenta valutazione in separata sede per accertare eventuali responsabilità a vario livello. E' doveroso avvertire che tali ultime acquisizioni probatorie non rientrano nel tema specifico di prova del presente giudizio se non nella misura in cui consentono di fare luce sull'anomalo sviluppo delle dichiarazioni rese da una fonte primaria come Scarantino Vincenzo, per cui ogni riferimento a condotte riferibili a soggetti diversi dagli odierni imputati sarà limitato in funzione di tale specifica finalità.

Al riguardo va, in particolare, osservato che le dichiarazioni testimoniali rese dal sacerdote Giovanni Neri, parroco della Chiesa di Mazzaglia ove Scarantino Rosario ha trovato ospitalità insieme al suo nucleo familiare, hanno consentito di ricostruire con sufficiente chiarezza i movimenti e le discussioni che hanno preceduto la ritrattazione dibattimentale di Scarantino Vincenzo, consentendo agli inquirenti di assumere le iniziative di indagine necessarie per individuare indebite pressioni esterne dirette ad indurre o quantomeno a rafforzare l'intenzione di Scarantino Vincenzo, poi concretamente attuata, di ritrattare tutte le precedenti accuse.

Appare assolutamente significativo in tal senso il fatto che nel verbale del 13-10-1998 il citato sacerdote abbia parlato di strane minacce di Vincenzo Scarantino al fratello Rosario, di una lite tra Rosario e la moglie per una ingente somma che doveva essere data a Vincenzo collegata alla sua ritrattazione, del riferimento a minacce e pressioni su Rosario provenienti da soggetti palermitani per ottenere detto risultato, di una vera e propria festa familiare, segnata anche dall'intervento della madre degli Scarantino, a Mazzaglia poco prima della ritrattazione di Como ed in vista di questa.

Da tali dichiarazioni emerge chiaramente che la decisione di Scarantino Vincenzo di ritrattare certamente non è frutto, come lo stesso ha cercato di far credere, di una spontanea e travagliata scelta morale, dettata dal rimorso di avere accusato persone innocenti, ma, al contrario, discende da una decisione lucida, fredda e calcolata dell'ex collaboratore di giustizia, più volte annunciata attraverso comportamenti anomali e preceduta da una lunga contrattazione con ambienti mafiosi palermitani evidentemente interessati a detta ritrattazione, mediata dal fratello Rosario e culminata con l'acquisizione di concrete garanzie economiche, giuridiche e familiari. In buona sostanza, se non può evidentemente escludersi che sia stato proprio Scarantino Vincenzo ad assumere l'iniziativa di una simile indecente trattativa, appare certo che detta trattativa vi sia stata in concreto e che alla stessa abbiano preso parte attiva, in veste quantomeno di garanzia o di raccordo con ambienti mafiosi palermitani, componenti del nucleo familiare di Scarantino Vincenzo, cioè quegli

stessi soggetti che sin dall'inizio hanno ostinatamente e disperatamente cercato di arginare la decisione del congiunto di collaborare con la giustizia esercitando, come si è detto, indicibili pressioni su quest'ultimo pur di mantenere i "privilegi" di cui godevano nel territorio della Guadagna per la luce mafiosa riflessa dal parente acquisito Profeta Salvatore, quegli stessi soggetti, ancora, che, come riferito da don Neri, hanno festeggiato poco prima che Scarantino Vincenzo venisse a ritrattare nell'udienza in Como del 15-9-1998, pur sapendo bene che le dichiarazioni che di lì a poco avrebbe reso Scarantino Vincenzo, se avrebbero consentito loro di recuperare almeno in parte il prestigio in precedenza goduto nell'ambito della consorteria mafiosa, avrebbero comunque segnato irrimediabilmente la vita futura del loro congiunto, aprendogli le porte di una carcerazione certamente non breve e segnata, per di più, da un indelebile marchio di infamia, secondo gli inaccettabili principi dell'etica mafiosa.

Una contrattazione come quella che ha preceduto la ritrattazione di Scarantino Vincenzo paradossalmente poteva persino apparire umanamente comprensibile se avesse avuto ad oggetto solamente garanzie di sicurezza per i familiari. La stessa, invece, ha certamente avuto un ignobile contenuto patrimoniale che la rende assolutamente scellerata, poiché risulta dalla deposizione di Don Neri che Scarantino Vincenzo come prezzo della sua ritrattazione ha preteso di rientrare in possesso di valori e beni precedentemente acquisiti attraverso la sua pregressa attività criminale.

Appare in questa sede poco importante quantificare le utilità economiche che sono state procurate a Scarantino Vincenzo per il suo mutato atteggiamento processuale o accertare compiutamente le esatte modalità con cui dette utilità sono state procurate, apparendo sufficiente in questa sede avere accertato attraverso le precise ed inequivoche dichiarazioni rese da Don Neri che è stata realizzata una complessa manovra, cui ha attivamente partecipato Scarantino Rosario, per consentire alla famiglia Scarantino di recuperare beni, verosimilmente intestati a prestanome facilmente controllabili dalla organizzazione mafiosa, di cui gli stessi non potevano disporre direttamente, e che siffatta manovra ha integrato parte del “prezzo” preteso, in modo arrogante e violento come risulta dalle minacce pronunciate nei confronti del fratello, da Scarantino Vincenzo per la sua ritrattazione. Una conferma indiretta di una simile indecente operazione si trae, come si è detto, dall’anomalo comportamento che questa Corte ha potuto verificare con riferimento al disposto esame di Basile Rosalia, moglie di Scarantino Vincenzo, ma soprattutto si trae dalle intercettazioni e dai pedinamenti compiuti nei confronti di D’Amore Cosima, moglie dell’imputato latitante Scotto Gaetano. Invero da tali intercettazioni e dalle dichiarazioni rese dal dott. Mario Bo circa l’esito delle indagini al riguardo svolte emerge in modo assolutamente inequivoco l’impegno di carattere economico richiesto ai familiari di un imputato latitante (significativo al riguardo è il fatto che gli stessi si interrogano sulle ragioni per le quali proprio loro avrebbero dovuto pagare, v. trascrizione della

intercettazione in atti) per offrire a Scarantino Vincenzo le garanzie, anche di assistenza processuale, da lui richieste, nonché, anche a seguito di un apposito servizio di osservazione, un anomalo intervento nella vicenda, al di fuori dell'ordinario ambito processuale, da parte del difensore di Scotto Gaetano, avv. Giuseppe Scozzola. Va ribadito al riguardo che non rientra tra i compiti specifici di questa Corte accertare se da parte di uno dei difensori siano stati in concreto violati precisi doveri giuridici o semplicemente deontologici, ma non può farsi a meno di considerare il fatto che con riferimento alla ritrattazione di Scarantino Vincenzo si sia riprodotta una situazione per certi versi analoga e forse parallela a quella denunciata da Andriotta Francesco, riguardante le pressioni asseritamente esercitate nei suoi confronti per indurlo a modificare le dichiarazioni precedentemente rese, poiché tale fatto refluiscie, evidentemente, sulla attendibilità delle ultime dichiarazioni di Scarantino Vincenzo e rafforza il convincimento che le stesse siano frutto di una concertata opera di convincimento esercitata su una importante fonte di prova al di fuori del processo e delle garanzie del contraddittorio e, cosa questa particolarmente grave, che la decisione di Scarantino Vincenzo di ritrattare era ben nota ad alcune parti processuali ben prima che la stessa venisse esternata nel pubblico dibattimento, quando ancora la fonte era sottoposta ad un particolare sistema di protezione diretto ad assicurare non solo l'incolumità fisica del collaboratore di giustizia, ma anche a sottrarlo ad indebite pressioni esterne che potessero coartare la sua scelta di

collaborazione con la giustizia.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la ritrattazione operata da Scarantino Vincenzo, come si è anticipato all'inizio della presente esposizione, deve essere ritenuta del tutto inattendibile in quanto illogica, incoerente con altre autonome acquisizioni probatorie e frutto di una inaccettabile concertazione che appare particolarmente inquietante ove si consideri non solo la rilevata simmetria con il tentativo di indurre alla ritrattazione un'altra importante fonte come Andriotta Francesco, ma anche il riferimento operato dallo stesso Scarantino sempre nell'ambito di questo dibattimento a precedenti analoghi interventi subiti ad opera di suoi familiari circa il possibile recupero dei suoi beni condizionato ad una ritrattazione delle accuse, riferimento che fa apparire il verbale delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo all'udienza di Como del 15-9-1998 come la cronaca di una ritrattazione annunciata, che si è svolta secondo un copione scritto al di fuori del dibattimento e delle garanzie offerte dal contraddittorio tra le parti.

Le suddette considerazioni, comunque, non comportano che ogni affermazione di Scarantino Vincenzo in sede di ritrattazione debba necessariamente ritenersi per definizione inattendibile. Al contrario, infatti, sempre in forza della concordanza con altre pregnanti acquisizioni probatorie, questa Corte ritiene che talune dichiarazioni rese in tale ultimo contesto da Scarantino Vincenzo siano concretamente attendibili e contribuiscano addirittura a far piena luce su taluni punti oscuri delle precedenti

dichiarazioni di segno inverso dello Scarantino. In particolare appare credibile l'affermazione di Scarantino secondo cui lo stesso si era determinato a collaborare perché sostanzialmente non sopportava più il rigoroso regime penitenziario cui era sottoposto. Di ciò emergono dagli atti diversi riscontri (v. dichiarazioni di collaboratori che hanno parlato persino di disperate scritte sulle pareti della nave con cui aveva viaggiato Scarantino quando era detenuto) ed il fatto non risulta neppure nuovo poiché lo Scarantino ne aveva in parte parlato anche nelle precedenti dichiarazioni. Tale peculiare motivazione della decisione di collaborare con la giustizia, se per un verso induce a valutare con cautela le originarie dichiarazioni accusatorie in quanto frutto di una base psicologica non forte che come si è potuto constatare non ha consentito allo Scarantino di reggere alle fortissime pressioni esercitate nei suoi confronti sin dall'inizio della collaborazione, per altro verso non consente di ritenere che dette dichiarazioni siano frutto di fantasia, poiché lo Scarantino ha riferito dettagli molto precisi, oggettivamente riscontrabili ed assolutamente concordanti con altre autonome fonti probatorie, che spesso hanno arricchito le conoscenze investigative dell'epoca e che quindi non potevano in alcun modo essere suggerite, come si è detto, dagli inquirenti che hanno raccolto le prime dichiarazioni dello Scarantino.

Altrettanto credibile appare l'affermazione dello Scarantino secondo cui lo stesso più volte nel corso della sua collaborazione aveva mostrato segni di cedimento ed aveva

persino cercato di costituirsi in carcere per essere arrestato. Anche in questo caso si tratta di dichiarazioni non nuove che erano già state rese in epoca non sospetta dallo stesso Scarantino in una precedente fase di questo dibattimento, circostanza questa che ha indotto questa Corte a ritenere sostanzialmente superfluo l'approfondimento probatorio sul punto richiesto dalle difese in sede di richieste formulate ai sensi dell'art.507 c.p.p., anche in considerazione del limitato rilievo probatorio di un fatto idoneo a provare semplicemente la fragilità psicologica del soggetto e la sua lunga oscillazione tra la nuova vita offertagli dalla collaborazione con la giustizia ed il forte legame con un ambiente familiare permeato dai collegamenti con la criminalità mafiosa, considerazioni queste ampiamente desumibili dal complesso degli elementi già acquisiti.

Analogamente attendibile appare Scarantino Vincenzo quando afferma di avere "studiato" le dichiarazioni precedentemente rese prima di comparire nei dibattimenti cui ha preso parte allo scopo di evitare di incorrere in incertezze e contraddizioni che potessero incrinare l'attendibilità. Ancora una volta si è di fronte a fatti già desumibili da precedenti acquisizioni probatorie. Alcuni difensori hanno ritenuto di potere argomentare l'ultima istanza di rimessione del procedimento addirittura sul rigetto della Corte della richiesta di ammissione dell'esame dei poliziotti indicati dallo stesso Scarantino come partecipi allo studio degli atti processuali, omettendo di considerare che la Corte non poteva esplicitare la motivazione di ritenere già

positivamente provato il fatto senza anticipare indebitamente una valutazione, ma soprattutto trascurando il fatto che dalla deposizione resa da Basile Rosalia, moglie di Scarantino Vincenzo, nel primo dibattimento per la strage di via D'Amelio, i cui verbali sono stati acquisiti al presente giudizio e sono stati espressamente dichiarati utilizzabili, risulta già confermato il fatto e risultano addirittura indicati i nomi di battesimo, corrispondenti a quelli dei due soggetti indicati dallo Scarantino, degli agenti addetti alla protezione del collaboratore che lo avrebbero aiutato in tale opera di "ripasso" delle precedenti dichiarazioni e di individuazione delle contraddizioni da evitare in sede dibattimentale. Poteva ancora ritenersi assolutamente indispensabile ai fini del decidere l'esame dei testi sopra indicati alla stregua dei criteri fissati dall'art.507 c.p.p.? La domanda è evidentemente retorica poiché appare evidente dalle annotazioni aggiunte alle copie dei verbali che erano in possesso di Scarantino, che questa Corte ha acquisito su richiesta dei difensori, che Scarantino Vincenzo ha effettivamente analizzato il complesso delle dichiarazioni rese prima di affrontare gli esami dibattimentali senza incorrere in contraddizioni, avvalendosi verosimilmente dell'aiuto di qualcuno magari più colto di lui (il tenore letterale delle annotazioni rivela questo intento e l'intervento di qualcuno meno ignorante dello Scarantino), ma tutto ciò, ancora una volta, se induce a particolare cautela nel valutare possibili "aggiustamenti" delle dichiarazioni dibattimentali rese dallo Scarantino al fine di evitare incongruenze che, peraltro, appaiono assolutamente fisiologiche in relazione

ad un numero assai elevato di dichiarazioni rese in un arco di tempo piuttosto ampio, non inficia in alcun modo le prime dichiarazioni rese dallo Scarantino all'inizio della collaborazione con la giustizia, la cui genuinità non può certo essere stata compromessa da una attività di "studio" delle dichiarazioni come quella sopra indicata, iniziata sicuramente dopo.

Certamente sincera ed attendibile appare, infine, l'ammissione di Scarantino Vincenzo nel corso della ritrattazione di avere mentito nell'indicare i collaboratori di giustizia Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo come partecipanti alla riunione nella villa di Calascibetta e nell'avere mantenuto tale posizione nel corso dei confronti sostenuti con i tre collaboratori di giustizia sopra indicati, allo scopo di non essere più creduto, con l'intento o almeno la speranza di essere in futuro smentito dagli stessi ed uscire in tal modo dalla condizione di collaboratore di giustizia che stava diventando per lui troppo pesante, anche per le gravissime pressioni nel frattempo subite nell'ambito della sua stessa famiglia di sangue, rimasta, come si è visto, tenacemente aggrappata a quell'ambiente mafioso in cui aveva trovato protezione e prosperità. Tale ultimo intento, palesemente rivelato in sede di ritrattazione, risulta, infatti, univocamente confermato dalla semplice considerazione che in effetti è proprio dopo la suddetta aggiunta di nomi e dopo l'ulteriore integrazione delle originarie dichiarazioni con l'indicazione tra i partecipanti di soggetti improbabili come Brusca Giovanni e Ganci Raffaele,

integrazioni tutte riferibili ad un periodo successivo alla ripresa dei contatti da parte di Scarantino Vincenzo con il mondo esterno e con i propri familiari, che le originarie dichiarazioni perdono sempre di più l'originaria coerenza e logicità, come seguendo un oscuro disegno, certamente ben ideato, diretto a screditare progressivamente la fonte, ponendola sempre più in contrasto con tutte le altre acquisizioni probatorie.

Traendo spunto da queste ultime considerazioni va rilevato che le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo, epurate della inattendibile ed orchestrata ritrattazione dallo stesso posta in essere in chiusura del presente giudizio, hanno mantenuto una certa costanza ed astratta coerenza: Scarantino Vincenzo, infatti, non ha mai mutato la struttura essenziale del suo racconto dei fatti relativi alla strage di via D'Amelio, in quanto, sin dalla prima dichiarazione ha riferito di una riunione organizzativa nella villa di "Peppuccio Calascibetta", di una attività preparatoria nel corso della quale gli fu affidato il compito di reperire la Fiat 126 utilizzata come autobomba, di una attività di intercettazione telefonica per conoscere gli spostamenti del dott. Borsellino, di un caricamento dell'esplosivo sull'auto da lui procurata e di un trasferimento dell'autobomba sul luogo dell'attentato.

La sostanziale costanza e coerenza strutturale delle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo risulta incrinata in concreto solamente dalla aggiunta, operata in tempi successivi ai primi interrogatori resi in carcere, di qualche partecipante a taluna delle suddette fasi preparatorie, aggiunta che, tuttavia, grazie alla acquisizione di tutte le

dichiarazioni rese dallo Scarantino nel corso delle indagini, è stato possibile circoscrivere nel tempo individuandone l'evidente scopo di neutralizzazione delle precedenti dichiarazioni anche in relazione alle pressioni di vario genere subite dallo Scarantino successivamente alla dimissione dello stesso dal circuito penitenziario in considerazione della sua collaborazione con la giustizia, da sempre osteggiata in ogni modo, come si è rilevato, dai familiari dello Scarantino.

Un primo inquinamento interno alle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo durante la sua collaborazione con la giustizia va individuato sicuramente nella indicazione dei tre collaboratori di giustizia Cancemi, La Barbera e Di Matteo tra i partecipanti alla riunione presso la villa di Calascibetta. Tale aggiunta risponde ad una logica elementare nell'ottica di chi pensi di volersi sganciare dalla intrapresa collaborazione con la giustizia, poiché non vi sarebbe stato metodo migliore per diventare inattendibile che quello di farsi smentire dai tre pentiti all'epoca più credibili per avere rivelato i segreti della recente strage di Capaci, più che rischiare una ritrattazione estremamente difficoltosa dopo le una serie di dichiarazioni estremamente dettagliate e corredate da riferimenti precisi ed oggettivamente riscontrabili, senonchè l'autorevole smentita che Scarantino, in tempi brevi, probabilmente si attendeva di ricevere, come ha candidamente ammesso nelle ultime dichiarazioni dibattimentali prima richiamate non si è avuta ed è rimasta confinata nell'ambito di tre verbali di confronto con Cancemi, La Barbera e Di Matteo, assunti

nel contesto di un distinto procedimento penale tutt'ora in corso, che di fatto non sono valsi all'epoca a demolire la credibilità di Scarantino, anche perché nel frattempo l'immagine dei tre suddetti collaboratori di giustizia aveva perduto, almeno in parte, l'originaria nitidezza per una serie di circostanze sopravvenute: perché Di Matteo ha, per così dire, rallentato la propria collaborazione travolto dalla dolorosa esperienza del sequestro del figlio, perché La Barbera è stato coinvolto, insieme ad altri "pentiti" appartenenti alla sua originaria famiglia, in vicende ancora non del tutto chiarite e comunque in azioni difficilmente compatibili con il ruolo di collaboratore di giustizia, perché, infine, altri attendibili collaboratori di giustizia, come si dirà più avanti, hanno rivelato la partecipazione di Cancemi Salvatore all'esecuzione della strage di via D'Amelio dallo stesso ostinatamente negata anche in occasione del confronto sostenuto con lo Scarantino.

Ulteriore elemento inquinante nelle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo successivamente alla sua uscita dal circuito penitenziario è costituito poi dalla aggiunta dei nomi di altri due noti esponenti mafiosi, che all'epoca svolgevano ruoli di capomandamento, come Brusca Giovanni e Ganci Raffaele a quelli in precedenza fatti con riferimento ai partecipanti alla riunione nella villa di Calascibetta. Appare evidente la forza dirompente di una simile aggiunta, poiché quella che in base alle prime dichiarazioni poteva essere agevolmente interpretata come una riunione operativa tra uomini appartenenti ai due mandamenti cui era stata affidata

l'esecuzione materiale della strage, come altre ve ne erano state nell'esperienza di "Cosa nostra", con la partecipazione di Salvatore Riina nella veste di coordinatore delle decisioni della Commissione provinciale e dei vertici dei due mandamenti, diviene improvvisamente un ibrido insensato ed incomprensibile, che non può essere certo considerato in base alle conoscenze acquisite come una riunione di Commissione per la deliberazione di un fatto delittuoso "eccellente" per la presenza attorno ad un unico tavolo di capi mandamento e semplici uomini d'onore e che comunque non può logicamente giustificare la presenza di due capi mandamento, esperti e cauti, come Brusca e Ganci in un contesto in cui erano assenti uomini dei rispettivi mandamenti. L'aggiunta di questi ulteriori nomi tra i partecipanti alla famosa riunione risponde dunque alla medesima logica di neutralizzazione delle originarie dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo attraverso la progressiva demolizione della coerenza intrinseca di dette dichiarazioni e va posta in correlazione con l'aggiunta dei nomi dei tre collaboratori di giustizia sopra indicati, la cui falsità emerge in modo palese non solo dall'esito dei confronti che sono stati acquisiti a questo dibattimento, ma anche dalle stesse ammissioni rese in sede di ritrattazione dallo stesso Scarantino Vincenzo ritenute sul punto attendibili in base alle considerazioni sopra espresse. Invero queste ultime aggiunte appaiono come una ulteriore progressione nell'attività di inquinamento probatorio sopra evidenziata, attraverso l'introduzione di nuovi elementi di falsità, ancora una volta diretti a minare

dall'interno la credibilità della fonte, che rivelano peraltro una sottigliezza di pensiero (appare quasi che rispondano ad una sapiente conoscenza dei principi elaborati dalla giurisprudenza per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni assunte ai sensi dell'art.210 c.p.p.) che potrebbe indurre a ritenere che possano essere frutto non solo della intelligenza di Scarantino Vincenzo e che, considerato che intervengono tutte dopo l'uscita del collaboratore dal circuito penitenziario e quindi dopo la ripresa dei contatti con l'esterno e con i familiari, possano essere state in parte suggerite da chi evidentemente aveva un interesse diretto a neutralizzare l'effetto delle originarie dichiarazioni di Scarantino. Appare doveroso segnalare a questo punto che le suddette inquinanti chiamate aggiuntive sono state purtroppo favorite e rese inizialmente credibili a causa di una improvvida indicazione in bianco contenuta nei primi verbali di interrogatorio, nei quali gli organi inquirenti, quasi a prevenire una temuta reticenza dello Scarantino, a seguito di reiterate e pressanti domande hanno ottenuto da Scarantino l'ammissione che nella riunione presso la villa di Calascibetta vi potessero essere altre tre o quattro persone di cui non ricordava il nome. Ciò evidentemente ha offerto successivamente a Scarantino Vincenzo l'opportunità di colmare questi spazi vuoti con le suddette integrazioni inquinanti, sfruttando persino in modo assai abile (forse troppo per le limitate capacità dell'ex collaboratore, il che rafforza il sospetto di una cooperazione inquinante esterna e raffinata) l'equivoco creato dal riferimento di Andriotta Francesco al nome di tale Mattia o La Mattia

asseritamente fattogli dallo Scarantino, per accreditare attraverso un riscontro esterno l'assunto della partecipazione alla strage nella fase del caricamento dell'autobomba del collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo pure in precedenza indicato tra i partecipanti alla riunione nella villa di Calascibetta. E' agevole osservare che quest'ultima coincidenza, peraltro dovuta ad una semplice assonanza (al riguardo potrebbe persino osservarsi che l'indicazione dell'Andriotta è più vicina foneticamente al cognome di La Mattina che corrisponde a quello di uno degli odierni imputati) e verificatasi tra una fonte diretta ed una che riferisce solo notizie apprese da quest'ultima, determina solamente una parvenza di credibilità che non regge per le considerazioni sopra sviluppate ad un attento vaglio critico alla luce del complesso degli elementi probatori acquisiti, ma soprattutto deve rilevarsi che in ogni caso rimane inspiegabile, se non nell'ottica di un intento di inquinamento probatorio perseguito in un certo momento della collaborazione dallo Scarantino, il fatto che quest'ultimo non abbia ricordato nel primo interrogatorio nomi così importanti nell'ambiente mafioso come quelli di Brusca, Di Matteo, La Barbera, Ganci e Cancemi, che, peraltro, nel momento in cui la fonte ha avviato la collaborazione con la giustizia erano riportati quotidianamente da tutti i mezzi di informazione ed erano perciò ben conosciuti non solo negli ambienti della criminalità mafiosa, ma da chiunque seguisse anche distrattamente la cronaca giudiziaria sulle due stragi verificatesi nel 1992 a Palermo.

Appare probabile, a ben vedere, che gli inquirenti nella prima fase delle indagini siano potuti incorrere in un involontario e comprensibilissimo errore prospettico, che si è peraltro riflesso nella originaria formulazione del dell'imputazione di cui al capo F) della rubrica, poi modificata all'udienza del 4-6-1997, ritenendo che la riunione presso la villa di Calascibetta di cui aveva riferito Scarantino fosse una riunione deliberativa della strage che avrebbe dovuto necessariamente coinvolgere, secondo le concordi indicazioni fornite da tutti i collaboratori di giustizia in tema di omicidi "eccellenti", tutti i componenti della commissione provinciale di "Cosa nostra", non considerando invece che potesse trattarsi di una delle tante riunioni operative per organizzare l'esecuzione di una azione delittuosa particolarmente complessa, già deliberata nel rispetto delle regole dell'organizzazione mafiosa.

Una ultima conferma della chiara volontà perseguita a partire da un preciso momento da Scarantino Vincenzo di aggiungere elementi di falsità alle sue originarie dichiarazioni può trarsi, infine, dal vero e proprio "pasticcio" lucidamente creato da Scarantino Vincenzo in occasione dei riconoscimenti fotografici predisposti dagli inquirenti anche in esito alle aggiunte dei nomi sopra indicati. Invero Scarantino Vincenzo, pur nella sua dichiarata ignoranza, non può non avere compreso la valenza negativa ai fini della intrinseca attendibilità di una indicazione di persone con precisazione delle precise occasioni di incontro seguita, poi, da un mancato riconoscimento o peggio ancora da uno scambio di immagini fotografiche.

Le superiori considerazioni inducono a ritenere provato che le modifiche introdotte da Scarantino Vincenzo alle originarie dichiarazioni siano frutto della volontà, maturata dopo avere reso le dichiarazioni che hanno dato l'avvio al presente giudizio, di rendere sostanzialmente inattendibili dette dichiarazioni, sottraendosi alle conseguenze sociali ed umane derivanti dalla condizione di collaboratore di giustizia e recependo i chiarissimi segnali e le pressioni in tal senso provenienti principalmente dal proprio ambiente familiare, rimasto tenacemente legato alla cultura mafiosa da cui era permeato. Ciò che, comunque, deve essere sottolineato con forza è che tutti i segnali di inquinamento interno della fonte si verificano significativamente in un momento successivo all'avvio della collaborazione con la giustizia da parte di Scarantino Vincenzo e, più in particolare, quando non era più in atto la detenzione carceraria del collaboratore, sicuramente più idonea a garantire la genuinità della fonte, e quando quest'ultimo aveva ripreso i contatti con i componenti del proprio nucleo familiare, che, come si è avuto modo di rilevare, hanno sicuramente avuto un ruolo importante nella vita di Scarantino e che sin dall'inizio hanno cercato di ostacolare, frenare e deviare in vario modo e con ostinata perseveranza la scelta di quest'ultimo di collaborare con la giustizia, fino ad ottenere l'integrale ritrattazione nell'udienza dibattimentale tenutasi a Como il 15-9-1998, preceduta come si è detto da una allucinante festa familiare, esercitando una pressione enorme su una personalità fragile come quella di Scarantino Vincenzo. Non è superfluo in questa

sede richiamare le numerose pressioni fisiche e psichiche che Scarantino Vincenzo ha rivelato di avere subito da propri familiari, il sincero dolore provato da Scarantino quando gli venivano riferiti in modo quantomeno esasperato le sofferenze asseritamente subite dalla madre, da altri familiari e persino da amici a seguito della sua collaborazione con la giustizia, le interminabili contese sostenute con la moglie per convincerla a seguirlo nelle località protette e persino per potere vedere i figli o parlare con loro nel periodo in cui erano lontani. Tutto ciò, infatti, ha sicuramente inciso negativamente sulla capacità di Scarantino Vincenzo di mantenere ferma la scelta di collaborazione con la giustizia seguita nelle primissime fasi con lucidità, coerenza, determinazione e coraggio, contribuendo a determinare l'inquinamento probatorio delle originarie dichiarazioni rese dal collaboratore nei termini sopra riferiti.

In conclusione del lungo excursus, a ritroso, attraverso le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nella fase delle indagini e nel corso del presente dibattimento non rimane che esaminare attentamente le dichiarazioni originarie che risalgono al periodo in cui lo Scarantino era sottoposto a custodia cautelare in carcere, prima cioè che intervenissero i fattori di inquinamento sin qui evidenziati allo scopo di valutarne l'intrinseca attendibilità, sul presupposto della rilevata scindibilità delle singole dichiarazioni, rinviando la ricerca di eventuali riscontri esterni individualizzanti alla parte che sarà dedicata alla valutazione della posizione dei singoli imputati.

Dal tenore delle considerazioni sin qui svolte è agevole intuire che questa Corte ha ritenuto di potere attribuire una piena attendibilità intrinseca alle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nei primi interrogatori e precisamente alle dichiarazioni raccolte nei primi tre verbali, rese in carcere subito dopo la manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia.

Va osservato in proposito che dette dichiarazioni appaiono assolutamente complete nella loro struttura essenziale, coerenti sotto il profilo logico e persino concordanti nelle linee generali sia con rilievi di carattere oggettivo, sia con dichiarazioni successivamente rese da altri collaboratori di giustizia che evidentemente non potevano essere conosciute da Scarantino Vincenzo né per scienza diretta, né attraverso suggerimenti esterni che lo stesso Scarantino in sede di ritrattazione ha cercato di accreditare senza, tuttavia, riuscire ad apparire credibile.

Invero, sotto il primo profilo è agevole constatare che Scarantino Vincenzo già nella prima dichiarazione, ha esaurito nelle linee essenziali l'esposizione dei fatti relativi alla strage di via D'Amelio, nelle dichiarazioni successive non ha né mutato la struttura e l'articolazione del suo racconto, né aggiunto particolari di rilievo, ma ha semplicemente integrato l'indicazione dei nomi fatti con riferimento alle varie fasi organizzative cadute sotto la sua diretta percezione ed ha precisato dettagli e circostanze di minore rilievo. Le prime dichiarazioni peraltro, come si è rilevato prospettano coerentemente una organizzazione della strage preceduta da una riunione

di carattere esclusivamente operativo tra esponenti dei due mandamenti cui era stata affidata l'esecuzione finale della strage. In tale specifica ottica le prime dichiarazioni di Scarantino circa la riunione nella villa di Calascibetta assumono una logicità ed una concretezza tali da rendere assolutamente incontestabile l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni medesime. Infatti se, come pare confermato da una consistente serie di acquisizioni probatorie autonome, di cui meglio si dirà più avanti, ed in particolare dalle dichiarazioni sul punto di Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Ganci Calogero, ed altri, si muove dal presupposto che l'uccisione del dott. Borsellino era stata adottata dai componenti della Commissione provinciale coordinata all'epoca da Riina Salvatore e che, conseguentemente, nella riunione descritta da Scarantino si sia semplicemente organizzata l'esecuzione materiale di una azione delittuosa particolarmente eclatante e complessa quale l'uccisione di un importantissimo magistrato sottoposto a rilevanti misure di protezione con un mezzo devastante quale una vettura imbottita di esplosivo affidata per volontà del Riina in modo diretto a due mandamenti (: Brancaccio e S.Maria di Gesù-Guadagna), appare evidente che ad una riunione come quella descritta da Scarantino, come indicato nella prima dichiarazione, oltre Riina e Biondino che svolgevano compiti di coordinamento e di raccordo con l'azione di copertura e di fiancheggiamento che sarebbe stata svolta da altri mandamenti, non potevano partecipare altri se non i vertici ed i "soldati" dei due mandamenti sopra indicati, cui era stato riservato, per volontà proprio del

coordinatore della Commissione provinciale, Riina Salvatore, il compito di portare a termine la fase più direttamente esecutiva della strage, assegnando ad altri mandamenti compiti di copertura ed azioni di fiancheggiamento quali quelli del reperimento e della prova del telecomando, del pattugliamento delle strade il giorno dell'attentato, secondo una prassi ormai sperimentata di distribuzione degli incarichi delittuosi con l'alternanza a volte simmetrica dei vari mandamenti. Sarebbe stato assurdo in tale contesto, e non è un caso che non emerga dalle prime dichiarazioni giustamente ritenute attendibili di Scarantino, che il capo di un diverso mandamento avesse partecipato ad una riunione operativa come quella che Scarantino ha dichiarato essere avvenuta nella villa di Calascibetta, poiché sarebbe stata superflua ed irrituale la sua presenza e poiché ciò lo avrebbe solamente esposto inutilmente in un periodo particolarmente "caldo" e pericoloso come quello tra le due stragi del '92. Addirittura per Ganci Raffaele, all'epoca capo del mandamento della "Noce", è agli atti un diretto riscontro della logicità di quest'ultima argomentazione, poiché risulta dalle dichiarazioni del figlio Calogero Ganci che lo stesso, da persona cauta e da profondo conoscitore delle regole mafiose, invitato da Biondino ad assistere alle fasi di caricamento dell'autobomba si era limitato a declinare cortesemente l'invito ed a dichiarare la sua disponibilità in caso ve ne fosse bisogno. Sempre nell'ottica di considerare la riunione descritta da Scarantino come un incontro rigorosamente organizzativo di una azione delittuosa già decisa, la presenza di un capo indiscusso

come Salvatore Riina allo stesso tavolo attorno al quale erano seduti anche semplici “soldati” e persino l’insolita entrata, probabilmente irraguardosa secondo i dettami del galateo mafioso, di un guardaspalle come Scarantino Vincenzo per prendere dell’acqua mentre era in corso la discussione, oltre a risultare perfettamente in linea con il livello di educazione non solo mafiosa di Scarantino, appare come un fatto quasi ordinario, che rientra nella comune esperienza. Per dare un senso logico all’intero racconto di Scarantino e per giustificare anche la durata della riunione indicata dallo stesso basta, come si è detto, abbandonare l’idea, certamente suggestiva ma non sorretta da alcun elemento di riscontro, che la riunione descritta da Scarantino sia stata quella in cui era stata deliberata l’uccisione del dottore Borsellino e ritenere, invece, che in tale riunione Riina Salvatore abbia semplicemente incontrato gli esponenti dei due mandamenti cui era stata attribuita la responsabilità dell’esecuzione finale di una strage già deliberata dai componenti della commissione provinciale, in attuazione di quei principi di compartimentazione dell’organizzazione “Cosa nostra” prudentemente seguiti da Riina Salvatore sia per ciò che concerne gli incontri di vertice, sia per ciò che concerne l’esecuzione di azioni delittuose eclatanti, in modo da evitare, dopo che l’inizio del fenomeno del “pentitismo” aveva messo in seria crisi l’organizzazione, che gli appartenenti ad un determinato mandamento mafioso conoscessero le attività di tutti gli altri gruppi.

Il fatto che la riunione di cui ha parlato Scarantino Vincenzo si sia svolta nella casa di

un latitante è una incongruenza solo apparente, poiché innanzitutto i sopralluoghi eseguiti hanno dimostrato che il luogo era perfettamente idoneo allo scopo da un punto di vista strettamente logistico, trattandosi di una villa situata nel cuore di un rione ad altissima densità mafiosa, in una zona relativamente distante da altre abitazioni all'epoca occupate, cui si giunge attraverso una strada stretta e lunga che avrebbe consentito di notare con ampio anticipo movimenti sospetti di forze di polizia e che avrebbe consentito un rapido allontanamento dei partecipanti attraverso un secondo sbocco della strada chiuso da un cancello, ma soprattutto perché si è accertato che l'immobile, intestato ad un prestanome parente del Calascibetta, era ampiamente sicuro in quanto non conosciuto dalle forze di polizia, atteso che la prima perquisizione eseguita al suo interno è stata eseguita in epoca ampiamente successiva alla strage per cui si procede.

Le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nella prima fase della sua collaborazione, contrariamente a quanto da lui sostenuto in sede di ritrattazione, non possono neppure ritenersi inficiate da oscillazioni nell'attribuzione dei ruoli ai singoli compartecipi, né da apprezzabili motivi di rancore verso alcuni dei soggetti chiamati in correità. Così, per esempio, le dichiarazioni inizialmente rese nei confronti di Tagliavia Francesco sono contrassegnate da una assoluta costanza, poiché Scarantino ha indicato sin dall'inizio il predetto imputato come partecipe a tutte le fasi organizzative della strage di cui ha parlato (riunione, caricamento dell'autobomba e

trasporto sul luogo dell'attentato) e non ha progressivamente aggravato la chiamata, e ciò per il semplice fatto che nel primo interrogatorio che ha reso non poteva certo essersi verificato l'episodio della espressione offensiva proveniente dal Tagliavia riferito da Scarantino in sede di ritrattazione quale causa scatenante del suo asserito risentimento nei confronti del Tagliavia.

Le uniche incongruenze nel racconto di Scarantino, a ben vedere, riguardano soltanto le indicazioni relative alla data della riunione in casa di Calascibetta, al reperimento della Fiat 126 utilizzata come autobomba, alla partecipazione dell'imputato Romano ed all'impiego della bombola di gas che sarebbe stata procurata sulla base delle informazioni fornite da quest'ultimo.

Orbene, con riferimento a questi ultimi due punti è agevole osservare che i dettagli del racconto di Scarantino circa il luogo ove poteva essere reperita la bombola e, precisamente il cantiere per la realizzazione della metropolitana in prossimità della villa di Pietro Aglieri, circa il possibile impiego della bombola e le potenziali capacità devastanti della stessa hanno trovato sostanziale riscontro negli atti processuali.

Il fatto che gli accertamenti ed i rilievi tecnici eseguiti abbiano escluso sostanzialmente l'impiego concreto di una bombola di gas del tipo di quella indicata da Scarantino non comporta certamente l'inattendibilità delle dichiarazioni di quest'ultimo, poiché da una attenta lettura di dette dichiarazioni emerge in modo chiaro che Scarantino Vincenzo non ha in alcun modo partecipato al furto della

bombola di gas e che ha semplicemente dedotto tale fatto ed il conseguente impiego per l'esecuzione della strage solamente dalla constatazione dell'effetto dirompente dell'esplosione di via D'Amelio e dalla corrispondenza a quanto aveva sentito dire da alcuni partecipanti.

Più complessa appare, invece, l'analisi delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo circa la data della riunione ed il reperimento della Fiat 126 commissionatagli dal cognato Profeta Salvatore, infatti appare incontestabile sin dalle prime dichiarazioni una parziale reticenza, l'indicazione di una sequenza di fatti assolutamente improbabile e, infine, la confluenza di tutte le dichiarazioni sul punto in una confusione inestricabile di affermazioni contrastanti, sopra richiamata. A giudizio di questa Corte la verità essenziale che emerge dagli atti è che la Fiat 126 utilizzata come autobomba fu effettivamente procurata da Scarantino su incarico del cognato Profeta Salvatore e che Scarantino si sia rivolto effettivamente al Candura per procurarsela. Proprio quest'ultima circostanza e, in particolare, il fatto che Scarantino Vincenzo, anzicchè rubare personalmente la vettura che doveva essere impiegata per una azione tanto atroce quanto importante per gli interessi di "Cosa nostra", si sia rivolto ad un balordo tossicodipendente come Candura per reperirla offre una convincente chiave di lettura di tutte le reticenze, le bugie e gli imbarazzi di Scarantino nel riferire l'esatta sequenza dei fatti relativi al reperimento della 126 utilizzata come autobomba. In sostanza appare ragionevole ritenere che le oscillanti

indicazioni di Scarantino Vincenzo circa la data della riunione (facilmente correlabile alla data certa del furto dell'autovettura della Valenti Pietrina), lo sforzo per accreditare l'ipotesi del possesso di un'altra autovettura dello stesso tipo rubata precedentemente e poi sparita (di cui non vi è alcuna traccia nelle acquisizioni probatorie in atti), la negazione di dettagli più o meno rilevanti circa la consegna dell'auto riferiti dal Candura, le contrastanti indicazioni fornite circa la conservazione dell'autovettura prima che venisse caricata di esplosivo (discordanti in parte persino col racconto riferito dal compagno di detenzione Andriotta), altro non siano che ingenui ed infantili tentativi da parte di Scarantino, sin dalle prime fasi della sua collaborazione, di nascondere la verità che egli con estrema leggerezza aveva delegato un compito così delicato come quello di rubare l'auto che doveva essere utilizzata per l'esecuzione della strage di via D'Amelio ad una persona estranea ed inaffidabile come Candura, che poi in effetti si è rivelato come l'anello debole della catena, quello che ha consentito agli inquirenti di sviluppare le indagini arrivando a soggetti coinvolti nell'esecuzione materiale della strage come Scarantino Vincenzo ed il cognato Profeta Salvatore. Il suddetto atteggiamento processuale di Scarantino Vincenzo non è in contrasto con la piena collaborazione avviata nei primi interrogatori in quanto appare evidente che non è legato semplicemente ad una esigenza di tutela della propria immagine, che già sarebbe stata inevitabilmente ed irreversibilmente segnata dalla scelta di collaborare con la giustizia secondo i principi

dell'etica mafiosa, quanto piuttosto all'esigenza, assolutamente primaria per Scarantino Vincenzo, anche dopo la scelta di collaborazione avviata, di preservare l'immagine ed il prestigio mafioso di un soggetto determinante per gli interessi dell'intera famiglia di sangue di Scarantino Vincenzo come Salvatore Profeta, personaggio emergente nel panorama mafioso, che nel pensiero costante del collaboratore di giustizia sarebbe stato l'unico capace di preservare da conseguenze gravi tutti i suoi familiari e in particolare i suoi figli ancora in tenera età e persino di proteggere lui stesso se un giorno avesse abbandonato la strada della collaborazione con la giustizia, idea questa che Scarantino Vincenzo, come ha candidamente ammesso in sede di ritrattazione aveva già maturato nel momento in cui indicò falsamente come partecipanti alla famosa riunione i tre collaboratori Di Matteo, La Barbera e Cancemi, iniziando a mentire affinché non venissero più ritenute attendibili le sue precedenti dichiarazioni. Perché tutto ciò si potesse avverare era tuttavia essenziale che Profeta Salvatore mantenesse intatto il suo prestigio mafioso, cosa che difficilmente sarebbe potuta avvenire se si fosse avuta conferma del modo superficiale e balordo con cui era stata procurata l'autovettura con cui è stata eseguita la strage, esponendo a gravissimi rischi l'intera organizzazione.

La valutazione di intrinseca attendibilità delle iniziali dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo non riposa, tuttavia, solo sulla loro coerenza logica e sulla possibilità di spiegare le incongruenze sopra evidenziate, bensì anche, e forse soprattutto, sulla

concordanza perfetta con altre dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, estremamente attendibili, con i quali per ragioni logiche e cronologiche Scarantino Vincenzo certamente non può essersi accordato. Come meglio si dirà più avanti, nelle parti dedicate all'esame delle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, quanto riferito da Cancemi Salvatore, Ganci Calogero, Ferrante Giovan Battista, Brusca Giovanni ed altri dimostra in modo inequivoco, per l'attendibilità e la concordanza di dette dichiarazioni, che la fase più direttamente esecutiva della strage di via D'Amelio fu affidata da Salvatore Riina ai mandamenti di Brancaccio e della Guadagna; ebbene, come avrebbe potuto un soggetto sicuramente non importante nell'organizzazione mafiosa e le cui conoscenze di fatti di mafia non avrebbero potuto valicare i ridotti confini del territorio mafioso in cui operava, riferire della riunione organizzativa della strage indicando tra i partecipanti (oltre Riina e Biondino) sin dalla prima dichiarazione, da ritenere la più attendibile per le considerazioni sopra espresse, solamente soggetti appartenenti proprio ai due suddetti mandamenti mafiosi, se i fatti riferiti non fossero effettivamente caduti sotto la sua diretta percezione, posto che nessun inquirente avrebbe potuto suggerirgli elementi che sarebbero emersi solamente da acquisizioni probatorie successive? Ed ancora, come avrebbe potuto un semplice uomo d'onore di borgata riferire con certezza che Salvatore Riina era giunto alla riunione in compagnia di Biondino Salvatore a bordo di una autovettura di piccola cilindrata che, a differenza delle autovetture degli altri

partecipanti alla riunione era stata parcheggiata all'interno della villa, conformemente ad una prassi costante che poi è stata confermata da diversi altri collaboratori, se non riferendo quanto aveva avuto modo di notare personalmente, posto che le dichiarazioni dei collaboratori che hanno confermato siffatta abitudine del Riina nel giungere nei luoghi di riunione sono tutte successive a quelle dello stesso Scarantino? La risposta a queste domande, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, non può che essere una: le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo nella prima fase di collaborazione e, precisamente, quelle rese prima che intervenissero con la liberazione del collaboratore quei fattori di inquinamento che una attenta analisi ha consentito di individuare con relativa sicurezza, sono da ritenere intrinsecamente logiche, coerenti con altre acquisizioni probatorie e, quindi, astrattamente attendibili ed idonee a costituire prova dei fatti per i quali si procede ove sorrette da sufficienti riscontri individualizzanti di carattere oggettivo.

E' doveroso osservare che l'operazione di cesello che ha consentito di enucleare dal complesso delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo un gruppo omogeneo di dichiarazioni intrinsecamente attendibili, rese nella prima fase della collaborazione, sul presupposto della scindibilità delle dichiarazioni provenienti da una medesima fonte, non è priva di effetti sul piano pratico della valutazione della prova, poiché, come si è detto, nell'ambito di detta valutazione non può non tenersi conto di elementi che incidono sicuramente sulla attendibilità astratta del soggetto, quali la

costanza e la continuità delle accuse, che innegabilmente difettano nelle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo considerate nel loro complesso. Ciò, tuttavia, coerentemente con i principi ermeneutici prima richiamati, non può portare ad escludere a priori l'utilizzabilità a fini di prova di tutte le dichiarazioni rese dalla stessa fonte, anche nelle parti intrinsecamente attendibili, ma impone più semplicemente al giudice di ricercare riscontri oggettivi individualizzanti più pregnanti, senza accontentarsi di riscontri di valenza minore o puramente logici per ritenere confermate oggettivamente le accuse fondate sulle dichiarazioni ritenute intrinsecamente attendibili.

4) Le dichiarazioni di FERRANTE GIOVAN BATTISTA:

Il collaborante, imputato di reato connesso, sentito alle udienze del 4.2.1997, 5.2.1997 e 6.2.1997, ha dichiarato di avere fatto parte di cosa nostra e di essere stato affiliato ritualmente nel 1980 insieme ad altre persone e tra queste Biondino Salvatore il cui padrino era stato Michele Greco. La sua famiglia di appartenenza era quella di San Lorenzo, prima appartenente al mandamento di Partanna Mondello con a capo Rosario Riccobono e, dopo l'uccisione di quest'ultimo nel 1983, al mandamento di San Lorenzo, comprendente le famiglie di Partanna Mondello, Pallavicino, Capaci e Carini, con a capo Giuseppe Giacomo Gambino, sostituito di fatto, dopo il suo

arresto avvenuto nel 1986, da Salvatore Biondino, persona che, pur essendo solo capo decina, era comunque in strettissimo rapporto con Riina Salvatore .

Ha dichiarato altresì di appartenere ad una famiglia di sangue mafiosa e di avere commesso numerosi reati di particolare rilievo, tra cui le stragi di Capaci, di via D'Amelio, di via Pipitone Federico, nonché l'omicidio Cassarà, l'omicidio Lima ed altri, tutti confessati nel corso della collaborazione, con relative chiamate in correità per i compartecipi. Ha precisato, su specifica domanda, di avere in tali fatti criminosi, svolto sempre lo stesso compito di appostamento e di comunicazione dei movimenti della vittima. Con le sue precise indicazioni ha inoltre fatto ritrovare depositi di armi e di esplosivo ed ha indicato i beni provento dell'attività criminosa.

Ha riferito di avere maturato l'idea della dissociazione da cosa nostra già nel gennaio 1996, senza confidarlo a nessuno, ed ha iniziato a collaborare con le autorità nell'estate del 1996, mosso principalmente dall'intenzione di sottrarre i figli, due maschi, all'influenza di cosa nostra in cui sarebbero necessariamente entrati per il fatto di appartenere ad una famiglia di sangue di tradizioni mafiose.

Ha precisato di avere nutrito all'inizio profonde aspettative all'atto della sua affiliazione e di essere poi rimasto disorientato e disgustato dalle attività criminosi di cosa nostra. In particolare ha detto che all'epoca della sua affiliazione nessuno gli aveva spiegato che avrebbe partecipare a tanti omicidi e quando aveva osato lamentarsi della sua partecipazione a fatti di questo tipo era stato invitato al silenzio.

Ha riferito che nell'agosto del 1995, mentre si trovava detenuto nel carcere dell'Asinara nella stessa cella di Pietro Scotto, Pietro Ribisi e Vincenzo Maltese, lo Scotto, rilevando che in quella cella erano combinati male perché accusati tutti di avere ucciso dei magistrati, aveva detto di essere innocente, perché la domenica del 19 luglio 1992 non si trovava in via D'Amelio, come contestatogli dai Pubblici Ministeri, ma al mare vicino a Cefalù:

IMP. G. B. FERRANTE: - Sì. Al che il Pietro Scotto parlava, dice: "Ma io lo so che qui siamo tutti innocenti perché anche io sono innocente", e praticamente mi disse che la pubblica accusa, quindi i Pubblici Ministeri gli avevano contestato che la domenica lui si trovava...

P.M. DOTT.SSA PALMA - Domenica quando? Perché di domeniche ce ne sono tante.

IMP. G. B. FERRANTE: - Sì, la domenica appunto del 19 luglio del 1992, appunto per la Strage di Via D'Amelio, lui la domenica pomeriggio si trovava appunto in Via D'Amelio, mentre lui sosteneva che si trovava al mare, credo vicino a Cefalù, qualcosa del genere. Appunto lui mi diceva solo questo qui. (pag. 19)

Ha, poi, aggiunto che lo stesso Scotto gli aveva confidato comunque di essere particolarmente abile nel fare le intercettazioni telefoniche, considerate dallo stesso una sciocchezza, e che gli aveva persino descritto il procedimento per eseguirle:

P.M. DOTT.SSA PALMA: - Quando le diceva che sapeva fare le intercettazioni entrava nel particolare oppure rimanere genericamente a dire: "Io so fare le intercettazioni"?

IMP. G. B. FERRANTE: - No, lui diceva che era una sciocchezza fare le intercettazioni perché bisognava, si potevano mettere due pinzette e con il telefono portatile, perché a quanto pare avevano un telefono portatile, il portatile nel senso che si poteva portare dietro, appunto, con i fili da inserire in una cassetta, si poteva tranquillamente ascoltare le conversazione, però appunto lui diceva che la sera, la domenica pomeriggio lui non si trovava lì... (pag. 20).

Lo Scotto gli aveva pure parlato del fratello che faceva il costruttore e del fatto che aveva lavorato a Bologna anche nel periodo del 19 luglio 1992. Ha aggiunto che le confidenze dello Scotto circa la sua innocenza erano uno dei motivi della sua collaborazione, anche se ha poi, su specifica domanda del P.M., ha aggiunto di avere dovuto constatare che in carcere quasi mai i detenuti ammettono le proprie responsabilità, continuando a protestare la loro innocenza ed affermando di essere vittime di errori giudiziari.

A proposito della strage di via D'Amelio ha riferito che circa 10 giorni prima della strage Salvatore Biondino lo aveva fatto partecipare alla prova di un telecomando. Il Ferrante disponeva infatti di un terreno con dei fabbricati diroccati, le cd. "case

Ferreri “, sito in via Ugo La Malfa, vicino il Parco dei Principi, nella strada per località Inserra, di proprietà del barone Bordonaro, ma che da generazioni era nella disponibilità della famiglia del Ferrante. La zona era disabitata, anche a circa 200-250 metri di distanza c’era un terreno di proprietà di tale Pilo dove in quel periodo vi erano delle villette in costruzione, fino al 1993 disabitate, nonché un residence accessibile da una strada diversa e parallela rispetto a via La Malfa, il cui portiere era uno zio del Ferrante e dove abitavano esponenti mafiosi come Calogero Spina e Pippo Gambino.

Per entrare nelle case Ferreri c’erano due cancelli: quello più esterno usato anche dai muratori che stavano costruendo le villette, che il sabato e la domenica era chiuso; l'altro posto proprio in prossimità dell’ingresso delle case Ferreri. Ha precisato che il posto era stato scelto dallo stesso Biondino e che era stato precedentemente usato come deposito di armi e per il sequestro del gioielliere Fiorentino. La prova del telecomando era avvenuta di sabato pomeriggio probabilmente tra le ore 14,00 e le ore 16,00, e vi avevano partecipato quattro persone: lo stesso Ferrante, Salvatore Biondino, Salvatore Biondo “il corto “, nato nel 1955 imputato nella strage di Capaci, ed il cugino omonimo Salvatore Biondo detto “ il lungo”.

Il Ferrante con Biondo “ il lungo “ erano giunti a bordo della Mercedes 190 del Ferrante, mentre Biondino era giunto a bordo di una Fiat uno condotta dal Biondo “ il corto “, portando un sacchetto contenente i telecomandi. Il Ferrante ha descritto i

telecomandi, composti ognuno da una coppia di pezzi non intercambiabili, precisando che Biondo “il lungo“ aveva modificato gli apparecchi e che aveva un foglietto con degli appunti scritti a mano per montare la ricevente e la trasmittente. In particolare la ricevente aveva richiesto maggiori modifiche, quali l’inserimento di un filo, l’attivazione di un’antenna, il collegamento tramite pinzette con il detonatore. Il Ferrante ha, poi, analiticamente descritto le varie fasi della prova, riferendo che la ricevente era stata posta nel sedile della macchina di Biondo “il corto “ parcheggiata davanti al magazzino con il tetto bruciato e che il detonatore era stato messo dentro una latta da 20 litri posta sopra l’abbeveratoio a distanza di 30-40 metri dalla macchina. La trasmittente non aveva richiesto particolari installazioni ed era stata data al Ferrante che si era portato presso il primo cancello, quindi aveva premuto per qualche secondo il pulsante indicatogli e si era accesa una lampadina. Ha aggiunto di non avere sentito particolari rumori ed ha precisato che tra la macchina dove era stata posta la ricevente e la sua posizione c’erano circa 200-250 metri con immobili. Dopo la prova Salvatore Biondo “ il corto “ si era raccomandato con il cugino di essere puntuale all’appuntamento per l’indomani. I telecomandi erano in tutto cinque coppie e venivano custoditi presso l’immobile di piazza Maio in una botola nel bagno, il Ferrante ne aveva sentito parlare tempo prima nel periodo dell’omicidio Lima quando Salvatore Biondino aveva chiesto di acquistare i telecomandi facendo intendere che si dovevano fare le stragi ma non indicandone gli obiettivi specifici e

parlando a proposito dell'omicidio Lima della necessità di “ pulirsi i piedi “, con chiaro riferimento ad una complessa strategia di vendetta elaborata dai vertici di “cosa nostra”.

Secondo quanto dichiarato da Ferrantei telecomandi erano stati acquistati da Biondo Giuseppe per incarico diretto dei cugini per un prezzo di circa 800 mila lire ciascuno. Il collaboratore non ha saputo indicare con certezza dove erano stati acquistati anche se ha aggiunto che Biondo Giuseppe era solito comprare tutto da Migliore. Le somme per pagare i telecomandi erano state prelevate dalla cassa comune della famiglia di san Lorenzo che veniva custodita da Salvatore Biondo “ il lungo“ e l'ordine di effettuare l'acquisto dei telecomandi era stato dato da Biondino ai cugini Biondo, con la raccomandazione che il congegno fosse sicuro e cioè che non potesse subire alcun tipo di interferenza. Il Ferrante ha descritto, poi, i telecomandi visti in occasione della prova ed ha riferito che la trasmittente aveva le dimensioni di circa 4 centimetri di spessore e 12-13 centimetri di larghezza, era di plastica o di formica di colore scuro, nero o marrone, nel frontale c'erano due pulsanti ed una lampadina, nonché vari fili ed un'antenna non retraibile. Non aveva visto bene la ricevente anche se aveva potuto notare la presenza di fili, di pinze collegate alla batteria, nonché di un'antenna della stessa lunghezza di quella della trasmittente.

Dopo la prova del telecomando, il giovedì o il venerdì successivo, Biondino, che abitava vicino casa del Ferrante, e con il quale si vedeva quasi giornalmente, gli

aveva detto di rendersi reperibile per il sabato e la domenica, giorni in cui abitualmente il Ferrante si allontanava con la barca. Proprio quel sabato, forse nel pomeriggio, il Biondino aveva consegnato al Ferrante un bigliettino con un numero di telefono cellulare annotato ed un nominativo, forse un cognome, dicendogli che la domenica mattina si doveva fare un altro attentato indicandogli con chiarezza il dottor Borsellino e spiegandogli cosa avrebbe dovuto fare:

IMP. G. B. FERRANTE: - Sì, in quell'occasione mi disse che praticamente la domenica mattina si doveva fare un altro attentato e mi disse proprio che si doveva fare a danno del dottor Borsellino, anche se io effettivamente allora non conoscevo personalmente il dottor Borsellino, tanto è vero che io magari lo confondevo anche con il Notor Signorino, perché avevano quasi lo stesso cognome.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Quindi non lo conosceva visivamente?

IMP. G. B. FERRANTE: - No, non lo conoscevo. Visivamente no, l'avevo visto qualche volta nel giornale, così, ma non lo conoscevo personalmente chiaramente.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Cos'altro le disse Biondino consegnandole quel biglietto, le spiegò in particolare in quale momento lei avrebbe dovuto comporre quel numero?

IMP. G. B. FERRANTE: - Io avrei, chiaramente mi spiegò tutto quello che io avrei dovuto fare, chiaramente appena avrei avvistato diciamo le macchine, avrei dovuto

telefonare appunto a quel numero, anche perché era la stessa cosa che avevo fatto per altri attentati.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - In particolare, l'ha già detto stamattina, ma voglio ricordare alla Corte per quali attentati aveva svolto un compito analogo?

IMP. G. B. FERRANTE: - Ripeto, lo stesso anno l'avevo svolto per la Strage di Capaci e nel mese di marzo per l'omicidio dell'onorevole Lima.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Biondino era a conoscenza di questo suo ruolo in questi precedenti episodi delittuosi?

IMP. G. B. FERRANTE: - Sì, per tutti e tre, anche per altri, comunque per questi che abbiamo parlato è stato sempre lui a dirmi tutto quello che si doveva fare (pagg. 97-98).

In particolare il compito del Ferrante era quello di chiamare attraverso una sua utenza cellulare (0337-967725), il numero indicatogli quando avrebbe visto la macchina del dott. Borsellino imboccare la direzione verso la via D'Amelio, affidandogli, quindi, un compito del tutto simile a quello che aveva svolto in passato per la strage di Capaci e per l'omicidio Lima. Il fatto che il Ferrante non conoscesse il dottor Borsellino non era particolarmente rilevante, dovendo limitarsi a segnalare il passaggio della macchina blindata e della scorta ed essendo appostate nei paraggi altre persone che potevano riconoscere la vittima. La notte del sabato aveva dormito

presso la residenza estiva in contrada Inserra e l'indomani mattina verso le 7,00 si era recato con la sua vettura, una Mercedes 190, in via Ugo La Malfa, dove aveva trovato il Biondino e Salvatore Biondo " il corto" con la Fiat uno di colore celeste, quindi, seguendo la macchina del Biondino, si era portato presso piazza Strauss, dove avevano trovato Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi a bordo di una Fiat uno probabilmente di proprietà dello stesso Cancemi. Biondino e Ganci si erano messi a parlare per qualche minuto, Ferrante, sceso per salutare, aveva sentito soltanto dire che "si dovevano vedere lì", quindi gli era stato affidato da Biondino il compito di pattugliare il pezzo di strada compresa fra l'incrocio di via Delle Alpi con via Principe di Paternò e quello di via Delle Alpi con via Sciuti ed aveva notato che in quel tratto di strada si trovava la casa del dottor Borsellino . Il pattugliamento era durato due-tre ore circa e Ferrante lo aveva compiuto sia con la macchina che a piedi. Nel corso di questa attività era andato presso un'edicola sita vicino il negozio Balistreri all'angolo di via delle Alpi con via Principe di Paternò e nei pressi aveva incontrato Salvatore Cancemi, notato anche diverse volte insieme a Ganci a bordo dell'auto condotta dal Cancemi, aveva, inoltre, avuto modo di incontrare l'automobile con a bordo Salvatore Biondino e Biondo " il corto ". Successivamente sempre Biondino gli aveva chiesto di passare a controllare il pezzo di strada da via Delle Alpi a via Dei Nebrodi, in particolare all'altezza di via Belgio, spiegandogli che erano sicuri che il dottor Borsellino a quell'ora era andato via da casa. Durante questa fase

di pattugliamento Ferrante aveva visto l'auto con a bordo Biondino e Biondo ma non quella di Cancemi e Ganci. Anche questa attività era durata alcune ore ed era stata sospesa su indicazioni del Biondino durante l'ora di pranzo, anche se di tale interruzione il collaboratore, nonostante varie compulsazioni sul punto, non è riuscito a ricordare con precisione gli orari, pur essendo sicuro di avere sospeso il pattugliamento per alcune ore in coincidenza con l'ora di pranzo, ricordo dovuto essenzialmente al calo di tensione. Nel pomeriggio, alla ripresa del pattugliamento, gli era stato assegnato un tratto di strada più limitato, e dopo un certo tempo, che il Ferrante non è riuscito a quantificare, mentre si trovava presso il cavalcavia di via Belgio, vicino ad una pescheria ed a un panificio, aveva visto passare tre macchine a sirene spente:

IMP. G. B. FERRANTE: - Quando io ho visto le macchine ero in via Belgio perché chiaramente ogni tanto facevo il giro e l'unico punto di strada che facevo un po' più veloce era quando dovevo ritornare. Siccome, ripeto, mi fermavo in modo da vedere il cavalcavia mi fermavo proprio in via Belgio ed allora, ripeto, quando non dovevo stare, quando stavo parecchio tempo fermo in un posto andavo sotto il cavalcavia, ritornavo e poi magari mi mettevo da quella parte. Comunque, quando ho visto io le macchine che ricordo che erano tre le macchine quando sono arrivate, quindi le ho viste io dall'alto verso il basso, perché io mi trovavo all'altezza, di fronte alla

carnezzeria di Calogero Spina che è cognato di Raffaele Ganci, tra l'altro è cognato di Pippo Gambino. (Pagina: 124)

Le macchine, una delle quali di colore blu-celeste, così come gli aveva detto Biondino, si erano immesse in via Dei Nebrodi ed a quel punto Ferrante aveva composto il numero datogli precedentemente dal Biondino con il cellulare e successivamente, per controllare, aveva ricomposto il numero dalla cabina telefonica posta a circa 20 metri dal posto dove si trovava:

FERRANTE :... Quindi ho visto io le macchine che scendevano dal cavalcavia, quindi da via Belgio, dalla rotonda del cavalcavia verso via Belgio. Si sono immesse in via Dei Nebrodi, dove c'è la Villa Barbera, quindi Villa Barbera, poi c'è il Monte dei Paschi di Siena, una banca dei Monti di Paschi di Siena, a quel punto io appena ho visto le macchine ho subito composto il numero di telefono e ho a quel punto telefonato.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Da dove l'ha fatta la telefonata, dal cellulare o dal telefono fisso?

IMP. G. B. FERRANTE: - Io ricordo che ho fatto due telefonate proprio in quella occasione, perché prima ho telefonato dal cellulare, però siccome, quindi ho telefonato al cellulare ho detto il nominativo che era scritto accanto al numero, però

siccome io non conoscevo, diciamo che stava nell'altro telefono non avevo, non sapevo materialmente chi era, quindi non ero in grado di riconoscere la voce. Quel punto quando ho fatto la prima telefonata ho avuto un dubbio, perché non conoscevo l'interlocutore. Quindi cosa ho fatto? Sono andato a telefonare dalla cabina telefonica.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Quanto tempo è passato tra la prima e questa seconda telefonata?

IMP. G. B. FERRANTE: - Saranno passati, non lo so, secondi, perché la cabina, da premettere che la cabina telefonica si trova a 20 metri dal punto dove mi trovavo io, non posso essere preciso, 20, 30 però è quasi di fronte al posto dove mi trovavo io, perché all'angolo proprio tra la via Belgio e la via Dei Nebrodi e quindi ho preso di nuovo il numero di telefono, ho ritelefonato e a quel punto ho avuto la conferma che la telefonata era andata a buon fine anche perché mi hanno risposto: "Sì, ho capito, ho capito". Quindi il mio dubbio era perché il numero di telefono, chiaramente lo conoscevo, ma il nominativo non era, era un nome convenzionale, non era il nominativo, quello che corrispondeva al numero di telefono, quando mi hanno detto: "Ho capito, ho capito" mi sono reso conto che la telefonata era andata a buon fine (pagg. 126-127)

A seguito di specifica domanda del P.M. ha precisato che nelle precedenti occasioni in cui aveva svolto analogo compito non aveva fatto la seconda telefonata di conferma perché conosceva l'interlocutore. Inoltre sempre a proposito delle telefonate è emerso che il numero chiamato nel pomeriggio del 19 luglio 1992 era stato dal Ferrante chiamato anche la notte precedente, anche se il collaboratore ha dichiarato di non ricordare esattamente di avere fatto quelle telefonate:

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Noi agli atti abbiamo depositato il tabulato relativo a quella utenza telefonica di cui lei ci ha detto, che avrebbe utilizzato quella domenica 19 luglio e abbiamo visto, così come possono vedere tutti gli avvocati, avranno sicuramente già visto, che quella stessa utenza che lei chiama nel pomeriggio, di quel 19 luglio, è stata chiamata da lei anche alle ore 00.23 quindi poco dopo la mezzanotte, tra sabato e la domenica, alle ore 7.36 e alle ore 9.46, con durate rispettivamente di 8 secondi, 7 secondi e nuovamente 7 secondi. Lei ricorda, innanzitutto ricorda di avere fatto quelle telefonate e se sì per quale motivo le fece?

IMP. G. B. FERRANTE: - Guardi, c'è una telefonata delle 12 e mezza di notte.

PRES. DOTT. FALCONE: - 00.23 dovrebbe essere, di notte?

IMP. G. B. FERRANTE: - Del sabato.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - La notte tra il sabato e la domenica sempre allo stesso numero di telefono?

IMP. G. B. FERRANTE: - Non lo so, ma io quel numero, sì l'ho avuto il sabato pomeriggio, ora se l'ho avuto il sabato pomeriggio o il sabato notte e abbia fatto la prova per vedere se effettivamente il numero funzionava.(pagg. 129-130)

A seguito di ripetute compulsazioni ha dichiarato, tuttavia, che anche per altri attentati, in cui aveva il compito di avvertire del passaggio della vittima, aveva provato prima a chiamare il numero indicatogli, per essere sicuro della ricezione, cosa avvenuta ad esempio in occasione della strage di Capaci. Poco dopo le due telefonate si era incontrato con Salvatore Biondo “ il corto “ e Biondino a bordo della loro macchina, li aveva seguiti in viale della Regione Siciliana da dove avevano raggiunto una villetta sita dietro villa Serena:

IMP. G. B. FERRANTE: - Erano sempre loro due con la macchina di Biondo Salvatore il Corto, perché generalmente in tutte le occasioni chi guidava la macchina materialmente era Biondo Salvatore il Corto, quasi sempre non solo quella occasione, ci siamo diretti, io seguivo chiaramente loro e siamo arrivati all'altezza di via Regione Siciliana, abbiamo superato il motel Agip ed arrivando, prima della casa di cura Villa Serena si svolta sulla destra, poi lì francamente era una zona che io non conoscevo e non avevo mai frequentato, non ero mai stato in quella zona e siamo arrivati praticamente facendo delle piccole viuzze, siamo arrivati, non possiamo neanche chiamarla neanche una villa, comunque una struttura dove c'erano degli

appartamenti da soli, quindi non era un edificio un fabbricato, chiamiamola, in questa villetta, abbiamo posteggiato fuori, perché non siamo entrati con le macchine. Io seguivo appunto Salvatore Biondo e il Biondino, abbiamo posteggiato, siamo scesi, siamo entrati in questa villetta, che all'entrata c'è un cancello, sulla destra c'era il muro, quindi sulla sinistra alcune aiuole, siamo entrati, non era uno scantinato, il piano praticamente, il piano terra era tutto un garage ed accanto a questo garage c'era una stanza molto..., un'unica stanza era praticamente un salone tutto intero. Lì, già erano presenti Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci e poi c'era un'altra persona che credevo il proprietario di questa villa, chiamiamola villa e poi c'era Mimmo Ganci e qualche altra persona che non sono ancora riuscito a ricordare. C'era chiaramente con me Salvatore Biondo il Corto e il Biondino, perché siamo arrivati assieme.(Pag.136-137)

Ha quindi descritto i locali dell'immobile, l'arredamento, ed ha fornito una descrizione fisica del proprietario, quindi ha parlato di quanto accaduto nella villa:

IMP. G. B. FERRANTE: - Siamo rimasti sino a quando praticamente, perché è stata accesa la televisione e si aspettava che la televisione dava la notizia, però il Raffaele Ganci aveva preannunciato che tutto era andato bene. Effettivamente non so quanto tempo dopo sono comparsi i sottotitoli alla tv e ricordo che il proprietario o

l'affittuario della casa, di questa villa, gli è stato chiesto di prendere una bottiglia di champagne o spumante, effettivamente non ricordo con precisione la marca chiaramente dello champagne o dello spumante, cosa era e quindi si è brindato perché a quel punto c'era la conferma che tutto era andato bene e poco dopo ce ne siamo andati...(pag. 140)

Ha però aggiunto che, prima di vedere i sottotitoli alla tv che davano notizie della strage, qualcuno gli aveva detto del buon esito dell'operazione, ed inoltre che prima di andare via ci furono dei commenti su coloro che avevano materialmente azionato il congegno esplosivo e sul fatto che si trovavano vicino al luogo dell'esplosione :

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Ricorda se ci furono particolari commenti, in particolare da Biondino Salvatore alla notizia che l'attentato era andato a segno?

IMP. G. B. FERRANTE: - Particolari commenti no, adesso non mi ricordo, però ricordo che precedentemente era stato detto che tutto era andato per il meglio.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Fu detto, ci furono commenti su chi materialmente era sul posto dove è stato fatto l'attentato o su qualcosa relativa a chi fosse sul posto?

IMP. G. B. FERRANTE: - No, non è stato detto chi era sul posto, nel senso che non è stato fatto il nome di chi era sul posto, il commento fu fatto che praticamente, diciamo che l'unica persona o le uniche persone perché io effettivamente non so se

era una o due persone che si trovavano lì in via D'Amelio, però chi poteva evidentemente prima, poteva avere subito eventualmente del danno, era chi si trovava nelle vicinanze, diciamo, dell'esplosione, evidentemente chi stava in via D'Amelio, che ha premuto chiaramente il telecomando, era vicino al posto dove era successo l'attentato, perché ricordo che parlava che potevano restare schiacciati dalla caduta del muro e qualcosa del genere.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Chi parlava di questo?

IMP. G. B. FERRANTE: - Salvatore Biondino diceva questo, che le uniche persone che potevano avere delle conseguenze era chi stava dietro il muro, vicino al muro, a chi poteva succedere qualcosa, perché essendo vicino al posto, dove era successa l'esplosione, gli poteva accadere il muro addosso.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Senta, quando Ganci, lei ha detto prima della diffusione della notizia in televisione, diceva che era andato tutto bene?

IMP. G. B. FERRANTE: - Allora Ganci Raffaele?

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Sì, Ganci Raffaele, mi pare che ha detto, in particolare a chi lo ha detto?

IMP. G. B. FERRANTE: - Eravamo lì, a chi si riferiva... io l'ho sentito, ma non è che posso ricordare francamente a chi si riferiva, comunque, eravamo lì, quando l'ho sentito, non è che l'ha detto personalmente a me.(pagg. 141-142)

Dopo il brindisi uno alla volta i partecipanti alla riunione si erano allontanati ed il Ferrante si era recato presso la sua residenza in contrada Inserra. Ha dichiarato che nei giorni successivi alla strage non gli era capitato parlare di questa con altri uomini d'onore e che soltanto con Biondo " il corto " avevano fatto generici commenti sul contesto delle stragi. Il Ferrante ha, infine, ricordato un episodio che assume un particolare rilievo, alla luce di ulteriori acquisizioni probatorie, per ricostruire le modalità esecutive della strage. In particolare ha riferito che, mentre era detenuto al carcere dell'Asinara nella stessa cella di Filippo Graviano, era stata data la notizia dell'arresto di Salvatore Vitale per la strage di via D'Amelio e che ciò aveva determinato in lui una forte agitazione legata al timore di avere avuto il contatto telefonico proprio con il Vitale, precisando che in tale frangente il Graviano lo aveva rassicurato, dicendogli che Vitale non aveva partecipato alla esecuzione materiale della strage.

Analogamente il 23 maggio 1996, data che il collaboratore ha dichiarato di ricordare con precisione perché quel giorno, coincidente con la strage di Capaci, al Tribunale di Palermo si discuteva una misura di prevenzione nei suoi confronti, si era incontrato nella stanza riservata ai detenuti con Giuseppe Graviano che gli aveva fatto dei cenni eloquenti sulla strage di via D'Amelio, da cui emergeva oggettivamente la sua diretta partecipazione all'esecuzione del fatto delittuoso:

IMP. G. B. FERRANTE: - Sì. Eravamo tutti nella stessa stanza, tutti insieme. Quindi, in quella occasione il Giuseppe Graviano, appunto gli avevo detto se lui era stato rinviato per la strage di via D'Amelio, mentre in modo scherzoso dice: "Non ti preoccupare perché tanto fra due anni siamo al bar Ronei a prenderci il caffè." in modo chiaramente un po' scherzoso. Dopo qualche attimo mi fa: "A proposito, eventualmente per quella telefonata - dice - tu non hai telefonato a una donna?" chiaramente lui si riferiva alla telefonata che era stata fatta il 19 di luglio.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Che significa, lei effettivamente, in qualcuna di queste telefonate, ha risposto qualche volta una donna?

IMP. G. B. FERRANTE: - No, però, in base a quello che lui mi ha detto poi ho pensato che appunto, quando io ho avuto il dubbio di una telefonata, potevo essermi confuso appunto con una telefonata di una donna, ma il discorso della donna era riferito al fatto, in sostanza: "Se eventualmente ti chiedono, tu devi riferire che hai telefonata ad una donna." Cioè, questo era in sintesi il discorso che avrei dovuto riferire.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Chi era presente oltre a lei e Graviano Giuseppe?

IMP. G. B. FERRANTE: - Graviano Filippo, eravamo tutti e tre. Loro chiaramente erano lì per un altro processo. (pagg. 149-150).

Il collaboratore ha riferito che alcuni mesi dopo la strage due coppie di telecomandi erano state date a Matteo Messina Denaro che aveva mandato a ritirarle presso le case Ferreri tale Francesco Geraci. Le altre due coppie erano rimaste nella disponibilità della famiglia di San Lorenzo ed erano state personalmente distrutte dal Ferrante insieme ad armi ed esplosivo, quando Carlo Greco aveva fatto sapere, tramite Biondo Salvatore, che la Dia stava controllando Ferrante. Tale segnalazione era stata presa in seria considerazione perché il Greco aveva mostrato delle foto in possesso della Dia ritraenti Ferrante, perché lo stesso Greco in precedenza aveva fatto altre segnalazioni dello stesso tipo e perché in quel periodo Giuseppe Biondo aveva notato degli agenti appostati con delle apparecchiature tra cui una specie di antenna parabolica. Il Ferrante ha precisato che i telecomandi erano custoditi insieme ad armi ed esplosivo in contrada Malatacca, che le armi erano di diverso tipo e tra queste vi era pure un lanciamissili e che l'esplosivo era di due tipi (:candelotti e plastico) ed era arrivato alla famiglia di San Lorenzo prima del 1986, in concomitanza con il pentimento di Contorno. L'esplosivo al plastico era molto potente ed era avvolto in plastica trasparente e conservato in bidoni di plastica di 50 e 200 litri. Il Ferrante ha indicato quest'ultimo esplosivo come "plastico", ma ha ricordato di avere letto la scritta "sentex" e di avere distrutto l'esplosivo in candelotti, sciogliendolo nella condotta fognaria.

Con riferimento alle attività in generale del mandamento in cui era inserito il Ferrante ha dichiarato che, sia precedentemente, che soprattutto dopo l'arresto di Pippo Gambino, il sabato pomeriggio si tenevano delle riunioni in vari luoghi, come il cd. "baglio Biondo", l'abitazione di Biondino, l'abitazione di Biondo "il corto" a Tommaso Natale, la casa dello stesso Ferrante. Il "baglio" era un magazzino sito in via La Malfa, circondato da un gruppo di case abitate tutte da parenti del Biondo, utilizzato a partire dal 1980 anche per gli incontri di Riina con altri capi. In tali occasioni Riina Salvatore arrivava alle riunioni sempre accompagnato da Salvatore Biondino, le macchine venivano posteggiate nel piazzale grande, mentre quella di Riina si fermava proprio davanti alla porta di ingresso. Ha chiarito, anche in controesame, che nel corso di tali riunioni entravano soltanto i capi mentre tutti gli altri restavano fuori e che, anche quando si svolgevano presso la sua abitazione, non si era mai permesso di entrare nella stanza dove si svolgeva l'incontro.

Circa la conoscenza degli imputati del presente procedimento ha riferito di conoscere da tempo Biondino Salvatore, formalmente capo decina, ma di fatto persona vicinissima a Riina, che si occupava di tenere i contatti con tutti gli altri mandamenti, reggeva il mandamento di San Lorenzo e dai primi anni 90 era impiegato alla forestale, anche se si trattava di un lavoro fittizio che il Biondino aveva mantenuto grazie alle coperture di operai e funzionari della forestale.

Ha dichiarato di avere conosciuto Vitale Salvatore, ritualmente presentatogli da Biondino nel 1991 in occasione dell'acquisto da questi effettuato di una autovettura, ma lo aveva incontrato anche altre volte, quando il Vitale aveva raccomandato una persona che lavorava nella zona di Tommaso Natale, e quando lo stesso Ferrante si era recato presso la palermitana bibite. Il collaboratore ha infatti dichiarato di avere subito delle rapine ai danni dei suoi autocarri e, su segnalazione di Biondino, si era rivolto al Vitale per individuare i responsabili, per cui era andato a trovarlo alla "palermitana bibite" nei pressi di Villabate dove aveva un deposito di bibite ed un maneggio.

Ha dichiarato di avere conosciuto Pietro Aglieri e Carlo Greco fin dai primi anni '80, il primo presentatogli come capomandamento il secondo come sottocapo, ha però precisato di averli visti arrivare alle riunioni sempre insieme, tanto che non si riusciva a distinguerli dal punto di vista delle funzioni.

Anche Graviano Giuseppe gli era stato ritualmente presentato e lo aveva visto partecipare alle riunioni di Riina fin dal 1990.

Ha infine dichiarato di avere conosciuto Tinnirello Lorenzo ritualmente presentatogli da Greco nel 1986-1987.

Le dichiarazioni rese dal Ferrante costituiscono uno degli apporti probatori più importanti in questo processo, avendo tale collaboratore fornito elementi specifici relativi all'oggetto delle imputazioni nei confronti di diversi imputati.

Circa i motivi della collaborazione deve osservarsi che questa appare spontanea e genuina: il volere sottrarre i figli maschi al sicuro inserimento in una cosca mafiosa è infatti un apprezzabile motivo di pentimento, comune, seppur con diversa intensità, ad altri collaboratori di giustizia, esaminati nel corso del dibattimento. Tale profilo deve essere correlato con l'interesse all'accusa ed a tal proposito si osserva che non sono emersi motivi di astio o risentimento nei confronti degli imputati del presente procedimento, in quanto né il Ferrante, nè altri collaboratori, hanno mai fatto cenno a contrasti dello stesso con altri uomini di cosa nostra, ed in quanto il riferimento alla temuta affiliazione dei figli non è ascritto dal collaboratore a singole persone in particolare, ma posto come il risultato di una ineluttabile legge criminale.

L'apporto offerto dal Ferrante nel corso della sua collaborazione con la giustizia è particolarmente prezioso se si pensa che lo stesso ha partecipato alle più gravi azioni criminose commesse da cosa nostra nel corso degli anni '80 e '90, ammettendo le proprie responsabilità e fornendo elementi utili per le indagini e l'identificazione degli altri compartecipi (per tutte: strage di Capaci e di via d'Amelio). Si osserva a tal proposito che nella maggior parte dei fatti criminali confessati il Ferrante ha partecipato con il compito di segnalare l'arrivo della vittima sul luogo dell'agguato, senza materialmente compiere azioni violente e tale circostanza, pur essendo irrilevante dal punto di vista della responsabilità penale, evidenzia comunque una indole meno brutale rispetto agli altri compartecipi, che appare compatibile con la

dichiarata volontà di sottrarre se stesso ed i suoi congiunti alle efferatezze che derivano dalla partecipazione a “cosa nostra”.

Il Ferrante ha reso dichiarazioni estremamente dettagliate, indicando fatti e circostanze specifiche, identificabili con sicurezza nell’attività di riscontro. Molte dimenticanze o imprecisioni appaiono trascurabili sotto il profilo della attendibilità della fonte, potendo trovare giustificazione nel fatto che riguardano episodi ormai lontani nel tempo, avvenuti in occasione di fatti delittuosi simili per modalità esecutive, almeno per ciò che attiene al compito del Ferrante, con conseguente possibile sovrapposizione e confusione dei ricordi .

Le dichiarazioni, inoltre, sono assolutamente coerenti con il ruolo del Ferrante, che in qualità di semplice uomo d’onore, seppure proveniente da una famiglia di lunga tradizione mafiosa e vicino a personaggi di spicco con cui ha commesso numerosi eclatanti delitti, non poteva essere a conoscenza delle precise strategie elaborate dalla commissione di cosa nostra, conoscenza che, seppure non del tutto preclusa ad un semplice soldato, normalmente è riservata ai soli capimandamento ed agli uomini d’onore che si trovano per varie ragioni a più diretto contatto con loro. Il racconto del Ferrante è altresì dotato di logicità interna, avendo indicato il collaboratore le premesse, le conseguenze, i motivi delle azioni, inserendole sempre in un preciso contesto.

Apprezzabile appare, inoltre, la costanza delle dichiarazioni: le contestazioni hanno infatti fondamentalmente riguardato punti marginali del racconto ed alcune sono dovute all'originaria intenzione, palesata dallo stesso Ferrante, di dissociarsi ammettendo le proprie responsabilità senza fornire informazioni circa la partecipazione di altri soggetti a fatti criminosi.

La piena genuinità di quanto riferito dal collaboratore è, inoltre, dimostrata dal riconoscimento effettuato dallo stesso durante l'udienza dibattimentale del 4.2.1997 di una serie di luoghi descritti nel corso dell'esame. Sono state infatti mostrate al Ferrante tre serie di fotografie: la prima serie relativa all'immobile dove è avvenuto il brindisi subito dopo la strage (attraverso tali foto il collaboratore ha riconosciuto senza esitazione l'atrio, i locali dove si erano riuniti ed il relativo arredamento); l'altra serie di foto relativa ai i luoghi descritti come "case Ferreri" (in questo caso il collaboratore ha indicato per ogni foto il posto relativo permettendo quindi il collegamento dei fatti riferiti con i luoghi, e facendo apprezzare la perfetta coincidenza della descrizione fatta di tali luoghi durante l'esame con quanto risultante dalle foto); una terza serie di rilievi fotografici relativi ai luoghi del pedinamento (anche in questo caso il Ferrante ha nel complesso riconosciuto i luoghi precedentemente indicati, correlandoli alle varie fasi dell'azione descritta).

Le dichiarazioni del Ferrante, grazie anche alla loro specificità, hanno trovato inoltre, come si dirà, piena conferma nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, nonché in rilievi ed accertamenti vari.

Nel complesso quindi deve darsi un giudizio estremamente positivo circa l'attendibilità del collaboratore di giustizia sopra esaminato.

5) Le dichiarazioni di CANCEMI SALVATORE:

Esaminato nel corso delle udienze del 4.6.1997, del 13.10.1997 e del 14.10.1997 l'imputato di reato connesso ha dichiarato di avere fatto parte di cosa nostra, mandamento di Porta Nuova, e di essere stato affiliato nel 1976 in un appartamento presso la stazione Centrale di Palermo alla presenza di Vittorio Mangano, Peppe Spadaro, Pippo Calò, capo mandamento di porta Nuova, ed altri . Prima dell'affiliazione, com'era frequente in cosa nostra, aveva commesso un omicidio ai danni di tale La Fiura Emanuele ordinatogli da Mangano, ma voluto da Calò. Il mandamento di Porta Nuova comprendeva oltre alla omonima famiglia anche le famiglie di Palermo Centro e Borgo Vecchio e, per un certo periodo, anche la famiglia della Noce. Ha dichiarato di essere stato capo decina e , dopo l'arresto di Pippo Calò avvenuto nel 1985, reggente del mandamento, precisando che in un primo tempo si era limitato al controllo interno delle attività illecite del mandamento e soltanto in un secondo tempo, a partire dal 1986-87, grazie all'amicizia con Ganci

Raffaele, aveva cominciato a partecipare alle riunioni della commissione. Era stato detenuto dal 1976 al 1979 per una rapina commessa ad un deposito di carni a Pallavicino ed aveva trascorso parte del periodo di detenzione presso l'infermeria dell'Ucciardone, luogo privilegiato di detenzione per appartenenti a cosa nostra, incontrando proprio in quel periodo Profeta Salvatore.

Dall'ottobre del 1992 era stato latitante e nel luglio del 1993 aveva deciso di iniziare a collaborare con la giustizia costituendosi presso la caserma dei Cc di Piazza Verdi. Il Cancemi ha più volte riferito che la sua decisione di collaborare è stata sofferta e determinata fondamentalmente dalla stanchezza maturata nel tempo e dal disgusto provocato da certe intenzioni di Riina, quali il progetto di uccidere i parenti dei collaboratori fino al 20° grado, a cominciare dai bambini di 6 anni. Ha inoltre ammesso che poco prima di costituirsi aveva ricevuto tramite tale Marcienò, su incarico di Carlo Greco, un bigliettino con il quale Bernardo Provenzano gli aveva fissato un appuntamento, dicendogli di farsi trovare presso il “ baby luna “ dove Carlo Greco lo condotto da lui, prassi questa assolutamente normale in quanto, dopo l'arresto dei Ganci e di Biondino, che si occupavano degli appuntamenti di Riina e Provenzano, il compito degli appuntamenti di quest'ultimo era stato affidato agli appartenenti alla Guadagna, che erano particolarmente vicini al Provenzano. In quell'occasione Cancemi si era ricordato che tempo prima Raffaele Ganci gli aveva raccomandato di non andare agli appuntamenti, la raccomandazione gli era stata fatta

da Ganci a seguito di una riunione tenutasi nel maggio del 1993 durante la quale Provenzano aveva manifestato la volontà di uccidere il capitano dei Cc “Ultimo” ed il Cancemi con un gesto aveva fatto intendere il suo disappunto. Il collaboratore ha precisato di non avere mai avuto timore per la propria vita, attribuendo la preoccupazione di Ganci ad una certa “gelosia” nei suoi confronti. Il fatto di non avere mai avuto timori per la propria vita è stato ribadito dal Cancemi anche a seguito di contestazioni da parte del P.M. e della difesa, da cui è emerso che nell’interrogatorio reso il 22 luglio del 1993, il primo in assoluto reso dal Cancemi, lo stesso aveva dichiarato di essere rimasto colpito dalla stranezza dell’appuntamento e di avere maturato la convinzione che era stata decisa la sua soppressione, mentre nel successivo verbale di interrogatorio del 27 agosto 1993 aveva dichiarato che, dopo avere espresso il suo dissenso si era allontanato dalla stanza dove si stava tenendo la riunione e che dopo circa 15 giorni, quando aveva ricevuto l’invito all’appuntamento, aveva pensato che non poteva essere certo di uscire vivo da quell’appuntamento. La diversità della versione dibattimentale con le prime dichiarazioni sul punto sopra evidenziato è stata dal Cancemi spiegata con la confusione mentale derivante dall’inizio della collaborazione.

Nel corso della collaborazione il Cancemi ha confessato vari fatti criminosi: omicidi, traffici di stupefacenti, estorsioni, nonché la partecipazioni alle stragi di Capaci e via D’Amelio. Ha parlato dei beni accumulati con l’attività illecita, consentendo il

ritrovamento di una ingente somma di denaro, provento del traffico di stupefacenti, nascosta in un terreno in Svizzera.

Ha dichiarato che da sempre cosa nostra ha cercato la complicità di rappresentanti delle istituzioni e che più specificamente ha cercato di aggiustare i processi a carico di propri esponenti avvicinando i giudici, citando i casi del dott. Prinzivalli, del dott. Barrile , del dott. Carnevale e del dott. Barreca. Ha saputo di tentativi di aggiustamento del primo maxi processo, riferendo in particolare che Salvatore Riina aveva sperato che quel processo fosse assegnato a Carnevale e che venisse esclusa la responsabilità della commissione, per cui, non essendosi verificato quanto sperato, Riina si era attivato per il cd. maxi processo ter con l'intenzione di provocare un contrasto tra giudicati. In questo clima i commenti all'interno di cosa nostra sull'attività del dott. Falcone e del dott. Borsellino erano ovviamente negativi, ed i due magistrati erano visti da Riina, Biondino, Ganci Raffaele, Pippo Gambino come i nemici assoluti di cosa nostra.

A proposito della struttura di cosa nostra ha dichiarato che il territorio della città e della provincia di Palermo è diviso in mandamenti , comprendenti più famiglie, e che i capi mandamento compongono la commissione.

La commissione nel 1992 era composta nel seguente modo: il mandamento di Corleone rappresentato da Riina e Provenzano; la Guadagna rappresentato da Pietro Aglieri e Carlo Greco, il primo capo ed il secondo sottocapo, anche se Riina aveva

più volte spiegato che la distinzione era formale e che di fatto entrambi reggevano il mandamento; il mandamento della Noce rappresentato da Ganci Raffaele; Brancaccio, che era subentrato al mandamento di Ciaculli, era rappresentato dai fratelli Graviano, Giuseppe, Filippo e Benedetto; Boccadifalco rappresentato da Salvatore Buscemi, che essendo detenuto veniva sostituito da Michelangelo La Barbera; San Lorenzo rappresentato da Pippo Gambino, che nel 1992 era da tempo detenuto e veniva sostituito da Biondino Salvatore; Resuttana rappresentato da Madonia Francesco, sostituito da Nino Madonia a sua volta sostituito dal fratello Salvatore e nel periodo di detenzione di quest'ultimo da Francesco Di Trapani; San Giuseppe Iato rappresentato da Bernardo Brusca, sostituito nel 1992 dal figlio Giovanni; Villabate rappresentato da Salvatore Montalto, sostituito dal figlio Giuseppe; Belmonte Mezzagno rappresentato da Benedetto Spera; San Mauro Castelverde rappresentato da Farinella Giuseppe; Pagliarelli rappresentato da Matteo Motisi, da distinguere dall'omonimo “matteazzo”; Partinico rappresentato da Nenè Geraci il vecchio e da Francesco Lo Iacono; Caccamo con a capo Antonino Giuffrè detto “manuzza”; Porta Nuova rappresentata da Pippo Calò, sostituito dallo stesso Cancemi.

Su domanda specifica ha parlato di riunioni con la partecipazione di vari capi mandamento avvenute nel 1993, citando come esempio quella cui doveva partecipare lo stesso Riina la mattina del suo arresto, ha inoltre dichiarato che, a seguito della

guerra di mafia, Riina aveva collocato a capo di tutti i mandamenti persone di sua stretta fiducia, precisando che i più stretti collaboratori di Riina erano i Madonia, Biondino, i Ganci, i Graviano, Carlo Greco e Pietro Aglieri, il quale, per quello che aveva sentito dire, era imparentato con Provenzano. La commissione era solita occuparsi di traffici di droga di grossa entità ed aveva competenza specifica per gli omicidi eccellenti, cioè a danno di giudici, di politici e di rappresentanti delle istituzioni. Le riunioni della commissione a volte erano allargate a tutti i capi mandamento, altre volte erano frazionate, a gruppetti di 4-5-6 capi mandamento, secondo quanto stabilito da Riina, il quale giustificava le riunioni a gruppetti, adducendo motivi di sicurezza. Una riunione plenaria c'era stata in occasione dell'uccisione del fratello di Benedetto Spera e si era svolta in un pollaio dietro la Casa del Sole a Boccadifalco - Passo di rigano dopo l'ottobre 1992, in epoca successiva alla morte del fratello dello Spera, tra i presenti vi erano anche Pietro Aglieri e Giuseppe Graviano.

Ha escluso una riunione plenaria in occasione dell'appalto per la costruzione della nuova sede della Pretura, ma l'ha ammessa nel 1991 in occasione della morte di Pietro Ocello . In ogni caso la commissione aveva funzionato sicuramente fino al maggio del 1993, data dell'ultima riunione cui lo stesso Cancemi aveva partecipato prima della sua costituzione ai Carabinieri.

Ha precisato che molte riunioni si erano tenute presso la casa di Guddo Girolamo dietro villa Serena, si trattava di una una costruzione a due piani dotata di un cancello verde chiuso con lamiere in modo che non si potesse vedere all'esterno quanto accadeva dentro, che era stata procurata da Raffaele Ganci e dallo stesso Cancemi e che fin dal 1988-89 era stata utilizzata per riunioni anche tra capi mandamento . Nella casa di Guddo era stato deliberato l'omicidio Lima nel periodo fine '91- inizi '92, presenti erano Ganci Raffaele, Michelangelo La Barbera e Biondino Salvatore. Su specifica domanda ha escluso la presenza di Brusca Giovanni in riunioni in cui si era parlato della necessità dell'eliminazione del dottor Falcone e del dottor Borsellino, pur confermandola con riferimento ad altre riunioni sempre in quella villa e, in particolare, nel 1992 quando il Brusca aveva accompagnato tale Rampulla a parlare con Riina. Ha comunque escluso di avere partecipato a riunioni tenutesi nel febbraio/marzo 1992 nelle quali si parlò esplicitamente di eliminare i magistrati Falcone e Borsellino. Riina arrivava sempre alle riunioni con macchine di piccola cilindrata condotte da Biondino che venivano parcheggiate all'interno del cortile, mentre tutte le altre venivano lasciate fuori. Sempre nella casa di Guddo era stata deliberata l'eliminazione dei fratelli Puccio durante una riunione cui, fra gli altri, erano presenti Pietro Aglieri, Carlo Greco e Giuseppe Graviano nonché Drago Giovanni, che, pur essendo un semplice soldato, era stato ammesso alla riunione perché doveva portare l'ordine di eliminare Puccio a Marchese, che si trovava

detenuto. In sostanza il Cancemi ha affermato che Salvatore Riina ammetteva la presenza di soldati a riunioni con capi mandamento quando vi era la necessità, per ottenere qualcosa da loro, ed ha ricordato che nella fase di preparazione della strage di Capaci aveva incontrato in una riunione presso la villetta di proprietà di tale Battaglia, che non era uomo d'onore, oltre a vari capi mandamento, anche Bagarella e Ferrante, che non avevano alcuna carica, ma avevano compiti esecutivi specifici nella azione delittuosa programmata. Ha precisato che Riina era solito utilizzare gli uomini a seconda delle sue necessità, prescindendo dal fatto che questi avessero o meno cariche all'interno di cosa nostra, anche se, a seguito di contestazione, è emerso che nel corso del confronto con Scarantino Vincenzo aveva affermato l'impossibilità per un soldato di sedersi allo stesso tavolo con capi mandamento. Il Cancemi ha, comunque, chiarito il contrasto ribadendo, in linea di principio la regola del divieto per i soldati di partecipare ad una riunione di commissione, spiegando che ciò avrebbe svalutato il ruolo del capo mandamento, unica persona che, secondo le regole di cosa nostra, poteva trasmettere ai suoi soldati quanto deciso nel corso della riunione, e precisando che, a seconda delle necessità, Riina poteva conferire direttamente nel corso della riunione con il soldato o i soldati, così come era stato in occasione dell'omicidio Puccio quando Drago era stato convocato in presenza di Graviano Giuseppe e Giuseppe Lucchese, all'epoca rispettivamente suo capo famiglia e suo capo mandamento.

Anche per la deliberazione delle stragi di Capaci e via D'Amelio c'erano state delle riunioni di commissione, a tal proposito il Cancemi ha dichiarato che era stato avvertito della strage di Capaci da Biondino Salvatore che fungeva solitamente da portavoce di Riina. Per quanto riguarda la strage di via D'Amelio ha parlato di una riunione tenutasi nel giugno 1992 presso la villa di Guddo Girolamo:

Imp. CANCEMI S.: - guardi, io voglio dire la verità, per quello che mi risulta. Verso, nel mese di giugno del '92, sì, nel mese di giugno, mi ricordo il mese di giugno, c'è stato un incontro con RIINA, GANCI RAFFAELE, io e BIONDINO, nella villa di GUDDO GIROLAMO, dietro la VILLA SERENA, e il RIINA con GANCI RAFFAELE, qua c'è un salone grande, in questa villa di GUDDO, si sono appartati, così, diciamo sempre nello stesso salone, si sono messi in una poltroncina distante di cinque, sei metri, così. E hanno parlato io qualche cosa l'ho capita, onestamente, con... con GANCI RAFFAELE, e ci disse, dice: "la responsabilità è mia, stai tranquillo che ci penso per tutti io." Queste parole che io ho capito, che già c'era qualche cosa di... di grave, come FALCONE. Poi quando ce ne siamo... ce ne siamo andati i... il GANCI mi disse, dice: "questo - dice - ci vuole rovinare a tutti". Quindi io l'ho capito, che si trattava che c'era un'altra strage, diciamo pronta. Perché già i nomi erano fatti tante volte, diciamo, anche prima.

P.M. Dott. DI MATTEO: - lei capì che si trattava della strage in cui doveva morire il Dottore BORSELLINO?

Imp. CANCEMI S.: - guardi siccome il Dottore BORSELLINO, RIINA lo voleva ammazzare prima, e io ero a conoscenza, quindi sì, l'ho capito.

P.M. Dott. DI MATTEO: - nel mese di giugno, questo avvenne! Giusto? Questa riunione di cui ha parlato a casa di questo GUDDO.

Imp. CANCEMI S.: - che so... verso giugno, nei primi di luglio, giugno, qua siamo, poi non è che posso essere preciso, diciamo proprio alla giornata.(pagg. 91-92 verbale del 4.6.1997)

Nell'esame tenutosi il 13.10.1997 il Cancemi ha ribadito quanto sopra riportato, aggiungendo di essersi appartato in compagnia di Biondino e di avere percepito qualche passo della conversazione tra Riina e Ganci nonostante questi non parlassero forte. Dal momento dell'incontro al giorno della strage Cancemi ha dichiarato di non avere più saputo nulla della strage, di non avere partecipato ad alcuna riunione e, conseguentemente, di non avere parlato ad alcuno dell'argomento.

In particolare ha dichiarato di non conoscere Scarantino Vincenzo affermando di non avere mai partecipato a riunioni in sua presenza. Ha dichiarato di conoscere La Marca Francesco soldato della famiglia di Porta Nuova, dallo stesso Cancemi utilizzato numerose volte per incarichi delittuosi, con il quale aveva un intenso

rapporto di frequentazione andandolo spesso a trovare nel suo magazzino in via Cipressi in zona Zisa, all'interno del quale nel 1992 il La Marca stava facendo lavori di ristrutturazione, ma ha escluso di avere parlato con il La Marca del fatto che si preparava un'altra strage con utilizzo di esplosivo ai danni di un altro magistrato.

Ha affermato di avere avuto contatti quasi quotidiani con Ganci Raffaele con cui era solito incontrarsi in vari posti anche nel negozio di carne in via della Regione Siciliana dalla parti del Sigros, dove capitava anche di incontrare Biondino Salvatore, ha aggiunto di avere incontrato il Ganci anche nel periodo compreso tra la riunione a casa di Guddo e la strage di via D'Amelio, ma ha escluso che il Biondino avesse parlato con lui e con il Ganci della strage di via D'Amelio.

Ha quindi descritto quanto accaduto la mattina della domenica 19 luglio 1992.

Imp. CANCEMI S.: - Poi... ci siamo visti con... con il Ganci Raffaele il giorno prima e mi ha dato l'appuntamento... e ci siamo rivisti la mattina, la domenica.

Eh, la mattina della domenica siamo andati nell'abitazione di... di Borsellino. Ehm... là abbiamo visto... c'era il figlio Mimmo, che era messo in una posizione che doveva vedere passare il Dottor Borsellino e quindi lui..., poi doveva lui, il Mimmo, doveva avvisare a quelle persone che erano là in via D'Amelio eh... che stava passando, che stava andando verso là. [Pausa] E poi abbiamo fatto con... con Ganci più giri diciamo nel palazzo, perché giravamo, non stavamo fermi nel palazzo dove abitava,

ci giravamo così, ehm... poi in un giro che abbiamo fatto il Mimmo dice che là non c'era più, non l'ha visto passare, insomma, ci è sfuggito. Non so co... co..., non l'ha visto, ha detto questo al padre. Eh..., in un giro che noi abbiamo fatto mi ricordo che ci ha de..., eh... Ganci Raffaele ci disse a Mimmo - a suo figlio - dice: "Mettiti qua proprio, non ti muovere di questo angoletto", che c'è una stradina che io non vi so indicare la via, ma vicino là, diciamo nella... nell'abitazione di Fa..., di Borsellino, dice: "Mettiti qua e non ti muovere". Quindi poi abbiamo fatto altri due giri, siamo ripassati di nuovo di là e lui ha detto che non... che non l'ha visto, ci è sfuggito, non l'ha visto passare.

Questo è stato diciamo quello..., la mattina là. Ho visto là che poi è venuto con la macchina, durante noi che facevamo questi giri, è venuto... Salvatore Biondino eh... e Biondo Salvatore, che era in macchina con Biondino, che sono venuti pure là.

E ho visto anche Ferrante Giovanni che era appoggiato in un muretto all'angolo sempre in que..., in una via là che non... non mi ricordo come si chiama questa via.

Queste sono le persone che io ho visto là.

E anche quando siamo arrivati con... con Ganci Raffaele, lui è sceso della macchina e ci è andato a dire una parola a un suo nipote che si chiama Galliano eh... Antonino, che era fermo là pure con la macchina. Questo è quello diciamo che è successo... là, quella..., la domenica.(pagg. da 74 a 76 del verbale del 13.10.97)

Normalmente la domenica mattina Cancemi si attardava a letto e di frequente andava a trovare Vito Priolo per scegliere animali da macellare, quella mattina Ganci Raffaele era andato a prenderlo verso le 8-8,30, senza preavvisarlo, anche se dopo quello che aveva sentito a casa di Guddo si aspettava da un momento all'altro che succedesse qualcosa. Quella stessa mattina sia da Ganci che da Biondino aveva appreso che la bomba doveva esplodere in via D'Amelio perché gli avevano detto che Mimmo Ganci doveva avvisare del passaggio del giudice chi stava in via D'Amelio:

Imp. CANCEMI S.: - Perché il padre, quando noi abbiamo girato, che... abbiamo fatto 3 - 4 giri del palazzo, si è fermato e ci ha detto..., io ho visto che Mimmo aveva il telefonino e ci disse, dice: "Appena... appena passa subito l'avvisi", ci ha detto così diciamo al figlio. E quindi io..., ci ha parlato chiaro, ci ha detto queste due parole.

P.M.: - Ora dovrebbe rispondere alla mia prima domanda.

Imp. CANCEMI S.: - Sì.

P.M.: - Lei già sapeva, quella domenica le dissero, qualcuno le disse o ha saputo in altro modo, che l'attentato doveva farsi in via D'Amelio, che la bomba doveva esplodere in via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Uh... finché io ero con Ganci nella macchina e poi quando la mattina proprio quando ce ne siamo andati poi Ganci Raffaele eh... me l'ha detto. E poi l'ho avuto confermato anche da Biondino Salvatore, perché poi quando non

l'hanno visto di dove ha preso diciamo la macchina, là ci è sfuggita, poi Biondino è venuto da Priolo. E quindi... sia da Ganci e sia da Biondino io l'ho saputo.

P.M.: - Quindi la domenica mattina lei l'ha saputo che la bomba doveva esplodere in via D'Amelio.

Imp. CANCEMI S.: - Sì. Sì.

(pagg. 97-98 del verbale del 13.10.1997)

Ad un certo punto verso le 9,00 avevano incrociato, fermo presso una stradina e munito di cellulare, Mimmo Ganci, a cui il padre aveva ordinato di restare fermo e di avvisare non appena vedeva passare il magistrato; successivamente avevano avvistato Biondino Salvatore a bordo della macchina di Biondo Salvatore ed il Ferrante in un angolo; avevano inoltre incrociato il Galliano mentre scendeva e risaliva nella macchina del cugino Mimmo Ganci. Ha aggiunto che i compiti di tutti erano quelli di girare , ma di non avere sentito Biondino o Ganci Raffaele dare ordini a Mimmo Ganci, Galliano ed agli altri e di non sapere chi coordinava il pattugliamento .

Inoltre ha aggiunto di una sosta del Ganci con il nipote Galliano :

P.M. Signor Cancemi, lei ricorda se quando siete arrivati proprio nei pressi dell'abitazione del Dottor Borsellino, prima di cominciare a girare sul posto, vi siete

fermati da qualche parte nei pressi di una piazza e siete stati lì per 5 - 10 minuti, per qualche minuto, assieme a Ferrante, assieme agli altri che ha nominato?

Imp. CANCEMI S.: - No. Guardi, quello che è successo e quello che le dico io è orolato. Siamo arrivati là, eh... sapete tutto diciamo la posi..., dove... dove c'è il Carcere dei Minorenni, abbiamo fatto questa strada, abbiamo passato davanti il Carcere dei Minorenni, più avanti c'è un bar che c'è un rientro così, uno spiazzale, e c'era questo suo nipote fermo con la macchina là.

Quindi siamo arrivati, lui si è fermato, ha parlato con questo suo nipote..., così un minuto, meno di un minuto, quello che è stato, poi ci siamo messi di nuovo sopra..., anzi, io nemmeno sono sceso della macchina, abbiamo fatto il giro e all'angolo, che qua c'è un giornalaio, un po' più avanti c'è una stradina stretta e c'era questo suo figlio Mimmo. Quindi si è fermato e ci disse quelle parole... con..., "Se appena lo vedi passare subito comunica eh... comunicalo". E poi noi ci siamo messi a girare diciamo... intorno al palazzo, facevamo giri larghi perché eh... lui dice: "Giriamo largo perché qualcuno ci può vedere che giriamo qua". E poi in questi giri che abbiamo fatto abbiamo incontrato a Biondino, a Biondo e... a questo Ferrante che era seduto..., appoggiato non seduto, in un angoletto qua vicino il giornalaio, la parte... di fronte diciamo al giornalaio, un po'... più indietro.

Questo è quello quella mattina che..., quello che è successo là. (pagg. 105-106 del verbale del 13.10.1997)

Verso le 10,00 Cancemi ed il Ganci Raffaele si erano recati da Priolo dove Cancemi era rimasto mentre Ganci si era assentato, erano passati anche Biondino e Biondo ed in quell'occasione Biondino aveva spiegato che il magistrato non si era recato nella sua abitazione, quindi tutti quanti erano andati a mangiare, dandosi appuntamento per il pomeriggio. Verso le 15,00 si era rivisto con Ganci Raffaele da Priolo, finchè verso le 17,00 era arrivato Biondino in compagnia di Biondo portando la notizia dell'avvenuta strage. Era presente anche Mimmo Ganci ma la notizia l'aveva portata Biondino. Era stata presa una bottiglia di spumante e si era brindato al buon esito dell'operazione, ed erano tutti quanti rimasti nella casa di Priolo per circa 20 minuti mezz'ora.

Difronte alla contestazione di avere reso le dichiarazioni relative alla strage di via D'Amelio soltanto nel luglio - agosto del 1996 a distanza di tre anni dall'inizio della collaborazione e di avere confessato la sua partecipazione alla strage di Capaci alcuni mesi dopo l'inizio della collaborazione, ha spiegato il ritardo con il travaglio interiore provocatogli dalla collaborazione e la sofferenza nell'ammettere la propria responsabilità sia in relazione alla strage di Capaci che a quella di via D'Amelio.

Circa le motivazioni delle due stragi ha affermato che le eliminazioni di Falcone e di Borsellino hanno fatto parte di un'unica strategia di cosa nostra volta alla distruzione dei nemici dell'organizzazione, aggiungendo di non sapere i motivi per cui la strage

di via D'Amelio era stata effettuata subito dopo quella di Capaci. Ha inoltre dichiarato, a proposito della eventualità che soggetti estranei a cosa nostra possano essere stati coinvolti a vario titolo nella deliberazione della strage, di avere saputo da Ganci Raffaele, mentre si recavano verso la villetta di Capaci per incontrare gli altri attentatori, che Riina si era incontrato con "persone importanti", convincendosi che si trattava di persone esterne a cosa nostra, in quanto nell'organizzazione Riina era in assoluto la persona più importante. Sempre con riferimento allo stesso tema il Cancemi ha ricordato di essersi incontrato con Provenzano dopo l'arresto di Riina, nel maggio 1993 e di essersi lamentato con lui per la situazione dei carcerati sottoposti al 41 bis, per l'abolizione del quale Riina aveva cercato di attivarsi, in quell'occasione Provenzano gli aveva accennato di avere "situazioni importanti nelle mani".

Circa gli autori della strage di via D'Amelio ha dichiarato di avere appreso delle precise notizie da Ganci Raffaele, il quale gli aveva confidato che autori della strage di via D'Amelio erano Aglieri, Carlo Greco, i Graviano, Tagliavia e Vitale :

Imp. CANCEMI S.: - Sì. Io l'ho saputo da Ganci Raffaele [Pausa] che lui mi disse che avevano partecipato... Aglieri, Carlo Greco... eh..., i Graviani (lui usa questa espressione, quando si parlava di Graviano si diceva i Fratelli Graviani, si usava questo linguaggio in Cosa Nostra) eh... mi ha fatto il nome anche di Tagliavia e mi

ha fatto anche il nome di un certo Vitale, dice che questo ha avuto pure un ruolo in questa strage, questo Vitale. M... mi parlò anche di questo Vitale.

P.M.: - Dunque, andiamo con ordine: innanzitutto, quando Raffaele Ganci le dice queste cose dove eravate e, se può essere proprio preciso, nei limiti del suo ricordo, sul contenuto delle notizie che le riferisce Ganci.(pag. 132 del verbale del 13.10.1997)

Il Ganci gli aveva fatto questa confidenza mentre si trovavano presso la sua casa di Borgo Molara , alcune settimane dopo la strage, in occasione di servizi giornalistici trasmessi con immagini televisive di via D'Amelio:

Imp. CANCEMI S.: - Sì. Io mi ricordo che era..., era un giorno di domenica a casa di Ganci, perché io ci andavo spessissimo, pure andavo... a prendermi anche i vitelli per le mie macellerie e quindi ci andavo, era un giorno di domenica e qua, in questa occasione a casa sua, mentre che stavamo andando nella stalla, mi... mi ha fatto questi nomi, mi ha detto queste cose.

P.M.: - Quanto tempo era passato dalla strage di via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Mah, che so?! Qualche settimana... Pochi giorni.

P.M.: - C'è stato un motivo particolare per cui, andando verso la stalla, Ganci ha preso il discorso della strage di via D'Amelio? Era successo qualcosa prima che

aveva, diciamo, destato il vostro ricordo su via D'Amelio o comunque aveva concentrato il vostro discorso su via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Sì. C'era stato che c'erano l'immagine..., in televisione c'erano le immagini diciamo della strage che facevano vedere sempre in quei giorni, e ma c'era..., questo è... è stato.

P.M.: - Ecco, e mi dica una cosa con precisione: innanzitutto è stato Ganci a riferirle queste cose spontaneamente o è stato lei a chiedergli qualcosa?

Imp. CANCEMI S.: - No, assolutamente io non ci ho chiesto niente. Ripeto, c'erano queste immagini in televisore e poi ci siamo..., siamo usciti della sua abitazione, che lui abita vicino alla stalla.

P.M.: - E mi dica una cosa, scusi se la interrompo, le immagini riguardavano che cosa in particolare?

Imp. CANCEMI S.: - Della strage... del Dottor Borsellino.

P.M.: - Cioè i luoghi, via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Sì.

P.M.: - Si vedeva...

Imp. CANCEMI S.: - Sì, sì, sì, sì. Esattamente, sì. Quindi...

P.M.: - Uh. Ecco, ritorni..., cosa le disse Raffaele Ganci?

Imp. CANCEMI S.: - Eh, mentre stavamo camminando per andare nella stalla che c'è..., che so..., a 100 metri, 150 metri di... dall'abitazione alla stalla, eh... mi - mi

disse di... queste - queste - questi nomi che io ho detto che avevano partecipato anche questi qua: Aglieri, Carlo Greco, i Tagliavia, eh... questo Vitale, mi ha fatto questi nomi [Pausa] e i fratelli Graviano.

(pag. 133 del verbale del 13.10.1997)

Appare significativo il fatto, emerso a seguito di contestazioni, che già in data 17.11.1993 il Cancemi, pur non ammettendo la propria responsabilità in merito alla strage di via D'Amelio, abbia indicato Aglieri, Greco, Graviano, Tagliavia e Vitale come responsabili della strage, specificando che si erano occupati della fase esecutiva insieme a Biondino che sovrintendeva alle operazioni, confermando poi tale dichiarazione anche nell'interrogatorio del 26.3.1997, nel quale ha spiegato che all'inizio della collaborazione non voleva parlare del suo coinvolgimento nella strage, ma voleva comunque aiutare la giustizia riferendo quanto aveva appreso sulla esecuzione della strage.

Significativo, al fine di valutare il livello di conoscenze del Cancemi e la attendibilità delle notizie apprese da Ganci Raffaele appare il fatto che, come risulta confermato dalle dichiarazioni di diversi altri collaboratori, i rapporti tra il Cancemi ed il Ganci fossero particolarmente stretti e che il Ganci avesse rapporti altrettanto stretti sia con Biondino che con Riina, ciò, infatti, rende credibile l'informazione confidenziale ricevuta dal Cancemi. In proposito merita di essere citato quanto lo stesso Cancemi

ha riferito in dibattimento:

P.M.: - Senta, torniamo quindi a questa fase in cui Ganci le dice queste cose. Volevo capire in quel periodo, a parte le comuni attività delittuose che avevate fatto per esempio pochi giorni prima per la strage, quali erano i suoi rapporti con Raffaele Ganci?

Imp. CANCEMI S.: - Buoni. Ottimi.

P.M.: - E' mai capitato, era mai capitato che Raffaele Ganci le riferisse una cosa relativa all'attività di Cosa Nostra che non corrispondesse al vero, che poi lei aveva scoperto non era vera?

Imp. CANCEMI S.: - No. Questo no. Quando lui, per dire, qualche cosa me la diceva col dubbio è perché non era certo nemmeno lui. Ma quando le cose me le diceva che lui era certo, assolutamente mai io ho scoperto che lui mi ha detto una bugia.

P.M.: - E questa cosa qui, che avevano partecipato alla fase esecutiva in via D'Amelio questi soggetti che abbiamo detto, gliela disse col dubbio o con certezza?

Imp. CANCEMI S.: - Assolutamente no! Lui me l'ha detto con grandissima certezza, mi disse che era sicuro, lui l'avevo sentito, l'aveva saputo. Non è che mi ha detto "forse"; mi disse che ha... hanno partecipato anche loro alla fase esecutiva della strage.

P.M.: - Lei sa da chi Raffaele Ganci aveva saputo questo, se ne aveva avuto

conoscenza diretta o l'aveva saputo da altri uomini di Cosa Nostra?

Imp. CANCEMI S.: - No. Lui non... non me l'ha spiegato, onestamente. Non me l'ha spiegato. Ma lui sicuramente l'ha saputo da Biondino, da Riina, perché lui...

P.M.: - Quali erano i contatti e i rapporti che avevano in quel periodo Ganci con Biondino e con Salvatore Riina?

Imp. CANCEMI S.: - Mah, lei ha fatto il nome di tre persone: era tutto una persona, tutti e tre erano uno. Ganci, Biondino e Salvatore era una persona.

(pagg. 141 142 del verbale del 13.10.1997)

Il Cancemi ha, poi, dichiarato di non avere avuto sentore di spaccature, di dissensi, di contrasti nel 1992 tra capi mandamento e, in particolare, tra Aglieri, Greco ed i Graviano da una parte e Riina, Provenzano, Biondino e Ganci dall'altra e ciò perché, dopo la guerra di mafia, Riina e Provenzano avevano ricostituito i mandamenti mettendovi a capo persone di loro strettissima fiducia e ripristinando il rispetto delle regole tradizionali di "cosa nostra", come quella del consenso di tutti i capimandamento componenti la commissione per i fatti più eclatanti e della preventiva informazione del capomandamento di qualunque attività illecita che doveva essere commessa sul suo territorio, principio quest'ultimo in relazione alla quale, significativamente, il Cancemi ha ricordato che Salvatore Riina era particolarmente attaccato al rispetto anche formale delle regol ed ha osservato che la

via D'Amelio ricadeva nel mandamento di Resuttana con a capo Madonia Francesco.

Circa la conoscenza degli imputati del presente procedimento il Cancemi ha dichiarato, riferendosi all'imputato Vitale, che Ganci gli aveva detto che era uomo d'onore della famiglia di Roccella, del mandamento di Brancaccio, e che sicuramente aveva partecipato alla strage. A proposito del mandamento di Brancaccio ha dichiarato che il mandamento originariamente era quello di Ciaculli, con a capo Michele Greco, sostituito nell'ordine da Pino Greco "scarpa" e da Vincenzo Puccio, precisando che Riina aveva una grande avversione per questo mandamento, che era stato poi assegnato alla famiglia di Brancaccio, con l'affidamento da parte del Riina del ruolo di capomandamento, dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe, a Benedetto Graviano, subito affiancato e poi definitivamente sostituito dai fratelli Benedetto e Filippo, le designazioni dei quali erano state comunicate dal Riina nel corso di una riunione nel pollaio dietro la Casa del Sole. Cancemi ha ricordato che la designazione di più rappresentati per un solo mandamento non era un fatto eccezionale, perché diversi mandamenti avevano più di un rappresentante, come Corleone, in cui rappresentanti di pari importanza erano Riina e Provenzano, o la Guadagna, rappresentata da Pietro Aglieri e Carlo Greco, i quali partecipavano sia congiuntamente che disgiuntamente alle riunioni. Quest'ultimo mandamento originariamente era rappresentato da Stefano Bontade, dopo la sua uccisione c'era stato un periodo di reggenza di Giovanbattista Pullarà, sostituito dopo l'arresto dal

fratello Ignazio Pullarà, fino a quando verso il 1986 era stato ricostituito con a capo Pietro Aglieri con Carlo Greco come sottocapo, anche se era stato consentito agli stessi di gestire congiuntamente il mandamento con il privilegio di partecipare entrambi alle riunioni di commissione.

Il Cancemi ha dichiarato, inoltre, di avere conosciuto personalmente Lorenzo Tinnirello, detto “ u turchiceddu “ nel 1983-1984 e di avere appreso che era sottocapo della famiglia di Corso dei Mille, che era in buoni rapporti con Riina, che era un valido killer, inserito nel gruppo di fuoco di Ciaculli, e che lavorava con gli stupefacenti insieme a Carlo Greco ed ai fratelli Graviano. A tal proposito ha aggiunto che i fratelli Graviano, Aglieri e Greco avevano intensi rapporti criminosi e comuni affari, non solo in relazione al traffico di stupefacenti ed alle estorsioni, ma anche in appalti ed imprese di costruzioni .

Il collaboratore ha riferito di avere conosciuto nel 1983 Francesco Tagliavia, uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille con la carica di capo decina, valido killer e trafficante di stupefacenti, e di avere appreso in particolare da Ganci Raffaele che era molto abile a maneggiare esplosivi:

Imp. CANCEMI S.: - io ho saputo da GANCI RAFFAELE, che questo CICCIO TAGLIAVIA era un esperto di esplosivo, cioè che questo era bravissimo per maneggiare, usare questo esplosivo, io questo l'ho saputo da GANCI RAFFAELE.

P.M. Dott. DI MATTEO: - si ricorda quando l'ha saputo, Signor CANCEMI?

Imp. CANCEMI S.: - è stato nel mese di luglio del '92...

Avv. SCOZZOLA: - se potesse ripetere, perché non si è sentito.

Pres. FALCONE: - ha detto: "luglio del '92".

Imp. CANCEMI S.: - sì.

P.M. Dott. DI MATTEO: - le chiedo intanto soltanto, di rispondere a questa domanda, è stato prima o dopo la "strage di VIA D'AMELIO"? Che GANCI le riferì questa cosa.

Imp. CANCEMI S.: - dopo. (pag. 106 verbale del 4.6.1997)

Ha aggiunto che la via Messina Marine rientra nel territorio di Brancaccio e che una parte appartiene alla famiglia di Corso dei Mille ed un'altra alla famiglia di Roccella, confermando che, secondo le regole di cosa nostra, quando si deve utilizzare una base logistica per compiere un'azione criminosa il capo mandamento del territorio dove questa è posta deve esserne informato.

Ha dichiarato di avere conosciuto Biondino Salvatore nel 1984-1985, precisando che lo stesso formalmente aveva la carica di capo decina, ma che in realtà fungeva da capo mandamento di San Lorenzo, come sostituto di Pippo Gambino, ed era persona di strettissima fiducia di Riina, perché lo accompagnava ed era uno dei pochi a conoscerne i luoghi di dimora. Precedentemente era Raffaele Ganci che si occupava

di curare la latitanza e gli spostamenti di Riina, ma nel 1988-1989, quando Riina era venuto a sapere che Ganci era attenzionato dalle forze dell'ordine, si era affidato a Biondino Salvatore.

Ha conosciuto Calascibetta Giuseppe, presentatogli ritualmente 6-7 anni prima da Profeta Salvatore, a sua volta conosciuto nel carcere dell'Ucciardone e rivisto successivamente in diverse occasioni davanti al negozio di gesso sito nei pressi di Piazza Guadagna, dove era solito passare circa una volta alla settimana per recarsi al macello. Della famiglia della Guadagna ha dichiarato di conoscere anche La Mattina Giuseppe, notato in compagnia di Carlo Greco mentre si trovava presso il distributore di benzina di Carmelo Pedone, sito in corso Caltafimi, dove il Greco poteva essere rintracciato nel periodo in cui era latitante. Ha precisato di sapere che il La Mattina, lavorava nel traffico degli stupefacenti insieme a Greco, Aglieri, Calascibetta, Tagliavia, Tinnirello ed i Graviano, aggiungendo che Carlo Greco si occupava della raffinazione dell'eroina ed aveva un grosso giro, trafficando anche con i Madonia.

Per quanto attiene alla attendibilità intrinseca del collaboratore va osservato che il suo contributo alle indagini sulle attività delittuose di "cosa nostra" è stato sicuramente di grande rilievo, in quanto lo stesso non solo ha ammesso la propria responsabilità, chiamando in correità numerosi altri uomini d'onore, in relazione anche a gravissimi fatti delittuosi per i quali non era sottoposto ad indagini, ma ha apportato un bagaglio di conoscenze circa il funzionamento degli organismi di vertice di "cosa nostra" di

straordinario valore, avendo egli svolto per diversi anni le funzioni di capomandamento in sostituzione di Pippo Calò ed avendo in tale veste partecipato a numerose riunioni della commissione provinciale di cosa nostra, operando a strettissimo contatto con esponenti mafiosi del calibro di Riina Salvatore e di Ganci Raffaele. Non può neppure trascurarsi, sotto il profilo della genuinità e della spontaneità delle dichiarazioni, il fatto che il Cancemi abbia iniziato a collaborare costituendosi ai Carabinieri, fornendo informazioni preziose circa gli attuali assetti dell'organizzazione mafiosa e facendo persino ritrovare una ingente somma di denaro nascosta all'estero. Infatti, se è vero che è possibile che una delle spinte alla collaborazione sia venuta dal timore di potere essere ucciso dall'organizzazione mafiosa (l'episodio dell'avvertimento di Raffaele Ganci, seguito dall'appuntamento mandatogli da Provenzano tramite Carlo Greco depone sicuramente in tal senso, nonostante il tentativo di Cancemi di sminuire l'importanza inizialmente attribuita al fatto), è pur vero che sicuramente non sarebbero mancati al Cancemi i mezzi, anche economici, per cercare di sottrarsi alla vendetta mafiosa, magari rifugiandosi all'estero ed utilizzando in stato di libertà gli ingenti fondi che ha fatto recuperare alle Autorità. Altrettanto significativo è il fatto che l'attendibilità del collaboratore è stata positivamente verificata in numerosi processi in cui è stato riconosciuto l'elevato valore conoscitivo delle sue dichiarazioni e che non è mai stata accertato che il collaboratore abbia detto intenzionalmente il falso. Tutto ciò, infatti, induce ad

escludere che il Cancemi possa perseguire intenti calunniosi attraverso le sue dichiarazioni.

L'unica zona d'ombra sulla attendibilità intrinseca del Cancemi, con riferimento specifico al presente giudizio, è costituita dal fatto che lo stesso ha ritardato notevolmente nell'ammettere le proprie responsabilità in relazione alla strage di via D'Amelio e che le sue tardive dichiarazioni contrastino con quanto dichiarato da Antonino Galliano circa la partecipazione di quest'ultimo al pattugliamento sotto casa del dott. Borsellino la mattina del 19 luglio 1992. Orbene, con riferimento a quest'ultimo contrasto va detto che appare sicuramente possibile un errore involontario da parte del Cancemi, che potrebbe avere sovrapposto i ricordi di analoghe attività delittuose, come meglio si dirà nel contesto dell'esame delle dichiarazioni del Galliano. Più difficile è, invece, giustificare il notevole ritardo nella ammissione delle responsabilità dirette nell'esecuzione della strage da parte di Cancemi, specialmente ove si consideri che tale ammissione è seguita alla specifica chiamata in correità di Ferrante, Ganci ed Anzelmo e che permane, anche a seguito delle ultime dichiarazioni dibattimentali, una certa resistenza nell'ammettere pienamente la partecipazione alla fase deliberativa della strage e persino l'anticipata conoscenza della imminente esecuzione di tale delitto, come si evince dal contrasto con le dichiarazioni, estremamente precise ed attendibili di Brusca Giovanni sulla riunione di commissione avvenuta nei primi mesi del '92 in cui era stato delineato il

programma stragista dell'organizzazione, con riferimento anche alla eliminazione (anche se non immediatamente operativa) del dott. Borsellino e con le dichiarazioni, altrettanto attendibili, di un uomo di fiducia del Cancemi come La Marca, da cui risulta che il Cancemi sapeva dell'attentato in preparazione contro il dott. Borsellino già diversi giorni prima e non solo al mattino del 19 luglio quando è stato chiamato da Raffaele Ganci. Certamente non merita di essere sottovalutata la giustificazione psicologica offerta dallo stesso Cancemi, legata alla sua difficoltà di confessare la sua diretta responsabilità in ordine a fatti criminosi così atroci come le stragi in danno dei due magistrati Falcone e Borsellino e ciò, soprattutto, ove si considerino anche i risvolti pratici di tale situazione e, in particolare, il fatto che Cancemi aveva ragione di temere che l'accertamento della sua reale partecipazione alle stragi e persino qualche suo eccesso di esultanza sull'esito delle stragi (si pensi all'episodio dello sputo provocato dalla visione delle immagini della strage riferito da altri collaboratori) avrebbero potuto incrinare l'immagine di collaboratore che da tempo aveva maturato un profondo disgusto per le azioni delittuose di "“osa nostra”, che il Cancemi ha cercato di offrire di se. Ciò che appare evidente è che il Cancemi ha cercato di dare, in ogni caso, un contributo positivo alle indagini sulla strage di via D'Amelio cercando di escludere prima e sminuire poi il suo contributo causale, senza tuttavia perseguire intenti calunniosi nei confronti dei soggetti accusati. Tenuto conto di ciò può sicuramente esprimersi una valutazione positiva circa la attendibilità

intrinseca del collaboratore in relazione alla generalità delle dichiarazioni rese con riferimento alla strage per cui si procede, fatta eccezione per le dichiarazioni che hanno attinenza diretta con la personale partecipazione del collaboratore alla esecuzione ed alla deliberazione della strage, in considerazione delle riserve che sin qui sono state evidenziate.

6) Le dichiarazioni di LA MARCA FRANCESCO:

Esaminato all'udienza del 4.12.1997 con le forme dell'art. 210 c.p.p., ha dichiarato di essere uomo d'onore fin dal 1980, anno in cui era stato formalmente affiliato nella famiglia di Porta Nuova con a capo Pippo Calò, ma di essere stato avvicinato fin dal 1978-1979. All'atto dell'affiliazione gli erano state spiegate le regole fondamentali di cosa nostra e con il tempo aveva appreso le divisioni territoriali delle famiglie mafiose.

In particolare nel 1979 aveva partecipato insieme a Cancemi, Gianni Lipari, Giovanni Di Giacomo, Vittorio Magliozzo, Giuseppe Zaccheroni ed Enzo Buccafusca ad un'azione di intimidazione, poi non riuscita, nei confronti di un magistrato, tale Geraci o Faraci. Prima della affiliazione veniva incaricato del furto di macchine e moto, generalmente utilizzate per commettere altre azioni delittuose. Dopo l'affiliazione si era occupato di estorsioni e stupefacenti e, soprattutto, dell'esecuzione, di omicidi commettendone circa quaranta per conto della famiglia e

quasi sempre su ordine di Cancemi Salvatore, sottocapo e poi capo della sua famiglia. Tra gli omicidi confessati vi è quello a danno del dott. Cassarà e quelli nei confronti dei fratelli Puccio, commessi uno al cimitero e l'altro in via Palmerino, nonchè gli omicidi Caccamo e Silvestri. Il La Marca ha riferito, in particolare, che avevano partecipato all'omicidio Cassarà Ganci Calogero, Paolo Anselmo, i due Salvatore Biondo, il lungo e il corto, Motisi Giovanni, Raffaele Ganci, Pippo Gambino, Nino Madonia e Galati Giuseppe. Prima del pentimento era accusato di associazione mafiosa e soltanto di alcuni di questi omicidi. Durante la collaborazione ha confessato altri omicidi per i quali non era neppure sospettato, indicando i complici.

Il collaboratore ha riferito di avere avuto rapporti giornalieri di frequentazione con Cancemi Salvatore, che lo teneva al corrente degli affari della famiglia e comunque era solito confidarsi con lui, inoltre spesso gli faceva da autista accompagnandolo anche a riunioni di commissione, anche se il Cancemi era solito recarvisi con Raffaele Ganci. Ha precisato, comunque, che Cancemi era solito pure guidare da solo la macchina, che aveva avuto nel corso degli anni una Golf celeste, una Talbot grigia ed altre auto, che nel 1990 aveva una Fiat uno marrone e che spesso utilizzava anche macchine di amici e parenti. Ha dichiarato di avere accompagnato Cancemi anche a Santa Maria di Gesù da Ignazio Pullarà.

Ha dichiarato di avere ricevuto da Cancemi confidenze sulla strage di Capaci e su quella di via D'Amelio: in particolare nei primi di maggio del 1992 (un giorno tra il 5, il 6 o il 7 maggio) si trovava nel magazzino di sua proprietà che stava ristrutturando sito alla Zisa in via Guerrazzi, verso le 10,00 di mattina era andato a trovarlo Cancemi con Toti Tumminia, amico fraterno del Cancemi, dicendogli di non prendere l'autstrada. Inoltre lo stesso anno nella seconda metà di giugno (tra il 15 ed il 20 giugno) il Cancemi, che si era trovato a passare sempre dal magazzino di via Guerrazzi, gli aveva detto che “ un altro ne deve saltare in aria”:

RISPOSTA : Dopo a giugno è venuto di nuovo a trovarmi in questo magazzino che era sempre là e mi ha detto “ Ciccio, un altro ne deve saltare in aria”. Ho detto “ un altro? ora sequestrano anche la carta che c'è a casa . A tutti li rovinano . Ma tu niente puoi fare ?” . “ Io? Ma tu lo sai chi decide a fare queste ?...” Dissi “ Ma tu niente puoi fare? “. “Ciccio tu sai come è . Tutti sanno che decidono i capi mandamento, cosa sono io solo posso dire, io che debbo dire? “.

Sull'argomento il collaboratore ha precisato che era di mattina e Cancemi era arrivato con la Fiat uno di colore marrone in compagnia di Toti Tumminia il quale però non poteva sentire la conversazione perchè era rimasto a bordo dell'auto, che nel magazzino c'erano dei lavoratori tunisini che comunque erano distanti e non potevano

sentire la conversazione che si era svolta in forma strettamente riservata. Non ha detto a che proposito Cancemi gli aveva fatto queste confidenze, tuttavia ha dichiarato che in quell'occasione il Cancemi stava recandosi a Palazzo di Giustizia e che l'argomento era stato preso a proposito delle vicende giudiziarie dello stesso, perchè da questo fatto eclatante sarebbero derivate conseguenze anche "per i gatti", precisando che la conversazione era durata 15 minuti circa. Il Cancemi non gli aveva detto nulla circa l'identità della persona che doveva saltare in aria, facendo però capire che si trattava di uno "grosso" ed il La Marca non aveva chiesto altre notizie per non apparire curioso.

Ha dichiarato che Cancemi aveva contatti con uomini della Guadagna e specialmente con Carlo Greco, che mentre era latitante poteva essere contattato presso la pompa di benzina di tale Pedone Carmelo sita alla Rocca. Gli era anche capitato di accompagnare Carlo Greco ad appuntamenti con Cancemi che avvenivano presso la villa di Guddo Girolamo o a Boccadifalco da Angelo La Barbera, in tali casi di solito Carlo Greco seguiva con la sua macchina la vettura del la Marca. Una volta sempre alla pompa di benzina di Pedone Cancemi si era incontrato con Carlo Greco e Pietro Aglieri per discutere di comuni traffici di stupefacenti, ed in tale occasione aveva appreso da Cancemi che Carlo Greco ed Aglieri comandavano entrambi, aggiungendo comunque che negli anni 1990-1991 i rapporti di Cancemi con Aglieri si erano raffreddati.

Il collaboratore ha infine riferito di un primo attentato al giudice Borsellino avvenuto nel 1988 , in quell'occasione Cancemi era andato a prenderlo per portarlo in via Delle Alpi presso il negozio di tale Franco, uomo d'onore della Noce, ove erano presenti Ganci Raffaele, Ganci Calogero, Paolo Anzelmo ed un'altra persona che non conosceva. Non aveva capito cosa si dovesse fare perchè parlavano tra loro, l'indomani però mentre si stava recando nello stesso posto aveva visto davanti all'edicola il giudice Borsellino che da solo stava leggendo il giornale, allora era andato ad avvertire gli altri e dalla loro reazione aveva capito cosa si stava organizzando, infatti avevano subito preso le armi e la vespa per recarsi sul posto, ma non avevano trovato più il giudice, dopo questo fatto non aveva più saputo nulla della cosa.

Per quanto attiene alla attendibilità intrinseca del collaboratore va osservato che il La Marca ha dichiarato di avere intrapreso la collaborazione con la giustizia per garantire un futuro alla famiglia ed ai figli e tale motivo appare positivamente apprezzabile per la sua concretezza, anche se fondato su considerazioni utilitaristiche, che, comunque, non possono certo inficiare il giudizio di positiva attendibilità intrinseca. In ogni caso va rilevato che nel corso della sua collaborazione il La Marca ha confessato un numero notevole di omicidi, commessi sempre come esecutore materiale, indicando i complici e contribuendo all'accertamento della verità, ed iniziando a collaborare

quando ancora non aveva alcuna condanna definitiva, ammettendo numerosi fatti criminosi, per alcuni dei quali non era indagato.

Il contenuto delle sue dichiarazioni relativamente alla conoscenza di fatti e persone è perfettamente coerente con l'inserimento organico del La Marca nella famiglia mafiosa di Porta Nuova e con la conseguente carriera criminale dello stesso, che lo ha portato a frequenti contatti con vari esponenti mafiosi, tra cui soprattutto il Cancemi, con il quale aveva una frequentazione assidua che giustifica le confidenze fattegli da questo su fatti di particolare importanza e su questioni delicate per la vita dell'organizzazione.

Il suo racconto, per quanto riguarda l'oggetto del presente procedimento, è preciso e dettagliato, e quindi verificabile in ordine alle circostanze di tempo e luogo, ed appare inoltre dotato di logicità interna in quanto il collaboratore ha spiegato le cause del succedersi dei vari avvenimenti che appaiono collegati tra loro e dotati di una evidente consequenzialità logica.

Alcuni dei fatti riferiti, inoltre, sono pienamente confermati dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, come ad esempio l'episodio del primo attentato al dottor Borsellino, riferito da Ganci, Anzelmo, Galliano. A tal proposito va rilevato che la versione del La Marca coincide nelle linee essenziali con quelle degli altri collaboratori ed il fatto che lo stesso abbia nominato tutti i partecipanti tranne Galliano appare giustificato dal fatto che ha indicato tra i partecipanti una persona

non conosciuta, circostanza questa che peraltro appare coerente con la posizione del Galliano, che in qualità di uomo d'onore riservato era conosciuto soltanto dai componenti della propria famiglia.

Infine, per quanto riguarda l'interesse all'accusa, non sono emersi nel presente processo motivi di risentimento nei confronti degli odierni imputati o dei principali collaboratori di giustizia sentiti nel presente procedimento, soggetti questi che, viceversa, erano legati da vincoli di amicizia e frequentazione con il collaboratore, che apparteneva allo stesso mandamento di cui era capo il Cancemi.

Deve quindi concludersi per un positivo giudizio sulla attendibilità intrinseca del La Marca.

7) Le dichiarazioni di CUCUZZA SALVATORE:

collaboratore di giustizia, esaminato su richiesta della difesa all'udienza del 20.7.1998, ha dichiarato di avere fatto parte di cosa nostra fin dal 1975 nella famiglia di Borgo vecchio, mandamento di Porta Nuova, che in quel periodo faceva parte del mandamento con a capo Saro Riccobono in quanto solo nel 1980 si era composto il mandamento di Porta Nuova.

In cosa nostra ha inizialmente avuto il ruolo di soldato, per arrivare nel 1980 a reggere la famiglia di Borgo Vecchio, dal 1983 al 1994 è stato detenuto e, successivamente, dal 1994 ha retto la famiglia di Porta Nuova fino all'arresto del

1996 ed alla collaborazione. Ha dichiarato di avere commesso numerosi omicidi nel corso della guerra di mafia e poi quale componente del gruppo di fuoco di Ciaculli. Come reggente del mandamento di Porta Nuova si è occupato di varie attività, partecipando ad incontri periodici con Brusca, Bagarella, Mangano Antonino, Salvatore Biondo, Nicola di Trapani. Ha riferito episodi specifici e curiosi come quello di Cancemi che, quando il telegiornale aveva dato la notizia della morte del dottor Falcone, aveva esultato sputando ed imprecando contro il magistrato. Ha confermato, poi, di avere saputo da Brusca che appartenenti a cosa nostra avevano preso le distanze da certi avvenimenti come le stragi, specialmente dopo l'arresto di Riina, ed ha riferito di una frattura in cosa nostra risalente al 1994, precisando, a seguito di contestazioni, che nel periodo in cui era uscito dal carcere aveva trovato una spaccatura in cosa nostra con due correnti contrapposte: quella fautrice di una politica terroristica con a capo Bagarella, insieme a Brusca, Matteo Messina Denaro, Nino Mangano e diversi altri, e quella più moderata, con a capo Provenzano, insieme a Benedetto Spera e Pietro Aglieri. Nel verbale di interrogatorio del 20.2.1997 aveva precisato che l'origine di questa spaccatura era da ricercare nell'omicidio di Vincenzo Puccio e di tale Leggio Giuseppe, parente di Provenzano, cosa ribadita nel corso dell'esame con la precisazione però che comunque era una storia vecchia rispetto alle recenti questioni relative alla politica stragista. Tornando sul punto ha ulteriormente

precisato che la spaccatura comunque era stata successiva all'arresto di Riina in quanto quest'ultimo con la sua forza carismatica riusciva a tenere tutti insieme:

Teste CUCUZZA S.: - Ma certamente dopo, non c'e' dubbio che e' dopo. Finche' c'e' TOTO' RIINA sono tutti d'accordo, non ci sono sbavature. Certo, ci possono essere delle opinioni, ma tenute ben nascoste. Ma, comunque, all'apparenza tutto e' normale. TOTO' RIINA quando, cioe', enuncia un progetto e lo spiega nei minimi particolari tutti calano la testa approvando che la cosa si deve fare e si fa.

PUBBLICO MINISTERO: - Sulla base di quelle che sono le sue conoscenze, sempre all'interno del carcere, lei ha avuto notizia che le stragi furono poste in essere nonostante ci fosse dissenso di componenti di commissione?

Teste CUCUZZA S.: - No, a me questo non risulta.(pag. 64)

Ed ancora sulle stragi appare estremamente significativo quanto riferito dal Cucuzza in relazione alla assenza di sostanziali contrasti al vertice di cosa nostra:

PUBBLICO MINISTERO: - Non ha sentito dire nulla in che senso? Cerchi di spiegare meglio che cos'e' che non ha sentito. Cioe' non ha sentito dissenso?

Teste CUCUZZA S.: - Che ci fossero... no, dissensi no, perche' poi quando sono uscito ho avuto la conferma che questi dissensi non ce n'erano.

PUBBLICO MINISTERO: - Questa conferma che lei ha avuto quando e' uscito si basa su quello che le ha detto BRUSCA oppure su altri elementi che lei, magari, ora ricordera', non lo so? Ce li dica.

Teste CUCUZZA S.: - No, ma io per... avendo a che fare con diversi mandamenti non ho mai sentito delle cose contrario alla volonta' di RIINA, perche' poi, appunto parlando una volta, io la feci questa domanda a GIOVANNI BRUSCA e gli dissi, per non ferirlo, diciamo, nella... per non giudicare il passato, ho detto: "Senti, partendo da questa esperienza e tu sai benissimo - gli ho detto a BRUSCA - che queste stragi hanno portato un danno enorme per "Cosa Nostra", se non addirittura la fine, e poi non hanno portato a niente" e lui mi disse: "A niente proprio no, ma stavano portando a qualche cosa". Ecco, perche' non c'erano dissensi, perche' c'era un progetto in quelle stragi ed era un progetto per fare uscire alcuni uomini di "Cosa Nostra", perlomeno i piu' importanti, prima e successivamente con delle leggi piu' morbide su... non so, arresti domiciliari, la legge GUZZINI, man mano fare uscire alcuni uomini importanti dal carcere. Pero' questo tentativo...(pag. 65)

Sempre riferendo di conversazioni avute con Brusca ha dichiarato di avere saputo che le stragi del 1992, pur avendo provocato un danno enorme agli interessi dei singoli appartenenti all'organizzazione, stavano portando a qualcosa, e ciò in riferimento ad un progetto volto a fare uscire dal carcere uomini d'onore di un certo rilievo:

Teste CUCUZZA S.: - Da BRUSCA ho appreso quanto fino adesso detto e mi ha detto che c'era un progetto per far si' che alcuni uomini di "Cosa Nostra", e mi riferisco come prima ai piu' importanti e via via gli altri, perche' c'era un accordo con lo Stato e... ma questa cosa non e' andata in porto perche' il pentimento di MARCHESE GIUSEPPE, mi disse GIOVANNI BRUSCA, fece saltare queste cose, perche' ci fu una grande reazione dello Stato, il pentimento di una persona molto vicina a BAGARELLA e, quindi, ai corleonesi, insomma ha fatto saltare qualcosa che non si e' potuto fare piu' questa cosa.

Quindi quando RIINA propone queste stragi, li propone con un do ut des, cioe' non c'e' una cosa cosi', gratuita, c'e' un senso in queste stragi. Quindi ognuno aveva un parente in carcere, chiunque aveva qualcuno in carcere, specialmente c'erano tutti i capimandamento in carcere. Questa cosa non e' successa. Si dovevano dare... addirittura mi disse e mi diede delle fotografie di quadri di grande valore come contropartita. Insomma, mi spiego' che io avevo torto dicendo che non hanno portato a niente. Cioe', non hanno portato a niente, ha detto, pero' stavano portando a qualcosa di importante. Quindi avevano fatto gia' un elenco di persone che dovevano uscire, quindi c'era una cosa concreta, a sentire GIOVANNI BRUSCA (pag. 67).

Circa questo progetto ha comunque precisato di non essere a conoscenza dei particolari, come ad esempio gli uomini coinvolti nelle trattative ed il motivo della uccisione dei magistrati Falcone e Borsellino.

Ha aggiunto di essere stato sottoposto al regime carcerario del 41 bis ma che comunque qualche informazione filtrava ed a fargli confidenze erano spesso Pippo Calò e successivamente i Galtolo e Nino Rotolo. Ha quindi delineato, in termini precisi e coincidenti con le indicazioni di diversi altri collaboratori, la composizione della commissione provinciale di cosa nostra nel 1992: Riina e Provenzano per Corleone, Ciccio Intile e Giuffrè per Caccamo, Salvatore Biondino a San Lorenzo al posto di Giuseppe Giacomo Gambino, Ciccio di Trapani in sostituzione dei Madonia. Ha precisato che Pietro Aglieri, fin dal 1985-87, dopo l'arresto di Pullarà era a capo di Santa Maria di Gesù con Carlo Greco come sottocapo, e che spesso Greco sostituiva Aglieri nelle riunioni, mentre altre volte vi partecipavano insieme; che il mandamento di Brancaccio, subentrato al vecchio mandamento di Ciaculli, era retto dai fratelli Graviano ed, in particolare da Giuseppe Graviano, anche se Filippo e Giuseppe potevano anche andare insieme in commissione come Riina e Provenzano. Ha dichiarato che gli omicidi eccellenti dovevano essere deliberati dalla commissione, unico organismo in grado di assumere la responsabilità della decisione di certi fatti e delle relative conseguenze specialmente con riferimento alle possibili

reazioni dello Stato. Ha dichiarato che per quanto a sua conoscenza le riunioni erano complete, ma non ha escluso in alcuni casi la possibilità di riunioni a gruppetti.

Circa la conoscenza di singoli uomini ha dichiarato di avere conosciuto Franco Urso, genero di Pietro Vernengo, in carcere a metà degli anni '80, che in detto periodo non era uomo d'onore; Scotto Gaetano, uomo d'onore della famiglia dell'Arenella, mandamento di Resuttana, persona molto considerata all'interno della famiglia, con buoni rapporti con i Madonia, comuni traffici di droga con i Fidanzati ed una particolare vicinanza con Vito lo Forte; il fratello Scotto Pietro, persona anch'essa impegnata insieme al fratello in traffici illeciti, che svolgeva un'attività lecita alla SIELTE o comunque in un'azienda di telefoni; Calascibetta Giuseppe, uomo d'onore di Santa Maria di Gesù, visto diverse volte in compagnia di Giovan Battista Pullarà nel periodo della guerra di mafia; Tinnirello Lorenzo, uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, conosciuto nei primi anni '80, che si occupava di omicidi.

Il collaboratore ha rivestito un ruolo particolare in cosa nostra, essendosi trovato, dopo molti anni di carcerazione, a reggere un importante mandamento di Palermo. Le sue dichiarazioni risentono quindi di questa discrasia temporale in quanto fino al 1994 riguardano notizie apprese de relato nel circuito carcerario e, successivamente, notizie apprese direttamente o ancora de relato in relazione a fatti pregressi. In ogni caso appare verosimile e coerente con il ruolo criminale del Cuccuzza che soggetti di primo piano nel panorama criminale di cosa nostra, come Brusca Giovanni, gli

abbiano fatto delle confidenze su fatti di rilievo per l'organizzazione, così come è verosimile che questi abbia direttamente avuto modo di percepire spaccature createsi al vertice di cosa nostra.

Il contenuto delle sue dichiarazioni, comunque, è specifico e dettagliato, avendo indicato il collaboratore la fonte delle sue conoscenze, nonché l'occasione delle confidenze ed appare altresì sostanzialmente costante, non essendoci state contestazioni su punti significativi delle dichiarazioni.

Approfondite appaiono le sue conoscenze circa le regole ed il funzionamento della commissione nonché circa le dinamiche interne di quest'organismo e ciò coerentemente al ruolo di primo piano svolto nell'ultimo periodo. Il fatto di non essere a conoscenza della pratica delle riunioni "a gruppetti" di cui hanno riferito diversi collaboratori è probabilmente spiegabile con la sua limitata attività di reggente del mandamento protrattasi per meno di due anni e seguita all'arresto di Salvatore Riina che era stato il principale fautore di tale forma di riunioni.

Per quanto riguarda l'interesse all'accusa va osservato che il Cucuzza, pur avendo assunto una posizione vicina a quella del Brusca e quindi contrapposta alla fazione avversa che si era creata dopo l'arresto di Riina, non ha mai evidenziato alcuna ostilità nei confronti degli imputati di questo processo e le sue dichiarazioni non hanno avuto un contenuto direttamente accusatorio relativamente ai fatti per cui è processo.

Le sue dichiarazioni, comunque, offrono un contributo apprezzabile, in quanto confermano sostanzialmente quanto dichiarato da Brusca in ordine alla trattativa con lo Stato e, in particolare, il fatto che quest'ultimo parlava di tale trattativa anche prima di essere catturato e di iniziare la sua collaborazione con lo Stato, anche se evidentemente non si tratta di una fonte autonoma, come quella costituita dalle dichiarazioni sullo stesso punto di Malvagna Filippo, avendo il Cucuzza riferito quanto appreso dal Brusca.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, appare evidente la genuinità di quanto dichiarato dal Cucuzza, sia pure con le precisazioni sopra indicate, e può esprimersi un giudizio sostanzialmente positivo circa l'attendibilità intrinseca di questo collaboratore.

8) Le dichiarazioni di GANCI CALOGERO:

esaminato alle udienze del 5.3.1997 e del 6.3.1997, ha dichiarato di essere stato uomo d'onore della famiglia Noce fin dal 1980, anno della sua formale affiliazione, avvenuta in presenza di vari uomini d'onore, tra cui: Pippo Calò già allora capo mandamento, Salvatore Cancemi, Salvatore Scaglione ed altri. Ha dichiarato di provenire da una famiglia di sangue di solide tradizioni mafiose, appartenendo a cosa nostra il padre Ganci Raffaele, i fratelli, gli zii, ed altri congiunti, nonchè di essere stato, fin da piccolo, educato alle regole mafiose ed a considerare lo Stato come

nemico. Ha precisato che nei primi anni '80 la Noce era mandamento con a capo Scaglione Salvatore, persona vicina a Badalamenti, Bontade e Riccobono, che durante la guerra di mafia il mandamento era stato soppresso e la famiglia della Noce era stata aggregata a Porta Nuova, la famiglia Uditore al mandamento di Passo di Rigano e la famiglia di Malaspina al mandamento di Resuttana, che nel 1983 subito dopo la guerra di mafia e l'affermazione dei Corleonesi di Riina, cui era molto legato il padre Ganci Raffaele, il mandamento della Noce era stato ricostruito con le famiglie di Altarello e Malaspina, con a capo Ganci Raffaele, che era stato sostituito dai figli Domenico e dallo stesso Calogero nel periodo della detenzione del padre tra il 1987 ed il 1988.

Il Ganci ha dichiarato di avere iniziato la collaborazione nel giugno 1996 e che la sua scelta è stata particolarmente sofferta per le inevitabili accuse nei confronti del padre e dei fratelli, ma di essersi deciso dopo un lungo travaglio interiore, anche a causa della forte impressione avuta dall'uccisione del figlio di Di Matteo Mario Santo. Nel periodo in cui è iniziata la sua collaborazione era detenuto per gravi fatti delittuosi quali la partecipazione alla strage di Capaci ed all'omicidio Rinzivillo, ma non può dimenticare che lo stesso ha confessato altri reati eclatanti per i quali non era indagato, quali la partecipazione alla strage Chinnici ed agli omicidi Dalla Chiesa, Cassarà, D'Aleo, chiamando in correità vari soggetti ed indicando ingenti beni di provenienza illecita appartenenti al mandamento.

A proposito della strage di via D'Amelio ha dichiarato di avere avuto uno sfogo con il padre nel 1996, mentre entrambi si trovavano detenuti ed erano stati tradotti nell'aula bunker di Palermo per la celebrazione del processo "Agrigento", in quella occasione il padre gli aveva detto testualmente "meno male che Cancemi non parla della strage Borsellino". Da ciò il collaboratore, pur sapendo che il padre in quanto capo mandamento era stato sicuramente implicato come mandante, aveva compreso in modo inequivoco secondo la prassi e le espressioni abituali di cosa nostra che Cancemi aveva tenuto nascosto qualcosa relativamente alla fase dell'esecuzione e che il padre doveva essere coinvolto direttamente e non solo quale mandante e componente della commissione provinciale di cosa nostra:

IMP. GANCI C.: - Sì. Guardi, io ehm ...il 28.05.96 ho avuto uno sfogo personale con mio padre. Ehm...parlavamo di ...cose in generale e...

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Dove vi trovavate, signor GANCI?

IMP. GANCI C.: - Eh..., dove ci trovavamo? Noi ci trovavamo al processo AGRIGENTO che si stava istruendo all'aula bunker di Palermo e ...e lì, parlando in generale, poi mio padre mi disse: "Meno male che le il CANCEMI non parla della strage BORSELLINO". Io da qui deduco che mio padre ha partecipato. Sapevo che mio padre era responsabile come mandante, perché, essendo capo - mandamento questi omicidi rientrano nelle decisioni della commissione. Mio padre, essendo

...facendo parte della commissione, era responsabile come mandante. Ma come ...come partecipante io non lo sapevo in effetti. E infatti sono rimasto di stucco. Ehm..., quindi ho capito diciamo che il CANCEMI non avesse parlato di questa strage di BORSELLINO. (pag. 85 del verbale del 5.3.1997)

Nella stessa occasione il padre gli aveva detto che Biondino Salvatore in un appuntamento avvenuto alcuni giorni prima della strage di via D'Amelio presso il "Cash and Carry" di via Ugo la Malfa, aveva chiesto l'apporto del padre e di Cancemi proprio in relazione alla suddetta azione delittuosa:

IMP. GANCI C.: - Guardi, io non mi ricordo in effetti quali discorsi abbiamo avuto diciamo quel giorno. Eeeh..., si...si ando' a finire a...a... a...questo discorso, no? E io... diciamo appresi che mio padre diciamo era a conoscenza. Ah, ecco altra cosa che mi disse mio padre proprio quel giorno, dice che il BIONDINO Salvatore, in un appuntamento con mio padre e il CANCEMI, aveva ... aveva chiesto l'apporto diciamo di mio padre e CANCEMI per vedere come avevano ...avevano impostato la ...la riuscita dell'attentato. A mio padre il CANCEMI ci ha detto: "Toto' - dice - se ... se proprio e' indispensabile noi interveniamo, ma se tu capisci che la nostra presenza non serva" dice... Lui: "Va be', in effetti diciamo questa e' una fase preparatoria pero'

abbiamo modo di...di parlarne in seguito". Ehm..., quindi anche li' appresi che insomma mio padre ha partecipato a questa strage.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Senta, le disse suo padre quando sarebbe avvenuto questo colloquio tra BIONDINO, suo padre GANCI Raffaele e CANCEMI?

IMP. GANCI C.: - Guardi, se non sbagli, mi disse che o qualche giorno prima della strage o...o il giorno prima..., ma era... diciamo pochi giorni prima, ecco. E mi...mi (balbetta) ricordo l'appuntamento, se non ricordo male, ehm... come di solito si incontravano spesso il BIONDINO, mio padre e CANCEMI al Cash and Carry in via Ugo La Malfa, che e' un punto vendita che gestivo io direttamente e li' avvenivano gli incontri - che so - durante la settimana, due o tre volte la settimana si incontravano li'. (pagg.86-87 del verbale del 5.3.1997).

Ha precisato, sia in sede di esame che di controesame, di non avere mai rivolto domande specifiche al padre sulla strage di via D'Amelio, in quanto, sapendo che faceva parte della commissione di cosa nostra, era sicuro che dovesse sapere qualcosa di un fatto così eclatante. A seguito di specifica contestazione, tuttavia, il Ganci ha ammesso che il fatto che il padre fosse al corrente della strage non era soltanto frutto di deduzione logica, ma derivava anche dal fatto che il padre gli aveva espressamente parlato di detto incontro che quando gli aveva chiesto genericamente

della strage gli aveva risposto con la domanda, chiaramente retorica, “non è normale che sapevo che doveva accadere questa strage?”:

IMP. GANCI C.: - No, io ...io non c'e' bisogno di chiederlo perche', come ripeto, un omicidio del genere rientrano nella....nelle decisioni della commissione, e mio padre ne era a conoscenza. Prova ne sia che poi io..., lui stesso me lo afferma il fatto che il...il CANCEMI non ne parla, il fatto che diciamo il BIONDINO ha avuto un incontro con mio padre per..., eh... aveva chiesto che loro venissero a vedere come si era...si era organizzato l'attentato, quindi lui non c'e'motivo di chiedergli queste cose, dottore.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Senta, signor GANCI, io a questo proposito, anche in ausilio della sua memoria, per vedere bene di accertare come stanno i fatti, le devo porre una contestazione; le devo leggere una cosa che lei ha affermato nel corso di un interrogatorio a noi Pubblici Ministeri di Caltanissetta il 12 giugno.

IMP. GANCI C.: - Si'.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Per gli avvocati richiamo la pagina 2 della trascrizione integrale.

Allora, GANCI Calogero dice a domanda del Pubblico Ministero: "Questa affermazione sul fatto che a suo padre era a conoscenza della strage su che cosa si basa?". Lei risponde: " Prima io la baso sul fatto che mio padre mi dice che ha

appuntamento con BIONDINO e poi quando io ci chiedo: "Perche', tu cosa sai dei BORSELLINO?", dice: "Non e' normale che sapevo che doveva succedere questa strage?".

Ora, questa affermazione, innanzitutto la sua domanda "Tu cosa sai di BORSELLINO?" e la risposta di suo padre "Non e' normale che sapevo che doveva succedere questa strage?", effettivamente ricorda se sono state affermate queste cose?

IMP. GANCI C.: - No, io a mio...a mio... Si', queste sono le ...le...mie parole. Io quando chiedo a mio padre "Tu che cosa ne sai della strage di BORSELLINO?", io intendo dire se lui..., tu che ne sai della partecipazione... intendo dire se lui ha partecipato alla strage di BORSELLINO. Perche' infatti lui mi chiede: "Mah, certamente io sono a conoscenza della morte...che doveva avvenire la morte del dottor BORSELLINO" poi come ripeto perche' lui era il capo mandamento. (ridendo)

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Quindi glielo dice suo padre: "Ero a conoscenza di questa cosa"?

IMP. GANCI C.: - Certo!(pag. 89 del verbale del 5.3.1997)

Su tale ultimo punto, nel corso dell'esame del 6.3.1997 (pag. 25 del verbale del 6.3.1997), il Ganci ha ulteriormente chiarito che il padre nel pronunciare quella frase

non intendeva riferirsi alla fase della deliberazione, essendo scontato che vi avesse partecipato in quanto capo mandamento, ma proprio alla fase della organizzazione.

Il Ganci ha dichiarato di essersi lamentato con il padre per le scelte stragistiche di Riina e di averlo fatto molto tempo dopo le stragi anche in considerazione della vicinanza del padre a Riina. Circa i moventi ha dichiarato che Falcone e Borsellino erano considerati i principali nemici di cosa nostra, soprattutto in considerazione del maxi processo, da questi istruito.

Ha dichiarato di non essere a conoscenza di tentativi di eliminazione di Borsellino risalenti a poco prima del luglio 1992, ma di avere partecipato ad un attentato al dott. Borsellino, risalente a quando lo stesso era ancora Procuratore della Repubblica di Marsala, avvenuto in periodo successivo al 1985 e precedente all'inizio della carcerazione di Raffaele Ganci. In particolare ha riferito che un uomo d'onore aveva notato ogni domenica mattina il dott. Borsellino mentre andava a comprare il giornale in un'edicola vicino casa sua, da solo e senza scorta, quindi, per volontà di Riina, era stato organizzato un appostamento nel locale di tale Sciarratta, sito in via delle Alpi a circa 500 metri dalla casa del dott. Borsellino; all'azione avevano preso parte, oltre al Ganci, La Marca, Anselmo, Cancemi, Raffaele Ganci e lo stesso Sciarratta: Anselmo era collocato all'esterno nei pressi di una casa diroccata e per mezzo di una ricetrasmittente doveva segnalare agli altri la presenza di Borsellino; a compiere materialmente l'attentato dovevano essere lo stesso Ganci Calogero ed il La Marca

con una motocicletta da quest'ultimo guidata; l'attentato tuttavia non ebbe luogo perchè nel momento in cui i killers erano pronti il dott. Borsellino era già entrato nel cortile del palazzo, e ciò si era verificato anche perché quando il dott. Borsellino stava uscendo erano state avvistate delle pattuglie dei Cc, la cui presenza aveva reso l'operazione pericolosa, ritardando l'intervento dei killers. Tale operazione era comunque stata successivamente sospesa, probabilmente perchè il maxi processo era ancora in corso e non si voleva turbarne lo svolgimento.

Particolarmente importanti appaiono poi le dichiarazioni del Ganci riguardanti il funzionamento ed i compiti della commissione provinciale di cosa nostra. Infatti il collaboratore ha dichiarato che della commissione fanno parte tutti i capi mandamento di Palermo e della provincia, che questa è da sempre l'organo di vertice di cosa nostra; ha precisato, inoltre, che, nel caso di cambiamento dei componenti della commissione, una vecchia decisione non ancora eseguita deve essere portata a conoscenza dei nuovi componenti e ciò per regola generale, collegando tale precisazione alla fattispecie in esame in cui l'uccisione del dott. Borsellino nel 1992 era stata sicuramente preceduta da una ulteriore recente deliberazione della commissione di "cosa nostra", anche se vi erano stati dal 1986 altri tentativi di uccidere il magistrato, preceduti a loro volta da altre delibere della commissione allora diversamente composta. Ha precisato che, in passato, per un certo periodo, lui ed i suoi familiari, tra cui i fratelli, Domenico e Stefano, ed i cugini Paolo Anselmo e

Galliano Antonino si erano occupati di mettere a disposizione posti sicuri per le riunioni della commissione, nonché di prelevare i capi mandamento accompagnandoli alle riunioni della commissione e di avere così avuto modo di individuare le persone che la componevano. Il Ganci, in proposito, ha indicato come luoghi di riunione la casa della nonna in largo Mariano Accardi n. 8, l'abitazione di Paolo Anselmo in via Mammana, la casa di Vito Priolo ed il pollaio di Guddo Girolamo, messo a disposizione da Angelo La Barbera di Boccadifalco.

Circa la composizione della commissione lo stesso ha riferito che nel 1992 era così formata : capo mandamento di Partinico era Nenè Geraci, sostituito da Lo Iacono Francesco o da Nino Geraci; capo mandamento di San Lorenzo era Giuseppe Gambino, sostituito da Salvatore Biondino; capo mandamento di Resuttana era Francesco Madonia, sostituito da Antonino Madonia e, dopo il suo arresto, da Salvatore Madonia e poi da Di Trapani Francesco e Di Trapani Nicola; capo mandamento della Noce era Ganci Raffaele; capo mandamento di Passo di Rigano era Buscemi Salvatore, sostituito da Michelangelo La Barbera; capo mandamento di Porta Nuova era Pippo Calò, sostituito da Salvatore Cancemi; capo mandamento di Pagliarelli era Matteo Motisi, sostituito da Antonino Rotolo; capo mandamento di Ciaculli era Greco Michele, ma a seguito di varie vicende ne aveva preso il posto Giuseppe Greco "Scarpa", poi Vincenzo Puccio e, successivamente, Lucchese Giuseppe, fino al suo arresto e dopo tale data il mandamento era stato attribuito ai

fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, della famiglia di Brancaccio; capo mandamento di San Giuseppe Iato era Brusca Bernardo, sostituito dal figlio Brusca Giovanni; capo mandamento di Villabate era Montalto Salvatore, sostituito dal figlio Montalto Giuseppe, che però fungeva da mero portavoce del padre; capo mandamento di Belmonte Mezzagno era Benedetto Spera; capo mandamento di Caccamo era Ciccio Intile, sostituito da Antonino Giuffrè detto “manuzza”; capo mandamento di San Mauro Castelverde era Peppino Farinella; a capo del mandamento della Guadagna sempre nel '92 erano, infine, Pietro Aglieri e Carlo Greco. A tal proposito ha riferito che successivamente alla uccisione di Stefano Bontade il mandamento di S.Maria di Gesù/Guadagna, dopo un periodo di reggenza di Giovanni ed Ignazio Pullarà, era stato affidato a Pietro Aglieri e Carlo Greco, i quali partecipavano entrambi alle riunioni della commissione, esprimendo però un solo voto, così come Salvatore Riina e Bernardo Provenzano che reggevano congiuntamente il mandamento di Corleone. Su specifica domanda del P.M. il Ganci ha precisato che all'epoca della strage Riina Salvatore, Graviano Giuseppe, Pietro Aglieri, Carlo Greco e Biondino Salvatore erano tutti liberi e che tra gli stessi intercorrevano ottimi rapporti.

Circa le competenze della commissione ha dichiarato che, per quanto a sua conoscenza, questo organo si occupava delle decisioni più importanti e, in particolare, di appalti pubblici e della deliberazione di omicidi di un certo livello e cioè di politici, di magistrati, di «persone pubbliche», e questo perché l'eliminazione di

questi soggetti comportava conseguenze per l'intera organizzazione, con reazioni da parte dello Stato che potevano colpire tutti gli uomini d'onore. I capi mandamento in carcere venivano costantemente informati delle attività e delle decisioni che dovevano essere adottate in commissione, tanto che lo stesso Calogero Ganci era stato incaricato da Riina di portare notizie al padre quando questi era detenuto. Il fatto che la commissione nel '92 funzionasse regolarmente e che le regole fossero pienamente rispettate era ricavabile dalla assenza di contrasti e guerre di mafia, inevitabili nel caso di mancato funzionamento della commissione o di contrasto tra capi mandamento.

Il Ganci ha precisato che le sue informazioni sulla commissione sono dirette e non solo de relato, stante lo specifico ruolo svolto dallo stesso e dai suoi familiari nella organizzazione delle riunioni e riguardano comunque il periodo precedente al suo arresto avvenuto nel giugno 1993. Ha riferito, inoltre, di essere a conoscenza anche degli argomenti di cui si discuteva in commissione per le confidenze fattegli dal padre e, su specifica domanda, ha aggiunto che nel 1992 la commissione aveva funzionato regolarmente e che, quando Salvatore Riina nel gennaio 1993 era stato arrestato, stava proprio recandosi ad una riunione con numerosi altri capi mandamento. Secondo quanto riferito dal collaboratore Riina era solito recarsi alle riunioni accompagnato da Salvatore Biondino a bordo di macchine di piccola cilindrata, tra le automobili usate c'erano una Citroen color grigio, una Fiat uno ed

altre; in ogni caso, per ragioni di cautela, l'auto su cui giungeva Riina veniva posteggiata all'interno del luogo ove si teneva la riunione, mentre tutte le altre restavano fuori.

Ha aggiunto, in sede di controesame, che negli ultimi tempi Riina per motivi di sicurezza aveva cessato di convocare le riunioni "plenarie", con la presenza di tutti i capi mandamento, ed aveva cominciato a fare le riunioni "a gruppetti", con 4-5 capi mandamento alla volta. Accadeva, ovviamente, che Riina avesse incontri anche con persone che non erano capi mandamento e che si occupasse anche dell'aspetto organizzativo del fatto criminoso deliberato in commissione (ciò era avvenuto ad esempio per gli omicidi di Pino Leggio, Santino Inzerillo e Calogero Di Maggio); ha aggiunto, sempre in controesame, che il capo mandamento anche se a conoscenza dell'ordine di uccidere una persona non necessariamente doveva essere al corrente dei particolari dell'esecuzione e dell'identità degli esecutori materiali.

Ha dichiarato che in cosa nostra esistevano uomini d'onore cosiddetti "riservati", la cui affiliazione non era cioè nota a tutti perché lo stesso non veniva presentato ritualmente agli uomini d'onore di altri mandamenti; ha aggiunto, poi, che per il compimento di imprese criminosi era frequente l'impiego di uomini non affiliati, ma comunque vicini a cosa nostra, a seconda delle esigenze contingenti dell'organizzazione, citando il caso di tale Ciminello Francesco cui fu richiesto di controllare i movimenti di Pipitone Pietro, prima che lo stesso fosse ucciso.

A seguito del dilagare del fenomeno del “pentitismo” Salvatore Riina aveva iniziato ad usare molta prudenza nel farsi vedere in giro, ma naturalmente continuava a succedere, anche se con minore frequenza, che partecipasse ad incontri e “mangiate” alla presenza di varie persone, alcune delle quali non affiliate a cosa nostra, ma tutte al corrente della sua identità e tutte comunque fidate e “vicine” a cosa nostra, come nel caso di una riunione conviviale svoltasi a Torretta cui parteciparono circa 50 persone, molte delle quali non erano affiliate.

A seguito di domanda del P.M. relativa alla conoscenza di progetti di uccisione ai danni di Cancemi Salvatore in periodo anteriore alla collaborazione di quest’ultimo ha riferito che il padre gli aveva detto che Cancemi a riunioni con Riina aveva espresso l’intenzione di uccidere tale Lipari perché persona immorale e tale Cillari, Riina aveva dato il suo consenso ma queste persone non vennero uccise e Riina si insospettì consigliando a Raffaele Ganci di controllare Cancemi, in controesame ha chiarito che, per quanto a sua conoscenza comunque si trattò soltanto di un “controllo” e che non vi fu mai un ordine di uccisione ai danni di Cancemi. Visti i buoni rapporti tra i mandamenti nel caso di contrasti con qualcuno lo stesso Riina avrebbe informato Ganci Raffaele, il quale, al pari di altri capi mandamento come Gambino Giuseppe, era stato fedele alleato di Riina durante la guerra di mafia. Tali rapporti, uniti a vincoli di parentela ed affinità, permettevano il mantenimento di buoni rapporti tra tutti i capimandamento vicini a Riina, nonché lo scambio di favori,

come il mantenimento di attività economiche in altri territori (ad es. i Graviano avevano la concessionaria Renault nel territorio della Noce).

Circa la conoscenza con gli imputati nel presente procedimento il Ganci ha dichiarato di avere conosciuto personalmente Pietro Aglieri nel 1980 e Greco Carlo nella seconda metà degli anni '80 in occasione della richiesta di interessamento per fargli acquistare un immobile nella zona Malaspina, a seguito di varie contestazioni anche da parte della difesa ha chiarito di non ricordare esattamente di avere visto Carlo Greco dopo questa data o meno, ma ha tuttavia affermato di avere sentito parlare di lui come sottocapo della Guadagna e di responsabile del mandamento insieme ad Aglieri dopo l'uccisione di Giovanni Bontade:

IMP. GANCI C.: - Sì. E allora io se non sbaglio stamattina al... alla prima domanda ho chiarito anche questo fatto, il fatto delle date, che io il Carlo Greco lo conosco in base a quella compravendita di appartamenti che interessava a lui.

Poi Carlo Greco e... e Pietro Aglieri vengono nominati reggenti del mandamento della Guadagna dopo la morte di Giovanni Bontade, e io da quel momento in poi..., tramite per appuntame... appuntamenti di riunioni di commissione, io comincio a... a vedere e a sapere che il Pietro Aglieri e il Carlo Greco vanno in commissione.

P.M. dott. ssa PALMA: - Sì. Quindi la partecipazione in commissione dei due soggetti che le ho detto poco fa da chi la apprende: per scienza diretta o perché qualcuno glielo riferisce?

IMP. GANCI C.: - Ma guardi che io poco fa..., io mi sembra che ho pure detto che alcune volte io andavo per... per portare degli appuntamenti a Carlo Greco nella pompa di benzina di un certo Pedone, uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù a corso Calatafimi per..., che tale giorno c'era un appuntamento, e per dire di farsi trovare a tale giorno e a tale punto, che so, Villa Serena, Motel Agip, dove c'era... dove c'era l'appuntamento, e lui veniva con Pietro Aglieri. Poi magari quando c'era l'appuntamento magari non ci andavo io a prenderlo, ma ci andava poi a prenderlo un'altra persona.

P.M. dott. ssa PALMA: - Sì, a questo punto le devo fare...

IMP. GANCI C.: - Quindi però io, ecco, voglio dire un'altra cosa: questo avviene dopo la morte di Giovanni Bontade, che io non mi ricordo quando è stato, se è stato '89 o '88, '87. Ecco perché ho detto sulle date... sulle date non sono preciso. Mi spiego, Presidente?

P.M. dott. ssa PALMA: - Sì. A questo punto lei ha parlato di appuntamenti, appuntamenti in determinati posti come luoghi di riunione di commissione.

IMP. GANCI C.: - Sissignora.

P.M. dott. ssa PALMA: - Lei ha detto: "Non so con chi possano essere venuti", eccetera, ma lei ha saputo, perché altro è l'appuntamento e altro è la riunione, ha saputo se effettivamente Aglieri e Greco hanno partecipato alle riunioni, hanno mai partecipato alle riunioni di commissione?

IMP. GANCI C.: - Sì, sì, dottoressa Palma...

P.M. dott. ssa PALMA: - E da chi l'ha appreso questo?

IMP. GANCI C.: - Mio padre, mio padre.

(pagg. 209, 210 del verbale del 6.3.1997)

Il Ganci ha dichiarato, infine, di avere conosciuto Tagliavia Francesco, uomo d'onore di Corso dei Mille che gestiva una pescheria a Sant'Erasmo e che si occupava di traffico di stupefacenti, nonché Enzo Tinnirello, anch'egli uomo d'onore appartenente alla famiglia di Corso dei Mille, e di averli visti in particolare quando entrambi, insieme a vari altri uomini d'onore, furono convocati ad una riunione tenutasi dietro villa Serena durante la quale venne reso noto il motivo dell'eliminazione di Puccio .

Per quanto attiene alla attendibilità intrinseca del collaboratore va osservato che devono in primo luogo esaminarsi i motivi che lo hanno portato alla collaborazione: a tal proposito il Ganci ha parlato di stanchezza per le condizioni in cui erano costretti a vivere gli uomini d'onore a causa delle scelte strategiche dell'organizzazione. Che si tratti di una motivazione sincera e solida lo conferma il fatto che dall'esame di

numerosi altri collaboratori di giustizia, specie in giovane età come il Ganci, è emerso che negli ultimi tempi in “cosa nostra” tale stato d’animo era piuttosto diffuso, specialmente dopo la stagione delle stragi e del conseguente inasprimento della politica giudiziaria: lo stato di carcerazione di numerosi uomini d’onore, con lo smembramento di intere famiglie mafiose, ha creato un forte malcontento, contribuendo a determinare l’inizio di molte collaborazioni.

A tali considerazioni deve aggiungersi che il Ganci proviene da una famiglia di sangue di tradizione mafiosa, sicuramente una delle più prestigiose ed “ortodosse” (nel senso della osservanza delle regole di vita, criminale e privata, imposte dall’appartenenza all’associazione) e che per sua stessa ammissione è stato educato al disprezzo dello Stato, delle Istituzioni e dei suoi rappresentanti. In tale ottica la scelta collaborativa assume necessariamente la valenza di forte “rottura” con la vita pregressa, confermata dalle gravissime accuse mosse ai propri familiari con riferimento a numerosi e gravi reati. Orbene, proprio tali accuse e la circostanza di non avere nascosto non solo le proprie responsabilità ma anche quelle dei familiari in ordine a fatti gravissimi è chiaro segno di genuinità della collaborazione.

Tale constatazione porta sicuramente a valutare positivamente le dichiarazioni del Ganci anche in relazione al disinteresse all’accusa ed a tal proposito si osserva che non è emerso alcun elemento di ostilità nei confronti degli odierni imputati, alcuni dei quali personalmente conosciuti dal Ganci e legati alla sua famiglia da ottimi rapporti.

Inoltre non può non rilevarsi che le dichiarazioni accusatorie del Ganci non hanno subito nel tempo rilevanti modifiche, dimostrandosi costanti anche nei confronti dei familiari, chiamati in correità fin dall'inizio della collaborazione.

Circa il contenuto delle dichiarazioni può dirsi che queste appaiono coerenti con il ruolo svolto all'interno di cosa nostra da Ganci Calogero, il quale, essendo figlio di uno dei più autorevoli rappresentati dell'organizzazione, investito di incarichi di rilevante importanza, sicuramente ha avuto modo di conoscere fatti e persone di cosa nostra anche al di fuori del proprio mandamento.

Tutti i fatti riferiti dal Ganci e, in particolare, la vicenda relativa all'organizzazione del primo tentativo di eliminazione del dott. Borsellino e le informazioni sul funzionamento e sulla composizione della commissione, appaiono estremamente dettagliati ed hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia.

In merito alla strage il Ganci ha sostanzialmente riferito confidenze ricevute dal padre, che appaiono comunque estremamente attendibili, infatti, anche se tra gli uomini di cosa nostra vige la regola del segreto specialmente in relazione ai fatti più gravi appare evidente che tale regola astratta non può spingersi fino al punto di precludere ad un padre di fare piccole confidenze al figlio, anche lui uomo d'onore, specie quando tra i due, come nel caso di specie, intercorre un particolare rapporto di confidenza e fiducia, consolidato attraverso l'affidamento al figlio di delicatissimi

incarichi delittuosi. Pertanto appare ampiamente confermata l'attendibilità intrinseca di Ganci Calogero.

9) Le dichiarazioni di ANZELMO FRANCESCO PAOLO:

sentito all'udienza del 3.6.1997 ai sensi dell'art. 210 c.p.p., ha dichiarato di avere fatto parte di cosa nostra, di essere stato combinato nel 1980 nella famiglia della Noce, insieme a Mimmo Ganci, Giuseppe Spina e Franco Spina, alla presenza di Pippo Calò, capo del mandamento, Salvatore Scaglione, capo famiglia della Noce, e Giovanni Lipari, sottocapo della famiglia di Porta Nuova, che gli aveva fatto da padrino. Ha precisato di provenire da un ambiente familiare mafioso, essendo stati i suoi zii uomini d'onore, e di avere compiuto, ancora prima dell'affiliazione, reati per conto dell'organizzazione, citando un duplice omicidio commesso nel '78-79 a Belmonte Mezzagno insieme a Leoluca Bagarella. In quel periodo la famiglia della Noce era aggregata al mandamento di Porta Nuova e solo al termine della guerra di mafia nel 1982, era stata ricomposta, con a capo Raffaele Ganci e lui stesso come sottocapo. L'anno successivo, per volere della commissione, la Noce era diventata mandamento, comprendente le famiglie della Noce, di Malaspina e di Altarello di Baida, con Raffaele Ganci come capomandamento, mantenendo tale assetto fino all'arresto dell'Anselmo. Il collaboratore ha precisato di avere legami di affinità con i Ganci, in quanto una sua cugina, Anselmo Isabella, è sposata con Ganci Calogero e lo

stesso Anselmo è sposato con una Spina, a sua volta imparentata con i Ganci. Ha dichiarato che Ganci Raffaele era solito presentarlo ad altri uomini d'onore con la formula "la stessa cosa" e specificando la sua carica.

Ha riferito di avere iniziato la collaborazione nel luglio del 1996 per sottrarre il figlio ad una sicura affiliazione in cosa nostra della quale da tempo aveva iniziato a non condividere più le regole. Detenuto dal 1993, nell'ambito del processo "Agrigento", per l'operazione "tempesta" e per gli omicidi di Nino Badalamenti e di un fratello del proprio padre, che stava iniziando a collaborare, ha ammesso le sue responsabilità in ordine ai reati già attribuitigli e ad altri per i quali non era ancora indagato, come gli omicidi Cassarà, Caccamo, Dalla Chiesa, D'Aleo, Insalaco, e le stragi Chinnici, della circonvallazione ed altri reati ancora; ha inoltre fornito indicazioni circa beni di provenienza illecita propri e del mandamento, che sono stati sottoposti a sequestro.

Circa gli omicidi eccellenti ha dichiarato di averli commessi insieme ad uomini d'onore appartenenti a diversi mandamenti ed in particolare per quanto riguarda l'omicidio del dottore Cassarà, su specifica domanda ha precisato che della fase esecutiva si erano occupati, con diversi ruoli, uomini del mandamento Noce, del mandamento di Resuttana, del mandamento di San Lorenzo, del mandamento di Porta Nuova e di Pagliarelli, tra questi c'erano semplici uomini d'onore, ma anche capi mandamento quali Pippo Gambino di San Lorenzo e Raffaele Ganci della Noce; aveva saputo da Raffaele Ganci, che dell'esecuzione dell'omicidio del dottore

Montana, fatto collegato a quello del dottore Cassarà ed avvenuto poco tempo prima, si era occupato Pinuccetto Greco, capo mandamento di Ciaculli, con i suoi. Anche per altri fatti c'era stato il coinvolgimento di vari mandamenti, infatti, sia per l'organizzazione dell'omicidio Dalla Chiesa, che per la strage Chinnici erano stati coinvolti vari mandamenti.

Ha dichiarato di non avere preso parte alla strage di via D'Amelio e di non avere informazioni dirette su tale fatto, ha però dichiarato di avere avuto nel maggio del 1994 un colloquio nel carcere di Termini Imerese con Ferrante Giovanbattista, persona che ben conosceva avendo commesso insieme la strage Chinnici e l'omicidio Cassarà, e di essersi insieme al Ferrante meravigliato, nel commentare il pentimento di Cancemi del fatto che lo stesso non avesse parlato della strage di via D'Amelio in cui sicuramente era coinvolto:

Imp. F. P. ANSELMO: - sì, io mi ricordo un colloquio che ho avuto nel carcere di TERMINI IMERESE con GIOVANNI FERRANTE, perché con GIOVANNI FERRANTE abbiamo fatto la "strage CHINNICI", abbiamo fatto il Dottore CASSARA', quindi diciamo c'è una situazione che ci legava abbastanza stretti, poi fra l'altro lui era nel mandamento di SAN LORENZO, il capo mandamento era PIPPO GAMBINO, che è il cognato di GANCI RAFFAELE, quindi c'era pure questa vicinanza fra i due mandamenti, e quindi c'era questa fiducia; e in un colloquio che

noi abbiamo avuto in questo carcere di TERMINI IMERESE si commentava la situazione della collaborazione di TOTO' CANCEMI, e lui mi disse, dice: "ma com'è che non ci racconta il fatto della VIA D'AMELIO?". Questo, però le modalità, come fu, come non fu, io non le so, non so nemmeno chi ci fece parte.

P.M. Dott. DI MATTEO: - lei ricorda quando avvenne questo vostro colloquio al carcere di TERMINI IMERESE?

Imp. F. P. ANSELMO: - ma io se non vado errato, mi sembra che fu nel '94, perché io ero... all'epoca ero detenuto col 41 a ASCOLI PICENO e sono sceso per una misura di prevenzione, e mi appoggiarono qua a TERMINI IMERESE.

P.M. Dott. DI MATTEO: - può essere più preciso in riferimento all'indicazione del mese o comunque del periodo dell'anno?

Imp. F. P. ANSELMO: - se non... se non vado errato, fu maggio '94. Comunque si può verificare, perché siamo stati messi nella stessa cella, io sono stato in questa cella dove ho trovato a GIOVANNI FERRANTE ed altri.

P.M. Dott. DI MATTEO: - chi c'era oltre a lei e a GIOVANNI FERRANTE in cella?

Imp. F. P. ANSELMO: - eh, c'era CIRO DI CARLO, c'era STEFANO FONTANA, c'era CICCIO TAGLIAVIA, c'era qualcuno del trapanese, mi sembra, c'era BARTOLO CASCIO.

P.M. Dott. DI MATTEO: - e queste persone ebbero modo di ascoltare il colloquio tra lei e il FERRANTE?

Imp. F. P. ANSELMO: - no, assolutamente! No, noi ci siamo appartati per i fatti nostri.

P.M. Dott. DI MATTEO: - come siete arrivati a parlare del coinvolgimento del CANCEMI? Cioè, se può essere più preciso circa i modi di svolgimento di questa discussione!

Imp. F. P. ANSELMO: - niente, se io... mi sembra che ho detto che si commentava questa situazione, della collaborazione di TOTO' CANCEMI, e quindi, diciamo, poi lui mi disse, dice: "ma com'è che non ci dice del Dottor BORSELLINO?"; questo! Però si commentava la situazione della sua collaborazione, in questo mo... in questi termini fu il discorso.

(pagg. 40-41 verbale del 2.6.1997)

Sulle motivazioni della strage ha dichiarato che già da tempo cosa nostra aveva manifestato l'intento di uccidere il dottor Falcone ed il dottor Borsellino, per il lavoro che avevano svolto e perchè erano inavvicinabili. In particolare "cosa nostra" aveva un forte interesse di "aggiustare" il maxi processo e di smantellare il "teorema Buscetta", cosa questa che peraltro avrebbe delegittimato i suddetti magistrati. C'era stato un tentativo di eliminazione del dottor Borsellino, risalente al periodo intorno al 1988, quando questi era Procuratore a Marsala: era stato notato che erano stati tolti dall'abitazione del dottor Borsellino a Palermo sia il piantonamento che il furgone

blindato e questo era stato interpretato come un segnale di disinteresse, quindi Ganci Raffaele e Salvatore Cancemi avevano organizzato un piantonamento per quattro domeniche consecutive cui avevano preso parte diversi uomini d'onore, tra cui gli stessi Cancemi, Ganci Raffaele, Ganci Calogero, Ganci Domenico, Ciccio La Marca e lo stesso Anselmo. Il gruppo si era appostato presso un negozio di mobili appartenente ad un fratello di un uomo d'onore della Noce, tale Giorgio Sciarratta; Cancemi e Ganci Raffaele dovevano segnalare agli altri quando iniziare l'azione che doveva essere compiuta dallo stesso Anselmo e dal La Marca; questi però mancarono il bersaglio giungendo in ritardo per pochi secondi ed il programma delittuoso venne così accantonato.

Ganci Raffaele, per quanto a sua conoscenza, quando si era accorto della possibilità di colpire il dottor Borsellino aveva informato la commissione e quando questa aveva dato il consenso aveva organizzato l'azione con Cancemi, ma anche la decisione di sospendere l'azione era stata sicuramente presa dalla commissione, perchè il Ganci non avrebbe potuto decidere da solo, essendo necessario un ordine in tal senso della commissione. Ha precisato che nel caso in cui un'operazione viene sospesa per un certo lasso di tempo è necessaria sempre una nuova deliberazione della commissione per porre in esecuzione il vecchio progetto e ciò perchè le situazioni possono essere mutate, nel senso che può esserci un nuovo capo mandamento che deve essere portato a conoscenza delle azioni delittuose che devono essere eseguite. Ha spiegato che, per

quelle che sono le regole di cosa, nostra apprese nel periodo della sua appartenenza all'organizzazione, la commissione provinciale di Palermo ha competenza a decidere sugli appalti, sui grossi traffici illeciti e sugli omicidi degli uomini d'onore e sugli omicidi "eccellenti", cioè di poliziotti, carabinieri, magistrati, giornalisti e imprenditori, poiché tali fatti criminosi comportano ripercussioni per l'intera organizzazione e venivano, anche per questo, affidati spesso per l'esecuzione a più mandamenti. Ha aggiunto che fino al momento della sua collaborazione la commissione ha funzionato regolarmente anche se a volte tramite sostituti e reggenti, essendo i maggiori capi mandamento in carcere, e che in passato, almeno fino a quando Riina era in libertà, le riunioni della commissione si svolgevano con regolarità, tanto che lo stesso Riina al momento del suo arresto stava recandosi ad una riunione con altri capi mandamento. Ha aggiunto che pur non essendo capo mandamento ma sottocapo, gli era capitato di partecipare ad una riunione della commissione, infatti nel settembre 1990 era stato scarcerato e nel periodo delle feste natalizie Ganci Raffaele gli aveva fatto sapere che Totò Riina lo voleva salutare, quindi si era recato ad Altarello nella villa di Guddo e vi aveva trovato Riina, Raffaele Ganci, Filippo e Giuseppe Graviano, Angelo La Barbera e Salvatore Cancemi; in quell'occasione si discusse degli omicidi dei parenti di Contorno su proposta dei Graviano. Oltre alla casa di Guddo altri posti usati per le riunioni erano la casa di Ganci Raffaele a Borgo Molara, i Dammusi a San Giuseppe, la villa di

Mario Troia a S.Lorenzo, la casa di Priolo Vito e, tempo prima, la tenuta della Favarella di Michele Greco.

In passato tali riunioni erano plenarie, con la presenza cioè di tutti i capi mandamento, successivamente venne stabilito che non si dovevano fare più riunioni plenarie, ma dovevano tenersi incontri a gruppetti con riunioni di cinque- sei capi mandamento alla volta, in tal modo Riina si recava a più riunioni, riuscendo ad incontrarsi con tutti gli altri capimandamento. Delle riunioni e dell'accompagnamento di Riina alle riunioni fino al 1986 si occupavano Ganci Raffaele e Pippo Gambino, successivamente l'incarico venne preso da Salvatore Biondino, che era solito usare macchine di piccola cilindrata. L'automobile usata per accompagnare Riina veniva sempre posteggiata all'interno del cortile della casa dove si svolgeva la riunione, le altre automobili venivano parcheggiate fuori.

Nel 1992 la commissione era così composta: capo mandamento della Noce era Ganci Raffaele; capo mandamento di San Lorenzo era Pippo Gambino, sostituito da Salvatore Gambino; capo mandamento di Resuttana era Ciccio Madonia, sostituito dai figli e poi da Ciccio Di Trapani; capo mandamento di Partinico era Nenè Geraci; capo mandamento di San Giuseppe Iato era Bernardo Brusca, sostituito da Giovanni Brusca; capo mandamento di Porta Nuova era Pippo Calò, sostituito da Totò Cancemi; capo mandamento di Santa Maria di Gesù era Pietro Aglieri; capo mandamento di San Mauro Castelverde era Peppino Farinella; capo mandamento di

Belmonte Mezzagno era Benedetto Spera; a capo del mandamento di Brancaccio erano i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, anche se il primo era più importante; capo mandamento di Boccadifalco era Buscemi Salvatore, sostituito da Angelo La Barbera; capo mandamento di Villabate era Montalto Salvatore, sostituito dal figlio Giuseppe; capo mandamento di Caccamo era Ciccio Intile; infine capo mandamento di Corleone era Totò Riina insieme a Bino Provenzano.

Ha aggiunto che dopo l'omicidio Bontade la famiglia di Santa Maria di Gesù fu aggregata a Partinico e, successivamente, nel periodo fine 1986 inizio 1987, tornò ad essere mandamento con a capo Pietro Aglieri e sottocapo Carlo Greco.

Su domanda del Presidente ha aggiunto che era possibile che la reggenza o responsabilità di un mandamento fosse affidata a più persone, citando l'esempio del mandamento Noce che nel 1993 era gestito da Franco Spina e Nino Galliano.

Secondo quanto riferito dal collaboratore il capo mandamento più vicino a Raffaele Ganci era senz'altro Cancemi Salvatore, con cui c'era una assidua frequentazione, interessi comuni e con il quale il Ganci si recava alle anche alle riunioni della commissione.

Ha precisato di essere a conoscenza delle modalità di riunione della commissione, sia per avervi accompagnato capi mandamento, sia per la grande vicinanza con Raffaele Ganci, ed in particolare ha riferito che in tali occasioni coloro che accompagnavano i capi mandamento erano soliti restare fuori.

Ha riferito che a volte Riina presenziava a riunioni organizzative con la partecipazione di uomini d'onore che non erano capi mandamento, cosa successa in occasione della preparazione della strage della circonvallazione, ed ha aggiunto che nell'esecuzione di delitti di mafia c'era la possibilità di potersi avvalere di soggetti esterni, citando l'esempio dell'omicidio Caccamo per il quale era stato chiesto l'apporto di tale Aurelio Neri, e ribadendo che lui stesso prima ancora di essere affiliato era stato incaricato di rubare l'auto usata per l'omicidio del dottor Boris Giuliano.

Ha precisato, a seguito di specifica domanda del P.M., di non conoscere tutti gli uomini d'onore della provincia di Palermo ed ha citato come esempio Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera dei quali non aveva mai sentito parlare prima della loro collaborazione; ha detto comunque di avere avuto rapporti diretti con Greco, Aglieri e Pullarà in relazione a traffici di stupefacenti, precisando di avere sentito dire a Raffaele Ganci che Aglieri e Greco erano "la stessa cosa":

Imp. F. P. ANSELMO: - a fatti concreti, io non ne ho. Io sentivo parlare a GANCI RAFFAELE che diceva che PIETRO AGLIERI e CARLO GRECO la stessa cosa là; ques... questo le posso dire, perché io materialmente cose concrete non ne ho.

P.M. Dott.ssa PALMA: - quindi le fu riferito da GANCI RAFFAELE che erano la stessa cosa?

Imp. F. P. ANSELMO: - sì, dice: "se non c'è uno, c'è un altro"; cioè, non faceva distinzione; comunque di questo io... a parte che le ho spiegato il perché il sottocapo viene scelto dal rappresentante, proprio per questa fiducia, e questa situazione GANCI RAFFAELE, per dire, mi diceva "non c'erano problemi".

(pag. 103 del verbale del 2.6.1997)

L'Anzelmo ha dichiarato di avere conosciuto Calascibetta Giuseppe in carcere e di averne sentito parlare come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, di avere conosciuto personalmente Tinnirello Lorenzo, uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille presentatogli ritualmente e con il quale aveva commesso omicidi, nonché Tagliavia Francesco, di cui ha sentito parlare come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille. Ha inoltre ribadito l'appartenenza a cosa nostra di Biondino Salvatore e Cancemi Salvatore, indicando anche i reati commessi insieme. Sempre in riferimento a Cancemi ha dichiarato di avere appreso che questi aveva motivo di temere per la propria vita avendo insidiato durante la sua latitanza una ragazza.

Anche nel caso del collaboratore di giustizia sopra esaminato in linea generale e con le dovute differenziazioni, possono valere alcune delle considerazioni svolte in relazione alla attendibilità intrinseca di Ganci Calogero, trattandosi di collaboratori i quali per caratteristiche personali, di appartenenza criminale e familiare, hanno vissuto le medesime esperienze criminali ed hanno apportato al processo conoscenze

simili.

Tra i motivi della collaborazione l'Anzelmo ha indicato la preoccupazione per il figlio destinato ad essere affiliato. Senza soffermarsi anche in questo caso sui risvolti morali e psicologici di tale giustificazione, deve comunque osservarsi che tale preoccupazione, dovuta al fatto di provenire lo stesso Anzelmo da una famiglia di sangue mafiosa, è comune ad altri collaboratori come Ferrante Giovanbattista ed appare particolarmente attendibile e "vera" in quanto segna il distacco del collaboratore dalle regole e dai modelli di vita di cosa nostra. A tal proposito la circostanza riferita dal Galliano dell'intenzione di Mimmo Ganci di uccidere Anzelmo e quindi l'ipotesi che questo possa avere interesse all'accusa non appare in questa sede di alcun rilievo, sotto il profilo della assenza di motivi di rancore che possano inficiare l'attendibilità del collaboratore, non avendo l'Anzelmo mosso alcuna specifica accusa in relazione all'oggetto del presente processo nei confronti dei fratelli Mimmo e Stefano Ganci e di Galliano Antonino.

Le dichiarazioni appaiono nel complesso dotate di piena coerenza e logicità, avendo il collaboratore indicato di volta in volta le fonti della sua conoscenza, correlandole a circostanze specifiche indicate con precisione e dovizia di particolari, rendendo possibile una concreta attività di riscontro.

A tal proposito non può non rilevarsi l'estrema specificità del racconto relativo al tentativo di eliminazione del dott. Borsellino: il collaboratore infatti ha parlato di tutte

le fasi dell'intera vicenda, fornendone i dettagli più specifici, con estrema logicità e consequenzialità. Tutti i tre collaboratori provenienti dalla famiglia della Noce hanno parlato di tale fatto, e le varie versioni appaiono pienamente concordanti ed idonee a riscontrarsi reciprocamente. Vero è che le versioni fornite da Ganci Calogero, ma soprattutto da Galliano, sono per alcuni particolari differenti da quella dell'Anzelmo, ma si tratta chiaramente di dettagli di scarso rilievo che non possono offuscare la precisa concordanza degli aspetti essenziali del racconto: l'organizzazione del fatto promossa da Cancemi e Ganci Raffaele, gli appostamenti avvenuti la domenica nel negozio di mobili di Sciarratta, la circostanza dell'uscita da casa del dott. Borsellino e dei killer che si trovavano a bordo di una moto. Soltanto l'indicazione dell'anno è diversa, ma tutti i collaboratori nel collocare temporalmente il fatto hanno fatto riferimento alle vicende giudiziarie di Ganci Raffaele in modo non equivoco e concorde .

Altri episodi dettagliatamente riferiti e confermati da altri collaboratori sono quelli relativi alle vicende del mandamento Noce, nonché quelli riguardanti gli omicidi Cassarà e Montana.

La quasi totale assenza di contestazioni su punti significativi delle dichiarazioni conferma in pieno i requisiti della costanza, della non contraddittorietà e della logicità interna delle dichiarazioni dell'Anzelmo, che, anche in relazione agli aspetti interni del funzionamento della commissione appaiono credibili, in quanto lo stesso, in

qualità di sottocapo, aveva partecipato a riunioni ed in qualità di uomo d'onore della Noce e persona vicina a Raffale Ganci aveva sicuramente ricevuto da questi confidenze, partecipando insieme a Ganci Calogero all'organizzazione logistica delle riunioni di commissione. Quindi le sue conoscenze sulle regole di funzionamento, sulle competenze e sull'identità dei componenti della commissione provinciale di cosa nostra sono in buona parte dirette, come quelle del Ganci Calogero, con le quali sussiste un rapporto di reciproco riscontro.

Circa la completezza delle dichiarazioni del collaboratore deve rilevarsi che la mancata conoscenza diretta di fatti relativi alla strage di via D'Amelio non può suscitare alcuna perplessità, poiché il fatto appare perfettamente in linea con le regole dell'organizzazione e con i principi di riservatezza vigenti in "cosa nostra" e poiché altri collaboratori, come il Galliano, hanno riferito che proprio nel 1992 l'Anzelmo era stato messo da parte e partecipava in modo meno diretto e costante alle attività criminose della famiglia.

Infine, per la sua qualità di sottocapo della famiglia Noce, carica che anche all'esterno della famiglia doveva indubbiamente conferirgli un certo prestigio, il collaboratore appare pienamente attendibile in relazione alla conoscenza di uomini d'onore di altre famiglie mafiose.

10) Le dichiarazioni di ANTONINO GALLIANO:

Il collaboratore è stato esaminato all'udienza del 3.12.1997 con le forme dell'art. 210 c.p.p. e, in esito al suo esame, la Corte, su richiesta della difesa e con il consenso del P.M., ha acquisito i verbali di dichiarazioni rese nella fase delle indagini.

Il Galliano ha dichiarato di essere stato ritualmente affiliato nell'ottobre del 1986 come uomo d'onore riservato della famiglia della Noce, da Raffaele Ganci, con cui aveva rapporti di parentela, precisando che in occasione della sua affiliazione gli erano state spiegate alcune regole fondamentali di cosa nostra. Era stato affiliato come uomo d'onore riservato perchè studente universitario e quindi persona che poteva essere utilizzata per contatti con soggetti al di fuori dell'organizzazione (professionisti, magistrati, ecc.). Trattandosi di uomo d'onore riservato non poteva prendere personalmente iniziative e contatti con altri uomini d'onore, ma doveva stare agli ordini diretti di Ganci Raffaele, inoltre non doveva essere presentato a tutti gli altri uomini d'onore, ma soltanto ad alcuni di essi, a tal proposito ha specificato che veniva presentato agli uomini d'onore della famiglia «effettivi», quelli cioè che realmente contavano e si occupavano delle azioni criminose, mentre non veniva presentato agli uomini d'onore affiliati soltanto per fare numero alle elezioni delle cariche all'interno della famiglie, prassi questa successivamente messa da parte da Riina che abolì le elezioni per provvedere direttamente alle nomine. A causa della sua qualità di uomo d'onore riservato non ha avuto modo di conoscere uomini d'onore appartenenti ad altre famiglie mafiose.

Ha dichiarato che la famiglia Noce nel 1986 costituiva mandamento e comprendeva anche le famiglie di Altarello di Baida e di Malaspina; capo mandamento era Raffaele Ganci, sostituito nel periodo della sua detenzione da Domenico Ganci e Francesco Paolo Anselmo. Ha chiarito che all'interno della famiglia della Noce esistevano due correnti: da un lato Raffaele Ganci con il figlio Calogero e Francesco Paolo Anselmo, dall'altro Domenico Ganci, Stefano Ganci e Franco Spina, nonché lo stesso Galliano, da sempre molto legato al cugino Stefano Ganci sofferente di epilessia; nel periodo della detenzione di Raffaele Ganci, Mimmo Ganci aveva messo da parte Francesco Paolo Anselmo. La spaccatura era durata fino al 1991, inizi 1992, quando, dopo un periodo di ostilità, Domenico Ganci si era riavvicinato al padre Raffaele, chiedendo in cambio della riappacificazione la testa di Anselmo ed ottenendo l'allontanamento dell'Anselmo dalle attività della famiglia nonché la sua condanna, poi non eseguita a causa dell'arresto di entrambi. Domenico Ganci in ogni caso aveva ottenuto di partecipare a riunioni con Riina accanto al padre e, in virtù, degli stretti rapporti con il Galliano, usava riferirgli di importati fatti dell'organizzazione quali quelli della seconda guerra di mafia seguita all'eliminazione dei Puccio, dell'impegno di cosa nostra per l'aggiustamento del maxi processo, nonché del progetto di staccare la Sicilia dall'Italia e liberare i detenuti. Domenico Ganci per questi progetti era solito partire per incontrarsi con varie personalità (magistrati, ministri, generali ecc..). Ha dichiarato che per quelle che sono le sue conoscenze delle

regole di cosa nostra per gli omicidi “eccellenti” (magistrati, carabinieri, poliziotti, rappresentanti delle istituzioni ecc.,) era necessaria la deliberazione della commissione, cosa concretamente constatata in occasione dell’omicidio Insalaco, per il quale la notizia della deliberazione da parte della commissione era stata comunicata da Mimmo Ganci.

Ha dichiarato di avere preso parte all’esecuzione di alcuni omicidi, sia prima che dopo la sua formale affiliazione, di essere stato tratto in arresto nel dicembre 1995 per la maxi rapina alle poste e di avere iniziato a collaborare nel luglio 1996, dopo che gli era stata contestata la partecipazione alla strage di Capaci, spinto dalla sua profonda fede cattolica che non gli ha consentito di aderire in pieno con l’ideologia di cosa nostra, cui ha aderito solo per ragioni di appartenenza familiare. Ha dichiarato di avere svolto quasi sempre ruoli marginali nelle imprese criminose in cui è stato coinvolto e di avere confessato a seguito della collaborazione i fatti criminosi commessi, chiamando altri soggetti in correità ed indicando altresì i beni di provenienza illecita della famiglia.

Ha dichiarato di avere appreso da Ganci Raffaele che dopo il maxi processo cosa nostra aveva intenzione di effettuare una “pulitina dei piedi” e cioè di eliminare quei soggetti che avevano preso impegni con cosa nostra poi non mantenuti, in questo contesto il Galliano era stato incaricato di effettuare dei pedinamenti, uno dei quali

nei confronti del dott. Di Miceli, poi sospeso quando a metà aprile del 1992 sempre il Galliano era stato incaricato di pedinare la macchina del dott. Falcone.

Qualche anno prima della strage di via D'Amelio , nel 1989 o comunque subito dopo la fine del periodo degli arresti domiciliari di Ganci Raffaele, il Galliano era stato incaricato da Raffaele Ganci e Cancemi di pedinare il dott. Borsellino che di domenica era solito andare in chiesa a piedi e poi in un pollaio a prendere le uova, il Galliano si era accorto che una volta Borsellino era andato senza scorta ma non lo aveva riferito a Ganci ed a Cancemi i quali comunque non si erano fidati di lui. L'operazione era continuata con appostamenti presso il negozio di mobili di tale Sciarratta, fratello di un uomo d'onore, e con il pattugliamento da parte dello stesso Galliano a bordo di un motorino, ma era poi stata sospesa.

I motivi dell'eliminazione del dott. Borsellino erano da ricercarsi, secondo quanto appreso dal Galliano, attraverso i colloqui tra Raffaele Ganci e Cancemi, nell'attività compiuta dal magistrato confronti delle famiglie del trapanese.

Ha affermato nel corso dell'esame dibattimentale che qualche giorno prima della strage del 19 luglio, in uno dei primi giorni della settimana, mentre si trovava nei locali della macelleria di via Lancia Di Brolo, Raffaele Ganci in presenza di Mimmo Ganci gli aveva detto di tenersi libero per la domenica successiva, per un nuovo pedinamento di Borsellino, ma, non volendo essere coinvolto, aveva detto di essere impegnato, per cui Mimmo Ganci aveva proposto di sostituirlo con Stefano Ganci,

chiedendo a Galliano, il quale aveva tempo prima pedinato il dott. Borsellino, consigli sul pedinamento. A seguito di tale conversazione Galliano si era preoccupato di farsi cambiare il turno di lavoro della domenica 19 luglio 1992, passando dal turno di mattina a quello di pomeriggio. Ha precisato, infatti, che in quel periodo lavorava come portiere alla Sicilcassa con turni dalle 6,00 alle 13,30, dalle 13,30 alle 21,00 e dalle 21,00 alle 6,00, che venivano predisposti e resi noti il venerdì; esisteva la possibilità di cambiare il turno, previo preavviso, ed il cambio veniva annotato nel foglio di servizio, inoltre durante il servizio c'era la possibilità di uscire ed andare al bar, ma per un tempo limitato (massimo un quarto d'ora) e non nei giorni festivi per non lasciare sguarnito il posto. La mattina del 19 luglio 1992 era andato verso le 7,00 a correre alla Favorita con dei colleghi, poi si era recato a casa dove la madre gli aveva comunicato che Stefano Ganci lo aveva cercato, dopo la doccia, verso le 9,10 era andato dai suoceri ed anche lì lo avevano informato del fatto che era stato cercato da Stefano Ganci, che conosceva tutti i suoi recapiti telefonici; il Galliano si era poi recato a Mondello con la fidanzata e, dopo aver fatto colazione, era ritornato dai suoceri e verso le 13,00, dopo avere mangiato al bar Alba, era andato a lavorare. Non si era mai spostato dalla sede di via Filippo Cordova dove quel giorno aveva lavorato, alternandosi con gli altri commessi tra la portineria ed i piani superiori. Mentre lui si trovava in portineria erano arrivati Mimmo e Stefano Ganci che avevano da poco

cessato il pedinamento della macchina del dott. Borsellino ad annunciargli il “ botto
“ e la riuscita dell’operazione:

*Imp. GALLIANO A.: - No, rimaniamo davanti la soglia del portone, loro mi dicono:
"Sentiti 'o botto". Allora io, diciamo, mi preoccupai e dissi: "Andatevene, e' una cosa
cosi' pericolosa. Voi siete qua, andatevene". Allora Stefano Ganci sollecito' Mimmo
Ganci dicendo: "Andiamocene! Andiamocene! che papa' ci aspetta da Vito Priolo
con Cangemi...*

*P.M. DOTT. DI MATTEO: - Vorrei capire. Intanto, Mimmo Ganci come mai si
trovava a passare dalla via Cordova, dove lei stava svolgendo attivita' lavorativa?
Come mai si trovava da quelle parti? Perche' lei ha detto che Mimmo Ganci le disse
"sentiti 'o botto", pero'...*

*Imp. GALLIANO A.: - Si, perche' mi spiego' che lui aveva pedinato assieme a
_Stefano Ganci la macchina fino al semaforo, tra via Cordova e mia Marchese Villa
Bianca, cioe' via Roma e quindi lui ritornava indietro da via Cordova a salire. Quindi
si sono fermati, diciamo, per farmi capire che loro avevano vinto il trofeo*

*P.M. DOTT. DI MATTEO: - Questo per la trascrizione: quando lei dice "avevano
pedinato la macchina" a quale macchina si riferisce?*

Imp. GALLIANO A.: - Alla macchina del dott. Borsellino

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Seppe da Mimmo Ganci in quel contesto, anche successivamente, da dove avevano iniziato il pedinamento? fino a dove ce l'ha detto, anche se dovrebbe essere un po' piu' preciso

Imp. GALLIANO A.: - No, mi disse che lui aveva pedinato la macchina pero'... Cioe' io posso fare una deduzione logica, perche' lui mi disse che era messo la', davanti l'Acì, quindi presumo che lui era rimasto la', diciamo, ad aspettare; non lo so pero' di preciso; cioe' e' una mia deduzione logica. Cioe' non mi specifico' da dove e per quanto tragitto l'aveva pedinato

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Ma Mimmo Ganci, lei ha detto, si fermo' ad un incrocio, come mai si fermo' ad un incrocio?

Imp. GALLIANO A.: - No, si fermo' ad un incrocio, si fermo' il dott. Borsellino. Cioe' mi ha detto che l'aveva pedonato fino alla macchina all'incrocio tra via Cordova e via Marchese Villa Bianca, via Roma

P.M. DOTT. DI MATTEO: - E la' si era fermato il pedinamento di Mimmo Ganci?

Imp. GALLIANO A.: - Si

(pagg. 62,63,64).

Secondo Galliano i due fratelli Ganci che avevano lasciato la macchina del dott. Borsellino all'angolo tra via Marchese di Villabianca e via Filippo Cordova, erano a conoscenza della sua destinazione, perché seguivano un tragitto preciso. Galliano ha

dichiarato di non avere notato con quale auto erano i due, affermando però che era una sola, ha aggiunto che i fratelli Ganci avevano la disponibilità di diverse macchine (una Mercedes, una Clio, una Y10, una Polo) , così come entrambi erano muniti di telefoni cellulari. Ha precisato su specifica domanda di avere avuto la disponibilità di una Fiat uno colore amaranto acquistata per la sorella in occasione della malattia del padre, ma ha escluso di averne dato la disponibilità ai Ganci.

Ha dichiarato di conoscere la casa di Priolo, luogo di incontro per Ganci Raffaele e Cancemi che vi si recavano ogni domenica.

Andati via i fratelli Ganci, Galliano era salito con l'ascensore al piano in cui lavorava il collega e poco dopo aveva sentito l'esplosione, c'erano stati contatti telefonici con le altre agenzie della banca, anche a causa degli allarmi, ed aveva sentito per telefono la fidanzata che alla televisione aveva appreso la notizia; ha escluso categoricamente di essersi allontanato dal posto di lavoro ed ha escluso di avere avuto, dopo l'esplosione, contatti telefonici con altri se non con la propria fidanzata.

Quella il Galliano ha riferito di aver finito di lavorare alle 21,00 e di essere andato dai suoceri. Il giorno successivo e precisamente il lunedì 20 luglio 1992 si era incontrato con Mimmo Ganci nella macelleria di quest'ultimo in via Lo Iacono, apprendendo da questi i particolari del pedinamento della mattina precedente ed in particolare la posizione di Stefano Ganci, appostatosi vicino la chiesa:

Imp. GALLIANO A.: - La chiesa, diciamo, c'e` un cancello molto largo, dove si accede, c'e` una specie di..., dove giocano i ragazzi, quindi molto aperto , che e` lateralmente all'entrata della chiesa. La chiesa, diciamo, da` alle spalle. Diciamo che qua c'e` il palazzo e qui c'e` la chiesa; quindi di qua si vedeva palazzo. Da questa visuale aperta, dal cancello aperto si vedeva il fronte del palazzo del dott. Borsellino e quindi si vedeva sia il balcone che l'entrata del palazzo. Mentre Mimmo Ganci si e` messo, diciamo, subito dietro il palazzo, cioe` in via Aci e mi disse che piu` giu`...

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Dietro il palazzo quale?

Imp. GALLIANO A.: - Sempre del dott. Borsellino. Piu` giu` c'era il Ferrante

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Ferrante chi?

Imp. GALLIANO A.: - Ferrante Giovanbattista

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Altre persone erano presenti, sempre per quello che le riferi` Mimmo Ganci su quel luogo, cioe` intorno alla casa del dott. Borsellino?

Imp. GALLIANO A.: - Mi disse che suo padre con il Salvatore Cangemi che giravano con la macchina

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Le disse con quale macchina?

Imp. GALLIANO A.: - No, comunque con la macchina di mio zio

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Questo appostamento a che ora del mattino, sempre se Mimmo Ganci glielo disse, si era verificato?

Imp. GALLIANO A.: - Cioe` di preciso non me l'ha detto quando, l'orario; comunque mi disse che avevano visto uscire il dott. Borsellino intorno alle nove, quindi loro erano messi la` prima delle nove (pagine 74-75)

Il Galliano ha riferito, inoltre, che Mimmo Ganci, nell'occasione, gli aveva detto di una telefonata effettuata per segnalare che le automobili stavano partendo e di una successiva telefonata di contrordine, nella stessa conversazione gli ha accennato al fatto che ad occuparsi dell'esecuzione della strage erano state la famiglie “ dell'altra parte della città “, riferendosi ai Graviano ed Aglieri:

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Ha parlato poi di questa telefonata, una telefonata e una controtelefonata. Allora, io vorrei capire da quali telefoni sono partite la telefonata e la controtelefonata, sempre se lei lo sa e a chi telefonavano?

Imp. GALLIANO A.: - Cioe` Mimmo Ganci mi spiego` che avevano fatto un errore e quindi avevano dovuto, non so chi, non mi spiego` chi, se l'aveva fatto lui o l'aveva fatto qualche altro, che quando avevano visto muovere le macchine del dott. Borsellino avevano telefonato al numero che loro dovevano telefonare e cioe` alla persona che si trovava nel luogo dove poi dovevano porre in essere, diciamo, l'attentato e quindi quando poi hanno visto che la macchina non andava verso via

Principe Paterno`, cioè` a scendere, aveva girato per via Delle Alpi, avevano dovuto fare subito la controtelefonata

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Le disse Mimmo Ganci chi era questa persona alla quale stavano telefonato, avevano telefonato?

Imp. GALLIANO A.: - No, Mimmo Ganci mi spiego` che le persone che si trovavano sul posto dell'attentato erano persone, diciamo, dell'altra parte della città`. Mi spiego` che erano del Brancaccio, S. Maria di Gesu`, cioè` come riferimento ai Graviano e Aglieri, diciamo, alla sua famiglia. Mi fece anche un paragone, dice: "Toto` Riina aveva adottato nelle due stragi la stessa tecnica che aveva adottato per i due omicidi Cassara` e Montana. L'omicidio Montana era stato fatto, appunto, dal gruppo di fuoco Graviano - Aglieri e c'erano le famiglie dall'altro lato; mentre l'omicidio Cassara` era stato posto in essere dalla famiglia della Noce di Portanuova, Resuttana e S. Lorenzo; cioè` fece questo termine di paragone, cioè` che le persone che si trovavano..., cioè`, diciamo, che loro, Portanuova e quindi La Noce e la famiglia del Biondino di S. Lorenzo erano stati adoperati come punto di appoggio, di sostegno alle persone che si trovavano già` sul luogo dove dovevano porre in essere materialmente l'attentato

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Lei ha dato questa indicazione sulla suddivisione dei compiti per famiglia o per mandamenti . Volevo capire una cosa: quando le riferi` Mimmo Ganci che la strage di via Damelio, che sul posto, cioè` sul posto

dell'attentato c'erano le famiglie dell'altro lato, le disse espressamente che erano le famiglie che facevano capo a Aglieri Pietro ed ai Graviano?

Imp. GALLIANO A.: - Lui mi disse che..., cioè` perche' era notorio chi aveva posto in essere, diciamo, l'omicidio Cassara` e l'omicidio Montana, messo a punto che le famiglie di Brancaccio e S. Maria di Gesu`, cioè` come riferimento in quel periodo i capi mandamento erano i Graviano e gli Aglieri, fece questa precisazione, cioè` come Toto` Riina aveva adottato quella suddivisione, cioè` per dividere i gruppo di fuoco, cioè` per fare dimostrazione, cioè` fare vedere che l'uno era valido quanto l'altro, nel mettere in atto, diciamo , l'omicidio della stessa portata. Quindi mi fece questa spiegazione

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Dandole questa spiegazione le disse chi, lei ci ha gia` detto, aveva voluto questa suddivisione dei compiti?

Imp. GALLIANO A.: - Si. Salvatore Riina (pagine da 77 a 78)

In sede di controesame il Galliano ha chiarito che i nomi di Aglieri e Graviano non erano una sua deduzione, ma gli erano stati espressamente fatti da Mimmo Ganci e che da questi aveva capito a quali famiglie si riferiva l'interlocutore.

Ha aggiunto di sapere che la suddivisione dei compiti in occasione degli omicidi di Montana e Cassarà era stata voluta da Riina e che il dott. Cassarà era stato ucciso ad opera delle famiglie della Noce di Partanna, di Resuttano e San Lorenzo , mentre

Montana lo avevano ucciso le famiglie “dell’altro lato “, inoltre ha riferito di avere sentito tempo prima una conversazione tra Cancemi e Raffaele Ganci che si lamentavano dell’operato delle famiglie incaricate di uccidere Montana che li aveva obbligati ad uccidere Cassarà.

Ha dichiarato di avere appreso da Mimmo Ganci che la telefonata era destinata ad un’utenza impressa su di un bigliettino e che doveva essere pronunciata una frase convenzionale, ma nulla gli aveva detto quest’ultimo circa l’identità della persona che aveva risposto al telefono. Nella stessa occasione Mimmo Ganci gli aveva riferito che durante la mattinata la macchina era stata pedinata fino a Carini da Biondino. I Ganci non ebbero più occasione di parlare con Galliano della strage, solo Stefano ebbe un colloquio con il cugino:

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Dopo quel colloquio del lunedì` lei ha avuto piu` occasione di tornare nell'argomento "strage Borsellino " con Mimmo Ganci?

Imp. GALLIANO A.: - Io ne parlavo con Stefano Ganci , perche' Stefano Ganci, diciamo, come me, non condivideva tutta questa mattanza e parlammo soltanto in questi termini: che suo padre stava mandando tutto al macello, che si faceva guidare da Riina e in capiva che tutti si stava andando al macello(pagina 85)

Il Galliano ha addotto come motivo della sua collaborazione una forte fede religiosa e l'adesione solo esteriore a cosa nostra. Tali motivazioni possono essere senz'altro positivamente apprezzate, ma attengono a profili psicologici ed interiori difficilmente verificabili. Più utile al fine di una concreta valutazione della attendibilità intrinseca del Galliano appare il fatto che la sua scelta collaborativa ha comportato anche il prezzo, sicuramente doloroso, di dovere accusare amici e familiari. Esempio a tal proposito è la sua posizione nei confronti del cugino Stefano Ganci, considerato per sua stessa ammissione più caro di un fratello, per cui proprio le accuse, relative a numerosi e gravi fatti criminosi, mosse nei confronti di quest'ultimo e di altri parenti e familiari con i quali intercorrevano intensi rapporti di affetto, possono meglio di qualunque altra motivazione ideologica, dare contezza dell'attendibilità intrinseca.

Le conoscenze criminali sono strettamente correlate alle vicende dell'organizzazione e personali, ed il contenuto delle dichiarazioni inoltre appare sicuramente coerente con il ruolo svolto nell'ambito di cosa nostra. Infatti Galliano risulta non avere particolari conoscenze sull'identità di affiliati di altre famiglie criminali, in piena coerenza con la sua qualità di uomo d'onore riservato, ma è a conoscenza di fatti relevantissimi per l'organizzazione, quali le motivazioni della politica strategica di Riina (la cosiddetta “ pulitina di piedi”), nonché partecipe di importanti azioni criminali (strage Capaci, tentativo di eliminazione del dott. Borsellino ecc..) grazie

alla sua stretta vicinanza al capomandamento Ganci Raffaele, nonché agli intensi vincoli di amicizia con i figli di questo Mimmo e Stefano, tutte circostanze che giustificano e rendono assai verosimile il suo ruolo di destinatario di confidenze .

Le sue conoscenze dirette sul primo tentativo di eliminazione del dott. Borsellino sono state confermate da altri collaboratori della Noce, così come anche le sue conoscenze indirette sugli omicidi Montana e Cassarà.

Anche per quanto riguarda l'interesse all'accusa le dichiarazioni del Galliano appaiono rispondere al requisito dell'attendibilità intrinseca, non essendo emersi motivi di interesse all'accusa nei confronti degli imputati del presente procedimento, molti dei quali lo stesso Galliano non conosceva direttamente e personalmente.

Per quanto riguarda la costanza delle dichiarazioni e la concordanza con le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia non può farsi a meno di rilevare che si tratta dell'aspetto più problematico dell'attendibilità intrinseca del Galliano, che può essere, tuttavia, in questa sede compiutamente valutata, essendo stati acquisiti con il consenso delle parti i verbali di dichiarazioni rese dallo stesso nel corso delle indagini.

Infatti quanto sopra riportato è il contenuto dell'esame dibattimentale, ma tale contenuto deve essere integrato con le dichiarazioni rese dal Galliano nel corso delle indagini e di cui ai verbali del 3 agosto 1996, del 17 aprile 1997 e del 7 maggio 1997. Nel corso del primo interrogatorio il Galliano ha ammesso di avere avuto l'incarico da Ganci Raffaele di effettuare il pedinamento del magistrato nel 1989, ha negato di sapere alcunchè sulla strage di via D'Amelio e non ha parlato dell'incarico conferitogli alcuni giorni prima da Ganci Raffaele né della visita dei fratelli Ganci presso la banca dove lavorava la domenica del 19 luglio 1992.

Durante il secondo interrogatorio il Galliano ha fornito varie versioni dello stesso fatto , in un primo tempo ha affermato di non avere chiesto cambiamenti di turno per quella domenica, ma ha dichiarato di avere ricevuto subito prima dell'esplosione la visita di Mimmo Ganci che gli annunciava “ il botto “. In un secondo tempo, dopo avere avuto contestate le dichiarazioni di Cancemi, ha ammesso di avere cambiato il turno lavorativo per rendersi libero la mattina del 19 luglio 1992, così come gli aveva chiesto Ganci Raffaele, di essere stato presente al pedinamento svoltosi la stessa mattina della strage, di essersi posizionato nei pressi della casa di Borsellino con un telefono cellulare fornitogli da Mimmo Ganci, di avere fatto una telefonata pronunciando una frase convenzionale nel momento in cui aveva avvistato l'automobile di Borsellino, ed ha parlato dell'esistenza di una telefonata di “ contrordine” quando i pedinatori si erano accorti che la macchina di Borsellino si

dirigeva fuori città. Ha aggiunto di avere effettuato tali telefonate verso le 9,00-9,30 , che aveva notato tra i partecipanti all'appostamento Mimmo Ganci, Cancemi e Raffaele Ganci e di essere stato liberato dall'incarico verso le 9,40. Ha mantenuto la versione precedentemente resa circa la visita di Mimmo Ganci alla banca nel pomeriggio poco prima del “ botto “. Infine, sempre nel corso dello stesso interrogatorio ha cambiato versione circa il pedinamento del 19 luglio, sostenendo di avere ricevuto l'incarico giorni prima da Raffaele Ganci, di avere chiesto il cambio turno per non essere coinvolto, di non avere effettuato il pedinamento, e, a proposito della visita ricevuta in banca poco prima dell'esplosione, per la prima volta ha inserito in modo sicuramente contraddittorio con quanto prima dichiarato, insieme a Mimmo Ganci, anche il fratello Stefano.

Il verbale del 7 maggio 1997, nonostante gli omissis il cui contenuto peraltro appare esplicitato nella versione dibattimentale, è sostanzialmente analogo a quanto dichiarato in dibattimento, il Galliano ha chiarito di non avere effettuato il pedinamento del 19 luglio ma di essersi autoaccusato nel tentativo di coprire Stefano Ganci, attribuendosi le condotte di questo.

Tali differenti versioni hanno dato luogo nel corso dell'interrogatorio ma anche dell'esame dibattimentale a contestazioni da parte dei P.M. e dei difensori, ed il Galliano ha spiegato l'esistenza di tali differenti versioni con l'intenzione di coprire

Stefano Ganci , con il quale ha sempre avuto un intenso legame anche a causa della malattia di questo.

Sul punto deve rilevarsi che il collaboratore ha assunto una posizione estremamente mutevole circa la chiamata in correità nei confronti di Stefano Ganci. Infatti inizialmente non ha parlato di quest'ultimo né a proposito della fase del pedinamento precedente alla strage, né tantomeno per quanto riguarda la visita ricevuta dopo il pedinamento e subito prima dell'esplosione. Successivamente, nel verbale del 17.4.1997, ha reso diverse versioni circa il protagonismo di Stefano Ganci, in quanto si è autoaccusato del pedinamento al mattino ed ha indicato Stefano Ganci come colui che, in compagnia del fratello Mimmo si era recato presso la banca ad avvertirlo dell'esplosione, fornendo poi nel successivo verbale una versione sostanzialmente uguale a quanto riferito in dibattimento anche sulla posizione di Stefano Ganci.

Le oscillazioni del Galliano trovano, tuttavia, una concreta giustificazione, che appare logica, coerente ed umanamente comprensibile, nell'intensa amicizia del collaboratore con Stefano Ganci e nell'atteggiamento di protezione maturato nel tempo nei confronti del cugino malato, di cui altri non si erano mai interessati. Tutto ciò può spiegare l'autoaccusa consistente nella sostituzione della propria persona a Stefano Ganci durante il pedinamento e l'originaria omissione della persona dello Stefano Ganci con riferimento alla visita in banca poco prima dell'esplosione e, nella stessa ottica rende credibile la spiegazione fornita a proposito della telefonata

effettuata in uscita dall'utenza cellulare di Stefano Ganci ed indirizzata all'utenza della fidanzata di Galliano nella mattinata, restando comunque poco chiaro il motivo per cui il Galliano non ha voluto accusare Stefano Ganci in relazione alla strage di via D'Amelio, chiamandolo però in correità in relazione a vari altri gravi episodi criminosi.

Il punto più critico della attendibilità del Galliano è costituito, invece, dal palese contrasto con le dichiarazioni di Cancemi Salvatore, in quanto quest'ultimo ha riferito di avere visto personalmente il Galliano su una Fiat Uno amaranto nel corso del pattugliamento nei pressi dell'abitazione del dott. Borsellino la mattina del 19 luglio 1992 e la sera presso la casa di Priolo per festeggiare l'esito positivo dell'attentato. Al riguardo va osservato che non può ritenersi provata la materiale disponibilità del Galliano della autovettura sopra indicata, usata all'epoca dalla sorella per accompagnare il padre gravemente ammalato (il Galliano ha precisato ai ff. 41 e 79 delle dichiarazioni rese il 3-12-1997 che aveva usato la Uno amaranto nei pedinamenti del dott. Borsellino nel 1989 e che dal 2 novembre dello stesso anno, data in cui aveva acquistato un'altra auto, non aveva più la disponibilità della Uno amaranto), e che risultano confermati gli orari di lavoro osservati dal Galliano nel pomeriggio del 19 luglio, che inducono ad escludere che lo stesso possa avere partecipato al brindisi a casa di Priolo. Pertanto, atteso che non sussistono apprezzabili ragioni per ritenere che il Cancemi abbia voluto incolpare falsamente il

Galliano, appare possibile che lo stesso possa essere incorso in un errore, magari notando la presenza di una autovettura simile a quella del Galliano o facendo confusione con altri episodi delittuosi in cui il Galliano aveva svolto analoghe attività di pedinamento (si pensi solo al precedente tentativo di uccisione del dott. Borsellino) e con altri brindisi per festeggiare la riuscita di una azione delittuosa. Certamente non può farsi a meno di rilevare che permangono zone d'ombra nelle dichiarazioni del Galliano sulla strage di via D'Amelio derivanti dal fatto che lo stesso ha ammesso la propria partecipazione al pedinamento non spontaneamente ma solo quando gli è stato contestato il contenuto delle dichiarazioni del Cancemi; che ha richiesto lo spostamento di turno per il 19 luglio all'atto dell'invito di Ganci Raffaele di rendersi libero (cosa che gli avrebbe consentito di presenziare alle operazioni del mattino), a suo dire per non essere coinvolto, quando ancora lo stesso non sapeva se l'attività che gli veniva richiesta si sarebbe svolta la mattina o il pomeriggio; che, infine, ha riferito con particolare doviziosità i dettagli del pedinamento, che difficilmente avrebbe potuto apprendere da altri e ricordare dopo anni.

Tali perplessità, tuttavia, attengono esclusivamente alla partecipazione personale del Galliano al pedinamento del 19 luglio 1992 e non incidono minimamente sulla attendibilità del collaboratore in ordine a tutti gli altri fatti riferiti, che appaiono intrinsecamente attendibili, per la loro precisione, logicità e coerenza e che, come si è

detto, trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni convergenti di diversi altri collaboratori di giustizia e nell'esito delle indagini compiute.

11) Le Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di BRANCACCIO:

DI FILIPPO PASQUALE

esaminato all'udienza del 15.4.1997 ha dichiarato di avere iniziato a collaborare nel giugno 1995 , mentre si trovava in stato di libertà, subito dopo la collaborazione del fratello Emanuele che lo aveva indicato come uno degli uomini più vicini a Leoluca Bagarella e tra coloro che ne curavano la latitanza. Per tale motivo era stato attenzionato dalle forze di Polizia e, dopo essere stato arrestato, si era convinto a collaborare determinando l'arresto di Toni Calvaruso, Leoluca Bagarella, nonché del capo della famiglia Mangano Antonino, contribuendo, altresì, nel corso della collaborazione a fare luce su numerosi episodi criminosi fino allora sconosciuti. Ha dichiarato di essere stato abbandonato dai propri familiari a causa della scelta di collaborare e che, solo dopo due anni dall'inizio della collaborazione, la moglie Spataro Giuseppina si era determinata a raggiungerlo, scrivendogli una lettera in cui ha spiegato di averlo precedentemente «ripudiato» perché figlio di un uomo d'onore ed influenzata dall'ambiente.

Il Di Filippo ha confessato di avere da tempo gravitato nell'ambiente di cosa nostra anche perché cognato di Marchese Antonino, a sua volta cognato di Leoluca Bagarella, nonché genero di Tommaso Spadaro, esponente di spicco della famiglia mafiosa di porta nuova. In particolare ha riferito che a partire dal 1992, data del suo fidanzamento con la figlia dello Spataro, aveva svolto le funzioni di autista per il suocero accompagnandolo mentre questo si occupava dei propri affari illeciti. Dopo il 1994 l'attività del Di Filippo per cosa nostra si era intensificata, in quanto per volontà di Leoluca Bagarella era entrato a far parte di un gruppo di fuoco "ristretto", composto cioè da pochi killer alle dirette dipendenze dello stesso Bagarella, ed era stato inserito nella famiglia di Ciaculli con a capo Mangano Nino, senza alcun rituale ma solo con la raccomandazione della regola della riservatezza anche nei confronti degli appartenenti allo stesso gruppo.

A proposito della strage di via D'Amelio ha riferito di avere spesso sentito, in epoca precedente alle stragi del 1992, Tommaso Spadaro e Marchese Antonino lamentarsi dell'attività dei magistrati Falcone e Borsellino perché, a loro dire, avevano intrapreso una strada che si era rivelata efficace contro cosa nostra. A seguito delle stragi aveva prospettato al Bagarella l'idea di uccidere Aglieri Pietro, Dainotti Giuseppe e Andronico Giuseppe, ma Bagarella gli aveva fatto capire che per gli ultimi due non c'erano problemi, anche perché vicini a Cancemi, divenuto

collaboratore di giustizia, mentre per Aglieri era impossibile, stante l'importanza acquisita dallo stesso a seguito della strage di via D'Amelio :

IMP. DI FILIPPO P.: - Io l'incontro con BAGARELLA l'ho fatto un paio di mesi prima di arrestarmi a me e a lui. Le persone erano DAINOBI Giuseppe, CALDERONICO Giuseppe e AGLIERI Pietro. Lui mi ha detto che per due non c'erano problemi anche perche' queste due persone erano molto vicine a CANCEMI Salvatore. CANCEMI Salvatore gia' si era pentito quindi non c'erano problemi. Per quanto riguarda AGLIERI Pietro lui mi ha messo le mani in faccia e mi ha detto: "Te lo sei scordato a BORSELLINO?". Cioe' nel senso, mi ha fatto capire che per lui era una cosa impossibile perche' il fatto che il Dottore BORSELLINO lo aveva fatto diventare molto piu' importante di quanto si pensava. Questo e' quello che ho capito io da quello che lui mi ha detto.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Questa frase: "Te lo sei scordato a BORSELLINO" era con riferimento ad AGLIERI?

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, certo a AGLIERI Pietro.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Lei ha chiesto a BAGARELLA il significato di questa frase o comunque ne ha compreso

IMP. DI FILIPPO P.: - Non gliel'ho chiesto, io ho capito che lui mi voleva dire questo, mi ha detto non se ne deve parlare proprio.

(Pagina: 36 verbale del 15.4.1997).

Il Di Filippo ha poi precisato che l'intento di uccidere Aglieri era nato a seguito del sequestro e dell'uccisione di due uomini di Villabate sospettati di complottare contro i corleonesi, uno di essi era stato portato nella camera della morte ed aveva confessato al Di Filippo ed agli altri presenti che il suo capo, tale Diperi, si era incontrato con Aglieri, inoltre molti componenti del gruppo di fuoco covavano del malcontento nei confronti di Aglieri perché questo, dopo le stragi, si era ritirato occupandosi dei suoi traffici e mandando gli altri a commettere omicidi.

Nel periodo successivo alla strage non ha avuto modo di sentire altri commenti, tranne qualche cenno circa i rimorsi di Profeta per essersi fidato di Scarantino :

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ho capito, senta, sempre con riferimento alla Strage di via D'Amelio, dopo che e' iniziata la collaborazione di SCARANTINO Vincenzo, a seguito della quale sono state arrestate alcune persone, nell'ambito di "Cosa Nostra", lei ha sentito, ha avuto riferiti dei fatti, ha sentito dei commenti?

IMP. DI FILIPPO P.: - No, dentro il nostro gruppo non si e' discusso sul discorso qua. Si parlava solo che PROFETA era molto dimagrito in carcere, perche' si sentiva responsabile di tutti i guai che aveva combinato SCARANTINO, nel senso che SCARANTINO aveva detto tutto il discorso del Dottor BORSELLINO, e quindi lui

era molto scoraggiato perche' alla fine lui si sentiva responsabile perche' era lui che lo aveva raccomandato per fare in modo che SCARANTINO potesse fare parte di "Cosa Nostra".

P.M. Dott.ssa PALMA: - Questo discorso da chi lo apprese?

IMP. DI FILIPPO P.: - Questo discorso ne parlava GIULIANO Francesco perche' il padre era arrestato, GIULIANO Salvatore, e quindi noi avevamo queste notizie.

(pag. 42 verbale del 15.4.1997).

Circa le conoscenze degli imputati del presente procedimento, il Di Filippo ha dichiarato di non conoscere personalmente Aglieri e Greco, ma solo per fama come gli uomini d'onore più importanti della Guadagna, di avere sentito parlare anche di Calascibetta come personaggio di spicco della famiglia di Santa Maria di Gesù, di conoscere personalmente Tagliavia Francesco. Quest'ultimo dal 1985 era diventato molto importante, aveva fatto parte del gruppo di fuoco di Lucchese Giuseppe ed aveva un ruolo di primo piano nella famiglia di corso dei Mille, al punto che per fare traffici in quella zona bisognava chiedere la sua autorizzazione.

Anche il Tinnirello, a dire del collaboratore, era un personaggio importante in cosa nostra, legato a Tagliavia, a Lucchese, a Giuliano Giuseppe, coinvolto in traffici anche con Aglieri.

Il Di Filippo ha dichiarato di conoscere anche Urso Giuseppe, detto Franco, precisando che lo aveva incontrato nel 1982 ed aveva saputo che era un importante uomo della Guadagna, imparentato con i Vernengo, con i quali trafficava in stupefacenti, che aveva grosse disponibilità economiche e che le sue attività lecite consistevano in una ditta di elettricità e successivamente in un deposito di bibite. In un'occasione era intervenuto insieme al suocero Vernengo Pietro a comporre una lite che il Di Filippo aveva avuto con tale Mantione, grazie anche all'intervento dei fratelli Agliuzza, proprietari di una autocarrozzeria in via Messina Marine e molto amici di Urso.

Ha dichiarato di conoscere anche Vernengo Cosimo, cognato di Urso e figlio di Pietro Vernengo, appartenente ad una nota famiglia mafiosa ed imparentato anche con Aglieri. In un'occasione Marchese, per recuperare dei soldi che il costruttore Amato gli doveva, si era rivolto ad Aglieri tramite proprio Vernengo Cosimo, che gli aveva fatto fare la "tagliata", cioè la restituzione di parte del denaro perché l'impresa di Amato in realtà apparteneva a Vernengo.

Ha conosciuto Giuseppe La Mattina, di lui si sapeva che era il killer personale di Aglieri, persona valida e temuto dagli stessi componenti del gruppo di fuoco, in particolare ha riferito di un omicidio di tale Vinciguerra a seguito del quale tale Giannuso si era messo a fare domande, era quindi intervenuto il La Mattina Giuseppe che aveva sistemato tutto.

Il Di Filippo ha dichiarato altresì di avere sentito parlare di Vitale, in occasione del suicidio in carcere del fratello, quando si manifestò il timore che si potesse pentire, circostanza che avrebbe potuto, a detta di alcuni, rovinare cosa nostra.

Il collaboratore ha affermato di conoscere i fratelli Gambino Nino e Natale e di essere a conoscenza che questi gestivano il totonero per la Guadagna, attività di recente entrata nella sfera di influenza di cosa nostra.

Aveva anche sentito parlare dei fratelli Scotto come trafficanti di droga che avevano anche curato la latitanza di Gaetano Fidanzati.

DI FILIPPO EMANUELE

sentito all'udienza del 4.8.1997, ha dichiarato di avere iniziato a collaborare con la giustizia nel maggio 1995 mentre si trovava ristretto nell'ambito dell'operazione Golden Market avviata a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori Drago e Marchese Giuseppe, precisando di avere attraversato un periodo di sofferenza interiore e di avere preso coscienza del distacco, peraltro sempre avvertito, con il mondo criminale. Nel corso della collaborazione ha confessato numerosi omicidi, contribuendo altresì all'arresto di Leoluca Bagarella.

Ha riferito di non essere stato mai formalmente affiliato e di avere fatto parte negli anni dal 1982 al 1985 del cosiddetto « gruppo di fuoco» della famiglia di Ciaculli, di essere stato molto vicino ad Antonino Marchese, suo cognato, e successivamente a

Giuseppe Lucchese, entrambi esponenti di spicco di quella famiglia. Il Di Filippo ha precisato che, pur non avendo mai avuto la qualifica di uomo d'onore, era stato a completa disposizione della famiglia ed insieme ad altri uomini d'onore si era occupato delle attività criminose peculiari della famiglia mafiosa di appartenenza, quali omicidi e attività connesse alle estorsioni, riferendo altresì di prelievi periodici di denaro personalmente effettuati ai danni di varie fabbriche della zona industriale ed il cui ricavato veniva consegnato, insieme ad un bigliettino con annotato il nome della ditta, dallo stesso al Lucchese, il quale per tali servizi compensava il Di Filippo con la somma di lire due milioni al mese. Dopo il 1985 il Di Filippo si era staccato dal gruppo di fuoco e non aveva partecipato più ad omicidi ed estorsioni, ma continuava ad essere a disposizione dell'associazione occupandosi di traffici di stupefacenti e di sigarette, nonché dei contatti, tramite scambio di bigliettiini, tra Graviano Filippo e Marchese Antonino nel periodo di detenzione di quest'ultimo presso varie carceri tra cui quello di Voghera. Il Graviano era solito consegnargli mensilmente ed in occasione di festività anche delle somme di denaro destinate alla famiglia del Marchese, con la precisazione che venivano mandate dallo «zio», poi indicato dallo stesso Marchese come Totò Riina.

Per quanto riguarda le stragi del 1992 il Di Filippo ha riferito di non essere a conoscenza di alcun particolare circa la strage di via D'Amelio, ma di avere visto il lunedì successivo alla strage di Capaci, presso un capannone della zona industriale

Filippo Graviano, il quale con un certo sarcasmo gli aveva detto «u sintisti chi successi ?» facendogli poi capire che quanto accaduto era un fatto « ‘mpurtante»; il Di Filippo ha inoltre riferito che dopo il suo arresto, avvenuto nel febbraio 1994, ha avuto modo di colloquiare con diversi detenuti e di avere avvertito amarezza e disagio a causa dell'applicazione del 41 bis e dell'inasprimento del regime carcerario che è seguito alle stragi, di questo si lamentavano uomini d'onore come Galatolo Giuseppe, Spina Calogero, Gaeta Giuseppe, che conosceva bene e con il quale aveva avuto modo di effettuare traffici illeciti. Quest'ultimo in un'occasione venne salutato da Bernardo Brusca, anch'egli detenuto, con l'espressione « tutto a posto?», ed ebbe a commentare con il Di Filippo che non c'era niente a posto, aggiugnendo che “u zi Totò ‘u curtu ni consumò a tutti”, ed attribuendo quindi la paternità delle stragi e del conseguente inasprimento carcerario a Totò Riina.

Ha riferito di avere appreso che il maxi processo era stato creato dal dott. Falcone, magistrato assai temuto da cosa nostra, e di essere stato presente nello studio dell'avvocato Mormino insieme al cognato Marchese Antonio, direttamente interessato perché imputato, quando si seppe che la Cassazione aveva confermato il maxi, notizia che giunse inaspettata in quanto negli ambienti di cosa nostra si sperava in un annullamento del processo in Cassazione.

Ha dichiarato di avere conosciuto Vitale Salvatore, presentatogli da Giuliano Antonino ed indicato come persona vicina ai Graviano, ed inoltre di averne sentito

parlare anche a proposito della strage di via D'Amelio, precisando al riguardo che mentre si trovava in cella con tale Sacco Antonino aveva ricevuto il Giornale di Sicilia e nel quale si parlava dell'arresto di Vitale per la strage di via D'Amelio e che, dopo qualche giorno, i familiari di Sacco venuti a colloquio avevano riferito di squilibri mentali del Vitale e del fatto che non sopportava la detenzione:

TESTE DI FILIPPO E.: - A farsi bene la galera, cioe' non riusciva a stare bene in galera. Allora il SACCO mi disse, dice: "Speriamo che non parla, perche' solo questo rovina a tutti"; allora io gli dissi: "Ma picchi' che cosa fici chissu?". Lui non mi disse di specifico cosa fece, pero' mi disse, dici, che aveva una casa, un appartamento proprio dove c'e' stata la strage del dottore BORSELLINO; allora io capii da quelle sue parole che questo signor VITALE, nel senso in cui se avesse parlato si riferiva a questo tipo... a questa strage che era successa in quel... in quel palazzo la'. (pag.42 verbale del 4.8.1997)

Ha dichiarato di conoscere Francesco Tagliavia e Tinnirello Lorenzo, persone di spicco in cosa nostra, trafficanti in stupefacenti e sigarette e con i quali aveva commesso omicidi, nonché Pietro Aglieri, conosciuto ad una riunione cui avevano partecipato altri uomini d'onore ed indicato da Prester Giuseppe come personaggio di spicco, e Cosimo Vernengo, che aveva preso le redini della propria famiglia dopo

l'arresto del padre Pietro e che insieme al cognato Urso Franco si occupava di traffico di stupefacenti e di sigarette.

MARCHESE GIUSEPPE

esaminato all'udienza del 4.8.1997, ha dichiarato di avere fatto parte di cosa nostra nella famiglia di corso dei Mille, con a capo Filippo Marchese fratello del padre, di essere stato affiliato verso la fine del 1980 presso una villa di Altavilla Milicia alla presenza di vari uomini d'onore con il rituale della "pungiuta" del dito e dell'immagine sacra. A volere la sua affiliazione era stato Totò Riina, con il quale intercorrevano vincoli di affinità (la sorella del Marchese era sposata con Leocluca Bagarella, cognato del Riina) e di frequentazione, e che questi aveva voluto che tale affiliazione rimanesse riservata, dovendo il Marchese restare esclusivamente a sua disposizione anche allo scopo di tenere i contatti con Bagarella e Marchese Antonino allora detenuti. Tuttavia lo stato di uomo d'onore riservato non era stato mantenuto a lungo, perchè dopo alcuni mesi molti uomini d'onore si erano accorti del particolare attivismo del Marchese e ne avevano intuito l'avvenuta affiliazione, tanto che ad un certo punto Filippo Marchese aveva cominciato a presentarlo come uomo d'onore.

Ha dichiarato di essere stato detenuto fin dal 15 gennaio 1982, che all'inizio della detenzione aveva cercato di fingersi pazzo, che al momento della collaborazione aveva riportato una condanna all'ergastolo ed una a trent'anni di reclusione, che si era

deciso a collaborare per tanti motivi: la scomparsa di Marchese Filippo di cui responsabili erano i corleonesi, il mancato rispetto delle regole da parte dei corleonesi che pensavano soltanto al loro interesse senza preoccuparsi degli altri, ed in particolare della sorte sua e di suo fratello Marchese Antonino, il fidanzamento con una ragazza di cui era stato incaricato di uccidere il padre. Ha precisato di avere maturato nel tempo la decisione di collaborare e di avere aspettato che Bagarella uscisse dal carcere perchè ci fosse qualcuno a tutelare in qualche modo i suoi familiari, i quali, appresa l'intenzione del Marchese di collaborare con la giustizia, lo avevano minacciato.

Nel corso della collaborazione ha avuto modo di confessare la sua partecipazione a diversi reati, soprattutto omicidi, sui quali non era ancora stata fatta luce; ha riferito di varie riunioni di capi mandamento svoltesi anche presso la tenuta di Michele Greco durante le quali venivano deliberati i fatti più importanti di cosa nostra come i grossi traffici di stupefacenti, gli omicidi della guerra di mafia, gli omicidi di uomini dello Stato oppure fatti che coinvolgevano diverse famiglie e mandamenti.

Ha riferito che mentre si trovava detenuto era al corrente delle vicende di cosa nostra e ciò per i continui contatti tra il carcere ed il mondo esterno, realizzati attraverso gli arrivi di uomini d'onore al carcere, i colloqui, gli scambi di bigliettini ed altro, precisando di avere appreso, anche perché personalmente interessato in quanto imputato al maxi processo, di particolari interessanti per processi che vedevano

coinvolti uomini d'onore ed in particolare per il maxi processo, per il buon esito del quale cosa nostra stava interessandosi fortemente, evitando di compiere fatti eclatanti durante il suo svolgimento. In particolare ha ricordato che negli ambienti mafiosi si diceva che se qualcosa andava storto era a causa dell'interessamento di Falcone, che aveva istruito il maxi insieme a Borsellino. Quando la sentenza del maxi divenne definitiva a seguito della decisione della Cassazione, nel periodo precedente alle stragi, Riina aveva fatto sapere con un bigliettino introdotto da Di Filippo Emanuele e destinato a Marchese Antonino, che in quel processo era stato condannato all'ergastolo, che era dispiaciuto per l'esito del processo e che si stava «provvedendo a delle pressioni», espressione che il collaboratore spiega in questo modo :

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - Ma quello che ho commentato con mio fratello... quello che ho commentato con mio fratello e' stato soltanto il fatto che abbiamo detto che: "Si vede che si sta preparando qualche cosa di grosso", perche' per dire: "Si sta provvedendo a queste pressioni", abbiamo capito nella mentalita' di "Cosa Nostra" e nella mentalita' del mafioso che stavano preparando qualche cosa di grosso. Con cio' premetto che c'era stato anche il fatto che diversi uomini d'onore si andavano costituendo, che non erano diciamo... in generale in "Cosa Nostra" non si era mai pensato che uno che ci aveva un processo definitivo si va costituendo, e questo

abbiamo pensato che si stava verificando, si stava... verificando qualche cosa di grosso.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Lei ha già detto che non erano avvenute le stragi di Capaci di via D'Amelio; lei ricorda se era già stato ucciso l'onorevole LIMA? O se questo bigliettino è ancora antecedente all'uccisione di LIMA?

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - Io ripeto, il bigliettino è arrivato dopo la sentenza del maxiprocesso, che mio fratello era stato condannato all'ergastolo; gli omicidi sono subentrati tutti dopo, da...

P.M. Dott. DI MATTEO: - Anche quello dell'onorevole

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - ...da LIMA, da... da FALCONE, a BORSELLINO. Il bigliettino è antecedente a questi omicidi.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Torniamo alla costituzione di alcuni uomini d'onore nel periodo successivo alla sentenza della Cassazione; può indicare qualche esempio specifico? E come voi che eravate detenuti entravate in possesso di queste notizie, com'è che sapevate che diversi uomini d'onore si stavano costituendo?

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - Ma ne parlavano anche in televisione, ne parlavano i giornali... Anche io praticamente, io ho appreso anche da parte di familiari che BAGARELLA ha consigliato, BAGARELLA sarebbe mio cognato, ha consigliato a mio padre ha consigliato di non allontanarsi, di darsi alla latitanza in quanto malgrado la malattia che ci aveva e in più aveva di... che con la malattia che

aveva aveva buone possibilita' di potere di nuovo di uscire, perche' aveva un cancro, una malattia grave, e BAGARELLA aveva consigliato a mio padre di non allontanarsi, di farsi arrestare va', se venivano... a prenderlo.

(pagg. 186-189 verbale del 4.8.1997)

Ha aggiunto, per quanto riguarda specificatamente la strage di via D'Amelio, di avere appreso da Giuseppe Madonia, suo compagno di cella all'epoca della strage e con il quale aveva rapporti di grande amicizia e confidenza, che l'uccisione di Borsellino, come quella di Falcone, rientrava tra i programmi di cosa nostra, anche perché Borsellino stava rivelandosi pericoloso per l'organizzazione:

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - La notizia l'ho appresa nella cella di GIUSEPPE MADONIA, in quanto mi era lui invitato a... siccome nei carceri speciali dove ci sono carceri... le celle singole la direzione del carcere autorizza a potere fare socialita' a pranzo e a cena con un'altra persona a piacere, e che GIUSEPPE MADONIA mi era invitato ad andare a cena nella sua cella. E da li' ho appreso la... dal televisore la notizia di BORSELLINO.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Vuole specificare alla Corte chi e' GIUSEPPE MADONIA?

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - GIUSEPPE MADONIA e' il figlio di FRANCESCO MADONIA, capomandamento di Resuttana.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Lei ricorda se GIUSEPPE MADONIA, quando apprese la notizia, commento' in qualche modo la strage?

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - Mah, commento' che abbiamo preso la busta di vino dicendo... ha preso questa bottiglia di vino e dici: "Questi erano i pezzi che ci interessavano, abbiamo concluso". Sarebbe... si riferiva ai moti che c'erano stati, dici: "Questi erano i pezzi - sarebbero i soggetti che interessavano - e abbiamo concluso" e ha preso una busta di vino e abbiamo, diciamo, abbiamo bevuto.(pagg. 189 190)

Circa le motivazioni della strage ha riferito di avere appreso da Madonia della pericolosità del dottor Borsellino per cosa nostra dovuta anche al fatto che doveva sostituire il dottor Falcone alla Super procura e che secondo il Madonia “correva troppo”:

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - Mah... i motivi erano quelli che gia' ho detto, che praticamente seguiva la linea di... di FALCONE, e anche addirittura quel periodo si parlava che lui potesse andare a prendere, perche' si parlava anche di Super Procura una cosa del genere, che potevano fare piu'... diciamo che era uno che seguiva la

linea di FALCONE, che uno che... Ma a parte questo, signor Giudice, già BORSELLINO era già anche destinato, era già messo anche nella lista di quello che si parlava tra uomini d'onore; non so che dire.(pag. 192)

In riferimento alle sue conoscenze degli imputati nel presente procedimento ha dichiarato di conoscere i tre fratelli Graviano come uomini d'onore della famiglia di Brancaccio, ed in particolare Giuseppe Graviano che dopo l'arresto di Lucchese era diventato responsabile del mandamento, Tagliavia Francesco uomo d'onore della famiglia di corso dei Mille, componente del gruppo di fuoco e dedito al traffico di stupefacenti e di sigarette, Tinnirello Lorenzo, anch'egli uomo d'onore, rappresentante della famiglia di corso dei Mille in sostituzione di Gaetano Tinnirello e componente del gruppo di fuoco, Aglieri Pietro, detto "u signorinu", conosciuto negli anni '80 come uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, indicatogli da Drago come capo mandamento. Ha precisato di non avere personalmente conosciuto Carlo Greco, che gli era stato indicato come sottocapo della famiglia di Santa Maria di Gesù, e di non avere conosciuto personalmente La Mattina Giuseppe e Natale Gambino, figlio del «cuvattu», anche se aveva appreso che si trattava di un uomini d'onore molto vicini a Pietro Aglieri. Ha conosciuto Giuseppe Calascibetta, presentatogli personalmente ed appartenente alla famiglia di Santa Maria di Gesù, e Franco Urso, imputato al maxi processo appartenente alla famiglia di Santa Maria di

Gesù, nonché Cosimo Vernengo, indicatogli da altri uomini d'onore come appartenente alla famiglia di Santa Maria di Gesù.

DRAGO GIOVANNI

esaminato all'udienza del 4.6.1997, ha dichiarato di avere fatto parte di cosa nostra nella famiglia mafiosa di Brancaccio, in cui era stato ritualmente affiliato intorno al 1986 dopo l'arresto di Graviano Filippo. Era stato vicino di casa e legato fin dall'infanzia ai fratelli Filippo, Benedetto e Giuseppe Graviano, nonché cugino dei Marchese, cose queste che avevano contribuito ad avvicinarlo sempre più a cosa nostra, portandolo a commettere vari reati, quali furti, estorsioni, danneggiamenti, traffico di stupefacenti, e successivamente ad entrare nel gruppo di fuoco della famiglia di Ciaculli.

Detenuto dal 1990, ha dichiarato di avere iniziato a collaborare con la giustizia nel dicembre 1992, per vari motivi: perché spinto dal pentimento del cugino Marchese Giuseppe, perché a seguito delle stragi dell'estate 1992 non condivideva la strategia di cosa nostra, perché voleva iniziare una nuova vita da normale cittadino con la propria fidanzata.

Ha riferito che, per le sue conoscenze delle regole di cosa nostra, la commissione, formata da tutti i capi mandamento, ha sempre deliberato gli omicidi in danno di uomini dello Stato e che una volta, pur non essendo capo mandamento, aveva avuto

modo di partecipare ad una riunione della commissione di cosa nostra avvenuta nel 1989 in una villa sita nei pressi di Villa Serena in via Regione Siciliana. Si era recato a tale riunione con Mimmo Ganci, Giuseppe Graviano, Francesco Tagliavia, Renzino Tinnirello, Graviano Benedetto ed avevano trovato Totò Riina, Lucchese Giuseppe, Antonino Madonia, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Michelangelo La Barbera. In quell'occasione Riina aveva incaricato Drago di fare pervenire in carcere, in occasione dei colloqui con Marchese Antonino e Marchese Giuseppe l'ordine dell'uccisione di Puccio Vincenzo. Ha aggiunto che a volte era successo che alcuni soggetti commettessero omicidi per conto di cosa nostra anche prima di essere formalmente affiliati, citando l'esempio di Cristoforo Cannella detto Fifetto, persona molto vicina a Giuseppe Graviano e di Spatuzza Gaspare. Circa i requisiti "moralì" richiesti per far parte di "cosa nostra" il Drago ha riferito che le tradizionali regole sul punto avevano subito eccezioni per ragioni di opportunità e convenienza:

P.M. Dott. DI MATTEO: - Signor DRAGO, ecco, quando lei dice: "adesso non si capisce più niente" delle regole di "COSA NOSTRA", può essere più preciso. Cioè se è a conoscenza di regole di "COSA NOSTRA" violate dalla stessa organizzazione?

Imp. DRAGO G.: - cioè... regole di "COSA NOSTRA" non... a me mi hanno detto: "uno per essere uomo d'onore, doveva essere integro in tutto", doveva avere un

famiglia integra, cioè non ci dovevano essere donne... come si suol dire, donne poco serie in famiglia, non ci doveva essere appunto, noi diciamo "corne in famiglia", non ci dovevano essere poliziotti, finanzieri, vigili urbani, non... non ci doveva essere nessuna forma di legame con le istituzioni dello Stato. Questo... era la persona limpida, una persona che poteva entrare in "COSA NOSTRA" avendo anche gli altri requisiti. E appunto, ripeto a dire, di questi requisiti sono poche le persone che hanno... che hanno questi requisiti, perché poi alla fin fine, o... "COSA NOSTRA" ripeto, per quello che ne ho potuto constatare io, ne... vedere di persona... quando la persona interessa, anche se è un pochettino mal combinata, se la prende e se la tiene, la sprema perché gli serve, poi quando non gli serve più, l'ammazza, la fa fuori. (Pagina: 34 del verbale del 3.6.1997).

A proposito della strage di via D'Amelio ha riferito che quel giorno si trovava ristretto all'Ucciardone e nel momento in cui si è sentita l'esposizione ha avuto modo di sentire una frase pronunciata da Mariano Agate:

Imp. DRAGO G.: - ehm... mi trovavo presso il carcere di

P.M. Dott. DI MATTEO: - può ricostruire quello che lei fece quella domenica pomeriggio, del 19 luglio del '92?

Imp. DRAGO G.: - cioè mi ricordo il giorno, appunto il giorno della strage, mi trovavo io nel cortile nel... nell'ora d'aria pomeridiana, insieme a MARIANO AGATE. Si giocava a carte, poi si passeggiava, si è sentito un forte boato, che si è sentito appunto, anche dal carcere di PALERMO, una forte esplosione, ho sentito il MARIANO AGATE dire: "è saltato PALUZZO". Non... non ho commentato, non ho fatto, cioè... non... non alludevo a niente, in base alle frasi pronunciate dal MARIANO AGATE, e ripeto il MARIANO AGATE passeg... era ristretto nella nona sezione, a pass... facevamo l'ora d'aria insieme. Ehm... n... niente dopo... dopo poco tempo ci hanno... ci hanno fatto salire a tutti dai cortili dei passeggi, e accendendo il televisore, appunto, si è sentito che si... era stata fatta la strage, PAOLO BORSELLINO e gli agenti della scorta, e di lì ho capito il tutto.

P.M. Dott. DI MATTEO: - cioè può meglio spiegare alla Corte, cosa intende dire: "lì ho capito il tutto!"?

Imp. DRAGO G.: - cioè ho capito il tutto, siccome il... la frase detta dall'AGATE "è saltato PALUZZO". "E' saltato PALUZZO", in italiano sarebbe "è saltato PAOLO". Però non... appunto, non... non ho commentato, non ho capito niente di niente, vedendo i giornali, e seguendo quello che hanno detto, la strage e tutto ciò... e tutto insieme si trattava di BORSELLINO, BORSELLINO si chiama PAOLO, ho collegato la... la cosa.(pagg.16-17)

In quell'occasione si trovava da solo con Agate erano stati appena lasciati da un'altra persona e continuavano la passeggiata, ha aggiunto su specifica domanda che con Agate non c'era stata presentazione formale ma che questo sapeva che Drago era cugino dei Marchese. Circa i progetti di eliminazione del dottor Borsellino ha riferito di averne sentito parlare in cosa nostra:

Imp. DRAGO G.: - sì, riguardante FALCONE e BORSELLINO, sì... si sapeva tutti in "COSA NOSTRA" che erano diciamo i nemici numero uno di... dell'organizzazione mafiosa. Ehm... appunto, e che andavano eliminati, e il... il punto di forza di "COSA NOSTRA" è quella, che non dimentica mai la persona da eliminare, può... può passare un anno, dieci anni, venti anni, trenta anni, però al momento buono, al momento propizio, o quando vuole... vogliono loro, eliminano la persona, cioè a nostra forza di non... di non dimenticare mai, appunto i rancori che si hanno con qualsiasi individuo, con qualsiasi persona. Mi ricordo che una volta il LUCCHESE, intorno al '90 poco prima del mio arresto ci... ci aveva detto che appunto si stava... si stava vedendo come poter uccidere il... il FALCONE GIOVANNI.

P.M. Dott. DI MATTEO: - lei ha detto quindi che era una voce, diciamo che, un discorso che ha sentito fare più volte all'interno di "COSA NOSTRA", a parte questo episodio specifico che ha detto ora, riferito al LUCCHESE GIUSEPPE, ricorda da

chi altri sentì fare questo discorso, su FALCONE e BORSELLINO, sul Dottore FALCONE e sul Dottore BORSELLINO?

Imp. DRAGO G.: - mah, da tutti i componenti di "COSA NOSTRA", quando si parlava di FALCONE e BORSELLINO, si accendevano gli occhi a tutti, in quanto persone appunto, incorruttibile, e persone che facevano di tutto per contrastare "COSA NOSTRA", per poter condannare tutti gli uomini, la... le persone mafiose, che loro ritenevano appunto, persone che hanno saputo... saputo convincere persone a collaborare, insomma delle persone pericolose, per "COSA NOSTRA".

(pagg. 19-20)

Per quanto riguarda la conoscenza degli imputati del presente procedimento Drago ha dichiarato che subito dopo la reggenza di Ignazio Pullarà era diventato capo mandamento di Santa Maria di Gesù Pietro Aglieri, da lui conosciuto personalmente e con il quale aveva commesso gli omicidi di Fricano Francesco e Lombardo Giuseppe. Il Drago inoltre ha dichiarato di avere diverse volte accompagnato Graviano Giuseppe ad incontri con Pietro Aglieri e Carlo Greco, anch'egli uomo d'onore, abile raffinatore di eroina e legato ad Aglieri. I due, secondo quanto riferitogli da Graviano, avevano la stessa importanza e le stesse funzioni, anche se formalmente capo mandamento era Aglieri. Agli incontri sopra indicati erano presenti anche Calascibetta Giuseppe, Profeta Salvatore, La Mattina Giuseppe,

Gambino Natale ed altri che restavano con il Drago mentre Aglieri, Greco e Graviano si appartavano. Tra gli uomini dei mandamenti di Santa Maria di Gesù e di Ciaculli intercorrevano strettissimi rapporti, con affari comuni nel traffico di stupefacenti e nel campo delle estorsioni, trattandosi di mandamenti territorialmente confinanti e storicamente vicini al punto che in certi periodi gli uomini di Ciaculli non fidandosi di Lucchese loro capo mandamento, si rivolgevano direttamente ad Aglieri ed a Greco. Ha dichiarato di conoscere Tagliavia Francesco, capo, insieme a Tinnirello Lorenzo, della famiglia di corso dei Mille, dedito alle estorsioni, al traffico di stupefacenti, con contatti con soggetti di spicco di altre famiglie mafiose quali i Madonia ,inserito nel gruppo di fuoco ed autore insieme al Drago di numerosi omicidi (i familiari del Mannoia, il barone D' Onufrio ed altri) nonché di danneggiamenti per i quali il si occupava di predisporre l'esplosivo personalmente:

P.M. Dott.ssa PALMA: - sì. Senta chi ha predisposto queste bomba per la "FERRO CEMENTI"?

Imp. DRAGO G.: - questa... la predisposizione la collocazione è stata effettuata da... da CICCIO TAGLIAVIA.

P.M. Dott.ssa PALMA: - le risulta che TAGLIAVIA abbia utilizzato esplosivi oltre che in questo caso.

Imp. DRAGO G.: - sì, in un altro caso che io partecipe si è utilizzato l'esplosivo è stato nel confezionamento, appunto, di un... anche tipo di una bomba, di un ordigno rudimentale, ed è stata collocata in un villino di... di un infermiere che poi questo è stato ammazzato, nei pressi di... di BAGHERIA, questo si chiamava? DARPA, se non ricordo... MICHELE... DARPA MICHELE o non...

P.M. Dott.ssa PALMA: - sì.

Imp. DRAGO G.: - ...una cosa del genere.

P.M. Dott.ssa PALMA: - senta ma chi, cioè l'esplosivo...

Imp. DRAGO G.: - sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - ...chi lo predisponeva, chi lo trasformava in bomba, in quelle occasioni chi lo ha fatto questo lavoro?

Imp. DRAGO G.: - in questa occasione mi ricordo che l'esplosivo lo ha portato il... ha portato LUCCHESI GIUSEPPE una sostanza gelatinosa avvolta in della plastica, tipo a forma di salsicciotto; questa di qua lì... il TAGLIAVIA l'ha messa in un... in un contenitore tipo un contenitore del... dei colori, delle vernici, il ducotone l'ha messo là, e ha confezionato una bomba vera e propria. Questa... questo di qua, poi è stata... è stata messa, appunto, in questo villino di questo MICHELE.

P.M. Dott.ssa PALMA: - quindi, questo materiale confezionamento dell'esplosivo per l'uso cui era destinato, è stato fatto proprio da TAGLIAVIA FRANCESCO.

Imp. DRAGO G.: - sì.

(pagg. 56-57 del verbale del 3.6.1997).

Ha dichiarato di avere conosciuto: Calascibetta Giuseppe, uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, a cui si rivolgeva per conto di Graviano per appuntamenti con Aglieri o con Carlo Greco; Pino La Mattina, uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, persona di massima fiducia di Greco ed Aglieri, dedito al traffico di stupefacenti ed agli omicidi; Natale e Nino Gambino, titolari di una macelleria in piazza Guadagna, appartenenti ad una famiglia di sangue mafiosa essendo il padre Giuseppe Gambino, detto "u cuvattu", uomo d'onore. Ha dichiarato di sapere che Natale Gambino era uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, persona di massima fiducia di Aglieri e Greco, cui si rivolgeva direttamente per gli appuntamenti dei suoi capimandamento, precisando che Nino non gli era mai stato presentato come uomo d'onore, ma trafficava con Murana Gaetano, anch'egli persona non conosciuta come uomo d'onore, ma vicina agli esponenti di quella famiglia mafiosa e dedito alla gestione del «totonero», attività che solitamente è gestita direttamente da cosa nostra o è affidata a persone vicinissime.

Ha riferito di conoscere Vitale Salvatore uomo d'onore della famiglia di Roccella, abbastanza conosciuto dagli uomini di corso dei Mille e di Brancaccio, titolare di un magazzino di bibite in una traversa di via Messina Montagne, al quale si era

personalmente rivolto per fissare appuntamenti tra Lucchese ed Abate capo della famiglia di Roccella.

GRIGOLI SALVATORE

Sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'udienza del 4.12.1997 presso l'aula bunker di Como ha riferito di essere stato arrestato nel giugno 1997 dopo un periodo di latitanza di circa due anni, ricercato per l'omicidio di Padre Puglisi, la strage di Firenze ed altro. Ha iniziato a collaborare subito dopo l'arresto ed ha addotto tra i motivi della collaborazione la mancata assistenza da parte del capo mandamento di Brancaccio agli uomini d'onore del proprio mandamento latitanti o ristretti.

Ha dichiarato di avere fatto parte della famiglia mafiosa di Roccella, nel mandamento di Brancaccio, di non essere mai stato ritualmente combinato ma di essere rimasto riservato, così come gli aveva spiegato Nino Mangano, capo mandamento di Brancaccio dopo Greco:

RISPOSTA - Io vorrei precisare non sono stato, sicuramente lei mi farà questa domanda, la anticipo in anteprima, non sono stato combinato come, perchè io ero un riservato, uno che non all'epoca Mangano mi diceva: « non ti devono conoscere, basta che ti conosce la gente giusta e tanto basta», non volevano farmi conoscere ad altre persone

DOMANDA - chi è Mangano e che ruolo aveva se lo aveva, nel mandamento di Brancaccio ?

RISPOSTA - Mangano era, lui era il capo mandamento prima dello Spatuzza, cioè, dopo l'arresto di Graviano Giuseppe, divenne il capo mandamento di Brancaccio. (pag. 105) .

Era stato avvicinato 10-11 anni prima ed aveva commesso piccoli reati per poi passare agli omicidi, commessi sempre per conto di cosa nostra su incarico di Giuseppe Graviano e Nino Mangano, arrivando a commetterne circa trenta. Ha spiegato che in quanto uomo d'onore riservato non veniva presentato ritualmente e che era Mangano che gli diceva dell'appartenenza di un altro soggetto a cosa nostra. Ha dichiarato di avere curato la latitanza di Matteo Messina Denaro dalla fine del 1992 in poi e di essersi altresì occupato di accompagnarlo agli incontri con Bagarella. Ha dichiarato di avere fatto parte del gruppo di fuoco di Ciaculli formato da Nino Mangano, Pasquale Di Filippo, Giuliano Francesco ed altri agli ordini prima di Graviano Giuseppe poi di Mangano. Sempre per conto di Graviano aveva commesso l'omicidio di Padre Puglisi, ritenuto un confidente della polizia ed aveva, altresì, partecipato al sequestro del figlio di Di Matteo, avvenuto nel maneggio di Vitale Salvatore, uomo d'onore della famiglia di Roccella e che era sicuramente a conoscenza del rapimento tanto che dopo la scomparsa del bambino aveva portato via

il suo motorino. Il Vitale aveva avuto contrasti con Nino Mangano a proposito della Palermitana Bibite, poi risolti grazie all'intervento di Giuseppe Guttadauro, appartenente alla famiglia di Roccella, in buoni rapporti sia con il Mangano che con il Vitale. Tuttavia nel 93-94 aveva appreso che il Mangano voleva uccidere i fratelli Vitale, Salvatore e Nicola, uomo a disposizione di cosa nostra con il quale il Grigoli aveva buoni rapporti, l'omicidio però non doveva apparire come omicidio mafioso e doveva essere simulata una rapina nella sede della Palermitana bibite . Il motivo dell'omicidio era il timore che il Vitale potesse parlare di una cosa delicata di cui era a conoscenza con gli uomini della Dia che indagavano sul rapimento del figlio di Di Matteo ed il Managano lasciò intendere al Grigoli che i fatti delicati a conoscenza del Vitale andavano oltre il rapimento del figlio di Di Matteo e riguardavano la strage del dottor Borsellino, la cosa era stata confermata dallo stesso Nicola Vitale che aveva detto al Grigoli che il fratello al momento della strage aveva dormito a casa sua :

RISPOSTA- Il sospetto era quello che, siccome Totò Vitale, gli ultimi tempi si era ammalato, o per lo meno, noi parlando con Nino Mangano , dice “ ma chisso è malato o fa finta di essere malato , ancora non si può capire “, e questa cosa ci lasciava pensare, lasciava pensare nel senso che lui essendo a conoscenza di cose molto delicate, una volta che era , perché vi era un periodo in cui, credo la DIA, comunque, forze dell'ordine li premevano per il fatto del piccolo Di Matteo cose,

questi qui andavano un pochetto , non ci stavano più con la testa, allora c'era la preoccupazione che questi potessero , che questo Salvatore Vitale, potesse parlare con gli inquirenti di questi fatti delicati

DOMANDA- Nino Mangano le disse quali erano questi fatti delicati che, in ipotesi, potevano rivelare i fratelli Vitale?

RISPOSTA- Ma, lui mi lasciò a intendere che c'era di più di un fatto, oltre quello del piccolo Di Matteo, un fatto molto più grave

DOMANDA- E quale era questo fatto molto più grave ?

RISPOSTA- Lui non me lo disse proprio chiaramente, però, mi lasciò intendere il fatto del dottor Borsellino

DOMANDA- Senta, ci dovrebbe cercare di spiegare bene, appunto, in che modo, nell'ambito di quale contesto, di quale conversazione, Nino Mangano le lasciò intendere che si riferiva, anche e soprattutto, al fatto del dottor Borsellino, come ora lei ha detto, cioè, lei da che cosa intuì questa cosa, da che cosa capì che si riferiva proprio a quella strage?

RISPOSTA- Vede, parlando si intuiscono le cose, non era solo per il fatto del piccolo Di Matteo, anche perché lui non è che abbia avuto chissà quale ruolo in questo sequestro, non erano a conoscenza gli inquirenti, si pensava che questo potesse parlare di fatti più gravi, mi lasciava intendere, mi lasciava capire, tipo, che lui ebbe un ruolo nella strage del dottor Borsellino, cosa che io poi venni, venne a

rafforzare questa cosa dal fatto che io parlando con suo fratello Nicola, durante, in macchina durante , stavamo andando a cacci, una di queste mattine che andavamo a caccia , lui ebbe a dirmi che, si parlava, e lui ebbe a dirmi che suo fratello , quando fu fatta la strage del dottor Borsellino dormì a casa sua .

pagg. 126-127

A seguito di specifica contestazione è emerso che la frase pronunciata a proposito dal Mangano era stata “ chistu consuma un saccu di cristiani” e che quest’ultimo gli aveva parlato espressamente della strage del dottor Borsellino, anche se in dibattimento il Grigoli ha dichiarato di non ricordare le parole esatte, chiarendo che il Mangano più che un espresso riferimento, gli aveva lasciato intendere che il Vitale aveva avuto un ruolo nella strage. Circa la conversazione con Nicola Vitale, a seguito di compulsazioni del P.M., ha chiarito che questi gli aveva detto che aveva ospitato il fratello, perché doveva esserci l’attentato. A seguito di ulteriore contestazione è emerso che tale confidenza gli era stata fatta quando Salvatore Vitale non era stato ancora arrestato e viveva presso il fratello Nicola.

Ha aggiunto che l’incarico di uccidere il Vitale era arrivato diverso tempo prima che questi venisse arrestato e che era partito da Graviano e da Bagarella, che era stato trasmesso da Mangano e che era stato tutto già preparato per l’esecuzione ma si temeva di colpire soltanto uno dei fratelli lasciando vivo l’altro e per un disguido

l'azione era stata rimandata ed era poi sfumata perché il Vitale era stato arrestato.

Ha dichiarato di avere raccolto dei commenti di Mangano sulle stragi a proposito del fatto che avevano comportato conseguenze negative come il 41 bis e l'invio dei "vespri siciliani".

Circa la conoscenza degli imputati nel presente procedimento ha dichiarato di avere conosciuto i fratelli Gaetano e Pietro Scotto, in quanto il primo aveva comprato la refurtiva di una rapina in una gioielleria e successivamente aveva cominciato ad incontrarli entrambi quando si trovavano nella zona di Brancaccio- Roccella. Ha dichiarato di sapere che Pietro Scotto lavorava ai telefoni perché in un'occasione si era offerto per risolvere eventuali problemi ed altresì si era vantato di avere fatto delle intercettazioni relative a vicende "di donne", facendo intendere di fare frequentemente cose del genere.

La valutazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state sopra riportate può essere trattata congiuntamente poiché tali collaboratori per caratteristiche personali, di appartenenza criminale e familiare, nonché per le motivazioni che li hanno condotti alla collaborazione, strettamente correlate e per molti versi dipendenti le une dalle altre, appaiono costituire un gruppo omogeneo.

Con riferimento alle specifiche posizioni dei soggetti in questione devono distinguersi

le occasioni che hanno dato luogo alla collaborazione dalle cause profonde che hanno determinato tali scelte: se le occasioni sono molteplici e variano da collaboratore a collaboratore, le cause profonde appaiono sostanzialmente comuni e riconducibili essenzialmente alla stanchezza per un certo tipo di vita, alla consapevolezza di essere stati usati a vantaggio di altri quali strumenti di morte ed infine all'esigenza di cambiare vita, strettamente legata alla giovane età di quasi tutti i collaboratori sopra indicati.

Significativo in tal senso quanto addotto da Di Filippo Emanuele, che già dal 1985 pur continuando a gravitare nell'ambito di cosa nostra aveva cessato di compiere omicidi, da Marchese Giuseppe, che ha maturato nel tempo l'intento di collaborare nel corso di una lunga carcerazione iniziata quando era da poco maggiorenne e che ha preso la decisione di collaborare a causa del distacco anche di tipo «ideologico» da cosa nostra, motivo questo comune anche a Di Filippo Pasquale e Drago.

Si tratta di motivi sicuramente apprezzabili e sinceri alla luce delle storie personali di tali collaboratori dagli stessi esposte, motivi a cui può non essere estranea anche l'intenzione di accedere ai benefici della collaborazione, che comunque appare come motivo ulteriore e che per pacifica giurisprudenza non inficia l'attendibilità intrinseca del collaboratore.

Le occasioni della collaborazione sono invece diverse per ciascuno dei suddetti collaboratori: per Di Filippo Pasquale è il "pentimento" del fratello Emanuele, il

quale a sua volta si è “pentito” a causa della analoga scelta di Drago e Marchese; per Marchese è, come si è detto, la consapevolezza di essere stato usato per un omicidio in carcere che inevitabilmente gli avrebbe precluso ogni speranza di uscire dal carcere, oltre al fatto di dovere uccidere il padre della ragazza amata; per Drago è il pentimento del cugino Marchese nonché la conoscenza di una ragazza con cui rifarsi una vita, per Grigoli la mancata assistenza da parte della famiglia mafiosa nel periodo della sua detenzione. In ogni caso tali situazioni di fatto non fanno che rafforzare il quadro complessivo relativo ai motivi della collaborazione, ponendo in evidenza la genuinità e la stabilità della scelta seguita.

La collaborazione dei soggetti sopra considerati, infatti, è stata costante nel tempo, non ha subito ripensamenti e ciò nonostante l’opposizione delle famiglie di alcuni di essi (vedi per tutti Marchese e Di Filippo Pasquale) che comprensibilmente avrà senz’altro reso più ardua la scelta di continuare a collaborare. Le dichiarazioni appaiono dotate di logicità interna, avendo i collaboratori spiegato di volta in volta le fonti della loro conoscenza ed i motivi delle loro ed altrui azioni, correlandole alle circostanze sempre enunciate con precisione e dovizia di particolari, cosa che ha reso possibile l’attività positiva di riscontro.

La quasi totale assenza di contestazioni su punti significativi delle dichiarazioni conferma in pieno i requisiti della costanza, della non contraddittorietà e della logicità interna delle dichiarazioni. Le contestazioni mosse al Grigoli, lungi dal costituire

cambiamenti del contenuto delle dichiarazioni, appaiono come frutto di semplici dimenticanze riguardanti solo la forma e non il significato di certe conversazioni, sul quale il collaboratore non ha avuto alcuna perplessità, ribadendolo puntualmente in sede dibattimentale.

Il contenuto delle dichiarazioni, inoltre, appare strettamente correlato al ruolo svolto da tali soggetti nell'ambito di cosa nostra, ed a tal proposito deve sottolinearsi se non l'identità di ruoli comunque la profonda analogia delle funzioni svolte dai collaboratori sopra considerati all'interno di cosa nostra. Infatti si tratta in ogni caso di soggetti giovani, provenienti da famiglie con tradizioni mafiose più o meno radicate, ai quali erano state affidate mansioni di esecuzione materiale di omicidi ed estorsioni. Il fatto che per alcuni di essi, e segnatamente per i fratelli Di Filippo e per il Grigoli, manchi la formale affiliazione, non inficia la loro credibilità, è infatti emerso con chiarezza che negli ultimi tempi in cosa nostra le regole relative all'affiliazione rituale non erano più rispettate e diversi soggetti, non formalmente affiliati, svolgevano ruoli e funzioni tipiche se non addirittura più delicate degli stessi uomini d'onore che erano stati affiliati ritualmente, come risulta dalla assoluta coincidenza sul punto delle dichiarazioni di Marchese e Drago, che si riscontrano reciprocamente.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, non può che affermarsi la piena attendibilità intrinseca di tutti i collaboratori di giustizia sopra indicati.

12) Le dichiarazioni di BRUSCA GIOVANNI:

Imputato di reato connesso, inserito nella lista testi della difesa è stato sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'udienza del 17.6.1998 e, successivamente, all'udienza del 14.9.1998. Ha dichiarato di essere entrato in cosa nostra prima come soldato, poi come reggente del mandamento di San Giuseppe Iato. E' stato latitante dal gennaio 1992 fino alla data dell'arresto ed ha trascorso la latitanza presso l'abitazione di Mario Santo Di Matteo e poi nel trapanese, a Palermo, a Lascari ed a Partinico.

.....
Arrestato il 20 maggio 1996 ha subito iniziato a rendere dichiarazioni accusandosi di vari reati tra cui la strage Chinnici, la strage della circonvallazione, l'omicidio Russo e altri ed ha dichiarato di essere stato spinto alla collaborazione da un disagio interiore da tempo covato, nonché dalla reazione della gente che applaudiva al suo arresto, precisando di avere cominciato ad avere dei ripensamenti quando aveva appreso dai giornali che Cancemi aveva dichiarato che Riina voleva ucciderlo, cosa cui aveva creduto, almeno in parte, avendo da sempre avuto un rapporto privilegiato con Riina che era suo padrino, in quanto aveva pensato di avere interamente sprecato la sua vita per una organizzazione che voleva eliminarlo. Ha ammesso che prima dell'arresto aveva elaborato un piano secondo cui, in caso di cattura, avrebbe iniziato a collaborare dichiarando però cose non vere e di averne parlato con l'avvocato Vito Ganci. Ha inoltre spiegato di avere fatto sapere al fratello Enzo Salvatore che non

avrebbe accusato Vito Vitale e Francesco Di Piazza. In particolare ha ammesso le sue reticenze circa le responsabilità di Vito Vitale, Francesco Di Piazza e Giovanni Riina, precisando però di averlo fatto per consentire che questi potessero fronteggiare la minaccia interna al suo mandamento proveniente da Di Maggio, Di Matteo e La Barbera, dichiarando altresì di avere comunque parlato subito delle loro responsabilità quando i P.M. gli avevano contestato le reticenze sul punto.

Ha dichiarato di avere partecipato alla strage di Capaci per la quale è stato condannato, ma di non avere partecipato alla strage di via D'Amelio, a tal proposito ha riferito che tre giorni prima di questa strage Salvatore Biondino gli aveva detto che era « sotto lavoro», quindi il Brusca aveva offerto il suo aiuto, ma gli era stato detto che non c'era bisogno :

AVV. DACQUI': - Chi glielo dice che tre giorni prima doveva essere ucciso il dottore BORSELLINO?

IMP. BRUSCA G.: - Tre giorni prima me lo dice... no che doveva essere ucciso il dottor BORSELLINO; alt. Mi dice SALVATORE BIONDINO: "Siamo sotto lavoro". E non gli dico più niente; gli dico solo e semplicemente: "Se c'è di bisogno sono a disposizione". Dopodichè, mi dice: "No, non c'è bisogno". Dopo due giorni io apprendo alla televisione quello che era successo. (pag. 16 del verbale del 17.6.1998

)

Biondino non aveva aggiunto altro e non aveva fatto il nome del bersaglio designato, ma dopo qualche giorno, una volta appresa la notizia dell'avvenuta strage il Brusca aveva capito a cosa si riferisse il Biondino, operando altresì un collegamento con quanto deciso durante una riunione tenutasi precedentemente e segnatamente nel marzo 1992 cui avevano partecipato Riina, Biondino, Cancemi, Ganci e lo stesso Brusca e durante la quale si era decisa l'eliminazione di una serie di persone, tra cui appunto il dottor Borsellino :

IMP. BRUSCA G.: - No, aspetti, allora dobbiamo partire un pochettino più lontano. Io, come già ho dichiarato in altre occasioni, so che c'è un progetto generale... no un progetto, siamo a metà marzo. Io vengo a conoscenza che si deve uccidere IGNAZIO SALVO; da IGNAZIO SALVO poi

so che si deve uccidere LIMA; LIMA, il dottore FALCONE e poi, parlando con quei quattro - cinque che eravamo, si fa... si fanno una rosa di nomi di... di attentati, cioè di volerli eliminare, tra cui MANNINO, BORSELLINO, il dottor LA BARBERA, SEBASTIANO PURPURA. Si fanno tutta una serie di fatti, però il compito che io ho in quella sede è quello di portare a termine l'omicidio.... la strage del dottor FALCONE. Ho tentato... ho fatto un tentativo per l'omicidio dell'onorevole LIMA, e poi, con mia comodità, l'omicidio di IGNAZIO SALVO, che è avvenuto a settembre,

anche se era stabilito a... a marzo. Ad un certo punto io non so più... più nulla, come fatto esecutivo quello che c'era da fare e quello che non c'era da fare. E mi ero... mi ero premunito... premunito... mi ero attivato per potere cominciare a lavorare su MANNINO, ma abbiamo fatto un paio di tentativi e poi questo compito mi è stato pure tolto. Dici: "No, lasciamo stare che poi me la... me la sbrigo io", che fu il BIONDINO a farmi sapere questo fatto; che ci stava pensando lui. Quindi, io esco di scena anche su questo compito. Non so più nulla di quello che si doveva fare in... in futuro, anche perché io sto dando una mano d'aiuto nel trapanese a fare altri reati. Era successo che io avevo partecipato, assieme ad altri, all'eliminazione di VINCENZO MILAZZO e ANTONELLA BONOMO; mi reco a Palermo per andare ad occultare la BMW del... di ANTONELLA BONOMO. E siccome dove io avevo il... il posto dove potere dormire, cioè che avevo una casa nella zona di San Lorenzo, di fronte "Città Mercato", mi è venuto spontaneo di andare dal BIONDINO, che era là vicino, se mi poteva dare una mano d'aiuto per potere occultare questa BMW. E mi dice: "No, non ho la possibilità". Dopodichè, gli dico: "Fai sapere allo zio - mi riferisco per SALVATORE RIINA - che VINCENZO tutto a posto, cioè per VINCENZO MILAZZO tutto a posto". E vedo il BIONDINO sorpreso in... in questo che io gli dico. Quindi, vuol dire... significava che lui non sapeva niente. Dopodichè, me ne sto per andare e lui mi dice: "Siamo sotto lavoro". Quindi, per me capisco che sono sotto lavoro, stanno commettendo un reato; non so se autobomba o stanno

commettendo qualche omicidio con le armi tradizionali, con fucili, non lo so. Comunque, so che erano impegnati in un'attività, ma io per educazione non gli ho chiesto nè con chi nè per come e nè per quando. Dopo due giorni, due giorni - tre giorni che sono stati, quando alla televisione spunta quello che spunta, io ho... per me è stata una sorpresa il... l'obiettivo dottor BORSELLINO. Perché se non c'era... avessi saputo tre giorni prima quello che era succe... cioè, che BIONDINO mi dice: "Siamo sotto lavoro", neanche avrei saputo che si stava commettendo un altro reato. AVV. DACQUI': - Intanto vorrei alcune precisazioni. Lei parla di quattro - cinque persone che a marzo parlaste di un programma così delittuoso di carattere generale dove si fecero alcuni nomi tra cui quello del dottore BORSELLINO. Chi erano queste quattro - cinque persone?

IMP. BRUSCA G.: - Io, SALVATORE RIINA, BIONDINO, CANCEMI, CANCEMI SALVATORE, il collaborante, e GANGI RAFFAELE. (pagg.18-19)

A proposito di tale riunione, in sede di controesame, ha chiarito che si era tenuta a casa di Guddo Girolamo, dietro villa Serena, e su precisa contestazione è emerso che nel verbale del 10 luglio 1997 aveva dichiarato che in quell'occasione non era stato fatto il nome di Borsellino, ma lui l'aveva dedotto, spiegando sempre nello stesso verbale aveva spiegato che dopo il maxi si era detto che era arrivato il momento di "pulirsi i piedi" con l'eliminazione dei nemici di cosa nostra, magistrati, ma anche

politici che cercavano di rifarsi una verginità attraverso la lotta alla mafia, precisando che tra i magistrati c'era anche Borsellino, anche se in presenza di Brusca non era stato fatto espressamente il suo nome. In dibattimento, invece, ha ripetuto che alla riunione si era parlato di una rosa di nomi tra cui espressamente quello di Borsellino e, pur non avendo specifici ricordi circa questo nome, era sicuro che fosse tra quelli che dovevano essere eliminati.

Ha poi aggiunto di sapere che fin dagli anni 1980-1981 Riina era adirato con il dott. Borsellino perchè aveva constatato che lo stesso non era in alcun modo avvicinabile. Ha aggiunto che la strage di Capaci, per quanto a sua conoscenza, era stata deliberata in quella riunione del marzo del 1992 cui avevano partecipato Cancemi, Biondino, Riina, Ganci Raffaele e lo stesso Brusca.

Su specifica domanda ha dichiarato di non conoscere Scarantino Vincenzo, ma di averne sentito parlare a causa delle sue vicende giudiziarie, in particolare ha riferito che nel periodo in cui Scarantino era stato arrestato in relazione alla strage, prima della sua collaborazione, Biondino gli aveva detto di riferire ad Aglieri ed a Carlo Greco di mettere un buon avvocato ed un buon perito per risolvere il problema della 126, facendogli intendere che il problema centrale era quello della 126 e creando un certo fastidio in Brusca che, essendo estraneo alla vicenda, gli aveva chiesto perchè doveva riferire lui queste cose:

IMP. BRUSCA G.= ... lo dava per una cosa inutile. So... poi, un altro particolare che ho dimenticato di dire nel processo di Appello, dove è imputato i tre, che non mi ricordo, SCOTTO e l'altri, che il BIONDINO mi disse che era stato da poco... comunque, già il SCARANTINO era imputato di strage, si parlava della strage, non mi ricordo il motivo preciso, e mi disse il BIONDINO, dice: "Perché non gli dice..." in maniera... in maniera... non gliela so dire la parola, la parola giusta in questo momento non mi trova... non mi trova, e mi dice: "Perché non gli dice a CARLO GRECO e a PIETRO NERI - cioè a PIETRO AGLIERI - che ci mettono un buon perito e un buon avvocato per risolvere questo problema?" Cioè, per quanto riguarda la 126, non so qual era il... il problema della 126. E quindi... Ci dico al BIONDINO: "Ma perché glielo devo dire io? Perché non glielo dici tu? Qual è il problema? Diglielo tu invece di dirglielo io". Quindi, queste sono le due... i fatti quando io ne sento parlare di questo SCARANTINO.(PAG. 25)

Al riguardo ha precisato che la conversazione era avvenuta a casa di Biondino mentre si parlava dell'incriminazione di Scarantino per la strage e che verosimilmente Biondino aveva messo in correlazione Scarantino con Aglieri e Greco perchè era legato ad un uomo d'onore del loro mandamento.

Circa le regole di cosa nostra nel corso del primo esame dibattimentale ha precisato che, per le sue conoscenze, non sempre era necessaria una riunione di commissione

per deliberare gli omicidi eccellenti, questa in particolare non vi era stata per gli omicidi Basile, Chinnici e Russo, eseguiti senza che vi fosse stata prima una vera e propria riunione di commissione, sostenendo che quanto dichiarato dal pentito Di Carlo circa le regole della commissione non risponde al vero, non potendo questi conoscerle dal momento che da molti anni era fuori famiglia e quindi nulla poteva sapere circa le regole della commissione, ammettendo però che il Di Carlo anche se detenuto in Inghilterra aveva mantenuto stretti contatti con la Sicilia al punto da proporre al Brusca di iniziare insieme un traffico di stupefacenti. Ha, altresì, aggiunto che le regole, e specialmente quelle che riguardano la commissione e le sue deliberazioni, sono esistite sicuramente, ma che per la sua esperienza personale nelle riunioni plenarie cui aveva partecipato non erano stati discussi fatti eclatanti. Nel corso del successivo esame del 14.9.1998 il Brusca ha comunque chiarito il senso delle sue dichiarazioni, spiegando che la sua presenza in commissione solo in pochi casi era stata necessaria in quanto, per il tipo di rapporto che intercorreva tra il suo mandamento e Corleone e con Riina personalmente, spesso lui conosceva i fatti ancora prima che lo stesso Riina li portasse in commissione. Ha chiarito, inoltre, che gli omicidi “eccellenti” da lui citati ad esempio si erano verificati nel corso della prima guerra di mafia verificatasi nei primi anni '80, quando infuriava una lotta fratricida tra i mandamenti, e che uno dei motivi per cui era stata iniziata la guerra di mafia era proprio il rispetto delle regole, che Riina voleva ripristinare sostenendo che

“prima di entrare bisogna bussare” e cioè prima di fare qualcosa bisognava avvertire i capi mandamento. Con riferimento alla riunione di febbraio/marzo 1992 il Brusca ha poi precisato che erano presenti solo cinque capi mandamento, ma non ha escluso che Riina abbia provveduto ad informare anche gli altri, cosa questa che riteneva estremamente probabile atteso che quando aveva incontrato successivamente Peppino Farinella da un rapido scambio di battute aveva capito che già sapeva della preparazione della strage di Capaci. Anche tenuto conto di ciò, ha ribadito di non avere mai constatato che Riina fosse mai venuto meno alla regola della preventiva informazione dei capi mandamento ed ha riferito della prassi delle riunioni “a gruppetti” instaurata proprio da Riina per potere compulsare tutti i componenti della commissione, creando per evidenti ragioni di cautela, ma sempre nel rispetto delle regole, un sistema a compartimenti stagni che rendesse più difficile la circolazione delle notizie in un periodo di dilagante espansione del fenomeno del “pentitisno”.

Sempre circa le riunioni di commissione Brusca ha dichiarato di avere partecipato soltanto a due riunioni plenarie della commissione provinciale di cosa nostra. Una prima, svoltasi all’inizio degli anni ’90 nella casa di Priolo, subito dopo l’appalto per la costruzione della nuova Pretura di Palermo, aveva avuto per oggetto la guerra nei confronti dei Puccio e vi avevano partecipato Pietro Aglieri e Carlo Greco (i quali, secondo Riina dovevano essere considerati come una sola persona), Giuseppe Graviano, Angelo La Barbera, Matteo Motisi, Raffaele Ganci, Cancemi, Salvatore

Riina, Francesco Lo Iacono di Partinico, Salvatore Biondino, Salvo Madonia, Giuseppe Montalto, Peppino Farinella, Antonino Giuffrè, Pietro Augello. Una seconda riunione plenaria si era svolta, poco prima dell'arresto di Farinella, ed aveva avuto per oggetto la creazione di un mandamento nel messinese con a capo tale Pippo Gullotta, argomento al quale erano particolarmente interessati gli appartenenti alla famiglia di Santa Maria di Gesù, in quanto i Vernengo avevano molti traffici a Barcellona Pozzo di Gotto. Su specifica domanda ha aggiunto che in occasione dell'uccisione del fratello di Benedetto Spera, dopo le stragi dell'estate '92, era stata fatta una riunione nel pollaio dietro la Casa del Sole, riunione molto ampia cui però non avevano partecipato tutti i componenti della commissione, erano infatti presenti Giuseppe Graviano, Antonino Giuffrè, Benedetto Spera, Giuseppe Lo Binaco, Biondino Salvatore, Cancemi Salvatore, Ganci Raffaele, Angelo La Barbere, Riina e Carlo Greco e Pietro Aglieri. Proprio in tale occasione Riina, in tono bonario, aveva detto che da quel momento il privilegio della contestuale presenza di Pietro Aglieri e Carlo Greco doveva finire e che da quel momento alle riunioni di commissione poteva partecipare soltanto uno.

Sempre nel corso dell'esame del 14.9.1998 il Brusca ha parlato di una trattativa con lo Stato, riferendo che nel periodo dal marzo 1992 a pochi giorni prima della strage di via D'Amelio, tramite Gioè intavolato delle trattative con tale Bellini, soggetto ambiguo legato ad organi istituzionali, proponendo il suo interessamento per fare

recuperare allo Stato opere d'arte rubate e chiedendo in cambio la scarcerazione o comunque gli arresti domiciliari per alcuni detenuti di mafia, tra cui il padre Bernardo, Giovanbattista Pullarà, Pippo Calò, Giuseppe Giacomo Gambino e Luciano Liggio. Il Bellini gli aveva fatto sapere che poteva trattare soltanto per Bernardo Brusca e per Gambino, per cui aveva messo al corrente della cosa Riina, il quale però gli aveva detto di fermarsi e mentre si trovavano da soli ad una riunione a casa di Guddo gli aveva fatto delle confidenze dicendogli che, a seguito della strage di Capaci, persone delle istituzioni si erano “fatte sotto” e che lui gli aveva consegnato un sostanzioso “papello”, cioè una lista di richieste per conto di cosa nostra. Circa il contenuto di tali richieste Brusca ha riferito di non averlo saputo in quell'occasione da Riina, ma di potere dire di cosa si trattava perchè da tempo in cosa nostra se ne parlava: in primo luogo si doveva chiedere la revisione del “maxi processo”, l'abolizione dell'ergastolo, l'abrogazione della legge Rognoni-La Torre e l'estensione dei benefici della legge Gozzini anche agli appartenenti a cosa nostra. Secondo il Brusca Riina aveva creduto realmente nel progetto di fare annullare il maxi, al punto che si era fatto costruire un palazzo a Corleone con l'intento di trascorrevi la vecchiaia da uomo libero accanto ai suoi figli. Successivamente il Brusca, mentre Brusca era a Mazara del Vallo, dopo la strage di Capaci, per eliminare con un'autobomba tale Zicchitella, aveva chiesto il ricordandosi della trattativa in corso e volendo essere sicuro di non recare disturbo con l'azione programmata, aveva

chiesto il permesso a Riina e questi gli aveva detto che il “papello” era tornato indietro perchè gli interlocutori avevano considerato le richieste esagerate ed erano pronti a concedere solo qualcosa, per cui riteneva che “ci voleva un altro colpetto”, per cui egli aveva pensato all’uccisione del giudice Grasso o del giudice Giordano da compiere a Monreale dove entrambi si recavano abitualmente. A proposito della trattativa con il Bellini il Brusca ha comunque precisato che questa era del tutto indipendente da quella portata avanti dal Riina e che, per quanto ne sapeva, quest’ultimo si era confidato soltanto con lui, precisato inoltre di non sapere chi in realtà fosse il Bellini, ma che comunque era collegato con i Carabinieri ed in particolare con un certo maresciallo Tempesta.

A proposito delle stragi ha riferito di avere commentato con Stefano Ganci il fatto che Cancemi da collaboratore raccontava i fatti relativi alla strage di Capaci a modo suo, mentre loro sapevano che era stato presente anche al brindisi, e che nulla aveva dichiarato circa la strage di via D’Amelio in cui era coinvolto personalmente.

Con riferimento alla conoscenza dei singoli imputati del presente giudizio ha dichiarato di avere conosciuto Calascibetta, visto per l’ultima volta quando era andato a trovare il cugino Ignazio Pullarà nel periodo in cui reggeva il mandamento di Santa Maria di Gesù, di sapere che lo stesso abitava alla Guadagna ma non precisamente dove e di non essere mai stato ospite a casa sua. Ha dichiarato di avere conosciuto Salvatore Profeta, insieme al quale aveva commesso vari reati, e di averlo visto per

l'ultima volta casualmente in ospedale. Ha dichiarato di avere saputo che Graviano Giuseppe, insieme al Bagarella, nel periodo successivo all'arresto di Riina, era favorevole a continuare la strategia stragista voluta da quest'ultimo.

Ha dichiarato di avere commesso reati insieme agli uomini della Guadagna e, per ultimo, nel febbraio - marzo 1992 l'uccisione di Matranga e Di Frisco, persone legate ai Puccio, insieme ad Aglieri, Greco, La Mattina, Tinnirello, Giuseppe Graviano, Mario Santo Di Matteo, Rosolino Ricordati, Gioè Antonino e Benedetto Capizzi.

Ha, infine, ricordato di avere, con le indicazioni fornite alla Squadra Mobile di Palermo, contribuito in modo determinante all'arresto di Carlo Greco e Pietro Aglieri.

Per quanto attiene alla attendibilità intrinseca del Brusca va rilevato che lo stesso non è ancora stato univocamente riconosciuto come collaboratore di giustizia a pieno titolo, infatti diverse Autorità Giudiziarie hanno fondato le loro pronunce sulle sue dichiarazioni o comunque le hanno utilizzate in sede di decisione, mentre altri collegi giudicanti ne hanno stigmatizzato il mendacio, rinviando gli atti alle Procure competenti con l'accusa di calunnia ed autocalunnia.

Sicuramente possono destare perplessità le modalità del suo «pentimento», e non solo perchè questo è avvenuto immediatamente dopo la cattura ad opera della Squadra Mobile, ma soprattutto perchè all'inizio il Brusca ha fornito delle dichiarazioni poi rivelatesi, anche per ammissione dello stesso, palesemente false. Tale constatazione e la scoperta del progetto, poi confermato dallo stesso Brusca, di accreditarsi quale

pentito per spacciare notizie false volte a coprire la responsabilità di amici colpendo, di contro, nemici vecchi e nuovi, hanno gettato un'ombra sulle sue dichiarazioni, costituendo una sorta di peccato originale che ha accompagnato il Brusca in tutte le aule giudiziarie presso cui lo stesso ha reso dichiarazioni.

Al riguardo va osservato che il Brusca in realtà ha spiegato che il progetto di fare il “falso pentito” era stato maturato anteriormente alla sua cattura e che le false indicazioni date all'inizio della sua collaborazione erano dovute alla preoccupazione per l'attività delittuosa che stavano svolgendo Baldassare Di Maggio ed altri collaboratori di giustizia a danno suo e delle persone a lui vicine e, quindi, alla esigenza primaria di fare venire allo scoperto tale clandestina attività smascherando il Di Maggio. La giustificazione non appare peregrina ove si consideri che in effetti le indagini successive hanno consentito di affermare la fondatezza dell'assunto del Brusca e di scoprire i delitti commessi da Di Maggio e da taluni soggetti a lui vicini sfruttando addirittura il paravento delle misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia. Deve, poi, rilevarsi che nel corso della sua collaborazione il Brusca ha, via via, chiarito alcune affermazioni che erano apparse dirette a smontare le certezze acquisite circa le regole di cosa nostra ed il funzionamento di organismi di vertice come la commissione provinciale composta dai vari capimandamento, precisando che il superamento delle regole di collegialità delle decisioni della commissione era circoscritto a fatti verificatisi in un periodo di guerra di mafia e che,

dopo il termine di tale guerra, le vecchie regole erano state nuovamente osservate, anche se, per ragioni di sicurezza legate al dilagante fenomeno del “pentitismo”, le riunioni plenarie della commissione erano state spesso sostituite da riunioni frazionate, “a gruppetti”, circostanza questa riferita negli stessi termini da altri collaboratori di giustizia. Probabilmente sul Brusca ha pesato e continua in parte a pesare, anche l’ombra di gravissimi delitti, che appaiono quasi inconciliabili con un proposito di sincero ravvedimento del collaboratore, delitti come quello della uccisione del piccolo Di Matteo, che hanno destato sincero orrore persino in chi si è reso responsabile di orrende stragi.

Al riguardo, tuttavia, non può farsi a meno di rilevare che non può certo ricavarsi la sincerità del “pentimento”, che in sede giudiziaria va distinto dal ravvedimento morale, da considerazioni circa la gravità e l’efferatezza dei reati commessi e che le dichiarazioni dei collaboratori vanno analizzate in modo oggettivo, nella loro portata complessiva, ma senza pregiudizi insuperabili dovuti a peccati di origine verificatisi in una precisa fase della collaborazione. Ciò che è certo è che il Brusca, dopo le false indicazioni fornite nella prima fase della sua collaborazione, legate ad una specifica situazione contingente, ha compiuto un apprezzabile percorso di riflessione che lo ha portato ad offrire un contributo prezioso all’accertamento della verità, attraverso dichiarazioni precise, puntuali e coerenti, anche in relazione a temi, quali quello delle regole di cosa nostra e del funzionamento della commissione provinciale in relazione

ai quali le iniziali dichiarazioni avevano suscitato particolare perplessità, in misura superiore al contributo offerto sugli stessi argomenti da collaboratori già collaudati.

Appare evidente, per esempio, che con riferimento alla deliberazione della commissione sulla strage di via D'Amelio collaboratori come Salvatore Cancemi sono stati piuttosto vaghi, probabilmente allo scopo di sminuire la loro reale partecipazione, mentre il Brusca ha fornito indicazioni estremamente precise, logicamente coerenti ed in parte riscontrate dallo stesso Cancemi, il quale in sede di confronto (v. verbale del 16-9-1998) ha ammesso di avere partecipato prima dell'omicidio Lima ad una riunione con altri capimandamento in cui era stata delineata la strategia di vendetta di cosa nostra dopo l'esito negativo del primo maxiprocesso, sia pure continuando a sostenere di non ricordare che si sia parlato in tale sede anche dell'omicidio del dott. Borsellino.

Non appare, poi, inverosimile la asserita estraneità del Brusca alla organizzazione ed all'esecuzione della strage di via D'Amelio se si considera che lo stesso era stato fino a poco tempo prima impegnato nella organizzazione ed esecuzione della strage di Capaci e che era opportuno, per una compartimentazione delle attività, impegnare altri mandamenti nella nuova impresa criminosa secondo schemi operativi già collaudati in passato.

Deve, infine, essere positivamente valutato il contenuto confessorio di molte dichiarazioni di Brusca autoaccusatosi dei più importanti fatti criminali della storia di

cosa nostra, nonchè l'apporto fornito con le sue dichiarazioni che hanno contribuito alla cattura dei latitanti Greco ed Aglieri.

Per tali considerazioni questa Corte ha ritenuto di potere risolvere in senso sostanzialmente positivo la questione della attendibilità intrinseca del Brusca, riconoscendo la sostanziale credibilità delle dichiarazioni complessive dallo stesso rese nel presente dibattimento con riferimento ai fatti oggetto del presente giudizio.

13) Le dichiarazioni di DI MAGGIO BALDASSARE:

imputato di reato connesso, esaminato all'udienza del 14.4.1998, ha dichiarato di avere fatto parte di cosa nostra e di essere stato affiliato nel 1981 a casa del dottore Barbaro, nella famiglia di San Giuseppe Iato con a capo Brusca Bernardo, che era stato anche suo padrino. Nella stessa occasione era stato combinato anche Emanuele Brusca detto "u dutturiddu" con la prescrizione che doveva restare riservato. L'affiliazione era stata rituale, comprensiva cioè del giuramento, della "punciuta" e della "santina" bruciata, inoltre gli erano state spiegate alcune regole poi approfondite meglio con il tempo. Era stato da sempre amico di Giovanni Brusca e alcuni mesi prima della formale affiliazione era stato da questi coinvolto in un omicidio.

Ha dichiarato di avere commesso diversi reati nel corso della permanenza in cosa nostra, tra cui molti omicidi in compagnia di Giovanni Brusca, occupandosi di appalti, di traffico di armi e ricevendo dalla famiglia di San Giuseppe Iato alcune

volte l'anno somme variabili di circa 8-10 milioni. Dopo l'arresto di Bernardo Brusca gli era stata affidata la reggenza del mandamento di San Giuseppe Iato per volere di Brusca e di Riina, tuttavia dal 1989-1990 si era creato un clima di grande freddezza con i Brusca, a dire del Di Maggio invidiosi del potere e delle stima da lui acquisiti ed intenzionati a riprendersi il mandamento, inoltre era stata messa in giro la voce che il Di Maggio si sarebbe appropriato di tre miliardi di lire della famiglia e di una sua relazione extraconiugale. A seguito di questo clima il di Maggio aveva cominciato a vivere ritirato ed a non uscire più di casa, finchè , nel 1992 Riina aveva voluto incontrarlo presso una villetta dietro la Casa del Sole, alla presenza di Bagarella e Giovanni Brusca: Riina voleva appianare le questioni tra Brusca e Di Maggio e li aveva invitati a riappacificarsi, il riavvicinamento era stato suggellato da un bacio, tuttavia dal modo di fare di Riina, che aveva parlato al suo posto senza mai dargli la parola, il Di Maggio aveva intuito che i Brusca si erano messi d'accordo per eliminarlo. Aveva quindi maturato la decisione di andare via dal paese e dalla Sicilia per recarsi in Piemonte, dove, come ha spiegato a seguito di domande della Presidenza, aveva degli amici, e dopo quest'incontro non si era più visto con Brusca. Nel periodo della strage di Capaci era già partito per Bagnasco in provincia di Novara, anche se nel mese di agosto 1992 era tornato per una settimana circa a San Giuseppe Iato, dove aveva appreso da alcuni amici fidati di un progetto di eliminazione ai suoi danni; quando era tornato in Piemonte, nel corso di un controllo

avvenuto nel gennaio 1993, era stato arrestato perché trovato con armi, ed aveva quindi deciso di collaborare. Durante la collaborazione ha dichiarato di avere dato informazioni su vari reati indicandone i responsabili, ha inoltre fornito notizie utili per la cattura di Riina, indicando Ganci e Biondino come le persone da seguire per arrivare a lui.

Da quando erano iniziati i contrasti con Brusca aveva cessato di interessarsi del mandamento, anche se persone fidate del paese non appartenenti a cosa nostra, tranne tale Maniscalco, che però stava da parte, lo informavano sui movimenti di Brusca.

Era stato reggente del mandamento dal 1986 al 1989, periodo in cui Giovanni Brusca era stato mandato al confino a Linosa ed era poi stato sottoposto a vari obblighi, in quel periodo non era autonomo, in quanto le decisioni riguardanti il mandamento venivano prese da Riina o da Bernardo Brusca, che poteva relazionarsi con l'esterno attraverso i colloqui con il figlio Emanuele, che si occupava di porgli le questioni e di trasmettere la decisione.

Aveva fatto parte della commissione provinciale formata dai capi mandamento della provincia di Palermo, rappresentata da Riina ed ha precisato che la commissione si occupava di decidere gli omicidi importanti di politici e magistrati. In particolare ha ricordato di avere partecipato alla riunione in cui si era deciso di votare per il partito socialista e nella quale Riina aveva detto che si dovevano uccidere Falcone, Borsellino e Leoluca Orlando. Questa riunione era avvenuta nei pressi di Villa Serena

a casa di una persona molto vicina a Cancemi Salvatore e che di professione faceva il macellaio, si trattava di uno stabile con al piano terra dei magazzini dove erano entrati i partecipanti, mentre la riunione era avvenuta in una stanza al piano superiore. Presenti alla riunione erano Nino Madonia, Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Cancemi, Peppuccio Montalto e Pietro Aglieri, presentatogli da Riina come reggente del mandamento di Santa Maria di Gesù, in quella riunione nessuno dei presenti espresse dissenso circa le proposte di Riina:

DI MAGGIO Baldassare: - c'era il maxiprocesso e la D.C. non faceva piu' niente per 'stu maxiprocesso, non si e' interessato, e allora quella riunione e' avvenuta in occasione de... diciamo dell'elezione, diciamo, quando si portava il Partito Socialista per dare i voti al Socialista. E allora, diciamo, RIINA ha detto che dovevamo dare u' schiaffo morale alla D.C. dando i voti al Partito Socialista e voleva il parere di altri capimandamenti per sapere cosa ne pensavano, ma erano tutti, diciamo, d'accordo tranne, diciamo, NINO... NINO MADONIA, pero' era d'accordo e, diciamo, gli ha detto che se lui aveva una persona della D.C. che si metteva a disposizione e gli poteva dare qualche voto, dice: "Si puo' fare questo?" "Si' - dice - si'... se uno c'ha qualcuno che si mette a disposizione si puo' fare". E allora la decisione era per il Partito Socialista e ogni capomandamento si doveva interessare per portare i voti al Partito Socialista. Dopo, diciamo, che eravamo tutti d'accordo, RIINA in quella

occasione ha detto che si doveva uccidere FALCONE, LEOLUCA ORLANDO e BORSELLINO. "Come e quando si vedra' - dice - e' giusto che voi lo sapete".
(pag. 57)

Il collaboratore, pur essendo stato compulsato sul punto, non è stato in grado di spiegare l'eventuale nesso di collegamento tra le vicende politiche ed i progetti omicidi di Riina e della commissione.

Dopo questa riunione avvenuta nel 1987 Angelo La Barbera gli disse che tale Angelo "u pacchiuni" doveva consegnare delle armi e dell'esplosivo, si trattava di plastico avvolto con carta marrone e posto dentro dei bidoni con della paglia, il Di Maggio prima aveva tenuto questi bidoni in contrada Dammusi e successivamente li aveva consegnati a Bernardo Brusca che li aveva nascosti nel cimitero di San Giuseppe Iato. Ha dichiarato che Riina voleva fare un favore alle famiglie del trapanese, uccidendo il dottor Borsellino, per cui lo aveva incaricato di sorvegliare il magistrato presso Marina Longa dove anche Angelo Siino aveva una casa, proprio nelle vicinanze di quella di Borsellino:

DI MAGGIO Baldassare: - Mah, l'attivit  che, diciamo, ho svolto io nel... nell'estate dell'87, mi sembra, per volonta' di RIINA, perche' doveva fare quello, diciamo, chiamiamola cortesia alla... alla famiglia di Trapani, perche' il dottor BORSELLINO

in quel periodo lavorava nella provincia di Trapani e dice che: "Sta rompendo un pochetto agli uomini delle famiglie di Trapani - dice - Lo dobbiamo controllare e si trova - diciamo - a Marina Longa". A Marina Longa ci aveva la villa ANGELO SIINO e siccome, diciamo, si entrava in questo stabilimento da... da una porta carraia sola e si andava a finire nello stabilimento, ed il residence era separato, fra BORSELLINO e quella di SIINO, tramite una rete metallica, dove io potevo osservare tutti i movimenti di BORSELLINO e tutti gli spostamenti che facevo, controllandolo per alcune settimane (pag. 60)

A seguito di ulteriori compulsazioni sul punto ha spiegato :

DI MAGGIO Baldassare: - Che, diciamo, io ci sono andato per alcune settimane, o una o due settimane, non ricordo bene, a Marina Longa dove io entravo per andare a trovare ANGELO SIINO, perche', diciamo, per entrare la' dentro c'era una persona alla sbarra ed io chiedevo che stavo andando a trovare il signor SIINO; e lui mi faceva accedere, diciamo, la' dentro, dove dalla riva, vicino la riva, che e' tutto scogli la', io di la', seduto insieme a SIINO, il dottor BORSELLINO sul lato destro era seduto pure la' con due della scorta che discutevano; guardavo cosi', un pochetto. Poi, quando vedevo che lui si spostava, io e SIINO gli dicevo: "Accompagnami da quella parte". Mi facevo una passeggiata e vedevo che usciva con il Vespino insieme

ad uno della scorta e andava fuori dalla sbarra, diciamo, dal residence andava fuori, si faceva una passeggiata con 'stu... con 'stu Vespino e poi rientrava di nuovo. E così io, per dire, ho riferito a SIINO... a RIINA quello che io avevo visto, i movimenti e gli spostamenti che facevano, a che ora lui entrava pure certe giornate con la scorta e quante persone c'erano a scortarlo. Diciamo, tutti 'sti spostamenti io li ho riferiti a RIINA.

P.M.: - Dopo avere riferito questi spostamenti, RIINA le ha detto di continuare il pedinamento o le ha detto di desistere? E, eventualmente, se le ha spiegato i motivi...

DI MAGGIO Baldassare: - No, no, io...

(pag. 72)

Dopo che Riina gli aveva ordinato di sospendere il pedinamento non aveva più saputo nulla di eventuali progetti di uccisione del giudice Borsellino, né aveva appreso notizie sulla strage di via D'Amelio.

Circa la conoscenza degli imputati nel presente procedimento ha affermato di avere visto Aglieri, dopo la presentazione rituale, alcune volte alle riunioni e spesso in compagnia di Carlo Greco; su Cancemi ha dichiarato di sapere che era reggente del mandamento di Porta Nuova e persona molto vicina a Raffaele Ganci; Biondino era reggente del mandamento di Pippo Gambino e si era spesso recato a San Giuseppe Iato, si muoveva con una Renault 5 o con macchine di piccola cilindrata e spesso

accompagnava Riina in occasioni di riunioni come quella presso la Casa del Sole, usando parcheggiare la macchina dentro il garage .

Infine, su specifica domanda, ha ammesso di essere stato riarrestato dopo la collaborazione ma di avere nuovamente offerto allo Stato la sua collaborazione.

Il collaboratore costituisce una fonte preziosa di informazioni, essendo stato inserito in cosa nostra con una carica di rilievo che lo ha portato a diretto contatto con i maggiori esponenti di tale organizzazione, tuttavia il suo allontanamento dalla famiglia mafiosa in epoca precedente ai fatti per cui è processo, nonché le note vicende dallo stesso vissute nel periodo della collaborazione rendono il suo apporto al presente procedimento alquanto limitato. Circa i motivi del pentimento è emerso che alla base della scelta collaborativa del Di Maggio vi è stata la paura per la propria incolumità, tale motivo, che si è visto essere alla base di molte collaborazioni, non toglie nulla alla spontaneità della collaborazione in oggetto, potendo venire semmai in considerazione solamente con riferimento all'eventuale interesse all'accusa. A tal proposito deve dirsi però che il Di Maggio in relazione al fatto per cui è processo non ha fornito particolari specifici riguardanti singoli soggetti e comunque non ha mosso accuse nei confronti di coloro che avevano minacciato la sua vita.

Le dichiarazioni del Di Maggio sono specifiche e dettagliate, il collaboratore ha infatti riferito per ogni notizia appresa le circostanze di tempo, le modalità e la fonte, inoltre alcune delle informazioni fornite sono state confermate da altri collaboratori

come, nelle linee generali, il primo progetto di uccisione del dott. Borsellino, fatto che doveva costituire una sorta di favore di Riina alle famiglie del trapanese .

Le dichiarazioni appaiono logiche, coerenti con il ruolo criminale del Di Maggio, reggente per un periodo di tempo limitato di una importante famiglia mafiosa, ma sostanzialmente agli ordini di Riina.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve quindi darsi un positivo giudizio circa l'attendibilità di Di Maggio Baldassare.

14) Le dichiarazioni di DI MATTEO MARIO SANTO:

Il collaboratore, sentito in diverse occasioni nel presente dibattimento, ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere e sull'accordo delle parti sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni dallo stesso rese durante le indagini preliminari.

Nel verbale del 6.10.1994 il Di Matteo ha dichiarato di avere conosciuto Pietro Aglieri, indicato come capo mandamento di Santa Maria di Gesù, presentatogli anni prima dai fratelli Pullarà, e di averlo incontrato in occasione dell'omicidio Matranga, eseguito in epoca successiva alle stragi del 1992; di avere conosciuto anche Carlo Greco, consigliere della famiglia di Santa Maria di Gesù ritualmente presentatogli anni prima dai Pullarà, di averlo incontrato spesso presso un edificio in via Aloï e di averlo visto per l'ultima volta in occasione dell'omicidio Matranga e dell'acquisto del regalo di nozze per Leoluca Bagarella. Ha riferito, inoltre, di avere conosciuto Profeta

Salvatore e Cancemi Salvatore, visto per l'ultima volta prima della strage di Capaci. Su specifica domanda ha affermato di non avere alcuna competenza in campo di esplosivi, di essere da tutti chiamato Santino e di soprannome "mezzanasca", ma mai "Santineddu", come contestato a Scarantino Vincenzo ed ha altresì escluso di avere partecipato a riunioni alla presenza di Aglieri, Greco, Profeta e Cancemi, affermando, dietro contestazione delle dichiarazioni di Scarantino, secondo cui avrebbe partecipato alla riunione di preparazione della strage di via D'Amelio, di non conoscere Scarantino e di non avere mai partecipato ad alcuna riunione.

Nel verbale dell'8.5.1996 ha meglio delineato le sue conoscenze con alcuni degli odierni imputati. Ha quindi precisato di avere incontrato Pietro Aglieri poche volte e, segnatamente, la prima volta nel 1989-1990 insieme a Carlo Greco presso un baglio con ingresso in via Aloï, dove Marfia Giuseppe, reggente della famiglia di Altofonte, doveva incontrarsi con Pullarà Ignazio, cui doveva consegnare dei messaggi provenienti da Brusca Giovanni. Ha detto di avere rivisto l'Aglieri intorno al 1991 in occasione di un incontro con Giovanni Brusca presso la tenuta del conte Naselli, gestita di fatto da tale Tusa Giovanni, uomo d'onore della famiglia di Vilagrazia. Quello del 1991 era stato l'ultimo incontro, infatti il Di Matteo ha dichiarato di non avere mai assistito ad altri incontri tra i due, che erano soliti intrattenere buoni rapporti specialmente dopo l'arresto di Riina, essendo Aglieri particolarmente vicino a Provenzano.

Nel verbale del 29.10.1997 Di Matteo ha in parte cambiato tale versione: ha infatti affermato di sapere, a proposito della strage di via D'Amelio, che Pietro Aglieri e Carlo Greco erano "là" nel senso che hanno partecipato alla strage la cui esecuzione era stata loro affidata, precisando che in due o tre circostanze aveva accompagnato Brusca Giovanni presso la tenuta del conte Naselli ove lo stesso si era incontrato con Pietro Aglieri, Carlo Greco, Gioacchino Capizzi, Antonino Pipitone e Giovanni Tusa, guardiano della tenuta, e che durante il ritorno da uno di questi incontri, successivo alla strage di Capaci, il Brusca gli aveva confidato che doveva essere fatto un altro "lavoro" e che ad occuparsene dovevano essere quelli della Guadagna. Dopo la strage lo stesso Di Matteo, accompagnando Brusca ad un incontro presso lo stesso posto, si era complimentato con i presenti. Ha spiegato di non avere detto subito quanto a sua conoscenza perchè sconvolto dalla morte del figlio e perchè temeva di essere chiamato in correità per quella strage.

Ha dichiarato nel verbale 8.5.1996, di avere saputo di ottimi rapporti tra Aglieri ed i fratelli Graviano. Di questi ha in particolare modo conosciuto Giuseppe e Benedetto, entrambi recatisi alcune volte presso la sua abitazione di Piano Maglio per parlare con Brusca. In particolare ha riferito di avere saputo di un incontro avvenuto nell'estate del 1992, dopo la strage di Capaci e circa un mese prima della strage di via D'Amelio, in quell'occasione Brusca gli aveva chiesto di accompagnarlo a Palermo in una casa sita all'interno di un giardino a cui si accedeva da una stradella che

partiva da via Messina Marine o dal suo prolungamento per Villabate, lato mare; all'incontro avevano partecipato oltre a Brusca, Graviano Giuseppe ed un tale dottore Guttadauro, mentre lo stesso Di Matteo insieme a Graviano Benedetto aveva aspettato fuori. Nello stesso periodo Graviano Benedetto aveva più volte incontrato Brusca nella casa di campagna del Di Matteo e circa otto giorni prima della strage di via D'Amelio, Brusca aveva fatto pervenire al Graviano un telecomando identico a quello usato per la strage di Capaci. Rampulla lo aveva lasciato a casa di Di Matteo e Gioè lo aveva ritirato dicendo che doveva farlo pervenire ai «Graviani» che dovevano fare "un lavoro". Da ciò aveva quindi capito che doveva essere commesso un altro attentato, analogo a quello di Capaci, ed il Gioè gli aveva spiegato che Riina aveva deciso che lo avrebbero dovuto fare "loro".

Di tale telecomando il Di Matteo, in realtà, aveva già parlato il 31.11.1993, dichiarando che dopo una settimana circa dalla strage di Capaci era andato a trovarlo Gioè portandogli un telecomando identico a quello visto per la strage di Capaci e posto in una scatola di polistirolo, che egli lo aveva tenuto a casa per circa 20 giorni, finchè Gioè non lo aveva richiesto, circa otto giorni prima della strage di via D'Amelio.

Nel verbale del 13.5.1996 ha ulteriormente chiarito le notizie in suo possesso in merito al telecomando, descrivendo i due telecomandi uguali inseriti in scatole di cartone recanti scritte e disegni e precisando che, dopo la strage, Gioè aveva portato a

casa sua l'altro telecomando ove era rimasto finchè Brusca non gli aveva ordinato di darlo al Gioè, il quale, dopo averlo consegnato gli disse che doveva darlo ai Graviano "che dovevano fare un lavoro" e il Di Matteo aveva capito che si trattava di un fatto simile a quello già commesso, il Gioè aveva aggiunto che per volontà di Riina di tale lavoro si dovevano occupare i Graviano.

Nell'interrogatorio del 29.10.1997, dopo che i P.M. hanno contestato al Di Matteo di avere fatto precedentemente intendere di essere a conoscenza di notizie sulla strage di via D'Amelio relative in particolare a coinvolgimenti di persone esterne a cosa nostra, il Di Matteo ha in realtà ripetuto l'episodio del telecomando ritirato da Gioè ed ha dichiarato di avere sentito parlare Brusca e Gioè, i quali nel periodo successivo alle stragi stavano sempre da lui, del coinvolgimento di Aglieri e Greco come presenti sul luogo del fatto.

Nello stesso interrogatorio ha riferito che sia nel periodo precedente che successivo alla strage di via D'Amelio si erano recati spesso presso casa sua i fratelli Graviano, tutti e tre alternandosi per incontrarsi con Brusca o lasciargli un biglietto. Altre volte, invece, Brusca aveva incontrato Pietro Aglieri e Carlo Greco, che a quel tempo erano latitanti, presso la tenuta del conte Naselli sia prima che successivamente alla strage di via D'Amelio. In una occasione aveva sentito Brusca e gli altri che parlavano della necessità di fare un'altra strage, anche se Di Matteo non aveva sentito fare il nome di Borsellino. Ha dichiarato, in particolare, di avere sentito dire a Brusca che l'attentato

lo dovevano fare “loro”, intendendo Aglieri e Greco, perchè doveva essere fatto nel loro mandamento, nulla obiettando però alla osservazione dei P.M. che via D’Amelio non si trova alla Guadagna ed alla contestazione di avere dichiarato l’8.5.1996 alla Procura di Palermo di avere accompagnato Brusca per l’ultima volta presso la tenuta del conte Naselli nella primavera del 1991. In ogni caso ha spiegato che dopo un incontro dal conte Naselli Brusca gli disse « debbono fare un lavoro, un lavoro di questo grosso... ci devono pensare loro »(pag. 44), ed ha spiegato che Brusca, figlioccio di Riina, fungeva anche da portavoce di questo. Ha inoltre aggiunto che a Piano Maglio a trovare Brusca oltre ai Graviano andava anche Bagarella ed alcune volte anche Biondino e Biondo, in particolare Biondino aveva il compito di riferire a Brusca quello che Riina voleva da lui. Ha dichiarato di avere sentito dire a Biondino nel periodo tra le due stragi : “stiamo preparando un lavoro”. Ha ribadito di avere visto Cancemi per l’ultima volta prima della strage di Capaci ad una riunione in cui oltre a Brusca ed a Cancemi era entrato anche Ganci .

Nell’interrogatorio del 4.6.1994 il Di Matteo ha dichiarato di avere letto sui giornali che Cancemi aveva parlato di un certo Vitale come responsabile della strage di Via D’Amelio ed ha a tal proposito precisato, anche nell’interrogatorio reso il 14.6.1994, di avere conosciuto un uomo d’onore che si chiama Vitale in occasione di una visita al maneggio di Villa Albanese in compagnia di Santino Pullarà, che li aveva ritualmente presentati . Il Vitale gli aveva raccontato di possedere dei cavalli e di

occuparsi di acquisti e vendite di cavalli nonché di concorsi ippici. Successivamente il figlio del Di Matteo, Giuseppe, durante un colloquio gli aveva riferito di avere cominciato a frequentare un maneggio sito a Villabate e di proprietà di Vitale e di avere fatto amicizia con il figlio di questo, Andrea.

Il Di Matteo comunque all'udienza del 14.9.1998, innanzi a questa Corte, non si è rifiutato di rispondere dichiarando su specifica domanda del P.M. di essersi sentito telefonicamente con Di Carlo Francesco, anche quando questi era detenuto in Inghilterra.

Alla successiva udienza del 15.9.1998 il Di Matteo ha accettato di sottoporsi a confronto con Brusca Giovanni, confronto disposto dalla Corte a chiarimento di alcuni punti di contrasto nelle dichiarazioni dei collaboratori, ed ha confermato di avere accompagnato Brusca nel periodo tra le due stragi a vari incontri in via Messina Marine e presso la tenuta del conte Naselli, il Brusca ha negato tale circostanza, sostenendo di avere allontanato Di Matteo dopo la strage di Capaci e di non essere andato con lui ad alcuna riunione. Altro contrasto irrisolto è, poi, quello relativo al possesso dei telecomandi, negato dal Brusca ed affermato dal Di Matteo. Non può non ricordarsi che il confronto si è svolto in modo abbastanza concitato e nervoso, con un principio di aggressione fisica del Di Matteo nei confronti del Brusca, accusato ripetutamente di essere il responsabile principale della strage di via D'Amelio. Il Brusca ha affermato di essere stato accompagnato soltanto in

un'occasione presso la tenuta del conte Naselli per incontrare Aglieri e Greco nel mese di marzo del 1992, quando era stato necessario dirimere una controversia tra la famiglia di Santa Maria di Gesù e la famiglia di Altofonte circa il pagamento di tangenti per delle villette che il costruttore Vassallo stava fabbricando a Villa Ciambra, ed inoltre di avere avuto incontri in via Messina Marine ma nel periodo di febbraio - marzo, per questioni non attinenti alla strage. Di contro Di Matteo ha insistito nel riferire di « una marea» di incontri avuti dal Brusca nel periodo subito dopo la strage di Capaci e di un incontro avvenuto dopo la strage di via D'Amelio nel quale i partecipanti si erano reciprocamente congratulati per la riuscita del lavoro.

Per quanto riguarda i telecomandi il Di Matteo ha insistito nella sua versione, mentre il Brusca ha chiarito che dopo la strage di Capaci era rimasto soltanto un telecomando che era stato consegnato a Biondino.

Entrambi i collaboratori hanno negato, comunque, di avere preso parte ad una riunione alla presenza tra gli altri di Vincenzo Scarantino.

Per quanto riguarda la valutazione dell'attendibilità intrinseca del collaboratore Di Matteo Mario Santo deve in primo luogo sottolinearsi che il materiale confluito nel presente procedimenti è piuttosto limitato, essendosi il predetto Di Matteo sottratto ad un completo esame dibattimentale, tuttavia per quello che riguarda l'oggetto del presente dibattito l'apporto del collaboratore non appare dotato di sufficiente credibilità.

Infatti le sue dichiarazioni, così come emerge dalla lettura dei verbali acquisiti, non sono state costanti nel tempo; anzi il collaboratore ha affastellato una serie di ricordi di incontri e riunioni, aggiungendo volta per volta particolari e dettagli, operando una inestricabile confusione senza arrivare ad una ordinata ed organica esposizione con precisi riferimenti temporali.

Non può, peraltro, farsi a meno di rilevare che le dichiarazioni del Di Matteo nel presente giudizio sono apparse pesantemente condizionate dalle sue dolorose vicende umane e personali ed intenzionalmente volte a rafforzare le accuse nei confronti specialmente di Brusca, responsabile diretto del rapimento e della uccisione del figlio, e di Vitale, implicato nella stessa triste vicenda. Tale interesse all'accusa si riflette negativamente nelle dichiarazioni ove si consideri la progressiva modifica e specificazione del contenuto di queste contro i soggetti sopra indicati. Paradigmatico, al riguardo, appare il confronto con il Brusca, in cui il Di Matteo nell'ansia di accusare il principale responsabile della morte del figlio, ha affastellato tempi ed eventi, riportando al giugno 1992 incontri tenutisi nel marzo dello stesso anno, che di contro sono stati dallo stesso Brusca in modo preciso, logico e consequenziale, contestualizzati e collocati temporalmente.

Totale convergenza, invece, vi è stata nel fatto che sia Di Matteo che Brusca hanno continuato a negare di avere partecipato alla riunione organizzativa tenutasi presso la villa Calscibetta e di cui ha parlato lo Scarantino. Di tale riunione, che costituisce

oggetto specifico di accertamento nel presente procedimento, si è diffusamente parlato a proposito della valutazione dell'attendibilità di Scarantino Vincenzo, in questa sede può solo rilevarsi che appare chiaro che se veramente il Di Matteo avesse partecipato insieme al Brusca a tale riunione o comunque se fosse stato a conoscenza della partecipazione del Brusca ad un incontro di tal fatta, in sede di confronto, lo avrebbe sicuramente dichiarato, anche tenuto conto suo stato d'animo e dell'evidente impeto accusatorio nei confronti dell'interlocutore. E ciò anche in considerazione del fatto che una dichiarazione del genere avrebbe rappresentato un'accusa più circostanziata e credibile della generica accusa rivolta al Brusca di essere il "responsabile principale della strage".

Deve quindi concludersi che per quanto riguarda il presente procedimento che le dichiarazioni di Di Matteo possono essere ritenute attendibili nei ristretti limiti sopra esposti.

15) Le dichiarazioni di CAMARDA MICHELANGELO:

Sentito all'udienza del 10.6.1998, ha iniziato a collaborare nel novembre 1997 ed ha confessato diversi reati, accusandosi anche di alcuni omicidi commessi a San Giuseppe Iato ed ad Altofonte nel 1996/1997 (:omicidi Fascellaro, Carfi, Di Matteo), ha dichiarato di avere deciso di collaborare non condividendo le idee dell'ambiente

criminale in cui si è trovato inserito ed anche perché, essendo giovane, era l'unica possibilità rimasta per ricostruirsi una vita. Ha vissuto ad Altofonte fino al 1992, anno in cui si è trasferito a Milano; nel 1993 ha fatto ritorno ad Altofonte per allontanarsi nell'ottobre 1994, dopo avere subito un tentativo di omicidio, in relazione al quale ha dichiarato che dopo la prima reazione di stupore aveva capito che il responsabile era stato Brusca che non aveva gradito la presenza del Camarda a San Giuseppe Iato e la sua frequentazione con tale La Rosa Giuseppe, persona cui si accompagnava per motivi di lavoro occupandosi della vendita dei prodotti del suo caseificio.

Ha dichiarato di essere stato legato a vari personaggi, tra cui Gioè Antonino, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo, alcuni dei quali aveva conosciuto fin da ragazzo e con i quali vi erano rapporti di parentela. In particolare ha avuto con Gioè una assidua frequentazione, trovandosi spesso presso il distributore di proprietà di questi, che nel luglio 1991 gli aveva proposto di entrare nell'organizzazione cosa nostra. Nel 1991 aveva avuto modo di frequentare La Barbera a Novara e, una volta trasferitosi a Milano, lo aveva frequentato nel periodo in cui questi si era allontanato dalla Sicilia a causa dei contrasti tra Brusca e Di Maggio, al quale era legato il La Barbera. A tal proposito ha riferito che nel maggio 1992 il La Barbera si era recato in Sicilia in occasione della morte della madre, era risalito e successivamente aveva deciso di ritornare definitivamente in Sicilia, decisione questa scaturita da un incontro con Bagarella al funerale della madre. Ha dichiarato che durante la sua permanenza

al nord aveva comunque trascorso dei periodi in Sicilia, dove aveva continuato a frequentare il La Barbera constatando che aveva rapporti molto stretti con Di Matteo . Al momento in cui vi erano state le stragi di Capaci e via D'Amelio il collaboratore si trovava a Milano, tuttavia nel periodo compreso tra le due stragi, era tornato ad Altofonte dove aveva notato la presenza di Bagarella e di Giovanni Brusca, quest'ultimo alloggiato presso il Di Matteo, ed ha aggiunto di avere notato la presenza di Brusca anche nell'agosto 1992, in quanto il distributore di benzina del Gioè, dove spesso si recava, era sito nei pressi dell'abitazione del Di Matteo. Nel corso del 1995-1996, sentendosi frequentemente con Balduccio Di Maggio aveva constatato che questi a sua volta era in contatto con Di Matteo e La Barbera, aveva quindi partecipato ad appuntamenti con i tre, che avevano discusso del modo di trovare il figlio di Di Matteo, rapito da Brusca, per indurlo a ritrattare le accuse nei suoi confronti in merito alla strage di Capaci. Nel corso di questi incontri aveva avuto modo di apprendere i motivi della presenza di Brusca a casa di Di Matteo nel periodo della primavera - estate 1992 , infatti in quel periodo la casa di Di Matteo era luogo di incontro per appuntamenti con altri uomini d'onore :

IMP. CAMARDA M.: - Perché lui mi raccontò che... cioè, mi raccontò che a casa sua si facevano delle riunioni e c'era molto assiduo... molti personaggi lì, a casa sua, e mi ha detto che lui ha avuto in custodia dei telecomandi, tra cui uno fu usato per la

strage di via... di Capaci e l'altro lo diede al BRUSCA prima della strage. Però, poi, mi sembra che glielo restitui' di nuovo questo telecomando e lui stesso non sapeva se era stato usato o non era stato usato; non lo so. Appunto, non... la storia del telecomando lo ricordo, che lui mi disse che diede un telecomando al BRUSCA, che li aveva lui li', a casa sua, però non...(pag. 287)

Tuttavia il Camarda, nonostante varie compulsazioni e contestazioni, non ha saputo indicare con precisione il periodo esatto in cui collocare la presenza del Brusca a casa di Di Matteo e soprattutto di tali riunioni, parlando della primavera/estate del 1992, senza specificare se vi erano state riunioni nel periodo tra le due stragi:

IMP. CAMARDA M.: - No, io tutt'oggi non posso dire con certezza se sono stati fatti tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio. Posso confermare che lui mi ha parlato che in questo arco di tempo facevano sempre riunioni e c'erano queste persone. Appunto per... appunto per il bambino, ma non...(pag. 294)

Ha dichiarato di avere sentito parlare dal Di Matteo, persona un tempo molto vicina a Brusca, di una particolare vicinanza tra Brusca e Pietro Aglieri, indicato come persona molto intelligente che si incontrava spesso con Brusca, ma senza apprendere fatti specifici, anche se su contestazione è emerso che il Camarda ha dichiarato nel

verbale del 24.2.1998 di avere saputo da Di Matteo della presenza di Aglieri ad incontri con il Brusca, pur non specificando il luogo ed il tempo di tali incontri:

IMP. CAMARDA M.: - Mah, io lo do... l'ho detto chiaro: non è che io... lui mi ha fatto a me riferimento su... sul luogo preciso dov'è che si incontravano, e l'ho detto chiaro, l'ho detto, nell'interrogatorio. Ho detto soltanto che lui mi riferiva che si incontravano con AGLIERI e con altri esponenti, però dove, quando ed il periodo... cioè, mi ha fatto capire che i periodi erano quelli, '92, però esplicitamente no, nè maggio nè luglio nè agosto e nè niente.(Pag. 302)

Nel corso della frequentazione con La Barbera e Di Matteo, ha avuto modo di parlare delle stragi, tuttavia ha precisato che si parlava molto più della strage di Capaci che di quella di via D'Amelio, limitandosi i collaboratori a commenti su Scarantino fatti in occasione della diffusione di notizie relative alle sue dichiarazioni e definito “un ladro di galline”, nonchè ad accenni sulla conoscenza di Brusca dei responsabili della strage, conoscenza dovuta al ruolo di primo piano assunto dallo stesso .

IMP. CAMARDA M.: - Lui, LA BARBERA... anche perché di questa strage non gliene... non se n'è parlato mai. Bene o male io... il LA BARBERA mi ha raccontato la strage di Capaci e cose, ma della strage di via D'Amelio, come gli ho detto anche

a lei, dottoressa, e al dottor Ganassi, io non ho mai sentito parlare così'... così' molto da loro. O se lo sapevano, perché non lo sapevano; siccome a me non importava, come già ho detto anche prima, di queste storie, quindi non è che gliene ho sentito parlare. Gli sentii dire soltanto: "Il BRUSCA sapeva... Il BRUSCA lo sa chi è che l'ha fatto - dice - iddu lo sa, tanto era lui che teneva i contatti con tutti", e mi sembra che gli sentii dire, dice: "A quanto pare gli diedero l'ordine i palermitani". Chi erano, chi non erano, non ne so parlare (pag. 306)

Circa i responsabili della strage ha comunque aggiunto di avere raccolto delle confidenze da Di Matteo e La Barbera secondo cui Bagarella, Riina e Brusca in quanto punti di riferimento di cosa nostra dovevano sapere qualcosa:

P.M. dott.ssa PALMA: - Le fu detto chi aveva dato l'incarico di fare la strage, da chi era partita l'iniziativa?

IMP. CAMARDA M.: - Loro mi hanno detto, dici: "TOTÒ RIINA e BAGARELLA, loro sono sicuramente, perché erano loro... e BRUSCA ne debbono sapere qualcosa, perché sono loro i punti di riferimento. Quindi, loro lo sanno con precisione". Gli altri chi erano e chi non erano non... non mi parlavano. Non so se... non so se mi parlavano pure di PIETRO AGLIERI, non so se me l'accennavano pure...(pag. 313)

In ogni caso Di Matteo e La Barbera, sempre a proposito delle stragi, avevano affermato che la strage di Capaci era stata fatta eseguire a loro mentre quella di via D'Amelio era stata affidata alle famiglie di Palermo, pur non specificando quali.

Infine circa i moventi anche a seguito di contestazione ha dichiarato di avere appreso che il dottor Borsellino doveva essere ucciso perchè era pericoloso per cosa nostra ed era il successore di Falcone .

Circa i motivi della collaborazione il Camarda, pur accennando ad una mancata condivisione dell'ideologia mafiosa, ha con apprezzabile franchezza fatto cenno a ragioni opportunistiche della scelta collaborativa, cosa che non inficia la genuinità della collaborazione, considerando la giurisprudenza prevalente il motivo opportunistico come fatto del tutto neutro. Tale fatto in questo caso, proprio perchè ammesso, assume una valenza positiva in considerazione anche del fatto che il Camarda è soggetto non affiliato, entrato in stretto contatto con personaggi mafiosi e coinvolto in vicende criminali avvenute in tempi recenti, che non ha fatto quindi una precisa scelta ideologica e non ha radicato in se la consapevolezza di appartenenza ad un'associazione.

In ogni caso non può non osservarsi che il contributo di conoscenza apportato da questo collaboratore al presente procedimento è piuttosto limitato e ciò per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perchè il contenuto delle sue dichiarazioni non

riguarda direttamente l'oggetto del presente procedimento; in secondo luogo perchè la maggior parte delle dichiarazioni che possono indirettamente essere utilizzate nel presente procedimento sono de relato.

A tal proposito deve osservarsi che alla luce del ruolo avuto dal Camarda nelle vicende relative alla guerra tra correnti mafiose a San Giuseppe Iato ed Altofonte nel 1996-1997 e della sua vicinanza a Di Matteo, Di Maggio e La Barbera, appare verosimile che abbia raccolto le confidenze di questi relativamente a fatti importanti per l'organizzazione cosa nostra, tuttavia la maggior parte delle sue dichiarazioni non è stata precisa e dettagliata, limitandosi il Camarda, prevalentemente a riferire di fatti e circostanze confidategli in termini generici, con conseguente mancata contestualizzazione delle dichiarazioni. Tali rilievi sono ulteriormente confermati dalle numerose contestazioni mosse al Camarda, che non hanno trovato soluzione.

Circa l'interesse all'accusa può rilevarsi la posizione di sostanziale neutralità nei confronti degli odierni imputati, mentre tale neutralità non sussiste evidentemente nei confronti di Brusca Giovanni, sentito anch'esso nel presente dibattimento, e ritenuto responsabile del tantato omicidio ai suoi danni. Pertanto non può che esprimersi un giudizio di moderata attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore e, soprattutto, di limitato interesse concreto delle sue dichiarazioni in relazione alle imputazioni oggetto del presente giudizio.

16) Le dichiarazioni di ONORATO FRANCESCO:

esaminato all'udienza del 14.4.1997, ha dichiarato di essere entrato in cosa nostra nel 1980 e di essere stato ritualmente combinato nella famiglia di Partanna Mondello, il cui capo mandamento era Riccobono Rosario, suo padrino era stato Carollo di Resuttana. Nel 1982 era stato ucciso Riccobono e gli era stato spiegato in relazione a tale fatto da Madonia, Biondino ed altri che “ non si comportava bene “. Dopo tale uccisione il mandamento era passato a San Lorenzo, con a capo Gambino Giacomo Giuseppe, sostituito da Biondino nel periodo in cui era detenuto. Ha dichiarato di essere stato detenuto dall'ottobre 1984 fino al 1987 e successivamente dal novembre 1993 in poi, e che durante la sua detenzione ha avuto modo di rendersi conto della facilità con la quale l'organizzazione mantiene i contatti dentro il carcere con gli uomini di cosa nostra detenuti, infatti ha precisato che non gli era stato applicato il 41 bis e poteva parlare con gli altri, le occasioni erano diverse, in occasione di viaggi di traduzione in nave o in aereo, e soprattutto durante le udienze, infatti al Tribunale di Palermo i detenuti venivano messi tutti insieme in uno stanzone, nel quale mancavano i controlli.

Prima dell'affiliazione aveva gravitato per alcuni anni vicino a cosa nostra, nell'ambito della quale aveva commesso numerosi omicidi, estorsioni e furti. Era stato reggente della famiglia di Partanna Mondello e si è autoaccusato di avere

partecipato come esecutore all'omicidio Lima per il quale era imputato solo come mandante e stava per essere assolto in Cassazione. Con riferimento alla propria esperienza personale in cosa nostra, ha ribadito la regola basilare di necessaria conoscenza da parte del soggetto a capo di un territorio di tutto ciò che vi avviene:

P.M. dott. DI MATTEO: -Lei ha detto che MUTOLO lo aveva accusato in relazione al criterio per cui siccome l'omicidio era stato commesso nel territorio della vostra famiglia e lei era il reggente doveva esserne a conoscenza. Nel corso della sua, diciamo, appartenenza a "cosa nostra" le e' mai capitato di vedere che questo criterio non e' stato osservato? Cioe' era un criterio per cui il capo famiglia della zona dove doveva avvenire l'omicidio doveva essere quantomeno informato?

Imp. ONORATO F.: - Si, sempre a conoscenza, era una logica di "cosa nostra" si fa sempre a conoscenza il capo del territorio dove si era commesso l'omicidio

P.M. dott. DI MATTEO: -Lei e' a conoscenza i casi in cui questo criterio non e' stato applicato?

Imp. ONORATO F.: - No

(pag. 25)

A proposito della strage ha dichiarato che già nel 1984 si voleva uccidere Falcone e successivamente anche Borsellino, perché avevano fatto diventare definitive le

condanne degli uomini di cosa nostra. In particolare, dopo l'omicidio Lima, Biondino aveva detto che si doveva uccidere anche il figlio del politico e Onorato si era impegnato a studiarne i movimenti e le abitudini, dopo poco però Biondino disse di lasciare perdere perché "c'erano cose più urgenti":

Imp. ONORATO F.: - Sì. Era risaputo in "cosa nostra" che sia il dottor FALCONE che il dottor BORSELLINO dovevano essere uccisi, a parte loro anche altre persone. Nell'84 partiva già l'ordine che si doveva uccidere FALCONE nel nostro mandamento, poi successivamente, si doveva uccidere anche BORSELLINO e nel '92 vengo a conoscenza che si deva fare, dopo FALCONE, si doveva fare pure BORSELLINO

P.M. dott. DI MATTEO: -Come ne viene a conoscenza, da chi e quando?

Imp. ONORATO F.: - Ne venni a conoscenza perché' dopo l'omicidio di LIMA Salvo BIONDINO Salvatore mi aveva fatto sapere che si doveva uccidere pure il figlio di Salvo LIMA e quindi studiamo l'abitudine di questo ragazzo che si deve uccidere e che io ho dato incarico a D'ANGELO Giovanni che era assieme a me quando abbiamo ucciso l'onorevole LIMA e quando D'ANGELO Giovanni, dopo un 20 giorni, un mese, così, che sa tutti gli spostamenti di questo ragazzo me lo fa sapere e io lo faccio sapere a BIONDINO Salvatore che l'omicidio di Marcello LIMA si può' anche fare perché' già si sapevano tutte le abitudini, invece BIONDINO Salvatore mi

dice che per adesso non si puo' fare niente, di lasciarlo sospeso questo lavoro che si faceva piu' in la' perche' c'erano delle cose piu' urgenti. Io mi sono messo a disposizione dicendo che ero a disposizione e ho detto che quello che c'era che si doveva fare e lui mi ha detto che si doveva rompere le corna a FALCONE e BORSELLINO. Gli ho detto che ero a disposizione e mi ha detto che non c'era di bisogno perche' dovevano partecipare altre persone che a me non mi dovevano conoscere perche' noi eravamo un gruppo riservato

P.M. dott. DI MATTEO: -Senta, per essere piu' precisi lei ha detto che questo avviene dopo l'omicidio LIMA, questo discorso con BIONDINO Salvatore. Suppergiu' quanto tempo dopo? Quando tempo era passato dalla commissione dell'omicidio LIMA?

Imp. ONORATO F.: - 20 giorni, un mese, cosi'

(pag. 32 del verbale del 14.4.1997).

Onorato in quell'occasione si era messo a disposizione ed aveva appreso da Biondino che “ si dovevano rompere le corna a Falcone e Borsellino “ , ma che dovevano partecipare alla cosa altre persone. Il giorno della strage si trovava alla Perla del Golfo dove trascorreva l'estate con la famiglia. Quasi sempre la domenica veniva raggiunto da Salvatore Biondino e dalla sua famiglia, ma la settimana in cui avvenne la strage, già alcuni giorni prima della domenica, Biondino lo aveva avvertito che non sarebbe potuto andare nel luogo di villeggiatura e Onorato aveva capito che per

quella domenica doveva essere impegnato in faccende riguardanti cosa nostra. Dopo la strage non si parlò più del fatto, anche perché Biondino aveva avvisato tutti di non parlare perché potevano essere controllati dalla Dia .

Ha conosciuto i costruttori Graziano, da sempre molto vicini a Madonia ed ha precisato che questi nel 1992 avevano due cantieri in corso, uno dei quali in via D'Amelio, e che, sempre nella stessa zona, Galatolo aveva dei terreni adibiti anche a campi da tennis, nei quali in erano state nascoste armi anche in occasione di fatti criminosi commessi nell'agosto 1992 .

La famiglia di San Lorenzo era composta da Biondino Salvatore, Biondo Salvatore il lungo e Biondo Salvatore il corto, Ferrante Giovanni, Geraci, Troia, Battaglia, Buffa Giuseppe. Il mandamento aveva disponibilità di armi e di esplosivo, che veniva nascosto nei pressi dell'ospedale Cervello, e poteva usufruire di una ricca cassa comune.

Ha aggiunto che pur facendo parte di un diverso mandamento era nato e cresciuto all'Arenella, dove ha conosciuto Gaetano e Pietro Scotto: il primo era sottocapo dell'Arenella, responsabile insieme a Ciccio Madonia dell'eliminazione di tale Matteo Savona, che doveva essere ucciso anche da Onorato, aveva un'attività lecita di costruzioni in società con i Fidanzati ed operava in Sicilia ed anche fuori; il secondo non era uomo d'onore, ma Onorato aveva sentito dire da Bonanno Armando, che aveva preso il posto di Madonia nel mandamento di Resuttana, che doveva essere

combinato. Entrambi i fratelli gestivano un grosso traffico di stupefacenti e lavoravano con i Fidanzati ed i Galatolo.

Onorato ha riferito che Scotto Pietro lavorava con i telefoni e che in un'occasione era stato incaricato da Bonanno di intercettare le telefonate di un certo Cangelosi, per controllare se avesse rapporti con la moglie di tale Pinto, uomo d'onore detenuto, a seguito di contestazioni è emerso che precedentemente l'Onorato aveva dichiarato che Scotto effettivamente aveva eseguito l'intercettazione. I fratelli Scotto inoltre avevano un terreno all'Arenella, sito di fronte una concessionaria Mercedes, protetto da un cancello, con un pergolato di eternit, un tavolo, un piccolo giardino, un appartamento con un paio di stanze dove riceveva gli appuntamenti, presi dagli Scotto, Bonanno e dove spesso si recava Onorato per controllare lo stesso Bonanno su incarico di Biondino. Il posto era frequentato da vari esponenti mafiosi: Cancemi, i Ganci, i Galatolo, Favaloro, gli Scotto, Lucchese Giuseppe, i Fidanzati, Lo Forte ed altri.

Prima dell'estate del 1992 aveva incontrato Scotto Gaetano che gli aveva chiesto un posto nello stabilimento balneare della " Marsa " per una donna e, successivamente, nel corso dell'estate Lucido, gestore della " Marsa ", gli aveva detto di avere visto lo Scotto " Tanino " frequentare lo stabilimento.

Ha conosciuto Greco Carlo, presentatogli da Biondino al quale era molto vicino, non ha conosciuto Aglieri, anche se ne ha sentito parlare anche a proposito di un tentativo

di uccidere il collaboratore Lo Forte Vito, che sapeva dei traffici di Aglieri e di Scotto. Ha conosciuto Graviano Giuseppe, ritualmente presentatogli, ed ha aggiunto che nel 1991 i fratelli Graviano stavano costruendosi una villa all'Oasi Verde ed intrattenevano rapporti con Onorato e gli altri appartenenti alla famiglia di Mondello. Ha sentito parlare di tale Vernengo Cosimo che lavorava con la droga, eroina e cocaina e di Urso Giuseppe o Franco, uomo d'onore, di Tagliavia Francesco, vicino ai Graviano, e di Tinnirello Lorenzo, della famiglia di Ciaculli, ed ha precisato di avere saputo che Aglieri ed i Graviano erano “tutta una cosa”. Ha sentito parlare dopo la strage di Vitale Salvatore perché stava nello stesso palazzo dell'esplosione.

Ha dichiarato infine di essersi convinto a collaborare principalmente per i suoi figli e per sottrarli ad una vita da criminali, avendo già avuto proposte di affiliazione per il figlio di 15 anni.

Sull'attendibilità intrinseca di Onorato può dirsi che il collaboratore ha chiaramente espresso con riferimento a fatti concreti, senza ricorrere ad improbabili dimostrazioni di “pentimento morale”, i motivi della sua collaborazione, collegandoli alla opportunità di sottrarre i propri figli ad una probabile affiliazione ed a un futuro criminale in cosa nostra. Tali motivi appaiono senz'altro credibili, concreti ed apprezzabili e si riflettono anche nella costanza della scelta collaborativa, che è dimostrata dalla assenza di ripensamenti o oscillazioni da parte dell'Onorato dopo la scelta di collaborare con la giustizia.

Il contenuto delle dichiarazioni appare logico e coerente, infatti non è stato intaccato da contestazioni di rilievo o su punti fondamentali della narrazione ed è sicuramente compatibile con il ruolo svolto in cosa nostra, ruolo sicuramente non di secondo piano, essendo stato l'Onorato reggente di una importante famiglia mafiosa. Tale ruolo gli ha permesso di conoscere da una prospettiva sicuramente privilegiata uomini vicini o appartenenti all'organizzazione, vicende delicate della storia di cosa nostra, nonché le regole di funzionamento di cosa nostra.

L'importanza e la genuinità del suo contributo è anche apprezzabile in riferimento ai fatti criminosi confessati. E' infatti emerso che, oltre ai numerosi omicidi e fatti criminosi confessati, l'Onorato, che stava per essere assolto come mandante dell'omicidio Lima per il quale era imputato come mandante, ha confessato di avervi partecipato come esecutore materiale. Pertanto deve esprimersi un giudizio sostanzialmente positivo sulla attendibilità intrinseca del collaboratore.

17) Le dichiarazioni di TULLIO CANNELLA:

Imputato di reato connesso, sentito all'udienza del 17.10.1997, ha dichiarato di avere iniziato la sua collaborazione con la giustizia il 22.7.1995, mentre era detenuto per associazione a delinquere di stampo mafioso, unica accusa che gli veniva rivolta dai collaboratori Pennino e Drago, di non avere mai commesso omicidi, di avere nel corso della sua collaborazione riferito di rapporti tra cosa nostra e rappresentanti

dello Stato e delle istituzioni, con particolare riguardo ai referenti politici dell'organizzazione. Ha dichiarato di essersi convinto a collaborare, oltre che per un processo di revisione morale, perché, a seguito all'arresto di Leoluca Bagarella, da cui era stato protetto, si era sentito solo ed esposto alla vendetta dei Graviano. Ha precisato di non essere mai stato formalmente affiliato, ma di avere da sempre gravitato nella zona di Brancaccio, dove è cresciuto ed ha avuto modo di conoscere e di essere vicino a vari esponenti mafiosi, tra cui Michele Greco, Giuseppe Greco detto «scarpa», nonché Stefano Bontade, Gaetano Zarcone ed infine Leoluca Bagarella. Il Cannella, come ha riferito in dibattimento, si è occupato prima di politica come segretario della D.C. nella sezione del quartiere Brancaccio poi della gestione di varie imprese. In particolare, dopo l'arresto dell'imprenditore Sanseverino, seguito alle dichiarazioni del pentito Contorno, era stato incaricato da Giuseppe Greco, allora a capo del mandamento di Ciaculli, di intestare a se le società del Sanseverino per evitare sequestri, nonché di occuparsi della gestione di tali attività, comprendenti anche terreni di proprietà del padre dei Graviano. Il suo referente diretto era all'epoca Giuseppe Greco ma a partire dal 1985 non lo aveva più visto ed aveva cominciato ad avere rapporti diretti con i fratelli Benedetto, Filippo e Giuseppe Graviano, con i quali aveva intrattenuto rapporti tutt'altro che buoni, soprattutto a partire dal momento in cui aveva cominciato l'edificazione del villaggio Euromare, sito a Buonfornello su un terreno appartenuto al loro padre. Da quel

momento, infatti, i Graviano, forti di questo e del fatto che nel frattempo con la morte di Pino Greco, avevano assunto il dominio del mandamento di Brancaccio, iniziando ad avanzare continue ed ingenti richieste di denaro e pressando il Cannella in modo intenso, anche a mezzo di loro uomini quali Giovanni Drago e Fifetto Cannella.

Il Cannella ha dichiarato di conoscere personalmente molti uomini di cosa nostra, e di averne ospitato alcuni in immobili di sua proprietà in Palermo nonché nel villaggio Euromare, diventato luogo di villeggiatura di uomini d'onore e sicuro rifugio di latitanti. In particolare nel periodo tra gennaio e febbraio 1990 ha ospitato Tagliavia Francesco e Fifetto Cannella, e nel luglio 1993 Bagarella Leoluca. Con quest'ultimo aveva instaurato un intenso rapporto di amicizia con frequentazione giornaliera e scambio di confidenze anche su argomenti rilevanti e delicati. In particolare era stato incaricato da Bagarella di fondare un movimento politico separatista, chiamato «Sicilia libera», ed all'uopo aveva avuto contatti con esponenti mafiosi di varie zone della Sicilia, nonché con movimenti separatisti di altre regioni con connotazione autonomistica.

A proposito della strage di via D'Amelio ha affermato che nel luglio 1992 si trovava al villaggio Euromare e che in quel periodo era in contatto con tale Filippo Messina. Questi aveva una ditta chiamata «tutto per l'edilizia» in viale Regione Siciliana, quasi all'angolo di via S. Maria di Gesù, ed aveva intrattenuto buoni rapporti con Stefano Bontade, Ignazio Pullarà e tale Zizzo Franco, suocero del Pullarà, nonché con

Benedetto Capizzi e Pietro Aglieri. Il Cannella ha dichiarato di non sapere se il Messina fosse uomo d'onore ma di essere sicuro che fosse a disposizione dell'organizzazione, avendo tra l'altro ospitato in una sua villetta al villaggio Euromare, Ignazio Pullarà. Ha raccontato, poi, che un giorno, mentre si trovava con il Messina Filippo, a bordo della Mercedes di quest'ultimo, la radio aveva dato la notizia della strage di via D'Amelio e proprio allora, significativamente, il Messina gli aveva parlato dell'importanza di Graviano e di Aglieri:

Imp. CANNELLA T.: - No. Questo io non lo so se è uomo d'onore assolutamente. So che ha offerto ospitalità a Ignazio Pullarà in villette che ha messo a disposizione di sua pertinenza, o che ne era nella disponibilità il signor Filippo Messina, che io gli avevo venduto presso il villaggio Euromare. Dico, poi però se fosse uomo d'onore o meno io questo non posso in coscienza assolutamente affermarlo. E, ripeto, in quell'epoca io col signor Filippo Messina, col quale avevo avuto rapporto eh... commerciali per acquisizione di materiali in questa sua attivi..., ditta di fornitura di materiali, mi trovavo in macchina con lui e mi ricordo, per la precisione e per l'eventuale riscontro qualora si volesse fare, che era una Mercedes acquistata da circa un mese, due mesi massimo, nuova, di colore verde scuro metallizzato, e avevamo la radio accesa; la radio dà l'annuncio della strage eh... che si era consumata in via D'Amelio e il signor Filippo Messina, senza alcun motivo, alcuna

ragione, mi disse: "Mi' - dice - l'hai sentito?", ci dissi: "Eh, hanno fatto saltare... - io [risatina] dico la verità pure come ho risposto io all'epoca al signor Messina - Va beh! L'hanno fatto saltare pure in aria" dissi, "Che ci posso fare?! Che cosa mi racconta, che mi interessa?!".

Il signor Messina mi disse in quel momento: "Eh,- dice - caro Tullio! - che non c'entrava niente, dice - Tu devi comportarti bene con i fratelli Graviano", e ci dissi: "Ma perché, come mi comporto?", "Eh, - dice - lo sai! I fratelli Graviano, Pietro Aglieri sono - dice - tutta una cosa, sono tutti assieme, stai attento dove metti i piedi.". Al che io dissi a questo signore, dissi: "Scusa, ma che c'entra che tu in questo momento mi fai questa battuta?!", lui mi rispose solo dicendomi: "Eh! Ma che sei cretino?! Che fai, non lo capisci?!", io lasciai sorvolare la cosa. Quindi cronologicamente questo fu il primo episodio. Ma...

(Pagina 45)

Sempre nel corso dell'estate del 1992 si era verificato un altro significativo episodio: il Cannella aveva accompagnato in via Ammiraglio Rizzo a depositare un acquascooter tale Tutino, persona di fiducia dei Graviano, che in quell'occasione si era lasciato sfuggire alcune significative battute su punti di appoggio per l'esecuzione della strage di via D'Amelio :

Imp. CANNELLA T.: - Certo. Eh, dunque, io allora devo dire altri episodi.

Eh..., dico, teniamo in mente per un attimo quello che ho riferito poc'anzi di Filippo Messina, quindi abbiamo già questo episodio di partenza che è pari data alla strage Borsellino. Poi successivamente io nell'anno..., sempre in quell'anno, una volta accompagnai Vittorio Tutino - per la chiarezza, Vittorio Tutino è anch'egli persona di assoluta fiducia dei Graviano e fa parte integrante della famiglia mafiosa di Brancaccio - il signor Vittorio Tutino lo accompagnai in via Ammiraglio Rizzo, se non vado errato, che doveva depositare un acquascooter preso un deposito che faceva anche delle revisioni ai motori delle acque... dell'acquascooter, perché l'acquascooter si trovava al villaggio da me dove chiaramente nel periodo estivo serviva per divertirsi insomma, è giusto? Quindi accompagnai eh... il Tutino in questo... E mi fece delle battute perché, insomma, è pure..., insomma, un tipo un pochettino che si pavoneggia un po'; gli piace insomma attribuirsi e darsi quella importanza che quel ruolo in quella famiglia gli consentire di avere. E niente, mi comincio a fare degli accenni: "Vedi dove porto l'acquascooter? Questi sono amici nostri, qua è un bel punto d'appoggio". Poi successivamente, adesso non ricordo, lo stesso giorno, dopo insomma, ma dico in quel frangente mi disse, dice: "Ah! - dice - Hai visto come a ci finì a Borsellino?" e io ci dissi: "Eh! Che ci posso fare io!", perché che potevo dire?! [risatina] Dissi: "Che ci posso fare?", eh... dice: "Ma, sai - dice - ti dirò di più", con un sorriso sarcastico eh... sulle labbra, con un'aria di

vittoria, "Eh, sai - dice - 'o capisci, qua c'è 'a via D'Amelio e qua vicino vedi che ci abita mia suocera, cerca di capirmi", cioè mi fece intendere in maniera chiara e palese e evidente che lui un ruolo di copertura in quell'attentato lo abbia avuto. Lo ha avuto facendo riferimento come punto logistico a questa casa della suocera, che io non so se è vero che è in zona - va bene? - dove si è verificata la strage o meno, e non sta a me andarlo ad accertare o andare a fare i riscontri.

Dico, questo fu un altro episodio, e parliamo...

P.M. dott. DI MATTEO: - E scusi, quando si verificò questa conversazione con Vittorio Tutino?

Imp. CANNELLA T.: - Eh..., siamo sempre là, giù di lì, nel luglio del 1992 insomma, inizio di agosto. Quello è il frangente, quel periodo. Sempre in quell'anno siamo.

(pagg. 78, 79)

Il Cannella ha riferito di un fatto ulteriore avvenuto nel 1993, che può essere posto in diretta correlazione con l'esecuzione della strage di via D'Amelio. Infatti, nell'estate di quell'anno un tale Di Cristina Natale, socio di Giuseppe Urso, detto Franco, in una impresa di impiantistica, aveva al villaggio Euromare una piazzola per prefabbricato, delimitata da una recinzione che separava la piazzola dal villaggio e rendeva più difficoltoso l'accesso al mare in quanto imponeva un tragitto a piedi un po più lungo. La rete di recinzione venne tagliata e Urso, come una sorta di avvertimento, aveva

mandato a dire al Cannella di essere stato lui a tagliare la rete. Il Cannella si era rivolto a Bagarella con il quale in quel periodo era in contatto, e questi fece intervenire Fifetto Cannella, parlando al Cannella per spiegargli il collegamento di “una cosa importante” che aveva fatto Urso insieme a Fifetto Cannella, facendo riferimento subito dopo in modo eloquente alla strage di via D’Amelio ed indicando come altri responsabili diretti anche Natale Gambino ed Aglieri:

Imp. CANNELLA T.: - Sì. Era ospite mio. Era ospite mio. Eh... Sì, era là con me, ripeto. Dunque, in quel momento il signor Bagarella non ebbe assolutamente parole di apprezzamento per il signor Franco Urso e mi disse che dovevo recarmi da Fifetto Cannella, perché lui avrebbe fatto sapere tempestivamente allo stesso di intervenire nei confronti di questo Franco Urso dicendogli che la rete sarebbe stata ripristinata e che lo stesso doveva evitare di rifare un gesto del genere e quindi di avere rapporti brutti con me, ché non era proprio il caso. E io dissi a Bagarella: "Ma come mai fai intervenire Fifetto, insomma ci dissi là!, dice: "No, non ti preoccupare, io intanto perché non voglio che si sappia che tu sei vicino a me assolutamente, per motivi opportuni altre persone..., lo devono sapere solo quelli addetti ai lavori che lo devono sapere, altri no, e poi perché con Franco Urso e il signor Fifetto Cannella hanno un buon rapporto anche perché loro assieme hanno fatto una cosa importante".

Eh..., poi, a parte questo, io ebbi altri riferimenti con il signor Bagarella, per cui io avevo intuito un po', stavo ricostruendo di quale fatto trattavasi, però poi io ebbi ulteriori colloqui con il signor Bagarella per cui le mie impressioni furono confermate, nel senso che lo stesso mi disse che proprio per... -adesso non so se non è cronologico, è cronologico, ma io dico in questo momento altrimenti rischio di dimenticare cose salienti e importanti, ritengo a mio avviso importanti, per fare chiarezza e per l'accertamento della verità, quindi io dico i fatti a mia conoscenza e stop - e in quel momento il signor Bagarella poi mi disse che, proprio in relazione a quello che era accaduto, cioè in relazione a queste stragi, e in particolar modo alla strage Borsellino, mi escluse ogni sua partecipazione e ogni sua responsabilità nel compimento di questa strage. A proposito del cognato, il signor Salvatore Riina, mi disse che il cognato era stato informato che si stava effettuando questa operazione, ma che assunse il ruolo di Ponzio Pilato. Mi aggiunse che altri avevano maggiori responsabilità: e con questi "altri" si riferì in maniera particolare al signor Natale Gambino, si riferì al gruppo di Pietro Aglieri, perché mi disse, e mi ricordo benissimo, quando io gli chiesi: "Ma come mai ho saputo che Pietro Aglieri alle riunioni che tu fai - ché adesso siamo alla fine del 1993 questo discorso - le riunioni che tu fai assieme con Giovanni Brusca, Benedetto Capizzi ed altre persone, so che questo Pietro Aglieri non c'è mai?", e lui mi disse: "E che vuoi?! Dopo le stragi si è defilato, eh... si è ritirato, si sta curando le sue cose. Che vuoi?! La gente comincia

ad avere tutta un po' di eh... di paura, di ritrosia dopo io fatti accaduti". E quindi chiaramente la chiarezza della indicazione del signor Bagarella fu questa.... (pag. 54)

Su domanda specifica del P.M. ha poi ribadito che Bagarella si era rivolto a Fifetto Cannella perché questo aveva commesso “cose importanti” insieme a Urso, senza specificargli di cosa si trattasse, e facendogli inoltre altri nomi quali quello di Natale Gambino e dei fratelli Graviano:

P.M. dott. DI MATTEO: - Stiamo parlando del primo colloquio. Cerchi di ricordare bene perché è importante. Quando Bagarella le disse: "Urso ha fatto cose importanti", le disse insieme a chi le aveva fatte queste cose importanti, senza specificarle, intanto, la strage di via D'Amelio?

Imp. CANNELLA T.: - No. Mi... Insomma, mi..., con molta chiarezza mi fece capire e mi disse che, ripeto, l'aveva fatto sia con Fifetto Cannella e con i fratelli Graviano, perché Fifetto Cannella altro non è che espressione dei fratelli Graviano, e con Urso, che tra l'altro in quel momento eh... lui mi disse..., a... a proposito ci dissi: "Ma - ci dissi - non è che nascono problemi? Perché io so che Urso - ci dissi - forse è mezzo parente con Pietro Aglieri, non so - ci dissi - comunque è...", e lui mi disse,

Bagarella: "Non ti creare nessun problema nemmeno di Pietro Aglieri, perché eh... non mi interessa loro quello che hanno fatto assieme o non hanno fatto".(pag. 70)

Ha aggiunto di avere avuto ulteriori colloqui con Bagarella successivi al taglio della rete da parte di Urso, ma riguardanti lo stesso argomento e durante i quali gli era stato fatto il nome di Natale Gambino.

Inoltre a proposito di Aglieri ha chiarito che il Bagarella non lo aveva indicato come partecipante alle “cose importanti” in modo esplicito, ma che, comunque lo stesso aveva fatto il riferimento al suo gruppo, chiarendo i particolari equilibri venutisi a creare dopo le stragi ai vertici di cosa nostra :

.....Il fatto sta, come ho detto poc'anzi in risposta alle sue domande, eh... non aveva più nei riguardi di Pietro Aglieri una grande stima, nel senso che... dal '93, data in cui io cominciai ad avere il rapporto, non avevano più avuto una univocità di intenti, cioè non si riuniva più con loro, non prendevano più decisioni assieme, cioè Pietro Aglieri si era - come dire - defilato, a quanto mi riferisce Bagarella e a quanto io avevo appreso anche da Toni Calvaruso che accompagnava sempre Bagarella agli appuntamenti di..., ai summit chiamiamoli per essere più precisi, e quindi si notava questa discrasia, perché mancava un punto di riferimento conosciuto in Cosa Nostra importantissimo quanto la rappresentanza di quel mandamento di Santa Maria di Gesù.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi volevo capire, in conclusione su questo argomento, se tra le persone che avevano fatto questa operazione importante le fu indicato anche il nome di Aglieri.

Imp. CANNELLA T.: - Eh... Sì. Però non mi disse, con vera onestà, delle cose, e per la verità non mi disse in maniera chiara ed evidente: "Il signor Pietro Aglieri ha commesso questo fatto, o ha fatto questo"; me lo indicò come gruppo di appartenenza e come punto di feri... riferimento delle persone che avevano assieme compiuto questa cosa importante, per cui era nato questo connubio, questa - come dire - comunanza di interessi tra i due gruppi mafiosi vicino, quindi parliamo del gruppo di Brancaccio e il gruppo di Santa Maria di Gesù.

(pag. 71)

Su contestazione del P.M. è emerso che nel corso delle indagini e segnatamente nel verbale del 27 luglio 1997 il Cannella ha affermato che Bagarella gli aveva fatto effettivamente i nomi di Graviano, Aglieri e La Mattina, come partecipanti alla “cosa importante” insieme a Urso e Fifetto Cannella, non specificando di cosa si trattasse, ma lasciando altresì intendere che riguardava condotte criminali di grandissima rilevanza che avevano rinsaldato i rapporti tra quelle persone.

Ha riferito, inoltre, di avere appreso sempre dal Bagarella che i fratelli Graviano erano stati incaricati di instaurare rapporti con il mondo politico-imprenditoriale e

con la massoneria e, con riferimento alla strage di via D'Amelio, che si trattava di una cortesia fatta ad altri personaggi di cui il collaboratore non ha voluto in sede di esame dibattimentale parlare, specificando, comunque, che i moventi della strage di via D'Amelio erano diversi da quelli della strage di Capaci.

Il Cannella ha inoltre parlato di un episodio relativo ai suoi rapporti con Natale Gambino. Ha raccontato, infatti, che mentre si trovava a bordo della sua automobile a passare per piazza Guadagna il cognato aveva avuto un alterco con un soggetto robusto e tarchiato, poi individuato per Natale Gambino, l'alterco si era presto trasformato in una vera e propria rissa con intervento di vari soggetti tra cui un tale "Enzuccio", poi indicato dal Lucera come Vincenzo Scarantino, persona molto vicina al Gambino ed autore dell'omicidio Bonanno. A seguito della lite sempre il Lucera gli aveva detto che Natale Gambino era "la stessa cosa" con Aglieri e Calascibetta e che lui ed il cognato non dovevano più passare per la Guadagna, mentre "Enzuccio" aveva fatto capire al cognato che mettendosi contro Gambino si era rovinato. La lite era stata poi risolta con l'intervento dei Graviano, che avevano svolto il ruolo di pacieri. In epoca successiva il Cannella aveva avuto modo di incontrare Natale Gambino nel deposito di bibite di Urso e di ricordare l'episodio sopra indicato.

Il Cannella ha riferito di avere avuto modo di conoscere anche Cancemi, personaggio di spicco in cosa nostra, erede dei contatti di Pippo Calò con pezzi delle istituzioni, e

di avere constatato che tali Andronico, uomo d'onore di Porta Nuova, e Di Maio, entrambi frequentatori del villaggio Euromare, fungevano da tramite tra Cancemi ed il generale Cappuzzo, sia nel periodo in cui questi era generale comandante dei Carabinieri, sia successivamente, quando era entrato in politica, precisando che i rapporti tra Cancemi ed i Carabinieri erano talmente notori in un certo ambiente che Cancemi veniva chiamato «Totò Caserma». Il collaboratore ha aggiunto di avere appreso dal Bagarella che Salvatore Cancemi aveva avuto un ruolo di primo piano nella strage di Capaci, essendone uno dei promotori, così come nella strage di via D'Amelio, anche se il Bagarella non gli aveva specificato il ruolo preciso.

Il Cannella circa le sue conoscenze su Urso ha dichiarato di sapere che lo stesso era imparentato con la famiglia Vernengo, che era vicino a Fifetto Cannella, a Calascibetta a Gambino Natale e La Mattina, che aveva una ditta di impiantistica insieme a tale Crivello ed aveva effettuato lavori per i costruttori Sanseverino e Amato (quest'ultimo prestanome dei Vernengo), che trafficava in cocaina, che aveva un fuoristrada Suzuki bianco e poi verso la fine del 1992 una BMW. Ha riferito poi di avere conosciuto anche Tagliavia, uomo d'onore della famiglia di Sant'Erasmo, nonchè La Mattina, che aveva passato a Roccella periodi di latitanza. Il Cannella, invece, non ha conosciuto personalmente Pietro Aglieri, ma ha detto di averne sentito parlare fin dagli anni '80 come persona con un ruolo preminente in cosa nostra, che aveva raggiunto la carica di capo mandamento e che, dopo un certo periodo, non

aveva partecipato più alle riunioni di commissione. Sull'argomento dei rapporti tra uomini di mandamenti diversi il Cannella ha riferito di avere sentito parlare di Scotto Gaetano nella zona della Guadagna e di avere saputo altresì di rapporti tra i Graviano e uomini dell'Acquasanta tramite i Galatolo .

Su specifica contestazione ha dichiarato di non avere parlato subito della strage di via D'Amelio perché aveva paura per i propri cari e, in particolare modo, per la madre, vittima un violento pestaggio, e di essersi deciso a parlarne a causa di una ritrovata tranquillità offertagli dal servizio di protezione.

Con riferimento alla attendibilità intrinseca del collaboratore va osservato che il Cannella non è mai stato organicamente inserito nella consorte mafiosa, ma ha sicuramente operato ai margini della stessa in virtù dei suoi rapporti affaristici e di stretta collaborazione con vari personaggi di spicco dell'associazione. E' stato imprenditore e prestanome di imprese per conto di uomini d'onore, ed ha fornito rifugi e coperture per latitanti celebri, ma non ha mai commesso fatti di sangue o altri reati tipici degli appartenenti a cosa nostra quali traffico di stupefacenti ecc.. La sua adesione a "cosa nostra", anche se esterna, non è stata quindi supportata da motivazioni forti quali quelle familiari o ideologiche, ma semplicemente funzionali e correlate alla possibilità di lavorare come imprenditore. In questa prospettiva la scelta dissociativa, risultata collegata all'arresto di Bagarella e di Calvaruso, da cui è scaturita la preoccupazione che, privo di coperture, potesse trovarsi in pericolo di vita

a causa dei difficili rapporti di affari con i fratelli Graviano, appare pienamente logica e, nonostante l'indubbio profilo utilitaristico, positivamente apprezzabile alla luce della personalità del Cannella.

Seppure con evidente prolissità il collaboratore ha reso dichiarazioni estremamente precise e dettagliate, con riferimento alle confidenze ricevute da Messina e Tutino, al taglio della rete di recinzione da parte di Urso, alla lite alla Guadagna, ecc...

Ha tracciato, inoltre, un quadro analitico di uomini e fatti di cosa nostra, vissuti ed appresi da un importante crocevia di mafiosi come il villaggio Euromare ed il suo racconto appare perfettamente coerente con il suo ruolo di responsabile di un villaggio che è stato in un preciso momento un sicuro rifugio per i latitanti e luogo di incontro privilegiato per numerosi uomini d'onore.

Anche il livello delle sue conoscenze è perfettamente coerente con il suo ruolo di uomo d'affari, amico e fiduciario di elementi di spicco di cosa nostra, tra cui i Greco di Ciaculli, i Graviano ed infine Leoluca Bagarella, ed è quindi verosimile che avesse realmente appreso le notizie riferite, anche se attinenti ad eventi gravi e delicatissimi quali i moventi delle stragi ed i legami con il mondo politico ed istituzionale, anche se ciò, evidentemente, non implica necessariamente un giudizio di veridicità delle confidenze ricevute.

Vero è che, per quanto attiene all'oggetto specifico del presente giudizio, le informazioni fornite dal Cannella sono tutte de relato e non dirette, tuttavia il

collaboratore ha indicato le fonti delle sue conoscenze, precisando altresì con estrema completezza le circostanze temporali e spaziali delle confidenze ricevute. Le contestazioni mosse dai P.M. e dai difensori hanno riguardato contrasti non essenziali del racconto del Cannella, spiegabili con la già rilevata prolissità di tale collaboratore, prolissità che comporta, come ovvia conseguenza, una certa confusione nel porgere le notizie, con frequenti ripetizioni, non sempre tra loro perfettamente conformi e dimenticanze varie.

Il punto più problematico della valutazione dell'attendibilità intrinseca di Tullio Cannella tuttavia è rappresentato dall'interesse all'accusa, infatti dal contenuto delle sue dichiarazioni emerge con evidenza che nei confronti di alcuni degli imputati in questo processo e di collaboratori di questo processo, il suo atteggiamento non sia di neutralità, ma di aperto contrasto. In particolare il Cannella, per sua stessa ammissione, ha riferito di avere intrattenuto rapporti intensi ma sicuramente non buoni con i Graviano, in relazione alla vicenda dell'edificazione dell'Euromare nel terreno di proprietà del loro padre con conseguenti pretese economiche di questi nei suoi confronti; di avere avuto contrasti con Urso, in occasione dell'episodio del taglio della rete di recinzione e del riferito atteggiamento quasi di sfida dello stesso Urso nei suoi confronti; di avere avuto contrasti anche con Natale Gambino in occasione della lite avvenuta in piazza Guadagna tra lo stesso Cannella, il cognato e Gambino.

Conseguentemente, pur potendosi affermare in linea generale l'attendibilità del Cannella, non può mancare di rilevarsi che le dichiarazioni di questi, per quanto attiene alle accuse mosse nei confronti dei soggetti di cui sopra, dovranno essere valutate con estremo rigore e particolare cautela in considerazione di quei rapporti tesi che lo stesso collaboratore non ha nascosto di avere intrattenuti con gli stessi, anche se non può non rilevarsi che si tratta comunque di contrasti in larga misura superati e legati strettamente agli interessi economici gestiti dal Cannella come politico ed imprenditore legato a doppio filo con l'organizzazione mafiosa, destinati quindi a sfumare senza lasciare traccia di animosità o rancore nel momento in cui il Cannella ha voltato pagina nella sua vita avviando la sua collaborazione con la giustizia.

18) Le dichiarazioni di ANTONIO CALVARUSO:

Esaminato all'udienza del 18.10.1997 con le forme dell'art. 210 c.p.p., ha dichiarato di avere fatto parte di cosa nostra dal 1993 quando ha conosciuto Leoluca Bagarella, presentatogli da Tullio Cannella al villaggio Euromare, dove lo stesso aveva trascorso un periodo di latitanza nell'estate del 1993. Ha dichiarato di conoscere Cannella da più di dieci anni avendo lavorato con lui presso l'impresa Sanseverino.

Ha comunque precisato di non essere mai stato formalmente affiliato con il rito dell'ago e della santina e ciò perchè gli venne spiegato da Bagarella che quel rito non

veniva più usato, in quanto era necessaria la presenza contestuale di altri capi che si esponevano al rischio di essere indicati nel caso di un eventuale pentimento.

Il Calvaruso sostanzialmente ha svolto per un consistente periodo di tempo il ruolo di vivandiere, di autista ed accompagnatore di fiducia di Bagarella, da questo ruolo poi è passato anche a commettere altri tipi di illeciti quali estorsioni, omicidi, traffico di stupefacenti, reati tutti che ha puntualmente ammesso quando ha iniziato a collaborare con la giustizia . Lo stesso era diventato uomo di fiducia di Bagarella, l'unico a sapere dove questo si nascondesse. Il livello delle conoscenze del Calvaruso appare di un certo rilievo in quanto lo stesso ha riferito di avere più volte recapitato i biglietti con cui Bagarella fissava gli appuntamenti e le riunioni alle quali partecipavano altri uomini d'onore anche importanti quali Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro, Provenzano, Farinella ed altri.

Calvaruso ha iniziato a collaborare nel gennaio del 1996, mosso a suo dire da vergogna per quello che aveva fatto, per evitare che i figli seguissero la sua strada ed infine perchè si era sentito usato da Bagarella che prima lo aveva utilizzato per semplici appoggi e poi lo aveva coinvolto in crimini sempre più gravi, cui lo stesso Calvaruso non si era potuto sottrarre, per di più ricevendo un piccolo compenso di appena un milione al mese.

A tal proposito ha anche chiarito che Bagarella all'inizio lo presentava come un fincheggiatore con la formula "è vicino a noi" e poi, a poco a poco, come uomo d'onore con la formula "è amico nostro".

Detenuto per il reato di cui all'art.416 bis c.p. e per due omicidi che non aveva commesso, nel corso della sua collaborazione il Calvaruso ha confessato altri fatti delittuosi, chiamando in correità gli altri partecipi, ha inoltre dato indicazioni circa i posti dove si nascondeva Giovanni Brusca, consentendo altresì di giungere alla cattura di Bagarella.

Ha dichiarato che Bagarella era solito fargli delle confidenze e parlare con lui di tutto, anche delle stragi, ma non in modo specifico, in ogni caso lo aveva spesso sentito parlare male di Scarantino, che "stava consumando a tutti" .

Il Bagarella aveva manifestato una particolare ostilità nei confronti di Aglieri e lo considerava suo nemico, e ciò fin dal 1994, nel periodo successivo all'omicidio del figlio di Montalto. Aveva sentito parlare dei fratelli Scotto, uno dei quali era latitante e l'altro in carcere come persone vicine ad Aglieri.

Il Calvaruso ha anche riferito di essere a conoscenza di una lite scoppiata alla Guadagna tra il cognato di Cannella, De Filippo Serafino e Natale Gambino, in quell'occasione gli avevano telefonato, si era recato alla Guadagna dove aveva trovato la rissa in corso con la gente della Guadagna che minacciava di uccidere Cannella ed il cognato. Ha ricordato in proposito di avere udito un ragazzo dire "si è

consumato, Natale Gambino lo ammazza”, non ha saputo dire se era presente Scarantino perchè non lo conosceva. Ha confermato che successivamente erano intervenuti i Graviano per fare riappacificare Cannella e Gambino, che aveva un certo peso alla Guadagna e che apparteneva al gruppo di Aglieri.

Ha personalmente conosciuto i fratelli Graviano che “comandavano” a Brancaccio e che avevano rapporti di affari con il Cannella. A tal proposito su domanda di controesame ha precisato che costoro erano i reali proprietari del night club del villaggio Euromare, di cui lui era solo prestanome, e che a causa di questo era stato accusato di sfruttamento della prostituzione, accusa che non aveva contestato, facendo così un favore ai Graviano. Ha conosciuto Urso Franco che aveva un deposito di bibite, il cui cognato aveva una villetta al villaggio Euromare. Sapeva che c'erano stati problemi forse per un muro e che Urso aveva minacciato il Cannella “perchè era un mafioso e Cannella un verme”. L'Urso era cognato di uno dei Vernengo e quindi vicino ad Aglieri. Aveva sentito parlare dei Vernengo come di soggetti tutti inseriti in cosa nostra. Ha sentito inoltre parlare di Tagliavia Francesco, ovviamente con riferimento ad ambienti mafiosi, ma senza aggiungere ulteriori dettagli.

Ha dichiarato, infine, di essere a conoscenza dei rapporti di grande confidenza tra Bagarella e Cannella, ed ha precisato in controesame che Bagarella era solito fare

“tragedie”, non nel senso di dire bugie, ma nel senso di parlare male della gente e mettere quelli che considerava suoi nemici uno contro l’altro .

Per quanto attiene alla attendibilità intrinseca del collaboratore va osservato che la figura del Calvaruso, così come quella del Cannella, con il quale condivide parte delle vicende criminose, è strettamente collegata a quella del noto Bagarella Leoluca nonché ad una precisa e cronologicamente piuttosto recente fase della vita di cosa nostra.

Il collaboratore ha spiegato di non essere stato ritulamente combinato in cosa nostra, ma di essere entrato in contatto ed essere successivamente entrato a far parte dell’organizzazione, non tanto per una precisa scelta personale quanto per l’imposizione di fatto conseguente al suo ruolo di vivandiere ed autista tuttofare di Bagarella. In tale prospettiva i motivi posti a fondamento della sua scelta collaborativa appaiono apprezzabili anche in considerazione del contributo fornito dallo stesso Calvaruso, che ha confessato vari omicidi e gravi reati commessi chiamando in correità diversi soggetti e comunque fornendo preziose e dettagliate informazioni sulla latitanza di personaggi del calibro di Bagarella e di Brusca Giovanni, che hanno consentito la cattura dello stesso Bagarella .

Circa il contenuto delle dichiarazioni del Calvaruso, per quello che interessa il presente giudizio, deve rilevarsi che i fatti e le circostanze dallo stesso riferiti hanno essenzialmente la funzione di conferma di quanto dichiarato dal Cannella, soprattutto

a proposito della intensa frequentazione e della grande confidenza di quest'ultimo con il Bagarella, delle vicende relative al villaggio Euromare, nonché a proposito del mutamento di equilibri ai vertici di cosa nostra nel periodo successivo all'arresto di Riina e delle riunioni della commissione, costituita in quel periodo dagli ultimi personaggi di rilievo di cosa nostra rimasti liberi o latitanti.

Per gli argomenti sopra indicati il Calvaruso costituisce un valido riscontro alle dichiarazioni del Cannella, a differenza del quale non appare avere alcun interesse all'accusa nei confronti degli imputati del presente procedimento. Il Calvaruso, in particolare, ha confermato le vicende relative alla proprietà del villaggio Euromare, la funzione di rifugio per i latitanti ovvero di luogo privilegiato per la villeggiatura degli uomini di cosa nostra, la grande amicizia del Cannella con il Bagarella, l'episodio relativo al taglio della rete di Urso, la lite a piazza Guadagna con il Gambino ed altro ancora.

Deve escludersi l'esistenza di accordi tra i due collaboratori volti a concordare il contenuto delle dichiarazioni, non essendo emerso alcun elemento in proposito ed anzi contenendo le dichiarazioni dei due delle parziali differenze giustificabili con la diversità dei ruoli avuti.

Inoltre, a differenza del Cannella il Calvaruso non appare avere particolare interesse all'accusa nei confronti degli imputati nel presente giudizio, e tale ultimo rilievo,

unitamente ai precedenti, porta a concludere per la piena attendibilità di tale collaboratore di giustizia .

Infine deve sottolinearsi che il Calvaruso, condannato per sfruttamento della prostituzione, reato notoriamente infamante per gli appartenenti a cosa nostra, così come chiaramente indicato da Ganci Calogero, che si era meravigliato per il fatto che Bagarella potesse fidarsi di una persona con precedenti come quelli del Calvaruso, ha chiaramente spigato di essere stato soltanto un prestanome di quell'attività realmente esercitata dai Graviano, e tale spiegazione vale a giustificare, anche in base alle regole di cosa nostra, la confidenza datagli dal Bagarella, che anzi può avere apprezzato la "lealtà" e la dedizione dimostrata dal Calvaruso nel lasciare che gli venissero addossate accuse, anche infamanti in quell'ambiente, che altrimenti avrebbero potuto attingere i fratelli Graviano, rischiando di compromettere i loro interessi e persino il loro prestigio all'interno dell'organizzazione mafiosa.

19)Le dichiarazioni di MUTOLO GASPARE:

Il collaboratore, imputato di reato connesso, sentito all'udienza del 19.7.1997, ha dichiarato di avere fatto parte di cosa nostra fin dal 1973, quando era stato ritualmente affiliato alla famiglia di Partanna- Mondello con a capo Rosario Riccobono, che in quel periodo era anche capo mandamento. Dopo l'uccisione di Riccobono nel 1982 il mandamento era passato a San Lorenzo, con a capo Pippo

Gambino. Arrestato nel 1976 era uscito nel 1981, riarrestato nel 1982 era uscito nel 1988 ed arrestato infine nel 1991, ha iniziato a collaborare con la giustizia nel maggio- giugno 1992, anche se già dal dicembre 1991 aveva preso contatto con il dott. Falcone, accusandosi di reati per i quali prima non era stato indagato ed accusando rappresentanti delle istituzioni come Bruno Contrada e Domenico Signorino. Dopo la morte del dott. Falcone aveva chiesto ed ottenuto di potere continuare la sua collaborazione con il dott. Borsellino, che lo aveva interrogato nel 1975 e che gli era sembrato serio ed affidabile. La prima volta che Mutolo aveva rilasciato dichiarazioni al dott. Borsellino era stato verso il 29 giugno 1992 a Roma, in quell'occasione aveva parlato delle infiltrazioni di cosa nostra nei Tribunali e nella Polizia, facendo i nomi del giudice Signorino e di Contrada. Il Mutolo ha ricordato che durante l'interrogatorio il dott. Borsellino aveva ricevuto una telefonata, che si era assentato per circa mezz'ora e che quando era tornato lo aveva visto teso e nervoso ed aveva detto che il capo della Polizia, Parisi, ed il dott. Contrada sapevano già che Mutolo stava rilasciando dichiarazioni.

Ad indurlo al pentimento era stata, a suo dire, la constatazione che cosa nostra capeggiata da Riina aveva oltrepassato ogni limite, uccidendo donne e bambini, sovvertendo le vecchie regole e perdendo ogni senso di onore e solidarietà.

Il Mutolo ha riferito che anche prima della affiliazione era stato in contatto con ambienti criminali, commettendo reati quali danneggiamenti, incendi ed altro e che,

successivamente, pur non avendo ricoperto alcuna carica, era stato uomo di fiducia ed intimo amico di Riccobono, vicino a Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti, commettendo omicidi, traffici di stupefacenti estorsioni, sequestri e rapine.

Ha dichiarato, poi, che una delle attività in cui cosa nostra si impegnava particolarmente era l'aggiustamento di processi che riguardavano uomini d'onore, ricordando che spesso si era attivato personalmente in tal senso, insieme al suo capo Rosario Riccobono e che pressanti interessamenti in ogni grado del giudizio vi erano stati per il processo per la morte del capitano Basile (nel quale imputati erano Puccio, Madonia e Bonanno, tutti personalmente legati a Salvatore Riina), fino a giungere alla uccisione del giudice Saetta. Interessamenti si erano avuti pure per il maxiprocesso, che aveva segnato, a dire del collaboratore, l'inizio della fine di cosa nostra, anche se quando era iniziato non tutti avevano capito la sua importanza: si cercò di bloccarlo in ogni grado, ma era seguito dal dott. Falcone che non era in alcun modo avvicinabile. Con riferimento al clima creatosi intorno al cd. maxiprocesso il Mutolo ha riferito che Riina cercava di assicurare i detenuti sull'esito di tale processo, istruito anche da Borsellino, facendo intendere di contare molto sul giudizio di Cassazione e di essersi interessato soprattutto attraverso la politica e Salvo Lima. In particolare nel novembre del 1991, mentre si trovava nell'infermeria del carcere di Bologna, Gambino Giacomo Giuseppe gli disse che c'erano brutte notizie, perché il maxi non lo faceva più il giudice Carnevale ed al momento della sentenza

nel gennaio 1992 tutti nell'ambiente di "cosa nostra" erano delusi soprattutto perché il cd. "teorema Buscetta" aveva retto. Subito dopo l'omicidio Lima, inoltre, mentre si trovava nel carcere di Spoleto e nessuno sospettava che stesse collaborando, Montalto Salvatore gli aveva detto gesticolando "finalmente ora cominciamo a romperci le corna".

Fin dai primi anni '80 mentre si trovava detenuto con personaggi del calibro di Puccio, Madonia Francesco, Bonanno, Bagarella aveva sentito parlare del giudice Borsellino come persona particolarmente impegnata contro gli uomini di cosa nostra, e sapeva inoltre che nel 1982-1983 aveva spiccato un mandato di cattura nei confronti di Madonia Francesco per l'omicidio Basile.

Ha riferito che, per la sua conoscenza delle regole di cosa nostra, per l'uccisione di persone appartenenti allo Stato o persone di rilievo (giornalisti, avvocati, politici) era sempre necessario l'ordine della Commissione, perché era fondamentale che tutti i personaggi di spicco dei singoli mandamenti fossero d'accordo. La commissione era composta dai capi mandamento e da un coordinatore, con il compito di indire le riunioni ed appunto coordinare le varie posizioni. Nel tempo si erano succeduti come coordinatori Gaetano Badalamenti, Michele Greco e poi Salvatore Riina, che era coordinatore nel 1992 quando furono uccisi Falcone e Borsellino. Gli omicidi eccellenti venivano affidati nella fase esecutiva ai gruppi di fuoco e venivano di solito avvertiti gli uomini d'onore della zona dove doveva essere commesso il fatto, a questi

fatti potevano partecipare anche capi mandamento personalmente ed anche semplici fiancheggiatori di “cosa nostra”. Ha precisato di conoscere le regole della commissione per la sua vicinanza con Riccobono, che normalmente accompagnava alle riunioni.

Ha dichiarato di avere conosciuto Riina Salvatore fin dal 1965, quando erano entrambi detenuti, e di avere successivamente continuato a frequentarlo fino a quando non erano iniziati i contrasti con Riccobono. Ha dichiarato di non avere personalmente conosciuto Pietro Aglieri, ma di averne sentito parlare come persona valida a capo del mandamento di Santa Maria di Gesù (passato con Aglieri alla famiglia della Guadagna), precisando che Carlo Greco, conosciuto intorno al 1982, aveva la carica di sottocapo. Ha detto di avere sentito parlare anche di Graviano Giuseppe, detto “martidduzzu” come persona vicina a Bagarella e, dopo il 1987, come personaggio importante e con posizione prevalente rispetto ai fratelli Filippo e Benedetto. Ha conosciuto Profeta Salvatore, ritualmente presentatogli in carcere dove si trovava detenuto a seguito del blitz di Villagrazia, Francesco Tagliavia, uomo d’onore nella famiglia di corso dei Mille, divenuto killer e trafficante di droga, tale Renzino, detto “u turchiceddu”, descrittogli come uno dei personaggi più importanti della famiglia di corso dei Mille, spietato killer e trafficante di droga . Ha conosciuto Giuseppe Urso, detto Franco, genero di Pietro Vernengo, persona sveglia ma di cui non ha saputo se fosse stato affiliato o meno, Cosimo Vernengo, figlio di Pietro,

conosciuto per un traffico di stupefacenti. Ha solo sentito parlare di Calascibetta, uomo d'onore della famiglia della Guadagna, indicatogli da Marchese come autore dell'omicidio di tale Andrea Raccardi .

Per quanto attiene alla attendibilità intrinseca del collaboratore va osservato che Mutolo Gaspare non ha riferito notizie relative alla strage di via D'Amelio e ciò si spiega perché al momento del fatto non solo si trovava detenuto da tempo e nell'impossibilità di avere notizie dirette, ma aveva da qualche tempo iniziato la collaborazione, cosa che logicamente ha reso per lui impossibile anche avere notizie de relato su tale fatto.

Deve comunque essere positivamente valutata la conoscenza del collaboratore di fatti e persone di cosa nostra, conoscenza dovuta alla quasi ventennale militanza nell'organizzazione che gli ha permesso di essere vicino a uomini del calibro criminale di Riccobono e di raccoglierne le confidenze, apprendendo così le regole di funzionamento della commissione ed i delicati meccanismi di potere ai vertici di cosa nostra.

Ai fini della valutazione della genuinità e spontaneità della collaborazione di Mutolo, può affermarsi che lo stesso appare fondato su un profondo ed intimo ravvedimento collegato ad un autentico distacco ideologico dal sistema criminale di cosa nostra: il Mutolo infatti, così come il Contorno, ed in diversa misura il Di Carlo ed il Marino Mannoia, è appartenuto alla mafia risultata perdente dopo la guerra con i corleonesi

degli anni '80, mafia di vecchio tipo che si vantava di seguire un “codice d'onore” non rispettato più dalle cosche vincenti, così come esaurientemente spiegato dallo stesso collaboratore durante l'esame.

I fatti riferiti riguardano un preciso contesto criminoso, che è prevalentemente quello di cosa nostra nel corso degli anni '70 e '80, e, nonostante una certa prolissità del collaboratore, i riferimenti ai soggetti sono specifici e dettagliati, e la loro conoscenza appare perfettamente coerente con il ruolo da questo rivestito nell'organizzazione, di persona da anni inserita in un contesto criminale, impegnato in grossi traffici di stupefacenti, con vaste conoscenze di uomini e situazioni e che godeva della fiducia e delle confidenze di Riccobono. Stesse considerazioni devono svolgersi per quanto riguarda la conoscenza delle regole di cosa nostra e del funzionamento della commissione di cui ha lungamente parlato il collaboratore.

L'inesatto o incompleto ricordo di taluni particolari non inficia l'attendibilità complessiva del racconto, in quanto appare comprensibile che dopo tanti anni il collaboratore non ricordi con perfezione alcuni dettagli.

Non emerge poi alcun elemento che possa indurre a temere che le dichiarazioni del Mutolo possano essere frutto di rancori personali nei confronti degli appartenenti all'opposto schieramento e ciò anche in considerazione del fatto che il Mutolo non ha mosso sostanziali accuse nei confronti degli odierni imputati in relazione al delitto di strage per il quale si procede, limitandosi a tracciare un quadro complessivo della

situazione nell'ambiente di "cosa nostra" dopo la guerra di mafia e dopo la celebrazione del primo maxiprocesso. Tra le motivazioni che hanno indotto il Mutolo alla collaborazione va sicuramente annoverata la preoccupazione per la propria incolumità, essendo rimasto tra i pochi sopravvissuti delle cosche perdenti, tuttavia tale motivo non toglie nulla alla spontaneità della collaborazione e ne rafforza la costanza, come per altre collaborazioni fondate su analoghi motivi come quella di Contorno, di Di Carlo e tanti altri ancora.

Per tali considerazioni non può che darsi un positivo giudizio circa l'attendibilità intrinseca del Mutolo.

20) Le dichiarazioni di DI CARLO FRANCESCO:

Il collaboratore, esaminato all'udienza dell'11.6.1998, ha dichiarato di essere stato combinato in cosa nostra nella famiglia di Altofonte a metà del 1960 e di provenire da una famiglia di sangue mafioso, essendo appartenuti a cosa nostra il nonno, alcuni zii e poi i fratelli Andrea e Giulio. Nell'ambito di tale famiglia mafiosa è stato consigliere fino al 1975, sottocapo nel 1976 e rappresentante dalla fine del 1976 al 1978. Ha spiegato che la famiglia di Altofonte è compresa nel mandamento di San Giuseppe Iato, che comprendeva anche le famiglie di Piana degli Albanesi, San Cipirrello e Monreale. A capo del mandamento di San Giuseppe Iato fino ai primi anni '70 c'era Antonino Salamone, ma già nel 1974 era stato sostituito da Bernardo

Brusca, grazie al quale si era verificato un particolare avvicinamento al mandamento di Corleone, avendo da tempo il Brusca un'amicizia particolare con Riina, Provenzano e Liggio. Ha dichiarato di avere trascorso, come rappresentante di Altofonte, molto tempo con Brusca e di averlo accompagnato a Palermo, Napoli, ovunque questo avesse interessi criminali, e di essersi dimesso dalla carica di rappresentante in occasione dell'omicidio di Salvatore La Barbera, persona cui era particolarmente affezionato, commesso dai corleonesi. Dopo la rinuncia alla carica, nel periodo dal 1978 al 1982, si era posto a disposizione del Brusca e della commissione, occupandosi di organizzare riunioni e di tenere i contatti. Nel 1982 aveva appreso dai fratelli che Brusca e Riina avevano deciso di allontanarlo a causa del suo rifiuto ad attirare in una trappola Cuntrera, Caruana e Cardarella della famiglia di Siculiana, ed ha precisato che verosimilmente gli era stata risparmiata la vita a causa dei servizi resi a cosa nostra ed a Riina. Ha aggiunto di non sapere quali voci circolassero in cosa nostra circa il suo allontanamento, ma che il vero motivo non poteva essere rivelato perchè Cuntrera e Caruana erano ancora in vita, per cui erano state messe in giro voci su appropriazioni di soldi, provento del traffico di stupefacenti, da parte del Di Carlo. Dopo il 1982 a seguito dell'allontanamento, a capo della famiglia era stato posto il fratello Andrea fino al 1989, quando era stato sostituito dal cugino Nino Gioè. Il Di Carlo in tali periodi aveva continuato ad occuparsi delle sue attività economiche, lecite e non, in Sicilia ed all'estero, in

particolare in Inghilterra dove abitualmente risiedeva, ed era entrato in contatto per traffici di stupefacenti con uomini d'onore di varia estrazione come Nitto Santapaola, Antonio Ferro, Caruana e Cuntrera. Arrestato nel 1985 in Inghilterra per associazione e traffico di stupefacenti, e condannato poi a venticinque anni di reclusione, è stato detenuto fino al 1996 in varie carceri inglesi, ove era consentito l'uso da parte dei detenuti di apposite cabine telefoniche e di apparecchi installati negli uffici, nelle stanze destinate ai computer ed allo studio dai quali chiunque poteva farsi dare la linea . Nel 1992, in particolare, mentre era detenuto a Withemoore, dove lavorava in ufficio, giornalmente veniva chiamato dai figli e in alcune occasioni anche da uomini d'onore quali Nino Gioè, che conoscendo qualche parola d'inglese riusciva a farsi passare per un avvocato, nonché da Giovanni Carfi. Le telefonate degli stranieri dovevano essere registrate e tradotte, ma in realtà questo era piuttosto complicato a causa dell'elevato numero di stranieri detenuti, inoltre quando venivano usati i telefoni degli uffici non c'era alcuna registrazione, ma solo un contatore per gli scatti che veniva tenuto fermo. Inoltre venivano consentite visite da parte di amici e parenti che potevano fermarsi a mangiare e tutto questo era durato fino all'evasione di terroristi dell'Ira avvenuta nel 1994, che aveva svelato gli ingenti costi delle telefonate e la possibilità di contatti con l'esterno, ed aveva comportato un mutamento di regime negli istituti penitenziari inglesi.

A proposito del dott. Borsellino ha dichiarato di averne sentito parlare, precisando che dopo il 1984, con i primi pentimenti, in cosa nostra si era cominciato a considerare come acerrimi nemici i giudici Falcone e Borsellino, anche se nel 1984-85 ancora si credeva che i processi potessero andare a buon fine per l'organizzazione attraverso i soliti interventi di aggiustamento, tanto che nel 1985 in Inghilterra gli erano arrivati tramite il fratello i saluti di Riina, che gli chiedeva interessanti per il maxiprocesso essendosi egli in precedenza attivato per una questione che riguardava la moglie del Riina .

Nel 1992 aveva avuto modo di parlare con il cugino Nino Gioè delle stragi. In particolare, in una prima conversazione avvenuta poco dopo la strage di Capaci ed in occasione del matrimonio della figlia del Di Carlo, il Gioè gli aveva comunicato che non poteva presenziare perché era troppo impegnato e che era contento del “botto” perché attribuiva a Falcone la responsabilità della condanna del Di Carlo. Successivamente si era sentito con Gioè, contattandolo presso la sorella qualche settimana dopo la strage di via D’Amelio, ed aveva manifestato il suo stupore e la sua preoccupazione per la situazione, mentre Gioè lo aveva tranquillizzato dicendo che avevano “‘u sette mazzi ‘incasciatu“, accennando inoltre durante la stessa conversazione a mandamenti “vicini” che avevano eseguito la strage. A tal proposito il Di Carlo ha chiarito che per mandamenti vicini si intendevano comunemente nel loro linguaggio quelli confinanti con Altofonte ed il mandamento di San Giuseppe

Iato e, quindi quelli di Corleone e Partinico, considerati però unica cosa con San Giuseppe Iato, nonché quello di Villagrazia con Santa Maria di Gesù.

IMP. DI CARLO F.: - Eh, quando è stato la co... della seconda volta ero stupito della situazione, c'ho detto: "Ma che fa, dite vero, vedete che non...": dice: "No, no - dice - stai tranquillo - dice - che abbiamo 'u sette mazzi 'ncasciatu", una parola così, va bene? in siciliano non è che uno può parlare anche per telefono e cosa. C'ho detto: "Vedete che non è Beirut, tu ti finisci male"; "No, no - dici - a posto c'è chiddu - dici - che tutto va a posto"; questo è. Poi ci dissi: "Pure tu?", dice: "No, no - dice - u... vicino" o vicino o vicinanza, perciò io non potevo capire se era vicinanza, vicinanza noialtri chiamavano a quelli con.. confine con il mandamento, oppure vicini per me l'idea era San Lorenzo, perché più vicini era Resuttana e San Lorenzo con RIINA, è inutile che dicono Noce, di qua e di là; i più vicino era San Lorenzo e Resuttana, MADONIA e GAMBINO, quando si dice i vicino.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma comunque le disse o le fece capire che erano state, comunque, altre famiglie di "Cosa Nostra"? Vicino o vicinanza significa, comunque, sempre all'interno di "Cosa Nostra"?

IMP. DI CARLO F.: - Ma certo, vicino o vicinanza... noialtri quando parliamo con un altro che sono vicino, per fare capire i corleonesi proprio chiddi vicino e sappiamo per chi parliamo; vicinanza è quando 'u mandamento vicino.

P.M. dott. DI MATTEO: - Vicinanza, mandamenti vicini, cioè mandamenti che, lei ci sta spiegando ora, vicini nel senso che confinano; con la famiglia di Altofonte, quindi col territorio della famiglia di Altofonte e quindi del mandamento di San Giuseppe Jato, quali mandamenti sono confinanti?

IMP. DI CARLO F.: - Villagrazia, Santa Maria Igiese, e dall'altra parte c'è Partinico, c'è Corleone, va bene? però quelli noialtri i corleonesi... siamo noialtri stessi rappresenta, mai parliamo di un vicino, perché vicino, quando noialtri diciamo vicino, è vicino i corleonesi, vicino propria, e noialtri avevamo 'u sta bene sia che mio fratello o NINO GIOÈ, perché NINO GIOÈ l'ho combinato io, NINO GIOÈ per... è stato come un figlio, come un fratello più piccolo con me e avevamo questo vocabola... di dire i vicino, specialmente i MADONIA o mandamento di Resuttana - San Lorenzo. Vicinanza quando parlavamo di Villagrazia e giù, perché Santa Maria Igiese è spuntata adesso, prima parlavamo sempre Villagrazia, Villagrazia, ch'è anticamente il mandamento era Villagrazia, poi passato a STEFANO BONTADE.

(pagg. 118- 120)

Il Di Carlo ha successivamente chiarito che l'espressione, tipica del dialetto del suo paese , significa avere una carta vincente che da sicurezza , avere le spalle coperte, che si è sicuri di non avere problemi:

IMP. DI CARLO F.: - Ma è una... un dialetto parchitano, a volte quando uno è... si usa che si gioca alle carte e allora si... è una specia... si dice alla bestia, a volte punta, si passa 'i carte e quello... vedono le altre come (?), ma uno c'avi sicuro cosa c'ha nelle mani, perché c'avi l'asso, l'asso non lo può vincere nessuno, insomma è sicuro dei suoi fatti. Metaforicamente parlando di questa situazione significa che le spalle sono coperte, sanno cosa fanno, significa che hanno 'i spalle coperte, sono sicuri che non hanno problemi; questo è 'u setti mazzi 'ncasciatu. Almeno è un'espressione che facciamo noi al paese, non è dialetto siciliano, ogni paese c'ha il suo dialetto.

(pagina 121)

Ha dichiarato di non avere parlato con Gioè dei moventi della strage, ma di sapere che Borsellino aveva continuato l'attività di Falcone e che Riina ne parlava come di un giudice “ più cattivo “ di Falcone:

IMP. DI CARLO F.: - Non abbiamo parlato, ma il motivo era sempre quello, per le condanne, e perché BORSELLINO era l'unica persona che poteva prendere il posto di GIOVANNI FALCONE, non è che... va bene? Lo seguiva, erano un'anima e un corpo, quasi quasi... TOTÒ RIINA, mi ricordo, quando si parlava che prima era responsabile il dottore FALCONE a fare diventare il dottor BORSELLINO in questa

maniera, c'è quando diceva che BORSELLINO era più cattivo - io uso la parola gentile, mi scusi per la bonanima - gen... più cattivo di FALCONE; non voglio usare nemmeno la frase che... che usava.

(pag. 122)

Il Di Carlo ha inoltre parlato a lungo della commissione provinciale, esponendo che nei primissimi anni '70 cosa nostra era retta da un triumvirato, composto da Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade e Luciano Liggio, e che nel 1974 si era creata la prima commissione provinciale con sede presso la Favarella di Michele Greco, con il compito di decidere i fatti importanti, quelli che potevano avere conseguenze per l'intera organizzazione, come l'uccisione di altri uomini d'onore o di rappresentanti delle Istituzioni, citando quale esempio la proposta fatta pervenire intorno al 1975 dal carcere dove si trovava ristretto Liggio di uccidere il giudice Terranova, omicidio che venne poi effettuato nel 1979 e per il quale fu necessaria un'ulteriore deliberazione perché nel frattempo erano cambiati vari capi mandamento e questo perché quando si commette qualcosa è responsabile chi è presente e non chi l'ha deliberata. Così era avvenuto anche per l'omicidio Mattarella, che per quanto appreso dal Di Carlo in occasione di colloqui con vari soggetti quali Carmelo Colletti, era stato deliberato dalla commissione alla presenza di tutti i capi mandamento, e per l'omicidio del capitano Basile, voluto da Riina, ma deliberato dalla commissione.

Coordinatore della commissione era stato prima Badalamenti poi Michele Greco e dal 1982 in poi Riina, il suo compito era quello di punto di riferimento per i vari mandamenti della provincia, aveva gli stessi poteri degli altri ed esprimeva un solo voto. Riina aveva creato in commissione un clima a lui favorevole ed era solito usare alcune volte uomini di un mandamento altre volte di un altro mandamento per fare capire di poter contare su tutti.

Ha dichiarato di avere iniziato la collaborazione nel 1996 perché non condivideva il mutamento di cosa nostra e per la vergogna provata a causa del mancato rispetto delle vecchie regole di cui segnale è stato l'omicidio del figlio di Di Matteo .

Per quanto attiene alla attendibilità intrinseca del collaboratore va rilevato che il Di Carlo costituisce una fonte preziosa di informazioni, essendo stato inserito in cosa nostra con una carica di rilievo che lo ha portato a contatto con i maggiori esponenti di tale organizzazione. Anche se lo stesso è stato, in epoca risalente, posto “fuori confidenza” dall'organizzazione, ha comunque continuato ad avere contatti con esponenti di cosa nostra con cariche di rilievo, per motivi di interesse, amicizia o parentela. Circa i motivi del pentimento, anche il Di Carlo, come altri collaboratori, ha fatto riferimento ad un distacco ideologico dal sistema criminale di cosa nostra, profondamente mutato nel corso degli anni e tale motivo può essere positivamente apprezzato se si considera che il Di Carlo ha una lunga militanza in cosa nostra, che gli ha dato modo di avvertire i cambiamenti avvenuti in seno all'organizzazione

specialmente in conseguenza della guerra di mafia. Tra le motivazioni che hanno indotto il Di Carlo alla collaborazione può essere compreso anche un certo risentimento nei confronti di chi lo aveva posto “ fuori confidenza “, tuttavia tale motivo non toglie nulla alla genuinità della collaborazione, non essendovi elementi che possano suffragare l’ipotesi di sentimenti di risentimento personale che possano avere condizionato le dichiarazioni del collaboratore. A tal proposito deve dirsi, comunque a sostegno di tale considerazione, che il Di Carlo in relazione al fatto per cui è processo, non ha fornito particolari specifici riguardanti cioè singoli soggetti e comunque non ha mosso accuse nei confronti di coloro che lo avevano messo “fuori confidenza“, esternando anzi un sostanziale apprezzamento per lo stesso Riina ricordando i pregressi rapporti di amicizia con lo stesso.

Le dichiarazioni del Di Carlo sono, inoltre, specifiche e dettagliate, in quanto il collaboratore ha infatti riferito per ogni notizia appresa le circostanze di tempo, le modalità e la fonte, precisando, in particolare, le modalità di comunicazione con l’esterno dagli istituti penitenziari inglesi, indicando le persone sentite, l’occasione della conversazione, e facendo riferimento in genere ad elementi oggettivi facilmente verificabili.

Le dichiarazioni appaiono, poi, assolutamente logiche e coerenti con il ruolo criminale del Di Carlo, un tempo rappresentante della famiglia di Altofonte, rimasto però importante punto di riferimento di traffici illeciti con l’estero, parente ed amico

di uomini d'onore di spicco e destinatario delle confidenze di questi relative a piani e strategie dell'organizzazione, nonché ad importanti episodi criminali. Appare quindi logico che lo stesso riferisca direttamente fatti risalenti nel tempo e de relato fatti più recenti.

Molti dei punti delle sue dichiarazioni, e in particolare quanto riferito sull'interessamento di cosa nostra per il maxi processo, sono stati ampiamente e puntualmente confermati da altri collaboratori di giustizia.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve quindi darsi un positivo giudizio circa l'attendibilità intrinseca di Di Carlo Francesco .

21) Le dichiarazioni di FRANCESCO MARINO MANNOIA e di CONTORNO SALVATORE:

Sentito all'udienza del 23.9.1998 Francesco Marino Mannoia ha dichiarato di avere fatto parte di cosa nostra fin dalla primavera del 1975 , quando era stato ritualmente affiliato nella famiglia di Santa Maria del Gesù, con a capo Stefano Bontade, che all'epoca vantava circa centoventi affiliati. Prima dell'affiliazione aveva commesso degli omicidi per conto dell'organizzazione. E' stato tratto in arresto per la prima volta nel 1972 e detenuto per un anno circa, riarrestato nel 1980 era evaso nel 1983, poi arrestato nel 1985 fino all'inizio della collaborazione nel 1989 ed il trasferimento negli Stati Uniti nel 1990.

Ha illustrato la struttura di cosa nostra delle famiglie mafiose e dei mandamenti, precisando che i capi mandamento della provincia di Palermo facevano parte della commissione provinciale. In particolare, essendo alle dirette dipendenze di Stefano Bontade capomandamento e facente parte della commissione, aveva appreso che la commissione controllava tutta l'attività di cosa nostra e che prendeva le decisioni relative ai fatti più eclatanti come gli omicidi eccellenti, riguardanti cioè uomini dello Stato, autorità, giornalisti e comunque persone di una certa importanza. Il mandamento di Santa Maria di Gesù comprendeva la famiglia di Villagrazia, la famiglia di Molara e di Pagliarelli, mentre la Guadagna faceva parte del territorio della famiglia di Santa Maria del Gesù. A seguito della uccisione di Stefano Bontade era stato chiamato a reggere il mandamento Giovanbattista Pullarà, ma dopo il blitz di Villagrazia nell'autunno 1981, il posto era stato preso da Ignazio Pullarà; nel 1989 il Mannoia aveva appreso che rappresentante del mandamento era divenuto Pietro Aglieri.

Ha riferito che nel 1985 durante la sua latitanza Pietro Aglieri gli aveva detto di avere avuto incarico da Giuseppe Giacomo Gambino di pedinare il giudice Caponnetto per organizzare un attentato, per questo Mannoia si era recato in perlustrazione al palazzo di Giustizia ed alla caserma della Guardia di Finanza ove alloggiava il giudice, ma l'operazione era stata subito interrotta; in quell'occasione la decisione

necessariamente era stata presa dai responsabili di quell'epoca tra cui Pippo Calò, Francesco Madonia, Salvatore Riina.

Aglieri a quel tempo era soldato semplice ma era molto vicino a Riina e Provenzano e soprattutto non aveva passati legami con Bontade, perchè la sua carriera criminale era cominciata dopo la morte di questo.

Per quanto riguarda progetti di attentato ai danni del dott. Borsellino il Mannoia ha dichiarato di non esserne a conoscenza, anche se ha aggiunto che il magistrato non era ben visto da cosa nostra che lo considerava insieme a Falcone come persona molto pericolosa. In particolare, durante la sua carcerazione all'Ucciardone, nell'autunno del 1981 c'era stato il blitz di Villagrazia che aveva comportato l'arresto di molti uomini della famiglia di Bontade, tra i quali il suocero di Pietro Vernengo, Giorgio Aglieri, il quale aveva cercato di farsi credere pazzo, suscitando il disappunto del dott. Borsellino che, in occasione di un interrogatorio, aveva esclamato "mafiosi del cavolo", espressione questa che aveva offeso Pietro Vernengo e gli altri detenuti.

Su contestazione è emerso che il Mannoia ha dichiarato che verso la fine del 1985 mentre era detenuto a Trapani, Nenè Geraci, persona fidata di Riina e capomandamento di Partinico, in presenza di Giovanattista Pullarà, Salvatore Montalto, Pietro Lo Iacono e Salvatore Profeta ebbe a dirgli che era stata deliberata dalla commissione provinciale di cosa nostra la morte di Falcone e Borsellino, in

dibattimento ha però chiarito che la morte del dottor Falcone era stata deliberata alcuni anni prima rispetto a quella confidenza.

Ha precisato che l'esecuzione di tali propositi è avvenuta molto tempo più tardi perchè probabilmente vi è stata una spinta maggiore, una volontà decisiva di eliminazione in quel periodo specifico a prescindere dalle conseguenze che inevitabilmente ne sarebbero derivate.

Circa la conoscenza di uomini d'onore ha affermato di avere conosciuto Salvatore Profeta, uomo d'onore della famiglia di Bontade, combinato nel 1979 , era stato suo amico, ed inoltre era un ottimo elemento perchè persona seria e riservata, aveva partecipato all'omicidio di un autotrasportatore di Altofonte, di Teresi ed altri, trafficava in stupefacenti con Carlo Greco ed aveva raffinato eroina con un chimico che aveva insegnato questa attività anche ai Vernengo ed allo stesso Mannoia. Ha conosciuto i fratelli Scarantino, cognati di Profeta, senza tuttavia avere avuto particolari rapporti con loro, ha precisato che gli stessi si occupavano di furti, rapine e spaccio di stupefacenti e che erano molto vicini al Profeta, ma non erano combinati almeno fino al periodo in cui egli era libero. Il collaboratore ha parlato anche specificamente di attività criminose svolte dai fratelli Scarantino, riferendo, in particolare, che nel 1984 Rosario Scarantino era stato incaricato del furto di una 128 utilizzata per un omicidio, che uno dei fratelli Scarantino insieme a tale Lucera aveva portato eroina in treno, che nel villino di Rosario Scarantino erano stati ospitati

Ignazio Pullarà e Carmelo Zanca quando erano latitanti, che Rosario Scarantino andava spesso a trovare il cognato Profeta mentre era detenuto e che, a volte, con i suoi documenti entrava Aglieri che parlava anche con Pullarà. Ha precisato di non conoscere esattamente i ruoli dei vari fratelli Scarantino, ma di ricordare soprattutto Rosario, che era il più grande, e Vincenzo, che stava sempre nei bar o nel bigliardino di piazza Guadagna a disposizione degli uomini d'onore, in ogni caso ha ricordato rapporti di amicizia tra Aglieri, Greco e i fratelli Scarantino . Ha dichiarato di ricordare che Cancemi Salvatore era solito frequentare la Guadagna nel periodo dal 1983 al 1985 perchè interessato all'eliminazione di un certo Catalano cui dovevano partecipare Aglieri e Greco . Ha conosciuto Natale Gambino figlio di Giuseppe Gambino detto "il cuvatto" , che nel periodo in cui era libero era un ragazzo sveglio e vicino ad Aglieri e Greco e che era diventato uomo d'onore secondo quanto riferitogli da Pullarà. Per quanto riguarda Pietro Aglieri il Mannoia ha riferito di averlo conosciuto fin da prima della morte di Bontade: era nipote di Vincenzo Aglieri detto "u signurinu", uomo d'onore della famiglia di Bontade; con il tempo era diventato abile e importante al punto da diventare capomandamento dopo la ricomposizione della famiglia di S.Maria di Gesù; il Mannoia lo aveva frequentato dopo la sua evasione commettendo con lui omicidi ed occupandosi insieme a lui di raffinazione di eroina. Aglieri era in ottimi rapporti con il mandamento di Resuttana e con i Madonia, nonché con San Lorenzo e Gambino Giacomo Giuseppe, avendo

insieme a Carlo Greco raffinato morfina a Partanna. Per un certo periodo aveva frequentato un elettrauto in via Oreto, tale Mimmo Flauto, ed era bravo nel maneggiare congegni elettronici, aveva pure partecipato alla riunione che portò al blitz di Villagrazia, ma insieme a Vernengo Carlo Greco ed altri era riuscito a scappare. Ha conosciuto Giuseppe Urso detto Franco, sposato con la figlia di Pietro Vernengo . Ha conosciuto Carlo Greco detto “Carruzzu”, che quando la famiglia si era ricomposta era stato nominato sottocapo, ed ha precisato che questi e, in particolare a Giuseppe, detto “u martidduzzu”, Benedetto e Filippo. Ha dichiarato di avere presenziato nel 1984 alla iniziazione di La Mattina Giuseppe, che inizialmente non aveva alcuna carica, ma era vicissimo ad Aglieri e Greco ed era diventato in seguito capo decina.

Ha conosciuto Calascibetta da quando era ragazzino, il padre faceva il lattaio e lui lavorava in un negozio di bombole, era stato combinato verso il 1982 e si occupava prevalentemente di riscossione di tangenti dai costruttori e traffico di stupefacenti con Carlo Greco. Calascibetta, La Mattina, Gambino, Aglieri e Greco erano praticamente “la stessa cosa” secondo il Marino Mannoia. Ha conosciuto Vernengo Cosimo, che ai tempi in cui il Mannoia era libero contrabbandava sigarette ed era in società con il padre nel settore delle barche e nella fabbrica di ghiaccio. Ha conosciuto Urso sposato con la figlia di Vernengo Pietro, nel periodo in cui il Mannoia era in libertà non era uomo d’onore ed ufficialmente svolgeva l’attività di elettricista . Ha

conosciuto Francesco Tagliavia, capodecina della famiglia di Corso dei Mille, e Tinnirello Lorenzo, sottocapo della stessa famiglia, precisando che entrambi si occupavano di contrabbando di sigarette e traffico di droga.

Ha dichiarato di sapere che gli appartenenti alle famiglie di Ciaculli, Brancaccio e Corso dei Mille erano tutti molto uniti ed avevano un gruppo di fuoco, i loro rapporti con Aglieri e Greco erano buoni, infatti Tinnirello, Carlo Greco e Graviano avevano comuni affari di stupefacenti.

Contorno Salvatore è stato esaminato all'udienza del 10.6.1998, ha riferito di avere fatto parte di cosa nostra e di essere stato affiliato nel 1975 nella famiglia di Santa Maria di Gesù con a capo Stefano Bontade a quell'epoca capo mandamento, ha precisato che anche prima della formale affiliazione conosceva Bontade ed altri uomini d'onore quali Michele Greco, con cui andava a caccia e si occupava di attività illecite quali il contrabbando di sigarette su scala nazionale, mentre dopo l'affiliazione aveva trafficato in stupefacenti per proprio conto e per conto della famiglia mafiosa. Da sempre è stato amico di Stefano Bontade per conto del quale aveva commesso una serie di reati, tra cui diversi omicidi. Ha riferito che prima della guerra di mafia la commissione era composta da Michele Greco, Stefano Bontade, Rosario Riccobono, Nardo Greco di Bagheria, Salvatore Greco, Ciccio Madonia, Pippo Calò, Totò Inzerillo, Mariano Agate ed altri, precisando che la commissione

decideva gli omicidi e dava l'incarico a chi doveva eseguirli. Oltre alla commissione di Palermo, c'era anche quella più allargata cui partecipavano capi di altre provincie come Piddu Madonia di Caltanissetta. Ha riferito che Stefano Bontade era stato ucciso nel 1981 mentre si trovava nel suo fondo dai fratelli Pullarà. Questi, originari di San Giuseppe Iato, erano parenti di Brusca ed erano ai suoi ordini, successivamente avevano cercato di uccidere tutte le persone vicine a Bontade, compreso lo stesso Contorno. Dopo l'uccisione di Bontade a capo della famiglia di Santa Maria di Gesù erano stati messi Giovanbattista e Ignazio Pullarà e, successivamente, Pietro Aglieri.

Per le sue conoscenze, nel periodo immediatamente successivo alla guerra di mafia la commissione non funzionava più in modo regolare, o meglio Salvatore Riina e Bernardo Provenzano decidevano tutto ed avevano infiltrato in ogni famiglia loro uomini fidati.

Ha dichiarato di avere iniziato la collaborazione nel 1984 con vari magistrati, tra cui Falcone e Borsellino, e di essersi deciso quando aveva saputo che Pino Greco "scarpa" e Giuseppe Lucchese lo volevano uccidere anche in carcere, aggiungendo che tra i motivi che lo avevano spinto a collaborare c'era la consapevolezza che in cosa nostra non si rispettavano più le vecchie regole.

Nel periodo in cui aveva fatto parte di cosa nostra non aveva sentito parlare di progetti di uccisione ai danni del dottor Falcone o del dottor Borsellino, perché a quei tempi la guerra era all'interno di a cosa nostra.

Ha conosciuto Franco Urso, sposato con una figlia di Pietro Vernengo, ed ha precisato che lo stesso, ai tempi in cui egli era libero, non era ancora stato affiliato, lavorava con una ditta di impianti elettrici, stava sempre con i Vernengo. Non ha saputo dire con certezza se l'Urso trafficasse o meno in stupefacenti (anche se a seguito di contestazione è emerso che ne aveva in precedenza parlato come di uno che raffinava eroina insieme ai Vernengo), ma aveva sicuramente un alto tenore di vita. Ha riferito di avere conosciuto tutti i Vernengo compreso Cosimo, figlio di Pietro, che seppure giovane stava percorrendo la stessa strada del padre ed aveva sposato la figlia di Nunzio La Mattina, grande trafficante di droga.

Ha riferito di avere conosciuto Calascibetta che ai tempi della sua permanenza in cosa nostra era un ladruncolo, mentre a seguito della guerra di mafia era diventato importante, precisando che lo stesso aveva partecipato all'omicidio di Benedetto Grado, aveva trafficato in stupefacenti e faceva parte del gruppo di Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Salvatore Calascibetta, Giuseppe Gambino ed altri. Ha conosciuto Carlo Greco, che era un chimico della droga e con il tempo era diventato un personaggio molto importante. Ha conosciuto anche Pietro Aglieri quando era

ragazzino e si occupava di sigarette di contrabbando, ha saputo tramite i suoi parenti che anche lui era diventato importante.

Di Giuseppe Gambino, detto “u cuvatto” ha riferito che era uomo d’onore, che faceva parte del gruppo di Aglieri, che aveva partecipato ad omicidi e che aveva un figlio di nome Natale, ragazzino molto sveglio poi diventato importante nella organizzazione mafiosa. Ha riferito, infine, di avere conosciuto Lorenzo Tinnirello, che all’epoca era un ragazzo che circolava a Ciaculli ed era poi diventato importante, e Ciccio Tagliavia, che aveva con il padre una pescheria a Sant’Erasmo, possedeva barche e si occupava di traffici di stupefacenti .

I collaboratori sopra riportati presentano delle comuni caratteristiche derivanti essenzialmente dal fatto di provenire entrambi dalla medesima famiglia mafiosa e di riferire fatti lontani nel tempo, essendo stati entrambi entrati a far parte di cosa nostra nella metà degli anni ’70. A parte questo fondamentale dato comune, tra i due collaboratori vi è una sostanziale differenza di storia criminale che giustifica la parziale diversità dei ricordi: il Mannoia è stato sostanzialmente un «tecnico» della droga che, pur avendo vissuto gli eventi della guerra di mafia, non vi è stato coinvolto in prima persona continuando, seppur con certe cautele e per un limitato periodo di tempo a causa dei lunghi periodi di carcerazione, la sua carriera criminale anche con il gruppo “corleonese” uscito vincente dalla guerra di mafia; il Contorno, invece, è

stato da sempre indissolubilmente legato al gruppo «perdente» di Bontade ed ha vissuto personalmente la guerra di mafia le cui vicende hanno necessariamente influito sulla sua personale storia criminale.

Da tali considerazioni discende che le informazioni del Mannoia riguardo le persone, i loro ruoli e gli eventi criminali sono dirette, complete ed approfondite, coerenti con il ruolo svolto dallo stesso all'interno dell'organizzazione, provenendo questo dalla famiglia di Santa Maria di Gesù, la stessa famiglia mafiosa di molti degli odierni imputati, ed avendo operato per lungo tempo in quella famiglia come esperto nella raffinazione di eroina. Vero è che lo stesso Mannoia nel corso dell'esame ha fatto continue precisazioni circa eventuali dimenticanze, ma queste, peraltro ampiamente giustificate dal tempo trascorso, non appaiono particolarmente rilevanti non inficiando in alcun modo il nucleo essenziale dei ricordi del collaboratore, soprattutto per quanto riguarda uomini e ruoli del suo ambiente mafioso. Ovviamente le informazioni del Mannoia devono essere contestualizzate rapportate cioè al periodo dallo stesso vissuto all'interno di cosa nostra, ovvero ai periodi di detenzione antecedenti alla collaborazione. In tale prospettiva è logico che il Mannoia pur conoscendo in modo specifico e diretto ruoli e compiti criminali di molti soggetti, non abbia informazioni precise circa l'avvenuta affiliazione degli stessi. Inoltre il lungo lasso di tempo trascorso dal periodo di permanenza nell'organizzazione criminale giustifica ampiamente certe dimenticanze ed imprecisioni, come quelle ad

esempio relative alla precisa individuazione di Scarantino Vincenzo ed alla distinzione netta di quest'ultimo rispetto ai fratelli.

Le dichiarazioni del Mannoia, oltre ad essere precise e per quanto possibile dettagliate, appaiono anche costanti, non avendo dato luogo a contestazioni di rilievo.

Per quanto riguarda i motivi della collaborazione, questi pur non essendo stati compiutamente specificati, appaiono strettamente correlati al momento storico vissuto, di passaggio della leadership di cosa nostra dai cosiddetti "perdenti" ai "corleonesi" ed al mutamento della posizione del Mannoia, per sua stessa ammissione, compromesso con i "perdenti" di Bontade, anche se ampiamente utilizzato dai soggetti emergenti per le sue capacità criminali nel settore degli stupefacenti. Quest'ultima considerazione porta anche ad escludere un interesse all'accusa nei confronti degli imputati del presente procedimento, la maggior parte dei quali non ha avuto contrasti con il Mannoia, ma ha con questo condiviso attività criminali di una certa importanza.

Infine a conferma ulteriore della piena attendibilità intrinseca di questo collaboratore deve sottolinearsi il fatto che, trattandosi di un soggetto che ha iniziato la sua collaborazione con la giustizia in un periodo in cui pochi soggetti ricorrevano al "pentimento", il contributo da questo apportato alle indagini relative non solo a singoli episodi criminosi ma all'acclaramento della struttura stessa di cosa nostra, è

stato sicuramente prezioso ed insostituibile ed ha comportato per il collaboratore, com'è noto, un alto tributo di sangue .

Tali ultime considerazioni possono essere svolte anche per quanto riguarda il collaboratore Salvatore Contorno, anch'egli del gruppo dei primi « pentiti » di mafia. Nel suo caso, tuttavia, le motivazioni del pentimento sono ancora più strettamente correlate alla guerra di mafia ed al conseguente passaggio di potere a favore dei corleonesi, apparendo incontestabile il fatto che il Contorno abbia deciso di collaborare con la giustizia innanzitutto per sottrarsi alla sua già decisa eliminazione, concretizzatasi, come dallo stesso riferito, in vari attentati. Tale motivazione comunque non inficia l'attendibilità del collaboratore, risultando tali motivi, per consolidata giurisprudenza sul punto, del tutto neutri.

Il ruolo avuto dal Contorno nella guerra di mafia potrebbe comunque avere una refluenza sull'interesse all'accusa, essendo stati indicati gli imputati del presente procedimento come appartenenti alla corrente “corleonese” di cosa nostra , tuttavia deve a tal proposito osservarsi che, per ammissione dello stesso Contorno, molti degli imputati nel presente procedimento e segnatamente quello che lo stesso definisce come “il gruppo di Aglieri”, non sono stati direttamente coinvolti nelle vicende della guerra di mafia, subentrando in un momento successivo, a situazione già consolidata, quindi nei loro confronti non può parlarsi specificatamente di interesse all'accusa o di risentimenti personali che possano incrinare l'attendibilità intrinseca.

Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni del Contorno possono qui ripetersi le considerazioni svolte per Mannoia a proposito del lungo lasso di tempo trascorso dalla permanenza in cosa nostra , ma a queste considerazioni deve aggiungersi il rilievo per cui il Contorno, fedelissimo del gruppo di Bontade, a seguito della guerra di mafia non aveva più potuto continuare le pregresse attività criminose, trovandosi nella situazione di bersaglio del gruppo mafioso avversario. I ricordi del Contorno quindi sono necessariamente ancora più risalenti ed incompleti rispetto a quelli del Mannoia, ma anche per questo collaboratore deve concludersi nei termini sopra esposti per una positiva attendibilità intrinseca.

22) Le dichiarazioni di AUGELLO SALVATORE:

esaminato all'udienza del 23.9.1997 in qualità di imputato di reato connesso, ha dichiarato di avere cominciato la collaborazione con la giustizia nel marzo del 1992, mentre era detenuto da circa un anno per traffico di stupefacenti, reato per cui aveva riportato una condanna ad anni cinque e sei mesi di reclusione con fine pena nel 1996. Ha dichiarato di avere commesso vari reati quali furti, rapine, traffico di armi ed altro, ma di non essere mai stato uomo d'onore, perchè aveva un nonno in Polizia e non poteva essere affiliato, è comunque stato vicino ad uomini d'onore, operando nel contesto criminoso di corso Tukory, con contatti anche alla Guadagna proprio con

Scarantino Vincenzo, conosciuto tramite il fratello Roberto, soggetto con precedenti per tentato omicidio e stupefacenti .

Particolarmente utili appaiono le dichiarazioni rese dall'Augello per comprendere la reale caratura criminale dello Scarantino, in quanto hanno evidenziato un inserimento di quest'ultimo nella realtà mafiosa della Guadagna ben superiore a quella che lo stesso ha cercato di accreditare dopo la ritrattazione. In particolare il collaboratore ha spiegato che Vincenzo Scarantino era il suo fornitore di eroina, sostanza che lui si occupava di piazzare in corso Tukory o di rivendere ad altri spacciatori, dividendo con lo Scarantino i guadagni dell'attività. Ha dichiarato di sapere che Vincenzo Scarantino con i suoi fratelli nella zona della Guadagna erano quelli che "uscivano di più roba" ed erano cognati di una persona importante, Profeta Salvatore, grazie al quale riuscivano ad avere ingenti quantità di eroina. Vincenzo Scarantino era solito parlare del cognato Profeta come di "un dio", e l'Augello aveva appreso anche da altri, quali il fratello e Lucera Giuseppe, persona che conosceva dall'infanzia ed alla quale era legatissimo, che Profeta apparteneva a cosa nostra e che Scarantino e gli altri svolgevano il traffico di stupefacenti per suo conto mentre era detenuto.

Ha dichiarato che si riforniva da Scarantino ogni sette-dieci giorni chiedendo 300 grammi- mezzo chilo di droga circa alla volta a seconda delle richieste, che Scarantino gli aveva sempre fornito quanto richiesto, che era solito ritirare i suoi soldi, dai dieci ai venti milioni ogni settimana, la sera, che l'attività gli consentiva di

avere degli utili dovuti al ricarico che faceva sul prezzo praticatogli da Scarantino, che il rapporto con questi era durato alcuni anni dal 1986 al 1988, con intervalli dovuti a periodi di carcerazione dell'Augello e con una costante frequentazione, anche successiva alla cessazione dei traffici criminali. Era a conoscenza che lo Scarantino riforniva di eroina anche altri spacciatori, tra cui tale Anna Corradi allo Zen 2, poichè in un'occasione aveva accompagnato Scarantino allo Zen ed aveva sentito nell'appartamento dove questo era entrato del trambusto, aveva poi appreso che la signora non aveva pagato Scarantino e che questi aveva reagito violentemente. Tale comportamento prepotente ed arrogante era tenuto da Scarantino tenuto soprattutto nel quartiere della Guadagna, grazie alla protezione del cognato Profeta Salvatore. Lo Scarantino, inoltre, sostava quasi sempre a piazza Guadagna e l'Augello aveva avuto modo di vedere che quando passava da lì Pietro Aglieri, spesso accompagnato da Pietro Pilo e da Giuseppe La Mattina, entravano al bar insieme a Scarantino, mentre l'Augello in qualche occasione aveva pagato il caffè, senza però consumarlo con questi ultimi, non essendo uomo d'onore. Scarantino ed Aglieri quando si incontravano erano soliti baciarsi ed avevano una certa confidenza, tanto che Scarantino poteva chiedere ad Aglieri dei favori: infatti in un'occasione aveva chiesto ad Aglieri di fare assumere il cognato Angelo Basile presso un distributore di benzina di proprietà dei Pullarà, cosa che era avvenuta, avendo l'Augello visto che effettivamente Angelo Basile aveva iniziato a lavorare in quella pompa, riconosciuta

e mostrata successivamente alle forze di polizia. Aglieri era stato, inoltre, visto dall'Augello alcune volte in corso Tukory ed era solito passare il sabato sera insieme con delle donne alla discoteca "il cerchio", dove andavano pure Augello, il fratello e Giuseppe Lucera, in queste occasioni l'Augello aveva pagato persino lo champagne per Aglieri, ma prima di fare ciò Giuseppe Lucera si era avvicinato dicendo ad Aglieri chi gli mandava la bottiglia e chiedendogli se la accettava.

Per le attività criminose bisognava chiedere l'autorizzazione: per l'attività di spaccio Augello aveva dovuto chiedere l'autorizzazione a Lucera, il quale a sua volta l'aveva chiesta a Pietro Aglieri, dovendosi spostare verso corso Tukory per non disturbare la famiglia di Pietro Pilo, vicino ad Aglieri; in un'altra occasione con il fratello ed un altro complice avevano rapinato una gioielleria alla Kalsa dove personaggi di quel rione tenevano dell'oro, era quindi stato convocato da Aglieri presso la stalla di Scarantino, sita vicino al fiume Oreto, dove aveva confessato il furto offrendosi di recuperare l'oro sottratto; infine in occasione di una rapina presso la gioielleria Quagliata aveva chiesto preventivamente il permesso ad Aglieri, che si era anche offerto di comprare il ricavato, quindi a rapina conclusa lo stesso Aglieri si era recato a casa di Augello per concordare il prezzo, pretendendo però che la moglie rimanesse chiusa in cucina. Aveva appreso per conoscenza diretta, dallo stesso fratello e dal Tomaselli, che lo stesso Aglieri conduceva un traffico di droga tra Genova e Palermo per il quale si avvaleva dei fratelli Lucera, di suo fratello Roberto, di Murana e di

Tomaselli. Quando quest'ultimo era stato trovato in possesso di una valigia con quasi un chilo di eroina, si era accollato tutta la responsabilità senza fare il nome dei complici ed era stato condannato a sette anni, come compenso al suo comportamento omertoso aveva avuto il rispetto di tutti gli uomini della Guadagna ed inoltre gli veniva data la somma di 300 mila lire alla settimana e gli venivano pagate le spese legali.

In un'occasione Augello aveva avuto modo di apprendere di un duplice omicidio commesso da Scarantino, era stato infatti invitato ad una mangiata nella villa dei Lucera, cui però o non aveva partecipato per un malore del figlio, l'indomani con tale Angelo cognato dei Lucera e Lucera Domenico si erano recati in questa casa dove avevano trovato i cadaveri di Luigi e Santo Lucera, alla scoperta dei quali Domenico Lucera si era messo a gridare contro Scarantino. Aveva saputo, sempre da Lucera Domenico, che dopo i funerali in un appartamento della Guadagna si erano incontrati Profeta per la famiglia Scarantino, Calascibetta Giuseppe per i Lucera che erano suoi cugini ed Aglieri in qualità di paciere, con lo scopo di trovare un accordo ed evitare altri morti alla Guadagna, un secondo incontro era avvenuto dopo alcuni giorni tra Scarantino, Lucera Domenico e Salvatore Profeta in cui era stato spiegato che lo zio Santo Lucera era stato ucciso per errore perchè per caso si trovava lì, mentre Luigi era stato ucciso perchè era solito ubriacarsi e perdere il controllo.

Ha conosciuto fin dagli anni '70 Calascibetta Giuseppe, cugino dei Lucera con i quali commetteva furti di appartamento nella zona di corso Tukory, aveva poi saputo che si era trasferito nella zona della Guadagna, dove negli anni '80 era diventato uomo d'onore, rispettato da tutti e vicino a Pietro Aglieri, cosa che aveva appreso dal fratello ma che aveva anche constatato personalmente vedendo il Calascibetta alla Guadagna insieme a Scarantino e Pietro Aglieri.

Ha conosciuto La Mattina Giuseppe nel 1985 arrestato insieme a Pietro Aglieri, di cui era il braccio destro e con il quale trafficava in droga, Tagliavia Francesco, che era intervenuto insieme ad Aglieri perchè parente di uno dei complici della rapina alla gioielleria Quagliata Vernengo Cosimo, figlio di Pietro.

Ha aggiunto di avere subito minacce indirizzate ai figli ed alla moglie e che all'inizio della collaborazione, quando ancora non era stata resa nota la sua volontà di collaborare, il fratello era stato trattenuto da Aglieri che già sapeva dell'inizio della collaborazione, mentre Profeta aveva detto ai suoi parenti che era impazzito, chiedendo che ritirasse le accuse contro Scarantino ed Aglieri.

Per quanto concerne l'attendibilità intrinseca del collaboratore deve rilevarsi che l'Augello non ha fornito indicazioni dirette circa il fatto oggetto del presente procedimento, tuttavia il suo contributo assume una certa importanza per quanto riguarda la ricostruzione dell'ambiente criminoso in cui operavano alcuni degli imputati e l'imputato di reato connesso Scarantino Vincenzo.

Deve in primo luogo sottolinearsi che può essere positivamente apprezzata la genuinità della scelta collaborativa dell'Augello alla luce della esiguità della pena che avrebbe dovuto scontare e delle gravi conseguenze in termini di esposizione a rischio per se e per i propri familiari che la scelta ha comportato, esposizione che non è rimasta un fatto puramente eventuale, ma si è concretizzata, così come emerso in dibattimento, in precise minacce ed interventi finalizzati alla ritrattazione.

Il racconto del collaboratore ricostruisce in modo logico e coerente un preciso contesto criminale, di malavita spicciola con contatti con la malavita organizzata rappresentata da cosa nostra, apparsi più che altro come un vero e proprio rapporto di asservimento della criminalità comune a cosa nostra e di controllo da parte di quest'ultima dell'intero tessuto malavitoso della zona di appartenenza. Vari episodi riferiti dall'Augello dimostrano chiaramente tale sudditanza, vissuta dallo stesso con un certo disagio, così come emerge chiaramente da alcuni passi del suo esame. Questo contesto ha logicamente reso possibile la conoscenza da parte dell'Augello, criminale comune di non grande importanza, di personaggi anche di spicco dell'organizzazione mafiosa e di fatti di una certa importanza e gravità. Il collaboratore ha fornito un racconto ricco di particolari descrittivi che possono derivare solo da una diretta conoscenza del contesto locale. Il collaboratore, inoltre, per ogni informazione fornita ha puntualmente indicato la fonte della sua conoscenza che è sempre apparsa credibile (: Lucera, il fratello Roberto, il Tomaselli, suo

compagno di detenzione ecc.) in relazione alla sua posizione personale, al contesto socioambientale, al collegamento logico e cronologico tra vicende narrate.

In particolare le sue informazioni hanno meglio delineato la figura dello Scarantino, indicandolo come una sorta di cerniera tra la famiglia mafiosa della Guadagna e la criminalità comune legata al mondo degli stupefacenti, ma soprattutto come personaggio pienamente inserito (vedasi gli scambi di cortesie ed affettuosità con Pietro Aglieri, segno esteriore di grande confidenza) nel contesto mafioso della Guadagna, ed hanno fornito riscontro alle dichiarazioni dello stesso Scarantino prima della sua ritrattazione, non soltanto circa la sua attività nel traffico di stupefacenti, ma soprattutto in relazione a ben più gravi fatti criminosi da quest'ultimo confessati, come il duplice omicidio Lucera.

La quasi totale assenza di contestazioni su punti importanti delle dichiarazioni conferma la costanza delle accuse, in relazione a cui non sono emersi specifici contrasti con imputati del presente procedimento o con imputati di reato connesso sentiti in questo dibattimento; anzi, riferendosi a Scarantino, il collaboratore ha parlato di rapporti di amicizia e frequentazione, mentre la sostanziale avversione verso i metodi di cosa nostra non appare specificamente rivolta a singoli uomini d'onore, ma al contesto generale di vessazione nei confronti della piccola criminalità protesa al controllo del territorio da parte dell'organizzazione.

Tutti tali motivi portano a concludere per una positiva valutazione dell'attendibilità intrinseca del collaboratore sopra esaminato.

23) Le dichiarazioni di LO FORTE VITO:

esaminato all'udienza del 14.4.1997 ha dichiarato di avere iniziato la collaborazione con la giustizia nel settembre-ottobre 1992 perchè aveva temuto per la sua vita, infatti mentre si trovava a Isole, a seguito di evasione dagli arresti domiciliari, si era accorto che esponenti di cosa nostra lo volevano sequestrare ed uccidere; tra questi c'era Scotto Gaetano, che aveva concrete ragioni per volerlo eliminare, in quanto il Lo Forte, mentre era detenuto, aveva raccontato a tale Musso, personaggio vicino a Madonia, che a fare arrestare Madonia era stato Favaloro o Scotto Gaetano. Ha aggiunto che fino al momento della collaborazione era accusato soltanto di traffico di stupefacenti e che nel corso della collaborazione aveva confessato la partecipazione a grossi traffici, estorsioni ed altri reati, chiamando in correità vari esponenti delle famiglie dei Fidanzati, degli Spataro, degli Scotto e dei Vernengo. Ha precisato di non essere stato mai affiliato, ma di essere stato vicino a molti uomini d'onore dell'Acquasanta e della Arenella, come gli Scotto, i Galatolo, i Fidanzati, commettendo insieme a questi traffici di stupefacenti.

Ha dichiarato di avere conosciuto Scotto Gaetano nel 1983-1984 nell'ambito dell'attività del calcio scommesse, attività sottoposta al controllo di cosa nostra e

gestita dai Galatolo. Ha aggiunto che i fratelli Gaetano e Pietro Scotto avevano il controllo del traffico di stupefacenti della famiglia, lavoravano con vari soggetti, tra cui Carollo Gaetano, i Fidanzati ed un tale Giannusa, che avevano contatti in tutta Italia ed anche all'estero, precisando di avere personalmente avuto modo di partecipare a grossi traffici con Gaetano Scotto nei primi del 1988 .

Ha aggiunto che nel 1989, mentre era agli arresti domiciliari, aveva saputo dai figli di Galatolo, Giuseppe e Vincenzo, che Scotto Gaetano, a seguito della detenzione del Galatolo, era stato nominato capo della famiglia dell'Arenella, infatti in occasione di una truffa ad una assicurazione, consistente in un incendio ad un deposito sito in zona Arenella, truffa attuata da tale Zuccaro Natale, era stato chiesto il permesso a Gaetano Scotto il quale aveva dato la sua autorizzazione, chiedendo però una parte del ricavato. Secondo quanto riferito dal Lo Forte, Scotto Gaetano aveva anche attività lecite, gestiva infatti un'impresa di costruzione con i Fidanzati, mentre il fratello Pietro, lavorava come telefonista presso la Sirte insieme a tale Brusca, collaborava con il fratello nel traffico di stupefacenti e solitamente faceva quello che il fratello gli ordinava, occupandosi anche di intercettazioni telefoniche, materia in cui si vantava di essere bravissimo.

Lo Forte ha riferito che il fatto che egli trafficasse in stupefacenti non faceva piacere a molti, di avere per questo ricevuto minacce da Favaloro e continue pressioni da Scotto Gaetano, il quale si informava costantemente sui traffici del Lo Forte; a tal

proposito ha precisato che fino al 1991 i suoi rapporti con Gaetano Scotto erano stati buoni e di grande fiducia e che successivamente si erano guastati.

Lo Scotto possedeva un terreno recintato, con una casetta formata da alcune stanze, dove una volta il Lo Forte si era recato trovandovi numerosi uomini d'onore e dove aveva appreso che si tenevano riunioni di mafia.

Ha conosciuto Franco Urso, apprendendo da tale Schiavone che trafficava in stupefacenti, Aglieri Pietro, visto in compagnia di Scotto Gaetano e soprannominato "u signurinu".

Dopo l'inizio della collaborazione, nel maggio-giugno 1994, mentre si trovava a Viterbo, aveva visto alla fermata degli autobus Scotto Gaetano, si era quindi dovuto trasferire a L'Aquila in un albergo dove però aveva continuato a vedere persone note vicine a Scotto; ha precisato che in quel periodo usava un'utenza cellulare intestata a suo nome, le cui bollette venivano addebitate in un conto corrente a suo nome, e sul quell'utenza aveva spesso ricevuto strane telefonate in cui era chiamato "Vituzzu".

Circa il motivo della collaborazione del Lo Forte va detto che consiste essenzialmente nella paura per la propria vita e che rappresenta comunque una ragione estremamente concreta ed apprezzabile, anche se non corrisponde ad un ravvedimento morale completo. Le dichiarazioni rese appaiono logiche e coerenti, infatti il Lo Forte pur non avendo formalmente fatto parte di cosa nostra ha comunque vissuto in un contesto criminale a questa contiguo, operando in affari illeciti con personaggi anche

di spicco dell'organizzazione. Quanto riferito appare coerente con tale ruolo, infatti le sue conoscenze, pur essendo limitate riguardo a regole e strutture dell'organizzazione, sono però specifiche e dettagliate in riferimento a certi personaggi, al loro ruolo ed all'attività dagli stessi svolta. Le dichiarazioni del Lo Forte, inoltre, appaiono sostanzialmente costanti, come emerge dalla sostanziale assenza di contestazioni durante l'esame dibattimentale, per cui può esprimersi una valutazione sostanzialmente positiva sulla attendibilità intrinseca del collaboratore in oggetto.

24) Le dichiarazioni di FAVALORO MARCO:

Imputato di reato connesso, sentito all'udienza del 22.9.1997, è stato arrestato nell'aprile del 1992 per associazione di stampo mafioso ed ha iniziato la collaborazione nel dicembre successivo. Ha dichiarato di essere stato molto vicino alla famiglia dei Galatolo e dei Madonia, pur non essendo mai stato combinato, ha avuto modo di frequentare più o meno assiduamente Armando Bonanno, i componenti della famiglia Madonia, Francesco Di Trapani e Gaetano Fidanziati.

Ha dichiarato avere cominciato a frequentare gli ambienti mafiosi nel 1979 fino al 1992, restando sempre al servizio dei Galatolo e dei Madonia, ma di non essere mai stato combinato per un problema di onore familiare (il fratello era stato tradito dalla moglie ed il Favarolo avrebbe dovuto uccidere la cognata e l'uomo con cui aveva

tradito il marito). In ogni caso il fatto di non essere stato combinato non aveva avuto conseguenze di rilievo essendo stato il Favalaro impiegato comunque in svariate attività illecite: incendi di autovetture e di negozi, danneggiamenti, estorsioni, omicidi, ed altro. In particolare il collaboratore ha riferito di avere partecipato all'omicidio di Libero Grassi con il ruolo di autista di Salvatore Madonia, omicidio confessato nel corso della collaborazione insieme a molti altri reati per cui non era neppure sospettato, essendo stato sottoposto ad indagini solo per il reato associativo .

Ha dichiarato di essersi convinto a collaborare per diversi motivi e tra questi una certa stanchezza per quel tipo di vita, aggiungendo di non avere più rivisto moglie e figli.

Ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza circa la strage di Via D'Amelio, ma di conoscere bene Scotto Gaetano fin dal 1978, uomo d'onore dell'Arenella molto vicino a Gaetano Fidanzati. In particolare ha riferito che lo Scotto aveva messo a disposizione di Di Trapani e Bonanno, che gestivano il mandamento di Resuttana nel periodo in cui i Madonia erano in carcere, un giardino sito all'Arenella, forse di proprietà demaniale, come luogo di incontro di vari uomini d'onore; si trattava di una casetta circondata da un giardino, coltivato ad orto per non destare sospetti, utilizzata nella prima metà degli anni '80 o comunque nel periodo in cui i Madonia erano tutti in stato di arresto. Bonanno era solito utilizzare il giardino per gli incontri con uomini d'onore di altre famiglie, che Favalaro, accompagnando sempre Bonanno, aveva avuto modo di vedere e conoscere. In particolare si erano recati all'Arenella Cancemi,

Aglieri, Carlo Greco, Tinnirello, Benedetto Capizzi, i Galatolo, Francesco Di Trapani e tanti altri. Quasi sempre era presente Gaetano Scotto e spesso vi si recava anche il fratello Pietro Scotto quando era libero dal lavoro.

Aveva visto Aglieri insieme a Greco verso l'anno 1985 e diverse volte Cancemi. Dopo la scomparsa di Bonanno il giardino era stato usato da Salvo Madonia e lo stesso Favaloro aveva una copia della chiave e veniva incaricato di aprire e mettere a posto prima di riunioni, queste però erano cessate improvvisamente nel 1991, avendo appreso il Madonia che probabilmente erano state collocate delle microspie.

Ha aggiunto che Gaetano Scotto, in quanto uomo d'onore, partecipava alle riunioni, mentre il fratello Gaetano, così come lui stesso, non potevano partecipare perché non erano uomini d'onore. Ha riferito di conoscere Scotto Pietro da molti anni, precisando che aveva un lavoro lecito presso un'impresa di telefoni e che gestiva dei traffici di stupefacenti anche insieme a lui. Sfruttando la sua abilità con i telefoni una volta, verso il 1989-90 lo stesso Favaloro, sentendo da tempo dei rumori nel telefono del suo autosalone, gli aveva chiesto di controllare le linee:

Imp. FAVALORO Marco: - Io... lui viene a venirmi a trovare, che mi offre della droga a me per vedere se la potevo piazzare e allora mi ha fatto... mi ha portato un campione e io, addirittura, siccome lui mi ha detto che questa droga era stata tanto tempo fa sotterrata, va', che era di pessima qualita', dice: "Ma vedi se c'e' qualcuno

che la potrebbe volere" e siccome a me non mi interessava questo discorso, mi interessava - che mi viene in mente adesso - il discorso del telefono, che nell'autosalone io avevo un telefono, che quando ricevevo una telefonata questo telefono mi faceva sempre uh... un rumore strano; allora nell'occasione c'ho parlato, c'ho detto: "PIERINO, ma ce n'e' possibilita' per vedere 'stu telefono se potesse essere controllato? Ma non e' che tu - per dire - te ne vai, dici: "si""... siccome sapendo che lui aveva un carattere che... un carattere... le cose facilone, ci dicevo: "Se tu mi porti una risposta a me o si' o no sii responsabile, va', nun facemu... perche' io non vado in un altro, non giro, insomma per vedere... Dici: "No, non ti preoccupare, ca ti dico 'na cosa, che se il telefono e' sotto controllo te lo so dire". Dopo tre - quattro giorni e' venuto e mi ha detto, dici: "Puoi stare tranquillo, che il telefono non ce l'hai sotto controllo". All'occasione lui mi era venuto a trovare per offrirmi questa... questa droga, mi ha dato un campione; io, invece, l'ho messo vicino un bar nel muro, li' che c'era un buco, e poi gliel'ho restituito, c'ho detto: "Nun e' buona la droga", perche' non ci volevo avere a che fare con lui perche' era troppo farfallone, va'. (pagg. 101-102)

Sempre a proposito di Scotto Pietro ha aggiunto che forse tra loro c'era una lontana parentela e che usava circolare con una BMW color canna di fucile .

Ha dichiarato di conoscere Greco Carlo, chiamato “Carruzzu“, e che lo aveva incontrato frequentemente, anche tre volte la settimana, presso il giardino in occasione di incontri con Salvo Madonia. In un’occasione Favaloro aveva aiutato Greco a scappare dalla Polizia che li aveva sorpresi mentre si recavano ad un appuntamento presso una villa in costruzione in via Lanza di Scalea. Inoltre ha riferito che il nome “Carruzzu” del libro mastro si riferiva proprio a Carlo Greco e che quest’ultimo lo aveva presentato a tali Mortillaro per delle somme da ritirare e da consegnare a Madonia. Era solito tenere i contatti tra Madonia e Greco e per questo veniva mandato presso il negozio di gesso di Profeta vicino piazza Guadagna per comunicare a quest’ultimo dell’appuntamento.

Ha riferito di avere conosciuto diversi uomini d’onore di vari mandamenti: Calascibetta Giuseppe, presso il cui ufficio, sito sempre a piazza Guadagna, aveva rintracciato alcune volte il Profeta, e che come gli aveva detto Madonia era uomo d’onore; Tinnirello Lorenzo, uomo d’onore che frequentava il giardino dell’Arenella e che gravitava nella zona di via Messina Marine; Tagliavia Francesco, uomo d’onore conosciuto in occasione di una compravendita immobiliare e anch’egli frequentatore del giardino dell’Arenella; Pietro Aglieri, incontrato due volte al giardino e con il quale una volta aveva mangiato presso un locale sul mare insieme ad altri uomini d’onore; Vitale Salvatore, titolare della Palermitana bibite, che, secondo quanto riferitogli da Madonia e da Galatolo, era uomo d’onore .

Anche per questo collaboratore deve esprimersi un positivo giudizio circa l'attendibilità intrinseca, precisando tuttavia che le sue dichiarazioni, per alcuni aspetti, non possono essere particolarmente precise trattandosi di un soggetto formalmente rimasto estraneo a cosa nostra.

Il collaboratore ha esposto i motivi e le conseguenze del suo pentimento ed anche in questo caso, senza entrare in valutazioni di ordine morale, si osserva che la stanchezza per quella vita di cui ha parlato il Favaloro, appare assai credibile dal momento che lo stesso era stato utilizzato a tempo pieno da cosa nostra, senza neppure avere in cambio il riconoscimento della formale affiliazione, a causa di una "macchia" dovuta a questioni d'onore, fatto lontano e non riguardante personalmente il Favaloro .

Il suo contributo è particolarmente apprezzabile con riferimento ai contatti tra i vari personaggi ed ai loro rapporti di natura criminosa che il Favaloro ha costatato in molti casi per conoscenza diretta. Le sue conoscenze sono, comunque, perfettamente coerenti con il ruolo assunto nell'organizzazione, di persona cioè che, pur non essendo formalmente uomo d'onore, era a conoscenza e partecipava degli affari più delicati della famiglia Madonia, ricevendo confidenze ed informazioni circa fatti e persone di cosa nostra. In questa prospettiva appare coerente che il Favaloro non conosca l'esatta collocazione di molti uomini d'onore in relazione alla famiglia ed al

mandamento di appartenenza, ma che sappia a volte anche in dettaglio di rapporti, alleanze ed affari criminali.

Deve riconoscersi che il racconto del Favaro è logico, coerente e preciso: il collaboratore parla di diversi fatti, ne indica in modo assai specifico le modalità di svolgimento, i tempi, i luoghi, le circostanze, i soggetti coinvolti, le finalità perseguite.

Circa i altri reati confessati dallo stesso in altri procedimenti, deve precisarsi che il Favaro ha dichiarato di avere chiamato in correità appartenenti alla famiglia Madonia e tale fatto è significativo ai fini della genuinità della dichiarazione e della assenza di motivi di risentimento, se si pensa che proprio con i Madonia il Favaro operava a più diretto contatto senza avere avuto particolari ragioni di contrasto con gli stessi.

25) Le dichiarazioni di COSTA GAETANO:

Imputato di reato connesso, sentito all'udienza del 5.8.1997, ha dichiarato di avere fatto parte della "ndrangheta" calabrese e di essere stato detenuto ininterrottamente per venti anni dal 1975 e 1995, in diverse strutture penitenziarie. In particolare dal 1990 in poi è stato detenuto al supercarcere di Livorno, poi a Cuneo e successivamente all'Asinara. Ha iniziato la collaborazione nel 1994, dopo che Madonia Antonio, figlio di Francesco, gli aveva proposto di uccidere il dottor De

Gennaro funzionario della DIA, secondo il piano comunicatogli in particolare egli avrebbe dovuto fingere di volere collaborare ed avrebbe dovuto chiedere un colloquio con De Gennaro, quindi avrebbe dovuto ucciderlo con un coltello. In quell'occasione il Madonia gli aveva portato i saluti di Bagarella e da questo aveva capito che l'ordine veniva da altri, si era però reso conto che questo piano era per lui un suicidio e che cosa nostra voleva "mandarlo al macello", per cui aveva chiesto un colloquio con i responsabili del carcere e dopo poco era stato trasferito in altra struttura.

Nel corso della collaborazione ha confessato vari reati commessi durante la carcerazione sia come esecutore che come mandante.

Pur essendo Messinese ed appartenendo alla 'ndrangheta è stato da sempre in contatto con esponenti palermitani di cosa nostra quali Luca Bagarella, gli Spadaro (in particolare Francesco Spadaro, nipote di Tommaso della Kalsa), i Madonia ed altri, al punto che nel 1990 era entrato a fare parte di cosa nostra come uomo d'onore riservato. La proposta gli era venuta da Giovanbattista Pullarà, uomo d'onore responsabile di Villagrazia/Santa Maria di Gesù, il quale gli aveva proposto di entrare in cosa nostra come uomo riservato e di fare riferimento esclusivamente a Bagarella, Riina, Farinella e Brusca, cosa che era avvenuta anche se non c'era stata una rituale affiliazione. In quel periodo cosa nostra cercava un referente per Messina ed il Costa nel 1993 sperava di tornare in libertà, cosa che poi non era avvenuta per l'intervento

di una pesante condanna per un omicidio commesso in carcere nel 1977. Sempre a proposito della affiliazione ha spiegato che Francesco Spadaro e Giovanbattista Pullarà nel 1991 erano detenuti presso il carcere di Livorno nell'ambito del primo maxiprocesso, erano stati scarcerati e poi dopo qualche mese riarrestati. Gli stessi avevano pensato di darsi alla latitanza, ma avevano ricevuto delle assicurazioni personalmente dallo stesso Riina circa il buon esito del maxi processo.

Il Costa ha parlato, poi, specificamente di una richiesta di esplosivo fattagli da Giovanbattista Pullarà poco dopo la strage di Capaci, quando entrambi erano detenuti :

P.M. Dott. PETRALIA: -... Prima della strage di via D'Amelio, lei ebbe modo di avere notizie sul fatto che era in progetto un'altra strage?

TESTE GAETANO COSTA: - No, notizie dirette assolutamente no, pero' si creavano quelle condizioni in cui il GIOVAMBATTISTA PULLARA' era alla ricerca di un certo quantitativo di esplosivo particolare, e quindi, rivolgendosi a me, ho dovuto indicargli chi poteva reperirgli questo tipo di esplosivo ed indirizzarlo nella persona di un tale BUCCARELLA, e che poi loro avrebbero provveduto a mandare per cercare di reperirlo, di prenderlo, di... di venire in possesso di 'sto tipo di esplosivo.

P.M. Dott. PETRALIA: - Credo che questo lei ce lo dovrebbe raccontare meglio, in modo piu' completo. Quindi quando le venne fatta questa richiesta, esattamente da chi ed in che cosa consisteva questa richiesta?

TESTE GAETANO COSTA: - Niente, la richiesta consisteva che, dopo la strage di Capaci, il PULLARA' mi disse se c'era possibilita' di trovare un... una certa quantita' di esplosivo abbastanza potente, non ricordo bene con il nome (tecnico) come l'ha chiamato, Syntax, una cosa del genere, e chi... chi tra le mie conoscenze poteva avere questo esplosivo disponibile, ed al che io gli indicai di rivolgersi nella Puglia a tale SALVATORE BUCCARELLA e che lui, il GIOVAMBATTISTA PULLARA', mi disse che avrebbe provveduto a farlo tramite suo figlioccio SALVATORE PROFETA, poi...

(pagg. 107-108)

Ha precisato a tal proposito che il Pullarà avrebbe contattato le persone che avrebbero dovuto fornire l'esplosivo tramite i colloqui e che lo stesso si era rivolto a lui per vari motivi: perché erano molto amici, perché era da poco stato affiliato, per cui doveva in qualche modo rendersi utile, e perché attraverso le sue amicizie poteva contattare contrabbandieri pugliesi che potevano fare entrare in Italia qualsiasi cosa. In particolare il Costa aveva detto di rivolgersi ai familiari di tale Buccarella, in quel periodo detenuto, che insieme a tale Modeo era capo crimine della Puglia e della zona di Brindisi:

TESTE GAETANO COSTA: - Sia i MODEO, sia i BUCCARELLA, insomma era gente che era in grado di fare entrare qualsiasi tipo di arma o di esplosivo. Stiamo parlando che e' gente che gestisce clandestinamente sul contrabbando, c'ha delle flotte piu' di un armatore, non e' che stiamo parlando di gente che... e' gente che ha un suo ruolo ben preciso all'interno delle organi... di grosse organizzazioni criminali.

P.M. Dott. PETRALIA: - BUCCARELLA, se non ho capito male, pur essendo detenuto continuava a gestire un'attivita' illegale di... lei ha parlato di che cosa? Di contrabbando?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', contrabbando su armi e su qualsiasi cosa lui...

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma disponeva di (?) il BUCCARELLA?

TESTE GAETANO COSTA: - Sì, disponevano di scafi, dispongono addiri... non lo so se ancora oggi lo fanno. Disponevano di grossi mezzi navali.

P.M. Dott. PETRALIA: - Tutto questo a lei in che modo risultava?

TESTE GAETANO COSTA: - Ma io con BUCCARELLA ero intimo amico, sapevo le possibilità di... di BUCCARELLA, e quindi quando mi è stato... (pag. 112)

Ha spiegato che il Pullarà e molti uomini d'onore palermitani, conoscevano già il Buccarella e che questo era stato in rapporti di affari con i Vernengo, precisando però che in quell'occasione il Pullarà si era rivolto a lui non contattando personalmente il Buccarella, perché apparteneva alla 'ndrangheta e perché era legato allo stesso Costa, che, come lo stesso ha chiarito in controesame, aveva contribuito a fare acquisire al Buccarella la carica di "vangelista".

Sempre a proposito dell'esplosivo ha chiarito che questo secondo quanto richiestogli da Pullarà doveva essere potente e poco voluminoso, precisando che lo stesso Pullarà lo aveva assicurato in quanto si sarebbe occupato della cosa il figlioccio Salvatore Profeta, persona che lo stesso Costa sapeva essere valida con la quale aveva contatti tramite tale Di Blasi Domenico.

In quell'occasione il Costa si era limitato a trascrivere l'indirizzo del padre di Buccarella che abitava a Tuteurano presso il Bar dello sport sito in piazza.

Sempre nel periodo successivo alla strage di Capaci ha riferito che i detenuti che prima erano entusiasti poi cominciarono a temere l'inasprimento del regime penitenziario e che il Pullarà ebbe a fargli una battuta circa un'altra impresa criminale che stava per essere compiuta :

TESTE GAETANO COSTA: - No, niente, in pratica quando... successiva... subito dopo la strage di Capaci, inizialmente erano tutti entusiasta, pero', poi, man mano, questo entusiasmo da parte dell'intero... di tutta quasi la "Cosa Nostra" detenuta, si sconfinava perche' si vociferava che stavano riaprendo le isole e quindi stavano adottando delle misure molto restrittive e quindi la gente temeva questa risposta da parte dello Stato e si commentava. Io ricordo che parlando con GIOVAMBATTISTA, con PULLARA', ci e' stata una battuta dicendo: "Vedi dove andiamo a finire", dici, lui rispondendomi, cosi', dicendo: "Beh, ancora chissu e' nenti", niente, no, "Vedrai quando salta la borsa". E ci dissi io ridendo: "La Borsa di Milano?", e lui si e' riferito, (penso), a Palermo.

(PAG. 133)

Dopo la strage di via D'Amelio il Costa ha capito a cosa si riferiva il Pullarà, collegando il termine “ borsa “con “ Borsellino “.

TESTE GAETANO COSTA: - Ma il senso era, dice: "Va be', ancora e' niente se ci (fanno le isole), perche' e' saltato FALCONE, doveva essere... devi vedere quando salta anche Bor... in pratica BORSELLINO; cioe', il senso che gli ho dato io era questo.

P.M. Dott. PETRALIA: - E questa frase con il riferimento alla borsa, quando la pronuncio' GIOVAMBATTISTA PULLARA'?

TESTE GAETANO COSTA: - Mentre si stava concludendo l'approccio, l'aggancio per far aver... per la richiesta che mi aveva fatto dell'esplosivo.

(PAG. 134)

Dopo le stragi era stato introdotto il 41 bis e il Costa era stato trasferito prima a Cuneo per qualche mese e poi all'Asinara, dove ha conosciuto Tagliavia Francesco figlio di Pietro, e componente del gruppo di fuoco di Lucchiseddu, nonché cognato di tale Nando Grippi, anch'egli detenuto. Un giorno la cella di Grippi era chiusa e tutti pensarono che si stesse pentendo, successivamente il Tagliavia fece pervenire una “rassicurazione“, facendo sapere appunto che non c'era alcuna collaborazione.

Sempre a proposito di Tagliavia dopo contestazione del P.M. il Costa ha dichiarato di avere saputo da Peppino Spataro di un coinvolgimento del Tagliavia nella strage di via D'Amelio:

TESTE GAETANO COSTA: - Va bene. Niente, volevo dire, siccome ci sono continui interruzioni audio, quindi la concentrazione si perde. Io non e' che ero attento a quello che lei stava per dirmi. Io ricordo benissimo che lo SPADARO FRANCESCO, detto "PEPPUCCIO" della Kalsa, nipote di TOMMASO SPADARO e probabile parente di CICCIO TAGLIAVIA, mi disse che tra i colpe... gli autori della strage di Via d'Amelio c'era anche CICCIO TAGLIAVIA.

P.M. Dott. PETRALIA: - Questo a che proposito glielo disse ed in quale occasione?

TESTE GAETANO COSTA: - Quando, in pratica, arrivo' di... facendomi capire chi era il personaggio, che e' CICCIO TAGLIAVIA.

P.M. Dott. PETRALIA: - Vi trovavate nel carcere dell'Asinara, abbiamo detto prima.

TESTE GAETANO COSTA: - L'Asinara, si'.

P.M. Dott. PETRALIA: - Si trovava gia' li' insieme a SPADARO. TAGLIAVIA venne introdotto dopo o si trovava gia' li' anche lui?

TESTE GAETANO COSTA: - Mi sa, dopo, successivamente arrivo' il TAGLIAVIA.

P.M. Dott. PETRALIA: - Sa se era stato arrestato per la strage o era stato arrestato per altre cose? Se lo sa.

TESTE GAETANO COSTA: - Non lo ricordo perche' era stato arrestato.

P.M. Dott. PETRALIA: - Pero' questo fatto quando si verifica?

TESTE GAETANO COSTA: - Si verifica quando si contestava la poco serietà di... da parte del cognato di TAGLIAVIA e lo SPADARO (?) delle cose, come dire: "Probabile

che ti confondi perche' e' un uomo valido" e m'ha detto che, in pratica, era tra i partecipanti che ha fatto saltare BORSELLINO, va'! E' inutile che andiamo...

P.M. Dott. PETRALIA: - "La poca serietà del cognato di TAGLIAVIA", cioè chi?

TESTE GAETANO COSTA: - Il GRIPPA... NANDO GRIPPI. GRIPPA, GRIPPI.

(pagg. 144-145)

Il Costa ha successivamente aggiunto che probabilmente la conversazione avvenne nel 1993 quando lo Spadaro aveva proposto di fare entrare in cella con loro il Tagliavia, cosa che poi non avvenne. Lo stesso Costa, comunque, aveva avuto modo di incontrare il Tagliavia all'Asinara e di salutarlo .

Sempre all'Asinara il Costa ha conosciuto tale Cosimo Vernengo con il quale ha diviso la stessa cella insieme a Vincenzo Spadaro e Pietro Scarpisi, e che gli aveva riferito che uno dei suoi cugini era detenuto o coinvolto nella strage di via D'Amelio.

In controesame ha parlato inoltre di un suo interessamento presso il carcere di Messina a proposito del ricovero in infermeria del padre di Brusca.

Ha infine chiarito che la possibilità di fare parte di due organizzazioni criminali rientrava nel piano di collaborazione tra la 'ndrangheta e cosa nostra, collaborazione che si era avuta in varie imprese criminose la più eclatante delle quali era stata l'omicidio di Scopelliti.

Il collaboratore Costa Gaetano non ha indugiato nel fornire spiegazioni morali o ideologiche del suo pentimento, ha soltanto fatto accenno alla precisa percezione del tentativo di cosa nostra di renderlo mero strumento di interessi mafiosi senza curarsi della sua esistenza. Tale motivo, nonostante il profilo utilitaristico, appare per la sua estrema concretezza positivamente apprezzabile ed è comune ad altri collaboratori (come ad esempio Marchese Giuseppe) utilizzati da cosa nostra a prescindere dalle conseguenze che certe azioni avrebbero potuto avere per la loro vita.

Il collaboratore, pur facendo parte di una diversa organizzazione criminale come la 'ndrangheta, è entrato in stretto contatto con uomini di cosa nostra, fino ad essere affiliato. La circostanza di doppia affiliazione criminale, seppur non rientrando nella normale prassi criminale, non appare tuttavia del tutto eccezionale, tenuto conto degli intensi e frequenti rapporti criminali tra le due organizzazioni concretatisi in grossi traffici illeciti e sfociati in alcuni casi in gravi fatti criminosi.

Il fatto comunque di appartenere alla 'ndrangheta e di essere detenuto ininterrottamente per venti anni non ha impedito al Costa di entrare in contatto con i personaggi più importanti di cosa nostra, contatto paradossalmente agevolato dallo stato di detenzione, e di conoscere in modo molto approfondito persone e fatti di cosa nostra. Infatti le indicazioni fornite dal Costa circa l'identità dei personaggi, il loro ruolo nell'ambito di cosa nostra, la zona di appartenenza, sono estremamente corrette e costituiscono un dato che il collaboratore, inserito in diverso contesto

criminale e continuativamente detenuto, non avrebbe potuto apprendere se non attraverso un lungo rapporto di confidenza con gli uomini di cosa nostra.

Tale rapporto giustifica e rende assai verosimile la circostanza dell'affiliazione riservata del Costa, che, nonostante la sua rilevata atipicità, appare assolutamente credibile anche in considerazione del bisogno di cosa nostra di uomini validi da utilizzare per espandere il suo campo di azione e per il raggiungimento dei suoi scopi anche al di fuori del territorio siciliano.

Le dichiarazioni del Costa sono specifiche e dettagliate, il collaboratore ha infatti riferito per ogni notizia appresa le circostanze di tempo e luogo, nonchè la fonte delle sue conoscenze ed i reciproci rapporti con questa. In tal modo ha esattamente delineato la richiesta di esplosivo, parlando della fonte (Pullarà), del luogo, del tempo, dell'occasione (la conoscenza con Buccarella noto contrabbandiere), riferendo altresì la confidenza sulla "borsa" e l'indicazione del Tagliavia come partecipante alla strage: anche in questo caso specificamente il Costa ha indicato la fonte (:Spadaro), il luogo ed il tempo, nonché l'occasione (la proposta di prendere in cella il Tagliavia ed il sospetto del pentimento del Grippi).

La specificità del contenuto delle dichiarazioni del Costa rende queste, anche se in parte de relato, particolarmente attendibili.

Le dichiarazioni appaiono logiche, coerenti con il ruolo criminale del Costa, prestigioso esponente della ndrangheta, amico di uomini di spicco di cosa nostra al

punto da essere destinato a responsabile di cosa nostra per la città di Messina, persona di stretta fiducia cui si erano rivolti uomini d'onore di spicco quali Brusca, e quindi pienamente degno delle confidenze di questi anche su importanti episodi criminali.

Infine circa l'interesse all'accusa deve dirsi che il Costa non ha mostrato particolari sentimenti di odio o astio nei confronti degli imputati di questo procedimento, infatti, pur avendo fatto riferimento al tentativo di strumentalizzazione della sua persona, ha fatto riferimento a soggetti non imputati nel presente procedimento.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve quindi darsi un giudizio particolarmente positivo circa l'attendibilità intrinseca di Costa Gaetano.

26) Le dichiarazioni di GERACI FRANCESCO:

Collaboratore di giustizia sentito all'udienza del 5.8.1997, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., ha dichiarato di avere iniziato la collaborazione con la giustizia nel settembre 1996 perché consapevole di avere sbagliato strada e per l'esigenza di rifarsi una vita. Nel periodo dell'inizio della collaborazione si trovava detenuto da circa due anni per concorso nell'omicidio di Antonella Bonomo, nel corso della collaborazione ha però confessato altri reati ed omicidi, commessi tutti su incarico di Matteo Messina Denaro. Con quest'ultimo, che conosceva da bambino e che aveva perso di vista, si era incontrato intorno al 1985-1986 e gli si era rivolto perché insieme al fratello, grossista di gioielli, aveva subito rapine ed estorsioni. Da allora si era messo a

disposizione di Matteo Messina Denaro e, pur non essendo stato mai ritualmente affiliato, lo aveva accompagnato a riunioni ed aveva commesso per suo conto vari reati. In particolare aveva partecipato nell'inverno del 1992, prima delle stragi, ad un viaggio a Roma nel tentativo di pedinare vari personaggi tra cui il giudice Falcone, il ministro Martelli e Maurizio Costanzo, quest'ultimo ritenuto pericoloso per l'impegno contro la mafia dei suoi programmi. A tal proposito il Messina Denaro gli aveva detto che c'era una lista di personaggi da controllare per eliminarli. Prima della partenza vi era stata una riunione a Palermo a casa di Biondino, in quell'occasione si erano incontrati Matteo Messina Denaro, Enzo Sinacori, Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella e Renzino Tinnirello, ancora prima c'era stato un altro incontro tra Messina Denaro e Mariano Agate e dopo qualche mese c'era stata la partenza per Roma, qui avevano affittato una macchina con la carta di credito del Geraci, che tra tutti era la persona meno sospettabile, avevano cominciato a girare per Roma ed a controllare il Ministero di Grazia e Giustizia, cosa difficile visto il grande traffico di macchine blindate, ed avevano tutti, tranne il Graviano e Fifetto Cannella, preso alloggio in una casa messa a disposizione da Scarano Antonio. Dopo circa 10-12 giorni la missione era stata sospesa. In quei giorni aveva notato che Cannella e Graviano avevano ottimi rapporti e che comunque tra Tinnirello, Cannella e Graviano quest'ultimo sembrava essere il più importante.

Ha dichiarato di avere partecipato all'attentato al vicequestore Germanà avvenuto nel settembre del 1992, precisando che a parteciparvi erano stati Matteo Messina Denaro, Bagarella e Giuseppe Graviano. Il suo compito era stato quello di fare la staffetta con la macchina. In quel periodo c'era il progetto di uccidere anche il dott. Misiti, indicato in un'occasione a Graviano Giuseppe che si trovava in villeggiatura a Triscina. A tal proposito, pur non specificando esattamente il periodo, ha dichiarato che Graviano aveva trascorso le vacanze estive dell'anno 1992 e 1993 a Triscina dove Messina Denaro era solito procurargli una casa.

Ha inoltre riferito di avere nel 1991 -1992 con una certa frequenza accompagnato il Messina Denaro ad appuntamenti con Graviano a Brancaccio o presso il Baby Luna, precisando che era sempre il Cannella a condurli da Graviano, nonché nella zona di Buonfornello, presso una struttura turistica ed ha riferito di una volta in cui a Mazzara del Vallo presso il ristorante "il Pescatore" Graviano, Messina Denaro ed altri avevano visto il dottore Germanà, che comunque non si era accorto dello loro presenza.

Ha dichiarato di avere conosciuto Giovan Battista Ferrante, presentatogli da Matteo Messina Denaro presso un albergo di Castelvetro e a casa di Biondino, con il quale si era incontrato per la consegna di un pacco di congegni per esplosivo su incarico di Matteo Messina Denaro, di avere conosciuto Riina Salvatore in occasione di una compravendita di terreni tra Messina Denaro e Sansone in cui lui doveva fare da

prestanome, ma che in realtà erano di Riina, il quale si era recato proprio nell'ufficio del Geraci, consegnandogli tra l'altro oggetti d'oro di sua proprietà.

Le dichiarazioni di Geraci hanno nel presente procedimento limitata importanza, tuttavia servono a dare un quadro più completo circa il complessivo momento storico attraversato dall'associazione criminale cosa nostra nel periodo in cui si innestano le vicende del presente procedimento.

Il Geraci ha esposto le ragioni della sua scelta collaborativa che nel suo caso possono essere positivamente apprezzate in considerazione del fatto che lo stesso, mai ritualmente affiliato, si era trovato coinvolto in certe vicende per ricambiare il favore di una sorta di protezione concessagli dal Messina Denaro.

Circa l'oggetto specifico delle sue dichiarazioni deve dirsi che il suo contributo appare utile soprattutto per confermare la sussistenza nel periodo delle stragi di una articolata e complessa strategia criminosa che interessava anche altre aggregazioni di cosa nostra oltre quella palermitana, circostanza questa che trova preciso riscontro nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia come Malvagna e Brusca. I fatti riferiti, per la maggior parte vissuti in prima persona dal Geraci, sono peraltro dettagliati, specifici e descritti con dovizia di particolari che hanno permesso l'attività di riscontro. Inoltre le vicende narrate appaiono coerenti con il ruolo del Geraci, persona non affiliata ma comunque valida e molto vicina a Matteo Messina Denaro, elemento di spicco del trapanese, così come coerente con tale ruolo di persona vicina al

Messina Denaro appare la conoscenza del Geraci di elementi anche di spicco di cosa nostra. A tal proposito non può non osservarsi che la sua partecipazione ad importanti, almeno nelle intenzioni, imprese criminali gli ha fatto guadagnare una certa fiducia da parte di elementi di spicco di cosa nostra al punto da consentire che Riina in persona gli affidasse parte del suo tesoro personale, cosa tra l'altro agevolata dallo stato di sostanziale incensuratezza del Geraci.

Inoltre le sue dichiarazioni appaiono costanti non essendo emerse tramite contestazioni particolari difformità con quanto precedentemente dichiarato.

Infine, circa l'interesse all'accusa, deve dirsi che non sono emersi particolari sentimenti di odio o astio nei confronti degli imputati di questo procedimento.

Alla luce quindi di quanto sopra esposto può darsi un positivo giudizio circa l'attendibilità intrinseca di questo collaboratore .

27) Le dichiarazioni di MALVAGNA FILIPPO:

imputato di reato connesso, è stato sentito all'udienza del 22.9.1997, ha dichiarato di avere fatto parte dell'organizzazione criminale con a capo Pulvirenti Giuseppe detto "u malpassotu", uomo d'onore alleato di Benedetto Santapaola, che a partire dal 1990 aveva la carica di consigliere ed a capo di un clan operante prevalentemente nel catanese, ma con affari illeciti a livello regionale e nazionale. In tale organizzazione il Malvagna, imparentato con lo stesso Pulvirenti per avere sposato la figlia del fratello,

ha operato fin dal 1982 entrandovi formalmente nel 1984 e vi è rimasto fino all'epoca del suo arresto avvenuto il 23.5.1993. Nel corso della sua permanenza nell'organizzazione era stato posto a capo del gruppo di Misterbianco e di San Pietro Chiarenza, si era occupato di stupefacenti, estorsioni, rapine, usura ed altri reati tra cui omicidi commessi su incarico di Pulvirenti. Circa un anno prima dell'arresto era stato messo "sotto osservazione" in quanto proposto per entrare in cosa nostra, l'affiliazione non aveva avuto luogo perché nel frattempo era stato arrestato. In ogni caso nel corso della sua permanenza nell'organizzazione del Pulvirenti aveva appreso chi erano gli uomini d'onore e che carica avevano, in particolare ha indicato come capodecina di Misterbianco Carletto Campanella e poi Aldo Ercolano. Ha dichiarato di avere commesso nel periodo di "osservazione" numerosi omicidi per conto della famiglia Santapaola. Al momento dell'arresto gli erano stati contestati vari reati per associazione a delinquere di stampo mafioso, stupefacenti ed altro ma nessuna accusa di omicidio; nel corso della collaborazione ha confessato oltre venti omicidi commessi.

Ha dichiarato di essersi deciso a collaborare con la giustizia per i rimorsi provati e perché stanco della vita criminale, dalla quale ha potuto distaccarsi soltanto con la collaborazione.

Circa le stragi del 1992 ha affermato di avere appreso nel 1991 dal Pulvirenti di un progetto di cosa nostra di attacco allo Stato da articolarsi in più fasi, deciso nel corso

di una riunione avvenuta qualche settimana prima nei pressi delle campagne di Enna e precisamente vicino Catenanuova e Calascibetta :

Imp. MALVAGNA Filippo: - sì'. Verso la fine del 1991, agli inizi 1992, io sono venuto a conoscenza di un attacco diretto nei confronti dello Stato da parte di "Cosa Nostra", ed in questo attacco strategico che si diversificava in tante fasi, ho avuto anche alcuni compiti da espletare direttamente.

P.M. dott. DI MATTEO: - Come, quando e da chi e' venuto a conoscenza di questa strategia di attacco allo Stato?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Ne sono venuto a conoscenza direttamente dal "malpassoto", il quale mi informo' che da li' a poco, e parliamo della fine del 1991, c'era stata una riunione in provincia di Enna, in territorio di Enna, dove avevano partecipato tutti i capo famiglia delle varie famiglie della Sicilia, ad inserire in "Cosa Nostra", e dove si era presa la decisione di fare determinate azioni nei confronti dello Stato per ottenere determinati benefici... (pagg. 19-20)

Lo scopo era quello di distogliere l'attenzione delle forze dell'ordine dalla criminalità mafiosa attraverso la commissione di una serie di imprese criminali rivendicate da una fantomatica "falange armata". Il Pulvirenti non aveva partecipato personalmente alla riunione ma ne era stato informato da Santapaola che vi era intervenuto, in ogni

caso aveva fornito la sua disponibilità a partecipare al progetto criminoso. Tra i partecipanti alla riunione vi era Riina che aveva esposto il progetto senza incontrare alcun dissenso :

Imp. MALVAGNA Filippo: - Sì, PULVIRENTI in particolare mi disse che aveva partecipato BENEDETTO SANTAPAOLA in persona e quella riunione era stata, diciamo, presieduta da TOTO' RIINA. Ed in particolare disse che in quella riunione il RIINA aveva pronunciato, diciamo, aveva giustificato questa linea da intraprendere nei confronti dello Stato, dicendo che si fa prima la guerra per poi fare la pace, nel senso che bisognava prima fare la guerra e poi trovare i punti di accordo per sistemare gli obiettivi che loro si erano prefissi (pag. 22) .

Ed inoltre:

Imp. MALVAGNA Filippo: - Il PULVIRENTI mi disse che la... questo discorso era stato proposto da SALVATORE RIINA direttamente. Poi, di dissensi non me ne parlo'. Non parlandomi di dissensi perche' all'interno dell'organizzazione non si parla mai esplicitamente chiaro, si parla per sottintesi e si deve capire. Io ho capito che tutti quanti erano d'accordo. E mi disse che il SANTAPAOLA era stato d'accordo e aveva offerto tutta la collaborazione per questo progetto con l'organizzazione di cui lui ne

era a capo, ed anche i suoi alleati, tra cui, diciamo, l'organizzazione del "malpassotu".(pag. 25)

Inizialmente il Pulvirenti non gli disse che dovevano essere commesse delle stragi ma dovevano essere raccolte informazioni e commessi attentati intimidatori nei confronti di politici con lo scopo di ricatto ed intimidazione. In particolare il Pulvirenti lo aveva incaricato di effettuare delle telefonate di minaccia al sindaco di Misterbianco rivendicandole con la sigla “falange armata“.

Il Malvagna ha dichiarato che subito dopo la strage di Capaci aveva fatto dei commenti con Pulvirenti, che gli aveva confidato che la strage rientrava nella strategia di cui si era parlato alla riunione di Enna e che quel fatto era solo l’inizio perché dovevano succedere altri fatti eclatanti dello stesso genere. Tali commenti furono fatti presso un casolare in contrada Acquarossa alla presenza del genero e del figlio del Pulvirenti, anch’essi appartenenti allo stesso clan e comunque non si esaurirono in un’unica conversazione. Il Malvagna ha riferito che nel settembre –ottobre 1992, subito dopo le stragi, erano arrivate ai catanesi vicini alle famiglie di cosa nostra palermitana, tramite Brusca Giovanni e Leoluca Bagarella delle direttive con le quali si raccomandava alle organizzazioni criminali del catanese di ricorrere il meno possibile agli omicidi e di eseguire soltanto quelli necessari e ciò al fine di non attirare l’attenzione delle forze dell’ordine.

Verso la fine del 1993 mentre si trovava detenuto nel carcere di Bicocca a Catania, Marcello D'Agata, uomo d'onore della famiglia di Catania, gli aveva manifestato un certo scontento per quello che era successo, sostenendo che i palermitani avevano esagerato, aveva però aggiunto che da Palermo arrivavano rassicurazioni nel senso che a partire dal 1995 tutto si sarebbe sistemato con l'abolizione del 41 bis, del carcere a vita e la delegittimazione dei collaboratori di giustizia, gli aveva anche parlato della linea politica dell'organizzazione, confidandogli che bisognava sfruttare tutte le conoscenze per incanalare i voti su “ forza Italia” e gli aveva anche confidato che a Palermo erano già in atto delle finte collaborazioni con lo scopo di screditare tutti .

Su specifica domanda ha aggiunto di essere a conoscenza di buoni rapporti tra le famiglie palermitane di cosa nostra e le famiglie catanesi con frequente ricorso alla collaborazione reciproca, come lo scambio di killers per l'esecuzione di omicidi, inoltre, quasi settimanalmente, esponenti di spicco di cosa nostra quali Gioè e Gino La Barbera si incontravano con alcuni catanesi quali Aldo Ercolano, Eugenio Galea, Piero Puglisi ed altri, precisando di avere appreso queste cose dai partecipanti e cioè dall'Ercolano e da Piero Puglisi .

Infine ha dichiarato di avere saputo che nel 1991 era arrivato in Sicilia dell'esplosivo con due diverse spedizioni, si trattava di esplosivo militare, molto potente, conservato in carta trasparente, che si poteva tagliare ed impastare e che doveva essere innescato

con particolare detonatori elettronici, circa 550-600 chili erano arrivati a Catania, ma non ha saputo riferire di ulteriori destinazioni .

Le dichiarazioni di Malvagna hanno nel presente procedimento un limitato rilievo, tuttavia appaiono utili per dare un quadro più completo circa il complessivo momento storico criminale nel quale si innestano le vicende di cui al presente procedimento.

Il Malvagna, pur facendo parte di diversa organizzazione criminale, è entrato in stretto contatto con uomini di cosa nostra, grazie anche alla vicinanza con rappresentati di cosa nostra nel catanese. Tale vicinanza gli ha permesso verosimilmente di apprendere di avvenimenti particolarmente delicati per l'organizzazione, in piena coerenza con il suo ruolo di persona di fiducia e quindi degna di tali rilevanti confidenze .

Le sue dichiarazioni sono specifiche e dettagliate, il collaboratore ha infatti riferito per ogni notizia appresa le circostanze di tempo e luogo nonché la fonte ed i reciproci rapporti con questa, collocando i fatti appresi in un particolare contesto cronologico e spaziale e ciò rende le sue dichiarazioni particolarmente attendibili, anche se de relato, provenendo da soggetti sicuramente bene informati per il loro livello criminale e che non avevano alcuna ragione per mentirgli.

Circa l'interesse all'accusa deve dirsi che non sono emersi particolari sentimenti di odio o astio nei confronti degli imputati di questo procedimento, soggetti tutti lontani

dalla esperienza criminale del Malvagna con i quali lo stesso ha avuto solo sporadici contatti.

Infine, non può non sottolinearsi che quanto riferito dal Malvagna a proposito della trattativa con lo Stato e della politica stragista di cosa nostra funge da riscontro estrinseco a dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, prime tra tutte quelle di Brusca Giovanni, e tale elemento è di particolare importanza dovendosi, stante la diversa provenienza e le differenti esperienze criminali dei due collaboratori, escludere categoricamente ogni accordo volto a concordare il contenuto delle rispettive dichiarazioni, che dunque possono riscontrarsi reciprocamente per la loro autonomia ed intrinseca attendibilità.

CAPITOLO IX

=ANALISI DELLA RESPONSABILITA' DEI SINGOLI IMPUTATI=

Prima di analizzare le singole posizioni degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti appare utile premettere alcuni cenni sulle principali fattispecie criminoso oggetto di contestazione nel presente procedimento.

In proposito va osservato che il reato di strage previsto dall'art. 422 c.p., secondo il costante insegnamento giurisprudenziale della S.C., ricorre allorquando venga concretamente messa in pericolo la pubblica incolumità, a prescindere dalla morte di una o più persone, che ove si verifichi risulta sostanzialmente assorbita nel reato in questione dando luogo alla ipotesi più grave prevista dal secondo comma del citato

articolo. In particolare la Suprema Corte ha, con pronunce anche recenti, delineato questa figura criminosa individuando l'elemento materiale nel "compimento di atti aventi, obiettivamente, l'idoneità a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo) con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone" e ravvisando l'elemento psicologico nella "coscienza e volontà di tali atti, con la finalità (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone", desumibile "dalla idoneità del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione". La Suprema Corte ha inoltre sottolineato l'importanza di una approfondita indagine in ordine ai mezzi usati, alle modalità esecutive ed alle circostanze ambientali, elementi su cui si fonda la distinzione con il reato di omicidio volontario plurimo (v. Cass. sez. II, 10.2.1994, Rizzi ed altri).

In altre pronunce è stato affermato che il delitto di strage è un reato a condotta libera il cui elemento essenziale è il pericolo per la pubblica incolumità "intesa come il bene della sicurezza della vita e dell'integrità fisica, riferita non già ad una o più persone, ma alla collettività nel suo insieme come bene di tutti e di ciascuno", precisando che perché ricorra il reato di strage occorre che tale pericolo, in quanto elemento essenziale del reato sia "previsto e voluto dall'agente come conseguenza degli atti commissivi ed omissivi posti in essere" di cui sono indici la particolarità dei mezzi usati e la loro potenzialità offensiva (v. Cass. sez. I, 12.11.1991 Abel e altro).

La recente giurisprudenza si è occupata del reato di strage anche con particolare riferimento alle causali del delitto, che devono essere accertate assumendo in tali ipotesi “specificata rilevanza per la valutazione e coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice” (v. Cass. sez. I, 7.2.1996, Riggio e altri).

Orbene, con riferimento al caso di specie va osservato che non appare necessaria una analisi particolarmente profonda della condotta concretamente realizzata per ritenere che la stessa integri sotto il profilo oggettivo e soggettivo il delitto di strage, atteso che i mezzi utilizzati per eseguire l’attentato (esplosione di una autovettura carica di un enorme quantitativo di esplosivo in pieno centro cittadino) rivelano inequivocabilmente la piena coscienza e volontà da parte degli attentatori di porre in pericolo la pubblica incolumità pur di ottenere l’eliminazione fisica del dott. Borsellino e degli uomini della scorta.

E’ appena il caso di osservare che per gli imputati cui è stato contestato il delitto di strage l’analisi delle rispettive posizioni verte essenzialmente su quest’ultima figura delittuosa, avendo tutti gli altri reati di cui ai capi da A) ad H) (:furto dell’auto riempita di esplosivo, delle targhe e dei documenti apposti sulla stessa, detenzione e porto di esplosivo, lesioni personali, danneggiamento, ecc.) una funzione chiaramente strumentale o accidentale rispetto alla esecuzione della strage.

Per quanto attiene alla fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso, contestata a tutti gli imputati, va detto che questa è stata oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale, che ha chiarito preliminarmente la distinzione tra fattispecie associativa e fattispecie meramente concorsuale individuando l'elemento distintivo nella occasionalità del contributo nel caso di mero concorso, nonché delineando la condotta del partecipe all'associazione mafiosa come il consapevole contributo alla vita del sodalizio con la coscienza di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà per la realizzazione dei fini di cui al terzo comma dell'art. 416 bis (Cass. sez. 6 13.6.1997 Dominante e altri).

L'associazione di stampo mafioso si connota per la presenza di tre elementi fondamentali costituiti da: a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (v. Cass. sez. 6 25.11.1995 n. 11413), che possono consistere nel perseguimento di attività immediatamente illecite ("commettere delitti") o anche lecite (acquisizione, gestione e controllo di attività economiche, appalti, autorizzazioni, concessioni, etc.; condizionamento del voto nelle consultazioni elettorali), ma caratterizzate per il c.d. "metodo mafioso",

che consiste nel potersi avvalere o nell'essersi avvalsi concretamente (:cfr. Cass. pen., sez. I, 8 luglio 1995, Costioli) della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. La sussistenza di una "societas scelerum" con tali requisiti ed in particolare con una struttura e un apparato strumentale, pur rudimentali, ma stabili è presupposto indefettibile al quale rapportare le condotte degli aderenti definite dalla giurisprudenza "plurime a natura mista" (Cass. pen., sez. VI, 6 dicembre 1994, Imerti). In proposito il Supremo Collegio ha ritenuto che "la condotta di partecipazione può, infatti, assumere forme e contenuti diversi e variabili e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa agli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione" (Cass. pen., sez. II, 15 aprile 1994, Matrone e altro). Si tratta, dunque, di un reato a condotta libera, potendosi realizzare il comportamento criminoso in forme e contenuti diversi a prescindere dal formale atto di inserimento nel sodalizio, sicchè l'associato può non avere la conoscenza dei capi e degli altri affiliati essendo sufficiente la consapevolezza di essere inserito in un gruppo e di contribuire a realizzarne gli scopi (Cass. sez. I, 14 ottobre 1994, Cavallari, Cass. sez. 2, 28.5.1997 Accardo). La condotta di partecipazione può essere integrata dall'impegno sia pure non formale di offrire la propria opera a

beneficio del sodalizio, purché con stabilità e continuatività anche se non necessariamente a tempo indeterminato (Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna; Cass. pen., sez. I, 24 giugno 1992, Alfano e altri; Cass. pen., sez. I, 25 ottobre 1993, Santoriello; Cass. pen., sez. I, 1 settembre 1994, Graci; Cass. pen., 6 aprile 1987, Aruta, Cass. pen., sez. I, 14 aprile 1995, Mastrantuono). Appare quindi chiaro che l'accertamento della rituale affiliazione non è indispensabile ai fini della integrazione della fattispecie, tuttavia ove ricorra è sicuro indice di una organica e formale appartenenza alla cosca (v. Cass. sez. 4, 18.11.1996 Brusca).

Con riferimento al caso di specie va osservato che non appare concretamente contestabile la natura mafiosa della associazione “cosa nostra” cui sono accusati di appartenere gli odierni imputati, ed il carattere armato della stessa, secondo la formulazione del capo I) dell’epigrafe e ciò sia in forza di precedenti pronunce passate in giudicato e, segnatamente, della citata sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 30 Gennaio 1992 nel procedimento contro Abbate Giovanni ed altri, piu' noto come primo maxi-processo, acquisita agli atti dell'odierno procedimento, sia anche in considerazione della correlazione con strage per la quale si procede, commessa, conformemente alla stessa formulazione del capo F), come risulta dagli elementi acquisiti, “per motivi abietti costituiti dalla volontà di affermare il potere criminale dell’associazione mafiosa denominata cosa nostra di cui essi imputati

facevano parte”, correlazione che dimostra l’attualità del carattere mafioso della organizzazione cosa nostra nel senso sopra precisato.

La natura permanente del reato affermata costantemente dalla giurisprudenza (Cass. sez. 1 14.2.1998 Resovic) e la caratteristica della condotta libera, comportano spesso come conseguenza la possibilità che alla stessa persona venga più volte contestato il reato di cui all’art. 416 bis, tale ripetuta contestazione non si risolve necessariamente nella violazione del principio del “ne bis in idem”, in quanto le condotte contestate ben possono essere diverse e soprattutto riferirsi a tempi diversi di permanenza nell’associazione. A tal proposito è stato espressamente affermato in giurisprudenza che “il delitto ex art. 416 bis per la sua natura permanente può continuare a consumarsi anche dopo l’emissione di una misura cautelare, essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione della ”affectio societatis scelerum” fino ad un atto di desistenza volontaria o legale, come la sentenza di condanna definitiva “(Cass. sez. 5, 5.8.1996 Aiello). Da ciò discende che le vicende processuali dell’affiliato (arresto, rinvio a giudizio, ecc...) non determinano automaticamente la cessazione della permanenza, atteso che l’associato mafioso ben può continuare a fare parte dell’organizzazione e mantenere i contatti anche in carcere, e che solo la sentenza di primo grado per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. interrompe la permanenza con la conseguenza che, in caso di ulteriore protrazione dell’attività criminosa, viene integrato un reato autonomamente punibile, sicchè

diversi giudici possono accertare la sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis in capo ad una stessa persona ove si tratti di frazioni temporalmente diverse (Cass. sez. 1 12.2.1988 n.1988 e 18.2.1988 n.2131). In tale prospettiva una perfetta identità tra i fatti sottoposti al giudizio di diverse autorità giudiziarie con violazione del ne bis in idem può integrarsi solo in caso di simultaneità delle pronunce in primo grado, cosa che determinerebbe la contestuale cessazione della permanenza del reato associativo. Tale situazione non ricorre nel caso di specie con riferimento agli imputati (La Mattina e Aglieri, v. al riguardo le richieste conclusive del difensore all'udienza del 18-1-1999) già condannati con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all'art.416 bis c.p.p. prodotta in dibattimento dai rispettivi difensori, per cui vanno disattese le relative eccezioni fondate sull'asserita violazione del principio del "ne bis in idem" sopra richiamato.

Sulla scorta di tali premesse è possibile procedere alla valutazione analitica della posizione processuale dei singoli imputati:

RIINA SALVATORE

Parlare di Riina Salvatore e del suo ruolo all'interno dell'organizzazione mafiosa equivale sostanzialmente a ripercorrere gli eventi più significativi della storia recente dell'associazione mafiosa denominata "cosa

nostra". Dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e, segnatamente, di quelli che, come il Mutolo, il Cancemi, il Di Carlo, il Marino Mannoia, il Contorno ed altri ancora, hanno militato in "cosa nostra" per un consistente numero di anni emerge che il Riina, quale esponente di spicco del gruppo dei cd. "corleonesi", ha guidato la guerra di mafia verificatasi nei primi di anni ottanta realizzando la sistematica eliminazione dei vecchi capimafia come Bontade, Inzerillo, Badalamenti ed altri ed ottenendo una egemonia assoluta, che gli ha consentito, di ricostituire i mandamenti mafiosi, lacerati dalla lunga e sanguinosa lotta intestina, ponendovi a capo personaggi di strettissima fiducia, come Ganci Raffaele, Gambino Giacomo Giuseppe, Madonia Francesco, Bernardo Brusca e tanti altri ancora che lo avevano fedelmente appoggiato nel corso della difficile guerra di mafia. Con riferimento agli assetti creatisi dopo il termine della guerra di mafia, poi, tutti i collaboratori di giustizia esaminati in questo dibattimento, confermando sostanzialmente le valutazioni contenute nelle sentenze

passate in giudicato ed acquisite al presente giudizio, hanno concordemente affermato che il Riina Salvatore, dopo l'uscita di scena di Michele Greco, da molti ritenuto uno strumento per l'attuazione della strategia di conquista dei "corleonesi", aveva assunto anche dal punto di vista formale il ruolo di capo della organizzazione mafiosa e di coordinatore della commissione provinciale di cosa nostra. Assume un carattere quasi singolare la assoluta convergenza in tal senso di tutti i collaboratori di giustizia, vecchi e nuovi, che a vari livelli di conoscenza hanno riferito del controllo pieno esercitato da Salvatore Riina sino al momento del suo arresto sulle attività della organizzazione mafiosa "cosa nostra" ed il protagonismo con cui ha cercato prima di condizionare l'esito del primo maxiprocesso istruito dai giudici Falcone e Borsellino e, poi, dopo il suo esito irreversibilmente negativo per gli interessi mafiosi, di articolare una complessa strategia di vendetta, avviando anche, come sostenuto da taluni collaboratori, come Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca o Tullio Cannella,

particolarmente vicini al Riina o impegnati a fungere da raccordo con il mondo politico-istituzionale, contatti con organi ancora non sufficientemente individuati per mitigare, attraverso iniziative legislative o amministrative, gli effetti della azione giudiziaria. Il presupposto della cd. "convergenza del molteplice", idoneo secondo i criteri giurisprudenziali elaborati dalla S.C. a fare assurgere al rango di prova piena le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia imputati di reato connesso, assume proporzioni addirittura schiaccianti con riferimento alla posizione di Riina Salvatore per ciò che attiene alla sua posizione di vertice all'interno di "cosa nostra" ed alla sua diretta responsabilità per tutti i fatti delittuosi più eclatanti deliberati dalla commissione come la strage per la quale si procede, per cui, in questa sede, è sufficiente richiamare il complesso delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia esaminati, la cui attendibilità intrinseca è stata già individualmente vagliata in senso positivo nel presente giudizio, per ritenere provata la piena responsabilità di Riina

Salvatore quale coodinatore della commissione che ha deliberato l'eliminazione del dott. Borsellino e quindi come mandante della strage di via D'Amelio.

Nel caso di specie, tuttavia, vi sono elementi sufficienti per affermare che Riina Salvatore non si sia limitato alla semplice partecipazione alla fase strettamente deliberativa della uccisione del dott.Borsellino, ma che abbia direttamente coordinato la fase organizzativa dell'azione delittuosa, partecipando alla scelta dei tempi, dei modi e del luogo di esecuzione. Tale assunto, invero, non trova fondamento solo sulle originarie dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, sulla cui attendibilità intrinseca si è già ampiamente riferito anche con riguardo alla verosimiglianza di una riunione operativa con la partecipazione di capimandamento e semplici soldati impegnati in compiti esecutivi, bensì anche nelle dichiarazioni di numerosi altri collaboratori di giustizia idonee a riscontrare le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo. Invero non può farsi a meno di rilevare che diversi collaboratori di rango, come

Cancemi e Brusca, hanno ribadito più volte il ruolo di assoluto protagonista svolto dal Riina nel proporre l'eliminazione fisica del dott.Borsellino e di volerne l'esecuzione in un periodo particolarmente difficile e rischioso per gli interessi collettivi dell'organizzazione come quello seguito alla prima eclatante strage del maggio '92, superando persino la palpabile, anche se non espressa, paura di molti uomini d'onore per le possibili reazioni dello Stato ad una nuova strage a così breve distanza dalla prima. Né può dimenticarsi il fatto che altri collaboratori di giustizia, come Galliano Antonino, in parte riscontrato da Anselmo Francesco Paolo, particolarmente informato per la sua vicinanza ad esponenti di primo piano come Raffaele Ganci e Domenico Ganci, ha dichiarato che in occasione delle due stragi del '92 Riina Salvatore aveva fatto come per la precedente coppia di delitti eccellenti realizzata con l'uccisione dei commissari Montana e Cassarà, attribuendogli quindi un preciso ruolo di scelta dei mandamenti mafiosi che sarebbero stati impegnati nelle due stragi, facendo riferimento

per la strage di via D'Amelio ai mandamenti di Brancaccio e Guadagna/S.Maria di Gesù, che, poi, e ciò non può essere solo casuale, sono gli stessi mandamenti indicati sin dalle prime dichiarazioni da Cancemi Salvatore e persino da Scarantino Vincenzo attraverso l'elencazione dei partecipanti alla riunione operativa di cui si è detto. Ma un ulteriore, decisivo, riscontro alla partecipazione alla fase organizzativa della strage da parte del Riina si trae, come meglio si dirà più avanti, dalla attiva partecipazione alla fase esecutiva in funzione di raccordo tra gli uomini dei diversi mandamenti impegnati nel piano deittuoso, di Biondino Salvatore, che all'epoca della strage era la persona che operava a più stretto contatto con Riina Salvatore, accompagnandolo a tutte le riunioni, e, come riferito con espressione estremamente colorita dal Cancemi, "giostrava" tra gli uomini dei vari mandamenti, comunicando le volontà di Salvatore Riina. Alla luce di tali considerazioni non può che affermarsi la penale responsabilità di Riina Salvatore in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti, che vanno unificati per

continuazione, stante la rispondenza ad un unico disegno criminoso sotto il più grave delitto di cui al capo F) dell'epigrafe come modificato all'udienza del 4-6-1997.

BIONDINO SALVATORE

Ampiamente provata, alla luce degli elementi acquisiti nel dibattimento appare la colpevolezza dell'imputato Biondino Salvatore in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti e, in particolare, in relazione al delitto di strage di cui lo stesso è chiamato a rispondere, a seguito della ricordata modifica del capo di imputazione, sia come partecipe alla fase esecutiva del delitto, sia come mandante, per avere partecipato alla deliberazione della strage quale componente, già da prima del 1992, della "commissione provinciale di "cosa nostra" di Palermo.

Muovendo proprio da quest'ultimo passaggio va detto che, al riguardo, come si è detto analizzando le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Ferrante Giovan Battista ed Onorato Francesco, appartenenti allo stesso mandamento del Biondino ed a lui particolarmente vicini (: Ferrante ha ricordato di essere stato "combinato" nella stessa "cerimonia" del Biondino nel 1980 ed Onorato ha detto di avere ricevuto l'incarico di "reggente" della famiglia mafiosa di Partanna Mondello nel 1987 proprio dal Biondino), hanno concordemente affermato che il Biondino, dopo l'arresto del capomandamento Pippo Gambino, aveva iniziato a reggere il

mandamento di San Lorenzo in qualità di sostituto del capomandamento, detenuto ininterrottamente da tale data, svolgendo in concreto, per lo strettissimo rapporto instaurato con il coordinatore della “commissione provinciale” e capo indiscusso di “cosa nostra” Riina Salvatore, di cui ha a lungo curato la latitanza e con il quale è stato poi arrestato nel 1993, una delicatissima funzione di raccordo tra gli esponenti dei vari mandamenti mafiosi della provincia di Palermo, superando di fatto Pino Buffa e Mariano Tullio Troia, rispettivamente “sottocapo” e “consigliere” della famiglia di San Lorenzo nella gestione delle relazioni esterne con gli esponenti delle altre famiglie mafiose di “cosa nostra”. Tale specifico ruolo di Biondino Salvatore trova espressa ed inequivoca conferma nelle dichiarazioni di diversi altri collaboratori di giustizia che, per la loro posizione di spicco all’interno della organizzazione mafiosa, ben hanno potuto percepire l’importanza del ruolo di raccordo tra le varie strutture territoriali dell’organizzazione mafiosa svolto dal Biondino dopo l’arresto del capo mandamento Pippo Gambino. Tra queste dichiarazioni meritano particolare considerazione quelle rese da:

- Ganci Calogero, figlio del capomandamento della Noce, Ganci Raffaele, il quale ha indicato il Biondino come sostituto del capomandamento di san Lorenzo dopo l’arresto del medesimo;
- Cancemi Salvatore, sostituto del capomandamento di Porta nuova Pippo Calò, il quale ha dato una identica indicazione, precisando che il Biondino aveva svolto,

come già aveva fatto in occasione della strage di Capaci, una funzione di collegamento tra i vari mandamenti sia per la comunicazione dell'attentato, sia per il coordinamento delle varie fasi esecutive affidate a diversi gruppi mafiosi;

- Anselmo Francesco Paolo, sottocapo della famiglia della Noce, il quale ha precisato che il Biondino nel periodo delle due stragi del 92 era in sostanza l'unico esponente che svolgeva funzioni di capomandamento che poteva partecipare a diversi incontri quando le riunioni di commissione si svolgevano in modo frazionato ("a gruppetti") accompagnando Riina Salvatore pressochè in tutte le riunioni ed incontri con gli altri capimandamento;

- Di Maggio Baldassare, esponente di spicco del mandamento di San Giuseppe Jato, il quale ha riferito che era stato proprio Riina Salvatore a presentargli formalmente il Biondino come reggente del mandamento in sostituzione di Pippo Gambino (v. dichiarazioni all'udienza del 14-4-1998).

Appare evidente che già queste dichiarazioni, assolutamente precise, convergenti e concordanti, sarebbero sufficienti, da sole, per ritenere provata la penale responsabilità del Biondino in ordine al reato associativo, stante la sua appartenenza al sodalizio mafioso non già come semplice uomo d'onore, bensì come esponente di spicco con funzioni di capo del mandamento di San Lorenzo dopo l'arresto di Pippo Gambino, ma anche come responsabile della strage proprio in tale veste di componente della Commissione provinciale di "Cosa nostra" responsabile del

suddetto mandamento, direttamente coinvolto con diversi suoi “soldati”, come Ferrante Giovan Battista e Biondo Salvatore, in specifiche fasi esecutive della strage (tra queste: il presidio del territorio operativo nel giorno della strage, l'acquisto, la modifica e la prova del telecomando, ecc.) e ciò sia in funzione delle considerazioni generali svolte circa i compiti della commissione provinciale, composta dai capi dei mandamenti della provincia di Palermo, sia in base agli specifici elementi di prova acquisiti circa la concreta adozione di una specifica deliberazione da parte dei componenti di detta commissione nei primi mesi del 1992 riguardante una complessa strategia criminosa comprendente anche l'esecuzione delle due stragi in cui sono stati uccisi i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma nel caso di specie vi è ancora di più, poiché diversi collaboratori di giustizia, sulla cui intrinseca attendibilità già si è detto diffusamente, hanno concordemente riferito, con dichiarazioni autonome, precise e concordanti, idonee quindi a riscontrarsi reciprocamente ed a costituire quindi piena prova, che il Biondino ha direttamente e personalmente partecipato a varie fasi direttamente esecutive della strage di via D'Amelio. Seguendo un ideale ordine cronologico delle fasi organizzative dell'attentato va ricordato, in particolare, che il ruolo primario svolto dal Biondino nell'acquisizione del telecomando usato per l'esecuzione della strage risulta dalle precise dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista, il quale ha riferito che il Biondino fece acquistare cinque telecomandi completi della TELCOMA (dello stesso tipo, cioè, di quello cui

appartenevano i frammenti e le schede rinvenuti dopo l'esplosione di via D'Amelio) tramite Giuseppe Biondo, incaricato anche di modificarli per l'uso specifico cui erano destinati (in particolare non può farsi a meno di rilevare la assoluta corrispondenza dei reperti elettronici rinvenuti dopo la strage con la descrizione tecnica riguardante alcuni dettagli come l'antenna ricevente o il cavo coassiale contenuta nelle dichiarazioni del Ferrante, che sul punto vanno ritenute ampiamente riscontrate sotto il profilo oggettivo), che sempre il Biondino partecipò alla prova del telecomando modificato in località "case Ferreri" il sabato pomeriggio 11 luglio 1992 insieme al Ferrante ed ai due cugini Salvatore Biondo, detti il "lungo" ed il "corto" per distinguerli tra loro.

Estremamente probabile appare poi una diretta partecipazione del Biondino alla fase di caricamento dell'esplosivo e di predisposizione dell'autobomba, ove si consideri che Ganci Calogero ha riferito di un incontro nei pressi del negozio "Cash and Carry" tra suo padre Raffaele e Biondino, alla presenza di Cancemi Salvatore, in cui il Biondino aveva invitato il suo interlocutore a vedere come si stava organizzando l'attentato (v. verbale del 5-3-97 ff.86-87), chiaramente riferendosi alla preparazione del mortale ordigno.

Descritta in modo assolutamente analitico attraverso le convergenti dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista e di Cancemi Salvatore è poi la partecipazione del Biondino alla fase del pedinamento del dott. Borsellino sin dal mattino del 19 luglio 92, da cui

emerge ancora una volta il ruolo specifico di coordinatore tra i vari gruppi incaricati dell'esecuzione, posto che dalle dichiarazioni dei collaboratori emerge che il Biondino, oltre ad avere fornito al Ferrante il numero che avrebbe dovuto chiamare per avvisare dell'imminente arrivo del corteo blindato sull'obiettivo, svolgeva sul luogo delle operazioni di pedinamento una azione direttiva consistita nel dare indicazione sui punti dove dovevano sostare le persone incaricate del pedinamento e nell'ordinare la temporanea sospensione del pedinamento stesso fino al primo pomeriggio.

In tale ricchissimo ed articolato panorama probatorio si innestano perfettamente le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, il quale, si ricorderà, ha riferito che il Biondino in occasione della riunione nella villa di Calascibetta era giunto insieme a Salvatore Riina, all'epoca coordinatore della commissione provinciale di "cosa nostra", parcheggiando l'auto all'interno della recinzione a differenza degli altri partecipanti, poiché tali indicazioni concordano in modo estremamente significativo con il ruolo concordemente attribuito da tutti i collaboratori di giustizia che dopo Scarantino hanno parlato della partecipazione alla strage di Biondino Salvatore e poiché, come si è già osservato, non può ritenersi frutto di una fortuita coincidenza il fatto che Scarantino abbia per primo riferito tali particolari circa il modo in cui Riina giungeva sul luogo delle riunioni mafiose e le specifiche cautele adottate, che non potevano certo essere dedotti dal semplice fatto reso noto dalle cronache giornalistiche che il

Riina era stato arrestato insieme al Biondino mentre era a bordo di una autovettura di piccola cilindrata.

Alla luce di tali considerazioni, data l'assoluta convergenza di tutti gli elementi di prova sopra evidenziati, non può che affermarsi la penale responsabilità di Biondino Salvatore in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti, che, tenuto conto della evidente rispondenza ad un unico disegno criminoso, vanno unificati per continuazione sotto il più grave delitto di cui al capo F) dell'epigrafe, come modificato all'udienza del 4-6-1997.

GRAVIANO GIUSEPPE

Graviano Giuseppe è chiamato a rispondere, oltre che del reato associativo di cui al capo I), anche del delitto di strage e dei reati satellite a questo collegati, sia come mandante, per avere deliberato quale componente della commissione provinciale di "cosa nostra" l'attentato ai danni del dott. Borsellino, sia come esecutore materiale per avere preso parte alla preparazione ed all'attuazione concreta dell'attentato.

Il contributo offerto da numerosissimi collaboratori di giustizia, la cui intrinseca attendibilità è stata positivamente valutata, consente di ritenere ampiamente provato non solo l'organico inserimento del Graviano in posizioni di vertice nella associazione mafiosa "cosa nostra", ma anche la sua partecipazione nel periodo antecedente e prossimo alla strage per cui si procede alla commissione provinciale di

«cosa nostra», che, in base alle considerazioni sopra sviluppate sulla base di precise risultanze probatorie, ha adottato la decisione della uccisione del dott. Borsellino nel contesto, peraltro, di una più ampia strategia criminosa attuata dopo l'esito negativo per gli interessi mafiosi del primo maxiprocesso di Palermo.

Al riguardo va osservato che le dichiarazioni, assolutamente concordi ed univoche rese da Ganci Calogero, Ferrante Giovan Battista, Anselmo Francesco Paolo, Drago Giovanni, Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni, Cucuzza Salvatore ed altri ancora, dotate di una elevatissima attendibilità, anche in considerazione della provenienza da soggetti al vertice dell'organizzazione mafiosa ovvero particolarmente vicini, come il Drago, ai fratelli Graviano, hanno consentito di ricostruire dettagliatamente le vicende del mandamento di appartenenza dei fratelli Graviano e, in particolare, di individuare con esattezza il ruolo assunto nel tempo all'interno di tale mandamento dall'odierno imputato Graviano Giuseppe. Si è appreso, infatti, dal racconto assolutamente concordante dei suddetti collaboratori di giustizia che il mandamento di Ciaculli, comprendente la famiglia di Brancaccio in cui erano inseriti i fratelli Graviano, originariamente retto da Michele Greco, è stato poi affidato in successione a Pino Greco "Scarpa", a Vincenzo Puccio e poi a Giuseppe Lucchese. Solo verso il 1990, dopo l'arresto di quest'ultimo, e quindi in epoca ampiamente antecedente alla deliberazione della strage per cui si procede, il mandamento è stato affidato per volontà di Riina Salvatore a Benedetto Graviano ed ai fratelli Giuseppe e Filippo,

assumendo dopo tale fase la denominazione di mandamento di Brancaccio per indicare la famiglia mafiosa posta al suo vertice. In particolare, dopo una brevissima reggenza (la carica formale di capomandamento verosimilmente non risulta mai perduta da Michele Greco) da parte di Benedetto Graviano, rivelatosi ben presto inidoneo al ruolo affidatogli, sempre per volontà di Riina Salvatore, lo stesso era stato affiancato nella conduzione del mandamento dai fratelli Giuseppe e Filippo, i quali ben presto avevano assunto il comando esclusivo all'interno del mandamento iniziando a partecipare congiuntamente o alternativamente alle riunioni della commissione provinciale di «cosa nostra», esprimendo comunque di comune accordo la volontà del mandamento con un unico voto.

Estremamente importante per datare tale nuovo assetto organizzativo del mandamento appare la dichiarazione di Anselmo Francesco Paolo, il quale (v. verbale 2-6-97 ff.55 e segg.) ha riferito di avere assistito su invito di Riina Salvatore, quasi come raro privilegio non avendo egli la carica di capomandamento, nel periodo di Natale del 1990 ad una riunione della commissione provinciale a casa di Guddo Girolamo alla quale avevano partecipato appunto Giuseppe e Filippo Graviano, sostenendo congiuntamente la necessità di procedere all'eliminazione fisica di parenti ed amici di Contorno Salvatore sospettati di potergli fornire appoggio. Le dichiarazioni dell'Anselmo assumono particolare rilievo in questa sede anche perché pongono in luce che sin da epoca precedente al 1992 la figura di maggiore prestigio

nel mandamento di Brancaccio era proprio quella di Graviano Giuseppe, atteso che “era Giuseppe quello che girava”, “Giuseppe era quello diciamo più di spicco” (v. verbale per ultimo citato ff.80-82), circostanza questa che viene confermata in termini di certezza da altri bene informati collaboratori di giustizia come Drago Giovanni (v. verbale 3-6-1997), Marchese Giuseppe (v. verbale 4-8-1997), Geraci Francesco (v.verbale 5-8-1997), Brusca Giovanni (v. verballi 17-6-1998 e 14-9-1998), per citare solo i principali.

La diretta partecipazione di Giuseppe Graviano alla commissione provinciale di «cosa nostra» nel periodo in cui, come si è detto, è stata adottata la decisione di uccidere il dott.Borsellino attuata attraverso la strage per cui si procede, collocabile in base alle dichiarazioni rese da Brusca Giovanni e Salvatore Cancemi nei primi mesi del 1992, subito dopo la decisione della Suprema Corte nel primo maxiprocesso di Palermo, si ricava, peraltro, da specifici elementi:

- dal diretto coinvolgimento nella esecuzione materiale della strage di uomini della famiglia di Brancaccio, che, in base alle regole fondamentali di “cosa nostra” ed alla precisa compartimentazione territoriale della sua struttura, non sarebbe stata possibile senza il consenso del capomandamento in carica e quindi, innanzitutto, di Graviano Giuseppe;
- dagli strettissimi legami all’epoca esistenti tra i due mandamenti di Brancaccio e S.Maria di Gesù/Guadagna cui era stata affidata la fase più immediatamente

esecutiva della strage, come confermato concordemente da numerosi collaboratori di giustizia, legami che vengono bene evidenziati da Drago Giovanni (che ha precisato addirittura che i rapporti personali tra Pietro Aglieri e Giuseppe Graviano erano così intensi e risalenti nel tempo che, anche quando il mandamento di Ciaculli era retto da Giuseppe Lucchese, accadeva che il Graviano si rivolgesse ad Aglieri senza passare attraverso il suo capomandamento) da Cancemi Salvatore, da Onorato Francesco (che ha riferito che la famiglia di Aglieri e quella dei Graviano “erano tutti una cosa”, v. verbale 14-4-1997), da Marino Mannoia Francesco (che ha riferito di antichi traffici di stupefacenti gestiti congiuntamente da appartenenti alle due famiglie mafiose seppure inserite in distinti mandamenti), da Giovanni Brusca (che ha riferito di avere casualmente incontrato nel periodo verso la fine di giugno del 1992 a casa di Salvatore Biondino, in un periodo particolarmente “caldo” per l’avanzata fase di organizzazione della strage di via D’Amelio, proprio Giuseppe Graviano, Pietro Aglieri e Carlo Greco) ed è proprio in considerazione della valenza probatoria di tali ultime dichiarazioni, assolutamente precise, circostanziate e definite nel tempo che questa Corte ha ritenuto non necessaria l’acquisizione della intercettazione ambientale indicata dall’avv. Scozzola, diretta a dimostrare un allontanamento tra i due gruppi mafiosi sopra indicati, atteso che, anche prescindendo da facili considerazioni circa la mancanza di specifici elementi per valutare l’attendibilità dei soggetti tra cui sarebbe intercorsa la conversazione intercettata e per escludere che la

stessa si risolva nella esposizione di mere congetture personali riferite ad un imprecisato periodo di tempo, non può farsi a meno di rilevare che gli elementi probatori acquisiti dimostrano in modo assolutamente inequivoco che almeno fino all'esecuzione della strage di via D'Amelio i rapporti tra la famiglia mafiosa facente capo ai fratelli Graviano e quella facente capo a Pietro Aglieri e Carlo Greco erano molto stretti e cementati dalla comune fedeltà al gruppo "corleonese" di Salvatore Riina e da comuni interessi in grossi traffici illeciti, per cui l'accertamento di un asserito incrinamento successivo di tali rapporti non è stato ritenuto determinante nel contesto del presente giudizio,

- dalla attiva partecipazione di Graviano Giuseppe sia ad azioni immediatamente precedenti rispetto all'avvio della stagione delle stragi del '92, come la trasferta romana nei primi di quell'anno insieme a Messina Denaro Matteo, Enzo Sinacori, "Fifetto" Cannella e Renzino Tinnirello, diretta a studiare i movimenti di soggetti nel mirino della mafia come Maurizio Costanzo, Giovanni Falcone e Claudio Martelli (v. in proposito le precise dichiarazioni di Geraci Francesco, verbale del 5-8-1997 ff.16 e segg.), sia ad episodi delittuosi successivi riconducibili alla complessa ed articolata strategia stragista in cui rientra anche l'attentato di via D'Amelio, come si evince anche dalle precise dichiarazioni di Brusca Giovanni (v. verbale 14-9-1998 ff. 125 e segg.), il quale ha riferito, fra l'altro, di avere appreso che era stato proprio Giuseppe Graviano a sostenere la prosecuzione della linea stragista anche dopo gli attentati di

Capaci e di via D'Amelio, incontrando la resistenza di altri esponenti come Ganci Raffaele.

Alla luce di tali specifici elementi non può, dunque, non ritenersi provata la diretta partecipazione di Graviano Giuseppe, quale responsabile del mandamento di Brancaccio, nella deliberazione della strage di via D'Amelio.

Nel caso di specie, comunque, sussistono ulteriori e decisivi elementi di prova che dimostrano in modo inequivoco la personale partecipazione di Graviano Giuseppe anche alle fasi materialmente esecutive della strage. Invero, va ricordato che siffatta partecipazione emerge non solo dalle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, che nelle prime dichiarazioni ha indicato Graviano Giuseppe tra i partecipanti alla riunione nella villa di Calascibetta e tra i presenti al caricamento dell'autobomba, ma soprattutto dalle precise e circostanziate dichiarazioni rese da i collaboratori di giustizia Ferrante Giovan Battista, Cancemi Salvatore e Galliano Antonino, che per la loro intrinseca attendibilità e per i riscontri oggettivi acquisiti in dibattimento appaiono pienamente idonee a provare la attiva partecipazione di Graviano Giuseppe alla organizzazione ed alla esecuzione della strage di via D'Amelio.

In particolare Ferrante Giovan Battista nell'esame reso il 4-2-1997 (v. ff. 148 e segg.) ha ricordato di essersi incontrato il 23 maggio 1996 (data fissata per la trattazione di un procedimento di prevenzione nei suoi confronti, coincidente con l'anniversario della strage di Capaci e perciò facilmente ricordata dal collaborante) presso il palazzo

di giustizia di Palermo, nella camera di sicurezza riservata ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art.41 bis ord.pen., con i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, con i quali aveva potuto conversare liberamente per l'assenza di particolari controlli e per la disattivazione delle telecamere ivi installate. Nel corso di tale incontro Giuseppe Graviano, senza che il Ferrante avesse mai parlato prima a lui o ad altri del ruolo avuto nella strage di via D'Amelio, allorchè il discorso era caduto sul processo in corso per tale fatto criminoso gli aveva testualmente detto "a proposito, eventualmente per quella telefonata – dice – tu non hai telefonato ad una donna?", con ciò volendogli chiaramente suggerire, secondo quanto riferito dallo stesso Ferrante, che se qualcuno lo avesse interrogato sulla telefonata che lui aveva fatto il pomeriggio del 19 luglio 1992, per avvertire chi era appostato in via D'Amelio del passaggio del corteo blindato del dott. Borsellino, avrebbe dovuto dichiarare che aveva parlato con una donna. Il racconto del Ferrante, oltre ad essere ampiamente riscontrato sulla base degli accertamenti riferiti in dibattimento dal dott. Mario Bo (v. dichiarazioni rese in sede di acquisizione delle prove ammesse a norma dell'art.507 c.p.p.) in relazione alla occasione dell'incontro con i fratelli Graviano ed alla assenza di sostanziali controlli, risulta significamente concordante con quanto emerso in relazione agli accertamenti compiuti sulle utenze telefoniche interessate da chiamate correlate alla esecuzione della strage e, in particolare, sulle utenze cellulari all'epoca in uso a Graviano Giuseppe ed a Cannella Cristoforo, come meglio si dirà più avanti,

e conferma ulteriormente in modo inequivoco il ruolo primario svolto proprio da Graviano Giuseppe nell'organizzazione della fase esecutiva della strage di via D'Amelio. Infatti, non avendo il Ferrante confidato mai a nessuno di avere eseguito la famosa telefonata al numero telefonico indicatogli dal Biondino (circostanza specificamente confermata dallo stesso collaboratore su una precisa domanda rivoltagli dal P.M.), appare di tutta evidenza che il Graviano non avrebbe potuto conoscere così bene il ruolo esatto svolto dal Ferrante, appartenente peraltro ad un diverso mandamento, se non avendo partecipato personalmente e con elevate funzioni di coordinamento alla organizzazione della fase esecutiva della strage, venendo così a conoscenza di dettagli che evidentemente, in linea con le collaudate modalità operative di "cosa nostra" e la esasperata compartimentazione delle informazioni, non erano conoscibili da chi aveva svolto compiti esecutivi di minore rilievo.

Altrettanto precisa è, poi, l'indicazione di una diretta partecipazione esecutiva alla strage da parte del Graviano che si trae dalle dichiarazioni di Cancemi Salvatore, il quale nell'esame reso il 4-6-1997, anche a seguito della contestazione delle dichiarazioni al P.M. in data 17-11-1993, ha confermato di avere appreso da Ganci Raffaele della partecipazione alla fase esecutiva di diversi esponenti delle famiglie di Brancaccio e della Guadagna come Pietro Aglieri, Carlo Greco, Ciccio Tagliavia, dei fratelli Graviano e di Giuseppe Graviano in particolare, oltre che di un certo Vitale, che aveva avuto un ruolo imprecisato. Come si è avuto modo di accennare in sede di

analisi delle dichiarazioni del Cancemi, tali ultime informazioni, seppure de relato, appaiono dotate di elevatissima attendibilità e ciò perché sono frutto di un colloquio tra due appartenenti alla associazione mafiosa “cosa nostra” con la responsabilità di due mandamenti importanti e legati da un giuramento che impone anche l’obbligo di dire la verità, perché trovano origine in un discorso tra due soggetti che hanno partecipato alla esecuzione del medesimo fatto criminoso, perché si innestano in un contesto di rapporti umani particolarmente intensi ed improntati alla massima fiducia e confidenza (si pensi soltanto che era stato proprio Ganci Raffaele ad avvertire il Cancemi poco prima che lo stesso si costituisse ai Carabinieri di non andare ad un appuntamento che gli avrebbe dato Provenzano, con ciò esponendosi moltissimo a livello personale in un ambiente in cui notoriamente gli “errori” o i tradimenti si pagano a prezzo elevatissimo), perché, infine, non vi era alcuna ragione che potesse indurre Ganci Raffaele a mentire su un argomento che, peraltro, non era stato sollecitato da una domanda del Cancemi, ma era sorto in modo casuale dopo la visione di un servizio televisivo sulla strage.

Il fatto, rimarcato in sede di controesame della difesa degli imputati, che il Cancemi, sulla base di confidenze ricevute sempre da Ganci Raffaele, possa avere fornito indicazioni erronee con riferimento ad un diverso fatto delittuoso come quello dell’omicidio dell’on.le Lima non pare possa inficiare la credibilità delle dichiarazioni in esame, poiché il Cancemi ha chiarito che le confidenze ricevute in

relazione a quest'ultimo fatto criminoso non erano altrettanto precise ed erano probabilmente frutto di valutazioni personali di Ganci Raffaele, il quale, invece, si era espresso in termini di assoluta certezza con riferimento alla partecipazione delle persone sopra indicate all'esecuzione della strage di via D'Amelio.

Assolutamente in linea con le dichiarazioni di Cancemi Salvatore risultano le indicazioni sull'esecuzione della strage fornite dal collaboratore di giustizia Galliano Antonino. Infatti quest'ultimo, dopo avere riferito di avere saputo dal cugino Ganci Domenico che il mattino del 19 luglio '92 nel corso del pedinamento si era verificato un falso allarme quando si era pensato che il dott. Borsellino si stesse dirigendo verso l'abitazione della madre per cui era stata fatta una telefonata ed una controtelefonata poco dopo a chi era appostato in via D'Amelio, ha confermato che sempre il cugino gli aveva riferito che le persone che si trovavano sul posto dell'attentato erano "dell'altra parte della città" e precisamente di Brancaccio e di S. Maria di Gesù, facendo espresso riferimento alle famiglie mafiose di Aglieri e Graviano ed operando un significativo parallelismo tra l'esecuzione delle due stragi del '92 e gli omicidi dei commissari Montana e Cassarà ("mi fece anche un paragone, dice: Totò Riina aveva adottato nelle due stragi la stessa tecnica che aveva adottato per i due omicidi Cassarà e Montana) eseguiti il primo dal gruppo di fuoco di Graviano ed Aglieri ed il secondo dalle famiglie (della parte opposta della città) della Noce, di Portanuova, Resuttana e San Lorenzo.

Non si può fare a meno a questo punto di ribadire come le originarie indicazioni di Scarantino Vincenzo nella prima fase della sua collaborazione, riferite esclusivamente ad uomini appartenenti ai mandamenti di Brancaccio e della Guadagna, trovino una sorprendente conferma nelle convergenti dichiarazioni provenienti da più blasonati collaboratori di giustizia, che certamente non potevano essere conosciute da Scarantino per la semplice ragione che sono tutte successive all'inizio della sua collaborazione e che non potevano essere neppure intuite dal limitato osservatorio di un semplice uomo d'onore della Guadagna come Scarantino, che non poteva certamente avere una visione così nitida e precisa della dinamica dei rapporti tra le varie articolazioni territoriali di "cosa nostra" al punto da comprendere le aggregazioni volute da Salvatore Riina nella distribuzione degli incarichi per l'esecuzione della strage se non cogliendone un aspetto esteriore come quello offerto da una riunione simile a quella riferita nella villa di Calascibetta.

La assoluta convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sopra indicati, sulla cui attendibilità intrinseca si è già riferito, potrebbe bastare da sola a fondare il convincimento della responsabilità di Graviano Giuseppe, ma deve rilevarsi che tale conclusione risulta ulteriormente e significativamente rafforzata dall'esito delle indagini svolte sulle utenze cellulari in uso ai soggetti direttamente coinvolti nell'esecuzione della strage e sull'alibi prospettato da Graviano Giuseppe con riferimento al periodo in cui si è verificata la strage di via D'Amelio.

Riguardo al primo tema di prova va osservato che dalle dichiarazioni rese da Ferrante Giovan Battista, che ha partecipato in modo particolarmente attivo al pedinamento del 19 luglio '92 e dalle dichiarazioni di Galliano Antonino, che ha riferito le confidenze ricevute dai suoi cugini Domenico e Stefano Ganci, anche loro direttamente coinvolti nelle stesse operazioni di pedinamento, risulta in modo preciso che il Ferrante, utilizzando il suo cellulare (utenza 0337/967725) ha effettuato alcune telefonate all'utenza di chi sicuramente era appostato in via D'Amelio, atteso che dopo pochi minuti l'ultima telefonata delle 16.52 in cui venne pronunciata l'espressione convenuta per segnalare l'imminente arrivo del dott.Borsellino udì la tremenda esplosione, e che anche Domenico Ganci (utilizzando l'utenza cellulare 0336/890387 intestata ad Utro Mariano, che poi è la stessa che come è stato riferito dal fratello Ganci Calogero era stata utilizzata nelle analoghe operazioni svolte in occasione della strage di Capaci) e Stefano Ganci (utilizzando l'utenza cellulare 0336/891288 a lui intestata) hanno chiamato l'utenza cellulare di qualcuno appostato in via D'Amelio alle ore 9.37 ed alle ore 9.49 (si tratta evidentemente delle due chiamate relative al falso allarme seguito all'imbocco da parte del dott.Borsellino di una direzione che avrebbe potuto condurlo in via D'Amelio) e poi alle ore 15.38. Orbene, l'acquisizione dei tabulati delle suddette utenze telefoniche e le precise indicazioni al riguardo fornite dall'isp. Vincenzo Maniscaldi, sentito in dibattimento, hanno evidenziato la destinazione di tutte le suddette telefonate (comprese tre

telefonate effettuate dal Ferrante alle ore 0.23, 7.36 e 9.46, di cui il collaboratore non ricorda le prime due e che verosimilmente sono state eseguite come prova del funzionamento del collegamento telefonico, come prospettato dallo stesso collaboratore) verso un'unica utenza cellulare: quella contraddistinta dal n. 0337/899976 intestata a Cannella Cristoforo, detto "Fifetto", che dunque può con certezza individuarsi come quella in concreto utilizzata come terminale da chi era appostato in via D'Amelio in attesa del momento opportuno per attivare la carica esplosiva che ha provocato la strage.

Circa la figura di Cannella Cristoforo va osservato che numerosi collaboratori di giustizia hanno concordemente riferito lo strettissimo rapporto che lo legava ai fratelli Graviano ed a Giuseppe Graviano in particolare (v. dichiarazioni rese in dibattimento da Drago Giovanni, Geraci Francesco, Cannella Tullio e Calvaruso Antonino), per cui appare ulteriormente rafforzata l'ipotesi di una diretta partecipazione di quest'ultimo alla fase più direttamente esecutiva di azionamento della carica esplosiva tramite un uomo di sua assoluta fiducia.

L'analisi del tabulato dell'utenza cellulare intestata al Cannella, oltre a dare conferma delle chiamate in entrata effettuate dai fratelli Domenico e Stefano Ganci e da Ferrante Giovan Battista ed a riscontrare oggettivamente le dichiarazioni rese da quest'ultimo e da Galliano Antonino, ha poi evidenziato una significativa chiamata in uscita alle ore 17.11, che segue cioè di pochissimi minuti la chiamata di Ferrante e la

terribile esplosione delle ore 16.58. Infatti, data la strettissima contiguità temporale con la sequenza dei fatti sopra evidenziati, intensamente concatenati al drammatico atto finale della strage di via D'Amelio, appare logicamente corretto e conseguenziale ritenere tale ultima telefonata come quella con cui verosimilmente è stato comunicato l'esito dell'attentato da parte degli attentatori appostati nella via D'Amelio. Le indagini svolte hanno consentito di accertare che detta telefonata è stata ricevuta dall'utenza cellulare 0337/898680 intestata a Cannistraro Provvidenza, utenza che, sulla base di una attenta analisi del relativo traffico in un consistente arco di tempo, può ragionevolmente ritenersi che fosse in uso a Graviano Giuseppe nel periodo anteriore e prossimo alla strage di via D'Amelio. Invero, dalla documentazione acquisita e dalle precise indicazioni fornite dall'isp. Maniscaldi è emerso che l'utenza cellulare in questione è formalmente intestata ad una donna imparentata con la attuale moglie di Graviano Giuseppe (Cannistraro Provvidenza, infatti, ha sposato Galdi Antonio, fratello di Galdi Rosalia, all'epoca dei fatti fidanzata di Graviano Giuseppe ed oggi sua moglie). Dal complesso del traffico telefonico in entrata ed in uscita dalla suddetta utenza telefonica in un periodo compreso tra il gennaio ed il settembre del 1992 sono emerse inoltre solo due telefonate verso l'utenza fissa di Cannistraro Provvidenza (il che ha fatto subito apparire improbabile che l'utenza cellulare fosse in uso alla persona cui risultava formalmente intestata), ma soprattutto sono emersi contatti telefonici con utenze in uso a soggetti direttamente legati a Graviano

Giuseppe, come Lupo Cesare Carmelo (già arrestato per il favoreggiamento di Benedetto Graviano) e Galdi Leopoldo (indicato da Drago Giovanni come uomo di fiducia di Graviano Giuseppe), nonché un numero assai consistente (ben 227) di conversazioni con l'utenza fissa di Profeta Rosalia, nonna di Galdi Rosalia, ove spesso si trovava quest'ultima, circostanza questa che ha rafforzato l'idea che il telefono cellulare fosse in realtà usato da Graviano Giuseppe, che ha verosimilmente mantenuto frequenti contatti telefonici con la allora fidanzata Galdi Rosalia.

Particolarmente significativo appare, poi, il traffico telefonico sull'utenza in questione il giorno della strage, in quanto figurano due sole telefonate, quella ricevuta dall'utenza di Cannella Cristoforo ed un'altra in uscita alle ore 22.01, ancora una volta verso l'utenza fissa di Profeta Rosalia.

Del tutto inverosimili appaiono le giustificazioni che al riguardo ha dato Graviano Giuseppe, poiché le sue dichiarazioni dibattimentali risultano smentite da Onorato Francesco che ha riferito di avere visto il Graviano usare un telefono cellulare in suo possesso, perché appare illogico che il cellulare fosse in uso a Galdi Rosalia, atteso che non troverebbero giustificazione le telefonate con soggetti direttamente legati a Graviano Giuseppe, le numerosissime telefonate all'utenza della nonna Profeta Rosalia e, soprattutto, la telefonata ricevuta alle ore 17.11 del 19 luglio 1992 dall'utenza di Cannella Cristoforo. Invero, data la rilevata strettissima contiguità temporale con le telefonate sicuramente “operative” registrate sull'utenza del

Cannella sopra indicate, appare a dir poco assurdo che, come ha sostenuto il Graviano, meno di quindici minuti dopo avere ricevuto la telefonata del Ferrante lo stesso telefono possa essere stato utilizzato per una banale conversazione tra Cannistraro Provvidenza o Galdi Rosalia e la madre o la sorella di Cannella Cristoforo per questioni relative ad una riparazione sartoriale. Piuttosto, a questo punto, non può farsi a meno di richiamare l'episodio narrato da Ferrante Giovan Battista, poiché l'invito rivoltogli da Graviano Giuseppe a dire eventualmente di avere parlato con una donna nella fatidica telefonata del pomeriggio del 19 luglio '92 altro non è se non la preparazione della giustificazione poi prospettata in sede dibattimentale attribuendo a delle donne l'uso dei due cellulari in realtà nella disponibilità dello stesso Graviano e di Cannella, giustificazione che certamente il Ferrante non era in condizione di intuire nel momento in cui ha reso le sue dichiarazioni, dato che non sapeva a chi fosse intestata l'utenza indicatagli da Biondino e che non conosceva la persona con cui aveva parlato nell'assolvimento del compito affidatogli nell'esecuzione della strage.

Altrettanto inconsistente si è rivelato, infine, all'esito delle prove assunte in dibattimento, l'alibi prospettato dal Graviano con riferimento alla prima settimana di luglio (in cui può collocarsi la riunione nella villa di Calascibetta) e nel fine settimana a cavallo del 19 luglio 1992. Infatti, l'assunto secondo cui il Graviano si sarebbe recato in Versilia nella prima settimana di luglio, oltre ad essere di scarso rilievo per

la mancanza di riferimenti temporali certi anche in relazione alla suddetta riunione e per la possibilità di raggiungere comunque facilmente Palermo con mezzi opportuni, risulta smentito proprio dall'analisi del traffico del cellulare sopra indicato che evidenzia effettivamente un gruppo di telefonate che hanno impegnato il distretto telefonico di Firenze, ma solo dall'8 al 13 luglio 1992, mentre indica come distretto attivato dall'uso del medesimo cellulare per il periodo precedente quello di Palermo, il che induce a ritenere probabile che il Graviano possa essersi recato effettivamente in Versilia nella seconda settimana di luglio. Il soggiorno a Taormina nel fine settimana in cui si è verificata la strage, invece, oltre a non risultare confermato da precisi riferimenti cronologici dai testi della difesa La Spina e Gullotta, risulta in concreto irrilevante ai fini della esclusione della responsabilità del Graviano per i fatti per cui si procede, perché la distanza della località indicata da Palermo avrebbe certamente consentito al Graviano di presenziare personalmente alle fasi conclusive della strage, mentre, per converso, la contestuale presenza in Taormina nello stesso periodo del coimputato Tagliavia Francesco rafforza l'ipotesi di un coinvolgimento di entrambi nella esecuzione materiale della strage, certamente non preclusa dal soggiorno in una località turistica affollata che avrebbe potuto offrire una idonea base logistica da cui organizzare le fasi esecutive della strage sottraendosi poi rapidamente ai controlli sul territorio che sarebbero inevitabilmente seguiti.

Alla luce di tali considerazioni, stante la assoluta convergenza di tutti gli elementi di prova sin qui evidenziati, non può che affermarsi la penale responsabilità di Graviano Giuseppe in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti, che, rientrando nel contesto di un medesimo disegno criminoso, vanno unificati per continuazione sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F) dell'epigrafe come modificato all'udienza del 4-6-1997.

TAGLIAVIA FRANCESCO

Per quanto attiene al reato associativo contestato al Tagliavia deve osservarsi che la compiuta istruzione dibattimentale ha consentito di acquisire una serie di elementi probatori che dimostrano in modo assolutamente evidente l'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "cosa nostra" e, in particolare, l'inserimento del medesimo in posizione di vertice nella famiglia di Corso dei Mille, ricompresa nel mandamento di Brancaccio, retto nel periodo della strage per cui si procede dai fratelli Graviano, legati da un rapporto particolarmente intenso proprio con Tagliavia Francesco, che di fatto nello stesso periodo è indicato, assieme a Tinnirello Lorenzo, come uno dei responsabili della famiglia mafiosa sopra indicata.

Particolarmente significativo appare il fatto che numerosi collaboratori di giustizia, appartenenti a diversi mandamenti mafiosi ed inseriti in posizioni di vertice dell'organizzazione mafiosa, come Cancemi Salvatore (v. dichiarazioni rese

all'udienza del 13-10-1997 ff 163 e segg.), Ganci Calogero (v. dichiarazioni all'udienza del 5-3-1997 ff.155 e segg.) ed Onorato Francesco Paolo (v. dichiarazioni all'udienza del 14-4-1997 ff.75 e segg.), abbiano concordemente riferito che Tagliavia Francesco era stato da loro conosciuto ritualmente come “uomo d'onore” della famiglia di Corso dei Mille e che avevano avuto modo di constatare in vario modo la particolare vicinanza ai fratelli Graviano, che all'epoca dei fatti per i quali si procede reggevano il mandamento di Brancaccio, poiché tali convergenti indicazioni trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni rese da tutti i collaboratori di giustizia inseriti nel medesimo mandamento mafioso, come Drago Giovanni (v. verbale del 3-6-1997 ff.11 e segg.), Marchese Giuseppe (v. verbale del 4-8-1997 ff.196 e segg.), Di Filippo Pasquale (v. verbale del 15-4-1997 ff. 49 e segg.) e Di Filippo Emanuele (v. verbale del 4-8-1997 ff 38 e segg.), i quali, oltre a confermare il ruolo sopra indicato rivestito dal Tagliavia e la sua particolare vicinanza ai fratelli Graviano, hanno parlato con dovizia di particolari delle attività illecite svolte dal Tagliavia e in particolare del suo inserimento nel “gruppo di fuoco” del mandamento originariamente formato da Lucchese Giuseppe, responsabile di numerosi omicidi, circostanza quest'ultima che trova eco persino nelle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia inserito in un contesto mafioso geograficamente ben distante come Costa Gaetano (v. dichiarazioni rese dal medesimo all'udienza del 5-8-1997 f.136) e che dà un senso all'indicazione di Cancemi Salvatore relativa all'inserimento del Tagliavia

in un gruppo di “sanguinari” secondo le confidenze ricevute da Raffaele Ganci (v. dichiarazioni rese all’udienza del 4-6-1997 ff.103 e seg.). Ceramente non può considerarsi motivo di contrasto il fatto che Marchese Giuseppe indichi il Tagliavia come “sottocapo” della famiglia mafiosa di Corso dei Mille e che Cancemi Salvatore gli attribuisca, invece, la carica di “capodecina”, perché appare evidente che si tratta della proiezione di ruoli verosimilmente rivestiti dall’imputato in tempi successivi e quindi di una realtà dinamica che si riflette nella concorde percezione, nell’ambito del sodalizio mafioso, del ruolo di spicco rivestito dal Tagliavia nella famiglia mafiosa di appartenenza.

Ulteriore conferma della qualità di “uomo d’onore” rivestita dal Tagliavia e dell’inserimento dello stesso nella famiglia di Corso dei Mille si trae ancora dalle indicazioni, sicuramente meno dettagliate, ma altrettanto precise, di altri collaboratori di giustizia la cui attendibilità intrinseca è stata in precedenza vagliata positivamente, come Anzelmo F.Paolo (v. dichiarazioni all’udienza del 2-6-1997), Mutolo Gaspare (v. dichiarazioni in data 19-7-1997 ff.146 e segg.), Marino Mannoia Francesco (v. dichiarazioni in data 23-3-1998 f.157 e segg.) e Contorno Salvatore (v. dichiarazioni all’udienza del 10-6-1998 ff.172 e segg.), le cui dichiarazioni, tenuto conto anche dell’epoca in cui hanno iniziato la collaborazione gli ultimi due, consentono di percepire con sufficiente precisione la lunga militanza del Tagliavia nell’organizzazione mafiosa. Non può neppure tacersi in questa sede la concorde

indicazione del Tagliavia come personaggio importante di “cosa nostra” proveniente dalle dichiarazioni di collaboratori, come Favaloro Marco, Cannella Tullio e Calvaruso Antonio (v. dichiarazioni rese rispettivamente alle udienze del 22-9-1997, 17-10-1997 e 18-10-1997), i quali pur non essendo organicamente inseriti nell’organizzazione mafiosa hanno avuto modo di ricavare tale indicazione dai contatti notati tra il Tagliavia ed esponenti mafiosi di primo piano nel contesto dei traffici illeciti gestiti dall’organizzazione mafiosa.

Un significativo riscontro oggettivo alle concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sopra indicati si trae, infine, dal rinvenimento del cd. libro mastro nel covo di via D’Amelio su cui ha riferito il teste dott. Maurizio Vallone (v. dichiarazioni rese all’udienza del 23-9-1997), da cui risulta presente l’annotazione del nomignolo “Ciccio Taglia” accanto alla dicitura “clandestini”, chiaramente riferibile alla attività di controllo del gioco clandestino, attività che notoriamente rientra nella tipica attività dell’organizzazione mafiosa e che era sicuramente gestita da tempo dal Tagliavia, come confermato dal collaboratore di giustizia Marino Mannoia Francesco (v. dichiarazioni sopra indicate a f.158), pertanto appare ampiamente provata la penale responsabilità del Tagliavia in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso allo stesso ascritto al capo I) dell’epigrafe.

Altrettanto provata appare, a giudizio della Corte, la penale responsabilità del Tagliavia in relazione al delitto di strage ed ai reati connessi per i quali si procede.

Invero, oltre alle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, che, come si è detto, ha indicato il Tagliavia tra i partecipanti sia alla riunione nella villa di Calascibetta, sia alla fase del caricamento dell'autobomba, sia al successivo trasporto della stessa sul luogo dell'attentato, la compiuta istruzione dibattimentale ha consentito di acquisire al riguardo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cancemi Salvatore e Costa Gaetano, che hanno concordemente indicato il Tagliavia tra i partecipanti alla esecuzione materiale della strage di via D'Amelio.

In proposito si è già detto, esaminando la posizione di Graviano Giuseppe, che le dichiarazioni di Cancemi Salvatore, pur essendo sostanzialmente "de relato", appaiono particolarmente attendibili e precise sia per le ragioni prima precisate, che vanno integralmente richiamate in questa sede, sia perché la diretta partecipazione del Tagliavia all'attentato realizzato mediante l'autobomba è da ritenere credibile in relazione al rapporto particolarmente stretto tra lo stesso e Giuseppe Graviano, al ruolo di primaria importanza che come si è detto il Tagliavia svolgeva nel territorio di Corso dei Mille, in cui è stato eseguito il caricamento dell'autobomba presso la carrozzeria di Orofino, ed alla particolare competenza del Tagliavia nel maneggio di esplosivi, che risulta confermata dalle concordi dichiarazioni, ricche di riferimenti e dettagli, di diversi collaboratori di giustizia tra cui il Cancemi ed il Drago (v. dichiarazioni rese all'udienza del 3-6-1997 ff.53 e segg.), il quale ha fatto riferimento specifico ad alcuni danneggiamenti mediante esplosivi realizzati dal Tagliavia, come

quello ai danni della “Ferrocementi” con sede in via San Ciro Maredolce o come quello contro il villino di tale Darpa Michele di Bagheria, nel corso del quale il Tagliavia aveva confezionato una vera e propria bomba collocando una sostanza esplosiva gelatinosa, che era stata procurata da Lucchese Giuseppe, all’interno di un contenitore di vernici o ducotone, dando così prova concreta di una certa abilità nel maneggio di sostanze esplodenti di tipo non dissimile da quelle impiegate nella strage di via D’Amelio e nella attività di intasamento della carica che hanno spiegato diffusamente i consulenti esplosivistici sentiti nel presente giudizio.

Una ulteriore conferma del ruolo operativo svolto dal Tagliavia nell’esecuzione della strage di via D’Amelio si trae poi dalle dichiarazioni di Costa Gaetano, il quale ha riferito testualmente “ricordo benissimo che lo Spadaro Francesco, detto “Peppuccio” della Kalsa, nipote di Tommaso Spadaro e probabile parente di Ciccio Tagliavia, mi disse che tra i colpe ... gli autori della strage di via D’Amelio c’era anche Ciccio Tagliavia”, precisando che la confidenza la aveva ricevuta in un periodo di comune detenzione presso il carcere dell’Asinara, dopo l’arresto del Tagliavia e che gli era stata fatta per accreditare la figura del Tagliavia nell’ambiente carcerario quando si era sparsa la voce di una possibile collaborazione del cognato del Tagliavia, Nando Grippi, che aveva suscitato le perplessità del Costa allorchè lo Spadaro gli aveva proposto di chiedere che il Tagliavia fosse messo in cella con loro (v. dichiarazioni di Costa Gaetano a ff.144 e segg. del verbale in data 5-8-1997). Proprio quest’ultima

circostanza, pienamente riscontrata nelle circostanze di tempo e di luogo, come risulta dalle dichiarazioni rese dal teste dott. Mario Bo (v.verbali del 14 e 15 aprile 1998) con riferimento specifico anche ai periodi di detenzione dei soggetti della vicenda sopra illustrata, evidenzia l'assoluta logicità intrinseca di una confidenza che assume un senso preciso in quanto necessitata dalla esigenza di accreditare all'interno del carcere la figura di un soggetto come Tagliavia Francesco in un periodo difficile connesso alle voci di una possibile collaborazione con la giustizia di un congiunto e che appare di particolare valore ove si consideri che all'epoca (l'arrivo del Tagliavia nel carcere dell'Asinara è del 13 Luglio 1993, secondo quanto riferito dal dott.Bo a f. 80 delle dichiarazioni sopra indicate) il Tagliavia non era stato arrestato per la partecipazione alla strage di via D'Amelio, per cui le conoscenze del Costa non potevano trovare origine in notizie di stampa o comunque diffuse dai mezzi di informazione. In relazione alla fonte delle conoscenze del Costa va, poi, osservato che lo stesso ha altresì rivelato che nel periodo precedente la strage di via D'Amelio Giovanbattista Pullarà, noto esponente della famiglia della Guadagna, gli aveva chiesto, durante un periodo di comune detenzione nel carcere di Livorno di procurargli un certo quantitativo di esplosivo particolare ("syntax" secondo il ricordo del collaboratore) e che lui lo aveva indirizzato a tale Salvatore Buccarella. Orbene le indagini compiute hanno confermato non solo i periodi di comune detenzione tra i soggetti sopra indicati, ma anche la concreta possibilità della famiglia del Buccarella,

legata al clan di “Stano Benedetto” particolarmente attivo nel traffico di armi ed esplosivi provenienti dal Montenegro, di reperire il particolare tipo di esplosivo cercato dal Pullarà nel periodo immediatamente successivo alla strage di Capaci. L’episodio appare di particolare importanza non solo perché ha consentito di individuare un possibile canale di approvvigionamento dell’esplosivo utilizzato per la strage di via D’Amelio, quanto piuttosto perché conferma la circostanza sostenuta per primo da Scarantino Vincenzo e poi confermata, come si è detto da altri collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni trovano in ciò significativo riscontro, della ricerca da parte della famiglia mafiosa della Guadagna dello stesso tipo di esplosivo poi utilizzato in concreto per l’esecuzione della strage e quindi il diretto coinvolgimento nella fase più direttamente esecutiva della strage di uomini appartenenti al suddetto gruppo mafioso. Deve pertanto rilevarsi che il Costa non si è limitato a riferire sulla esecuzione della strage di via D’Amelio semplici confidenze di compagni di detenzione, ma ha raccontato anche particolari caduti sotto la sua diretta percezione, particolari che, peraltro, risultano assolutamente in linea con le indicazioni fornite da numerosi altri collaboratori di giustizia e con l’esito degli accertamenti tecnico-esplosivistici e che, pertanto, rafforzano ancora di più la sua credibilità in concreto.

L’alibi prospettato dalla difesa di Tagliavia Francesco appare sostanzialmente privo di rilievo concreto per le medesime considerazioni sviluppate con riferimento all’alibi,

in parte coincidente, prospettato dalla difesa di Graviano Giuseppe, poiché le indicazioni fornite dai testi Farinato Rapisarda Consolazione e Gullotta Giuseppe ed i riconoscimenti del Tagliavia da questi operati (v. verbale del 22-7-1998) sicuramente dimostrano che nel periodo in cui è stata organizzata la strage di via D'Amelio il Tagliavia ha soggiornato in modo pressochè stabile nella zona di Taormina con i propri familiari, ma ciò evidentemente non esclude, in assenza peraltro di riferimenti temporali ben precisi da parte dei testi, che il Tagliavia possa avere partecipato alle fasi preparatorie ed esecutive della strage e, in particolare, alle operazioni descritte da Scarantino Vincenzo, avvalendosi della distanza non eccessiva della località turistica da Palermo, facilmente raggiungibile in poche ore con vari mezzi di trasporto, che pertanto ben poteva fungere da idonea base logistica per la preparazione dell'attentato sia per il Tagliavia che per il Graviano, che non a caso sono stati congiuntamente indicati come presenti in varie fasi da Scarantino Vincenzo, la cui parola sul punto non è stata smentita e non può certo ritenersi frutto di una fortunata intuizione ove si consideri la limitata conoscenza da parte dello Scarantino di fatti riguardanti altri mandamenti mafiosi. Del pari privo di rilievo appare il fatto che il collaboratore di giustizia Di Filippo Pasquale abbia riferito di avere ricevuto la confidenza da parte di Giuliano Antonino, all'epoca dei fatti fidanzato di una figlia del Tagliavia, secondo cui quest'ultimo si trovava insieme a lui al momento della esplosione in via D'Amelio, poiché, anche a prescindere da considerazioni sulla limitata attendibilità di

dichiarazioni de relato non confermate in dibattimento e provenienti da un soggetto all'epoca interessato ad escludere la responsabilità del Tagliavia per i gravi fatti ascrittigli, non può farsi a meno di osservare che la circostanza anche se fosse confermata in concreto non varrebbe ad incrinare la credibilità dei collaboratori di giustizia che hanno riferito del coinvolgimento diretto nella strage del Tagliavia e di Scarantino Vincenzo in particolare, poiché al più potrebbe escludere la presenza del Tagliavia sui luoghi al momento dell'esplosione, circostanza questa che è stata riferita solamente in termini possibilistici dallo Scarantino, come frutto di una indicazione in tal senso ricevuta da Natale Gambino, che gli avrebbe riferito (senza precisare se era in possesso di notizie certe o se era andato per deduzione) che a premere il telecomando erano stati Ciccio Tagliavia, Renzino Tinnirello e Pietro Aglieri.

Alla luce di tali considerazioni, stante la assoluta convergenza degli elementi di prova sin qui evidenziati e la mancanza di circostanze che possano incrinarne l'attendibilità, deve affermarsi la penale responsabilità del Tagliavia in ordine a tutti i reati ascrittigli, che, essendo manifestamente collegati da un medesimo disegno criminoso, vanno unificati per continuazione sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F) dell'epigrafe come modificato all'udienza del 4-6-1997.

AGLIERI PIETRO e GRECO CARLO

Appare opportuno affrontare congiuntamente la valutazione della posizione

processuale dei suddetti imputati, senza violare ovviamente il principio fondamentale della individualità e della personalità della responsabilità penale, poiché dalle concordi indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia esaminati nel presente giudizio emerge in modo assolutamente univoco lo strettissimo collegamento criminale tra i due imputati e la posizione di vertice dai medesimi raggiunta nella gestione del mandamento di Santa Maria di Gesù/Guadagna, caratterizzata da una sostanziale condivisione delle decisioni relative al mandamento e da una sorta di pari ordinazione di entrambi nell'assetto della commissione provinciale di "cosa nostra" che va ben oltre le cariche formali attribuite all'Aglieri ed al Greco nell'ambito della famiglia mafiosa di appartenenza e ciò almeno in un determinato periodo di tempo. Risulta evidente, in proposito, che, anche in relazione alla modifica del capo di imputazione operata all'udienza del 4-6-1997, che non può prescindere dall'accertare innanzitutto la posizione di entrambi i suddetti imputati nel contesto dell'organizzazione mafiosa e, più in particolare, nel contesto della commissione provinciale di "cosa nostra", cui, come si è detto, è sicuramente imputabile la decisione, assunta nei primi mesi del 1992, della esecuzione dell'articolato piano di omicidi "eccellenti" in cui rientra la strage di via D'Amelio, e ciò soprattutto al fine di verificare se una siffatta situazione di congiunta gestione del mandamento di S.Maria di Gesù/Guadagna sia stata concretamente operante nello specifico periodo intercorrente tra la deliberazione del fatto delittuoso per cui si procede e la concreta

esecuzione dello stesso.

Tale ultimo accertamento non può prescindere da una brevissima ricostruzione, attraverso le indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia, delle vicende più recenti del mandamento di Santa Maria di Gesù, di un mandamento cioè di particolare rilievo nella storia della organizzazione mafiosa “cosa nostra”, che era retto da Stefano Bontade e che è stato al centro della “guerra di mafia” che ha insanguinato Palermo nei primi anni ’80 e che ha portato alla affermazione della egemonia assoluta dello schieramento dei “corleonesi” capeggiati da Salvatore Riina. Al riguardo va osservato che numerosissimi collaboratori di giustizia che hanno occupato posizioni di spicco all’interno dell’organizzazione mafiosa, come Ganci Calogero (v. dichiarazioni all’udienza del 5-3-1997 f.121 e segg.), Anzelmo Francesco Paolo (v. dichiarazioni in data 2-6-1997 f.103 e segg.), Cancemi Salvatore (v. dichiarazioni in data 4-6-1997 f.74 e segg.) e Brusca Giovanni (v. verbale del 17-6-1998 f.45 e segg. e f.149 e segg.), hanno univocamente affermato che in un periodo tra il 1988 ed il 1989, comunque dopo l’omicidio di Bontate Giovanni e della moglie Citarda Emanuela avvenuto il 28-9-1988) il mandamento di S.Maria di Gesù/Guadagna, dopo un periodo di reggenza, era stato affidato a Pietro Aglieri che aveva assunto la carica formale di capomandamento, svolgendo tuttavia detta funzione in maniera congiunta con Carlo Greco, in una condizione di pari responsabilità in cui entrambi, congiuntamente o disgiuntamente, potevano partecipare alle riunioni della

commissione provinciale di “cosa nostra”, esprimendo comunque un unico voto, evidentemente concordato tra loro. Particolarmente significativo in proposito appare il fatto che Ganci Calogero abbia affermato che Aglieri e Greco esercitavano insieme le funzioni di capomandamento esprimendo in seno alla commissione provinciale un parere unico che valeva come voto del mandamento, che Anzelmo F.Paolo abbia riferito di avere ripetutamente sentito dal suo capomandamento Raffaele Ganci che Pietro Aglieri e Carlo Greco, formalmente suo sottocapo, erano “la stessa cosa” e che partecipavano con pari poteri, anche disgiuntamente, alle riunioni ed alle deliberazioni della commissione provinciale di “cosa nostra”, che Cancemi Salvatore abbia riferito che, pur avendo l’Aglieri ed il Greco rispettivamente la cariche di “capomandamento” e di “sottocapo”, in concreto svolgevano di fatto la funzione di capomandamento della Guadagna, potendo partecipare sia congiuntamente che disgiuntamente alle riunioni di commissione, tanto da avere notato la partecipazione di entrambi a diverse riunioni di commissione almeno fino alla riunione “plenaria” seguita alla uccisione del fratello di Benedetto Spera (avvenuta l’8-11-1992) che è sicuramente successiva di diversi mesi alla esecuzione della strage per la quale si procede, che Brusca Giovanni abbia rilevato che da sempre considerava Aglieri e Greco “la stessa cosa”, che aveva avuto l’occasione di incontrare casualmente entrambi nei primi di luglio del 1992, pochi giorni prima della esecuzione della strage, a casa di Biondino Salvatore, che aveva anch’egli notato la partecipazione

anche congiunta di entrambi alle riunioni della commissione almeno fino alla stessa riunione seguita all'omicidio del fratello di Benedetto Spera indicata dal Cancemi, nel corso della quale Riina Salvatore aveva comunicato la decisione di porre termine al "privilegio" costituito dalla possibilità di partecipare congiuntamente alle riunioni di commissione, decisione questa ultima che non era stata poi di fatto attuata, avendo riferito il Brusca di avere visto, dopo l'arresto di Riina, l'Aglieri ed il Greco partecipare a riunioni con altri capimandamento.

Tutte queste dichiarazioni, provenienti da soggetti particolarmente qualificati per la loro vicinanza a rappresentanti di vari mandamenti o per avere svolto essi stessi funzioni di capomandamento e quindi pienamente informati sull'assetto degli altri mandamenti, appaiono di particolare importanza poiché pongono in luce in maniera assolutamente univoca il fenomeno della gestione comune del mandamento di S.Maria di Gesù da parte di Pietro Aglieri e Carlo Greco e dimostrano la vigenza di un tale assetto organizzativo anche in un periodo successivo alla esecuzione della strage di via D'Amelio. Estremamente significativo appare, poi, l'incontro a casa del Biondino di Aglieri e Greco da parte di Giovanni Brusca, poiché, anche se quest'ultimo ha correttamente dichiarato di non avere percepito le ragioni dell'incontro fra i soggetti sopra indicati, appare verosimile che in detto incontro si sia parlato della ormai imminente esecuzione della strage coordinata proprio dal Biondino ed affidata nella fase più direttamente esecutiva ad uomini del mandamento

della Guadagna e comunque appare incontestabile che proprio nel periodo in cui era in fase avanzata l'organizzazione della strage l'Aglieri ed il Greco operassero ancora in modo congiunto, il che rafforza ulteriormente il convincimento che, come in passato, abbiano condiviso nella comune gestione del mandamento di S.Maria di Gesù / Guadagna anche la responsabilità della esecuzione di un fatto criminoso di straordinario rilievo, affidato ad uomini appartenenti al loro mandamento. La intensità dei rapporti intercorrenti tra il Greco e l'Aglieri ed il comune coinvolgimento in grossi traffici di stupefacenti, che si ricava dai precedenti penali e giudiziari degli imputati, dalle concordi dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia come Drago Giovanni, Marino Mannoia Francesco, Contorno Salvatore, Cancemi Salvatore ed altri, nonché dall'esito di indagini di polizia come quella che ha portato al rinvenimento del cd. libro mastro nel covo dei Madonia (v. dichiarazioni del teste Vallone Maurizio, verbale del 23-9-1997), in cui significativamente in relazione ad annotazioni relative al traffico di stupefacenti è annotato il nome "Carruzzo", che è proprio il diminutivo con cui era noto nell'ambiente mafioso Carlo Greco, il cui nome peraltro è uno dei pochi di soggetti non appartenenti al mandamento di Resuttana, il che conferma ulteriormente, a riscontro delle dichiarazioni rese per primo sul punto da Scarantino Vincenzo, l'intensità dei traffici illeciti e dei rapporti che ne conseguono tra quest'ultimo mandamento e quello di S.Maria di Gesù / Guadagna e può offrire una chiave di lettura della cooperazione

prestata da un esponente del mandamento di Resuttana come Scotto Gaetano alla esecuzione di una strage affidata nella parte per così dire militare ai due mandamenti dell'altra parte della città di Brancaccio e di S.Maria di Gesù.

Ma le indicazioni sopra riportate non sono le uniche da cui si ricava in modo univoco la comune gestione del mandamento in oggetto da parte del Greco e dell'Aglieri, poiché diversi altri collaboratori di giustizia, in posizione di minore rilievo nel contesto dell'organizzazione mafiosa, hanno potuto percepire i segni esterni di tale situazione. Così Drago Giovanni (v. dichiarazioni in data 3-6-1997 f.47 e segg.) ha affermato che più volte aveva accompagnato Giuseppe Graviano ad appuntamenti con Pietro Aglieri e Carlo Greco che poi si appartavano tra loro, che altre volte il Graviano lo aveva incaricato di prendere appuntamenti contattando indifferentemente uno dei due, mentre un altro collaboratore, neppure inserito organicamente nel sodalizio mafioso, come Favaloro Marco (v. verbale del 22-9-1997 f.91 e segg.) ha potuto notare personalmente la presenza contestuale di Carlo Greco e Pietro Aglieri in occasione di riunioni nel giardino dell'Arenella appartenente ai fratelli Scotto.

Anche tali ultime dichiarazioni contribuiscono a rafforzare il convincimento derivante dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia prima indicati, poiché oltre a risultare assolutamente convergenti con queste ultime ed a rafforzarne quindi la attendibilità, dimostrano in modo evidente che la situazione di cogestione del mandamento da parte dell'Aglieri e del Greco nel periodo successivo al 1988 e fino a

dopo la strage per cui si procede era così radicata da essere percepibile anche dal più modesto punto di osservazione di chi non aveva particolari cariche nell'organizzazione mafiosa o addirittura viveva ai margini dell'organizzazione medesima.

La situazione di contestuale gestione di un mandamento mafioso da parte di due persone, pur essendo non usuale e tendenzialmente transitoria, non può, peraltro, ritenersi anomala ove si consideri che, come hanno riferito numerosi collaboratori di giustizia, detta situazione si è verificata in mandamenti assai importanti come quello di Brancaccio, affidato per lungo tempo ai fratelli Graviano, o addirittura come quello di Corleone, in cui hanno operato contestualmente Bernardo Provenzano e Riina Salvatore e, dopo l'arresto di quest'ultimo, Leoluca Bagarella (v. al riguardo le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca circa una riunione, seguita all'arresto di Salvatore Riina presso il deposito di tale Francesco Pastoia, in cui venne comunicato quest'ultimo assetto nella gestione del mandamento di Corleone), pertanto deve ritenersi, alla stregua delle dichiarazioni sin qui esaminate, che trovano reciproco riscontro assumendo piena valenza probatoria, che l'Aglieri ed il Greco svolgessero contestualmente la funzione di capomandamento di S.Maria di Gesù / Brancaccio nel periodo in cui venne decisa ed eseguita la strage di via D'Amelio e che in tale veste abbiano assunto la responsabilità della sua decisione. Tali considerazioni sono certamente sufficienti per ritenere entrambi i suddetti imputati colpevoli sia del reato

associativo, sia del delitto di strage in qualità di mandanti della stessa, tuttavia non può farsi a meno di rilevare che nel caso di specie sussistono validi elementi di prova che dimostrano la diretta partecipazione di entrambi gli imputati anche alla fase più direttamente esecutiva della strage. Invero, va ricordato che tale partecipazione non risulta solamente dalle precise indicazioni di Scarantino Vincenzo, ma anche dalle convergenti dichiarazioni, sia pure de relato, rese in proposito da Cancemi Salvatore, la cui concreta attendibilità è stata attentamente vagliata con riferimento alla posizione processuale di Tagliavia Francesco. Tali ultime dichiarazioni appaiono idonee a riscontrare le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo nella prima fase della sua collaborazione con la giustizia, con riferimento specifico alla diretta partecipazione alle fasi esecutive della strage, per cui anche sotto tale profilo non può che affermarsi la penale responsabilità di Pietro Aglieri e Carlo Greco in ordine a tutti i reati agli stessi ascritti in epigrafe, che, essendo manifestamente finalizzati alla realizzazione di un medesimo disegno criminoso, vanno unificati per continuazione sotto il più grave delitto di cui al capo F) dell'epigrafe come modificato all'udienza del 4-6-1997.

SCOTTO GAETANO

In ordine alla posizione processuale di Scotto Gaetano, imputato nel presente giudizio sia per il delitto di strage e per i reati a questo direttamente collegati, sia per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, va detto che lo stesso è stato

indicato da Scarantino Vincenzo come il soggetto che, tramite l'opera del fratello Pietro, aveva reso possibile l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino utilizzata per organizzare la strage di via D'Amelio. In particolare, si è detto che Scarantino Vincenzo ha riferito di un incontro presso il bar Badalamenti alla Guadagna verso le ore 10,30-11,00 in occasione del quale, mentre si trovava in compagnia di Natale Gambino e Cosimo Vernengo, era giunto Scotto Gaetano a bordo di una autovettura, forse una Fiat 127, guidata dal fratello Pietro, rimasto in auto ad attenderlo, il quale rivolto al Gambino ed al Vernengo aveva pronunciato la frase "mio fratello mi ha detto che la rapina tutto a posto" e, solo dopo avere ricevuto assicurazione di potere parlare in presenza di Scarantino, aveva precisato in modo esplicito che il fratello aveva eseguito l'intercettazione del telefono della madre del dott. Borsellino, provocando una evidente reazione di compiacimento nel Vernengo e nel Gambino, sottolineata con espressioni volgari chiaramente riferite alla possibilità di portare a compimento l'attentato programmato. Lo Scarantino, va ribadito, ha aggiunto di avere assistito la settimana precedente ad un analogo incontro tra le stesse persone nello stesso bar, vedendo in particolare Scotto Gaetano, giunto con una Peugeot insieme al fratello Pietro, rimasto in auto, parlare con Natale Gambino e Cosimo Vernengo, senza tuttavia percepire il contenuto della conversazione. Ha aggiunto, infine, di avere avuto in precedenza occasione di vedere i fratelli Scotto (il che gli aveva consentito di indicarli con esattezza in sede di riconoscimento

fotografico) all'Arenella, ove egli si recava per tenere contatti per il traffico di stupefacenti che gestiva ed ove aveva appreso di analogo traffico dei fratelli Scotto e in particolare di "Tanuzzo", organicamente inserito nella organizzazione mafiosa facente capo a "Ciccio" Madonia.

Orbene, vanno a questo punto richiamate le considerazioni relative alla attendibilità intrinseca di Scarantino Vincenzo in relazione alle prime dichiarazioni rese all'inizio della sua collaborazione con la giustizia. In questa sede va, solo, precisato che non pare possa avere alcuna incidenza su detta attendibilità intrinseca il fatto che Scarantino, parlando di Scotto Gaetano, che ricordiamo è nato il 12-5-1952, lo abbia definito come un "ragazzo" o un "giovane", poiché dal complesso delle dichiarazioni rese in dibattimento e da quelle rese nel corso delle indagini emerge in modo inconfutabile che la proprietà di linguaggio non è certo mai stata una dote di Scarantino Vincenzo (è appena il caso di ricordare che lo stesso Scarantino negli atti di questo processo ha parlato di un tale Santino Amato come di un "ragazzo di quaranta anni") e poiché, comunque, resta il fatto che Scarantino ha riconosciuto fotograficamente lo Scotto senza esitazioni, ha indicato che lo stesso era solo un po' più giovane del cognato Profeta Salvatore ed ha fornito una descrizione fisica del soggetto sufficientemente precisa, per cui può ritenersi che attraverso le espressioni sopra indicate abbia voluto fare riferimento all'aspetto magari giovanile dello Scotto e non certo alla sua età anagrafica.

Altrettanto insignificanti appaiono le formali contraddizioni tra l'affermazione dello Scarantino di avere "conosciuto" Scotto Pietro e la successiva precisazione di averlo solamente visto da una certa distanza, senza averlo mai incontrato e senza che nessuno glielo abbia mai presentato, in questo caso, infatti, neppure di imprecisione terminologica può parlarsi in considerazione dei diversi livelli in cui può concretarsi la conoscenza di una persona e del chiaro significato attribuito dallo Scarantino al termine adoperato di semplice capacità di individuazione fisica della persona indicata come Scotto Pietro. Sempre al profilo della attendibilità generale di Scarantino afferiscono tutti i riscontri evidenziati attraverso le deposizioni dei testi Vallone Maurizio (v. verbale 23-11-1997), Castrogiovanni Rosario (v.verbale 12-11-1997), Bo Mario (v. verbale 26-3-1998), Ricerca Alessandro (v. verbale 15-4-1998) e Maniscaldi Vincenzo (v. verbale 16-4-1998), relativi al fatto che Scotto Gaetano era effettivamente noto come "Tanuzzo", al fatto che trafficava in stupefacenti con il fratello, tanto da figurare nel famoso libro mastro della famiglia Madonia trovato nel covo di via D'Amelio, al fatto di potere disporre di una Peugeot 205 intestata alla moglie, atteso che tutti questi elementi, anche se non possono offrire un riscontro specifico ed individualizzante circa i due incontri di cui ha riferito Scarantino con i fratelli Scotto, contribuiscono ad avvalorare l'attendibilità generale dello Scarantino al riguardo.

Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dal collaboratore Andriotta Francesco su Scotto Gaetano va detto, richiamando quanto si è già rilevato in sede di esame delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia, che tali dichiarazioni non possono assumere il rilievo di autonomo riscontro estrinseco delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo, per la semplice considerazione che Scarantino Vincenzo rappresenta la fonte delle conoscenze dell'Andriotta, il quale ha riferito sul punto solamente le confidenze apprese durante il periodo di comune detenzione, con tutti i limiti e le riserve di cui si è detto. Si è già rilevato che sussiste sicuramente la possibilità che l'Andriotta abbia in parte "arricchito" con notizie di origine giornalistica le confidenze ricevute dallo Scarantino; ciò addirittura appare estremamente probabile quando l'Andriotta ha riferito di avere appreso da Scarantino una notizia che lo stesso non ha mai confermato nel corso delle indagini, che difficilmente avrebbe potuto conoscere e che, viceversa, poteva essere facilmente ricavata con un minimo di fantasia anche da informazioni diffuse dai mezzi di informazione e cioè che Scotto Gaetano abbia potuto portare fuori dal carcere il consenso di Francesco Madonia, suo capo mandamento, all'esecuzione della strage di via D'Amelio. Per contro, il fatto che prima ancora del "pentimento" di Scarantino l'Andriotta abbia fatto riferimento alla figura del fratello di Scotto Pietro, chiamato il "telefonista", indicandolo con estrema precisione come uomo d'onore legato ai Madonia costituisce, a giudizio di questa Corte, un apprezzabile contributo idoneo a

rafforzare l'attendibilità di Scarantino Vincenzo, confermando in particolare il fatto che effettivamente lo Scarantino ebbe a confidarsi sul punto con l'Andriotta, almeno in parte, atteso che solo la successiva attività istruttoria e le dichiarazioni rese molto tempo dopo da diversi collaboratori di giustizia hanno delineato pienamente il ruolo e l'importanza di Scotto Gaetano nel contesto della famiglia mafiosa dell'Arenella e del mandamento di Resuttana capeggiato da Francesco Madonia.

Il riscontro esterno, preciso ed individualizzante, delle attendibili dichiarazioni riguardanti Scotto Gaetano, rese da Scarantino Vincenzo sin dall'inizio della sua collaborazione e mantenute costanti fino alla recente ritrattazione, è costituito, invece, dal fatto che attraverso il complesso degli elementi probatori già approfonditamente esaminati è stato accertato che, proprio come ha riferito lo Scarantino, Scotto Pietro, su richiesta del fratello Gaetano, ha effettivamente eseguito una intercettazione telefonica sull'utenza in uso alla madre del dott. Borsellino, contribuendo in tal modo alla organizzazione della strage di via D'Amelio. Sulla base di tale presupposto, infatti, le dichiarazioni originarie di Scarantino Vincenzo assumono una consequenzialità logica, anche sotto il profilo del rispetto delle regole comportamentali di "Cosa Nostra", assolutamente incontestabile, poiché appare di tutta evidenza la ragione per la quale i contatti per riferire sull'andamento e sull'esito dell'intercettazione con il gruppo che si stava occupando della fase materialmente esecutiva della strage dovevano essere tenuti, proprio come si ricava dal racconto di

Scarantino, da Scotto Gaetano, uomo d'onore appartenente al mandamento sul cui territorio doveva essere realizzata la strage, e non potevano essere tenuti direttamente dal fratello Pietro, che a dire di tutti i collaboratori di giustizia successivamente sentiti non era "uomo d'onore", anche se era coinvolto nei traffici del fratello ed anche se aveva materialmente eseguito le operazioni tecniche necessarie per l'intercettazione, poiché sarebbe stato sicuramente al di fuori di ogni regola, mafiosa e persino logica, che quest'ultimo, magari in un periodo di temporanea assenza del fratello Gaetano, potesse recarsi da solo alla Guadagna per comunicare agli uomini d'onore della zona l'esito della attività svolta su incarico del fratello. Certamente l'esito positivo di una delicatissima operazione quale l'intercettazione telefonica eseguita era così importante per gli interessi del gruppo che stava organizzando l'attentato che avrebbe giustificato il rientro urgente con qualunque mezzo di Scotto Gaetano per dare una comunicazione che lui solo avrebbe potuto dare in base alle regole di segretezza che caratterizzano l'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra"; persino il fatto che Scotto Pietro sia rimasto all'interno dell'autovettura con cui aveva accompagnato il fratello Gaetano, senza partecipare alla discussione tra uomini d'onore all'interno del bar della Guadagna, puntualmente riferito dallo Scarantino, rientra perfettamente nelle regole non scritte di riservatezza e di compartimentazione che costituiscono l'essenza della associazione mafiosa in questione.

Ma, un ulteriore, rilevante, riscontro estrinseco individualizzante nei confronti dell'imputato Scotto Gaetano può trarsi dall'esito delle prove assunte circa l'alibi prospettato dallo stesso imputato con riferimento alle due occasioni di incontro presso il bar della Guadagna riferite da Scarantino Vincenzo. Al riguardo va rilevato che dal complesso delle testimonianze e delle prove documentali acquisite sia nel presente giudizio che nel processo n.9/94 RGCA, i cui verbali sono stati dichiarati in larga misura utilizzabili in questa sede, emerge come dato incontestato che Scotto Gaetano il mese di luglio del 1992 lo ha trascorso prevalentemente a Sala Bolognese, ove da alcuni mesi stava curando con la sua impresa edile la costruzione la costruzione di una villa di tali Roncarati, lavori che si sono protratti poi anche nei mesi successivi, e che nello stesso periodo si è recato a Palermo in occasione della morte del suocero, deceduto il 20 luglio, partecipando anche ai funerali dello stesso. Nel corso del procedimento n.9/94 RGCA la difesa ha articolato una complessa prova testimoniale e documentale diretta essenzialmente a dimostrare che, ad eccezione del suddetto brevissimo soggiorno a Palermo in occasione alla morte del suocero, successivo comunque alla strage di via D'Amelio, Scotto Gaetano è rimasto ininterrottamente per tutto il mese di luglio a Sala Bolognese, per cui non poteva essere stato protagonista dei due incontri al bar della Guadagna di cui ha riferito Scarantino Vincenzo.

Appare opportuno a questo punto, al fine di facilitare l'analisi, raggruppare le prove testimoniali acquisite su richiesta della difesa in relazione all'alibi di Scotto Gaetano nel processo sopra indicato.

Un primo gruppo di testimonianze proviene da soggetti legati da un rapporto di lavoro dipendente a Scotto Gaetano ed impiegati in modo continuativo nel luglio 92 presso il cantiere di Sala Bolognese, come Randazzo Salvatore, Guercio Antonino, Longobardo Michele e Caraccio Francesco, i quali hanno sostenuto con lievi differenziazioni (Randazzo Salvatore ad esempio si è assentato dal cantiere per un intervento chirurgico della moglie dal 16 al 21 luglio) che Scotto Gaetano non si era allontanato nel mese di luglio da Sala Bolognese, giungendo alcuni ad escludere (v. dichiarazioni di Guercio e Caraccio) che lo Scotto non aveva fatto rientro a Palermo neppure nel periodo della morte del suocero, circostanza questa sicuramente esclusa dalle ulteriori prove acquisite (v. dichiarazioni di padre Bumbalo nel presente giudizio). Tali dichiarazioni comunque, al di là del dato incontestato che Scotto Gaetano ha materialmente e personalmente diretto i lavori presso il cantiere di Sala Bolognese rimanendo in tale centro per quasi tutto il mese di luglio del 1992, non valgono a dimostrare l'assunto che lo stesso imputato non possa essersi trovato a Palermo nelle due occasioni indicate da Scarantino Vincenzo, verificatesi il sabato 18 luglio ed il sabato precedente, ovvero un altro giorno della settimana precedente la strage, per una serie di ragioni che ne incrinano fortemente la attendibilità nella parte

in cui tendono a dimostrare una ininterrotta presenza a Sala Bolognese di Scotto Gaetano:

- perché provengono da soggetti legati da rapporti di lavoro e taluni anche da rapporti di personale gratitudine all'imputato (si pensi solo al teste Randazzo in cui favore lo Scotto si è interessato con il prof. Maurizio Romano per fare curare la moglie);
- perché appaiono sospette quando i testi non danno prova di una analoga precisione nel ricordare fatti e date, su espressa sollecitazione del P.M., in relazione a periodi più recenti o più significativi della loro vita;
- perché sono palesemente contraddette da dati oggettivamente riscontrati in relazione alla asserita presenza di Scotto Gaetano in Sala Bolognese in periodi diversi dal luglio 1992;
- perché risultano compromesse sotto il profilo della genuinità in quanto precedute da una anomala audizione collettiva da parte dell'attuale difensore di Scotto Gaetano dei testi Guercio, Longobardo e Caraccio, in base alla previsione dell'art.38 disp. att. c.p.p., confermata dagli stessi testi in sede di controesame del P.M.;
- perché, infine, tenuto conto del fatto che il sabato in cantiere si osservava un orario ridotto (v. al riguardo le dichiarazioni, a tratti divergenti ed imprecise dei medesimi testi), salvo casi eccezionali in cui si era lavorato anche di domenica,

appare probabile che i dipendenti impiegati presso il cantiere di Sala Bolognese possano, anche in buona fede, non avere neppure percepito un breve allontanamento nei fine settimana di Scotto Gaetano, il quale, va ricordato, non era soggetto all'osservanza di orari di lavoro ed aveva ragione di non essere presente in modo continuativo in cantiere anche per attività organizzative connesse al suo ruolo imprenditoriale.

Un altro gruppo di testimonianze proviene dai committenti e dai responsabili tecnici della costruzione che stava realizzando l'impresa di Scotto Gaetano a Sala Bolognese, come Tosi Roberto, progettista della villa, Balboni Antonio, responsabile dei calcoli in cemento armato, Roncarati Sergio e Roncarati Arrigo, componenti della famiglia proprietaria della villa in costruzione (v. dichiarazioni dagli stessi rese alle udienze del 17-10-1995 nel processo n. 9/94 R.G.C.A.). Anche tali dichiarazioni, tuttavia, non valgono a provare, al di là della generica presenza dello Scotto presso il cantiere di Sala Bolognese nel luglio 92, il fatto che lo stesso non si sia mai allontanato per brevi periodi nello stesso arco di tempo, poiché dette dichiarazioni o ricollegano la presenza dello Scotto in cantiere a momenti particolari della costruzione che peraltro risultano anteriori rispetto alle date indicate dallo Scarantino (v. dichiarazioni dei testi Tosi e Balboni), ovvero forniscono indicazioni generiche che confermano il fatto che lo Scotto potesse allontanarsi per brevi periodi senza che la sua assenza venisse notata, come risulta ad esempio dall'esame di Roncarati Arrigo, caratterizzato

peraltro da ripetute contraddizioni efficacemente rimarcate dalle contestazioni operate dal P.M. e segnato negativamente sotto il profilo della genuinità dei ricordi dal fatto che lo stesso teste ha riferito di avere incontrato prima del suo esame il difensore dell'imputato e di essere stato da lui sentito, anche in questo caso con l'anomala presenza del fratello e persino di un fratello dello Scotto, e sollecitato a ricordare come unico periodo di assenza dal cantiere quello della morte di un congiunto dello Scotto (v. al riguardo le contestazioni operate dal P.M. negli esami del 17-10-1995 resi da Roncarati Sergio e Roncarati Arrigo).

Una considerazione a parte merita la deposizione di Giannusa Sergio (v. verbale in data 10-10-1995 nel processo n.9/94 R.G.C.A.), poiché quest'ultimo, ben noto ai collaboratori di giustizia Cannella ed Onorato, coimputato e compagno di detenzione di Scotto Gaetano per traffico di stupefacenti ed associazione finalizzata al traffico, sicuramente aveva all'epoca dei fatti un rapporto particolarmente stretto con Scotto Gaetano, al punto da assumere, come confermato dal collaboratore Di Filippo Pasquale, le vesti di una specie di factotum di sua assoluta fiducia che si recava a Sala Bolognese ove ha firmato una bolla di consegna materiale il 18 luglio 92 e che è stato fermato per due volte a bordo della Peugeot 205 intestata a D'Amore Cosima, moglie dello Scotto. Alla luce di tali elementi l'affermazione del Giannusa, secondo cui aveva avuto occasione di firmare documenti di consegna di materiali quando Scotto Gaetano era impegnato in altre attività, assicurando che comunque questi era

contestualmente presente nel cantiere di Sala Bolognese, non appare attendibile ed appare piuttosto come un tentativo di coprire un possibile allontanamento dello Scotto dalla località sopra indicata, sia perché le giustificazioni addotte dal Giannusa circa la sua presenza presso il cantiere di Sala Bolognese appaiono confuse ed improbabili, mentre appare pienamente giustificata in caso di allontanamento dello Scotto la presenza di un uomo di sua fiducia in cantiere, sia perché quest'ultima spiegazione meglio si concilia con il rapporto particolarmente intenso ed oscuro che lega i due soggetti, connesso probabilmente a comuni interessi delittuosi come quelli oggetto del procedimento a loro carico, sia, infine, perché l'assunto risulta palesemente contraddetto dalle dichiarazioni, certamente disinteressate ed attendibili rese dal teste Pallotti Umberto (v. dichiarazioni in data 17-10-1995 nel processo n.9/94 R.G.C.A.), autista della ditta EDIL B fornitrice di materiali edili per il cantiere di Sala Bolognese, il quale ha precisato che le bolle di accompagnamento venivano sempre firmate da Scotto Gaetano personalmente e, solo quando questi era assente venivano firmate da un operaio. Pertanto appare ragionevole ritenere che la firma di Giannusa Sergio sul documento di accompagnamento in data 18 luglio 1992 induca a ritenere probabile non già la presenza in cantiere dello Scotto, verbalmente asserita dal Gennusa, evidentemente interessato a confermare l'alibi dello Scotto, bensì l'esatto contrario.

In ogni caso, poi, diverse acquisizioni probatorie confermano in modo inequivoco che anche nel mese di luglio del 1992 Scotto Gaetano si è recato a Palermo altre volte, oltre quella già nota in occasione della morte del suocero:

- perché lo stesso teste Pallotti ha riferito che in precedenza almeno una volta aveva appreso dagli operai e dallo stesso Scotto che questi aveva fatto rientro a Palermo promettendogli persino di portargli dei pesci;
- perché il teste Valentino Alfredo, che è il soggetto che ha procurato il lavoro di Sala Bolognese alla ditta di Scotto Gaetano, come è emerso attraverso le contestazioni operate dal P.M., ha dichiarato nel corso delle indagini di avere visto più volte a Palermo Scotto Gaetano mentre era in attività il cantiere di Sala Bolognese, anche se poi in dibattimento ha modificato tali dichiarazioni, rendendosi conto della gravità di tali dichiarazioni per la posizione di Scotto Gaetano, a lui legato da rapporti poco chiari ma sicuramente intensi (basti ricordare, oltre al lavoro procurato per la costruzione della villa dei Roncarati, che il figlio del Valentino è stato coinvolto in una vicenda di truffa, ricettazione e spaccio di monete false proprio insieme allo Scotto ed a Gennusa Sergio, come confermato da quest'ultimo nel verbale sopra citato f.182);
- perché, infine, il collaboratore di giustizia Onorato Francesco, sulla cui attendibilità intrinseca si è già detto, ha dichiarato che proprio nell'estate in cui si è verificata la strage di via D'Amelio si era interessato con tale Lucido, titolare dello

stabilimento balneare della “Marsa”, ricadente nel territorio della famiglia mafiosa dell’Onorato, per fare ottenere allo Scotto una cabina che lo stesso doveva utilizzare insieme all’amante Cusimano Rosalia con l’intesa che i nomi di entrambi non venissero registrati (cosa questa che spiega l’intervento di un esponente locale della organizzazione mafiosa, trattandosi di una questione riservata e delicata, collegata alla esigenza di coprire una relazione adulterina), precisando che lo stesso Lucido gli aveva riferito di avere visto “Tanuzzo” alla “Marsa” in più occasioni nei mesi di luglio ed agosto del 1992.

Neppure le prove documentali prodotte dalla difesa e l’analisi del tabulato telefonico dell’utenza cellulare all’epoca in uso a Scotto Gaetano consentono di ritenere fondato l’assunto difensivo secondo cui quest’ultimo nel luglio del 1992 e, in particolare, nei due giorni indicati da Scarantino Vincenzo come data degli incontri al bar della Guadagna, non si sarebbe mai allontanato da Sala Bolognese se non per recarsi al funerale del suocero. Invero, con riferimento a tali periodi (come si è detto Scarantino ha indicato con assoluta precisione il mattino del sabato 18 luglio e in modo meno preciso il sabato precedente o un giorno vicino), gli ultimi documenti firmati dallo Scotto prima delle date indicate da Scarantino indicano la data del 10 luglio, ore 8,40 (nessun altro documento risulta firmato nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13) e la data del 16 luglio, ore 7,30, mentre l’unica bolla del 18 luglio è firmata da

Giannusa Sergio, il che, come si è detto, conferma ulteriormente l'ipotesi che Scotto Gaetano fosse in quel momento assente dal cantiere di Sala Bolognese.

L'analisi del tabulato del cellulare in uso allo Scotto porta a conclusioni sostanzialmente coincidenti, poiché, come si evince dalle precise indicazioni fornite dall'ispettore Maniscaldi, risultano registrate una telefonata in uscita alle ore 7.10 del 17 luglio 1992 ed altre chiamate il successivo 18 luglio dopo le ore 22.34 effettuate tutte dal distretto di teleselezione di Bologna (051), mentre con riferimento alla settimana precedente risulta una telefonata in uscita il 10 luglio alle ore 15.05 ed un'altra telefonata, pure in uscita, l'11 luglio alle ore 23.37, sempre dal distretto telefonico sopra indicato (:la prima telefonata del 17 luglio è diretta all'utenza di Palermo del prof. Romano, la telefonata del 18 luglio è diretta all'utenza del suocero dello Scotto D'Amore Rosario, la telefonata del 10 luglio è diretta all'utenza di Orecchio Salvatore, quella del giorno 11 luglio è diretta alla abitazione di Palermo dello Scotto). Nessuna telefonata in entrata risulta nell'arco di tempo tra le ore 7.10 del 17 luglio 92 e le ore 22.34 del 18 luglio 92 (intervallo di oltre 39 ore), nonché nell'arco di tempo tra le ore 15.05 del 10 luglio 92 e le ore 23.37 dell'11 luglio 92 (intervallo di oltre 32 ore), per cui appare probabile che l'utenza cellulare sia stata spenta in tali due spazi di tempo, il che potrebbe costituire una opportuna cautela per chi avesse voluto evitare di dare indicazioni circa il luogo ove si trovava attraverso la

possibile individuazione delle “cellule” telefoniche attivate tramite eventuali chiamate.

Piuttosto, ciò che si evince in generale dalle precise indicazioni fornite dall'ispettore Maniscaldi sulla base dell'analisi del tabulato completo riguardante l'intero periodo di durata dei lavori eseguiti nel cantiere di Sala Bolognese dallo Scotto, è che l'uso quasi parsimonioso e cauto (limitato cioè ad un uso esclusivo nell'area telefonica di Sala Bolognese) dell'utenza telefonica cellulare in oggetto nel luglio '92 in cui si è verificata la strage risulta in evidente contrasto con l'uso della medesima utenza cellulare nel restante periodo, molto più intenso e non più limitato al solo distretto telefonico bolognese (risultano, infatti, diverse telefonate in cui sono attivate dal cellulare in oggetto “cellule” di altre zone del territorio italiano), come se l'utente non si curasse più di potere dare indicazioni attraverso l'uso del cellulare del luogo in cui si trovava in periodi diversi dal mese di luglio del 1992.

In definitiva, dunque, ciò che emerge dalla verifica dell'alibi di Scotto Gaetano è che quest'ultimo nel luglio '92 non è rimasto ininterrottamente a Sala Bolognese, ma si è recato più volte a Palermo (anche in occasioni diverse da quella legata alla morte del suocero), ove ben poteva trovarsi sia il mattino del sabato 18 luglio, che il sabato 11 luglio, risultando dai documenti acquisiti e dall'analisi del traffico telefonico della utenza cellulare che aveva in uso all'epoca due significativi spazi di tempo di oltre trenta ore ciascuno in corrispondenza dei suddetti giorni in cui manca qualsiasi

indizio che possa confermare la presenza dello Scotto in Sala Bolognese ed in cui, per contro, tenuto conto del fatto che una bolla di accompagnamento viene firmata da un uomo di fiducia dello Scotto il 18 luglio, che verosimilmente l'apparecchio cellulare era stato tenuto spento nei due periodi sopra indicati e che l'uso del medesimo cellulare nel periodo precedente e successivo al luglio 92 risulta ben diverso, sussistono indizi convergenti per ritenere che lo Scotto non si trovasse presente nel cantiere di sala Bolognese e che, comunque, abbia adottato idonee cautele per evitare che potesse essere accertato in futuro una eventuale permanenza in luoghi diversi dal cantiere di Sala Bolognese.

Appare di tutta evidenza, anche a prescindere da una attenta analisi di orari dei collegamenti aerei tra Bologna e Palermo, che uno spazio di oltre trenta ore avrebbe consentito a chiunque si trovasse nelle condizioni dello Scotto di recarsi tranquillamente a Palermo per fare poi rientro nella sede bolognese sia utilizzando il mezzo aereo, sia, per quanto con maggiore fatica, utilizzando un mezzo di locomozione diverso come l'autovettura, sia, infine, utilizzando una delle innumerevoli combinazioni tra più mezzi di trasporto (ad esempio recandosi in auto, in treno o altro in un certo luogo e raggiungendo con il mezzo aereo un altro luogo in prossimità del luogo di destinazione), cautela questa particolarmente opportuna per chi avesse l'esigenza di impedire o almeno rendere estremamente difficile la ricostruzione dei suoi spostamenti in un certo periodo.

Proprio in considerazione di tali elementari considerazioni la Corte ha ritenuto del tutto inconducente e superfluo l'accertamento richiesto dalla difesa di Scotto Gaetano, diretto a verificare eventuali spostamenti dell'imputato nei giorni indicati da Scarantino attraverso l'individuazione di tutti i passeggeri che nei due fine settimana sopra indicati avevano utilizzato i collegamenti aerei tra Bologna e Palermo e ciò anche perché:

- è notoria la possibilità di utilizzare un biglietto aereo intestato ad una persona diversa e persino inesistente data l'assenza di controlli da parte delle società di trasporto aereo;
- non vi è alcun indizio che induca a ritenere che ScottoGaetano si sia avvalso delle ordinarie comunicazioni aeree sulla tratta Bologna-Palermo-Bologna, atteso che lo stesso potrebbe essersi servito di mezzi di locomozione diversi o variamente combinati, utilizzando eventualmente scali aeroportuali diversi da quelli di Bologna e di Palermo, sfruttando eventualmente il vantaggio di muoversi da una delle zone con la maggiore concentrazione di aeroporti dell'intero territorio italiano;

La sorprendente coincidenza tra le due sole zone di ombra nell'alibi di Scotto Gaetano nell'arco di un intero mese accertate solamente nel corso del primo processo dopo la collaborazione di Scarantino e le indicazioni precise fornite proprio da Scarantino Vincenzo circa i due incontri con Scotto Gaetano al bar della Guadagna vanno ben oltre la semplice possibilità di una fortuita coincidenza e rappresenta, a

giudizio di questa Corte, un ulteriore significativo riscontro di carattere oggettivo alla chiamata in correità eseguita da Scarantino Vincenzo, che si aggiunge a tutti gli altri elementi di prova relativi alla effettiva esecuzione della intercettazione telefonica sull'utenza in uso alla madre del dott.Borsellino eseguita dal fratello di Scotto Gaetano, che ha formato oggetto dei due incontri sopra indicati e che, come si è detto, deve essere posta in diretta correlazione alla organizzazione ed alla esecuzione della strage di via D'Amelio.

Pertanto, in linea con i principi evidenziati in tema di valutazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art.210 c.p.p. da imputati del medesimo reato o di reati connessi, appare conforme a giustizia, in considerazione dei molteplici riscontri individualizzanti alle originarie dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, ritenute intrinsecamente attendibili per le considerazioni sopra esposte, ritenere ampiamente provata la colpevolezza di Scotto Gaetano in ordine al delitto di strage di cui al capo F) dell'epigrafe ed ai connessi reati di cui ai restanti capi da A) ad H) dell'epigrafe.

Altrettanto provata appare la penale responsabilità dell'imputato Scotto Gaetano anche in ordine al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo I) dell'epigrafe, in quanto, in aggiunta a tutti gli elementi sin qui evidenziati con riferimento alla partecipazione ad una strage eseguita come si è detto in funzione del perseguimento dei fini primari della organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra", deve rilevarsi che numerosi collaboratori di giustizia, sulla cui attendibilità

intrinseca si è già riferito, come Ferrante Giovan Battista, Onorato Francesco (che va ricordato ha indicato lo Scotto come sottocapo della famiglia dell'Arenella), Lo Forte Vito, Di Filippo Pasquale, Calvaruso Antonio, Cucuzza Salvatore, Favaloro Marco e Trudettino Ignazio, hanno indicato in modo assolutamente concorde ed univoco Scotto Gaetano come “uomo d'onore, peraltro di notevole spessore criminale per l'ampiezza dei traffici di stupefacenti gestiti e per gli stretti collegamenti con famiglie di spicco come quelle dei Galatolo, dei Fidanzati e dei Madonia, organicamente inserito nella famiglia mafiosa dell'Arenella, facente parte del mandamento di Resuttana, retto all'epoca della strage da Francesco Madonia. Gli stessi collaboratori di giustizia hanno altresì indicato in modo preciso e circostanziato i traffici illeciti ed i collegamenti criminosi dello Scotto, fornendo particolari che sono stati analiticamente verificati in sede di riscontro attraverso le indagini al riguardo svolte dagli organi inquirenti e su cui hanno ampiamente riferito in dibattimento i testi Vallone Maurizio (con particolare riferimento al rinvenimento del cd. libro mastro nel covo di via D'Amelio in cui figurava l'annotazione di traffici di stupefacenti da parte di tale “Tanuzzo” concordemente indicato come Scotto Gaetano), Bo Mario, Ricerca Alessandro e Maniscaldi Vincenzo, alle cui dettagliate dichiarazioni si rinvia per completezza.

Pertanto deve essere affermata la penale responsabilità di Scotto Gaetano in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti, che vanno unificati per continuazione, stante la

evidente riconducibilità ad un medesimo disegno criminoso, sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F) della epigrafe.

CALASCIBETTA GIUSEPPE

Calascibetta Giuseppe nel presente procedimento è imputato del reato di strage, degli altri reati a questo connessi, nonché del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Circa il reato di strage deve osservarsi che il Calascibetta è chiamato in correità da Scarantino Vincenzo, la cui attendibilità intrinseca è stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte nei termini sopra esposti. In particolare Scarantino ha indicato Calascibetta come il proprietario della villa dove si sarebbe tenuta la riunione organizzativa della strage e che lo aveva accompagnato presso Peppuccio Romano a procurare la bombola richiesta da Aglieri e Profeta.

Ora, nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato Calascibetta Giuseppe in relazione al fatto criminoso in esame; tale insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla assenza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione del Calascibetta al fatto per cui è processo.

Ciò in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono comunque ricollegati al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi circa la villa del

Calascibetta, la sua ubicazione, la stanza della riunione ed il suo arredamento, le modalità di parcheggio delle automobili degli intervenuti ecc.); tali elementi riguardando esclusivamente il fatto oggettivo e non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato con un altro soggetto, pertanto risultano tutti privi del carattere individualizzante ed inidonei ad accertare i profili del fatto relativi alla partecipazione del Calascibetta .

Non vi è stato alcun altro collaboratore che abbia indicato Calascibetta Giuseppe quale partecipe a fasi della strage di via D'Amelio per averne avuto contezza direttamente, ovvero indirettamente per averlo appreso da altri, nè sono stati apportati elementi di natura diversa dalle chiamate in correità che possano comunque fungere da elemento esterno di riscontro con funzione individualizzante. Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del Calascibetta alla famiglia della Guadagna, la sua vicinanza e la stretta comunanza di interessi criminali con Aglieri Pietro e Greco Carlo, la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, nonché la compartecipazione con questi e con altri imputati nel presente procedimento a traffici illeciti, e ciò perchè si tratta non solo di fatto oggettivamente diverso ed ulteriore rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbe in ipotesi essere utilizzato quale argomento logico

ad corroborandum, ma soprattutto si tratta di argomento probatorio di carattere logico del tutto insufficiente a fungere da riscontro.

Circa la villa del Calascibetta sita in fondo Marino ed indicata come sede della riunione, questa è stata oggetto di vasta attività di riscontro sulla quale hanno riferito il dott. Bo, l'ispettore Sanfilippo Felice, l'ispettore Maniscaldi Vincenzo e l'ispettore Zerilli Maurizio. E' stato accertato che la villa di fondo Marino insisteva su un terreno acquistato con atto di compravendita intestato al cognato di Calascibetta, tale Di Caccamo Francesco, e tale nome è anche quello impresso sul campanello, sono stati inoltre redatti rilievi video-fotografici e planimetrici della villa effettuati nel 1995-1996, ed è emerso che, in particolare, la strada che porta alla villa del Calascibetta che in un primo tratto era larga cinque metri e novanta permettendo il parcheggio di autovetture, nel secondo tratto, più prossimo, alla villa era larga circa due metri e novanta con conseguente impossibilità di transito per due macchine procedenti in opposte direzioni. Inoltre di fronte alla villa vi era un terreno coltivato ad agrumeto mentre dalla villa attigua, appartenente a tale Vinchiaturò, erano state effettuate prove di visibilità risultando che solo da una finestra dell'immobile del Vinchiaturò era possibile osservare l'ingresso al salone della villa del Calascibetta ma non il suo interno, stante anche la presenza di alberi che ostruivano la visuale completa del cortile e dell'interno del salone. Il dott. Bo Mario ha riferito di avere appurato che i vicini, appunto i Vinchiaturò, nel 1992 non abitavano

stabilmente nella villetta. Circa l'interno della villa sono stati descritti il cancello apribile a distanza, il cortile, lo scivolo, le piante, le porte finestre di accesso al salone, nonché l'interno della stanza e l'arredamento. Si è accertato che il tavolo da cucina è allungabile con assi, come dimostrato dalla linea di congiunzione tra due piani separabili, che il frigorifero era stato spostato dalla sua sede originaria descritta da Scarantino, come dimostrato da un alone di affumicatura nella parete, dalla cornice di legno della cucina componibile che appariva con evidenza tagliata proprio all'altezza della affumicatura e dal fatto che la ubicazione del frigorifero al momento dell'accertamento non appariva la più congrua aprendosi lo sportello quasi al limite della porta. Si è accertato, inoltre, che nella villa sono state effettuate perquisizioni domiciliari il 26 marzo 1993, il 28 gennaio ed il 7 maggio 1994, il 22 febbraio 1995 e tutti i testi hanno escluso che prima di queste date fossero state effettuate perquisizioni o sopralluoghi nella villa da parte di qualsiasi forza di Polizia, essendo stato localizzato tale immobile molto tempo dopo le stragi, quando il gruppo Falcone Borsellino era già da tempo stato costituito. I testi sopra indicati hanno confermato che Calascibetta nel 1992 era latitante, ma non era oggetto di ricerche particolarmente attive, queste si concentravano soprattutto nella casa di via Sergi n. 5, che fino al 1993 risultava essere l'abituale dimora del Calascibetta, e si erano rivolte alla villa di fondo Marino per la prima volta il 19.2.1993, grazie agli uomini del commissariato Brancaccio. A tal proposito l'ispettore Zerilli Maurizio, nello spiegare le modalità

con le quali è stato catturato il latitante Calascibetta Giuseppe in data 25.4.1994 ha riferito di essersi basato su alcune frasi captate nel corso di un'intercettazione ambientale presso la villa di fondo Marino, nelle quali la moglie faceva riferimento a degli effetti personali dimenticati lì dal Calascibetta, nonché su rumori captati all'interno dell'abitazione quando tutti i familiari erano assenti, circostanza indicativa della presenza del Calascibetta nella villa; significativamente il teste ha precisato che si è fatto ricorso al servizio di intercettazione ambientale in quanto era impossibile piazzare delle telecamere prossime alla casa che dava su una strada chiusa e stretta, con diverse ville appartenenti a persone tra cui intercorrevano rapporti di conoscenza, e comunque di zona visibile solo da un ponte sul viale Regione Siciliana ad una certa distanza.

Tutti gli elementi di prova riguardanti la villa di fondo Marino di proprietà del Calascibetta e, in particolare i dati descrittivi fungono sicuramente da riscontro oggettivo alle dichiarazioni di Scarantino sia sotto il profilo della logicità intrinseca del racconto relativo alla famosa riunione, sia sotto il profilo della sua conoscenza dei luoghi che certamente non poteva essere stata acquisita in occasione di casuali visite: il cancello, lo scivolo, le porte finestre del salone, il tavolo allungabile, la posizione del frigorifero, come doveva essere prima dello spostamento effettuato verosimilmente nel tentativo di mutare l'aspetto dell'ambiente, costituiscono evidenti riscontri oggettivi e dimostrano la profonda conoscenza da parte dello Scarantino

della villa e del suo interno. La particolare ubicazione della villa, il fatto che il salone non fosse visibile dall'esterno e che l'area non fosse interessata da particolari ricerche della polizia, dimostrano inoltre che si trattava di un posto "sicuro" in cui ben poteva essere organizzata una riunione come quella descritta da Scarantino. Tuttavia tutti questi elementi non valgono a confermare ab extrinseco la chiamata in correità del Calascibetta almeno relativamente al fatto della partecipazione alla strage, perchè sono privi di carattere individualizzante e persino della necessaria specificità, dal momento che lo Scarantino ben avrebbe potuto conoscere tali particolari frequentando la villa del Calascibetta, cosa peraltro probabile stante gli accertati rapporti tra i due, a prescindere dalla partecipazione alla riunione organizzativa della strage.

In sostanza, dunque, gli elementi sopra riportati costituiscono sicuramente importanti riscontri intrinseci alle dichiarazioni di Scarantino e dimostrano non solo l'approfondita conoscenza tra quest'ultimo ed il Calascibetta, che sicuramente può derivare dalla comune partecipazione alle attività delittuose ivi compiute riconducibili alla comune partecipazione a "cosa nostra", ma anche l'idoneità della villa ad incontri tra uomini d'onore, la possibilità logica di una riunione di mafia anche di rilevante importanza, tuttavia, non avendo il requisito della individualizzazione, non possono in alcun modo dimostrare in via diretta lo svolgimento in quella villa di quella riunione, nè la partecipazione ad essa del Calascibetta. Quindi, nonostante vi sia stata una chiamata in correità qualificata, e

cioè, in linea di massima dotata dei requisiti dell'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, nei termini già precedentemente illustrati, tale chiamata non può autorizzare ad affermare con sicurezza la responsabilità del chiamato. Non può concordarsi con quell'indirizzo giurisprudenziale minoritario, peraltro ampiamente superato, il quale ritiene che i riscontri relativi al fatto complessivo inteso nella sua oggettività possano "investire" anche la partecipazione del chiamato in correatà; ciò per un duplice ordine di ragioni: sul piano teorico perchè non rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale, sul piano logico perchè la chiamata in correatà non individualizzata non può costituire prova sicura ed inequivoca di colpevolezza, consentendo la fungibilità del chiamato in correatà senza alcuna conseguenza per la logicità della chiamata.

In applicazione delle massime della Suprema Corte sopra riportate deve concludersi che, nel caso di specie, i riscontri non siano stati individualizzanti, non abbiano cioè alcuna attitudine a confermare i profili del fatto che riguardino il chiamato in correatà, non consentendo di collegare il fatto di strage di cui alla rubrica a all'imputato Calascibetta Giuseppe, che pertanto deve essere assolto dal delitto di strage di cui al capo F) e dai reati satellite di cui ai restanti capi da A) ad H) dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

Diverse considerazioni devono svolgersi per quanto riguarda l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale il Calascibetta è

stato chiamato in correità da numerosi collaboratori di giustizia con chiamate convergenti ed integranti il fenomeno della cosiddetta “ convergenza del molteplice”.

In primo luogo lo Scarantino, che ha dichiarato di conoscere il Calascibetta fin dal 1979, lo ha indicato come uomo d'onore della Guadagna con la carica di capodecina, presente nella sala di Pasquale Tranchina alla sua cerimonia di affiliazione, suo fornitore di sigarette di contrabbando, estortore, partecipe all'omicidio di Santino Amato, responsabile della scomparsa di Bonanno e dell'omicidio di Lombardo, avvenuto proprio a casa Calascibetta, responsabile insieme a Profeta, Carlo Greco ed Aglieri della uccisione di Giovanni Bontade e della moglie, con un'attività lecita di costruttore nella ditta fittiziamente intestata a Calascibetta Luigi, proprietario di un deposito dove doveva essere ucciso Cancemi e dove erano soliti sciogliere nell'acido i cadaveri eliminando poi quanto rimasto nell'imbocco diretto alle fognature.

Altre indicazioni di Calascibetta come uomo d'onore sono state fatte da: Di Flippo Pasquale, che lo ha indicato come appartenente alla famiglia di Santa Maria di Gesù per averne sentito parlare da un nipote, tale Prester; Francesco Paolo Anselmo, che lo ha conosciuto e ne ha sentito parlare come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille; Drago Giovanni, che lo ha conosciuto personalmente per essergli stato ritualmente presentato come uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, come persona di massima fiducia di Pietro Aglieri, che spesso contattava quando si

dovevano prendere appuntamenti tra Graviano ed Aglieri; Mutolo Gaspare, che lo ha conosciuto e ne ha sentito parlare da Marchese Giuseppe come autore insieme a Nino Marchese dell'omicidio di un certo Accardi avvenuto al villaggio Santa Rosalia; Marchese Giuseppe, che lo indica come uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, presentatogli mentre entrambi si trovavano detenuti all'Ucciardone; Favaloro Marco, che era andato a trovarlo presso gli uffici a piazza Guadagna e che su indicazione di Nino Madonia e di Galatolo ha saputo che si trattava di un uomo d'onore della famiglia della Guadagna; Augello Salvatore, che lo ha conosciuto fin dai tempi in cui frequentava corso Tukory ed era dedito ai furti di appartamento, e che ha aggiunto di avere successivamente appreso dal fratello Roberto che il Calascibetta era diventato uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, vicino a Pietro Aglieri, precisando di averlo personalmente visto alla Guadagna in compagnia di Scarantino ed Aglieri; Marino Mannoia Francesco, che lo ha conosciuto fin da ragazzo e lo ha indicato come uomo d'onore già dal 1982, vicino ad Aglieri, Profeta, Carlo Greco, i fratelli Gambino, la Mattina ecc., precisando che si occupava della riscossione di tangenti e di traffico di stupefacenti insieme a Carlo Greco; Brusca Giovanni, che ha dichiarato di averlo incontrato in occasione di visite ad Ignazio Pullarà e di avere saputo che abitava alla Guadagna; Cancemi Salvatore, al quale era stato presentato da Profeta Salvatore come uomo d'onore della Guadagna, che spesso incontrava alla Guadagna in compagnia di Carlo Greco, Profeta e La

Mattina, persone cui era particolarmente vicino e con le quali trafficava; Contorno Salvatore, che lo ha conosciuto fin dai tempi in cui era un ladruncolo, per diventare, successivamente alla guerra di mafia, persona importante nell'ambito di cosa nostra, partecipe dell'omicidio di Benedetto Grado, trafficante e vicino ad Aglieri, Greco, Profeta, Gambino ecc...; Cannella Tullio, che ne ha parlato a proposito della lite del cognato con il Gambino nel corso della quale il Calascibetta gli disse di non passare più alla Guadagna, fornendo poi il luogo di incontro per la pacificazione, e di avere saputo da Bagarella o da Mangano che il Calascibetta in compagnia di Scarantino aveva partecipato all'omicidio di Inzerillo; Cucuzza Salvatore, che ha dichiarato di conoscerlo bene come uomo d'onore di Santa Maria di Gesù.

Tutte le dichiarazioni sopra riportate, sottoposte alla verifica dell'attendibilità si sono rivelate perfettamente credibili e supportate da elementi esterni di verifica, ed appaiono perfettamente convergenti relativamente all'indicazione del Calascibetta come uomo d'onore della famiglia della Guadagna, circa la carica formale le indicazioni non sono del tutto concordi, tuttavia i collaboratori riferiscono di periodi differenti e, a partire dagli anni '90 in poi, sono tutti concordi nell'attribuzione di una particolare posizione di rilievo nella famiglia della Guadagna. Inoltre concorde è l'indicazione del Calascibetta come persona molto vicina ad un gruppo di soggetti quali Aglieri, Greco, Profeta, Gambino e La Mattina, vicinanza che appare collegata all'aumentata importanza ed influenza dell'imputato nel territorio della Guadagna.

Alcune dichiarazioni appaiono maggiormente articolate e specifiche in quanto rese da collaboratori di giustizia che per le loro vicende personali, per la particolare collocazione all'interno di cosa nostra, nonché per appartenenza specifica alla medesima famiglia o allo stesso mandamento del Calascibetta sono stati in grado di fornire più dettagliate informazioni circa la figura criminale dell'imputato e la sua attività illecita. Tali dichiarazioni hanno aggiunto a quanto già detto in linea più generale da altri collaboratori ulteriori elementi di specificazione in ordine alle accuse rivolte all'imputato ed in particolare hanno consentito di datare la sua partecipazione all'associazione cosa nostra anche nel periodo concomitante e successivo all'epoca del rinvio a giudizio.

Non può non notarsi che molte delle dichiarazioni convergono non soltanto per le indicazioni generiche del Calascibetta come uomo d'onore, ma anche per le specifiche indicazioni circa le precipue attività criminose dello stesso, le vicinanze ed i contatti privilegiati con esponenti mafiosi, nonché per gli episodi specifici narrati.

Deve infine osservarsi che in ogni caso la fonte di conoscenza della maggior parte dei collaboratori circa la attività del Calascibetta ed il suo ruolo criminale è diretta essendo stato questo presentato a molti di loro come uomo d'onore ovvero avendo questi intrattenuto con lo stesso traffici illeciti nell'ambito di cosa nostra.

Oltre alla perfetta convergenza del molteplici, pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato Calascibetta Giuseppe, sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti. In primo luogo i testi Bo, Ricerca e Maniscaldi hanno riferito: di controlli di Polizia nel corso dei quali il Calascibetta era stato sorpreso in compagnia di Aglieri Pietro in data 24.6.1982 ed il 18.5.1984; di ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso, per l'omicidio di Grado Benedetto (entrambi reati commessi in concorso, tra gli altri, con Pietro Aglieri); di un'impresa di costruzioni edili la ("Edil Cal") intestata a Calascibetta Luigi, risultato cugino dell'imputato, dove risultava assunto il Tomaselli, così come dichiarato da Scarantino Vincenzo; di varie denunce a suo carico per furto risalenti agli anni 70 e di una parentela con Lucera Antonino identificato come figlio di Calascibetta Maria cugina dell'imputato, elementi questi che riscontrano perfettamente quanto dichiarato da Augello e da Scarantino; di un coinvolgimento nel blitz di Villagrazia; di una latitanza durata dal febbraio 1992 all'aprile 1994; nonchè della cattura a Villabate presso l'abitazione del suocero Mastrolembo Salvatore, che è anche suocero di Scarantino Domenico fratello di Scarantino Vincenzo, cosa che conferma una vicinanza anche familiare tra lo Scarantino Vincenzo e il Calascibetta.

Tali elementi di indagine, pur non potendo da soli costituire fonti di prova, tuttavia hanno ulteriormente corroborato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in

ordine all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo I) dell'epigrafe, che pertanto appare pienamente dimostrata così come contestata al Calascibetta nel presente procedimento.

VERNENGO COSIMO

Vernengo Cosimo nel presente procedimento è imputato del reato di strage, dei reati a questo connessi, nonché del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Circa il reato di strage deve osservarsi che il Vernengo è chiamato in correità da Scarantino Vincenzo, la cui attendibilità intrinseca è stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte nei termini sopra esposti. In particolare Scarantino ha indicato Vernengo come partecipante alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta, dove era rimasto all'esterno del salone, come colui che insieme a Murana e Scarantino aveva portato la 126 nel garage di Orofino il venerdì prima della strage, presente presso il bar Badalamenti il sabato mattina in occasione dell'incontro con i fratelli Scotto, nonché come presente al caricamento dell'autobomba presso l'officina di Orofino, all'interno della quale era entrato a bordo della Suzuki Vitara Bianca.

Ora, nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato Vernengo Cosimo in relazione al fatto criminoso in esame; tale insufficienza

probatoria discende essenzialmente dalla assenza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione del Vernengo al fatto per cui è processo.

Ciò in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono comunque collegati al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi circa la villa del Calascibetta, le modalità di parcheggio delle automobili degli intervenuti, gli elementi circa l'officina di Orofino e l'attività di caricamento della 126, tutte fasi cui avrebbe partecipato il Vernengo). Tali elementi riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e pertanto risultano privi del requisito dell'individualizzazione ed idonei ad accertare i profili del fatto relativi alla partecipazione del Vernengo alla strage.

Non vi è stato alcun altro collaboratore che abbia indicato Vernengo Cosimo quale partecipe alla strage di via D'Amelio per averne avuto contezza direttamente, ovvero indirettamente per averlo appreso da altri, nè sono stati apportati elementi di natura diversa dalle chiamate in correità che possano comunque fungere da elemento esterno di riscontro con funzione individualizzante. La circostanza del possesso di una vettura fuoristrada da parte del Vernengo, così come accertato attraverso la deposizione del dott. Ricciardi, e del suo concreto utilizzo, così come accertato dal dott. Bo Mario che ha riferito di un controllo di Polizia avvenuto il 22.7.1992 a piazza Scaffa, non può costituire riscontro avente valore specifico ed individualizzante, ben

avendo potuto lo Scarantino apprendere aliunde o costatare in altre occasioni l'utilizzo da parte del Vernengo di tale vettura, peraltro assai vistosa, ciò anche in considerazione della frequentazione da parte dello Scarantino e del Vernengo degli stessi luoghi ed ambienti. Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del Vernengo alla famiglia mafiosa della Guadagna, la vicinanza e la stretta comunanza di interessi criminali (riguardanti peraltro la sua intera famiglia di sangue) con Pietro Aglieri e Carlo Greco, la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, nonché la compartecipazione con questi e con altri imputati nel presente procedimento a traffici illeciti, e ciò perchè si tratta non solo di fatti oggettivamente diversi ed ulteriori rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbero in ipotesi essere utilizzati quale argomento logico ad corroborandum, ma anche perchè si tratta di elementi logici del tutto insufficienti a fungere da riscontro.

Quindi, nonostante vi sia stata una chiamata in correità qualificata, e cioè, in linea di massima dotata dei requisiti dell'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, nei termini già precedentemente illustrati, tale chiamata non può autorizzare ad affermare con sicurezza la responsabilità del chiamato. Non può concordarsi con quell'indirizzo giurisprudenziale minoritario, peraltro ampiamente superato, il quale ritiene che i riscontri relativi al fatto complessivo inteso nella sua oggettività possano «investire» anche la partecipazione del chiamato in correità; ciò per un duplice

ordine di ragioni: sul piano teorico perchè non rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale, sul piano logico perchè la chiamata in correità non individualizzata non può costituire prova sicura ed inequivoca di colpevolezza, consentendo la fungibilità del chiamato in correità senza alcuna conseguenza per la logicità della chiamata.

In applicazione delle massime della Suprema Corte sopra riportate deve concludersi che, nel caso di specie, i riscontri non sono stati individualizzanti, non hanno cioè esplicitato alcuna attitudine a confermare i profili del fatto che riguardino il chiamato in correità, non consentendo di collegare il fatto di strage di cui alla rubrica a Vernengo Cosimo, che pertanto deve essere assolto dal delitto di strage di cui al capo F) e dai restanti reati di cui ai capi da A) ad H) dell'epigrafe per non avere commesso il fatto.

Diverse considerazioni devono svolgersi per quanto riguarda l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale il Vernengo è stato chiamato in correità da numerosi collaboratori di giustizia con chiamate convergenti ed integranti il fenomeno della cosiddetta «convergenza del molteplice».

In primo luogo lo Scarantino ha indicato Vernengo Cosimo, conosciuto a Siracusa in occasione del caricamento di un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando, come suo fornitore di sigarette di contrabbando e a volte anche di droga (in particolare eroina brown sugar), come persona che si accompagnava ad Aglieri,

Profeta e Greco, cognato di Urso Giuseppe e Gaetano Savoca, figlio di Pietro Vernengo e di una Aglieri, impegnato in alcune attività lecite quali una fabbrica di ghiaccio ed un cantiere navale, con la disponibilità di varie macchine. Tali indicazioni sono state confermate nel corso dell'istruttoria dibattimentale sia con riferimento alle attività lecite del Vernengo, sia con riferimento ai dati anagrafici sui quali ha riferito puntualmente il dott. Bo.

Altre indicazioni di Vernengo Cosimo come uomo d'onore sono state fatte da: Drago Giovanni, che ha dichiarato di averlo conosciuto personalmente e di avere appreso da Giuseppe Graviano che Vernengo era un trafficante di droga insieme al cognato Savoca Gaetano, noto uomo d'onore della famiglia di Brancaccio; Onorato Francesco, che lo ha conosciuto ed ha saputo che era un trafficante di droga e che forniva uomini della zona di Partanna di cocaina ed eroina; Lo Forte Vito, che ne ha parlato come di persona coinvolta in un grosso traffico di stupefacenti; Di Filippo Pasquale, cui è stato presentato dal cognato Urso, ma che ha avuto modo successivamente di conoscere bene come grosso trafficante di stupefacenti e come persona particolarmente importante della Guadagna, perchè appartenente alla famiglia dei Vernengo e perchè parente di Aglieri, parlando in particolare di un episodio dei primi anni '90, quando alcuni della famiglia di Brancaccio per avere dei soldi dal costruttore Amato, si erano rivolti a Cosimo Vernengo, del quale l'Amato era solo il prestanome, che aveva fatto intervenire Aglieri; Mutolo Gaspare, che ha

dichiarato che quando era detenuto insieme a Pietro Vernengo intorno al 1987 aveva chiesto della droga da fornire ad un suo amico di Capaci, droga che era stata procurata da Cosimo Vernengo; Di Filippo Emanuele, che lo ha conosciuto perchè dopo l'arresto del padre Pietro aveva preso in mano le redini della famiglia ed insieme al cognato Franco Urso si occupava di traffico di droga e di sigarette di contrabbando; Marchese Giuseppe, che lo ha conosciuto ed ha saputo da altri uomini d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù che faceva parte di quella famiglia mafiosa; Costa Gaetano, che ha riferito di un Cosimo Vernengo detenuto con lui all'Asinara nel 1992/1993 il quale gli aveva parlato di un suo cugino omonimo anch'egli detenuto perchè coinvolto nella strage di via D'Amelio; Augello Salvatore, che lo ha conosciuto in carcere a Trapani nei primi anni '80 in occasione di visite che faceva al padre detenuto e che era costretto a servire in segno di rispetto; Marino Mannoia, che ha dichiarato di averlo conosciuto nel 1983-1985 quando lavorava con il padre nelle attività lecite della famiglia e nel contrabbando di sigarette e di avere raffinato con lui morfina; Contorno Salvatore, che ha dichiarato di averlo conosciuto ragazzino ma già inserito nella attività di traffico di stupefacenti, agevolato anche dal fatto di essere genero di Nunzio La Mattina grande trafficante di droga; Andriotta Francesco, che ha dichiarato di avere saputo da Scarantino della partecipazione del Vernengo alla strage; Cannella Tullio e Calvaruso Antonio, che hanno parlato della

grande importanza della famiglia Vernengo in ambito mafioso e della vicinanza con Aglieri anche in tempi recenti.

Tutte le dichiarazioni sopra riportate, sottoposte alla verifica dell'attendibilità si sono rivelate perfettamente credibili e supportate da elementi esterni di verifica, ed appaiono perfettamente convergenti relativamente all'indicazione del Vernengo Cosimo come persona organicamente inserita nella famiglia mafiosa della Guadagna e particolarmente attiva in settori criminali tipicamente mafiosi quali il contrabbando di sigarette ed il traffico di stupefacenti .

Deve in primo luogo escludersi la possibilità di equivoco sull'identità del soggetto anche se è emersa l'esistenza di ben tre Cosimo Vernengo e precisamente: Cosimo Vernengo figlio di Pietro ed odierno imputato, Cosimo Vernengo figlio di Antonino di cui hanno parlato il Costa e lo Scarantino ed infine Cosimo Vernengo fratello di Ruggero, di cui parlano Scarantino e Calvaruso. Poiché tutte le chiamate sopra riassunte si riferiscono inequivocabilmente all'odierno imputato in quanto l'indicazione è qualificata in molti casi non solo dall'uso del nome e cognome, ma anche dall'indicazione della paternità (figlio di Pietro) e dal legame con Urso e Savoca Gaetano, cognati dell'imputato, e dalla data di nascita (1964), tali indicazioni hanno consentito di escludere la possibilità di confusione con soggetti aventi lo stesso nome, ma sostanzialmente estranei al processo.

Dichiarazioni articolate e specifiche sono state rese da alcuni collaboratori di giustizia che per le loro vicende personali, per la particolare collocazione all'interno di cosa nostra nonché per appartenenza specifica alla medesima famiglia del Vernengo sono stati in grado di fornire più dettagliate informazioni circa la figura criminale dell'imputato e la sua attività illecita. Tali dichiarazioni hanno aggiunto a quanto già detto in linea più generale da altri collaboratori ulteriori elementi di specificazione in ordine alle accuse rivolte all'imputato ed in particolare hanno consentito di datare la sua partecipazione all'associazione cosa nostra anche nel periodo che va all'epoca successiva al rinvio a giudizio, periodo questo a cui si riferiscono molti collaboratori con le loro dichiarazioni. Deve infine osservarsi che in ogni caso la fonte di conoscenza della maggior parte dei collaboratori circa la attività del ed il suo ruolo criminale è diretta avendo direttamente conosciuto il Vernengo, ovvero avendo questi intrattenuto con lo stesso traffici illeciti nell'ambito di cosa nostra. Le chiamate appaiono perfettamente convergenti circa l'inserimento del Vernengo nella famiglia mafiosa della Guadagna, a tal proposito deve osservarsi che, a parte Marchese, nessun altro collaboratore ha dichiarato di conoscere o di avere saputo con sicurezza della formale qualifica del Vernengo come uomo d'onore, tuttavia tutti i collaboratori concordemente hanno parlato di una particolare attivismo dello stesso nei settori del contrabbando di sigarette e del traffico di stupefacenti svolti ad alti livelli sia nel contesto criminale della Guadagna che fuori, orbene tali

attività sono indicative dell'inserimento organico del Vernengo in cosa nostra, trattandosi tradizionalmente di settori che tale organizzazione mafiosa è solita gestire direttamente attraverso uomini della sua organizzazione e che non lascia a soggetti estranei. Rafforzano tale considerazione gli episodi ed i riferimenti specifici di cui hanno parlato alcuni collaboratori; in particolare l'attività di raffinazione della morfina base di cui ha parlato Mannoia ed il ruolo di intermediario tra gli appartenenti a Brancaccio ed Aglieri per le somme dovute dal costruttore Amato di cui ha parlato Di Filippo Pasquale, sono fatti particolarmente indicativi dell'inserimento anche in posizione di rilievo nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, non potendo, per quelle che sono le regole di cosa nostra, un non affiliato occuparsi di un settore delicato e particolarmente redditizio quale la raffinazione della morfina, nè potendo fare da intermediario tra un capo mandamento e soggetti appartenenti ad altro mandamento. Infine ad ulteriore conferma devono essere citati i continui riferimenti di molti collaboratori alla famiglia di appartenenza, famiglia di particolare rango e prestigio mafioso dei cui affari criminali il Cosimo Vernengo per indicazione di molti collaboratori ha preso in mano le redini. Alla luce di quanto esposto appare del tutto secondario il fatto che solo un collaboratore abbia parlato della qualifica formale di uomo d'onore dell'imputato, circostanza non esclusa dagli altri collaboratori che hanno solo dichiarato di non sapere se il Vernengo fosse uomo d'onore o meno, e che o non erano ritualmente affiliati o hanno riferito di periodi

decisamente risalenti nel tempo. In ogni caso, al di là del fatto formale della conoscenza dell'affiliazione rituale, che appare tutto sommato secondario, ciò che è importante è la concorde indicazione del Vernengo Cosimo come soggetto dedito in modo particolare al traffico di stupefacenti ed al contrabbando di sigarette, precipui settori di attività mafiosa, in posizione di grande trafficante e grosso fornitore, nonché della sua importanza nell'ambiente mafioso e vicinanza ad esponenti di spicco della organizzazione "cosa nostra" come Aglieri.

Oltre alla perfetta convergenza del molteplice pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato Vernengo Cosimo, sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti. Torzani Andrea nel riferire delle ricerche effettuate per la cattura del latitante Tinnirello Lorenzo ha parlato del ritrovamento presso la ditta di tale Savoca di agende dove era segnato il numero del cantiere nautico "Cantiere Ammiraglio" di Vernengo Cosimo, nonché l'esistenza di contatti tra questo e D'Agati Giovanni documentata da controlli di Polizia il 23.1.1994 a Villabate (sia il Savoca che il D'Agati sono risultati favoreggiatori di Tinnirello Lorenzo imputato nel presente procedimento e condannato per associazione mafiosa). Il dott. Mario Bo ha parlato della presenza del Vernengo Cosimo al ricevimento di nozze di tale Calcagno, personaggio emergente della mafia anni '80, poi vittima di lupara bianca, insieme ai fratelli Graviano ed a vari altri personaggi, nonché dei controlli di Polizia da cui è risultato che il Vernengo

Cosimo è stato controllato: il 20.1.1981 insieme a Pilo Pietro, Puleo Maurizio, Scarpisi Pietro, Marino Mannoia Agostino, pregiudicati o indiziati mafiosi; il 25.7.82 insieme a Urso Giuseppe; il 28.7.1982 insieme a Arizzi e La Mattina Carmelo entrambi pregiudicati mafiosi; il 12.12.1983 insieme a Comito Raimondo, pregiudicato; il 2.2.1985 insieme a Tarantino Gaspare, pregiudicato; il 10.6.1985 insieme ad Artale Mario ed Artale Umberto, pregiudicati; il 21.4.1989 insieme a Gambino Pietro, Greco Carlo ed altri; il 25.8.1990 insieme a Profeta Salvatore, Gambino Batale, Gambino Antonino, Cascibetta Giuseppe e Contorno Giuseppe; il 31.7.1991 insieme a Tinnirello Lorenzo; il 22.8.1992 insieme a Pilo Antonino ed a Pilo Pietro con precedenti per mafia; il 21.10.1992 con Vernego Giorgio e D'Agati Giovanni, quest'ultimo con precedenti per mafia. Inoltre è risultato possedere varie vetture custodite nel garage di Paganello, che a seguito di intercettazioni era stato accertato fungere da luogo di smistamento del traffico di stupefacenti nel quale erano coinvolti vari personaggi del quartiere Villagrazia tra cui Augello Roberto, Tomaselli Salvatore, Lucera Giuseppe e Domenico, nonchè Scarantino Domenico e Vincenzo.

Tali elementi di indagine, pur non potendo da soli costituire fonti di prova, tuttavia dimostrano la intensa frequentazione del Vernengo di ambienti criminali ed hanno ulteriormente corroborato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo H), che

pertanto appare pienamente dimostrata così come contestata nel presente procedimento.

LA MATTINA GIUSEPPE

La Mattina Giuseppe nel presente procedimento è imputato del reato di strage, dei reati satellite a questo connessi, nonché del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Circa il reato di strage deve osservarsi che il La Mattina è direttamente chiamato in correità da Scarantino Vincenzo, la cui attendibilità intrinseca è stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte nei termini sopra esposti. In particolare Scarantino ha indicato La Mattina Giuseppe come presente alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta dove era rimasto fuori con Scarantino e Nino Gambino, dando spiegazioni a Scarantino circa l'identità di alcuni partecipanti, nonché come presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino il sabato pomeriggio precedente alla strage, nonché la stessa domenica mattina, bordo della sua 127 bianca, in occasione del trasporto dell'autobomba a piazza Leoni.

Ora, nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato La Mattina Giuseppe in relazione al fatto criminoso in esame. Tale insufficienza

probatoria discende essenzialmente dalla insufficienza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione del La Mattina al fatto per cui è processo, in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono più o meno specifici ma comunque inerenti al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi circa la villa del Calascibetta e la posizione degli intervenuti, gli elementi circa l'officina di Orofino e l'attività di caricamento della 126, la descrizione dell'accompagnamento della 126 la domenica della strage e del percorso seguito ecc., tutte fasi cui avrebbe partecipato il La Mattina). Tali elementi, riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e, pertanto, risultano tutti privi del necessario carattere individualizzante ed inidonei a riscontrare i profili del fatto relativi alla partecipazione del La Mattina.

Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del La Mattina alla famiglia mafiosa della Guadagna, cui è stato vicino lo stesso Scarantino ed a cui appartengono Aglieri e Greco, la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, ciò perchè si tratta non solo di fatto oggettivamente diverso ed ulteriore rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbe in ipotesi essere utilizzato quale argomento logico ad corroborandum, ma anche e soprattutto perchè si tratta di elemento del tutto insufficiente a fungere da riscontro, così come l'accertata appartenenza al La Mattina di una fiat 127, ben

avendo potuto lo Scarantino apprendere o constatare dell'uso di tale macchina da parte del La Mattina in altre occasioni, a prescindere dal trasporto dell'autobomba.

Unico elemento che potrebbe astrattamente costituire riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del La Mattina è costituito dalla dichiarazione di Cannella Tullio. Questi nell'estate del 1993 aveva appreso che Urso aveva tagliato la rete di recinzione della piazzola appartenente al cognato di tale Di Cristina Natale, intimo amico e socio di Urso. Leoluca Bagarella in quell'occasione aveva fatto intervenire presso l'Urso Fifetto Cannella, confidando al Tullio Cannella che questi era persona particolarmente vicina all'Urso con il quale aveva fatto "una cosa importante" insieme ad Aglieri, ai Graviano ed al La Mattina e facendo intendere, anche in relazione a pregresse e successive confidenze, che si trattava della strage di via D'Amelio.

L'indicazione del La Mattina come un soggetto in qualche modo coinvolto nella strage di via d'Amelio da parte del Cannella non può assurgere a vera e propria chiamata in reità, nè può in alcun modo assumere valore di conferma ab estrinseco delle dichiarazioni di Scarantino e ciò per molteplici ragioni relative al contenuto ed alla fonte. Relativamente al contenuto, in quanto l'indicazione del coinvolgimento del la Mattina nella strage di via D'Amelio da parte del Cannella non è chiara ed esplicita, ma, anche attraverso le contestazioni, è emerso essere la risultante di una deduzione del collaboratore, anche se fondata su precisi elementi oggettivi quali

pregresse e successive conversazioni con lo stesso Bagarella, oltre ad essere una indicazione generica, non avendo fornito il collaboratore oltre alla mera indicazione del nome, alcun elemento di specificazione. Tale genericità deve essere sottolineata anche in relazione alla fonte, in quanto il Bagarella avrebbe parlato della “cosa importante” fatta dal La Mattina senza chiarire di cosa si trattasse nè tantomeno specificare il ruolo del La Mattina nell’impresa, e ciò senza contare che si tratta di una fonte non pienamente attendibile, in quanto, se è vero che il Bagarella era solito confidarsi con Cannella, stante i rapporti di abituale frequentazione e di fiducia tra i due, tuttavia non può non rilevarsi che il Bagarella non aveva alcun obbligo di dire la verità al Cannella, non essendo questi uomo d’onore, ed avendo in alcuni casi mentito al Cannella, come confermato da commenti raccolti dal Calvaruso (cui aveva raccomandato di non confidarsi con Cannella, ritenuto adatto a fare l’imprenditore, ma non ad occuparsi di faccende criminali) e come risulta dal fatto che sempre Bagarella aveva fatto intendere la sostanziale estraneità alle stragi del cognato Salvatore Riina, comportatosi a suo dire come «Ponzio Pilato», cosa smentita da tutti i collaboratori di giustizia e da varie risultanze dibattimentali.

Per le ragioni sopra esposte quindi la chiamata in correità del Cannella appare inidonea non solo ad acquisire valore di autonoma accusa, ma anche a fungere, in qualità di «chiamata incrociata», da riscontro alle dichiarazioni di Scarantino .

Quindi, nonostante vi sia stata una chiamata in correità qualificata, e cioè, in linea di massima dotata del requisito dell'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, nei termini già precedentemente illustrati, i riscontri non appaiono sufficienti a consentire l'affermazione sicura della responsabilità del chiamato, e ciò perché si tratta di altra chiamata in correità, che, pur essendo astrattamente individualizzante, in concreto, per i limiti sopra esposti, non appare idonea a riscontrare ab estrinseco la chiamata principale.

Non può, infatti, condividersi l'indirizzo giurisprudenziale, assolutamente minoritario e superato, il quale ritiene che i riscontri relativi al fatto complessivo inteso nella sua oggettività possano «investire» anche la partecipazione del chiamato in correità; ciò per un duplice ordine di ragioni: sul piano teorico perché non rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale, sul piano logico perché la chiamata in correità non individualizzata non può costituire prova sicura ed inequivoca di colpevolezza, consentendo la fungibilità del chiamato in correità senza alcuna conseguenza per la logicità della chiamata.

In applicazione delle massime della Suprema Corte sopra riportate deve concludersi che, nel caso di specie, i riscontri non siano stati individualizzanti, non abbiano cioè esplicitato alcuna attitudine a confermare i profili del fatto che riguardino il chiamato in correità, non consentendo di collegare il fatto di strage di cui alla rubrica a La Mattina Giuseppe, che va pertanto assolto dal delitto di strage di cui al capo F) e dai

reati satellite di cui ai restanti capi da A) ad H) dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale il La Mattina è stato chiamato in correità da numerosi collaboratori di giustizia con chiamate convergenti ed integranti il fenomeno della cosiddetta « convergenza del molteplice».

In primo luogo lo Scarantino ha indicato La Mattina come uomo d'onore della famiglia della Guadagna, partecipante al caricamento di un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando a Siracusa, nonché allo sgombero del magazzino ove erano conservati automezzi usati per azioni criminali, incaricato, insieme allo stesso Scarantino e Nino Gambino, di una fallita rapina, presente presso la sala boomerang all'affiliazione di Scarantino, presente alla riunione con Giuseppe Graviano tenutasi a casa di Profeta, nonché a quella in cui doveva essere ucciso Cancemi, e partecipe insieme allo stesso Scarantino ed a Calascibetta Giuseppe dell'omicidio ai danni di Luigi e Santino Lucera, ed insieme a Giuseppe Greco e Nino Gambino dell'omicidio di tale Ciulla, ed infine trafficante di droga con Nino Gambino.

Altre indicazioni di La Mattina Giuseppe come uomo d'onore sono state fatte da: Cancemi Salvatore, che ne ha sentito parlare come uomo d'onore della Guadagna, lo ha visto in compagnia di Carlo Greco e di Profeta sia in piazza Guadagna che alla pompa di benzina di Pedone nel periodo 1990 –1991, ha saputo che aveva curato la

latitanza di Greco presso il baglio Oneto, che trafficava in stupefacenti con Greco e con il gruppo di Brancaccio e che faceva parte del gruppo di fuoco di Aglieri; Di Filippo Pasquale, che ha dichiarato di averne sentito parlare nell'ambiente mafioso come persona molto valida e killer personale di Aglieri; Drago Giovanni, che ha dichiarato di conoscerlo come uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù e persona di fiducia di Aglieri, precisando di averlo incontrato in occasione della fissazione di riunioni del mandamento di Brancaccio e di quello della Guadagna, riunioni spesso chieste dallo stesso La Mattina su ordine diretto di Aglieri o di Carlo Greco, di averlo visto spesso nella sala da barba o nella carnezzeria di Gambino in compagnia di Nino Gambino, Tanino Murana, Natale Gambino e Peppuccio Contorno; Mutolo Gaspare, che ne ha sentito parlare come uomo d'onore; Marchese Giuseppe, che ne ha sentito parlare, forse da Giovanni Pullarà, come uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù molto vicino a Pietro Aglieri; Augello Salvatore, che lo ha conosciuto fin dal 1985 e ne ha parlato come di una persona che accompagnava sempre Pietro Aglieri, con il quale era stato arrestato al Baby Luna e con il quale gestiva un grosso traffico di droga con Genova; Marino Mannoia Francesco, che lo ha indicato come uomo d'onore combinato nel 1984 presso la villetta di Vincenzo Trapani, partecipante all'omicidio di un rappresentante di libri commesso nel 1984 insieme allo stesso Mannoia, Carlo Greco, Aglieri e Giovanni Di Pasquale, nonché come persona particolarmente vicina ad Aglieri, dedita, con lo

stesso Mannoia, alla raffinazione della morfina; Brusca Giovanni, che lo ha indicato come partecipante all'omicidio Di Frisco- Matranga avvenuto ad Altofonte; Cannella Tullio, che nel riferire di un litigio insorto per questioni di parcheggio tra il cognato e Natale Gambino, ha dichiarato che in quell'occasione tale Guarino e La Mattina Giuseppe, omonimo dell'imputato e suo cugino, si erano offerti di intervenire presso il cugino che aveva stretti legami con Gambino, e di avere saputo sempre dal Guarino e dal la Mattina che il La Mattina, odierno imputato, passava la latitanza a Campofelice di Roccella insieme ad Aglieri.

Tutte le dichiarazioni sopra riportate, sottoposte alla verifica dell'attendibilità si sono rivelate perfettamente credibili e supportate da elementi esterni di verifica, ed appaiono perfettamente convergenti relativamente all'indicazione del La Mattina come uomo d'onore.

Deve in primo luogo escludersi la possibilità di equivoco sull'identità del soggetto, in quanto tutti i collaboratori sopra riportati hanno parlato specificamente di Giuseppe La Mattina, soltanto Mutolo Gaspare ha inizialmente confuso l'imputato con Nunzio La Mattina, trafficante di stupefacenti e di sigarette di contrabbando, ma ha poi chiarito che il La Mattina indicato apparteneva alla zona della Guadagna ed aveva circa 30 anni, specificazioni queste che comportano l'esclusione di Nunzio La Mattina.

Le chiamate sopra riportate appaiono perfettamente convergenti circa l'inserimento del La Mattina nella famiglia mafiosa della Guadagna e come soggetto particolarmente vicino a Pietro Aglieri, una sorta di addetto alla sua persona, nonché come soggetto dedito al traffico di stupefacenti ed agli omicidi.

Alcuni dei collaboratori sopra citati hanno reso dichiarazioni estremamente articolate e specifiche e ciò per la particolare collocazione all'interno di cosa nostra, nonché per l'appartenenza specifica allo stesso mandamento, come il Mannoia, ovvero ad una famiglia ed a un mandamento particolarmente vicino a quello del La Mattina, come il Drago appartenente al mandamento di Brancaccio, e sono stati in grado di fornire più dettagliate informazioni circa la figura criminale dell'imputato e la sua attività illecita.

Deve, inoltre, osservarsi che in ogni caso la fonte di conoscenza della maggior parte dei collaboratori circa la attività del La Mattina ed il suo ruolo criminale è diretta, avendo i collaboratori avuto personalmente contezza dei traffici illeciti dello stesso nell'ambito di cosa nostra per averli vissuti e condivisi direttamente .

Infine, oltre alla perfetta convergenza del molteplice pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato La Mattina Giuseppe, sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti.

In primo luogo il teste Bo Mario ha riferito di vari provvedimenti a carico del La Mattina: una condanna nel 1989 per associazione a delinquere di tipo mafiosa e

stupefacenti con Aglieri Pietro, Marino Mannoia Agostino, ecc..., una ordinanza di custodia cautelare del 2.12.1989 a carico di Aglieri Pietro, Drago Giovanni, Greco Carlo, la Mattina Giuseppe, Pilo Pietro, ecc..., una ordinanza di custodia cautelare del 19.2.1991 a carico di la Mattina Giuseppe, Aglieri Pietro ed altri, l'inserimento in un rapporto giudiziario del 19.4.1986 per favoreggiamento di Aglieri Pietro, una ordinanza di custodia cautelare in carcere del 1.2.1994 per gli omicidi Fricano e Lombardo, commessi in concorso con Aglieri. Il teste ha inoltre riferito di controlli a carico del La Mattina, in particolare: il 12.12.1984 con Aglieri, altro controllo il 20.12.1984 sempre con Aglieri Pietro, il 15.1.1985 in via Oretto con Gambino Natale, il 25.9.1985 con Murana Gaetano, l'avvistamento in via Campisi insieme a due persone, una delle quali riconosciuta per Natale Gambino, fuggite alla vista della pattuglia.

Il teste Maniscaldi ha riferito dell'arresto di Pietro Aglieri e Giuseppe La Mattina avvenuto il 14.12.1986 (i due erano stati fermati o alle 16,30 nei pressi del Baby luna a bordo di una peugeot 205 nera intestata a tale Michele La Mattina), precisando che dal 1989 al 1997 il La Mattina si è reso latitante per essere arrestato il 6.6.1997, anche questa volta in compagnia di Aglieri. Il teste Sanfilippo ha riferito che a seguito di segnalazione fornita da Brusca Giovanni era stato pedinato tale Corso Gioacchino, che dopo mesi di controllo aveva condotto le forze di Polizia presso il rifugio di Aglieri dove questo era in compagnia di Gambino Natale e La Mattina .

Quanto sopra riportato costituisce un importante e significativo elemento esterno di conferma alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno concordemente indicato il La Mattina come persona di massima fiducia, con compiti di guardaspalle e killer personale di Aglieri Pietro fin dalla metà degli anni '80 e la circostanza dei numerosi controlli di Polizia e dei vari provvedimenti per reati commessi in concorso con Aglieri, dimostrano con tutta evidenza il precipuo ruolo criminale dell'imputato così come indicato dai collaboratori, inoltre rafforzano tale considerazione le circostanze relative agli arresti del La Mattina e di Aglieri i quali sia nel 1986 che nel 1997, in quest'ultimo caso entrambi da latitanti, vengono trovati insieme, fatto che lungi dall'essere puramente casuale dimostra inequivocabilmente il forte legame criminale tra i due, protrattosi anche fino a tempi recenti, ed il pieno inserimento del La Mattina nella famiglia mafiosa della Guadagna anche per il periodo successivo alla data del rinvio a giudizio nel presente procedimento.

Tali elementi di indagine, pur non potendo da soli costituire fonti di prova, tuttavia hanno confermato, sotto vari profili, quanto dichiarato da diversi collaboratori di giustizia ed hanno ulteriormente corroborato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, che pertanto appare pienamente dimostrata così come contestata al capo I) dell'epigrafe.

URSO GIUSEPPE

Urso Giuseppe nel presente procedimento è imputato del reato di strage, dei reati a questo connessi, nonché del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Circa il reato di strage deve osservarsi che l'Urso è principalmente chiamato in correità da Scarantino Vincenzo, la cui attendibilità intrinseca è stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte nei termini sopra esposti. In particolare Scarantino fin dai primi verbali ha indicato Urso Giuseppe detto Franco "l'elettricista" come presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino il sabato pomeriggio precedente alla strage, precisando che faceva avanti ed indietro dall'officina all'esterno e che era andato via insieme a tutti gli altri a caricamento compiuto.

Ora, nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato Urso Giuseppe in relazione al fatto criminoso in esame; tale insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla insufficienza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione dell'Urso al fatto per cui è processo.

Ciò in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono più comunque collegati al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi circa l'officina di Orofino e l'attività di caricamento della 126) e comunque, riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità,

restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e, pertanto, privi del requisito dell'individualizzazione ed idonei ad accertare i profili del fatto relativi alla partecipazione dell'Urso .

Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza dell'Urso alla famiglia mafiosa della Guadagna, cui è stato vicino lo stesso Scarantino ed a cui appartengono Aglieri e Greco la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, nonchè la circostanza che a carico dell'Urso era stato emesso un provvedimento restrittivo nell'ambito del blitz di Villagrazia a firma del dottor Borsellino, poi dallo stesso revocato, ciò perchè si tratta non solo di fatti oggettivamente diversi ed ulteriori rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbero in ipotesi essere utilizzati quali argomenti logici ad corroborandum, ma soprattutto perché si tratta di elementi del tutto insufficienti a fungere da riscontri. Allo stesso modo non può essere utilizzata l'accertata circostanza del possesso da parte dell'Urso di una vettura fuoristrada Suzuki Vitara di colore bianco, intestata a Urso Elvira ed indicata da Scarantino come il mezzo con il quale sarebbe entrato Vernengo Cosimo, cognato dell'Urso nell'officina, in quanto lo Scarantino ben poteva apprendere aliunde del possesso e dell'uso di tale mezzo da parte dei due cognati.

Appaiono infine privi di apprezzabile utilità gli sforzi difensivi volti ad escludere competenze dell'Urso in materia di elettricità ed infatti quanto riferito da Secchi Lino

sulla incapacità dell'Urso di riparare il guasto verificatosi presso i locali della scuola è frutto di una conoscenza occasionale e parziale, mentre la testimonianza di Di Cristina Natale, socio di Urso insieme a Crivello Sebastiano di un'impresa di impianti elettrici, secondo cui l'Urso non aveva alcuna competenza di elettricità ed era inserito nelle società perché il padre, lavorando all'ufficio edilizia privata del Comune poteva procurare commissioni all'impresa, non è del tutto attendibile, stante i suoi rapporti con l'imputato ed in considerazione del fatto che questi, così come riferito dall'Ispettore Ricerca, risulta socio in ben tre imprese di impiantistica elettrica ("C.D.R. impianti elettronici", "Trinacria Impianti s.n.c." ed "Elettrocalore s.n.c.") e che comunque anche per svolgere l'attività di controllo di cui gli stessi testi hanno parlato doveva necessariamente intendersi di elettronica. Alla luce delle superiori considerazioni la tesi difensiva della incompetenza dell'Urso in materia elettronica, diretta a dimostrare l'impossibilità che questi abbia potuto predisporre il telecomando usato per l'esplosione, non è rilevante, sia perché nella specie non vi è stata una specifica attribuzione di siffatti ruoli all'Urso, essendo rimasto un mero sospetto il fatto che possa avere operato sulle componenti elettroniche dell'autobomba, sia perché inidonea a costituire elemento individualizzante della chiamata in correità dello Scarantino.

Unico elemento che potrebbe astrattamente costituire riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti dell'Urso è costituito dalla

dichiarazione di Cannella Tullio. Questi nell'estate del 1993 aveva appreso del taglio di una rete di recinzione da parte di Urso Giuseppe vicino ad una piazzola appartenente al cognato di tale Di Cristina Natale, intimo amico e socio di Urso. Leoluca Bagarella in quell'occasione aveva fatto intervenire presso l'Urso, per comporre la questione, Fifetto Cannella, confidando al Tullio Cannella che quest'ultimo era persona particolarmente vicina all'Urso con il quale aveva fatto "una cosa importante" insieme ad Aglieri, ai Graviano ed a Natale Gambino.

Il Cannella comunque ha parlato anche di un altro episodio: sempre al villaggio Euromare si era verificato un vivace contrasto con l'Urso per il fatto che lo stesso, insieme a tale Tutrone, aveva contrattato una villetta, già oggetto di preliminare di vendita in favore di altro acquirente stipulato dal Cannella che non aveva fatto parola della circostanza.

L'indicazione dell'Urso come soggetto in qualche modo coinvolto nella strage di via D'Amelio da parte del Cannella non può assurgere a vera e propria chiamata in reità, nè può in alcun modo assumere valore di conferma ab estrinseco delle dichiarazioni di Scarantino e ciò per molteplici ragioni relative al contenuto, alla fonte ed all'interesse all'accusa che sono già state valutate in sede di esame delle dichiarazioni del collaboratore.

Per le ragioni sopra esposte quindi la chiamata in reità del Cannella appare inidonea non solo ad acquisire valore di autonoma accusa, ma anche a fungere, in qualità di «chiamata incrociata», da riscontro alle dichiarazioni di Scarantino .

Quindi, nonostante vi sia stata una chiamata in correità qualificata, e cioè, in linea di massima dotata dei requisiti dell'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, nei termini già precedentemente illustrati, i riscontri non appaiono sufficienti a consentire l'affermazione sicura della responsabilità del chiamato, e ciò perché si tratta di altra chiamata, che, pur essendo astrattamente individualizzante, in concreto, per i limiti sopra esposti, non appare idonea a riscontrare ab estrinseco la chiamata principale.

Non può concordarsi con quell'indirizzo giurisprudenziale minoritario, peraltro ampiamente superato, il quale ritiene che i riscontri relativi al fatto complessivo inteso nella sua oggettività possano «investire» anche la partecipazione del chiamato in correità; ciò per un duplice ordine di ragioni: sul piano teorico perchè non rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale, sul piano logico perchè la chiamata in correità non individualizzata non può costituire prova sicura ed inequivoca di colpevolezza, consentendo la fungibilità del chiamato in correità senza alcuna conseguenza per la logicità della chiamata.

In ultimo, circa la prova d'alibi costituita dalle dichiarazioni dei testi Fiorellino Filippo, Tumminello Antonino e Romano Giuseppe, il primo dipendente presso il deposito di bibite dell'Urso e cugino di questo, il secondo semplice dipendente ed il

terzo calciatore professionista e per sua stessa ammissione, amico fraterno e figlioccio dell'Urso , i quali hanno affermato che l'Urso aveva trascorso in loro compagnia il sabato pomeriggio precedente alla strage, giorno del compleanno di Romano nato appunto il 18.7.1962 , deve osservarsi che ben possono avanzarsi dei dubbi sulla attendibilità dei testi, tutti in stretti rapporti di amicizia o di lavoro con l'imputato. Deve infatti considerarsi che, anche ammettendo la veridicità della visita del Romano del sabato pomeriggio, è possibile che l'Urso si sia assentato per un breve lasso di tempo, tale da consentirgli una visita al garage di Orofino, e del resto la possibilità di allontanamento dell'Urso durante l'orario di lavoro, negata risolutamente dal Fiorellino anche con riferimento alle abitudini dell'Urso, ma non esclusa alla luce delle dichiarazioni del Tumminello, è comunque astrattamente confermata da controlli di Polizia sull'Urso, effettuati negli anni dal 1990 al 1994 in orari di apertura dell'esercizio commerciale ed in zone della città distanti da questo. Di contro, però, non può farsi a meno di rilevare che almeno le dichiarazioni del Romano appaiono dotate di intrinseca credibilità, se non proprio di un riscontro specifico, in considerazione dalla coincidenza della data del fatto riferito con quella del compleanno di Romano, circostanza inequivoca che, unitamente alla lontananza del Romano per lunghi periodi e quindi al verosimile desiderio di incontrare l'amico, rende l'episodio facilmente ricordabile e astrattamente credibile.

Tale considerazione conduce necessariamente ad un indebolimento della posizione, peraltro già indiziaria, dell'Urso in merito all'accusa di strage.

In applicazione delle massime della Suprema Corte sopra richiamate deve, dunque, concludersi che, nel caso di specie, i riscontri non siano individualizzanti, non avendo alcuna attitudine a confermare i profili del fatto che riguardino il chiamato in correità e non consentendo di collegare il fatto di strage di cui alla rubrica a Urso Giuseppe, che pertanto deve essere assolto dal delitto di strage di cui al capo F) e dai rimanenti reati dal capo A) al capo H) dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale l'Urso è stato chiamato in correità da numerosi collaboratori di giustizia con chiamate convergenti ed integranti il fenomeno della cosiddetta "convergenza del molteplice".

In primo luogo lo Scarantino ha indicato Urso come uomo d'onore della famiglia della Guadagna, conosciuto ai tempi del blitz di Villagrazia, cognato di Vernengo Cosimo, titolare di un'impresa di impianti elettrici e di un deposito di bibite, nonché proprietario di un motoscafo e con il quale lo Scarantino avrebbe mangiato alla trattoria "ingrasciata". Alcune di tali indicazioni sono state confermate nel corso dell'istruttoria dibattimentale: si è già parlato dell'attività di elettricista; per quanto riguarda il ristorante "ingrasciata" il teste Tumminello, pur negando la circostanza del pagamento del conto da parte dello Scarantino, ne ha comunque affermato la

frequentazione da parte dell'Urso, cosa peraltro confermata da altri testi; circa il possesso da parte dell'Urso di un motoscafo dove lo Scarantino sarebbe stato ospitato, Di Marco Salvatore gestore del cantiere nautico a Sant'Elia ha dichiarato di avere visto l'Urso in compagnia di varie persone e l'esclusione di Scarantino appare scarsamente credibile, apparendo inverosimile che il teste possa ricordare esattamente che tra gli ospiti dell'Urso non vi fosse stato lo Scarantino, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso nonché delle assenze dello stesso dal molo, in ogni caso è stata confermata la circostanza del possesso di un motoscafo ormeggiato a Sant'Elia da parte di Urso, circostanza questa che lo Scarantino poteva conoscere solo avendo una apprezzabile conoscenza dell'Urso .

Altre indicazioni di Urso Giuseppe come uomo d'onore sono state fatte da: Cannella Tullio, che ha affermato di conoscerlo dal 1982 come persona molto vicina a Fifetto Cannella e quindi ai Graviano, vicino altresì alla famiglia Vernengo, con la quale peraltro era imparentato, nonché ad Aglieri, Calascibetta, Natale Gambino e La Mattina; Onorato Francesco, che ha dichiarato di avere saputo nel 1992-1993 che Urso era uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, perchè il cognato doveva aprirsi un deposito di bibite e Biondino gli suggerì di rivolgersi a Urso che era "cosa nostra"; Lo Forte Vito, che ha conosciuto personalmente Urso presso la fiaschetteria a Piazza Scaffa dove egli frequentava Schiavone, suo amico e trafficante di droga, il quale ebbe a dirgli che Urso trafficava in stupefacenti; Di Filippo

Pasquale, che ha dichiarato di conoscere Urso Franco fin dal 1982 come persona divenuta importante nella famiglia della Guadagna a seguito del suo comportamento durante il maxi processo, cognato di Vernengo Cosimo, e che aveva un'attività lecita in una ditta di elettricità precisando di avere appreso dal suocero e dal cognato Marchese Antonino che era un trafficante di eroina; Contorno Salvatore, che ha dichiarato di avere conosciuto Urso come genero di Vernengo Pietro, dedito alla raffinazione dell'eroina, attività appresa da Antonino Vernengo e che svolgeva con altri membri della famiglia Vernengo, dedito altresì al traffico di stupefacenti con Pietro Salerno e Agostino Marino Mannoia, coinvolto nell'omicidio del cantante Pino Marchese, ucciso perchè frequentava la figlia di Vernengo a fidanzata di Urso; Mutolo Gaspare, che ha dichiarato di avere conosciuto Urso come genero di Vernengo, persona molto vivace e vicina agli uomini di cosa nostra coinvolto nel traffico di stupefacenti; Di Filippo Emanuele, che ha dichiarato di sapere che Urso divenuto importante a seguito del matrimonio con la figlia di Pietro Vernengo, e dopo l'arresto di questo prese in mano la gestione dei traffici illeciti della famiglia, interessandosi al traffico di stupefacenti ed al contrabbando di sigarette, in particolare aveva appreso da Scavone che per il traffico di cocaina Urso usava canali calabresi; Marchese Giuseppe, che ha riferito di avere conosciuto Franco Urso coimputato con lui al maxi processo, precisando che aveva sempre trafficato in stupefacenti.

Di contro alcuni collaboratori, pur avendo conosciuto Urso, hanno dichiarato di non sapere che fosse uomo d'onore: Marino Mannoia divenuto parente dell'Urso a causa del matrimonio di questo con la figlia di Vernengo Pietro, che ha dichiarato di sapere che ai suoi tempi l'Urso che di professione era elettricista non era uomo d'onore; Cuccuzza Salvatore, che ha conosciuto Urso in carcere nel 1985 quando non era ancora uomo d'onore; Drago Giovanni, che ha dichiarato di averlo conosciuto ma che non gli era stato presentato come uomo d'onore. A tal proposito deve osservarsi che l'indicazione fatta dai collaboratori sopra riportati non appare particolarmente rilevante dal momento che il periodo cui gli stessi si riferiscono è decisamente risalente (metà anni '80), tenuto conto della giovane età dell'Urso all'epoca, essendo verosimile che in quell'epoca non fosse stato ancora combinato. Per quanto riguarda Drago invece pur essendo i suoi ricordi relativi ad un'epoca più recente deve osservarsi che lo stesso non è mai stato affiliato ed è quindi conforme alle regole di cosa nostra che altri uomini d'onore non gli venissero ritualmente presentati, stessa argomentazione vale anche per Di Filippo Pasquale che ha parlato a lungo di Urso, ma non ha mai fatto riferimento a presentazioni rituali.

Tutte le dichiarazioni sopra riportate, sottoposte alla verifica dell'attendibilità si sono rivelate perfettamente credibili e supportate da elementi esterni di verifica, ed appaiono perfettamente convergenti relativamente all'indicazione dell'Urso come uomo d'onore.

Deve in primo luogo escludersi la possibilità di equivoco sull'identità del soggetto, in quanto quasi tutti i collaboratori hanno riferito che Giuseppe Urso veniva comunemente chiamato "Franco", inoltre le chiamate appaiono perfettamente convergenti circa l'inserimento dell'Urso nella famiglia mafiosa della Guadagna e circa l'indicazione dell'Urso come soggetto dedito in modo particolare al traffico di stupefacenti ed al contrabbando di sigarette, legato ai Vernengo per ragioni familiari e criminali.

Alcuni dei collaboratori sopra citati hanno reso dichiarazioni maggiormente articolate e specifiche e ciò per le loro vicende personali, per la particolare collocazione all'interno di cosa nostra nonché per appartenenza specifica allo stesso mandamento, come il Contorno, ovvero ad una famiglia ed a un mandamento particolarmente vicino a quello dell'Urso, come Di Filippo Pasquale ed Emanuele e Marchese Giuseppe, appartenenti al mandamento di Brancaccio e che sono stati in grado di fornire più dettagliate informazioni circa la figura criminale dell'imputato e la sua attività illecita.

Deve infine osservarsi che in ogni caso la fonte di conoscenza della maggior parte dei collaboratori circa la attività dell'Urso ed il suo ruolo criminale è diretta essendo stato questi presentato ad alcuni di essi come uomo d'onore, ovvero avendo i collaboratori avuto direttamente contezza dei traffici illeciti dello stesso nell'ambito di cosa nostra.

Infine, oltre alla perfetta convergenza del molteplici pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato Urso Giuseppe , sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti.

In primo luogo il teste Bo Mario ha riferito di un mandato di cattura successivo a quello relativo al blitz di Villagrazia e risalente al 24.10.1984 emesso dall'ufficio istruzione di Palermo, di cui faceva parte anche il dottore Borsellino, sulla base delle dichiarazioni di Buscetta e Contorno, dell'inserimento della figura dell'Urso in un rapporto giudiziario datato 5.1.1993 della Squadra Mobile di Palermo per associazione a delinquere, truffa, e turbata libertà degli incanti con attività di riciclaggio nell'ambito dell'edilizia, nonché di vari controlli dell'Urso in compagnia di pregiudicati. Ma ancora più incisivi appaiono gli accertamenti operati dall'ispettore Ricerca, che ha riferito di collegamenti dell'imputato con i costruttori Amato Federico e Sanseverino attraverso anche i soci, Di Cristina e Crivello, nonché di accertamenti da cui era emerso che socio di Urso era stato anche tale Ruisi Giovanbattista, cui era intestato il cellulare di Ganci Calogero. Tali accertamenti dimostrano inequivocabilmente un interesse dell'Urso nell'ambito dell'edilizia con contatti con soggetti risultati particolarmente vicini a cosa nostra quali l'Amato ed il Sanseverino, imprenditori edili considerati prestanome dei Vernengo.

Tali elementi di indagine, pur non potendo da soli costituire fonti di prova, tuttavia hanno confermato vari profili di quanto dichiarato da alcuni collaboratori di giustizia

ed hanno ulteriormente corroborato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo I), che pertanto appare pienamente dimostrata così come contestatagli nel presente procedimento.

GAMBINO NATALE

Gambino Natale nel presente procedimento è imputato del reato di strage, dei reati a questo connessi, nonché del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Circa il reato di strage deve osservarsi che Il Gambino Natale è principalmente chiamato in correità da Scarantino Vincenzo, la cui attendibilità intrinseca è stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte nei termini sopra esposti. In particolare Scarantino fin dai primi verbali ha indicato Gambino Natale come presente alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta, dove si era fermato all'esterno del salone con lo stesso Scarantino ed altri soggetti, come la persona che il venerdì precedente alla strage aveva avvisato lo Scarantino di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino, come presente la mattina del sabato precedente alla strage presso il bar Badalamenti in occasione dell'incontro con i fratelli Scotto con i quali aveva scambiato battute sulla riuscita dell'impresa, come quello che il sabato pomeriggio aveva avvisato lo Scarantino di portarsi presso l'officina di Orofino nei pressi della quale era anch'egli presente impegnato

nell'attività di controllo della via Messina Marine, come partecipante infine la domenica mattina al trasferimento dell'autobomba dall'officina di Orofino a piazza Leoni a bordo della sua Lancia integrale marrone.

Ora, nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato Gambino Natale in relazione al fatto criminoso in esame; tale insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla insufficienza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione del Gambino al fatto per cui è processo.

Ciò in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono comunque legati al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi sulla villa del Calascibetta, le modalità di parcheggio della vetture, l'esterno dell'immobile, l'arredamento interno, gli elementi circa l'officina di Orofino e l'attività di caricamento della 126, la descrizione del corteo di vetture ed il percorso seguito per il trasferimento dell'autobomba ecc..., tutte fasi cui avrebbe partecipato il Gambino Natale) e comunque, riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e, pertanto, tutti privi del requisito dell'individualizzazione ed inidonei ad accertare i profili del fatto relativi alla partecipazione del Gambino Natale.

Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del Gambino alla famiglia mafiosa della Guadagna, cui è stato vicino lo stesso Scarantino ed a cui appartengono Aglieri e Greco, la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, ciò perchè si tratta non solo di fatto oggettivamente diverso ed ulteriore rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbe in ipotesi essere utilizzato quale argomento logico ad corroborandum, ma soprattutto perché si tratta di elemento del tutto insufficiente a fungere da riscontro. Allo stesso modo non può essere utilizzata l'accertata circostanza del possesso da parte del Gambino di una vettura Lancia Delta targata PA 921353 acquistata nel 1988, indicata, anche se con qualche incertezza, da Scarantino come il mezzo con il quale il Gambino avrebbe partecipato al corteo di accompagnamento dell'autobomba a piazza Leoni, in quanto lo Scarantino ben poteva apprendere aliunde del possesso e dell'uso di tale mezzo da parte del Gambino.

Unico elemento che potrebbe astrattamente costituire riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del Gambino Natale è costituito dalla dichiarazione di Cannella Tullio. Questi nell'estate del 1993 aveva appreso del taglio di una rete di recinzione da parte di Urso Giuseppe vicino ad una piazzola appartenente al cognato di tale Di Cristina Natale, intimo amico e socio di Urso. Leoluca Bagarella in quell'occasione aveva fatto intervenire presso l'Urso, per

comporre la questione, Fifetto Cannella, confidando al Tullio Cannella che quest'ultimo era persona particolarmente vicina all'Urso con il quale aveva fatto "una cosa importante" insieme ad Aglieri, ai Graviano ed a Natale Gambino.

Il Cannella comunque ha parlato anche di un altro episodio un litigio avvenuto per questioni di parcheggio tra il cognato del Cannella e Pietro Salerno, l'alterco, iniziato in uno stabile, era continuato in piazza Guadagna trasformandosi in una rissa, durante la quale Natale Gambino era intervenuto contro Cannella ed il cognato arrivando a "sequestrargli" l'autovettura, nella stessa occasione Scarantino Vincenzo gli aveva detto che si era "consumato" perchè si era messo contro Gambino che era "la stessa cosa" con Pietro Aglieri e Calscibetta, consigliandogli di non farsi più vedere a piazza Guadagna. Successivamente il Cannella, grazie all'intercessione dei Graviano, si era riappacificato con il Gambino, incontrato nel negozio di Calasibetta e poi nel deposito di bibite di Urso.

L'indicazione del Gambino come soggetto in qualche modo coinvolto nella strage di via d'Amelio da parte del Cannella non può assurgere a vera e propria chiamata in reità, nè può in alcun modo assumere valore di conferma ab estrinseco delle dichiarazioni di Scarantino e ciò per molteplici ragioni relative al contenuto, alla fonte ed all'interesse all'accusa che sono già state valutate in sede di esame delle dichiarazioni del collaboratore.

Per le ragioni sopra esposte quindi la chiamata del Cannella appare inidonea non solo ad acquisire valore di autonoma accusa, ma anche a fungere, in qualità di «chiamata incrociata», da riscontro alle dichiarazioni di Scarantino.

Quindi, nonostante vi sia stata una chiamata in correità qualificata, e cioè, in linea di massima dotata dei requisiti dell'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, nei termini già precedentemente illustrati, i riscontri non appaiono sufficienti a consentire l'affermazione sicura della responsabilità del chiamato, e ciò perché si tratta di altra chiamata in correità, che, pur essendo astrattamente individualizzante, in concreto, per i limiti sopra esposti, non appare idonea a riscontrare ab estrinseco la chiamata principale, nonché di elementi esterni riguardanti il fatto nella sua oggettività e non idonei a fungere da riscontro individualizzante.

Non può concordarsi con quell'indirizzo giurisprudenziale minoritario, peraltro ampiamente superato, il quale ritiene che i riscontri relativi al fatto complessivo inteso nella sua oggettività possano «investire» anche la partecipazione del chiamato in correità; ciò per un duplice ordine di ragioni: sul piano teorico perché non rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale, sul piano logico perché la chiamata in correità non individualizzata non può costituire prova sicura ed inequivoca di colpevolezza, consentendo la fungibilità del chiamato in correità senza alcuna conseguenza per la logicità della chiamata.

In applicazione delle massime della Suprema Corte sopra riportate deve concludersi che, nel caso di specie, i riscontri non sono stati individualizzanti, non hanno cioè esplicitato alcuna attitudine a confermare i profili del fatto che riguardino il chiamato in correità, non consentendo di collegare il fatto di strage di cui alla rubrica a Gambino Natale, che pertanto deve essere assolto dal delitto di strage di cui al capo F) e dai restanti reati di cui ai capi da A) ad H) dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale il Gambino Natale è stato chiamato in correità da numerosi collaboratori di giustizia con chiamate convergenti ed integranti il fenomeno della cosiddetta « convergenza del molteplice ».

In primo luogo lo Scarantino ha indicato Natale Gambino come uomo d'onore presente alla sua cerimonia di affiliazione avvenuta presso la sala Boomerang, a sua volta affiliato fin dal 1987-1988, titolare di una macelleria dove si incontravano gli uomini della Guadagna, trafficante di stupefacenti con Pietro Aglieri e Giuseppe La Mattina, partecipante con La Mattina e lo stesso Scarantino all'omicidio di Lucera Santino e Lucera Luigi, all'omicidio di Santino Amato, all'omicidio di Antonino Bonanno, all'omicidio di Lombardo Salvatore, commessi questi insieme a Scarantino, partecipe all'omicidio di tale Carmelo Labruzzo, nonché all'omicidio di

Giovanni Bontade e della moglie insieme a Calascibetta, Profeta, Carlo Greco e Pietro Aglieri.

Altre indicazioni di Gambino Natale come uomo d'onore sono state fatte da: Drago Giovanni, che lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, presente alle riunioni di uomini dei mandamenti di Santa Maria di Gesù e Brancaccio, riunioni che lo stesso Natale Gambino fissava su diretto incarico di Aglieri e Greco nonché persona cui il Drago si rivolgeva quando i Graviano volevano un appuntamento con Aglieri e Greco, cercandolo presso la macelleria di sua proprietà in piazza Guadagna, persona di massima fiducia di Aglieri e Greco che aveva avuto un ruolo nella preparazione dell'omicidio Fricano e Lombardo avendo trasmesso allo stesso Drago le informazioni per conto di Aglieri; Marchese Giuseppe, che ne ha sentito parlare come persona molto vicina ad Aglieri da altri uomini d'onore detenuti; Marino Mannoia, che lo ha conosciuto fin da quando era bambino come figlio di Giuseppe Gambino, titolare di una macelleria in piazza Guadagna divenuta luogo di incontro per uomini d'onore, dichiarando che lo stesso era stato affiliato negli ultimi tempi dell'appartenenza di Mannoia a cosa nostra, che aveva avuto un ruolo nell'omicidio Bontade; Cancemi Salvatore, che, pur non conoscendolo personalmente, ha dichiarato di avere saputo che apparteneva a cosa nostra; Contorno Salvatore, che lo ha conosciuto come figlio di Giuseppe Gambino, che seguiva sempre il padre negli incontri che questo aveva con altri uomini d'onore

e ragazzo sveglio fin da piccolo al punto che nel corso di una discussione avvenuta nel 1979-1980 presso il mattatoio di Altofonte aveva minacciato un ex socio del Contorno facendosi forte dell'appartenenza del padre a cosa nostra, precisando di avere appreso successivamente che era diventato importante e vicino a Pietro Aglieri; Cannella Tullio, che ne ha parlato a proposito della lite della Guadagna nel corso della quale aveva appreso che era la "stessa cosa" con Aglieri Pietro; Calvaruso Antonio, che lo ha visto in occasione della lite della Guadagna e ne ha sentito parlare come di persona vicina ad Aglieri.

Tutte le dichiarazioni sopra riportate, sottoposte alla verifica dell'attendibilità si sono rivelate perfettamente credibili, oltre che supportate da elementi esterni di verifica, ed appaiono perfettamente convergenti relativamente all'indicazione del Gambino Natale come uomo d'onore.

Deve in primo luogo escludersi ogni possibilità di equivoco o scambio dell'imputato Natale Gambino, sia con Antonino Gambino suo germano ed anch'egli imputato nel presente procedimento, che con Giuseppe Gambino, padre di entrambi, ciò in quanto i collaboratori sopra riportati hanno chiaramente parlato di Natale Gambino, specificando il nome di battesimo, indicando la paternità e facendo alle volte riferimento alla maggiore età rispetto al fratello o alla titolarità della macelleria, requisiti questi ultimi non indicati per il fratello Antonino.

Le chiamate appaiono perfettamente convergenti circa il pieno inserimento del Gambino Natale nella famiglia mafiosa della Guadagna, figlio di Giuseppe Gambino ed appartenente quindi ad una famiglia di sangue di tradizioni mafiose, ed è concorde l'indicazione del Gambino come persona di fiducia di Aglieri e soggetto dedito al traffico di stupefacenti e di indole violenta, come riferito dal Contorno, dal Cannella e indirettamente dal Calvaruso.

Alcuni dei collaboratori sopra citati hanno reso dichiarazioni maggiormente articolate e specifiche e ciò per le loro vicende personali, per la particolare collocazione all'interno di cosa nostra, nonché per appartenenza specifica allo stesso mandamento, come il Mannoia, ovvero ad una famiglia ed a un mandamento particolarmente vicino a quello del Gambino, come Drago Giovanni, appartenente al mandamento di Brancaccio, e che sono stati in grado di fornire più dettagliate informazioni circa la figura criminale dell'imputato e la sua attività illecita.

Deve infine osservarsi che in ogni caso la fonte di conoscenza della maggior parte dei collaboratori circa la attività del Gambino Natale ed il suo ruolo criminale è diretta, essendo stato lo stesso ritualmente presentato ad alcuni di essi come uomo d'onore, ovvero avendo i collaboratori avuto direttamente contezza dei traffici illeciti dello stesso nell'ambito di cosa nostra per avervi partecipato.

Infine, oltre alla perfetta convergenza del molteplici pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato Gambino Natale, sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti.

Il teste dott. Bo ha riferito di vari controlli aventi ad oggetto l'odierno imputato: il 9.7.1984 in compagnia di Alesi Carmelo e Contorno Giuseppe, con precedenti per mafia; il 14.12.1984 con Pilo Pietro con precedenti per mafia; il 15.1.1985 in compagnia di La Mattina Giuseppe; il 25.8.1990 in compagnia di Profeta Salvatore, Gambino Antonino, Cosimo Vernengo e Contorno Giuseppe. Lo stesso teste, parlando dei precedenti giudiziari, ha citato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con Aglieri Pietro, Drago Giovanni, Carlo Greco, La Mattina Giuseppe, Pilo Pietro ed altri. Ma il dato più significativo relativo a Gambino Natale è la sua cattura avvenuta il 6.6.1997, quando lo stesso è stato sorpreso dalla Polizia in compagnia di Aglieri e La Mattina; a tal proposito il teste Sanfilippo ha riferito che a seguito di segnalazione fornita da Brusca Giovanni era stato pedinato tale Corso Gioacchino, che dopo mesi di controllo aveva condotto le forze di Polizia presso il rifugio di Aglieri, dove questo era in compagnia di Gambino Natale e La Mattina.

Quanto sopra riportato costituisce un importante e significativo elemento esterno di conferma alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno concordemente indicato il Gambino Natale come persona di massima fiducia di Aglieri Pietro, con compiti di guardaspalle dello stesso.

Tali elementi di indagine, pur non potendo da soli costituire fonti di prova, tuttavia hanno confermato vari profili di quanto dichiarato da alcuni collaboratori di giustizia ed hanno ulteriormente corroborato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo H) dell'epigrafe, che pertanto appare pienamente dimostrata così come contestata nel presente procedimento.

GAMBINO ANTONINO

Gambino Antonino nel presente procedimento è imputato del reato di strage, dei reati a questo connessi, nonché del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Circa il reato di strage deve osservarsi che Gambino Antonino è chiamato in correità da Scarantino Vincenzo, la cui attendibilità intrinseca è stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte nei termini sopra esposti. In particolare Scarantino lo ha indicato come presente alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta nel corso della quale era rimasto fuori dal salone insieme allo stesso Scarantino, a Murana ed altri.

Ora, nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato Gambino Antonino in relazione al fatto criminoso in esame; tale insufficienza

probatoria discende essenzialmente dalla assenza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione del Gambino Antonino al fatto per cui è processo.

Ciò in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono comunque collegati al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi circa la villa del Calascibetta, le modalità di parcheggio delle automobili degli intervenuti ecc...). Tali elementi, riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e pertanto risultano tutti privi del requisito dell'individualizzazione ed inidonei ad accertare i profili del fatto relativi alla partecipazione del Gambino Antonino .

Non vi è stato alcun altro collaboratore che abbia indicato Gambino Antonino quale partecipe alla strage di via D'Amelio per averne avuto contezza direttamente, ovvero indirettamente per averlo appreso da altri, nè sono stati apportati elementi di natura diversa dalle chiamate in correità che possano comunque fungere da elemento esterno di riscontro con funzione individualizzante. Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del Gambino Antonino alla famiglia mafiosa della Guadagna, la sua vicinanza e la stretta comunanza di interessi criminali con Aglieri Pietro e Carlo Greco, la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, nonché la compartecipazione con questi e con altri imputati nel presente procedimento a traffici illeciti, e ciò perchè si tratta

non solo di fatto oggettivamente diverso ed ulteriore rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbe in ipotesi essere utilizzato quale argomento logico ad corroborandum, ma soprattutto perché si tratta di elemento logico del tutto insufficiente a fungere da riscontro.

Quindi, nonostante vi sia stata una chiamata in correità qualificata, e cioè, in linea di massima dotata dei requisiti dell'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, nei termini già precedentemente illustrati, tale chiamata non può autorizzare ad affermare con sicurezza la responsabilità del chiamato. Non può concordarsi con quell'indirizzo giurisprudenziale minoritario, peraltro ampiamente superato, il quale ritiene che i riscontri relativi al fatto complessivo inteso nella sua oggettività possano «investire» anche la partecipazione del chiamato in correità; ciò per un duplice ordine di ragioni: sul piano teorico perché non rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale, sul piano logico perché la chiamata in correità non individualizzata non può costituire prova sicura ed inequivoca di colpevolezza, consentendo la fungibilità del chiamato in correità senza alcuna conseguenza per la logicità della chiamata.

In applicazione delle massime della Suprema Corte sopra riportate deve concludersi che, nel caso di specie, i riscontri non sono stati individualizzanti, non hanno cioè alcuna attitudine a confermare i profili del fatto che riguardino il chiamato in

correità, non consentendo di collegare il fatto di strage di cui alla rubrica a Gambino Antonino .

Diverse considerazioni devono svolgersi per quanto riguarda l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale il Gambino Antonino è stato chiamato in correità da più di un collaboratore di giustizia con chiamate convergenti ed integranti il fenomeno della cosiddetta « convergenza del molteplice».

In primo luogo lo Scarantino, che ha conosciuto Gambino Antonino fin da piccolo, lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia della Guadagna (affiliato insieme a Murana in epoca precedente all'affiliazione dello stesso Scarantino, ma con le stesse modalità), come gestore presso il bar Badamenti del totonero per la zona della Guadagna insieme a Murana Gaetano e La Mattina Michele, attività autorizzata da Aglieri e Greco, come autore insieme al fratello ed a La Mattina dell'omicidio ai danni di tale Ciulla, ucciso all'uscita del carcere, nonché dell'omicidio di un ragazzino che si era permesso di fare uno scippo ad una parente di Fascella, come persona a disposizione di Profeta che spesso quando aveva bisogno lo chiamava nel suo negozio di gesso, figlio di Giuseppe Gambino detto "u cuvattu" e fratello di Natale Gambino entrambi uomini d'onore, era chiamato da Aglieri «u pupatieddu», era vicino a Calascibetta e amico di Vernengo Cosimo, si trovava insieme a Aglieri

in occasione di un viaggio da Bagheria a Villabate durante il quale erano stati avvistati dai Carabinieri, sviati poi da Murana che faceva da staffetta.

Altre indicazioni di Gambino Antonino sono state fatte da: Di Filippo Pasquale, che ha parlato di un Gambino figlio di un detenuto, indicandolo come persona che gestiva il totonero per la zona della Guadagna, citando l'episodio di una vincita per il pagamento della quale era intervenuto Spadaro; Drago Giovanni, che ne ha parlato come gestore del totonero per la zona di Santa Maria di Gesù insieme a Murana Gaetano, in quanto entrambi persone vicine a Carlo Greco e Pietro Aglieri, e trafficante di automobili rubate, come persona spesso presente in via Campisi presso la canezzeria del fratello Natale Gambino, inoltre lo ha indicato come la persona che insieme a Murana Gaetano veniva mandata presso Drago per chiedere degli appuntamenti per conto di Aglieri con Graviano; Marino Mannoia, che lo ha conosciuto da piccolo e non sa se è stato combinato successivamente al suo pentimento.

In primo luogo deve escludersi ogni possibilità di equivoco o scambio dell'imputato Antonino Gambino sia con Natale Gambino, suo germano ed anch'egli imputato nel presente procedimento, che con Giuseppe Gambino, padre di entrambi, ciò in quanto i collaboratori sopra riportati hanno chiaramente parlato di Antonino o Nino Gambino, l'unico a non specificare il nome è stato il Di Filippo, il quale però ha fatto riferimento ad una precisa attività, il totonero, settore di esclusiva competenza

nell'ambito della famiglia di sangue di Antonino Gambino così come emerso da altre fonti.

Le dichiarazioni sopra riportate, sottoposte alla verifica dell'attendibilità, si sono rivelate perfettamente credibili e supportate da elementi esterni di verifica, ed appaiono perfettamente convergenti relativamente all'indicazione del Gambino Antonino come persona inserita nella famiglia mafiosa della Guadagna, a tal proposito si osserva che l'avvenuta formale affiliazione del Gambino nella famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, affermata dal solo Scarantino non è dato di sicura acquisizione, tuttavia dall'esame del Drago emergono dei dati assai significativi, poichè il collaboratore ha parlato della attività del Gambino Antonino di gestione del totonero nella zona della Guadagna, attività che come si apprende dallo stesso Drago e da altre fonti quali ad esempio Favaloro e Cancemi, è settore posto sotto il controllo di cosa nostra che ne regola direttamente la gestione secondo principi di controllo territoriale, non lasciando ad elementi esterni la gestione di una attività redditizia (ne è prova il fatto che lo stesso Drago ha dichiarato di essersi occupato di tale attività per la famiglia di Brancaccio). Significativa inoltre è il fatto che lo stesso Drago ha indicato il Gambino come persona di fiducia di personaggi come Aglieri, Greco e Profeta, al punto da avere un ruolo nella fissazione degli appuntamenti di questi con esponenti di altri mandamenti, nonchè di staffetta e controllo, attività queste che difficilmente un non affiliato avrebbe potuto svolgere. Infine si rileva che il Drago, a

sua volta non formalmente affiliato, ma indubitabilmente appartenente a cosa nostra, non ha escluso eventuale affiliazione del Gambino Antonino, limitandosi a dire di non esserne a conoscenza, così come il Mannoia, che non ha escluso la possibilità di una affiliazione successiva alla sua collaborazione. Appare quindi chiaro che, a prescindere dalla formale affiliazione e dalla conoscenza di questa dei collaboratori, la attività criminale svolta dal Gambino Antonino ed il suo ruolo di vicinanza a personaggi come Pietro Aglieri dimostrano inequivocabilmente l'inserimento dello stesso in cosa nostra, in posizione di non particolare rilievo e comunque sicuramente di minore importanza rispetto al fratello maggiore Natale Gambino, ma comunque con attività e compiti non occasionali ma continui e sicuramente strettamente funzionali agli interessi dell'organizzazione.

Non può non notarsi che le dichiarazioni convergono non soltanto per le indicazioni generiche del Gambino Antonino come persona appartenente ad una famiglia di sangue di tradizionalmente mafiosa e vicina alla famiglia della Guadagna, ma anche per le specifiche indicazioni circa le precipue attività criminose dello stesso, le vicinanze ed i contatti privilegiati con noti esponenti mafiosi, nonché per gli episodi specifici narrati.

Deve infine osservarsi che in ogni caso la fonte di conoscenza dei collaboratori circa la attività del Gambino Antonino ed il suo ruolo criminale è diretta, avendo questi intrattenuto e condiviso con lo stesso traffici illeciti nell'ambito di cosa nostra.

Oltre alla perfetta convergenza del molteplici pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato Gambino Antonino, sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti.

Il teste dott. Bo Mario ha riferito di alcuni controlli di polizia riguardanti Gambino Antonino, in particolare il 15.5.1985 in compagnia di Murana Gaetano, anch'egli imputato nel presente procedimento, in data 25.8.1990 in compagnia di Profeta Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale e Contorno Giuseppe, quest'ultimo pregiudicato mafioso.

Tali elementi di indagine, pur non potendo da soli costituire fonti di prova, dimostrano la frequentazione da parte del Gambino Antonino degli ambienti della Guadagna e dei personaggi appartenenti alla criminalità organizzata di quella zona ed hanno perciò ulteriormente corroborato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo I) dell'epigrafe, che pertanto appare pienamente dimostrata così come contestatagli nel presente procedimento.

TINNIRELLO LORENZO

Tinnirello Lorenzo nel presente procedimento è imputato del reato di strage e reati a questo connessi nonché del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Circa il reato di strage deve osservarsi che il Tinnirello è chiamato in correità da Scarantino Vincenzo, la cui attendibilità intrinseca è stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte nei termini sopra esposti. In particolare Scarantino ha indicato Tinnirello come la persona che aveva prelevato al negozio di gesso dopo avere accompagnato Profeta e che aveva portato presso la villa di Calascibetta, dove il Tinnirello aveva partecipato alla riunione seduto al tavolo accanto a Tagliavia; Scarantino ha anche indicato Tinnirello come presente al caricamento dell'autobomba presso l'officina di Orofino, indicato come suo amico, e dove peraltro aveva spinto a mano la macchina dentro l'officina, inoltre, con contraddizioni che sono già state oggetto di analisi, come colui che la domenica della strage aveva guidato la 126 imbottita fino a piazza Leoni, dove insieme ad Aglieri e Tagliavia aveva preso in consegna la macchina quando lo Scarantino e gli altri si erano allontanati.

Ora, nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato Tinnirello Lorenzo in relazione al fatto criminoso in esame e cioè alla strage; tale insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla assenza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione del Tinnirello al fatto per cui è processo.

Ciò in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono comunque riferiti al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi circa la villa del Calascibetta, le modalità di parcheggio delle automobili degli intervenuti, gli elementi circa l'officina

di Orofino e l'attività di caricamento della 126, la descrizione dell'accompagnamento della 126 la domenica della strage e del percorso seguito ecc..., tutte fasi cui avrebbe partecipato il Tinnirello). Tali elementi riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e pertanto risultano tutti privi di carattere individualizzante ed inidonei ad accertare i profili del fatto relativi alla partecipazione del Tinnirello .

Non vi è stato alcun altro collaboratore che abbia indicato Tinnirello quale partecipe alla strage di via D'Amelio per averne avuto contezza direttamente, ovvero indirettamente per averlo appreso da altri, nè sono stati apportati elementi di natura diversa dalle chiamate in correità che possano comunque fungere da elemento esterno di riscontro con funzione individualizzante. Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del Tinnirello alla famiglia di Corso dei Mille, la sua vicinanza e la stretta comunanza di interessi criminali con Tagliavia e Giuseppe Graviano, la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, nonché la compartecipazione con questi e con altri imputati nel presente procedimento a traffici illeciti, e ciò perchè trattasi non solo di fatto oggettivamente diverso ed ulteriore rispetto alla chiamata in correità per la strage , che potrebbe in ipotesi essere utilizzato quale argomento logico ad corroborandum,

ma anche e soprattutto di elemento logico del tutto insufficiente a fungere da riscontro.

Quindi, nonostante vi sia stata una chiamata in correità qualificata, e cioè, in linea di massima dotata del requisito dell'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, nei termini già precedentemente illustrati, tale chiamata non può autorizzare ad affermare con sicurezza la responsabilità del chiamato. Non può concordarsi con quell'indirizzo giurisprudenziale minoritario, peraltro ampiamente superato, il quale ritiene che i riscontri relativi al fatto complessivo inteso nella sua oggettività possano «investire» anche la partecipazione del chiamato in correità; ciò per un duplice ordine di ragioni: sul piano teorico perchè non rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale, sul piano logico perchè la chiamata in correità non individualizzata non può costituire prova sicura ed inequivoca di colpevolezza, consentendo la fungibilità del chiamato in correità senza alcuna conseguenza per la logicità della chiamata.

In applicazione delle massime della Suprema Corte richiamate deve concludersi che, nel caso di specie, i riscontri non siano stati individualizzanti, non abbiano cioè alcuna attitudine a confermare i profili del fatto che riguardino il chiamato in correità, non consentendo di collegare il fatto di strage di cui alla rubrica a Tinnirello Lorenzo, che va pertanto assolto dal delitto di strage di cui al capo F) e dai

reati satellite di cui ai restanti capi da A) ad H) dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

Diverse considerazioni devono svolgersi per quanto riguarda l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale il Tinnirello è stato chiamato in correità da numerosi collaboratori di giustizia con chiamate convergenti precise e circostanziate ed idonee ad integrare il fenomeno della cosiddetta "convergenza del molteplice".

In primo luogo lo Scarantino ha indicato Tinnirello come uomo d'onore di Corso dei Mille, dedito al contrabbando di sigarette in società con Gaspare Tinnirello presso cui lo stesso Scarantino era solito rifornirsi,

Altre indicazioni di Tinnirello come uomo d'onore sono state fatte da: Ferrante Giovan Battista, che ha avuto modo di conoscerlo direttamente per rapporti di affari leciti e di averne sentito parlare da Nino Madonia; Ganci Calogero, cui era stato ritualmente presentato come uomo d'onore del mandamento di Brancaccio nel corso di una riunione ed indicato come grosso trafficante di stupefacenti e che lo ha significativamente e correttamente accostato a personaggi come il Tagliavia ed il Graviano Giuseppe; Anselmo Francesco Paolo, che lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille con cui ha commesso due omicidi; Onorato Francesco che lo ha conosciuto fin dal 1981 nel periodo in cui frequentava Michele Greco a Ciaculli, indicandolo come appartenente alla famiglia mafiosa di Corso dei

Mille in buoni rapporti con il Tagliavia; Cucuzza Salvatore, che lo ha conosciuto nei primi anni '80 durante la guerra di mafia lo ha indicato come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, dedito alla commissione di omicidi; Favaloro Marco, che lo ha conosciuto come frequentatore del giardino all'Arenella dove si recava insieme a Pietro Aglieri e Carlo Greco; Cancemi Salvatore, che ne ha parlato come di un valido killer, facente parte dell'ala sanguinaria di cosa nostra, dichiarando altresì di averlo conosciuto direttamente come sottocapo della famiglia di corso dei Mille, e di sapere che era dedito al traffico di stupefacenti con Carlo Greco ed i Graviano, di cui era uomo di fiducia, nonché al contrabbando di sigarette con lo Spadaro; Mutolo Gaspare, che lo ha conosciuto come appartenente al gruppo di killers della famiglia di corso dei Mille, trafficante di stupefacenti aveva gestito insieme a Nino Madonia lo sbarco a Palermo di 500 chili di cocaina; Marchese Giuseppe, che ha conosciuto Lorenzo Tinnirello ed aveva appreso in carcere che questi era subentrato al parente Gaetano Tinnirello come rappresentante della famiglia di Corso dei Mille.

Tutte le dichiarazioni sopra riportate, sottoposte alla verifica dell'attendibilità si sono rivelate perfettamente credibili e supportate da elementi esterni di verifica, ed appaiono perfettamente convergenti relativamente all'indicazione del Tinnirello come uomo d'onore.

Deve in primo luogo escludersi la possibilità di equivoco sull'identità del soggetto, qualificata in molti casi dall'uso del nome e cognome e dal soprannome di "u

turchiceddu“ riferito con evidenza a particolari caratteristiche somatiche dello stesso, tali elementi hanno consentito di escludere la possibilità di confusione con soggetti aventi lo stesso nome, quali ad esempio tale Antonino Tinnirello, ovvero Gaetano Tinnirello, capo per un certo periodo della famiglia di Corso dei Mille. Le chiamate appaiono perfettamente convergenti circa l’inserimento del Tinnirello nella famiglia mafiosa di corso dei Mille. Vero è che alcuni collaboratori hanno parlato di appartenenza alla famiglia di Brancaccio, ma ciò deriva dal fatto che la famiglia di Corso dei Mille era inserita nel mandamento di Brancaccio e comprensibilmente alcuni collaboratori possono avere confuso il mandamento di appartenenza con la famiglia in questo inserita; circa la carica formale le indicazioni non sono del tutto concordi, tuttavia i collaboratori riferiscono di periodi differenti e, a partire dagli anni ’90 in poi, sono tutti concordi nell’attribuzione di una particolare posizione di importanza più o meno qualificata secondo una carica formale. Inoltre concorde è l’indicazione del Tinnirello come soggetto dedito in modo particolare al traffico di stupefacenti ed al contrabbando di sigarette e legato a Francesco Tagliavia, Giuseppe Graviano, Carlo Greco e Pietro Aglieri.

Dichiarazioni maggiormente articolate e specifiche sono state rese da alcuni collaboratori di giustizia che per le loro vicende personali, per la particolare collocazione all’interno di cosa nostra nonché per appartenenza specifica alla medesima famiglia o allo stesso mandamento del Tinnirello sono stati in grado di

fornire più dettagliate informazioni circa la figura criminale dell'imputato e la sua attività illecita.

Di Filippo Pasquale lo ha indicato come persona di fiducia di Tagliavia Francesco, persona importante in cosa nostra, vicina ai Graviano e in rapporti di affari con Pietro Aglieri, facente parte del gruppo di fuoco di Ciaculli . In particolare ha parlato di un colossale sbarco di stupefacenti, circa tre-quattro mila chili di hascish, avvenuto nei primi anni '90 in via Messina Marine in cui erano coinvolti Tagliavia e Tinnirello, al quale doveva essere consegnato lo stupefacente. Ha riferito che il Tinnirello da latitante spesso si recava presso il salone Autosud sito in via Messina Marine e formalmente appartenente a tale Castello, ma in realtà a disposizione del Tinnirello.

Drago Giovanni lo ha indicato come facente parte insieme a lui del gruppo di fuoco di Ciaculli e quindi autore degli omicidi del Barone d'Onufrio, dei familiari del Mannoia, di Di Marco Francesco, di Pietro Greco ecc.. , come reggente insieme a Tagliavia della famiglia di corso dei Mille dopo che Gaetano Tinnirello era stato messo da parte, come dedito al traffico degli stupefacenti ed al contrabbando di sigarette, come presente alla riunione con Riina Salvatore avvenuta dopo la scomparsa di Agostino Marino Mannoia presso la villetta dietro villa Serena, nonché come elemento di collegamento insieme al Tagliavia tra il mandamento di Ciaculli e quello di Santa Maria di Gesù al punto che appartenenti al mandamento di Ciaculli, attraverso Tinnirello, Tagliavia e Graviano Giuseppe, scavalcavano il capo

mandamento di appartenenza cioè Lucchese Giuseppe per rivolgersi ad Aglieri e Greco. Di Filippo Emanuele lo ha conosciuto nel 1983-1984 insieme al Tagliavia e con entrambi aveva partecipato all'omicidio di un fabbro avvenuto in una villetta presso Bagheria, precisando che lo stesso era un uomo d'onore con grossi interessi nel campo del traffico di stupefacenti al punto che nei primi anni '90 per intraprendere dei traffici bisognava rivolgersi a lui ed al Tagliavia.

Geraci Francesco nel riferire delle vicende relative alla missione romana di appartenenti a cosa nostra e del tentativo di compiere attentati a danno di importanti personaggi dello spettacolo ha indicato il Tinnirello come presente insieme a Matteo Messina Denaro, Graviano Giuseppe, Enzo Sinacori, Fifetto Cannella alla riunione a casa di Biondino Salvatore tenutasi nell'inverno del 1992 e dopo qualche tempo come partecipante alla "trasferta" romana, insieme agli stessi personaggi.

Marino Mannoia Francesco lo indicato come sottocapo della famiglia di Corso dei Mille già a partire dal 1984-1985, dedito al traffico di stupefacenti insieme al Tagliavia ed al fratello Agostino Marino Mannoia, in particolare ha dichiarato di avere saputo dal fratello che il Tinnirello detto anche "u turchiceddu" faceva da tramite tra Carlo Greco e Giuseppe Graviano nel traffico di stupefacenti.

Brusca Giovanni ha indicato il Tinnirello come appartenente al mandamento di Brancaccio e partecipante al duplice omicidio Di Frisco - Matranga insieme allo stesso Brusca ed a Pietro Aglieri, Carlo Greco, Giuseppe Graviano, Giuseppe La

Mattina, Rosolino Ricordati, Benedetto Capizzi, Gioè Antonino, Mario Santo Di Matteo, duplice omicidio avvenuto nel febbraio – marzo del 1992 a danno di due cognati scarcerati da poco tempo e facenti parte del gruppo dei Puccio .

Tali dichiarazioni hanno aggiunto a quanto già detto, in linea più generale, da altri collaboratori ulteriori elementi di specificazione in ordine alle accuse rivolte all'imputato ed in particolare hanno consentito di collocare temporalmente la sua partecipazione all'associazione cosa nostra in un ampio periodo che va dagli inizi degli anni '80 fino all'epoca del rinvio a giudizio, epoca questa a cui si riferiscono molti collaboratori con le loro dichiarazioni, tra cui Brusca e Geraci.

Le indicazioni dei collaboratori più recenti hanno consentito di individuare un ruolo sempre più importante assunto dal Tinnirello in ordine al traffico di stupefacenti, nel quale lo stesso era diventato un personaggio chiave al quale dovevano rivolgersi molti uomini d'onore che intendevano intraprendere quel tipo di attività. Inoltre sempre tali indicazioni ne hanno individuato il particolare protagonismo nel cosiddetto gruppo di fuoco di Ciaculli, gruppo scelto dei migliori killers di cosa nostra, autori di numerosi omicidi negli anni '80-'90.

Non può non notarsi che molte delle dichiarazioni convergono non soltanto per le indicazioni generiche del Tinnirello come uomo d'onore, ma anche per le specifiche indicazioni circa le precipue attività criminose dello stesso, le vicinanze ed i contatti privilegiati con esponenti mafiosi, nonché per gli episodi specifici narrati.

Deve infine osservarsi che, in ogni caso, la fonte di conoscenza della maggior parte dei collaboratori circa la attività del Tinnirello ed il suo ruolo criminale è diretta, essendo stato il Tinnirello presentato a molti di loro come uomo d'onore, ovvero avendo questi intrattenuto con lo stesso traffici illeciti nell'ambito di cosa nostra.

Oltre alla perfetta convergenza del molteplice pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato Tinnirello Lorenzo, sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti.

In primo luogo i testi Vallone Maurizio e Bo Mario hanno riferito di stretti rapporti del Tinnirello con i Madonia, documentati anche dal rinvenimento del nome "Renzo", frequentemente citato nel cosiddetto libro mastro, una sorta di registro contabile degli affari di cosa nostra trovato in un appartamento in pieno territorio dei Madonia, le indicazioni documentali relative al Tinnirello riguardavano acquisti di sostanze stupefacenti ed in particolare un acquisto di 500 grammi di cocaina, al prezzo di 90 mila lire al grammo (documento 105 Procura di Palermo datato 26.8.1989). Il teste Bo ha inoltre riferito di una Y 10 targata Palermo di proprietà del Tinnirello perfettamente coincidente con quella indicata dallo Scarantino, nonché di un controllo di polizia del 21.4.1998 quando nella stessa auto erano stati fermati Tinnirello e Greco Carlo. Infine attraverso la deposizione di Torzani Andrea si è accertato che il Tinnirello è stato arrestato il 27.8.1994 da latitante mentre si trovava a Trabia in compagnia di d'Agati Giovanni, a seguito di perquisizioni in immobili di

pertinenza dei due soggetti si era trovato del materiale cartaceo e delle agende con annotati vari indirizzi e numeri tra i quali quelli del cantiere di Vernengo Cosimo .

Tali elementi di indagine, pur non potendo da soli costituire fonti di prova, tuttavia hanno ulteriormente corroborato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo I), che pertanto appare pienamente dimostrata così come contestata nel presente procedimento.

MURANA GAETANO

Murana Gaetano nel presente procedimento è imputato del reato di strage, dei reati satellite a questo connessi, nonché del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Circa il reato di strage deve osservarsi che il Murana è chiamato in correità da Scarantino Vincenzo, la cui attendibilità intrinseca è stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte nei termini sopra esposti. In particolare Scarantino ha indicato Murana come presente alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta, nel corso della quale era rimasto fuori dal salone insieme allo stesso Scarantino, come presente al trasferimento della 126 dal magazzino al garage di Orofino, nei pressi del quale si trovava anche il sabato precedente alla strage impegnato come lo Scarantino nell'attività di pattugliamento durante il caricamento dell'autobomba, nonché come

partecipante al trasferimento dell'autobomba a piazza Leoni la mattina della domenica con la sua vettura Opel o, come emerso dietro contestazione, con la sua 127 azzurra.

Nonostante la chiamata in correità dello Scarantino, questa Corte ritiene che non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato Murana Gaetano in relazione al fatto criminoso in esame. Tale insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla assenza di riscontri specifici che possano collegare la partecipazione del Murana al fatto per cui è processo.

Ciò in quanto i riscontri alla dichiarazione dello Scarantino appaiono più o meno specifici, ma comunque riconducibili al fatto nella sua oggettività (i dati descrittivi circa la villa del Calascibetta, le modalità di parcheggio delle automobili degli intervenuti, gli elementi circa l'officina di Orofino e l'attività di caricamento della 126, la descrizione dell'accompagnamento della 126 la domenica della strage e del percorso seguito ecc..., tutte fasi cui avrebbe partecipato il Murana). Tali elementi, riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e risultano, quindi, privi del carattere individualizzante necessario per ritenere provata la partecipazione al fatto del Murana.

Non vi è stato alcun altro collaboratore che abbia indicato Murana quale partecipe alla strage di via D'Amelio per averne avuto contezza direttamente, ovvero indirettamente per averlo appreso da altri, nè sono stati apportati elementi di natura diversa dalle chiamate in correità che possano comunque fungere da elemento esterno di riscontro con funzione individualizzante. Non può considerarsi riscontro individualizzante l'accertata appartenenza del Murana alla famiglia della Guadagna, la sua vicinanza e la stretta comunanza di interessi criminali con Aglieri Pietro e Carlo Greco, la cui responsabilità in ordine alla strage è stata riconosciuta nel presente procedimento, nonché la compartecipazione con questi e con altri imputati nel presente procedimento a traffici illeciti, e ciò perchè si tratta non solo di fatti oggettivamente diversi ed ulteriori rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbero in ipotesi essere utilizzati quali argomenti logici ad corroborandum, ma soprattutto perchè si tratta di elementi logici del tutto insufficienti a fungere da riscontro. Non possono essere utilizzati come riscontro le risultanze riferite dal dott. Bo circa l'appartenenza al Murana di una vettura Opel corsa, ben avendo potuto lo Scarantino apprendere o comunque constatare aliunde l'uso del Murana di tale macchina, anche in considerazione del comune ambito territoriale frequentato.

Quindi, nonostante vi sia stata una chiamata in correità qualificata, e cioè, in linea di massima dotata dei requisiti dell'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, nei termini già precedentemente illustrati, tale chiamata non può autorizzare ad affermare

con sicurezza la responsabilità del chiamato. Non può concordarsi con quell'indirizzo giurisprudenziale minoritario, peraltro ampiamente superato, il quale ritiene che i riscontri relativi al fatto complessivo inteso nella sua oggettività possano «investire» anche la partecipazione del chiamato in correità; ciò per un duplice ordine di ragioni: sul piano teorico perchè non rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale, sul piano logico perchè la chiamata in correità non individualizzata non può costituire prova sicura ed inequivoca di colpevolezza, consentendo la fungibilità del chiamato in correità senza alcuna conseguenza per la logicità della chiamata.

In applicazione delle massime della Suprema Corte sopra riportate deve concludersi che, nel caso di specie, i riscontri non siano individualizzanti, non abbiano cioè alcuna attitudine a riscontrare la partecipazione al fatto di strage di Murana Gaetano, che va pertanto assolto dal delitto di strage di cui al capo F) e dai reati satellite di cui ai restanti capi da A) ad H) per non aver commesso il fatto.

Diverse considerazioni devono svolgersi per quanto riguarda l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale il Murana è stato chiamato in correità da più di un collaboratore di giustizia, con chiamate convergenti ed integranti il fenomeno della cosiddetta «convergenza del molteplice».

Invero lo stesso è stato indicato come appartenente o comunque come soggetto vicino all'associazione mafiosa “cosa nostra” da diversi collaboratori ed in particolare: da

Scarantino Vincenzo, che ha conosciuto Murana Gaetano fin da bambino, lo ha indicato come presente presso la sala Boomerang di Pasquale Tranchina in occasione della sua affiliazione, come uomo d'onore della Guadagna precedentemente affiliato con le stesse modalità, come autore insieme a Fascella dell'omicidio di un ragazzino, come gestore del totonero con Antonino Gambino presso il bar Badalamenti, come soggetto impegnato molte volte a fare da staffetta a Pietro Aglieri nei suoi spostamenti (ha citato in particolare un episodio in cui per coprire Aglieri che da Bagheria si stava recando a Villabate aveva distolto l'attenzione dei Carabinieri, che avevano inseguito la sua macchina); da Drago Giovanni, che ne ha parlato come gestore del totonero per la zona di Santa Maria di Gesù insieme a Nino Gambino, in quanto entrambi persone vicine a Carlo Greco e Pietro Aglieri, come persona spesso presente in via Campisi presso la canezzeria di Natale Gambino o presso il bar adiacente in compagnia di Natale e Nino Gambino, di Giuseppe La Mattina e di Peppuccio Contorno, dedito alle rapine e incaricato spesso insieme a Nino Gambino di prendere attraverso Drago appuntamenti con Giuseppe Graviano per conto di Aglieri.

Le dichiarazioni sopra riportate, sottoposte alla verifica dell'attendibilità si sono rivelate perfettamente credibili e supportate da elementi esterni di verifica ed appaiono perfettamente convergenti relativamente all'indicazione del Murana come persona inserita nella famiglia mafiosa della Guadagna. A tal proposito si osserva che

l'avvenuta formale affiliazione del Murana nella famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, affermata dal solo Scarantino, non è dato di sicura acquisizione, tuttavia dall'esame del Drago emergono elementi di valutazione assai significativi: in primo luogo il collaboratore ha parlato della attività del Murana di gestione del totonero nella zona della Guadagna, attività che, come si apprende dallo stesso Drago e da altre fonti quali ad esempio Favaloro, è settore posto sotto il controllo di cosa nostra, che ne regola direttamente la gestione secondo principi di controllo territoriale, non lasciando ad elementi esterni all'organizzazione la gestione di una attività verosimilmente assai redditizia (ne è prova il fatto che lo stesso Drago ha dichiarato di essersi occupato di tale attività per la famiglia di Brancaccio); significativa inoltre è l'indicazione del Murana come persona di fiducia di personaggi come Aglieri, Greco e Profeta, al punto da avere un ruolo nella fissazione degli appuntamenti di questi con esponenti di altri mandamenti, nonché di staffetta e controllo durante gli spostamenti dei latitanti illustri, attività queste che difficilmente un soggetto non affiliato avrebbe potuto svolgere. Infine si rileva che il Drago non ha escluso eventuale affiliazione del Murana, limitandosi a dire di non esserne a conoscenza. Appare quindi chiaro che, a prescindere dalla formale affiliazione e dalla conoscenza di questa dei collaboratori, la attività criminale svolta dal Murana ed il suo ruolo di vicinanza a personaggi come Pietro Aglieri dimostrano inequivocabilmente l'inserimento organico dello stesso in cosa nostra, in posizione di non particolare

rilievo, ma comunque con attività e compiti non occasionali ma continui e sicuramente strettamente funzionali agli interessi dell'organizzazione.

Non può non notarsi che le dichiarazioni convergono non soltanto per le indicazioni generiche del Murana come persona vicina alla famiglia della Guadagna , ma anche per le specifiche indicazioni circa le precipue attività criminose dello stesso, i rapporti ed i contatti privilegiati con esponenti mafiosi, nonché per gli episodi specifici narrati.

Deve infine osservarsi che in ogni caso la fonte di conoscenza dei collaboratori circa la attività del Murana ed il suo ruolo criminale è diretta, avendo questi intrattenuto e condiviso con lo stesso traffici illeciti nell'ambito di cosa nostra.

Oltre alla perfetta convergenza del molteplice pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato Murana Gaetano, sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti.

In primo luogo il teste D'Antoni Marcello ha riferito di un'intercettazione effettuata il 4.10.1995 all'interno del carcere di Pianosa, durante la quale il Murana ha chiesto al padre notizie della moglie del pentito riferendosi a Scarantino, nonché notizie del suo padrino, che da accertamenti compiuti è risultato essere Pietro Aglieri.

Il teste dott. Bo Mario ha riferito di controlli di Polizia: il 15.5.1985 insieme a Gambino Antonino, il 25.9.1986 insieme a La Mattina Giuseppe e poi in compagnia di Profeta Salvatore a piazza Buccheri, il 28.3.1989 insieme a Contorno Giuseppe ;

inoltre ha riferito di un arresto il 21.1.1988 da parte dei Carabinieri di Lupara, provincia di Campobasso, per avere favorito l'allontanamento dal comune dove era sottoposto al soggiorno obbligato Profeta Salvatore.

Tali elementi di indagine, pur non potendo da soli costituire fonti di prova, dimostrano la frequentazione da parte del Murana degli ambienti della Guadagna e dei personaggi appartenenti alla criminalità organizzata di quella zona ed hanno perciò ulteriormente corroborato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo I), che pertanto appare pienamente dimostrata così come contestatagli nel presente procedimento.

TOMASELLI SALVATORE

Tomaselli Salvatore nel presente procedimento è imputato del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché del reato di furto aggravato della 126 utilizzata per la strage in concorso con Scarantino Vincenzo e Candura Salvatore, nei cui confronti si è proceduto separatamente.

Per quanto riguarda l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, il Tomaselli è stato chiamato in correità da più di un collaboratore di giustizia con chiamate convergenti ed integranti il fenomeno della cosiddetta «convergenza del molteplice».

In primo luogo lo Scarantino, che ha indicato il Tomaselli come persona appartenente alla sua stessa borgata, conosciuto fin da piccolo, inseritosi nell'ambiente criminale grazie alla vicinanza con Augello Roberto e Lucera Giuseppe, e con cui anche lo stesso Scarantino aveva svolto attività illecite quali traffico di stupefacenti e contrabbando di sigarette, attività di cui peraltro il Tomaselli era solito tenere i conti. In particolare Scarantino ha riferito che era solito spacciare lo stupefacente, che si occupava di conservare le sigarette di contrabbando e di ricoverare le autovetture rubate per conto dello Scarantino, che non era uomo d'onore, ma aveva rapporti con Profeta Salvatore e Aglieri Pietro, con il quale aveva subito un processo, a tal proposito Scarantino ha chiarito di avere saputo da Ignazio Pullarà che si trattava di un processo per stupefacenti nel quale erano imputati anche Augello Roberto e Giuseppe Lucera nel corso del quale il Tomaselli si era accollato tutta la responsabilità riportando una condanna a dieci anni ma scagionando Aglieri e altri e ricevendo in cambio, una volta uscito di prigione, l'assunzione presso la ditta di Calascibetta; lo Scarantino ha parlato della disponibilità da parte del Tomaselli di un magazzino-porcilaia sito sotto il ponte del fiume Oreto, appartenente a Ciccio Tomaselli, ed utilizzato da Scarantino, ma anche dai ragazzi che lavoravano per Cosimo Vernengo, come nascondiglio di droga, armi e sigarette di contrabbando, tutta merce che veniva nascosta nel tetto od in un'apposita botola. Anche Augello Salvatore ha parlato di Tomaselli, affermando di averlo conosciuto fin dal 1985,

indicandolo come trafficante di stupefacenti insieme al fratello Augello Roberto. Secondo il collaboratore, in particolare, il Tomaselli e Augello Roberto insieme ad altri quali Aglieri Pietro, Lucera Giuseppe e Lucera Domenico avevano un traffico di droga con Genova gestito da Aglieri e nel quale Tomaselli ed il fratello Roberto fungevano da corrieri, gli stessi furono arrestati a causa del rinvenimento di droga a casa del Tomaselli, che in quell'occasione si era accollata tutta la responsabilità per scagionare gli altri, era stata quindi fatta una raccolta di soldi destinata ad "ammorbidire" il processo nei confronti degli altri indagati, che furono scarcerati, per essere poi alcuni assolti ed altri condannati ad un anno, mentre Tomaselli aveva riportato la condanna più elevata a sette anni, in ogni caso gli venivano versate in carcere delle somme di denaro e venivano pagate le spese legali per incarico dello stesso Aglieri; tale condotta aveva fatto guadagnare al Tomaselli la stima ed il rispetto di tutti e Augello lo aveva visto salutarsi baciandosi con Aglieri, ha aggiunto che il Tomaselli aveva un magazzino-porcilaia sotto il ponte del fiume Oreto e che intratteneva buoni rapporti con Scarantino.

Candura Salvatore ha dichiarato di avere conosciuto Tomaselli molto tempo addietro e di avere conosciuto per suo tramite Scarantino, persona con la quale il Tomaselli gestiva un grosso traffico di stupefacenti, di avere ricevuto spesso da entrambi l'incarico di prelevare stupefacente e di rubare autovetture che venivano portate

presso un magazzino sotto il ponte del fiume Oreto, dove il Candura aveva visto il Tomaselli e lo Scarantino .

Le dichiarazioni sopra riportate, sottoposte al vaglio dell'attendibilità, si sono rivelate perfettamente credibili e supportate da elementi esterni di verifica, ed appaiono perfettamente convergenti relativamente all'indicazione del Tomaselli come persona vicina alla famiglia mafiosa della Guadagna ed impegnata nella gestione di attività illecite nel contesto criminale di quella zona. A tal proposito si osserva che la circostanza della mancanza della qualità di uomo d'onore del Tomaselli non può fare escludere l'integrazione della fattispecie contestata dal momento che è emerso con chiarezza che il Tomaselli, insieme a Scarantino, ha gestito ingenti traffici di stupefacenti anche agli ordini diretti di uomini d'onore come ad esempio in occasione del traffico con Genova gestito da Aglieri e tale settore di attività per la sua redditività e per la sua incidenza sul territorio a Palermo, come in altre zone della Sicilia, è posto sotto il diretto controllo di cosa nostra che ne regola direttamente la gestione secondo principi di controllo territoriale; significativa inoltre a tal fine l'indicazione del Tomaselli come persona che prima insieme a Scarantino poi da sola si occupava di accompagnare Profeta e di fargli da guardaspalle, attività queste che difficilmente un soggetto non pienamente inserito nell'organizzazione avrebbe potuto fare, ed altrettanto indicativa di una piena adesione alle regole di cosa nostra e di una totale disponibilità verso gli uomini d'onore, anche a costo della propria libertà

personale, è la circostanza dell'arresto e della condanna per stupefacenti. Infine, ad ulteriore conferma della disponibilità piena e costante del Tomaselli nei confronti dell'associazione criminosa, è la disponibilità di locali da questo fornita non solo allo Scarantino, da sempre suo socio in affari, ma anche ad altri esponenti, quali Cosimo Vernengo, sicuramente inseriti nell'ambiente mafioso. Per la giurisprudenza sopra citata la formale affiliazione non è condizione essenziale per la integrazione della fattispecie di cui all'art.416 bis c.p., dovendosi fare riferimento all'attività concretamente posta in essere dal partecipe ed alla sua consapevolezza di operare per il raggiungimento dei fini dell'organizzazione, appare quindi chiaro che, a prescindere dalla formale affiliazione e dalla conoscenza di questa dei collaboratori, la attività criminale svolta dal Tomaselli ed il suo ruolo di consapevole vicinanza a personaggi come Salvatore Profeta dimostrano inequivocabilmente l'inserimento dello stesso in cosa nostra, in posizione di non particolare rilievo, ma comunque con attività e compiti non occasionali ma continui e sicuramente strettamente funzionali agli interessi dell'organizzazione, quali il traffico di stupefacenti, l'accompagnamento e la protezione fisica di uomini d'onore di prestigio, la disponibilità di locali.

Non può non notarsi che le dichiarazioni convergono non soltanto per le indicazioni generiche del Tomaselli come persona vicina alla famiglia della Guadagna, ma anche per le specifiche indicazioni circa le precipue attività criminose dello stesso, la

vicinanze ed i contatti privilegiati con uomini d'onore, nonché per gli episodi specifici narrati.

Deve infine osservarsi che in ogni caso la fonte di conoscenza dei collaboratori circa la attività del Tomaselli ed il suo ruolo criminale è diretta avendo questi intrattenuto e condiviso con lo stesso traffici illeciti nell'ambito di cosa nostra.

Oltre alla perfetta convergenza del molteplice pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato Tomaselli Salvatore, sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti.

In primo luogo il teste Bo Mario ha parlato di una denuncia del 20.2.1986 da parte della squadra mobile di Palermo nei confronti di Aglieri Pietro, Augello Roberto, Lucera Giuseppe, Tomaselli Salvatore, quest'ultimo trovato con circa 900 grammi di eroina ed un revolver, ed altri per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, denuncia a seguito della quale il Tomaselli si era accollato tutta la responsabilità, anche se era stato processualmente accertato che tale comportamento era stato coartato, venendo condannato a nove anni in primo grado, pena ridotta a sette anni in appello. Assai significativi anche i controlli di polizia: il 15.1.1992 a piazza Guadagna insieme a Sparacio Francesco e Scarantino Emauele, fratello di Vincenzo, entrambi pregiudicati, il 31.8.1992 sempre a piazza Guadagna insieme a Scarantino Vincenzo, inoltre il 10.7.1993 presso lo scalo di Venezia in compagnia di Profeta Salvatore e l'8.10.1993 dapprima presso l'aeroporto di Palermo in compagnia di

Profeta Salvatore, successivamente presso l'hotel "Collodi" di Piombino sempre insieme a Profeta (nello stesso periodo a Piombino si trovava detenuto lo Scarantino Vincenzo), il 4.2.1994 con Capizzi Franco e Sparacio Francesco entrambi pregiudicati. Tra gli altri accertamenti è stato verificato che la ditta "Edil Ca" facente capo a Calascibetta Giuseppe ha pagato i contributi per il Tomaselli nel periodo 1984-1985.

Tali elementi di indagine, pur non potendo da soli costituire fonti di prova, dimostrano la frequentazione da parte del Tomaselli degli ambienti della Guadagna e dei personaggi appartenenti alla criminalità organizzata di quella zona. Assai significativi appaiono, poi, i controlli del Tomaselli in compagnia del Profeta, in luoghi anche lontani dalla residenza abituale di quest'ultimo, in quanto tali accertamenti, pur non avendo autonomo valore di riscontro, confermano quanto dichiarato da Scarantino circa il ruolo di accompagnatore e guardaspalle del Profeta assunto dal Tomaselli a seguito del suo arresto.

In ogni caso gli elementi sopra riportati hanno ulteriormente corroborato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo I) dell'epigrafe, che pertanto appare pienamente dimostrata così come contestatagli nel presente procedimento.

Analoghe osservazioni possono essere fatte circa il reato di furto per il quale il Tomaselli è chiamato in correità principalmente da Scarantino Vincenzo, con

dichiarazioni che risultano confermate dalla convergente chiamata di Candura Salvatore, nonché da altri elementi di riscontro esterno.

In particolare Scarantino Vincenzo lo ha indicato come la persona incontrata a piazza Guadagna lo stesso pomeriggio della riunione a villa Calascibetta ed a cui aveva chiesto di Candura, accennando alla necessità di procurarsi una automobile e come colui che dopo alcuni giorni, di sera, lo aveva accompagnato con il suo motorino presso la traversa di via Roma a ritirare la macchina rubata dal Candura, portando poi detta autovettura, mentre lo Scarantino lo seguiva con il suo motorino, presso il magazzino sito sotto il ponte del fiume Oreto dove la macchina era stata inizialmente nascosta, nonché, infine, come la persona che su incarico dello Scarantino aveva consegnato al Candura della droga a pagamento del furto ed a cui dopo la strage si era rivolto il Candura preoccupato per la possibilità che la macchina da lui rubata potesse essere quella utilizzata per la strage. Candura Salvatore ha indicato il Tomaselli come presente al momento in cui lo Scarantino gli diede l'incarico di procurargli una macchina di piccola cilindrata ed ha fornito indizi che inducono a ritenere che lo stesso fosse presente al momento della consegna dell'auto nella traversa di via Roma. A tal proposito il Candura ha dichiarato di avere visto lo Scarantino a bordo di una vespa bianca, solitamente usata dal Tomaselli, in compagnia di un'altra persona che aveva cercato per tutto il tempo dell'incontro di restare nella parte buia della strada in modo da non farsi riconoscere e che comunque

il Candura in dibattimento ha descritto ritenendo che si trattasse di Tomaselli, cosa non detta prima per mancanza di sicurezza sul punto, e che si era allontanata a bordo della macchina.

Da quanto sopra riportato si evince che la chiamata in correità dello Scarantino nei confronti del Tomaselli per ciò che attiene il furto dell'auto è riscontrata dalla dichiarazione del Candura, la convergenza è piena per quanto riguarda la fase dell'incarico, mentre per quanto riguarda la consegna vi sono state da parte del Candura delle incertezze, chiarite comunque in dibattimento. Per quanto riguarda il pagamento il Candura ha dichiarato di essere stato pagato oltre che con soldi con sostanza stupefacente, non specificando se tale sostanza gli fu consegnata dallo Scarantino personalmente o mandata con Tomaselli. Come quindi può constatarsi la non perfetta convergenza riguarda soltanto parti non essenziali della vicenda e comunque denota una certa genuinità del racconto e l'assenza di accordi tra collaboratori.

La chiamata in correità dello Scarantino in ordine alla partecipazione del Tomaselli al furto è corroborata anche dall'accertamento compiuto dal dott. Bo Mario il quale ha riferito che all'epoca Tomaselli aveva la disponibilità di una vespa bianca, ciclomotore indicato dal Candura e dallo Scarantino anche se con qualche incertezza, come quello utilizzato per la consegna nella traversa di via Roma, tale circostanza pur non essendo determinante, ben potendo lo Scarantino ed il Candura avere appreso

aliunde dell'uso da parte del Tomaselli di una vespa bianca, appare tuttavia fornita di una certa forza individualizzante in quanto si tratta di un particolare riferito da entrambi i collaboratori ed in particolare dallo Scarantino sin dai primi interrogatori.

In questa sede interessa rilevare che Tomaselli ha partecipato a diverse fasi del furto (:alla sua commissione, alla consegna della macchina e probabilmente al suo pagamento) e che non poteva non sapere che si trattasse di res furtiva anche in considerazione della normale prassi criminale che era solito condurre con lo Scarantino. Alla luce di tale consapevolezza deve quindi affermarsi la responsabilità del Tomaselli in ordine al furto della 126. Non appare necessario al riguardo accertare se il Tomaselli potesse essere consapevole dell'utilizzo successivo di tale vettura non essendo stato lo stesso imputato per il reato di strage.

Deve poi aggiungersi che riscontri esterni alla chiamata in correità nei confronti di Tomaselli in ordine al furto della autovettura 126 di Valenti Pietrina sono costituiti dalla mole di risultanze oggettive relative al furto della 126 raccolte nel procedimento ed acquisite agli atti del presente processo, tali risultanze costituiscono importanti riscontri oggettivi che anche se non hanno valore di autonomi elementi individualizzanti circa la partecipazione del Tomaselli al furto della 126, in presenza di un quadro probatorio come quello sopra evidenziato, rafforzano ulteriormente l'attendibilità delle fonti di accusa sin qui esaminate.

A completamento dell'esame della posizione di Tomaselli Salvatore deve, infine, aggiungersi che la dimostrata partecipazione dello stesso al furto della 126 utilizzata per la commissione della strage in concorso con Scarantino Vincenzo e Candura Salvatore è ulteriore elemento rafforzativo della partecipazione dello stesso all'associazione a delinquere di stampo mafioso, nei termini sopra evidenziati, nel cui contesto è appunto maturata la vicenda criminale del furto stesso, anche se il Tomaselli per il suo livello non elevato può non essere stato consapevole del fine ultimo cui era destinata l'auto, per cui va affermata la penale responsabilità di Tomaselli Salvatore in ordine ai reati ascrittigli in epigrafe, che vanno unificati per continuazione, in quanto riconducibili ad un medesimo disegno criminoso, sotto il più grave delitto associativo di cui al capo I) dell'epigrafe.

VITALE SALVATORE

Vitale Salvatore nel presente procedimento è imputato del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. In relazione a tale accusa il Vitale è stato chiamato in correità da più di un collaboratore di giustizia con chiamate convergenti ed integranti il fenomeno della cosiddetta «convergenza del molteplice».

In primo luogo Ferrante Giovanbattista, che ha conosciuto Vitale Salvatore intorno al 1991 presso l'autofficina del fratello di Biondino Salvatore e da quest'ultimo presentatogli ritualmente. Il Ferrante ha precisato inoltre che, successivamente, su

incarico del Biondino, era andato a trovarlo presso la Palermitana Bibite per rappresentargli il problema di furti ad autocarri subiti da appartenenti alla famiglia di San Lorenzo ed avvenuti nella zona fra Villabate e Brancaccio, riferendo, inoltre, di avere sentito parlare del Vitale da Graviano Filippo, in occasione del suo arresto per la strage di via D'Amelio, come persona di cui il Ferrante non doveva preoccuparsi perché estranea alla esecuzione materiale della strage, riferendosi verosimilmente, in particolare, alle telefonate che si erano incrociate lo stesso giorno dell'attentato. Onorato Francesco ha riferito di averne sentito parlare a Biondo Salvatore ed a Biondino Salvatore come di persona che abitava nel palazzo danneggiato dall'autobomba. Di Filippo Pasquale ne ha sentito parlare a Grigoli Salvatore e Mangano Antonino perché preoccupati che il fratello del Vitale, suicidatosi, avesse potuto lasciare qualche scritto in merito al sequestro del figlio di Di Matteo avvenuto presso la Palermitana Bibite e di cui i fratelli Vitale erano a conoscenza. Drago Giovanni ha riferito di averlo conosciuto come uomo d'onore della famiglia di Roccella, appartenente al mandamento di Ciaculli, ritualmente presentatogli da Graviano Giuseppe. Di Filippo Emanuele ha detto di averlo conosciuto personalmente in occasione di una richiesta di lavoro per una sua amica presso il deposito di bibite, precisando che aveva appreso trattarsi di persona di fiducia dei Graviano e di averne sentito parlare mentre era detenuto a tale Sacco Antonino, il quale, avendo appreso che il Vitale non riusciva a sopportare il regime carcerario,

aveva espresso timori circa un suo pentimento che a suo dire avrebbe rovinato molte persone mettendo tale ipotesi in relazione al fatto che il Vitale abitava nel palazzo dove era avvenuta la strage di via D'Amelio. Favaloro Marco ha dichiarato di averlo conosciuto e di avere appreso da Salvo Madonia che il Vitale era uomo d'onore. Cancemi Salvatore ha riferito che alcune settimane dopo la strage, mentre si trovava a Borgo Molara, ne aveva sentito parlare a Raffaele Ganci come di una persona che aveva avuto un ruolo nella strage di via D'Amelio, che abitava nello stesso stabile dove risiedevano i familiari del magistrato e che era sicuramente uomo d'onore della famiglia di Roccella. Grigoli Salvatore, nel parlare del sequestro del figlio di Di Matteo avvenuto nel maneggio di proprietà di Vitale Salvatore, ha indicato quest'ultimo come uomo d'onore, a conoscenza del rapimento del figlio del collaboratore, appartenente alla famiglia di Roccella e vicino a tale dott. Guttadauro ed a Giuseppe Abate, capo famiglia di Roccella, ma in conflitto con Mangano per questioni attinenti alla proprietà della Palermitana Bibite, al punto che lo stesso Mangano nel 1994 aveva incaricato Grigoli ed altri di uccidere il Vitale Salvatore insieme al fratello Nicola Vitale, ma di fare in modo che sembrasse un incidente. In proposito il Grigoli ha precisato che l'incarico era motivato da preoccupazioni espresse dal Mangano che il Vitale, pressato dalla forze dell'ordine per il rapimento del figlio di Di Matteo, potesse fare importanti rivelazioni riguardanti non solo quel fatto ma anche altri fatti più gravi tra i quali il Mangano fece intendere vi era la strage

di via D'Amelio, lo ha inoltre indicato per averlo saputo dallo stesso Nicola Vitale in occasione di una battuta di caccia nel 1992-1993, come persona che nel periodo della strage aveva dormito presso il fratello perché abitava nello stesso stabile dei parenti del dott. Borsellino e probabilmente a conoscenza della strage che si stava preparando, ed infine ha aggiunto di essere a conoscenza di fatti criminosi compiuti dal Vitale quali un tentato omicidio eseguito da Giacalone Luigi ed altri avvenuto a Strasatti frazione di Marsala.

Le dichiarazioni sopra riportate, sottoposte alla verifica dell'attendibilità, si sono rivelate perfettamente credibili e supportate da elementi esterni di verifica, ed appaiono perfettamente convergenti relativamente all'indicazione del Vitale come uomo d'onore appartenente alla famiglia mafiosa di Roccella ed al mandamento di Ciaculli, divenuto, a seguito delle note vicende indicate da numerosi collaboratori, mandamento di Brancaccio.

A tal proposito si osserva che i collaboratori sopra riportati a conoscenza della qualità di uomo d'onore del Vitale sono concordi nell'indicare in Roccella la famiglia di appartenenza del Vitale, e la convergenza di tale indicazione non può non costituire significativo elemento di valutazione in considerazione anche del fatto che promana da collaboratori appartenenti a famiglie vicine ed allo stesso mandamento quali Drago e Grigoli, nonché da un collaboratore, come Cancemi, che per la sua funzione di capo mandamento ben poteva essere a conoscenza di fatti riguardanti altre famiglie

mafiose. La piena convergenza di tali indicazioni comporta la sostanziale irrilevanza del fatto che i collaboratori non abbiano indicato particolari settori di attività illecita del Vitale, né specifici fatti criminosi, fatta eccezione per il tentato omicidio di Strasatti e per gli altri di cui si parlerà più avanti, anche in considerazione del ruolo marginale che il Vitale aveva assunto negli ultimi tempi rispetto alle vicende dell'organizzazione, a causa del suo precario stato di salute, che comunque non ha impedito il suo coinvolgimento, con ruoli più o meno marginali, in fatti di grande rilevanza per l'organizzazione, quali il rapimento del figlio di Di Matteo e la strage di via D'Amelio, che comunque non costituiscono oggetto del presente giudizio. Orbene, per quello che in questa sede interessa, la convergente indicazione dei collaboratori di giustizia della partecipazione del Vitale al rapimento del figlio di Di Matteo dimostra la piena disponibilità del Vitale nei confronti dell'organizzazione, mentre la circolazione di notizie nell'ambiente mafioso circa la possibilità del coinvolgimento del Vitale nella strage e di un suo eventuale pentimento sono sicuramente indicative quantomeno della sua non estraneità a cosa nostra, infatti in caso contrario gli uomini d'onore non avrebbero avuto alcun motivo di preoccuparsi e comunque di parlare del Vitale nei termini in cui hanno riferito i collaboratori di giustizia sopra indicati.

Alla luce delle superiori considerazioni appare del tutto superfluo ed irrilevante il tentativo della difesa di giustificare l'assenza della famiglia del Vitale nei giorni

prossimi alla strage con impegni familiari dovuti alle gare di equitazione. Le testi Di Nicolao Margherita e Vitale Rosa, rispettivamente moglie e figlia dell'imputato, hanno infatti dichiarato che l'intera famiglia Vitale il 19 luglio 1992 si trovava fin dal precedente venerdì sera a Castelbuono dove si svolgevano le gare di equitazione cui partecipava Andrea Vitale, figlio dell'imputato, e che erano seguite dall'intera famiglia, precisando che a Castelbuono avevano preso alloggio presso l'albergo "Milocca", che erano partiti tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il cane, e che la domenica sera prima di rientrare avevano appreso della strage, trovando il loro appartamento danneggiato dall'esplosione e venendo poi ospitati da Vitale Nicola, fratello dell'imputato, per circa sei mesi. Con le dichiarazioni rese dalla moglie e dalla figlia del Vitale, entrambe sicuramente non in posizione di neutralità nei confronti dell'imputato, la difesa ha cercato di dimostrare che l'allontanamento del Vitale e della sua famiglia dall'abitazione nei giorni prossimi alla strage è stato del tutto casuale e non frutto di un piano preordinato. E' agevole tuttavia osservare al riguardo che la circostanza della partenza in coincidenza delle gare di equitazione a Castelbuono non dimostra che il Vitale fosse all'oscuro della preparazione della strage, in quanto ben avrebbe potuto sfruttare l'occasione per allontanare se e la propria famiglia dal luogo dell'esplosione senza destare sospetti. La circostanza del soggiorno a Castelbuono parrebbe in contrasto con quanto dichiarato da Grigoli a proposito della permanenza del Vitale nel periodo della strage presso la casa del

fratello, tuttavia si tratta di un contrasto solo apparente poichè l'indicazione del Grigoli è piuttosto generica in quanto lo stesso, più volte compulsato sul punto, non ha parlato dello stesso giorno della strage ma del periodo ad essa vicino (anche prima della strage l'allontanamento della famiglia potrebbe essere stato funzionale ad un impiego dell'appartamento come base logistica per chi preparava l'attentato anche attraverso l'intercettazione telefonica di cui si è detto), e comunque quanto riferito dalle testi sulla permanenza della famiglia Vitale presso la casa del fratello subito dopo la strage non fa che confermare le dichiarazioni del Grigoli, che poteva apprendere tale circostanza solo dallo stesso Nicola Vitale.

In ogni caso deve sottolinearsi che il Vitale non è imputato di strage ma del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso per il quale le dichiarazioni dei collaboratori convergono non soltanto per le indicazioni del Vitale come uomo d'onore della famiglia di Roccella, ma anche per le specifiche indicazioni circa le caratteristiche dello stesso e le sue attività, le sue condizioni di salute ed i suoi collegamenti criminali.

Oltre alla perfetta convergenza del molteplice pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato Vitale Salvatore, sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti.

In primo luogo il teste dott. Bo ha riferito che l'abitazione del Vitale si trova nello stabile di via D'Amelio al numero civico 19, lo stesso palazzo dunque dove abita la

famiglia Fiore Borsellino, e che lo stesso risulta procacciatore di affari per la “ Palermitana bibite”, nonché gestore del maneggio “ Palermitana equitazione Salto Ostacoli s.r.l. “ ; il Vitale è stato accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso con comunicazione giudiziaria del 22.10.1987 unitamente a Figlia Sinibaldo, Senapa Pietro, Scarantino Rosario, Lauricella Antonio e nell’ambito della stessa indagine era stato indagato anche Gambino Natale odierno imputato, inoltre è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al sequestro del figlio di Di Matteo.

Tra i controlli di polizia sono da citare quello del 9.2.1989 insieme a Quartararo Giuseppe, pregiudicato, e quello del 16.9.1991 con Nicolosi Michele, pregiudicato. Tra i mezzi intestati al Vitale vi è una Y 10 targata PA 881939 a bordo della quale il 18.4.1988 venivano controllati D’Aleo Lorenzo e Di Filippo Pasquale, odierno collaboratore.

Il teste Ricciardi ha riferito di contatti telefonici tra utenze intestata alla Palermitana bibite e le utenze intestate a Di Matteo Giuseppe, padre del collaboratore, nel giugno e nell’ottobre del 1993, nonché di una chiamata all’utenza del collaboratore stesso, ha inoltre riferito di un maneggio denominato “ villa Albanese “ dove il Vitale teneva alcuni dei suoi cavalli.

Tali elementi pur non potendo da soli costituire fonti di prova, dimostrano alcuni dati personali (gestione del maneggio, della Palermitana Bibite ecc..) di cui i collaboratori

hanno parlato nonché la frequentazione da parte del Vitale di personaggi appartenenti alla criminalità organizzata e la disponibilità da parte di questi di mezzi del Vitale, per cui hanno ulteriormente corroborato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo I), che pertanto appare pienamente dimostrata così come contestata nel presente procedimento.

ROMANO GIUSEPPE

Romano Giuseppe nel presente procedimento è imputato del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'imputato è chiamato in correità da Scarantino Vincenzo, la cui attendibilità intrinseca è stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte nei termini sopra esposti. Scarantino ha dichiarato di conoscere il Romano da molti anni come fabbro ferraio e, pertanto, chiamato dallo stesso Scarantino con l'appellativo di Peppuccio "u ferraru", nonché come impiegato presso un negozio di prodotti chimici e ferramenta di proprietà della compagna sito in zona corso dei Mille – via Messina Marine. Lo Scarantino ha dichiarato che il Romano era solito fornire a lui e ad altri uomini d'onore vario materiale, tra cui dell'acido usato per sciogliere i cadaveri, contenuto in bidoni cilindrici di plastica di 200 litri che venivano, su incarico dello Scarantino, caricati dallo stesso Romano in un Fiorino e portati presso il magazzino del Calascibetta, che, avendo lo scarico direttamente

collegato con la fognatura era il luogo ideale per l'eliminazione dei cadaveri, precisando altresì, a seguito di contestazione, di non sapere se Romano fosse o meno a conoscenza della destinazione dell'acido. Scarantino ha aggiunto che il Romano non era uomo d'onore ma ragazzo "a disposizione" a cui gli uomini d'onore, specialmente Pullarà e Calascibetta, si rivolgevano in caso di bisogno per lavori in alluminio, costruzione di botole, ed altro, ricambiando con l'assegnazione di lavori, in particolare nell'impresa di costruzioni di Calascibetta, il quale, fra l'altro, ritirava dal Romano anche l'acido per raffinare la droga. Lo Scarantino ha inoltre indicato, fin dai primi verbali, il Romano come la persona alla quale lui ed il Calascibetta si erano rivolti per procurare la bombola indicatagli da Aglieri, a seguito della riunione presso la villa di Calascibetta, bombola che non gli fu consegnata dal Romano il quale si limitò a spiegare che si trattava di una sostanza molto potente e che per averla era necessario fatturarla e rendere il contenitore vuoto.

Questa Corte ritiene che nel caso di Romano Giuseppe non sia stata raggiunta con sufficienza la prova della partecipazione dell'imputato all'associazione a delinquere denominata cosa nostra e tale insufficienza probatoria discende essenzialmente dalla assenza di riscontri specifici ed individualizzanti che possano collegare la partecipazione del Romano alla associazione criminosa così come contestatogli nel presente processo.

Il dato maggiormente significativo è che non vi è stato alcun altro collaboratore, appartenente al mandamento della Guadagna o di Brancaccio, zone nelle quali il Romano ha abitato e lavorato, ovvero ad altri mandamenti o zone di Palermo, che abbia indicato Romano quale affiliato o comunque vicino e continuativamente disponibile con la sua attività a fornire servizi essenziali per la vita dell'associazione criminale per averne avuto contezza direttamente, ovvero indirettamente per averne sentito parlare ad altri. Né tantomeno sono stati apportati elementi di natura diversa dalle chiamate in correità che possano comunque fungere da elemento esterno di riscontro specifico con funzione individualizzante o comunque assolvere ad autonoma funzione dimostrativa .

A tal proposito si osserva che dall'esame di vari verbalizzanti sono stati ricavati una serie di elementi circa l'attività del Romano. In particolare il teste Maniscaldi ha riferito di avere accertato che il Romano ha prestato attività lavorativa quale fabbro ferraio dal 1975 presso la ditta di Ganci Giuseppe, sita in via Fichidindia a Falsomiele in zona Santa Maria di Gesù, nel 1977, 1978 e 1981 presso la ditta Ienna Giovanni, nel 1982 presso la "Moderna Edilizia" di Ienna Francesco e dal 1985 al 1992 presso la ditta Scalici s.r.l.. In particolare tale ultima ditta si occupava della vendita di prodotti chimici quali acido solforico, cloridrico ed altri, era originariamente gestita da Scalici Gaetano, ucciso nel 1982, era quindi passata alla moglie Gargano Iolanda ed alla figlia Scalici Rosaria che ne era divenuta anche amministratore unico e con la

quale il Romano era fidanzato. Il legame tra la Scalici e Romano ed i contatti del Romano con lo Scarantino sono dimostrati anche dall'attività di intercettazione telefonica svolta in funzione della cattura dello Scarantino e del Romano ed in particolare dalla telefonata del 22.9.1992 fatta dall'utenza in uso a Scarantino Vincenzo a quella intestata alla ditta Scalici in uso al Romano. Il teste dott. Bo ha invece parlato di una vettura Fiat Fiorino targata PA 549110 intestata alla ditta Scalici e tenuta dal 1979 al 1993 e di un controllo presso la stessa ditta per il periodo settembre - ottobre 1991 a seguito del quale la ditta era risultata sotto il profilo fiscale ed amministrativo regolare .

Tali riscontri alla dichiarazione dello Scarantino, pur essendo oggettivamente specifici, non possono ritenersi soggettivamente individualizzanti, nel senso che fungono da elementi esterni di verifica di alcuni fatti nella loro oggettività, ma non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, non solo perchè restano immutati sia nell'ipotesi dell'appartenenza del chiamato in correità all'associazione criminale così come in quella della non appartenenza o dell'appartenenza di altro soggetto, ma soprattutto perchè non sono in alcun modo dimostrativi della attività criminale del Romano, ben potendo lo Scarantino averli appresi o conoscerli aliunde a prescindere dalla appartenenza o vicinanza del Romano a cosa nostra, anche in considerazione della frequentazione da parte dei due dello stesso ambiente. Per tali motivi i riscontri sopra esaminati risultano tutti privi di

funzione dimostrativa, nonchè del carattere individualizzante, per cui appaiono inidonei a provare i profili del fatto relativi alla partecipazione del Romano all'associazione a delinquere cosa nostra.

Quindi, nonostante vi sia stata una chiamata in correità qualificata, e cioè, in linea di massima dotata del requisito dell'attendibilità sia intrinseca che estrinseca, nei termini già precedentemente illustrati, tale chiamata non può bastare ad affermare con sicurezza la responsabilità del chiamato. Non può concordarsi con quell'indirizzo giurisprudenziale minoritario, peraltro ampiamente superato, il quale ritiene che i riscontri relativi al fatto complessivo inteso nella sua oggettività possano «investire» anche la partecipazione del chiamato in correità; ciò per un duplice ordine di ragioni: sul piano teorico perchè non rispettoso del principio di personalità della responsabilità penale, sul piano logico perchè la chiamata in correità non individualizzata non può costituire prova sicura ed inequivoca di colpevolezza.

In applicazione delle massime della Suprema Corte richiamate nel contesto di questa motivazione deve concludersi che, nel caso di specie, i riscontri non siano individualizzanti e non consentano, dunque, di collegare l'ipotesi delittuosa di associazione a delinquere di stampo mafiosa di cui alla rubrica a Romano Giuseppe, che pertanto deve essere assolto dalla imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto.

CAPITOLO X

=DETERMINAZIONE DELLE PENE E STATUZIONI CIVILI=

In ordine alla determinazione delle pene da irrogare in concreto in relazione alla accertata responsabilità degli imputati nei termini sopra precisati deve rilevarsi che l'affermazione di responsabilità degli imputati Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia Francesco per il delitto di strage contestato al capo F) comporta l'applicazione per ciascuno di essi della pena dell'ergastolo in forza della specifica previsione del secondo comma dell'art.422 c.p.p. relativa al caso, nella specie concretamente verificatosi, in cui dalla condotta descritta dal primo comma sia derivata la morte anche di una sola persona. A tale pena deve essere aggiunta quella dello isolamento diurno per un tempo che appare congruo determinare per tutti i suddetti imputati in mesi diciotto, a norma dell'art.72 c.p., in considerazione della concorrente responsabilità dei medesimi imputati per tutti gli altri reati unificati per continuazione al più grave delitto di strage.

Nei confronti degli imputati Calascibetta Giuseppe, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo e Vitale Salvatore è stata affermata la responsabilità penale solamente in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo

mafioso di cui al capo I) (art.416 bis, commi 2 e 4, c.p.), pertanto, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, alla gravità del fatto e del pericolo per le esigenze della collettività costituito dalla semplice esistenza della organizzazione mafiosa in oggetto alla cui attività come si è detto è riconducibile anche la strage per la quale si procede in questa sede, appare equo irrogare una pena ampiamente superiore al minimo edittale, con esclusione per tutti gli imputati sopra indicati delle attenuanti generiche, anche in considerazione della assenza di elementi apprezzabili ai fini della loro concessione, con l'esclusione nei confronti di Vitale Salvatore della chiesta riduzione di pena di cui all'art.442 c.p.p. in considerazione del rilevante materiale probatorio acquisito in dibattimento che fa ritenere corretta la decisione di rigetto del rito abbreviato nella precedente fase del giudizio e, infine, con una differenziazione solamente per la posizione di Gambino Antonino e Murana Gaetano, in considerazione del ruolo sicuramente minore dagli stessi svolto nel contesto dell'associazione mafiosa in oggetto, determinando così in concreto la pena per questi ultimi in anni otto di reclusione ciascuno ed in anni dieci ciascuno per tutti gli altri imputati sopra indicati.

Con riferimento alla posizione di Tomaselli Salvatore, che risponde del reato di associazione di stampo mafioso di cui al capo I) e del furto di cui al capo A), unificati per continuazione sotto il più grave delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, valgono per il reato associativo le medesime considerazioni svolte in

relazione alla posizione degli imputati Gambino Antonino e Murana Gaetano, per cui, tenuto conto della posizione di minore rilievo rivestita all'interno dell'organizzazione mafiosa cosa nostra, appare equo condannarlo alla pena di anni otto di reclusione, aumentata di mesi sei di reclusione per effetto della continuazione, dovendosi escludere anche nei suoi confronti la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.

Segue per legge nei confronti di tutti gli imputati sopra indicati, condannati alle pene come sopra determinate, la condanna in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno anche a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare in forza della previsione dell'art.535 c.p.p..

Tenuto conto del disposto degli artt. 29, 32 e 34 c.p. gli imputati Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia Francesco, condannati alla pena dell'ergastolo devono essere altresì dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale. Tutti gli altri imputati sopra indicati, avendo riportato condanne temporanee comunque superiori ad anni cinque, devono essere dichiarati ugualmente interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché legalmente interdetti e sospesi dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena loro rispettivamente inflitta.

A norma dell'art.36 c.p. va disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, per i capi riguardanti i condannati alla pena dell'ergastolo a spese dei medesimi.

A norma dell'art.417 c.p. va, infine, applicata nei confronti di Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Tomaselli Salvatore, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo e Vitale Salvatore, condannati tutti per il reato di cui all'art.416 bis c.p., la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo che, tenuto conto della pericolosità sociale desumibile dalla gravità della condotta realizzata, appare congruo determinare in un tempo non inferiore ad anni tre.

A norma degli artt.530, secondo co., e dell'art.532 c.p.p. va pronunciata assoluzione degli imputati Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe e Vernengo Cosimo dai reati loro ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), G) ed H), nonché di Romano Giuseppe per il reato ascrittogli al capo I) dell'epigrafe per non aver commesso il fatto e va conseguentemente disposta la revoca della misura cautelare imposta nei confronti di quest'ultimo all'atto della scarcerazione disposta da questa Corte l'8-1-1998 e l'immediata liberazione degli altri imputati sopra indicati, se non detenuti per altra causa, tenuto conto della scarcerazione per decorrenza dei termini di

custodia cautelare relativi al reato di associazione di stampo mafioso per la quale è stata in questa sede affermata la responsabilità dei medesimi.

Per quanto attiene alla decisione sulle questioni civili va osservato che, ai sensi dell'art.538, secondo co., c.p.p. il giudice penale nell'affermare la responsabilità dell'imputato è tenuto, di regola, a decidere sulla domanda per il risarcimento del danno avanzata dalla parte civile costituita, provvedendo anche alla liquidazione del danno stesso, con due sole eccezioni: quando è attribuita ad altro giudice la competenza a decidere sulla liquidazione e quando è impossibile procedere alla liquidazione per insufficienza degli elementi relativi alla valutazione del danno, fermo restando in quest'ultima ipotesi il dovere per il giudice penale di pronunciare eventuale condanna generica al risarcimento, con la possibilità di riconoscere una provvisionale nei limiti in cui il danno risulti provato nel suo ammontare, provvisionale che non è comunque limitata ai soli danni patrimoniali, ma può riferirsi anche ai danni morali (v. Cass. 22-11-1989, Di Lellis) e che prescinde dall'esistenza di uno stato di bisogno, previsto come condizione necessaria solo dall'art.24 della l.n.990/1969 (v. Cass. 3-2-1984, Longhitano).

La giurisprudenza della S.C. ha chiarito che la condanna generica pronunciata dal giudice penale si risolve in una pronuncia dichiarativa fondata solo sull'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un

nesso di causalità tra la condotta illecita ed il danno lamentato (cfr. Cass. 28-2-1992, Simbula).

Orbene, nel caso di specie non sono stati acquisiti al dibattimento elementi sufficienti per una concreta e completa valutazione dei danni subiti dalle costituite parti civili, pertanto non può che emettersi una declaratoria di condanna generica al risarcimento in relazione alla affermazione di penale responsabilità degli imputati, rimettendo le parti al giudice civile per la liquidazione dei danni. In proposito, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra enunciati e della tipologia dei danni prospettati dalle parti civili costituite (familiari delle vittime, Stato ed enti pubblici territoriali), può ravvisarsi un diretto nesso di causalità solamente con la condotta relativa al delitto di strage ed ai reati di danneggiamento e lesioni a questo connessi, mentre non può riconoscersi una efficienza causale diretta per reati come il furto dell'autovettura poi utilizzata come autobomba o come l'associazione di stampo mafioso di cui al capo I) dell'epigrafe. Invero va osservato in proposito che "tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima, od in via indiretta e remota, salvo il temperamento di cui al capoverso di cui all'art.41 c.p., secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni" (v. Cass. Civ. sez.III 16-6-1984 n.3609), pertanto nel caso di specie se può considerarsi come antecedente

rispetto all'evento dannoso l'adesione degli imputati all'associazione mafiosa e la partecipazione al furto dell'autovettura utilizzata poi come autobomba, deve comunque ritenersi che la successiva condotta di realizzazione dell'attentato esplosivo del 19-7-1992 costituisca causa sufficiente degli eventi cui si riferiscono le richieste risarcitorie delle parti civili, alle quali può concretamente riconoscersi una provvisionale, da dichiarare provvisoriamente esecutiva, in accoglimento delle relative richieste, anche al fine di evitare che le more del giudizio aggravino ulteriormente per tutti i danneggiati le conseguenze del reato.

La rilevata impossibilità di una completa valutazione dei danni si riflette evidentemente anche sulla liquidazione di dette provvisionali, che può essere dunque operata sulla base dei dati prospettati nelle conclusioni degli Enti pubblici costituiti parte civile e solamente in via equitativa per i familiari delle vittime, tenendo conto di elementi che sfuggono ad una quantificazione monetaria rigorosa e che incidono sulla valutazione del danno morale, come il grado di parentela con la vittima e la complessiva situazione familiare di quest'ultima, situazione questa che è stata ad esempio tenuta presente nella determinazione della provvisionale in favore di Maria Petrucia Dos Santos, convivente more uxorio con l'agente ucciso Claudio Traina ed esercente la potestà sul figlio minore Dario e per questo destinataria di una indennità minore rispetto a quelle erogate in favore di altri familiari delle vittime.

Tutto ciò considerato appare conforme a giustizia condannare tutti gli imputati nei cui confronti è stata affermata la penale responsabilità per il delitto di strage, in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore di tutte le costituite parti civili, da liquidare in separato giudizio, nonché alla rifusione in favore delle stesse delle spese processuali liquidate come in dispositivo sulla base delle note prodotte in udienza dai difensori, condannando, inoltre i medesimi imputati al pagamento a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, da imputare alla liquidazione definitiva, delle seguenti somme equitativamente determinate:

- lire 5.153.698.970 (cinque miliardi centocinquantatre milioni seicentonovantottomila novecentosettanta) in favore collettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno;
- lire 32.800.000 (trentadue milioni ottocentomila) in favore della Regione Siciliana;
- lire 150.000.000 (centocinquantamila milioni) in favore della parte civile Vullo Antonio;
- lire 350.000.000 (trecentocinquantamila milioni) in favore della parte civile Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e nella qualità;
- lire 200.000.000 (duecentomila milioni) in favore della

parte civile Piraino Borsellino Agnese;

- lire 150.000.000 (centocinquantamiloni) in favore di ciascuna delle parti civili Catalano Emilia, Borsellino Lucia, Borsellino Manfredi e Borsellino Fiammetta;

- lire 100.000.000 (centomiloni) in favore di ciascuna delle parti civili Cosliani Nella, Asta Grazia, Incandela Ippolito Emilia, Catalano Emanuele, Li Muli Mariano, Melia Provvidenza, Albertina Lai e Lepanto Maria Pia;

lire 50.000.000 (cinquantamiloni) per ciascuna delle parti civili Cosina Edna, Cosina Oriana, Traina Antonina, Traina Giuseppe, Traina Luciano, Traina Giuseppa, Catalano Tommaso, Catalano Salvatore, Catalano Giulia, Catalano Rosa, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Angela, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Borsellino Adele, Borsellino Rita, Borsellino Salvatore.

Va, infine, indicato in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione della particolare complessità della motivazione in relazione al numero degli imputati, alla gravità delle imputazioni ed alla entità delle prove acquisite nel presente dibattimento, protrattosi per numerose udienze, e va disposta per le medesime ragioni la sospensione dei termini di custodia cautelare in pendenza del suddetto termine a norma dell'art.304, co.1, lett. c), c.p.p..

P.Q.M.

Visti gli articoli 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541 c.p.p.

DICHIARA

Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano, Tagliavia Francesco, Tomaselli Salvatore e Vitale Salvatore colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati per continuazione quelli ascritti ai primi sette imputati sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F) della rubrica e quelli ascritti al Tomaselli sotto il più grave delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo I) dell'epigrafe;

Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, colpevoli del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso loro ascritto al capo I) dell'epigrafe.

CONDANNA

conseguentemente i nominati Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia Francesco alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto;

Calascibetta Giuseppe, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo e Vitale Salvatore alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno, Gambino Antonino e Murana Gaetano alla pena di anni otto di reclusione ciascuno e Tomaselli Salvatore alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.

CONDANNA

tutti i predetti imputati al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

DICHIARA

Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia

Francesco interdetti in perpetuo dai pubblici uffici,
legalmente interdetti e decaduti dalla potestà
genitoriale;

Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale,
La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo,
Tomaselli Salvatore, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo e
Vitale Salvatore interdetti in perpetuo dai pubblici
uffici, legalmente interdetti e sospesi dall'esercizio
della potestà genitoriale durante l'espiazione della
pena.

APPLICA

Nei confronti di Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La
Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Tomaselli Salvatore, Urso
Giuseppe, Vernengo Cosimo e Vitale Salvatore la misura di sicurezza della libertà
vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

ORDINA

La pubblicazione della presente sentenza di condanna,
per estratto, mediante affissione nel Comune di
Caltanissetta, nel Comune di Palermo e nel comune in cui

i condannati hanno avuto l'ultima residenza, nonché la pubblicazione, per estratto e per una sola volta sui giornali quotidiani La Repubblica, Stampa, Corriere della Sera, Il giornale di Sicilia e La Sicilia per i capi riguardanti i condannati alla pena dell'ergastolo a spese degli stessi.

CONDANNA

Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia Francesco al risarcimento in solido dei danni, da liquidare in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Provincia regionale di Palermo, Comune di Palermo, Cosliani Nella, Cosina Edna, Cosina Oriana, Traina Antonina, Traina Giuseppe, Traina Luciano, Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Traina Dario, Asta Grazia, Traina Giuseppa, Catalano Tommaso,

Catalano Salvatore, Catalano Giulia, Catalano Rosa,
Incandela Ippolito Emilia, Catalano Emanuele, Catalano
Emilia, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli
Mariano, Melia Provvidenza, Li Muli Angela, Lai
Albertina, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Vullo
Antonio, Piraino Borsellino Agnese, Borsellino Lucia,
Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta, Lepanto Maria
Pia, Borsellino Adele, Borsellino Rita, Borsellino
Salvatore, nonché tutti gli imputati sopra indicati alla
rifusione, in solido tra loro, delle spese processuali
in favore delle costituite parti civili, che liquida
complessivamente in:

- lire 60.000.000 (sessantamiloni) in favore
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Caltanissetta;
- lire 58.004.000 (cinquantottomilioniquattromila), di
cui lire 52.800.000 per diritti ed onorari di difesa,
oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della Provincia
Regionale di Palermo;
- lire 49.480.000
(quarantanovemilioniquattrocentottantamila), di cui lire

49.000.000 per diritti ed onorari di difesa, oltre
I.V.A. e C.P.A. in favore del Comune di Palermo;

- lire 93.020.000 (novantatremilioniventimila), di cui
lire 91.000.000 per diritti ed onorari di difesa, oltre
I.V.A. e C.P.A. in favore collettivamente delle parti
civili Cosliani Nella, Cosina Edna, Traina Antonina,
Traina Giuseppe, Traina Luciano, Maria Petrucia Dos
Santos, in proprio e nella qualità, Asta Grazia,
Catalano Tommaso, Catalano Salvatore, Catalano Giulia,
Catalano Rosa, Incandela Ippolito Emilia, Catalano
Emanuele, tutte rappresentate e difese dall'avv. Mimma
Tamburello;

- lire 86.880.000
(ottantaseimilioniottoctottantamila), di cui lire
84.000.000 per diritti ed onorari di difesa, oltre
I.V.A. e C.P.A. in favore collettivamente delle parti
civili Cosina Oriana, Traina Giuseppa, Catalano Emilia,
Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Mariano,
Melia Provvidenza, Li Muli Angela, Lai Albertina, Loi
Maria Claudia, Loi Marcello, Vullo Antonio, tutte
rappresentate e difese dall'avv. Alfredo Galasso;

- lire 111.937.500 (centoundicimilioni
novecentotrentasettemila cinquecento), di cui lire
110.000.000 per diritti ed onorari di difesa, oltre
I.V.A. e C.P.A. in favore collettivamente delle parti
civili Piraino Borsellino Agnese, Borsellino Lucia,
Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta, Lepanto Maria
Pia, Borsellino Adele, Borsellino Rita, Borsellino
Salvatore, tutte rappresentate e difese dall'avv.
Francesco Crescimanno.

CONDANNA

Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe,
Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia
Francesco al pagamento, in solido tra loro, a titolo di
provvisoria immediatamente esecutiva, da imputare alla
liquidazione definitiva del danno complessivo, delle
seguenti somme:

- lire 5.153.698.970 (cinque miliardi
centocinquantaquattro milioni seicentonovantottomila

novescentosettanta) in favore collettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno;

- lire 32.800.000 (trentadue milioni ottocentomila) in favore della Regione Siciliana;

- lire 150.000.000 (centocinquantamiloni) in favore della parte civile Vullo Antonio;

- lire 350.000.000 (trecentocinquantamiloni) in favore della parte civile Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e nella qualità;

- lire 200.000.000 (duecentomiloni) in favore della parte civile Piraino Borsellino Agnese;

- lire 150.000.000 (centocinquantamiloni) in favore di ciascuna delle parti civili Catalano Emilia, Borsellino Lucia, Borsellino Manfredi e Borsellino Fiammetta;

- lire 100.000.000 (centomiloni) in favore di ciascuna delle parti civili Cosliani Nella, Asta Grazia, Incandela Ippolito Emilia, Catalano Emanuele, Li Muli Mariano, Melia Provvidenza, Albertina Lai e Lepanto Maria Pia;

- lire 50.000.000 (cinquantamilion) per ciascuna delle parti civili Cosina Edna, Cosina Oriana, Traina Antonina, Traina Giuseppe, Traina Luciano, Traina Giuseppa, Catalano Tommaso, Catalano Salvatore, Catalano Giulia, Catalano Rosa, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Angela, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Borsellino Adele, Borsellino Rita, Borsellino Salvatore.

ORDINA

La confisca di quanto in giudiziale sequestro.

Visti gli artt. 530, secondo comma, e 532 c.p.p.,

ASSOLVE

Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe e Vernengo Cosimo dai reati loro ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), G) ed H) dell'epigrafe per non aver commesso il fatto e ne ordina l'immediata liberazione se non detenuti per altra causa.

ASSOLVE

Romano Giuseppe dal reato di cui al capo I) dell'epigrafe e dichiara la cessazione nei confronti di quest'ultimo delle misure cautelari imposte all'atto della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, disposta con ordinanza dell'8-1-1998 di questa Corte di Assise.

INDICA

In giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, avuto riguardo alla complessità della stesura della motivazione in relazione al numero delle parti ed alla gravità delle imputazioni.

ORDINA

La sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art.304
primo co. lett.c) c.p.p., dei termini di custodia
cautelare durante la pendenza del termine sopra
indicato.

Caltanissetta 13-2-1999

IL GIUDICE A LATERE COEST.

IL PRESIDENTE

ESTENSORE